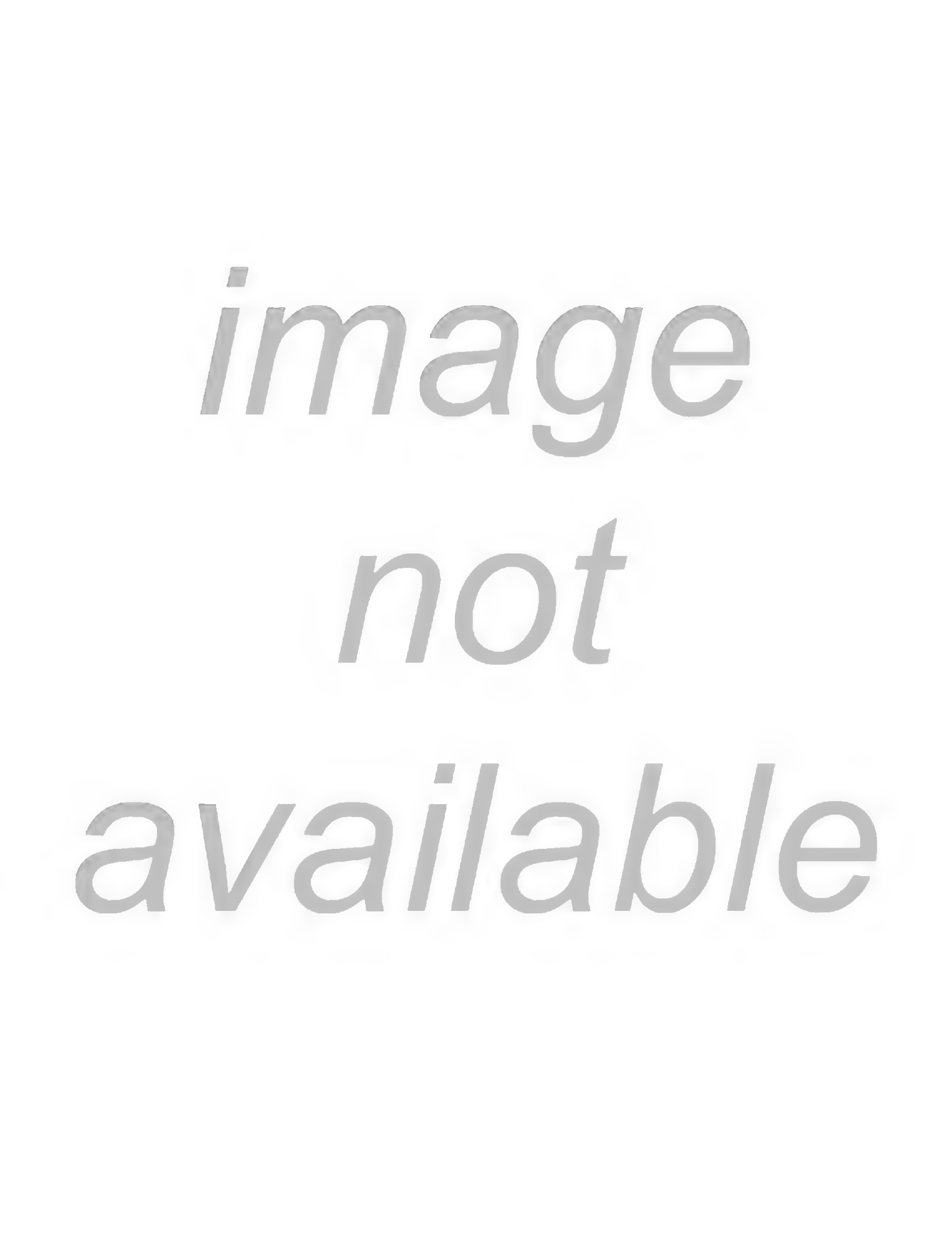
image
not
available

1. 2. 77

Digitized by Google

# RECENTIORES ALMAE ROTAE FLORENTINAE NECNON INCLITAE ROTAE SENENSIS VARIORUMQUE ETRURIAE TRIBUNALIUM DECISIONES,

*INDICE CONCLUSIONUM ALIISQUE RERUM REPERTORIIS LOCUPLETATAE.*

## TOMUS II

RELIQUAS ANNI 1797, PLURIMASQUE ANNI 1798 DECISIONES COMPLECTENS.

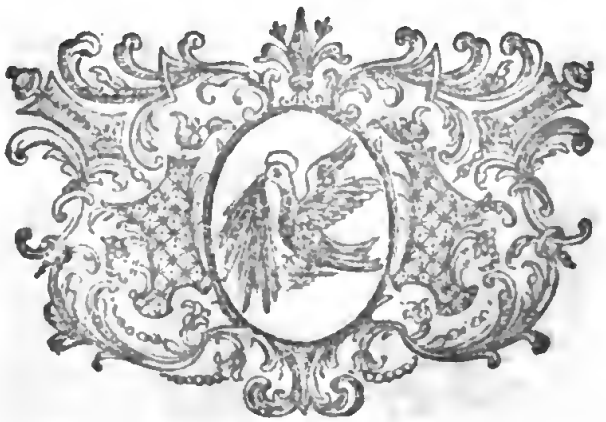

FLORENTIÆ ANNO MDCCC.

Ex Typographia Antonii Brazzini )o( *Censoribus Annuentibus.*

Digitized by Google

# INDEX
# ARGUMENTORUM

## SINGULARUM DECISIONUM ANNI 1797, ET 1798, QUÆ IN HOC TOMO SECUNDO CONTINENTUR.


DECISIO I.

SEravitien. Obreptionis, & Subreptionis Rescripti. Diei 30. Septembris 1797 Cor. Illustriss. DD. Aud. Guido Arrighi Relat. ec. *Pag.* 1.

ARGUMENTUM.

*Avunculus Principem precatur, ut valeat Prochotrophæum erigere; gratiaque accepta supplicat, ut ei detur facultas locum hunc hæredem instituendi nulla habitat ratione Neptis, de qua multa silentur, quae minus commodum ejus statum Principi patefacere potuissent, tam in precibus, quam in Ministrorum Relationibus. Princeps annuit huic novæ Petitioni; indeque causa exoritur. Obreptitiae ac surreptitiae declarantur Preces; Hoc autem discrimine; Infringitur rescriptum super secundis, non autem super primis precibus, utpote quia Princeps adnuisset primis precibus, etiamsi ei patuisset Res familiaris & opes neptis, non autem secundis, si adnotata fuissent omnia quæ ejus conditionem respiciebant, ideoque explanatur notissima Amortizationis lex, a qua præsumitur gratia semper quam minimum recedere.*

DECISIO II.

Florentina Erroris. Diei 11. Augusti 1797. Cor. Illustriss. DD. Aud. Orazio Fenzi Relat. cc. 41.

ARGUMENTUM.

*Transactio erronea detegitur in quantitate Creditori destinata ex concordi Mediatoris, ac Testium apocae intervenientium assertione, per quos omne possibile in*

*contrarium excluditur; Errore autem detecto ad veritatem conventio reducitur, uti Iudicis est.*

## DECISIO III.

Fivizzanen. Donationis. Diei 28. Augusti 1797. Cor. Illustriss. D. Aloisio Riccieri Vicario ec. 62.

### ARGUMENTUM.

*Filiorum Appellatio non includit fœminas si adhibita fuerit in Donatione facta intuitu certi matrimonii, ubi agnationis habita est ratio, ac de Successione fit mentio; idque ob praesumptam uniformitatem Statuto fœminas excludenti, aeque ac ob stridam interpretationem quae in contractibus admittitur, etiamsi de Dispositione particulari, non autem universali, atque comprehendente omnia bona agatur.*

## DECISIO IV.

Pecciolen. Pecuniaria. Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Guido Arrighi. 84.

### ARGUMENTUM.

*Late pertractatur de probationibus faciendis ab Actore, qui creditum ab aliquo petiit iudicialiter. Confessio qualificata an debeat praecise a Ponente acceptari prout jacet, aut possit aliquando scindi, opportuno distinctionis praesidio declaratur. Iuramentum in litem defertur, & respective denegatur in casibus, qui in fine Decisionis recensentur.*

## DECISIO V.

Florentina Fideicommissi de Arrighis. Diei 18. Augusti, 1797. Cor. Illustriss. DD. Aud Niccolò Salvetti ec. 84.

### ARGUMENTUM.

*A subjecto & causa finali patriae* Legis 1747. super fideicommiss. *ab auctoritate, & exemplis deducitur tacitam conditionem* si sine Liberis *non subintelligi in Dispositionibus ubi apertissime mens Testatoris repugnet. Explicatur & conciliatur* Pisana Fideicomm. 11. Augusti 1753. cor. Monrordi, *quae in contrarium afferebatur; Haec autem conditio non habere locum in casu concluditur ex limitata vocatione filiae ad ejus quartam generationem restrictive.*

*Usus.*

*Ususfructus intelligitur suapte natura* formalis *non* causalis, *& concludentissima requiruntur argumenta ad impropriandam legitimam vocabuli significationem. Ampliatur conclusio in fideicommisso progressivo & in haeredibus qui ad longissimum tempus a reconsolidatione arceantur, imo etiamsi hi haeredes incerti sint & de genere eligendorum. Refelluntur argumenta ex quibus colligebatur usumfructum esse causalem, ubi de* uso loquendi, *& de hujusce argumenti validitate quoad rem.*

DECISIO VI.

Florentina Liquidationis. Diei 15. Julii 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Petro Pardini. ec. 147.

ARGUMENTUM.

*Quale dici debeat pretium venditionis, quamvis de eo in instrumento per Contrahentes exarato appareat; ut recedatur ab hoc pretio quae requirantur. Quae sit taxa fructuum quoad Bona stabilia; Ut exigatur merces quae probari debeant, sunt totidem argumenta, quibus Decisio versatur.*

DECISIO VII.

Florentina Libertatis Bonorum. Diei 18. Augusti 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Oratio Fenzi Extensore. ec. 165.

ARGUMENTUM.

*Conditio* si sine liberis *tacite ex Lege Patria super Fideicommissis diei 22. Iun. 1747. praesupposita in omnibus Fideicommissariis dispositionibus comprehendit omnia Fideicommissa & omnes substitutionum casus, imo operatur contra voluntatem Disponentium: Id ex litera legis, ex clausulis* semper „ omnia „ *id ex observantia constantissime recepta colligitur:*

*Ususfructus dicitur* causalis *non autem* formalis, *ubi circumstantiae Dispositionis ita ferunt. Conferuntur Dispositionis partes, & ex una ad aliam arguitur; usus loquendi quoad disponentem praesidium huic intelligentiae affert; Absurda quae nascerentur in contrario Themate explicantur.*

DECISIO VIII.

Florentina Fideicommissi Ducis Antonini De Salviatis super nominatione in genere. Diei 29.

29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Angelo Felici Extensores ec. 232.

Diei 29. Septembris 1797. Cor Illustriss. DD Aud. Anton Maria Cercignani Relat. ec. 275.

ARGUMENTUM.

*Facultas nominandi collata in ultimum de familia necne necessaria sit, acerrime disceptatur. Lex* Unum ex familiæ *ff de legat. & fideicom.* Lex Utrum §. Cum quidam ff. de rebus dubiis latissime exponuntur. *Distinguitur ubi genus sit certum, & tantum persona incerta, item ubi data fuerint duo arbitria, non unum dumtaxat: distinguitur denique ubi consulatur casui non factae nominationis. Quum dictum fuerit*„ Diede facoltà di poter nominare uno ec. il quale deve„ *Hic conceptus unum tantum praesefert arbitrium, & indicat certam voluntatem necessitatis in nominationem.*

*In casu pro necessitate decernitur; Et hanc esse regulam statuitur, ideoque nihil Loci habere Legem anni 1747. supra Fideicommissis quae conjecturas respuit ad Fideicommissum decernendum.*

ARGUMENTUM.

*Testamentum ob agnationem Posthumi ruptum non convaleseit in vim Clausulae Codicillaris, quae adimit defectum potestatis, non autem* voluntatis, *ubi praeteritio facta fuerit ignoranter. Ex quibus desumatur scientia implicita Liberorum, qui nasci queunt in posterum; Et ea quae ad scientiam concludendam afferebantur, rejelluntur. Heres in testamento Rupto revivisceute per Clausulam codicillarem, bona ex legis, non ex hominis dispositione sumit.*

*Ius renovationis, uti inhaerens Personae nequit cedi, & cessione desinente jus manet illaesum in cedente. Limitatur tamen in casu, ubi intervenisse dicitur dolus & fraus, ob promissionem Renovantis, se traslaturum jura in extraneum. Termini retradus casui applicantur.*

## DECISIO IX.

Petrasancten. Emphyteusis:

## DECISIO X.

Cucilianen. Nullitatis Donationis. Diei 30. Septembris 1797.

1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Petro Pardini 294.

ARGUMENTUM.

*Donationis Nullitas elucescit ex conjecturarum ad eam infringendam sufficientium cumulo. Humilis Donatarii conditio, ejusque probata calliditas, Donantis facilitas ex non bona valetudine animi promanans; existentia propinquorum; defectus meritorum in Donatario, & quaedam artes ad inducendam Donantis subscriptionem sub praetextu aliud subscribendi in unum conferuntur ad conjecturalem constituendam probationem. Quae argumenta, & conjecturae exquirantur ad donationem delendam, in examen revocatur;* Inimicitia vero quoad propinquos ex circumstantiis excluditur.

## DECISIO XI.

Montis Sancti Sabini Praetensae Laesionis. Diei 6. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Bartolommeo Raffaelli Relat. ec. 322.

ARGUMENTUM.

*Laesio excluditur, ubi Peritiae vel separatim sumptae, vel coacervatae, factis detractionibus quae in Bonis Emphiteuticis fieri debent, praetium nullatenus fuisse laesivum ostendunt. Coacervationi non sit locus, ubi Tertius Peritus maxime distat a Sententia duorum praecedentium. Peritior non venit admittendus, ubi exceptiones contra Personam Tertii non subsistant, vel ejus relatio non delegatur erronea. Quae detractiones fiant in Bonis Emphiteuticis, quum aestimata fuerint uti libera plenissime.*

## DECISIO XII.

Pisana Fideicommissi de Bercis. Diei 30. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Bartolommeo Raffaelli Relat. ec. 337.

ARGUMENTUM.

*Gravamen restitutorium inhaeret in vocatione plurium Cohaeredum cum onere insimul bona possidendi, & non alienandi & cum facultate tantum ea dividendi; Ita ut si alter decedat absque successione, in alterum bona debent transitum facere; & Portio quae in superstite transfertur ser-*

*servat fideicommissi vinculum, ubi etiam portio originaria hoc vinculo afficiebatur; qua de re etiam Descendentes hujus Cohaeredis restitutione sunt gravati.*

## DECISIO XIII.

Florentina Fideicommissi. Diei 16. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Thomas Simonelli Relat. ec. 348.

ARGUMENTUM.

*In his Mors aperit locum successioni sororis in fideicommisso ordinato per Feminam ascendentem favore filiae, ejusque filiorum & filiarum, & descendentium ab iis tam masculorum quam fœminarum*„ respective „ & quilibet pro æquali portione„ *Jus accrescendi inter collegiales vocatos nequit denegari etiamsi adsit haec clausula* respective, *quae distinguit ac disjungit descendentias, non autem Personas ejusdem columnelli. Etiam altera clausula ponderatur; Et ejus vis statuitur. Aliae quoque circumstantiae ad hoc jus accrescendi admittendum in casu confluunt.*

## DECISIO XIV.

Regillen Laudi Divisionis. Diei 26. Iulii 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Ubaldo Maggi Relat. ec. 359.

ARGUMENTUM.

*Quando a Sententia seu laudo cum facultate arbitrii, vulgo „ di Stralcio „ prolata liceat appellare; Et quae laesio inesse debeat, ut succumbens audiatur*

*Familiae Societas etiam in absentia nonnullius ex Sociis perseverasse dicitur, & Acquisitiones unius cum caeteris qui in familiae sinu non vixerant, communicandae sunt.*

## DECISIO XV.

Florentina seu Romana Primogeniturae Cardinalis Antonii Mariæ De Salviatis. Diei 3. Octobris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Bartolommeo Raffaelli Relat. ec. 367.

ARGUMENTUM.

*Disceptatur vehementissime, an vocato proximiore & majore natu ex* aliqua Foemina Gentis & Familiæ *Proximitas hujusce substituti*

*com-*

*commensuranda sit ab ultimo gravato vel a gravante. Quaestioni fit locus ex eo, quod in familia adoptiva fuerit gravatus, quod de ingressu novi generis agatur, quod Testatoris dispositio foveat in casu non factae adoptionis fœminas naturales. Nihilominus admittitur successio proximioris ultimo gravato, ex regula Iuris, ex constanti Testatoris voluntate semper admittendi proximiores gravato sive in ingressu sive in progressu; Ex praedilectione denique familiae adoptivae, consanguineis & cognatis; Contrariaque luculentissime refelluntur.*

DECISIO XVI.

Bibienen. Prætensæ Venditionis. Diei 26. Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Ubaldo Maggi. 407.

ARGUMENTUM.

*Venditionis Perfectio respuitur, utpote quae deducebatur ex Positionibus non realiter, sed ficte confessis. Vis contumaciae primo perpenditur, & in casu deficere judicatur ex defectu citationis; ex juxta causa, quae restitutioni in integrum viam operit. Substantia Positionum deinceps ad examen revocatur, & ejus non invenitur roboris, quod perfectionem obligationis pariat. Qualitas praedii Ecclesiastico Patrimonio subiecti, vel nullitatem in venditione inducit, vel conditionem suspensivam consensus ab initio, usque eo quod Decretum Ordinarii intervenerit. Incertitudo Personarum quod Peritos per quos pretium est definiendum imperfectam efficit venditionem, fortius si dictum fuerit* per le stime da farsene „ *nec de Peritis ab utraque parte eligendis ne in genere quidem convenerit. Contraria sententia optime refellitur.*

DECISIO XVII.

Piscien. Pacti Resolutivi. Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ant. Maria Cercignani Relat. ec. 429.

ARGUMENTUM.

*De Natura Pacti resolutivi in Cessione Emphiteutica appositi; An hoc pactum per se licitum sit valeat absque ope conjecturarum, quae excludant dolum. Quid de opinione* Card. De Luca in Tractatu de Servitut disc. 98.

*sentiendum. Quae conjecturae sufficiant. Quaestio favore Cessionarii & contra Dominum directum resolvitur, habita ratione contemplatione cessionarii; Et ex quibus haec contemplatio resultet.*

## DECISIO XVIII.

Florentina Emphyteusis seu Venditionis ad Lineam: Diei 30. Martii 1798. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ubaldo Maggi Relat. cc. 436.

### ARGUMENTUM.

*Enucleatur natura Contractus, & ad Emphitcusim pertinere decernitur, quamvis venditionis nomen assecutus sit, cessa fuerint jura; promissa sit evictio; ubi concessio fuerit temporaria, reversio Bonorum cum omnibus meliorimentis exacto tempore fuerit conventa, & annuus census sit praestandus, praecipue si concurrat observantia utriusque Contrahentis, & stylus Notarii qui Emphiteusim foveat.*

*Concessio temporaria antiquitus facta a manu mortua ita postea declarata, non impedit regressum Bonorum in eamdem, sive agatur de Emphiteusi, sive de venditione duratura in lineam masculinam. Distinguitur a reversione conditionali, in qua conditio post legem Amortizationis purificata sit. Lex autem sapienter declaratur, explicatur.*

## DECISIO XIX.

Florentina seu Romana Pecuniaria: Diei 28 Aprilis 1798. Cor. Illustriss. DD. Aud. Iovanne Grandetti Relat. cc. 454.

### ARGUMENTUM.

*Ea respuitur solutio, quae in Cedulis Romanis a Debitore Florentino Romam trasmittendis fieri pretendebatur, & per quas minus justo pretio raepse solvebatur. Natura conventionis expenditur, & locus solutionis esse Florentia decernitur, & ideo moneta ibi curiens solvenda est. Deinceps de pretio aut augmento extrinseco monetae agitur, & an cedat commodo Debitoris. Quid de discrimine inter monetam realem, aut praetensam imaginariam. Quid si solutio in Cedulis sit stipulata; Haec omnia tamen non liberant Debitorem a solvendo in moneta quae representet valorem verum tem-*

*tempore contractus, absque eo quod laesio absurde admitteretur. Observantia praescriptiva in hac materia reijicitur.*

DECISIO XX.

Pontis Erae Affrancationis & Calculationis Pretii; Diei 12. Augusti 1798. Cor. Illustriss. D. Vicario Petro Lami.

ARGUMENTUM.

*Methodus adhibenda in Affrancationibus Emphiteuticis justis per Legem anni 1783. quoad Emphiteusim huic anno precedentibus, discutitur, declaratur, constituitur. Princeps cum rescripserit precibus, super hujusce sistematis declaratione,* ludex decernat prout de jure super detractionibus, in Peritorum dissensu, *jussisse intelligitur, ut ea Peritia diligatur quae justitiae consona est, non ut nova Peritia conficiatur.*

DECISIO XXI.

Liburnen. Refectionis Damnorum; Diei 11. Septembris 1798. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli.

ARGUMENTUM.

*Principis Gratia quando sit revocationi obnoxia; quando indemnitati favore concessionarii sit locus; Et quomodo damna calculo subjiciantur.*

DECISIO XXII.

Aretina Nullitatis Contractus. Diei 21. Septembris 1798. Cor Illustriss. DD. Aud. Thoma Simonelli Relat. ec. 523.

ARGUMENTUM.

*Nullitas Contractus declaratur, explorato detrimento Ecclesiae a qua fuerat stipulatus, nec locus aperitur Reductioni ad Iustitiam. Elementa restitutionis fructuum & Refectionis melioramentorum expenduntur.*

DECISIO XXIII.

Florentina Fideicommissi. Diei 25. Septembris 1798 Cor. Illustriss. DD Aud. Ant. Maria Cercignani Relat. ec. 529.

ARGUMENTUM.

*Vocatis* filiis, filiabusque alicuius certae Personae, eorumque Descendentibus Masculis & Foeminis respective & pro aequa portione, *inter descendentes habet locum jus accrescendi, ita ut uno ex de-*

*descendentibus vita functo superstes succedat. Collegialis vocatio descendentium in una eademque linea, Clausula in stirpes & non in capita, prohibitio generica alienationis de voluntate convincunt, ut admittatur Jus accrescendi. Nec clausulae „ respective „ pro aequali portione huic admissioni resistunt.*

## DECISIO XXIV.

Castilion. Florentini Prætensarum Detractionum. Diei 26. Septembris 1798. Cor. Illustriss. DD Aud. Bartolommeo Raffaelli Relat. ec. 541.

ARGUMENTUM.

*Denegatur Detractio Legitimae, & Trebellianicae. Legitima non debetur, ubi filio relictus fuerit usufructus loco legitimae, & filius hunc acceptaverit, nec auditur filius, vel ex eo quod ususfructus valorem legitimae non aequiparet, vel quod Cautela Soccini non bene fuerit adhibita. Trebellianica denegatur Nepotibus quamvis cum Filio institutis hæredibus, ubi fructus perceperint haereditatis, quos in Trebellianicam tenentur imputare. Exceptio hujusce regulae exoriens ex elevatione Nepotum in locum filiorum, hìc locum non habere decernitur.*

## DECISI XXV.

Castilion. Florentini Manutentionis & Reintegrationis & Expensarum. Diei 26. Septembris 1798. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bartolommeo Raffaelli Relat. ec. 554.

ARGUMENTUM.

*Expenditur Textus in* L. Marcell. ff. ad Trebellian. *& alienationes a Fideicommissario elicitae salvantur a nullitate in judicio manutentionis, & consumptarum Detractionum examen in Iudicium liquidationis refunditur.*

*Emptor, contra Creditorem qui pretium venditionis exegit sub promissione restituendi in casu evictionis, nequit plenam relevationem expetere; Nec Creditor teneri potest de expensis & damnis. Et quid de Expensis Iudicialibus.*

IN-

# INDEX DECISIONUM

## ANNI 1797, ET 1798, QUÆ IN HOC SECUNDO TOMO CONTINENTUR, PER DIOECESES.


A

Arretina Nullitatis Contractus: Diei 21. Septembris 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Simonelli Relat. ec. *Pag.* 523.

B

Bibien. Prætensæ Venditionis: Diei 26 Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Maggi. 407.

C

Castilion. Florentini Manutentionis & Reintegrationis & Expensarum: Diei 26. Septembris 1798 Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat. 554.

Castilion. Florentini prætensarum derractionum: Diei 26. Septembris 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat. 541.

Cucilianen. Nullitatis Donationis: Diei 30. Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Pardini. 294.

F

Fivizzanen. Donationis: Diei 28. Augusti 1797. Cor. Illustriss. D. Vicario Riccieri 62.

Florentina Emphyreusis seu Venditionis ad Lineam: Diei. 30. Martii 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Maggi Relat. ec. 336.

Florentina Erroris: Diei 11. Augusti 1797. Cor. Illustrissi DD. AA. Fenzi Relat. ec. 42.

Florentina Fideicommiss. de Arrighis: Diei 18. Augusti 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Salvetti. 84.

Florentina Fideicommissi. Diei 16. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Simonelli Relat ec. 348.

Florentina Fideicommissi: Diei 25. Septembris 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Aut. Maria Cercignani Relat. ec. 529.

Florentina Fideicommissi Ducis Antonini de Salviatis super nominatione in genere: Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss.

striss. DD. AA. Felici Rel. 232.

Florentina Libertatis Bonorum: Diei 18. Augusti 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Fenzi. 165.

Florentina Liquidationis: Diei 15 Iulii 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Pardini. 147.

Florentins seu Romana Primogenituae Cardinalis Antonii Mariæ de Salviatis: Diei 3 Octobris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat. ec. 367.

Florentina seu Romana Pecuniaria. Diei 28. Aprilis Cor. Illustriss. DD. AA. Grandetti Relat. ec. 454.

L

Liburnen. Refectionis Damnorum: Diei 11. Septembris 1798. Cor. Illustriss. D. Aud. Simonelli. 504.

M

Montis Sancti Sabini pretensæ læsionis: Diei 6. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat ec. 322.

P

Pecciolen. Pecuniaria: Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. D. Aud. Arrighi. 70.

Petrasancten. Emphyteusis: Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Cercignani Relat. ec. 275.

Pisana Fideicommissi de Bercis: Diei 30 Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat. ec. 337.

Piscien. Pacti Resolutivi: Diei 29. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Cercignani Relat. ec. 429.

Pontiseræ affrancactionis & calculationis Pretii: Diei 12. Augusto 1798. Cor. Illustriss. D. Vic. Lami 478.

R

Regillen. Laudi divisionis: Diei 26. Iulii 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Maggi Relat. ec. 359.

S

Servitien. Obreptionis & Subreptionis Rescripti: Diei 30. Septembris 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi Relat. ec. 1.

AV-

Digitized by Google

# AVVISO.

LE attuali emergenze avendo impedito non solo l'acquisto d'un valutabil numero di nuovi Associati, ma ancora il rinvenire tutti i Nomi di Quelli che per la cagione già indicata si omisero nel Catalogo posto al principio del Tomo primo, si è creduto a proposito di riserbare la continuazione di esso Catalogo per il prossimo Tomo terzo, o per alcun altro dei più prossimi avvenire, molto più che una tal dilazione niente pregiudica all'intento per cui fu promessa la pubblicazione di detti Nomi.

# RECENTIORES ALMAE ROTAE FLORENTINAE, NECNON VARIORUM ETRURIÆ TRIBUNALIUM DECISIONES.

## TOMUS SECUNDUS.

## DECISIO I.

*SERAVITIEN. OBREPTIONIS, ET SUBREPTIONIS RESCRIPTI.*

Die 30. Septem. 1797. Cor. Arrighi Relat.

### ARGUMENTUM.

*Avunculus Principem precatur, ut valeat Prochotrophæum erigere; gratiaque accepta supplicat, ut ei detur facultas locum hunc heredem instituendi nulla habitata ratione Neptis, de qua multa silentur, quæ minus commodum ejus statum Principi patefacere potuissent, tam in precibus, quam in Ministrorum Relationibus. Princeps annuit huic novæ Petitioni; Indeque causa exoritur. Obreptitiæ ac surreptitiæ declarantur Preces; Hoc autem discrimine; Infringitur rescriptum super secundis, non autem super primis precibus, utpote quia Princeps adnuisset primis precibus,*

*etiamsi ei patuisset Rer familiaris & opes ueptis, non autem secundis, si adnotata fuissent omnia quæ ejus conditionem respiciebant, ideoque explanatur notissima Amortizationis lex, a qua præsumitur gratia semper quam minimum recedere.*

## *SUMMARIUM.*

1. *Non licet argumentum trahere ex quantitate Florenorum eorumque valore ad Bonorum pretium. & n. 2.*
„ *Et quantitas florenorum judicatur infirmum indicium valoris bonorum. n. 3.*
4. *Indici non licet recedere a concordi Peritorum sententia, eamque sequi debet.*
5. *Quisque fratrum, cui dimidium spectat communis Patrimonii dicitur constituere separatam Domum & familiam.*
6 *Quando Rescriptum dici possit obreptitium, ac subreptium.*
„ *Remiss. ac per tot. & præcipue n. 7.*
8. *Patria lex amortizationis curat non solum commercium ampliari, sed etiam cohiberi licentiam disponentium propinquis auferentium Successionem vel maximam partem bonorum.*
„ *A libertate disponendi* de quantitate *favore operum piorum, nulla habita ratione Propinquorum non licet argumentari ad facultatem disponendi* de Bonis, *in detrimentum Propinquorum. num. 9.*
10. *Exemplis probatur non licere de Bonis disponere favore Operum ad Pietatem pubblicam spectantium in præjudicium proprinquorum. & seqq.*
14. *Pateus dicitur obreptio & subreptio in iis precibus in quibus*
„ *probetur exposita falsitas, præterita veritas.*
*Ut ad nihilum redigatur Rescriptum obreptitium ac surreptium, probetur oportet, principem, si cuncta scivisset, nullam gratiam concessurum fuisse. n. 15.*
„ *Quando dicenda sint subsistere extrema obreptionis ac subreptionis, & quomodo moderandum veniat Rescriptum. n. 16 ac seqq.*

IL Cav. Ranieri Campana di Seravezza trovandosi nell' anno 1780 destituto di prole per l' immatura morte del di lui unico figlio Cav. Antonio accaduta nel mese di Aprile del detto anno, e provveduto largamente di Beni di fortuna, concepì

cepì un ardente desiderio di disporre per dopo la sua morte, e quella della Sig. Fauſtina Marchi di lui moglie, della maggior parte del proprio Patrimonio a favore di un pubblico, e pio ſtabilimento conſiſtente in un Conservatorio da erigersi in Seravezza, che ricevesse, e mantenesse, i Poveri miserabili di detta Terra, ed avesse un Fondo sufficiente per dotare annualmente povere, ed oneſte Fanciulle in un numero determinato. Nessun Congiunto aveva egli, fuori che una Nipote ex sorore già collocata in matrimonio col Sig. Bartolommeo Vannuccini di Pietrasanta; ma queſta Nipote appunto era quella, che presentava il più grande ostacolo all' esecuzione dell' immaginato progetto, stante il disposto della providiſsima Legge de 2 Marzo 1769 sopra le Manimorte, la quale al §. VI. espressamente ordina, che nessun Suddito possa teſtare a favore di Opere interessanti la Pietà pubblica, oltre la vigesima parte di tutto l' Asse ereditario, la qual vigesima però non superi mai i cinquecento scudi, quando abbia Agnati, o Cognati nella Linea degli Ascendenti, o Discendenti, o alcun Congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile nella Linea collaterale.

II. Già la lusinga di vedere condotto al suo effetto il concepito disegno, e l' idea di uno sperato pubblico vantaggio aveva vinto nel cuore del Cav. Campana la pietà per la Sig. Giovanna ( che così si chiamava queſta Nipote ) la quale oltre i potenti vincoli del sangue, non minori diritti a queſta stessa pietà gli accordava la non troppo comoda situazione di fortuna in cui si ritrovava, e per la numerosa figliolanza, e per le altre circoſtanze della Famiglia, nella quale era ſtata maritata. Stava però a di lei favore la lettera della Legge, accorsa appunto a moderare il soverchio zelo di quei Teſtatori, che avessero antepoſto ai prossimi Parenti loro, quantunque scarsamente provvisti, un opera, altronde lodevole, interessante la pubblica pietà. Quindi per rimuovere queſt' oſtacolo, e per ottenere la deroga alla sapientissima Legge del 1769 immaginò il Cav. Campana nell' atto di umiliare al suo Sovrano rispettose Preci per implorare la Grazia di fondare, e dotare, un Conservatorio per i Poveri di Seravezza, di fare apparire, che in quel caso cessasse la ragione, da cui si vede animata la Legge del-

le Minimorte, perchè la Nipote non abbisognasse della sua Eredità come una Donna comodamente provveduta. Ed è perciò, che domandando la Grazia di testare a favore del Conservatorio da erigersi della somma di scudi 40000. in tanti Beni stabili, e Luoghi di Monte, e narrando l'esistenza della Nipote, che faceva condizione alla Grazia medesima, asserì francamente non essere ella in stato di aver bisogno, sì perchè era l'Erede necessaria del Sig. Gio. Antonio Marchi Garfagnini di Pietrasanta di lei padre, sì perchè era maritata in Casa Vannuccini di detto Luogo, che egli qualificò per *comodissima*, *e facoltosa*. E temendo, che quella poco veridica esposizione non si rendesse palese, giunse perfino ad implorare, che fosse ordinato tenersi il più alto, e scrupoloso segreto.

Il Questo infatti è il tenore della Supplica presentata a S. A. R dal Campana nel predetto anno 1780 „ ivi „ Il Cav. „ Ranieri del fu Cav. Stefano Campana di Seravezza Vicariato di Pietrasanta umilissimo servo e suddito di V. A. R. „ col più profondo ossequio le rappresenta, come per la morte seguita nel mese di Aprile p. p. del Cav. Antonio suo „ unico figlio, è rimasto totalmente privo di Congiunti tanto „ di agnazione, che di cognazione nella linea degl' Ascendenti, e Descendenti, e la sua più stretta Congiunta viene presentemente ad essere la Giovanna Marchi Garfagnini figlia „ di una Sorella dell' Oratore, la quale *non è in stato di aver bisogno*, poichè oltre a dover essere l'unica Erede necessaria di Gio. Antonio Marchi Garfagnini di Pietrasanta di lei „ padre, è anche maritata in Casa Vannuccini di Pietrasanta „ *Casa comodissima*, *e facultosa*. In queste circostanze il Supplicante, che si ritrova un Patrimonio libero di Beni stabili, e Luoghi di Monte, non minore di scudi quarantamila, „ avrebbe intenzione di disporre di detti suoi Beni stabili, e „ Luoghi di Monte a benefizio del Pubblico col fondare, e „ dotare dopo la di lui morte, e dopo quella della Faustina „ Marchi sua consorte un Luogo pio laicale, che abbia il peso, ed obbligo di ricevere, e provvedere di sufficiente vitto, „ e vestito tutti i Poveri miserabili di Seravezza, i quali per „ indisposizione corporali sarebbero obbligati per vivere di andar mendicando.

„ Ma bensì sapendo l'Oratore, che le veneratissime Leggi

„ ema-

„ emanate da V. A. R. in materia di amministrazione, benchè
„ non vietino assolutamente di disporre a benefizio di opere
„ interessanti la pietà pubblica, comandano però, che sem-
„ pre s'impetri il suo Regio Assenso per render valide simili
„ disposizioni, ed inoltre nel caso, che il Disponente abbia
„ Agnati, o Cognati di qualunque grado nella linea degli A-
„ scendenti, e Descendenti, o sivvero di primo, secondo, e
„ terzo grado civile nella linea dei Collaterali, limitano la fa-
„ coltà di disporre a benefizio di dette opere interessanti la
„ pietà pubblica alla sola vigesima parte di tutto l'Asse ere-
„ ditario da non oltrepassar mai la somma di scudi cinque-
„ cento, dimodochè attesa l'esistenza della suddetta Giovan-
„ na Marchi Garfagnini ne Vannuccini congiunta all'Orarore
„ in terzo grado civile di cognazione nella linea dei Collate-
„ rali, sarebbe lo stesso Oratore nel caso di tal limitazione,
„ perciò.

„ Supplica umilmente la somma clemenza, e pietà della
„ R. A. V. a degnarsi di volerli benignamente permettere di
„ potere nel suo Testamento validamente ordinare, dopo la
„ di lui morte, e dopo quella della preno minata sua Consor-
„ te, la fondazione del suddetto Luogo pio laicale, che ab-
„ bia l'obbligo, e peso di sopra espresso, e con il residuo
„ delle sue Entrate annuali dotare oneste Fanciulle, e di po-
„ tere altresì in detto suo Testamento validamente dotare il
„ predetto Luogo pio laicale con i predetti suoi Beni stabili,
„ e Luogi di Monte, con derogare per tale effetto a qualun-
„ que Legge, e Sovrano Ordine, che disponesse in contrario
„ e siccome nel caso, che piacesse a V. A. R. di accordare la
„ domandata Grazia, desidererebbe l'Oratore di otrenerla con
„ *la più profonda segretezza*, perciò ardisce ancora di porgere
„ alla R. A. V. le più umili, e fervorose suppliche, acciò vo-
„ glia benignamente compiacersi di ordinare, che il presente
„ affare tanto avanti, che dopo la sua risoluzione, e fino a
„ che non segua la morte dell'Oratore, si tenga *altamente ce-*
„ *lato*, *ed occulto*, che della Grazia &c. „

IV. Venuta per Informazione la Supplica predetta al Sig. Sena-
tore Stefano Bertolini Segretario in quel tempo del Regio
Diritto, fu da questi opportunamente rimessa al Vicario di
Pietrasanta per ottenere le necessarie notizie più dettagliate
e precise, essendogli stato incultato, come si rileva dalla

Let-

Lettera della Segreteria del Regio Diritto del dì 2 Settembre 1780. che somministrasse le più esatte Informazioni „ „ ivi „ E specialmente se il Supplicante oltre la Nipote di „ sorella abbia Parenti, dei quali parla la Legge de' 2 Marzo „ 1796. al § 5, ed avendone altri, quali sieno le loro sostanze e se si trovano in qualche bisogno.

„ Quali siano all'incirca le *sostanze della Famiglia* dove è „ collocata detta Nipote, e se la medesima Famiglia si *trovi* „ *in qualche bisogno per il numero della figliolanza, o per altre circostanze*. „

V. E con altra Lettera de' 24 dello stesso mese, ed anno replicò il Vicario di Pietrasanta, che per quello riguardava lo stato della Sig. Giovana Vannuccini, e della di lei Famiglia, si verificava ciò che era stato dal Cav. Campana esposto nelle Preci, mentre la Casa Vannuccini era una delle buone Famiglie di Pietrasanta „ ivi „ Il Supplicante Cavagliere Ranieri Campana di Seravezza, oltre la Nipote di „ sorella maritata nella Casa Vannuccini di Pietrasanta, non „ ha altri Agnati, e Cognati nella linea degl' Ascendenti, o „ Descendenti nè in primo nè in secondo, nè in terzo, nè in „ quarto grado civile.

„ Giovanna Garfagnini figlia di una Sorella, ora defunta, „ del Supplicante, è maritata a Bartolommeo Vannuccini *una delle buone Famiglie di Pietrasanta*, la quale, per quanto è a mia notizia, possiede in Effetti stabili sopra il valore di *sedicimila scudi di fondo*, ed oltre a ciò si verifica „ ciò che il Supplicante espone nelle di lui Preci, che questa „ essendo figlia unica di Gio. Antonio Garfagnini, possa essere erede del di lei Padre, la di cui Eredità può ascendere „ sopra i dodicimila scudi, e col quale è stata, ed è in ottima armonia, talchè *Essa, ed i di lei Figli paiono comodamente provveduti*. „

VI. Quindi il Senator Segretario avendo nell'informare la Supplica del Cav. Campana esposto, che il Vicario Regio di Pietrasanta *verificava in tutte le sue parti l'esposto dell'Oratore*, e che la grazia che si domandava era *coerente* al disposto *nel §. V.* della Legge di Amortizazzazione del 2 Marzo 1769, propose, che venisse accordato al Supplicante di ordinare nel suo Testamento l'erezione di un Conservatorio per i Poveri di Seravezza, e disporre a favor di quello di

tutti

tutti i suoi Beni ſtabili, e Luoghi di Monte, coſtituenti un Patrimonio non minore di scudi 40000., la qual proposizione venne pienamente approvata da S. A. R. con suo Benigno Rescritto del dì 5. Ottobre 1780 dell'appresso tenore „ „ concedesi come si domanda, a condizione però, che i Beni „ ſtabili di suolo, a forma del Dispoſto nel §. quinto della „ Legge de' 2 Marzo 1769 si vendano dentro l'anno, ed un „ giorno, per rinveſtirli in Luogi di Monte nel Granducato, „ o si diano in Enfiteusi, o Livello perpetuo ai Laici „

VII. Nel successivo anno 1781 tornò il Cav. Ranieri Campana ad umiliare una seconda Supplica, nella quale avendo narrato di avere in sequela della permissione benignamente accordatagli col Rescritto de 5 Ottobre 1780 già dispoſto per mezzo di Teſtamento chiuso, e sigillato per dopo la morte della Fauſtina Marchi sua Consorte dei suoi Beni ſtabili, e Luoghi di Monte a favore del Luogo Pio laicale da fondarsi nella Terra di Seravezza, venne ad esporre „ ivi „ „ Come nel medesimo Teſtamento ha fatte l'Oratore altre „ pie disposizioni, ed una di esse diretta anche al pubblico „ vantaggio di detta Terra di Seravezza, *avendo ingiunto al* „ *suddetto Luogo Pio laicale* il peso di far celebrare ogni anno „ in perpetuo per l'anima dell'Oratore nel giorno della di „ lui morte un'anniversario, e di fondare un'Uffiziatura quotidiana, e perpetua, il di cui Cappellano debba celebrare ogni giorno nella Chiesa Prioria di Seravezza la Santa Messa, „ coll'applicazione del sacrifizio in suffragio dell'Anima dell' „ Oratore, e di tutti di sua casa all'ora precisa del mezzo „ giorno, all'effetto che il pubblico di Seravezza abbia il comodo, del quale presentemente manca di una Messa certa, „ ed immancabile in quell'ora determinata „ terminando con implorare da S. A. R. l'approvazione di queſte sue pie disposizioni in quanto fossero contrarie alle veglianti Leggi di Ammortizzazione, la quale di fatto ottenne con Rescritto de 5. Febraio 1781.

VIII. Non contento però ancora il Campana di avere assegnati per Dote al Coservatorio da erigersi tutti i di lui Beni ſtabili e Luoghi di Monte, si determinò finalmente ad iſtituire suo Erede universale il Luogo Pio medesimo, e nell'anno 1786 umiliate al Regio Trono nove preci, si espresse, che senza aver reflesso a quella porzione consiſtente in ſtabili, e Luoghi di Monte, e della quale aveva già dispo-

sto

ſto a forma degl' antecedenti Reſcritti, il reſtante del di lui Patrimonio era notabilmente aumentato sì per il ritiro dei capitali che teneva impiegati nei Monti di Firenze, che per gl' avanzi fatti con l'annue entrate, e perciò domandava che in aumento delle precedenti sovrane risoluzioni, gli venisse concessa la grazia di potere erogare anche queſta non indifferente porzione di Patrimonio a favore del Conservatorio con portare in esso l' iſtituzione universale in Erede non solo negli stabili, e Luogi di Monte, ma ancora nei mobli, semoventi, contanti, crediti, gioie, e in tutto quello e quanto si fosse trovato nella di lui Eredità al tempo della di lui morte „ ivi „ Il desiderio, e l' intenzione ( sono
„ le ſtesse parole della Supplica ) dell' Oratore fu fin d' allora
„ ed è ancora al presente, che detto Luogo Pio da fondarsi
„ in Seravezza possa essere suo Erede universale, e così conse-
„ guire ( a riserva di alcuni particolari Legati ) tutto ciò che
„ si troverà nell' Eredità dell' Oratore iſtesso al tempo della
„ sua morte, ed intanto nelle prime già enunciate preci, fe-
„ ce l' Oratore menzione solamente delli ſtabili, e Luoghi di
„ Monte, in quantochè col reſtante del suo Patrimonio pensa-
„ va allora di gratificare diverse persone benemerite, Ma al-
„ cune di queſte avendo cessato ora di vivere, ed essendosi
„ dall' altra parte notabilmente aumentato l' Asse patrimoniale
„ dell' Oratore non consiſtente in ſtabili, o Luoghi di Monte
„ per la seguita reſtituzione dei capitali, che l' Oratore nell'
„ anno 1780 teneva impiegati nei Monti di Firenze, e per gli
„ avanzi dell' annue entrate che ha fatto l' Oratore medesimo
„ nel corso di quasi sei anni, ancor, queſta non idifferente
„ porzione del proprio Patrimonio ( detratti alcuni pochi Le-
„ gati ) vivamente desidera l' Oratore, che possa prevenire
„ senza contrasto nel suddetto Luogo da fondarsi, onde sia il
„ medesimo sempre più in grado di sodisfare con vantaggio
„ del pubblico ai pesi, ed obblighi dall' Oratore contempla-
„ ti, e da V. A. R. benignamente approvati.

„ A tale oggetto adunque, ed in somma per ovviare a
„ quella difficoltà, che per il conseguimento dell' universale
„ Eredità dell' Oratore potesse incontrare il suddetto Luogo
„ Pio in conseguenza di avere il medesimo Oratore nelle pre-
„ dette sue prime preci fatta soltanto menzione del proprio
„ Patrimonio libero consistente in Beni stabili, e Luoghi di

Mon-

„ Monte, ricorre nuovamente l'Oratore istesso alla Sovra-
„ na Clemenza della R. A. V., ed umilmente la Supplica,
„ che in dichiarazione, o in aumento delle precedenti sue ve-
„ neratissime risoluzioni, voglia benignamente degnarsi di per-
„ mettere all'Oratore di poter validamente istituire suo *Ere-*
„ *de universale* tanto nei Beni stabili, e Luoghi di Monte,
„ quanto nei mobili, semoventi, contanti, crediti gioie, ar-
„ genti, e grascie, ragioni, ed azioni, ed in somma in tutto
„ quello, e quanto formerà il Patrimonio libero del medesimo
„ Oratore nel tempo della di lui morte il menzionato Luogo
„ Pio laicale da erigersi dopo della sua morte in Seravezza,
„ e come già implorò, ed ottenne l'Oratore da V. A. R. la
„ Grazia, che fino alla di lui morte dovesse osservarsi un *in-*
„ *violabile segreto* rispetto alle sopraenunciate sue precedenti
„ preci, ed ai Benigni Rescritti in sequela di esse emanati,
„ così ardisce di umilmente, ed instantaneamente implorare
„ dalla R. A. V. la stessa Grazia anche quanto alla presente
„ Supplica, e sua risoluzione. „

IX. Il Ministro Segretario del Regio Diritto in quel tempo Sig. Auditor Vincenzio Martini, ora meritissimo Governatore della Città, e Stato di Siena, al quale venne simessa la Supplica per la consueta Informazione avendo letto in quella, che il Supplicante aveva già ottenute precedentemente due Grazie in deroga della Legge di Ammortizzazione, volle esaminare i fogli relativi ai due precedenti Rescritti del 5 Ottobre 1780, e 5 Febbraio 1781, onde essere in grado di esternare il suo sentimento sopra questa nuova Grazia che si domandava in estensione, ed aumento delle precedenti. Avendo però osservato, che tutte le carte riguardanti l'affare Campana erano sigillate in altrettanti pacchetti, e gelosamente custodite, e sapendo gli ordini dati perchè si osservasse la maggior segretezza, non si credè autorizzato ad aprirgli, come neppure ardì di interrogare il Vicario di Pietrasanta per ricavare i lumi necessari, temendo di tradire il segreto, e così senza cognizione dell'affare si limitò a dire che le medesime ragioni, le quali avevano mosso il Sovrano ad accordare le precedenti Grazie potevano militare anco a favore di quella che veniva allora domandata.

X. Ecco come si espresse il predetto Ministro „ ivi „ Tenuto a
„ riferire il mio sentimento sopra l'Annessa Supplica del Cav.

„ Ranieri Campana di Seravezza rimessami con Biglietto del
„ Prior Segretario Bonsi del primo Marzo passato, ho l'ono-
„ re di esporre, che avendo voluto riscontrare la Grazia che
„ *suppone* di avere ottenuta con Rescritto de 5 Ottobre 1780
„ di poter disporre de suoi Beni stabili, e Luoghi di Monte,
„ che in quel tempo componevano tutto il suo Patrimonio
„ per la cospicua somma di scudi quarantamila, dedotti alcu-
„ ni particolari Legati a favore di un Luogo Pio laicale da e-
„ rigersi, ho trovato nella filza di Ammortizzazione del 1781
„ al num. 132 tre pieghi sigillati con l'indicazione sopra del
„ Cav. Campana, e del Sacerdote, Ignazio Campana, che si
„ dice da tenersi segreti, e da non pubblicarsi secondo gl'ac-
„ clusi ordini della sua Real Segreteria di Sato.

„ Io dunque non ho creduto di avere bastanti facoltà per
„ scioglierli, non sapendo quali ordini vi sieno.

„ Potendo però venire il caso di doverli pubblicare, cre-
„ derei necessariamente di dar facoltà al Segretario del Regio
„ Diritto di aprirli tutte le volre che lo crederà necessario ad
„ istanza, e col consenso dei medesimi Disopnenti, o de loro
„ Eredi.

„ Restringendomi pertanto a dire il mio sentimento sopra
„ la presente nuova Supplica, con cui il Cav. Campana do-
„ manda l'estensione della Grazia all'università di tutti i suoi
„ Beni, per comprendervi oltre i Beni stabili, e Luoghi di
„ Monte anco tutti gl'avanzi, e capitali, che potesse avere,
„ acquistati in questo tempo, specialmente dopo la restituzione
„ dei Monti.

„ Io credo, che *le medesime ragioni* che mossero l'ani-
„ mo Clementissimo di V. A. R. ad accordarli *la prima Gra-*
„ *zia ben significante*, possano militare anco a favore della
„ presente domanda, tanto più, che *per quanto posso congettu-*
„ *rare* dalla Supplica, la disposizione è diretta particolarmente
„ a favore di una causa di pubblica pietà in soccorso di Pove-
„ ri, e di Doti, e di una Messa quotidiana nella Prioria di
„ Seravezza, e che si tratta di persona, che non ha ascenden-
„ ti, nè descendenti, ma una Nipote di Sorella, già maritata
„ *ed in stato comodo*.

„ Avrei creduto necessario per mezzo del Vicario regio di
„ informarmi se questa dispsizione possa dirsi imprudente,
„ e capricciosa, e fatta con spirito di animosità contro i suoi

„ Co-

» Congiunti agnati, ma non ho azzardato di farlo senza esserne
» incaricato, per conservare al possibile la *segretezza* che vie-
» ne incaricata, anzi desiderata, e *comandata*» In seguito alla quale Informazione emanò in data del 13 Maggio 1786 un Rescritto favorevole, col quale venne concesso al Campana di istituire Erede universale il Conservatorio, la di cui fondazione era stata autorizzata col Rescritto del 5. Ottobre 1780.

XI. Quell'inviolabile segreto così fervorosamente implorato nelle tre Suppliche mentovate, si mantenne esattamente fino al giorno della morte del Cav. Ranieri Campana accaduta nel mese di Marzo dell'anno 1792, nel qual tempo la Sig. Giovanna Vannuccini potè venire in chiaro di ciò che era accaduto non solo quanto alla Testamentaria disposizione dello Zio, ma ancora quanto al modo che aveva tenuto per ottenere la deroga alla Legge del 2 Marzo 1769, consistente nell'avere il Campana rappresentato, che questa sua Nipote non era in grado di aver bisogno, perchè maritata in Casa Vannuccini *comodissima*, *e facoltosa*, asserzione confermata dal Vicario di Pietrasanta. E fu allora perciò che facendo giungere le sue voci al Trono dell'Augustissimo Principe nostro, ed esponendo, che era assolutamente falso quanto fu asserito dal Cav. Campana sopra lo stato della sua Famiglia, come quella che non era ne *comodissima*, nè *facoltosa*, ma piuttosto in bassa condizione di fortuna, ed in circostanze di aver bisogno, i Rescritti emanati alle preci del Cav. Campana erano infetti di orrezione, e surrezione, e in conseguenza nulli, e di niun valore, potè ottenere con Rescritto de 20 Luglio di detto anno 1792 la piena deroga ai Rescritti medesimi, per cui restando annullato il Testamento del Campana, la Sig. Giovanna, veniva ad essere la Successora ab intestato in tutta la di lui Eredità.

XII. Questo Rescritto per altro non oltrepassò la Segreteria del Regio Diritto, alla quale era stato trasmesso, poichè quel meritissimo Segretario Ministro credè di doverne sospendere la partecipazione per alcuni prudenti reflessi che espose in una sua rappresentanza, nella quale però faceva avvertire, che non ostante potendo dubitarsi essere incorsa l'orrezione, e surrezione nei Benigni Rescritti ottenuti dal Campana, l'affare meritava maturo esame, e proponeva a

scanso di Lite che venisse ordinato ad un qualche Giudice, o Tribunale, che s'interponesse per un' onesto, e ragionevole accomodamento „ per un *riguardo* ancora ( così egli si „ esprime ) *della nipote*, e degl' altri Eredi intestati, affinchè „ non restassero affatto privi di qualunque parte dell' Eredità „ del Cav. Campana, che probabilmente gli avrebbe potuti „ contemplare, se non fosse stato derogato alla Legge, o che „ avrebbero diritto alla totale Eredità, se mai apparisse in „ qualchè maniera della *orrezione*, *o surrezione della Grazia* „ che gli fu concessa con i precedenti Benigni Rescritti. „

XIII. Infatti con Biglietto della Real Segreteria di Stato del dì 3 Agosto 1792 venne ordinato al Segretario del Regio Diritto, che tenuta sospesa la partecipazione del Rescritto del 20 Luglio di detto anno, incaricasse il Vicario di Pietrasanta d'interporsi per un'accomodamento, e che in appresso riproponesse l'affare, il quale accomodamento non avendo potuto aver luogo, emanò sotto dì 22 Ottobre 1792 un Rescritto „ *agl' ordini della buona Giustizia* „ col quale all' esame dei Tribunali venne rimesso il risolvere se i tre Rescritti in diversi tempi ottenuti dal Cav. Ranieri Campana meritassero di essere annullati come infetti di orrezione, e surrezione, o in quella vece dovessero avere il loro pieno vigore.

XIV. La Sig. Giovanna Vannuccini pertanto, e seco il di lei Marito Sig. Bartolommeo, in vigore del predetto Benigno Rescritto comparvero formalmente avanti il Sig. Vicario di Pietrasanta contro i Sigg. Esecutori testamentarj dell' Eredità Campana, e con loro Scrittura del dì 19 Novembre 1792. domandarono, che venisse dichiarato esser costaro dell' orrezione, e surrezione, di tutti tre i Rescritti ottenuti dal Cav. Campana, ed in conseguenza annullarsi, e revocarsi il di lui ultimo Testamento, che da quelli unicamente desumeva il proprio stato di validità, e deferirsi l' Eredità del predetto Cav. Campana a favore della Sig. Giovanna come Erede *ab intestato*, a forma dello Statuto di Pietrasanta.

XV. L' istanza dei Signori Coniugi Vannuccini non ottenne però quell'esito, che si erano ripromessi, poichè con Sentenza del Sig. Vicario di Pietrasanta del dì 5. Ottobre 1795 a relazione del Sig. Auditore Giovanni Bargigli Sarchi eletto delle Parti in Giudice Consultore, fu dichiarato i Rescrit-

critti del 5. Ottobre 1780, 4 Febbraio 1781, e 13 Maggio 1787 non essere ſtati infetti del vizio di orrezione, e surrezione, e doversi perciò tener fermo il Teſtamento del Cav. Campana, col quale era ſtata, in sequela dei medesimi Rescritti ordinata l'erezione di un Conservatorio per i Poveri della Terra di Seravezza, ed iſtituito Erede universale in tutto il cospicuo Patrimonio del Teſtatore. Appellatisi i Succumbenti da queſta Sentenza, e commessa la cognizione della Causa al noſtro primo Turno, abbiamo creduto di dovere in parte esaudire le domande dei Sigg. Vannuccini, correggendo, e moderando la precedente Sentenza avendo noi in queſt' oggi referito al Supremo Magiſtrato, essere infetto di orrezione, e surrezione il solo Rescritto del 13 Maggio 1789, col quale venne accordata al Cav. Ranieri Campana la grazia di iſtituire Erede universale il Conservatorio da erigersi in Seravezza, e perciò tenuti fermi i due antecedenti Rescritti del 5 Ottobre 1780, e del 5 Febbraio 1781, con i quali si assegnavano al sudddetto Luogo Pio i Beni ſtabili, e Luoghi di Monte, detratto il capitale sudd.tto, come pure l'importare dei Legati contenuti nell' ultimo di lui Teſtamento de' 29 Marzo 1792 rogato Ser Francesco Guglielmi, ogni rimanente dell' Eredità del Cav. Campana essersi devoluta a favore della Sig. Giovanna Vannuccini per quella quota in cui sarebbe succeduta come Erede *ab inteſtato*, secondo la liquidazione da farsene, condannando i Sigg. Amminiſtratori, e Rappresentanti il Conservatorio predetto a consegnare liberamente alla Sig. Giovanna suddetta la predetta quota di Eredità, e Frutti sopra di essa dal giorno della mossa Lite, parimente secondo l' opportuna liquidazione.

XVI Queſto infatti è il tenore della Sentenza „ ivi „ Diciamo „ pronunziamo, sentenziamo, e dichiariamo, previa la reſta„ urazione dell' Iſtanza della presente Causa a forma dell' an„ nessa Scrittura, bene la parte essere ſtato appellato dai Si„ gnori Coniugi Giovanna Marchi Garfagnini, e Bartolommeo „ Vannuccini dalla Sentenza contro di essi, et a favore del „ Conservatorio Campana di Seravezza, e Rappresentanti il „ medesimo, proferita dal Sig. Vicario Regio di Pietrasanta „ il dì 6 Ottobre 1795 secondo il voto del Giudice ſtato elet-

„ to

„ to in Consultore, e male in parte essete ſtato con la mede-
„ desima giudicato.

„ Poichè inerendo alle resultanze degl' atti, diciamo, e di-
„ chiariamo la grazia, che in aumento dell' altre già concesse
„ al fu Sig. Cav. Ranieri Campana con i Rescritti de' 5 Ot-
„ tobre 1780, e 5 Febbraio 1781 venne accordata al medesi-
„ mo Sig. Cav. Ranieri Campana con il Rescritto de' 15 Mag-
„ gio 1786 di potere iſtituire, conforme, nel successivo Te-
„ ſtamento de' 29 Marzo 1792 rogato da Ser Francesco Gu-
„ glielmi in ordine alla Grazia predetta iſtituì suo Erede uni-
„ versale il Conservatorio da erigersi, e fondarsi in Seravezza
„ essere ſtata, ed essere infetta del vizio di orrezione, e sur-
„ rezione, e doversi perciò a favore di detta Sig. Giovanna
„ Marchi Garfagnini annullare, siccome l' annulliamo, per quel-
„ la quota però dell' Eredità predetta solamente, nella quale
„ detratti prima i capitali da erogarsi a favore tanto del men-
„ tovato Conservatorio in ordine al Rescritto de' 5 Ottobre
„ 1780, quanto a favore dell' Anniversario, e dell' Uffiziatura
„ contemplati nell' altro Rescritto de' 5 Febbraio 1781 e de-
„ tratto parimente l' importare dei Legati contenuti nel sud-
„ detto Teſtamento de' 29 Marzo 1792, sarebbe succeduta *ab*
„ *inteſtato* la ſtessa Sig Giovanna Marchi Garfagnini, ed in
„ conseguenza di ciò diciamo, e dichiariamo, per la suddet-
„ detta quota di Eredità solamente doversi annullare, siccome
„ annulliamo a vantaggio della medesima Sig. Giovanna Mar-
„ chi Garfagnini nipote *ex sorore* del prefato Sig. Cav. Ranie-
„ ri Campana, l' iſtituzione in Erede portata a favore di det-
„ to Conservatorio nel Teſtamento sopra enunciato, e la sud-
„ detta quota dell' Eredità medesima doversi devolvere, sic-
„ come la dichiaramo devoluta *ab inteſtato* alla mentovata Sig.
„ Giovanna Marchi Garfagnini, secondo la liquidazione da
„ farsene. E perciò fatta che sia tale liquidazione condannia-
„ mo detto Conservatorio, e suoi Sigg. Amminiſtratori, e
„ Rappresentanti a consegnare liberamente alla predetta Sig.
„ Giovanna Marchi Garfagnini la quota suddetta, come pure
„ i frutti della medesima percetti dal giorno della mossa Li-
„ te, secondo la liquidazione parimente da farsene: Quanto
„ poi al rimanente della suddetta Eredità, diciamo, e dichia-
„ ramo doversi tener ferme, e nel suo vigore le disposizio-
„ ni fatte dal prefato Sig. Cav. Ranieri Campana, assolvendo

in

„ in questa parte, siccome assolviamo detto Conservatorio
„ Campana, e suoi Sigg. Amministratori, e Rappresentanti
„ dalle cose pretese, e domandate dai prefati Sigg. Coniugi
„ Giovanna Marchi Garfagnini, e Bartolommeo Vannuccini,
„ rilasciando perciò per l'esecuzione della presente Sentenza,
„ siccome rilasciamo a favore dei predetti Sigg. Coniugi Van-
„ nuccini ogni, e qualunque mandato esecutivo di ragione le-
„ cito, e permesso, e respettivamente a favore del predetto
„ Conservatorio Campana, e de' suoi Sigg. Amministratori,
„ e Rappresentanti ogni mandato di manutenzione, e qualun-
„ que altro più necessario, ed opportuno. E secondo le cose
„ predette moderiamo, e revochiamo, e respettivamente con-
„ fermiamo la suddetta Sentenza del Sig. Vicario di Pietra-
„ santa de' 6 Ottobre 1795 E per giuste cause le Parti pre-
„ dette assolviamo dalle spese ancora del presente Giudizio.
„ E tutto &c. non solo &c. ma in ogni &c. „

XVII. Questa nostra determinazione, di cui andiamo a render palesi i motivi, derivò dall'essere noi restati persuasi, che tanto il Cav. Ranieri Campana nelle respettive Suppliche, quanto i Ministri Informanti celarono il vero stato di fortuna della Sig. Giovanna Vannuccini, la quale faceva condizione alla Grazia, e che perciò se al Principe, invece di avergli fatta apparire la Sig. Giovanna come una Donna che non era in grado di aver bisogno, e come maritata in una Casa comodissima, e facoltosa, fosse stata presentata nel suo aspetto la verità sopra le circostanze non troppo felici, in cui si ritrovava, non avrebbe egli certamente derogato al disposto della providissima Legge di Amortizzazione, nè concessa al Campana una Grazia così ampia, e significante, di istituire Erede universale il Conservatorio, dopo avergli con due precedenti Rescritti accordata l'altra di disporre a favore di quel Luogo Pio di tutti i di lui Beni stabili, e Luoghi di Monte.

XVIII. Il semplice confronto di quanto si leggeva nelle Suppliche del Campana, e nelle Informazioni del Segretario del Regio Diritto, e del Vicario di Pietrasanta, con tutto quello che resultava dagli atti, e dalle prove diligentemente poste in essere circa il vero stato della Sig Giovanna Vannuccini, e della di lei Famiglia, bastava a colpo d'occhio per convincere chicchesia, che il Supplicante, e i Ministri Infor-

Informanti avevano non solamente taciute le circoſtanze più interessanti, ma avanzate delle false asserzioni, per cui era comparsa agl' occhi del Principe comodissima, e facoltosa la Casa Vannuccini, e quindi la Sig. Giovanna fuori del caso di aver bisogno.

XIX. Il Vicario di Pietrasanta infatti nell' informare nel 1780, la prima Supplica del Campana referisce al Senator Segretario del Regio Diritto, che la Famiglia del Sig. Bartolommeo Vannuccini, al quale era maritata la Sig. Giovanna, era *una delle buone Famiglie di Pietrasanta*, „ la quale ( son „ parole del Vicario ) per quanto è a mia notizia possiede in „ Effetti ſtabili *sopra* il valore di *sedicimila scudi* di Fon- „ do &c „ Or queſto valore non si è trovato verificarsi nella somma di *sopra sedicimila scudi*, ma in una molto minore, poichè essendo stato dal Giudice della passata Istanza decretato, che per mezzo dei Periti si procedesse alla ſtima di tutti, e singoli i Beni componenti il Patrimonio Vannuccini, avuto riguardo al loro importare nell' anno 1780 ed essendo ſtati eletti per parte dei Sigg. Vannuccini il Sig. Raffaello Rontani, e per quella del Conservatorio il Sig. Patrizio Botti, e finalmente ſtante la loro discordia il Sig. Francesco Bombicci in terzo Perito, queſti essendosi uniformato al sentimento del Sig. Rontani, in una sua dettagliata Relazione fissò l' importare nell' 1780 di tutti i Beni ſtabili che si possedevano dalla Casa Vannuccini in scudi 11948 5 17 6 di Fondo, e scudi 477 6 13 6 di annua rendita.

XX. I Difensori abilissimi del Conservatorio si accinsero a dimoſtrare, che queſta Relazione non meritava alcuna fede, perchè il Sig. Bombicci fosse incorso in errori, ed abbagli manifeſti, per disvelare i quali andavano cumulando diverse eccezioni, le quali però non trovarono alcun plauso presso di noi, per indurci, come pur si desiderava, ad ordinare una nuova Perizia. Desumevano essi la maggior riprova della pretesa erroneità della ſtima predetta dalla differenza che interveniva fra il valore delli scudi 11948 fissato del Perito, e il valore che a senso loro resultava dalla massa dei fiorini accesi all' Eſtimo in faccia ai Sigg. Vannuccini, la qual massa essendo in somma di fiorini 1358 11 4, e soſtenendosi che ogni fiorino si valutava in Pietrasanta scu-

di

di dodici, ne deducevano, che i Beni della Casa Vannuccini con queſto ragguaglio venivano a dare un resultato di scudi 16300 circa, simile a quello che gli era ſtato assegnato dal Vicario di Pietrasanta nella di lui Informazione, e molto superiore perciò all'importare della Perizia Bombicci.

XXI. Due Atteſtati, che uno del dì 7 Maggio 1793 soscritto dai Sigg. Patrizio *Botti*, e Francesco Angiolo *Felini*, e l'altro del 16 Marzo 1797 firmato dai Sigg Giuseppe *Simi*, e Alfier Ranieri *Ancillotti*, erano quelli che si allegavano per parte del Conservatorio all'effetto di provare, che in Pietrasanta ogni Fiorino di Eſtimo si considerava scudi dodici. Queſti Teſtimoni però si limitavano a deporre, che il Fiorino in Pietrasanta *soleva* valutarsi scudi dodici, e che un Possidente, il quale avesse avuto al suo Eſtimo Fiorini cento, doveva considerarsi, che avesse di Fondo scudi mille dugento. Quindi al duro effetto di dichiarare erroneo il Giudizio di due Periti non poteva farsi molto caso della generica e vaga asserzione, che il Fiorino *si soleva* valutare dodici scudi, poichè queſto non significa, che il valore accordato al Fiorino fosse il dato incontraſtabile, e sicuro, per mezzo del quale con cettezza si ſtabilisse la valuta dei Beni.

XXII. Inoltre queſti Teſtimoni, fra i quali non doveva annoverarsi il *Botti*, il cui detto non poteva in alcun modo attendersi, per essere egli ſtato il Perito parziale del Conservatorio, non coartavano precisamente il tempo, nel quale il Fiorino avesse ricevuta siffatta valutazione, poichè era necessario il fissare il di lui valore nell'Anno 1780 in quel tempo cioè in cui il Sig. Bombicci aveva ſtabilito nella sua Perizia l'importare del Patrimonio Vannuccini. Che anzi doveva ragionevolmente credersi, che i Teſtimoni suddetti deponessero del valore del Fiorino nel tempo del loro respettivo Atteſtato, cioè negl'Anni 1793, e 1797, nei quali certamente i providi effetti della Libertà frumentaria, che in quell'Epoca più sensibilmente si risentivano, avevano aumentato di gran lunga dall'Anno 1780 il valore dei Terreni, e quindi aumentato necessariamente il corrispondente valore del Fiorino, come nelle risposte agl'Interrogatori ne convenivano i Teſtimoni ſtessi, e perfino il Sig. *Botti*,

nella risposta all' Interrogatorio 15 „ ivi „ Sicuro che vi è
„ stata della variazione negl Effetti dal 1780 a questa parte, e
„ non è facile a poter ragguagliare il *prezzo dell' Estimo d' allora a quello, che è di presente*, perche a me non mi è
„ nota la maniera chè fu tenuta nella compilazione dell' Estimo anteriore al vegliante. „

XXIII. Dall' altra parte ci fu fatto osservare dai Diligenti Difensori dei Sigg. Vannuccini, che in Pietrasanta il Fiorino si valutava scudi otto solamente, e ciò per mezzo di un Certificato del Sig. Francesco Antonio *Alini* Cancelliere della Comunità di Pietrasanta, nel quale indicandosi la stima, che nell' Estimo antico fu assegnata ai Fondi, e la quantità dei Fiorini per cui furono addaziati, ne resultava, che per l' Addaziamento era stata presa l' ottava parte del totale della stima, dimodochè ogni Fiorino nell' Estimo corrisponde a scudi otto d' intrinseco valore del Fondo. E parimente ci venne fatto avvertire, che nella Compilazione del nuovo Estimo di Pietrasanta, ordinata con Sovrano Motuproprio del 14 Febbraio 1785, fu eseguita la stessa operazione, essendosi valutati scudi otto di Fondo per ogni Fiorino, cosicchè questa prova, che nasceva dai libri dell' Estimo medesimo sembrò a noi, che dovesse prevalere, nel fissare il valore del Fiorino, al detto dei Testimoni.

XXIV. Si voleva dai difensori del Conservatorio persuaderci, che il nuovo Estimo non meritasse di essere atteso, perchè compilato nel tempo, che vegliava la presente Lire, e perchè dalla Comunità di Pietrasanta venne eletto fra gli altri il Sig. Giovanni Vannuccini ad eseguire le stime dei Beni, il quale si prerendeva, che come Fratello del Sig Bartolommeo; e in questo senso interessato in Causa, avesse potuto nell' eseguire la sua commissione, tener basse le stime dei Beni propri, e del Fratello. Oltre però il non doversi dubitare della probità, ed onestà del Sig Giovanni Vannuccini, restava escluso dal Fatto, che egli avesse potuto in alcun modo abusare della fiducia, che in esso meritamente avevano riposto li Rappresentanti la Comunità di Pietrasanta poichè dopo essere stati eletti con partito del 25 Febbrajo 1792, per procedere alle stime di tutti i Beni i Sigg. Luca Antonio *Masini*, e Giov. *Vannuccini*, vennero eletti in stimatori dei Beni particolari di ambedue il Sig. Cav. Pietro

tro *Nuti*, e Sig. Pier Vincenzo *Lamporecchi*, ed in ultimo luogo furono approvari per correttori della suddetta Operazione dell'Eſtimo i Sigg. Cav. Andrea *Luccetti*, e Francesco *Tommei Albiani*. Non poteva perciò negarsi la dovuta Fede al Libro del nuovo Estimo con tanta diligenza, e solennità compilato specialmente dopo l'Approvazione di S. A. R. per cui doveva a tutti gl'effetti reputarsi un pubblico, ed autentico Documento.

XXV. Un'osseevazione di fatto finalmente precludeva la ſtrada ad ogni ulteriore ragionamento, poichè non era altrimenti vero, che i Sigg. Vannuccini possedessero di fatto per la somma di Fiorini 1358, come appariva dal vecchio Eſtimo di Pietrasanta. Non è nuovo in fatti, che nel corso di un lungo tempo l'incuria dei Miniſtri, o la negligenza dei Comprarori nell'eseguire le volture dei Beni non produca spesse volte l'effetto, che un Possessore, il quale ai Libri dell'Eſtimo apparisca con un certo numero di Fiorini, in realtà poi non goda che una minor quantità dei Beni: Queſto appunto era ciò che si vedeva accaduto ai Sigg. Vannuccini, come lo stesso Sig. Bombicci attesta nella sua Relazione, dicendo che effettivamente non godevano tutti quegli Appezzamenti di Terra che si trovavano all'Eſtimo vecchio impoſtati in teſta Loro. Ed è perciò che nella compilazione del nuovo Estimario essendosi rettificate, e verificate le respettive Poste, vennero sgravati di una quantità non indifferente di Fiorini, essendo ſtata la loro massa Estimale ridotta a soli Fiorini 1014 = 9 Mancava pertanto del necessario fondamento il rilievo che si faceva dai Difensori del Conservatorio, mentre anche nel suppoſto che il Fiorino si fosse dovuto valutare scudi 12, subitochè i Fiorini non erano più 1358 ma nel minor numero di 1014, non ne veniva il resultato delli scudi 16300 circa, in cui si voleva determinare la valuta dei Beni ſtabili componenti il Patrimonio dei Sigg. Vannuccini.

XXVI. Si refletreva poi che la valutazione dei Fondi dedotta dal valore del Fiorino è del tutto incerta, e fallace. Poichè può ſtar benissimo insieme, che due Possessioni abbiano all'Eſtimo lo ſtesso numero di Fiorini, e che non ostante i Beni dell'uno siano di un valore inferiore a quelli dell'altro. Le variazioni nei prezzi delle Grasce, la miglior

coltivazione, o al contrario la negligenza del Possidente, l'Inondazioni dei Fiumi, e Torrenti sono tante ragioni, che possono notabilmente avere diminuito, o aumentato respettivamente il valore di alcuni Fondi, senza che per questo sia aumentato, o diminuito il valore del Fiorino, ed è
1 perciò che è impossibile argomentare rettamente dall'arbitrario valore del Fiorino medesimo alla intrinseca, e reale valutazione dei Fondi, come ragionando egregiamente a questo proposito avvverte il già Sig. Segretario *Pagnini* nel suo Trattato della *Decima Tom.* 1 *cap.* 8 *e* 9, dove ci istruisce essere un'assoluta falsa opinione quella di credere, che nel Contado Fiorentino ogni Fiorino di Decima importi scudi mille di Fondo, e che su questo dato possa accertarsi la valuta dei Beni.

XXVII. E'per vero dire non vi è esempio, che nelle Contrattazioni dei Beni il Fiorino abbia mai somministrata la norma per dedurne la loro stima, nè alcun Perito sopra que-
2 sto dato incerto, e mal sicuro hà stabilita giammai la ragione della sua Perizia, come furono costretti a convenirne gl'istessi Testimoni, che avevano deposto esser solito a valutarsi il Fiorino in Pietrasanta scudi dodici, mentre nelle Risposte agl'Interrogatori, e specialmente all'Interrogatorio di num. 17 confessano ingenuamente, che nello stimare i Beni non hanno fatto alcun capitale dell'Estimo, nè del valore del Fiorino. Quando adunque il Patrimonio dei Sigg. Vannuccini era stato dai Sigg. Rontani, e Bombicci concordemente fissato nella somma di scudi 11948. Quando tutti i Beni erano stati diligentemente misurati, ragguagliati tutti i prezzi delle Grasce, e minutamente considerata la rendira loro, onde provare l'errore di queste Perizie, vi volevano altrettanti fatti certi, e incontrastabili, che dimostras-
3 sero il contrario, e non serviva ricorrere al dato presunto, e supposto dei Fiorini, e dell'Estimo, il quale non si considera che in Linea di una semplice debolissima presunzione, come ha più volte deciso la Rota nostra ed in specie *nella Florentina, seu Pisana Immissionis* 29 *Septembris* 1768 *avanti il Sig. Aud. Cosimo Ulivelli, e nella Florentina Reivindicationis, seu Reintegrationis del* 27 *Maggio* 1786 *avanti il Sig. Aud. Felici.*

XXVIII. Dopo questo infruttuoso tentativo contro la perizia del

del Sig: Bombicci, procederono i Sigg. Difensori del Conservatorio ad enumerare quegli errori, nei quali sostenevano, che il Perito suddetto, d'accordo col Sig. Raffaello Rontani fosse caduto nello stimare i Beni stabili del Patrimonio Vannuccini. E fra i molti errori, ai quali asserivano soggetta la Perizia medesima, rilevavano principalmente, che il Sig. Bombicci, il quale oltre i Terreni aveva stimate le Case, e le Fabbriche, non gli avesse accordato il loro giusto valore, e ciò perchè in manifesto dispregio dell'istruzioni date dal Giudice della passata Istanza, non si fosse prevalso dell'opera del capo Maestro Muratore *Vanni*, che era stato concordato a quest'effetto.

XXIX. A noi però non parve che il Sig Bombicci avesse in alcun modo trasgredito le istruzioni ricevute, imperocchè, come si ebbe luogo di osservare al §. 4 delle istruzioni, era stato ingiunto ai Periti medesimi di stimare le Fabbriche „ ivi „ Visiteranno, e stimeranno a regola d'arte, previe „ le solite detrazioni di dazi, imposizioni, ed altro &c. tutte, „ e singole le *Case*, e altre *Fabbriche*, niuna esclusa, nè eccettuata, spettanti a detti Sigg. Vannuccini, e nel fare la loro relazione individueranno ancora separatamente *di qual rendita fosse capace ciascuno stabile di Fabbrica* in detto anno 1780, e di qual rendita sia capace ciascuna Fabbrica attualmente, e indicheranno quali detrazioni avranno fatte nel „ fissare il giusto valore di dette Fabbiche „ E siccome poteva abbisognarvi l'opera di un Muratore o per misurare, o far qualche riscontro nelle muraglie, nelle tettoie e nei fondamenti, così fu detto che si *valessero dell'assistenza* di un Perito Muratore da concordarsi dalle Parti avanti il Vicario di Pietrasanta. Sarebbe stato infatti un nuovo metodo quello di volere la stima delle Case per mezzo di un Muratore, e non già di un Ingegnere, ed Archiretto, che è quella persona appunto, che assai più del Muratore, che è un semplice esecutore conosce e per teoria, e per pratica l'arte del fabbricare.

XXX. Ci fecero poi opportunamente rilevare i Difensori dei Sigg. Vannuccini, che di fatto tanto il Sig. Bombicci, che il Sig. Rontani avevano stimato le Case, e le Fabbriche con l'assistenza del *Vanni* Muratore, il quale tenne due metodi differenti in questa operazione. Col primo metodo misurò egli

egli muraglie, palchi, tetti &c, ed assegnando ad ogni braccio di muro, o di tetto un determinato prezzo, sopra questo stabilì la valuta della Fabbrica, e della Casa. Col secondo metodo poi calcolando la pigione che pagavano le Case, e le Botteghe, o della quale sarebbero state suscettibili appigionandole, ne ragguagliò il fondo corrispondente. Tanto il *Botti* Perito del Conservatorio, che il *Rontani*, e il *Bombicci* furono esattamente concordi insieme col *Vanni* nei dati di ambedue i metodi, cosicchè tanto il valore dedotto dalla misura a cemento, che dalla rendita, si vede precisamente lo stesso nelle respettive relazioni di questi tre Periti. L'unica diversità che fra loro intervenne fu; che il *Botti* credè dover fissare il giusto importare delle Case, e Fabbriche secondo il resultato dedotto dal primo metodo, cioè secondo il prezzo di ogni braccio di muro, di tetto, e e di palco &c. Ed al contrario il Sig. *Bombicci* seguitando l' opinione del *Rontani* fu di sentimento, che non si potesse in miglior guisa dedurre il vero importare di uno stabile che dalla di lui rendita.

XXXI. E tanto è vero essere stati tutti tre i Periti concordi nei dati di fatto, benchè discordi nel metodo da seguitarsi, che i Sigg. *Bombicci*, e *Rontani* nella loro Perizia, ad ogni Casa, o altra Fabbrica dopo averne ragguagliato il fondo secondo la loro respettiva rendita, avvertono, che la stima a cemento era stata concordata in una data somma, che è quella precisamente, la quale si legge poi nella Perizia del Sig. *Botti* il quale coll' istessa ingenuità, in alcune osservazioni poste in fine della sua relazione pone la stima delle Fabbriche giusta la loro rendita, corrispondente in tutto, e per tutto a quella degl'altri due Periti. Infatti la Casa posta in Stazzema, e valutata dal Sigg. *Bombicci*, e *Rontani* nell' anno 1780 soli scudi *settantacinque* la quale richiamava tutta l'attenzione dei Difensori del Conservatorio, ai quali sembrava a vilissimo prezzo considerata, dal Sig. *Botti* era stata riguardata piuttosto uno stabile a scapito, come egli stesso si esprime nella sua relazione „ ivi „ La Casa abitata
„ dai Sigg. Vanuccini in tempo di estate posta a Stazzema,
„ dovendosi la medesima stimare *secondo il prodotto di essa*,
„ sarebbe uno *stabile a scapito*, perchè per il mantenimento
„ della medesima, secondo la relazione del Perito Muratore,

vi

„ vi occorre l'annua somma di l. 14 *e appigionandola* non se
„ ne rileverebbe altro che lire otto, l'anno per le ragioni da
„ esso addotte nella descrizione di detta Casa al n. 1 „ Ed intanto il Sig. Bombicci gli assegnò un qualche valore, in quantochè valutò il comodo che ne ritraevano i Sigg. Vannuccini andandovi a passare la ſtagione dell'eſtate, senza la quale avrebbero dovuto pagare una pigione per un'altra Casa ove abitare finchè dura l'insalubrità dell'aria.

XXXII. Il Sig. *Bombicci* pertanto non era colpevole di nessun' errore di fatto, perchè anche il *Botti* convenne seco lui nella ſtima delle Case ragguagliata sul loro prodotto. E se il terzo Perito unitamente al Sig. Rontani tenne piuttoſto l'uno, che l'altro metodo, fu certamente perchè queſto è quello, che comunemente si usa dagli ſtimatori, giacchè il valore delle Case non reſta determinato se non dal prezzo che può rieavarsene nella loro contrattazione. Infatti non si può immaginare quello che s'immaginava dai Difensori del Conservatorio, che il valore dei materiali decidesse del valore della Casa, altrimenti ne deriverebbe la conseguenza, che col demolire una Fabbrica si verrebbe a fare un guadagno maggiore di quello che ad appigionarla, ed ognuno intende facilmente la ſtravaganza di un tal siſtema, onde in queſta parte la relazione del Sig. *Bombicci* non meritava di essere riguardata come erronea, e immeritevole di essere attesa, molto più che lo ſtesso Sig. *Bombicci* si era perfino fatto un carico di far palesi le ragioni che l'avevano indotto a seguitare queſto motodo, piuttoſto che quello della misura a cemento, al quale si tenne il Perito Sig. *Botti*.

XXXIII. Dello ſtesso carattere era l'altra eccezione, che si rilevava quanto alla ſtima dei Boschi di proprietà dei Signori Vannuccini. Poichè il Sig. *Botti*, in quella guisa che aveva fissato il valore delle Case secondo il prezzo dei materiali, così valutò i Boschi non secondo la loro rendita, ma secondo quello che si sarebbe potuto ricavare dal taglio di tutte le piante per uso di travi, e di carbone. Egli è vero, che con queſto metodo poteva per una volta tanto rieavarsene una qualche somma, ma non è men vero però, che si veniva a distruggere affatto tutte le Selve, senza speranza di ulteriore riproduzione. Quindi il Sig. *Bombicci* non poteva esse-

essere redarguito, se con miglior consiglio aveva valutato i Boschi suddetti, considerando l'annuo frutto delle castagne, unito a un discreto taglio per uso di carbone, nella quale stima, onde non ingannarsi, aveva egli, come apparisce dalla di lui Relazione, più e più volte consultato le Persone pratiche, per sapere quanto carbone poteva ottenersi ogn'anno, e non contento di questo, per aver trovata diversità di opinione, si portò da se stesso sulla faccia del Luogo con altre Persone dell'Arte, per giungere allo scoprimento del vero. Si leggano a questo proposito poche parole della di lui Relazione sull'articolo delle Selve „ ivi „

„ La discrepanza notabile tra i giudizj di quelli che erano stati condotti dalle Parti, m'indusse a portarmi di nuovo senza notizia delle Parti, e con altre Persone pratiche, ignare del fine per cui ricercavasi la stima del ritratto sudderto, e per le informazioni prese sul Posto dai medesimi, trova- il retratto della sopradetta Selva accostarsi molto a quella dei due Periti *Garbati*, e *Gori*, e calcolata secondo detto retratto la valuta, questa come dal calcolo inserito nell'annessa nota, è provenuta in scudi 346 2 11 7, che differisce solo di scudi 1 5 12 3 da quella che si ha del retratto della farina ricavata finora, alla quale per altro ho creduto di attenermi come la più sicura „

XXXIV. Finalmente per parte del Conservatorio si facevano delle osservazioni anche sulla stima dei Poderi, addebirando il Sig. *Bombicci*. Primo; di aver fissati i prodotti di alcuni Poderi, e specialmente di quello detto *Pisanica* sul ragguaglio del prodotto del Podere di *Pozzodonico* di proprietà del Capitolo di S. Martino di Pietrasanta. Secondo; di non aver preso in considerazione il prezzo delle rendite dei Beni contigui agl'Effetti di Casa Vannuccini. Terzo; di non aver fatto caso delle informazioni, e notizie che gli averebbero poruto somministrare i Lavoratori degl'effetti.

XXXV. Non si lasciò per altro di replicare congruamente per la parte dei Signori Vannuccini a tutte queste eccezioni. Ed in primo luogo si rilevava, che il Sig. *Bombicci* non per altra ragione ebbe ricorso ai prodotti del Podere di *Pozzodonico*, se non perchè i Signori Vannuccini non avendo tenuto nè libri, nè memorie, mancava la prova diretta della quantità di questi prodotti. Nè come si voleva insinuare,

era

XXXVI. Lo ſteſso Sig. Bombicci parimente risponde agl' altri due addebiti avanzati dai Difensori del Conservatorio, mentre se non si regolò sul prezzo delle vendite dei Beni contigui, ciò accadde perchè ebbe luogo, di vedere, che da tutt' altre ragioni, fuori che dalla giusta quantità dei prodotti, era ſtato fissato il prezzo loro, come prosegue nella sua Relazione „ ivi „ Non avendo creduto di dover „ far caso nè dei prezzi di alcune vendite fatte in vicinanza „ a detto Podere, sì perchè moltissimo varj fra loro, si per„ chè può avervi avuto luogo, come nota il Rontani, o il „ comodo del Compratore, o la volontà di queſto nell' impie„ gare il suo denaro in Terreni sicuri, benchè ad un frutto „ minore del 4 per 100, per le ſteſse ragioni non ho credu„ lo di far caso di alcune offerte fatte da qualchè Contadino „ di prendere in affitto, o comprare alcuno dei suddetti Po„ deri per prezzi maggiori di quelli, che porta la ſtima del „ Rontani „ E nel modo ſteſso non curò quelle poche notizie, che erano in grado di somministrargli i Lavoratori dei Terreni, poichè essendo mancanti di qualunque ricordo in scritto almeno per un decennio, la loro sola memoria non baſtava ad accertare della vera quantità dei prodotti per un lungo lasso di tempo „ Molto meno poi ( così si esprime „ il Bombicci ) credei di far caso delle asserzioni di alcuni „ Contadini, che fissavano a certe quantità i prodotti ragguagliati dei Poderi, mentre essi non avendo ricordi di detti „ prodotti in scritto per un decennio almeno, non era possi„ bile, che con la semplice loro memoria potessero giuſta„ mente dare la quantità ragguagliata di detti prodotti. „

XXXVII. Di eguale insussiſtenza era l' altra asserzione dedotta dalla risposta data alle Posizioni, ed in specie alla Posizione 19 del Sig. Bartolommeo Vannuccini, il quale asserisce, che raramente il Podere di Pisanica ha reso meno di sacca *trenta* di grano per parte del Padrone, deducendosene però avere errato il Sig. Bombicci, il quale fissò il prodotto del grano di queſt' Effetto in sole sacca *ventisei e mezzo*. Si rispondeva per altro per la parte dei Sig. Vannuccini in primo luogo, che il Sig. Bartolommeo intese di parlare degl' anni prossimi al tempo, in cui gli furono date le Posizioni, cioè nell' anno 1795, e non poteva in conseguenza queſta confessione retrotrassi all' anno 1780, in cui gl' Effetti ren-

devano assai meno. Ed inoltre l'aver detto, che raramente il Podere di Pisanica aveva reso meno di sacca trenta, non determinava i respettivi prodotti di un ventennio, per cui si potesse rettamente argomentare, che coacervi i prezzi di tutti gl'anni, la rendita fosse in sacca trenta, molto più che doveva detrarsi il seme come opportunamente aveva fatto il Sig. Bombicci, per cui le sacca trenta venivano a soffrire una necessaria, ed indispensabile diminuzione.

XXXVIII. In ultimo luogo poi si accusava il Sig. *Bombicci* di non avere misurato, nè stimato un appezzamento di terra detto la *Pergolaia*, che il Sig. *Botti* nella sua Perizia pone per staia due, e pertiche venticinque, e si concludeva perciò da questa omissione, che poteva dubitarsi di altri notabili errori, subito che era occorsa una sì viziosa negligenza. Questa accusa però non era ragionevole, perche il Sig Bombicci non aveva tralasciato di considerare questo pezzo di terra, avendoci fatto rilevare i Difensori dei Sigg. Vannuccini, che mentre il *Botti* aveva nominato la *Pergolaia* separatamente e stimata a parte, al contrario i Sigg. *Bombicci*, *e Rontani* l'avevano riguardata come un annesso del Podere di *Pisanica* Infatti il Sig. *Bombicci* accorda al Podere di *Pisanica* un'estensione maggiore, cioè staia 68, mentre il *Botti* gli assegna sole staia 65, e pertiche 75, vale a dire meno di staia, e pertichè 25 che tanta è la misura della *Pergolaia* stimata parzialmente. Così infatti si esprime il Sig. Bombicci nella sua Perizia „ ivi „ Podere di „ *Buzzata*, ossia di *Pisanica*, ossia di *Statari* Questo Podere „ è formato da un appezzamento tutto unito di staia 65, e „ pertiche 75 *e di altro appezzamento* di staia due, e pertiche 25 che in tutto fa staia 68 „ E più chiaramente il Sig. „ Rontani nella di lui Perizia „ ivi „ *Pisanica*, o *Statari* terra lavorativa, vitata, di misura staia 68 *compresa la Pergolaia* con casa da lavoratore &c. „

XXXIX. Tutte queste in sostanza erano l'eccezioni, che si proponevano contro la Perizia del Sig Bombicci, e che a noi non parvero in alcun modo valutabili, perchè alcune mancanti dell'appoggio del fatto, altre fondate su delle semplici congetture, e presunzioni, Quando adunque non poteva redarguirsi di alcun errore nè la Perizia Bombicci, nè quella del Sig. Rontani, non vi era luogo ad ordinare una

una nuova Perizia, dovendo noi totalmente deferire al det-
4 to di due Periti concordi, il quale dal Giudice deve attendersi, e valutarsi, e su quello proferire il proprio giudizio per quello che comunemente ſtabiliscono *Alexand. cons.* 174 *in fin. lib.* 9 *Bald. cons.* 233 *n.* 2 *lib.* 1 *Bursatt. cons.* 57 *n.* 22 *Boer cons.* 5 *n.* 7 *Surd. cons.* 126. *n.* 17 *Gratian. discept. for. cap.* 752 *n.* 49 *Andreol. controv. for.* 166 *n.* 44 *Rot. cor. Cavaler. dec.* 220 *n.* 6 *cor. Dunoz. iun. dec.* 936 *n.* 14 *cor. Falconer. de fideic. dec.* 50 *n.* 2 *cor. Ausald. dec.* 387. *n.* 11. *Rot. Ram. in rec. part.* 4 *tom.* 1 *dec.* 526 *n.* 5 *Rota noſtra inter recoll. in Theſaur. Ombros. tom.* 11 *dec.* 11 *n.* 17 *e nella Liburnen. Aſſecurationis Navis del* 15 *Luglio* 1785 *av. il fu Sig. Aud. Vernaccini Relat.* §. 54.

XL. Verificato in tal guisa l' importare del Patrimonio della Casa Vannuccini, tosto appariva, che il Vicario di Pietrasanta nella di lui Informazione aveva fortemente errato nell' asserire, che la Casa Vannuccini possedeva in Beni ſtabili oltre il valore di scudi sedicimila di fondo. Ma in qualunque ipotesi ancora, che il Patrimonio suddetto ascendesse alla somma enunciata dal Vicario, e che il Sig Bombicci lo avesse meno fedelmente valutato, non per questo veniva a variare d' aspetto la controversia, o a verificarsi più difficilmento l' orrezione, e surrezione dei Rescritti, poichè non si limitò il Vicario a questa sola falsa asserzione, mentre passò sotto silenzio la circoſtanza più interessante di tutte, cioè che questo Patrimonio non apparteneva per l' intiero al Sig. Bartolommeo marito della Sig Giovanna, ma era divisibile con l' altro fratello Sig. Giovanni, di cui tacque l' esiſtenza, dalla qual divisione ne nasceva la conseguenza, che la Casa, e Famiglia del Sig. Bartolommeo non possedeva altrimenti sedicimila scudi di Beni ſtabili,
5 ma la sola metà, poichè ogni fratello veniva a coſtituire una separata Casa, e Famiglia come dopo il *Teſto in Leg. pronunciatio sermonis* 195 *ff. de verb. signif. Dec. cons.* 379 *n.* 21 *Soccin. cons.* 33 *n.* 8 *Guttierez cons.* 13 *n.* 12 *Caſtill. contr. iur. lib.* 3 *cap.* 15 *n.* 53 *Maus. cons.* 204 *n.* 19 *Michalor. de fratr. par.* 2 *cap.* 7 *n.* 3.

XLI. Nè si poteva credere, che avendo il Vicario detto in genere, che la Famiglia Vannuccini possedeva di Beni ſtabili sedicimila scudi, il Segretario del Regio Diritto aveses

dovuto concepire l'idea non di un solo Individuo capo di questa Famiglia, e unico padrone del Patrimonio, ma di
6 tutti quanti gl'Individui, i quali potevano esistere in questa Famiglia, e Fratelli, e Nipoti, o altri Parenti di qualunque sorta. Poichè in primo luogo quando il Segretario del Regio Diritto incaricò il Vicario che gli somministrasse le più esatte notizie, quali fossero le sostanze della Famiglia, in cui era maritata la Sig. Giovanna, siccome tutto era diretto a determinare la condizione di fortuna di questa Donna, così non poteva intendere di tutta la Famiglia in genere, ma del solo Marito, sopra i Beni del quale soltanto la Moglie, ed i Figli avendo un diritto per il loro sostentamento, dal valore di questi Beni restava accertato se la Sig. Giovanna si fosse trovata, o nò, in stato di aver bisogno. In secondo luogo poi nella Lettera del Segretario Senator Bertolini venne ordinato al Vicario, che enumerasse tutte le circostanze, e dasse tutti gli schiarimenti necessarj per la giusta risoluzione dell'affare, onde avendo il Vicario semplicemente replicato, che la Casa Vannuccini possedeva per sedicimila scudi di Beni, non poteva mai credere che esistessero degl'altri Individui oltre il Marito della Sig. Giovanna, che avessero diritto a questi Beni, quando appunto era questi lo schiarimento, e la circostanza più interessante, non vi essendo bisogno di molta riflessione per esser persuasi qual differenza, relativamente allo stato della Sig. Giovanna, portava l'essere il Patrimonio di Casa Vannuccini divisibile fra due Fratelli, ed in conseguenza ancorchè si fosse dovuto ammettere il di lui valore in scudi sedicimila, come asserì il Vicario; l'aver celato che vi era un Fratello del Sig. Bartolommeo bastava perchè il Principe fosse indotto in quell'errore, per cui i Rescritti poscia emanati presentano patentemente i caratteri di orrezione, e surrezione.

XLII. Continuando ad esaminare l'Informazione del Vicario, si osservava, che essendo stato incaricato di referire, se la Sig. Giovanna si fosse trovato in grado di aver bisogno per *il numero della Figliolanza*, aveva brevemente conchiuso
„ ivi „ talchè essa, e i di lei figli paiono comodamente prov-
„ veduti „. Il numero di questi figli non era però così piccolo, che potesse reputarsi un indifferente circostanza, mentre nel-

nell'anno 1780 la Sig. Giovanna aveva già cinque figli, tre femmine, e due maschi tutti viventi, ed inoltre era incinta, avendo poco tempo partorito un figlio maschio divenuto cieco nella malattia del vaiolo, e attesa la sua giovine età dava speranza di ulterior prole, come di fatto era accaduto, essendo divenuta madre di più figli tanto maschi che femmine; Onde trattandosi di cinque figli, non potevano dirsi comodamente provveduti. E finalmente quel Vicario, che per eseguire fedelmente la sua commissione doveva rilevare le più minute circostanze, e somministrare tutti gli *schiarimenti* necessarj, trascurò di notare i dibiti che posavano sul Patrimonio, e di avvertire che era vivente la Madre del Sig. Bartolommeo Vannuccini, che atteso l'usufrutto su tutta l'Eredità lasciatogli dal Marito Sig. Felice Antonio Vannuccini nel di lui Testamento del dì pr. Maggio 1753, il quale benchè potesse risolversi nel puro trattamento, non ostante doveva arrecare un aggravio non indifferente ad un così tenue Patrimonio.

XLIII. A confronto di un Patrimonio così meschino, e dei molti aggravi ai quali andava soggetto, non poteva considerarsi il credito che il Sig. Bartolommeo Vannuccini teneva per il restante della Dote della Sig. Giovanna di lui moglie nella somma di scudi duemila, nè doveva riguardarsi come un riscontro della di lui supposta opulenza il non aver mai esatto questo capitale. Imperochè nella Scritta di Sponsali essendo stato stabilito, che il Sig. Gio. Antonio Marchi Garfagnini Padre della Sposa dovesse ritenersi in mano finchè fosse vissuto scudi cinquecento, senza pagarne alcun frutto, e gli altri scudi millecinquecento non fosse obbligato a pagarli in contanti, ma bensì con altrettanti Beni stabili, corrispondendone il frutto al 4. per cento fino alla totale estinzione del debito, così il Sig. Bartolommeo non potendo esigere la Dote predetta in denari effettivi, ricavava maggior vantaggio nella percezione degli annui frutti. Questo però non voleva dire che il Sig. Vannuccini si trovasse in stato *comodissimo*, *e facoltoso*, avendo dovuto creare non pochi debiti per i giornalieri bisogni della sua Famiglia.

XLIV. Non era inoltre neppur vero, che la Sig. Giovanna potesse dirsi un Erede necessaria del Sig. Cav. Gio. Antonio Marchi Garfagnini di lei padre, come asserì nella Supplica

il

il Cav. Campana, e come lo confermò nella sua Lettera il Vicario di Pietrasanta. Infatti nell'anno 1780 il Sig. Garfagnini era passato alle seconde Nozze con la Signora Maria Tiburzi di giovine età, dalla quale poteva in conseguenza avere un maschio, nel quale passasse tutta la di lui Eredità Di più meno la legittima, poteva egli istituire Erede questa sua Moglie, e finalmente questa Eredità poteva giungere alla Sig. Giovanna, o assai tardi, o tanto aggravata, da porgerli un ben lieve soccorso; lo che si è verificato, perchè essendo morto nel 1795 Il Cav. Gio. Antonio, ha lasciato, oltre molti altri oneri, e legati, alla Vedova il vistoso legato di scudi trecento annui, la quale potrebbe sopravvivere alla Sig. Giovanna, e togliergli l'emolumento della paterna Eredità.

XLV. La serie pertanto di questi fatti bastantemente dimostrava che la Casa del Sig Bartolommeo Vannuccini nell'anno 1780 non poteva annoverarsi fra le buone Famiglie di Pietrasanta, poichè non era egli nè comodissimo, nè facultoso e che in conseguenza la Sig Giovanna si trovava in stato di aver bisogno, si per il *numero della figliolanza*, che per al-
7 tre circostanze. Quindi il Vicario di Pietrasanta, e coll'esporre il falso, e col tacere una gran parte del vero, e delle più interessanti circostanze, fece apparire lo stato, e la condizione della Sig. Giovanna assai diversa da quella che si trovava essere realmente. Ed è perciò che il Segretario del Regio Diritto Senatore Stefano Bertolini indotto in errore dalle non veridichè Informazioni del Vicario, rappresentò al Principe, che si verificava quanto aveva esposto il Cav. Campana nella Supplica, cioè che la Sig. Giovanna non fosse in grado di aver bisogno, perchè maritata in Casa Vannuccini comodissima, e facoltosa „ ivi „ Il Vicario Regio
„ di Pietrasanta, a cui colla maggior segretezza desiderata dal
„ Supplicante comunicai la Supplica, verifica in tutte le sue
„ parti l'esposto dall'Oratore „ Anche il Segretario del Regio Diritto concorse però a far concepire al Sovrano un'idea poco accurata di quella Grazia che si domandava; Poichè terminò la sua Rappresentanza „ ivi „ La Grazia che implora
„ il Supplicante *è coerente al disposto del* §. 5 della Legge di
„ Ammortizzazione del 2 Marzo 1769, è coerente alle pater-
„ ne premure di V. A. R. ed è assistita da esempi di simili

Gra-

„ Grazie, e specialmente dal Reſcritto del 28 Giugno 1778
„ emanato alle Preci del Sacerdote Conte Ignazio Campana,
„ che domandò, ed ottenne di fondare uno Spedale in Sera-
„ ravezza, con dotarlo di tutti i suoi Beni ſtabili nella somma
„ di scudi diciottomila. „

XLVI. Or queſte osservazioni non erano vere di fatto, perchè in primo luogo la Grazia che si domandava dal Cav. Campana riguardava il § 6, e non il §. 5 Si permette in queſto ai Sudditi di disporre a favore di opere interessanti la pietà pubblica nel modo che veniva dispoſto dalla precedente Legge del 1751, quando non esiſta verun Agnato, o Cognato nella linea degl' Ascendenti, o Descendenti, o verun Congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile nella linea collaterale, ed al contrario nel §. 6 vien proibito di disporre oltre la vigesima, quando si trovi esiſtere alcun Congiunto nei gradi suddetti, onde esiſtendo la Sig. Giovanna Vannuccini congiunta al Supplicante nei gradi contemplati dalla Legge, aveva luogo la sanzione del § 6, e non quella del § 5.

XLVII. In secondo luogo poi la Grazia di poter disporre di quarantamila scudi non era *coerente* nè al §. 5, nè al § 6, nel quale era proibito disporre oltre la vigesima, limitata di più a soli cinquecento scudi, e per la ſtessa ragione non era *consentanea* alle paterne premure del Principe, subitochè queſte paterne premure erano ſtate piuttoſto dirette a favore dei Congiunti, che dell' opere interessanti la pietà pubblica, mercè la proibizione di teſtare nel caso dell' esiſtenza di queſti Congiunti medesimi; E finalmente non si poteva dire, che la Grazia accordata avanti al Conte Ignazio Campana fosse simile a quella che si domandava dal Cav. Ranieri, poichè nel Reſcritto del 1778 fu preservato il diritto di successione al Fratello, e Nipoti, e nel secondo caso non vi fu alcuna preservativa a favore della Sig. Giovanna „ ivi „ Preservato il diritto della successione al
„ Fratello del Supplicante, e suoi figli maschi nella forma
„ che si domanda, concedersi &c. „

XLVIII. Tentarono per altro i meritissimi Difensori del Conservatorio di sostenere, che la Grazia implorata dal Cav. Campana fosse coerente alla Legge del 1769, perchè il Sovrano in quella non avesse avuto in mira i Congiunti, ma sol-

soltanto il libero commercio dei Beni, cosicchè quando si mosse a concedere al Cav. Campana la Grazia di potere erigere, e dotare un Conservatorio per i Poveri della Terra di Seravezza, la causa finale fu l'opera interessante la pietà pubblica, e il riguardo per la Sig. Giovanna nipote una mera causa impulsiva. E questo loro assunto si auguravano di sostenere mercè del Rescritto del 18 Agosto 1777, nel quale trattandosi di disposizioni consistenti in una somma in contanti, o in prezzo di beni, o nell'immediata erogazione in Messe, Suffragi, ed Elemosine, fu detto, che non fossero sogette alle Leggi di Ammortizzazione, e fosse permesso a chicchesia di disporre in quel modo, che più gli piacesse, senza riguardo all'esistenza dei Congiunti.

XLIX. Per quanto la Legge del 2 Marzo 1769 avesse in mira di impedire il passaggio dei Beni nella Manomorta per favorire maggiormente la libertà del Commercio, e delle Contrattazioni, non è per questo però, che nello stesso tempo non prendesse anco a moderare il soverchio zelo di quei Disponenti, che anteponendo alla ragion del sangue la pubblica pietà, e gli Estranei ai propri Congiunti poveri, e bisogn 8 nosi, erogavano le loro sostanze in opere pie. Chiarissimo e litterale è il disposto del §. 6 della Legge di Ammortizzazione, nel quale assolutamente si proibisce a tutti i Sudditi di disporre delle loro sostanze quando esistessero Congiunti nei gradi descritti dalla Legge „ ivi „ Ma se abbia-
„ no Parenti nei gradi suddivisati, questa libertà di testare sia
„ generalmente limitata alla sola vigesima parte di tutto l'as-
„ se ereditario &c. e che la detta vigesima non oltrepassi mai
„ li scudi cinquecento, che in questo caso surroghiamo ai cen-
„ to zecchini, permessi dalla Legge Imperiale paterna del
„ 1751. „

L. Che se nel caso di non ammortizzazione di Fondi, ma di somme in contanti venne permesso di disporre anche senza riguardo ai Congiunti, questo non viene a togliere il disposto della Legge del 1769. Infatti questa providissima Legge non fu diretta a togliere la libertà di testare, cosicchè ognuno fosse obbligato a disporre a favore dei propri Parenti, ma solo si limitò al caso, in cui si volessero ammortizzare Beni, e in questo caso proibì di disporne, quando esistessero Congiunti nelprimo, secondo, e terzo grado civile,

vile, permettendolo al contrario quando non ne esistesse alcuno. Ed è perciò che l'immediata erogazione in contanti non potè formar soggetto di questa Legge medesima, essendo in questa parte state lasciate nel suo vigore le Leggi civili, le quali non hanno mai posta in condizione la libertà di testare con il diritto dei più stretti Congiunti. Quindi non si argomentava giustamente per parte dei Difensori del Conservatorio, che dalla libertà di disporre di una somma in contanti, o di prezzo di beni, senza riguardo all'esistenza dei Parenti se ne dovesse dedurre, contro la chiara lettera della Legge del 1769, che questa non avesse considerata l'esi-
9 stenza dei Congiunti come un ostacolo a far passare i Beni stabili in vantaggio di opere interessanti la pietà pubblica, come fermano dopo il *Testo in Leg. inter stipulantem vers. & hæc dissimilia ff. de verb. obblig. Leg. Papinianus exuli ff. de minorib. Castill. quotid. controv. iur tom.* 1 *contr.* 35 *Rota in rec. dec.* 74 *num.* 4 *part.* 1 *e dec.* 406 *num.* 6 *part.* 19 *tom.* 2.

LI. Ci confermarono sempre più in questa giusta opinione diversi esempi, che ci furono recati dai Difensori dei Sigg. Vannuccini, dai quali si rilevava, che dopo le Legge del 1769 erano state sempre negate simili Grazie dirette ad ottenere la permissione di disporre dei propri Beni a favore di opere interessanti la pietà pubblica, quando esistevano Congiunti nei gradi sddivisati dalla Legge, e specialmente costituiti in povero stato di fortuna.

LII. Il Sicerdote Giuseppe *Luzzi* Paroco di Cignano supplicò nell'anno 1785 di poter disporre di tutta la sua Eredità per metà per l'anima sua, e l'altra metà per distribuirsi in tan-
10 te Doti a favore di povere, ed oneste Fanciulle. Il Segretario del Regio Diritto, a cui secondo il consueto fu rimessa la Supplica per informarsi, nel renderne conto a S. A. R. così si espresse „ Avendo il Supplicante un Nipote
„ ex fratre, che esercita l'Arte del Contadino, conseguente-
„ mente *la Grazia è diametralmente opposta al disposto delle Leg-*
„ *gi di Ammortizzazione* del 1769, e 18 Agosto 1777, pres-
„ crivendosi in queste di non poter disporre se non dentro la
„ vigesima parte dell'Eredita, allorchè il Testatore abbia Paren-
„ ti fino al terzo grado inclusive. Non vedendo io dunque nel
„ caso presente ragione alcun per recedere dagl'ordini veglian-

„ ti, non sò convenire nel sentimento del Vicario di Corto-
„ na, che negandoli la Grazia di potere istituire erede l'anima
„ sua per la metà, gl'accorderebbe l'altra di poter disporre
„ fino alla somma di scudi cento per formare tante Doti a fa-
„ vore di povere Fanciulle, e perciò sarei di sentimento re-
„ scrivere „ Agl'Ordini „ E coerentemente alla proposizione
„ del Ministro emanò nel dì 10 Maggio 1785 il Rescritto ne-
„ gl'appresso termini „ *Si stia agl' Ordini veglianti*. „

LIII. Con un simil Rescritto „ *Si osservino gl' Ordini veglianti* „ venne parimente risoluta la Supplica del Prior *Contili* Paroco di S. Gersolè, il quale desideroso di gratificare le Famiglie della sua Parrocchia, di cui era stato Rettore, domandò la Grazia, che fosse data esecuzione al suo Testamento,
11 nel quale aveva ordinato, che un capitale di censo, che egli teneva col Sig. Cav. Cosimo Degl' Alessandri nella somma di scudi 3500, dovesse rinvestirsi in tanti luoghi di monte, o in altri beni cauti, e sicuri, per doversi con gl'annui frutti distribuire ogn'anno quattro Doti a favore delle Fanciulle più povere della Parrochia suddetta. Non dissimulò nelle Preci di avere un Fratello, come pure alcuni Nipoti di altro Fratello premorto, ma narrò di averli già istituiti Eredi di tutte le altre sostanze, lasciandoli ben provveduti, volendo soltanto disporre di una porzione del suo Patrimonio a favore di un' opera di pubblica pietà, e non ostante venne negata la Grazia dopo l'Informazione del Segretario del Regio Diritto, il quale avvertì, che *ostavano* alla domanda le veglianti Leggi di Ammortizzazione, e che il Supplicante aveva un Fratello, ed un Nipote aggravati di Famiglia.

LIV. Il Sacerdote *Pecorini*, aveva ordinato, che dal Sig. Cav. Marzimedici, col quale teneva un censo attivo, gli venissero celebrate dopo la sua morte tante Messe, quanto era il capitale suddetto. Passato all'altra vita il Testatore, gl' Esecutori testamentarj non lasciarono di domandare al Principe la Grazia di poter dare esecuzione alla pia disposizione
12 del Defunto. Ma a questa Grazia ostavano le provvidissime veglianti Leggi delle Manimorte, poichè esisteva una *Nipote* del Sacerdote *Pecorini*, la quale trovavasi in circostanze assai dolorose, come si fece una premura di rilevare, secondo il consueto stile, il Segretario del Regio Diritto nella sua Informazione „ ivi „ E' provato, che la disposizione del

Pre-

„ Prete *Pecorini* supera la vigesima. E' provato egualmente
„ il *disastro* notabile, che risentirebbe la *Luisa Pecorini ni-*
„ *pote del Testatore*, che nella memoria quì compiegata, facen-
„ do un quadro doloroso delle sue circostanze, implora il soc-
„ corso delle Leggi per avere quelle sostanze, che gli si perven-
„ gono, e dalle quali resterebbe sicuramente privata, quando
„ si permettesse la sodisfazione di questo legato &c. „ In con-
seguenza l' umanissimo Sovrano non esitò un momento a dare un nuovo riscontro della sua volontà diretta a tener ferma costantemente la lodevole sanzione del 1769 preferendo la causa della *Nipote bisognosa* a quella della pietà, rescrivendo negativamete nel dì 3 Agosto 1792 le Preci degl' Esecutori con la formula „ *Agl' Ordini* „.

LV. Più significante ancora era l'esempio del Prete *Magi* di Foiano, il quale dopo avere più, e più volte supplicato per ottenere di disporre dei suoi Beni a favore di uno Spedale da erigersi nella Terra di Foiano sua Patria, che ne mancava totalmente, e la di lui mancanza produceva dei notabili inconvenienri nel trasporto dei Malati allo Spedale vicino di *Lucignano*, gli venne per più Rescritti denegata la
13 Grazia in vista dei di lui Nipoti di sorella, che si trovavano in stato povero, come si rilevava dalle Informazioni del Cauc. Bassi di Foiano, e del Senator Soprassindaco; Il primo dei quali parlando della Famiglia *Sarti* ove era collocata la Sorella del Prete Magi, si esprime in tal guisa
„ Questà Famiglia *non passa punto tra le Famiglie comode di*
„ *Foiano*. I due Pupilli si tenevano dallo Zio Magi per sol-
„ lievo della Famiglia &c. Due Sorelle da collocarsi, e due
„ Maschi *Ambrogio e Niccolò* in età giovanile *non sono di sol-*
„ *lievo alla Casa* „ Ed il secondo nel render conto a S. A.
„ R. del negozio, soggiunge „ ivi „ *Non credo* altresì che deb-
„ ba profittarsi della donazione del Prete Magi *in pregiudizio*
„ *dei suoi Nipoti*, o che almeno questa sua intenzione debba
„ avvalorarsi con Sovrano Rescritto „ Ed in altra posteriore Informazione dello stesso Ministro „ ivi „ Pare che esiga o-
„ gni più delicato riguardo per accettarlo nelle circostanze che
„ *sotto ombra di un' opera diretta al sollievo della misera umani-*
„ *tà*, viene per questo mezzo a togliersi coll' autorità sovrana
„ *il diritto, o la speranza della successione* nel Patrimonio del
„ Donante *alla Famiglia Sarti* composta di due Femmine, e

„ due Maschi assai giovani, e nipoti del detto Magi, i quali
„ nelle ingiunte Suppliche rappresentano le circostanze loro, e
„ il pregiudizio &c. „

LVI. Nè a porre in essere una diversa osservanza interpetrativa della Legge del 2 Marzo 1769, erano bastanti i due Rescritti emanati alle preci del Sacerdote Giuseppe *Marroni*, e degli Esecutori testamentari del Prete Giulio *Salvi* di S. Sepolcro, che ambeduc si allegavano dai Difensori meritissimi del Conservatorio. Imperocchè per quanto si vedesse concessa al primo la Grazia di lasciare alcuni fondi allo Spedale di Bibbiena, non appariva che i di lui Parenti fossero in stato bisognoso, almeno per quello che ci fu reso ostensibile di fogli relativi alla Grazia suddetta. Come pure se gli Esecutori del Prete *Salvi* ottennero in conseguenza del di lui Testamento di fondare una Cappellania nella Parocchiale di Levane, non si potè venire in chiaro per non esserci state fatte presenti le informazioni necessarie dei respettivi Ministri, se il Principe avesse saputo lo stato dei di lui Congiunti: Che anzi questo secondo Rescritto sembrava piuttosto favorire l'assunto dei Sigg. Vannuccini perchè avendo ricorso da questa Grazia, quei Parenti che facevano condizione a forma della Legge delle Manimorte, vennero rescritte le loro istanze „ *agli ordini della buona giustizia* „ essendo stato in tal guisa rimesso alla cognizione dei Tribunali il decidere se la precedente Grazia fosse stata, o nò coerente alle Leggi veglianti.

LVII. Or ponendo a confronto il contegno tenuto dai Ministri Informanti le Suppliche del Cav. Campana, con quello, che all'occasione di simili Grazie soleva osservarsi, come ce ne facevan fede gl'esempi poc'anzi accennati, massima si ravvisava essere la differenza. Poichè laddove in ogni altro caso i respettivi Giusdicenti, e Ministri erano stati solleciti di esporre con una fedele narrazione lo stato di fortuna di quei Parenti che facevan condizione alla Grazia, di individuarne con precisione le più minute circostanze, in quella vece quando si trattò di verificare lo stato della Sig. Giovanna Vannuccini, il Vicario di Pietrasanta non solo passò sotto silenzio tutto quello che poteva contribuire alla necessaria cognizione dell'affare, tacendo la divisibilità del Patrimonio fra i due Fratelli Vannuccini, la numerosa figliolanza, l'esi-

siſtenza di una Madre, e Suocera della Sig. Giovanna, lasciata usufruttuaria di tutto il Patrimonio, ma quello che è più, si allontanò non poco dal vero nel fissare il quantitativo di queſto Patrimonio, e nell'asserire, che la suddetta Sig. Giovanna nell'anno 1780 non si trovava in grado di aver bisogno. E nello ſtesso modo, laddove al Principe dal suo Miniſtro Segretario del Regio Diritto è ſtato fatto sempre presente, che la Grazia di disporre dei propri Beni a favore di opere interessanti la pietà pubblica esiſtendo Parenti in primo, secondo e terzo grado civile, era *oppoſta* alla Legge di Amortizzazione, la quale *oſtava* a siffatte disposizioni, tutto al contrario il Senator *Bertolini*, con manifeſto equivoco la chiamò *coerente* al dispoſto del §. V. della Legge del 1769, *e consentanea* alle paterne sovrane premure.

LVIII. Ne in alcun'altro dei surreferiti casi si vedeva tenuto quel segreto con tanta insiſtenza implorato dal Cav. Campana, e così gelosamente cuſtodito fino al punto di essere sotto il sigillo conservati nella Segreteria del Regio Diritto tutti i fogli relativi all'affare medesimo, indizio non equivoco, che la verità, nemica sempre di nascondersi, non accompagnava i passi che si facevano dal Campana, e che temevasi non giungessero al Trono le giuſte lagnanze della Sig. Giovanna. Infatti allorquando vi giunsero dopo la morte del Cav. Campana, l'umanissimo Principe potè venire in chiaro, che la Grazia ottenuta non era *coerente*, ma anzi totalmente opposta alla providissima sanzione sopra le Manimorte, annullò di proprio moto gl'antecedenti Rescritti; E per quanto non avesse luogo quaſta sovrana determinazione per le ragioni che si sono accennate in principio, ed in ultimo luogo fosse rimessa la Supplica della Sig. Giovanna *agl'ordini della buona giuſtizia*, ciò non oſtante v'intervenne un precedente Rescritto, che incaricò il Vicario di Pietrasanta d'interporsi per un accomodamento proposto dallo stesso Segretario del Regio Diritto, dalle quali cose tutte insieme combinate ne resultava un veemente riscontro delle irregolarità accadute nell'occasione dei Rescritti emanati alle Preci del Cav. Ranieri Campana.

LIX. Noi pertanto reſtammo intieramente persuasi, che tutti tre i Rescritti in diversi tempi ottenuti dal Campana fossero

ro orrettizzi, e surrettizzi. Imperocchè era certo in fatto che la Sig Giovanna nell'anno 1780. si trovava in grado di aver bisogno, perchè la Casa Vannuccini ove era maritata non era nè *comodissima*, *ne facoltosa*, ed in conseguenza il Vicario di Pietrasanta aveva errato nel fissare il valore dei Beni ſtabili del Patrimonio Vannuccini, nel celare l'esistenza di un Fratello del Sig. Bartolommeo condomino per metà di questo Patrimonio, come pure il numero della figliolanza, e tutte le altre circoſtanze, e nella stessa guisa il Segretario del Regio Diritto col supporre *coerente* una Grazia, che era anzi incoerentissima alla vegliante Legge di
14 Ammortizzazione; Ed è perciò, che essendo stato al Principe espoſto in parte il falso, in parte taciuto il vero, non poteva revocarsi in dubbio la patente orrezione, e surrezione, per quello che fermano comunemente dopo il *Testo nella Leg. Si a te Cod. de pact. Leg. Rescripta, & Leg. Nec Cod. de prec. Menoch. con. 249 num. 23 Trentacinq. var. resol. lib. 1 tit. de Rescript. resp 5 n. 2 & seqq. Andreol. controv. for. 366 n. 8 Larr. alleg. Fiscal. 91 n. 5 Soccin. Iun. cons. 246 n. 4 Paris. cons. 74 n 57 Guttierez. quæſt. can. lib. 2 cap. 15 n. 92 e 93 Molin. de Primog. Hisp lib. 2 cap. 4 num. 50 Grat. discept. 730 num. 32 Bonden. collect. legal. 26 num. 35 Roman. cons. 326 num. 11 Natt. cons. 369 num. 4 Cravett. cons. 296 num. 2 § Secundo talis Cyriac. Controv. for. 160 num. 21 Dec. cons. 502 num. 12 Rot. Rom. cor. Otthob. dec. 115 num. 3 Mart. Medic. Dec. Senen. 24 num. 29 Rota nostra in Liburnen. Assecurat. 2 Aprilis. 1655 cor. Guglielmi n. 94.*

LX. Ma per quanto i Reſcritti del 5 Ottobre 1780 5 Febbraio 1781 e 13 Maggio 1786 si ravvisassero tutti chiaramente infetti del vizio di orrezione, e surrezione, non ne veniva per queſto quella tanto eſtesa conseguenza che si auguravano i Difensori dei Sigg. Coniugi Vannuccini, cioè che dovessero tutti annullarsi, come se mai alcuna Grazia non fosse ſtata concessa. Imperocchè quando coſta dell'orrezione, e surrezione, cioè della falsa causa che ha dato luogo alla Grazia, all'oggetto poi di annullarla conviene che coſti anche dell'altro eſtremo, cioè che il Principe quando gli fossero ſtate note le circostanze taciute, o meno fedelmente narrate, non l'avrebbe accordata, o almeno in

quel

15 quel modo in cui venne concessa, poichè in tal caso mancando la volontà, ed in consenso del Concedente, viene anco di sua natura a mancare, e ad annichilarsi la Grazia medesima *Gloss. in cap. si eo tempore de rescript. in 6 Leg. Quoties Cod. de præcib. Altograd. cons.* 90 *n.* 4 *Cravett. cons.* 336 *n.* 8 *Soccin. Iun. cons.* 77 *lib.* 5 *Honded. cons.* 27 *n.* 52 *lib.* 1 *Paris. cons.* 118 *volum.* 1 *Mart. cons.* 86 *n.* 27 *Gratian. discept.* 730 *n.* 32 *Rota coram Pancirol. dec.* 195 *n.* 3 *& cor. Verall. dec.* 221 *n.* 2 *part.* 3 *& in rec. dec.* 295 *par.* 6 *n.* 13 *Rota noſtra in Senen. Iusis Colligendi* 24 *Settembris* 1742 *cor. Albizzi, & inter recollect. in Thesaur. Ombros. tom.* 11 *dec.* 11 *n.* 94.

LXI. Or quanto reſtammo convinti, che il Principe avrebbe colla prima Grazia permeſſa l'erezione del Conservatori o colla dote dei Beni ſtabili, e Luoghi Monte posseduti dal Campana nel 1780 ancorchè avesse saputo il vero ſtato e la vera situazione della sua nipote Sig. Vannuccini; Altrettanto però fummo persuasi, che non avrebbe mai concessa al Campana l'ultima Grazia del 1786 di iſtituire i Luogo pio erede universale di tutte le sue soſtanze, con toglicre alla Nipotc ogni speranza di potere un giorno succedere nell'E-
16 redità del facultoso suo Zio, se non fosse ſtato indotto a così rescrivere dalla orrczione, e surrezione della Supplica, e delle Informazioni, perlochè l'istessa orrezione, e surrezione deve giudicarsi l'unica causa finale di detta ultima Grazia del 1786.

LXII. Di queſta doppia sovrana volontà ci assicurava il fatto medesimo, poichè era certo, che l'esiſtenza di queſta Nipote non aveva allontanato il Principe dal rescrivere favorevolm nte le Preci del Cav. Campana ed era certo dall'altra parte, che non si era voluto con questa Grazia pregiudicargli, essendosi con tanta premura ricercato qual fosse il di lei stato, e quello della Famiglia in cui era maritata, e dietro alla supposta comodità, e facoltà della Casa Vannucni essendo emanata la Grazia.

LXIII. Finchè adunque il Cav. Campana supplicò, ed ottenne di potere erigere un Conservatorio nella Terra di Seravezza, e di disporre a di lui favore di tutti i suoi Beni stabili, e Luoghi di Monte, non veniva la Sig. Vannuccini a restare assolutamente pregiudicata da questa prima Grazia, poichè

res-

ſtavano ancora nel Patrimonio del Supplicante tanti assegnamenti conſiſtenti in crediti, contanti, gioie, argenti, e ne futuri avanzi che era in grado di fare il Campana fino alla sua morte da potere formare un cospicuo peculio per queſta Nipote, quando fosse piaciuto al Campana d'iſtituirla Erede, o fosse morto senza far teſtamento. Quindi parve a Noi, che il Principe avrebbe senza dubbio concessa la prima Grazia ancor quando gli fosse ſtato fatto presente tutto quello che gli fu nascoſto, in quella guisa ſteſſa nella quale la concesse effettivamente, supponendo la Sig. Giovanna maritata in una Casa *comodissima*, *e facoltosa*; e ci parve all'oppoſto che non avrebbe giammai concessa l'ultima Grazia del 1786, se unica causa finale per concederla non fosse ſtata appresso il medesimo la taciuta, e falsificata esposizione dei fatti riguardanti lo ſtato attuale di detta Sig. Vannuccini.

LXIV. Ed ecco la ragione, per la quale correggendo, e moderando la preceedente Sentenza del meritissimo Giudice Consultore, fummo di sentimento che dovessero tenersi fermi i due primi Rescritti del 5 Ottobre 1780, e 5 Febbraio 1781 contenenti ambedue in soſtanza il diritto di assegnare a favore del Conservatorio i soli Beni ſtabili, e Luoghi di Monte appartenenti fino a quel giorno al Supplicante Campana, giacchè il secondo Rescritto null'altro contiene se non che la Grazia di vincolare a una perpetua Uffiziatura un Fondo corrispondente, e compreso in quei Beni già donati al Luogo Pio a forma della prima concessione del 1780.

LXV. Ed ecco all'incontro la ragione per la quale non potemmo persuaderci, che il giuſtissimo Principe, se avesse sapute le vere circoſtanze della Famiglia Vannuccini, si fosse indotto in aumento della Grazia precedente, a permettere al Cav. Campana col prederto ultimo Rescritto del 1786 di iſtituire Erede universale il Conservatorio, quando per effetto inevitabile di queſta Grazia veniva la Sig. Giovanna a perdere qualunque benchè remota speranza all'Eredità di queſto Zio, che vincendo la resiſtenza della Legge delle Manimorte, reſtava autorizzato a spogliarsi universalmente a favore di un'opera di pubblica pietà di tutte le sue soſtanze, senza alcun riguardo dei propri Parenti, benchè poveri, ed in ſtato di aver bisogno. Il pregiudizio pertanto che quest'

ulti-

ultimo Rescritto recò alla Sig. Giovanna Vannuccini non potendo certamente dissimularsi, non poteva neppur dissimularsi che riguardo a questo si verificavano tutti gli estremi della Teorica di orrezione e surrezione, perchè il Principe *non concessisset*, se avesse potuto, mercè della giusta esposizione dei fatti, e delle circostanze, giungere allo scuoprimento del vero, perchè l'opra interessante la pietà pubblica a forma della providissima Sanzione del 1769. non doveva aver luogo in pregiudizio dei Congiunti, l'esistenza dei quali non ad altro oggetto fu contemplata, se non perchè trovandosi in qualche stato di bisogno, non venissero a perdere la speranza di essere alquanto sollevati dalla benefica provvidenza di qualche facoltoso Congiunto.

LXVI. E questo è quel sistema, che a Noi sembrò il giusto nella risoluzione dell'attual controversia. Poichè senza dipartirci dalle regole universalmente ricevute nella soggetta materia di orrezione, e surrezione, si venne ad eseguire la volontà del Principe, e a conciliare nello stesso tempo l'interesse della Sig. Giovanna Vannuccini, che il Principe istesso volle preservato non meno nella Legge del 1769, che in tutto lo speciale andamento di questo affare, coll'interesse, e gius quesito del Conservatorio, il quale restando pacifico possessore dei cospicui capitali in esso trapassati a forma del Rescritto del 5. Ottobre 1780, e in grado di sodisfare pienamente agli oggetti di pubblica utilità desiderati dal pio Fondatore.

LXVII. Annullato in tal guisa il solo Rescritto de 13 Marzo 1786, ne veniva la conseguenza, che per quella quota dell'Eredità, che al netto dell'importare delle Grazie contenute nei Rescritti de 5 Ottobre 1780, e 5 Febbrajo 1781, che abbiamo tenuti fermi, e nel loro vigore, siccome ancora al netto dei legati contenuti nel Testamento del Cav. Campana, sarebbesi devoluta ab intestato alla mentovata Sig. Giovanna Vannuccini, venisse ancora ad annullarsi l'istituzione in esede portata a favore del Conservatorio dal medesimo Cav. Campana, che per la suddetta quota mancava della facoltà di disporre a favore dello stesso Conservatorio, e che perciò la quota predetta dell'Eredità dovesse dichiararsi devoluta ab intestato alla prefata Sig. Giovanna; Non curato che in tal forma il Cav. Campana venga a

morire in parte testato, ed in parte intestato: perchè ciò è una conseguenza della sua limitata facoltà di disporre a favore del Conservatorio medesimo, che viene ad esser ristretta dentro i confini delle Grazie ottenute con gli altri due precedenti Rescritti de 5 Ottobre 1780, e 5 Febbrajo 1781, nei quali termini cessa l'obietto di deferire la successione in parte *ex testamento*, e in parte *ab intestato* come latamente riflette la *Rota nostra nel Tesoro Ombrosiano tom* 2. *dec.* 53. *dal num.* 41. *al fine*.

E così l'una, e l'altra Parte vigorosamente informando fu risoluto &c.

BARTOLOMMEO RAFFAELLI
*Auditor di Ruota e Potestà.*
GUIDO ARRIGHI
*Auditor di Ruota e Relatore*
TOMMASO SIMONELLI
*Auditor di Ruota.*

# DECISIO II.

## *FLORENTINA ERRORIS.*

DIEI 11. AUGUSTI 1797. COR. FENZI RELAT. ec.

### ARGUMENTUM.

*Transactio erronea Detegitur in quantitate Creditori destinata ex concordi Mediatoris, ac Testium apocae intervenientium assertione, per quos omne possibile in contrarium excluditur; Errore autem detecto ad veritatem conventio reducitur, uti Iudicis est.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Veritas rerum per actus erroneos non vitiatur.*

„ *Et*

„ *Et Iudicis est quidquid huic veritati obstat, diluere & corrigere. n. 2. & 21.*

3. *Si in Apocha aliter scriptum sit, aliter conventum, non quod scriptum fuit, sed quod constitutum reapse fuit, sequi debemus.*

„ *Et si veritas conventionis lucide appareat, materialis Apocæ difformitas non attenditur. n. 4.*

5. *Alius erroneus non praejudicat veritati aliunde plenissime demonstratae. Et n 17.*

6. *Quidquid erroneum reperitur, nullo est in pretio habendum.*

7. *Testis mediator plenam fidem facit, qualis fuerit transactio per eum stipulata*

„ *Praecipue si plenam reddat rationem suae reminiscentiae. n. 8.*

9. *Documentum errore infectum stipulanti non praejudicat.*

„ *Nec enim intervenit consensus, ubi est error. n. 10.*

„ *Consensus enim habetur tamquam non intervenerit. n. 11.*

12. *Testes Apocae subscripti si de Erroneitate Apocae uniformiter deponant, apocae fidem destruuntur.*

„ *Fides enim creditur Testibus, quam scripturae a dicto Testium difformi. n. 13.*

„ *Nec relevat si aperte contrarium ex apoca appareat, in eo enim est error, ut aliter scriptum fuerit ac scribi debuerat. n. 14.*

15. *Error dicitur probatus, statim ac res aliter se habet, nec cum scriptura concordat.*

16. *Est verisimile Testes jam bene instructos de qualitate conventionis non amplius attentos se praebere lecturae Apocae, eo magis si ita unus ex his deponit.*

18. *Iudex sequi debet quod actum fuit, non quod ex scriptura apparet.*

19. *Errantibus in facto facilius subvenitur, quam errantibus in jure.*

20. *Inutile est ad conjecturas confugere, ubi habetur veritas erroneitatis in Transactione demonstratae.*

QUando in conformità dei più solidi principj desunti dalla naturale equità, e dalla retta giustizia stia fermo, che la verità delle cose non resta giammai pregiudicata dal con-

corso di atti erronei, e contrari alla opinione degli Agenti giusta l'aureo insegnamento di *Ulpiano nella Leg. Illicitas §. Veritas ff. de officio Praesidis* „ ivi „ Veritas re-
„ rum erroribus gestorum non vitiatur „ e che il nobile offi-
cio del Giudice è sempre nell'indispensabile necessità di rettificare tutto quello, che sta in opposizione con una verità concludentemente dimostrata, come prosegue la detta
2 *Leg. Illicitas* „ ivi „ Et ideo Praeses Provinciae id sequatur,
„ quod convenit, eum ex fide eorum, quae probabuntur, se-
qui „ cesserà di sembrare *singolare* la odierna resoluzione di questo Supremo Magistrato, che nell'esame di un Apoca privata di Transazione stipulata sotto dì 31. Luglio 1795. tra i Sigg. Luigi Bandini, e Antonio Schneinderff, nel dovere di risolvere la inserta questione se in vece di quella somma, di cui apparentemente restava debitore in forza di detta Apoca uno dei detti Transigenti a favore dell'altro, dovesse aversi per scritta una maggior quantità di debito residuale, ha trovato giusto di discendere nel sentimento, che atteso l'essere stato giustificato, che a danno del Creditore diversa da ciò, che era stato scritto, fosse stata la convenzione intesa, e conclusa dalle respettive Parti, maggiore in conseguenza venisse ad essere il debito di quello, che resultava dalla lettera materiale di detta Apoca, nella chiara persuasione della esistenza di un errore di Scrittura concluso dalle prove di una contraria verità dell'atto di cui si trattava, secondo ciò che coerentemente ai precisi termini
3 della presente questione ottimamente stabilì la Glossa nella det a *Leg. Illicitas § Veritas* „ ivi „ *Aliud* erat *actum*,
„ *& aliud* erat *scriptum*. Postea *probatum* fuit per Testi-
monium quid *actum* est. SEQUIMUR, QUID ACTUM EST „

II. Dopochè piacque fino dal dì primo Aprile 1795. ai prefati Sigg. Luigi Bandini, e Antonio Schneinderff di Nazione Tedesca di contrarre fra di loro una Società sull'acquisto dei Mobili, Massèrizie, ed altro esistenti nei Palazzi posti in questa Città di Firenze nei Fondacci di S. Spirito tenuti fino allora ad uso di Locanda, e di Albergo dal Sig. Giovanni Megit per l'effetto di proseguire a comune utile, e vantaggio l'esercizio, e l'impresa di detta Locanda, ed Albergo, una contraria vicendevole determinazione delle Parti in breve tempo sopravvenuta produsse il proscioglimento di

det-

detta Società, che non ebbe altra vita se non che di soli mesi tre, e mezzo.

III. L'appurazione dei vari interessi dei Socj, la dispunzione delle più, e diverse partite del dare, e respettivo avere, un credito di Dote, che aveva diritto di conseguire il Sig. Antonio Schneinderff dal Sig. Luigi Bandini suo suocero, la verificazione degli utili prodotti da detta Società di Locanda, e quant'altro risguardava il soggetto della vegliata Convenzione sociale nella mancanza di una scrittura regolare, ed esatta, suscitò delle scambievoli pretensioni, e rese talmente difficultosi, e complicati i conteggi, che fu duopo alle Parti di ricorrere alla mediazione di un abile, ed onesto Procuratore, quale fu il Sig. Dott. Filippo Morini, col consiglio, e direzione del quale potè dalle Parti devenirsi al lodevole sistema di terminare un affare involuto per mezzo di una Transazione.

IV. L'Apoca stipulata sotto dì 31 Luglio 1795., di cui ne distese la minuta il prefato onesto, e saggio Curiale, e che venne avvalorata dalla fede di tre Testimoni stati presenti alla celebrazione di essa, cioè a dire dai Sigg. Gaetano Contini, Attilio Robinson, e Francesco Viguez, fu il Documento, per mezzo del quale si concluse l'acquisto degli Assegnamenti sociali, la liquidazione degli scambievoli interessi vegliati tra i suddetti Antonio Schneinderff, e Luigi Bandini e la respettiva Transazione.

V. E poichè al Capitolo terzo della medesima appariva essere stato tra le altre cose convenuto, che la somma di zecchini 567. fiorentini dovesse formare per staglio, e stralcio il prezzo dell'acquisto di detti Assegnamenti sociali, che intendeva fare lo Schneinderff dal Bandini, e che questo prezzo dovesse sodisfarsi con lo sborso di zecchini 360. nell'atto della stipulazione di detta Apoca, ed ogni rimanente nel tempo, e termine di tre anni da incominciare a decorrere dal dì primo del successivo mese di Ottobre 1795., insorse fra le Parti la controversia dopo la stipulazione dell'Apoca medesima sull'importanza della somma da pagarsi nel termine di detti tre anni dal Sig. Schneinderff cessionario dell'impresa di detta Locanda al Sig. Bandini cedente, pretendendosi da quest'ultimo, che la detta somma dovesse ascendere all'intera quantità delli zecchini 567., e non a quella,

la, che erroneamente a forma delle letterali espressioni, con le quali era concepita l'apoca antedetta, costituiva il residuo di detti zecchini 567. detratti gli zecchini 360. da pagarsi nell'atto della stipulazione del Contratto nella somma, e quantità di soli zecchini 207.

VI. Il perchè sostenevasi da detto Sig. Bandini essere intervenuto nella Scritta di Transazione un grave errore a suo danno, si ripeteva dall'avvertire, che dalla somma di detti zecchini 567 non dovessero debattersi i detti zecchini 360. ma che questa somma formasse il totale del residuo del debito, che veniva a contrarre col medesimo il predetto Sig. Schneinderff per causa dell'acquisto degli Assegnamenti sociali, e della liquidazione scambievole degli interessi, pretendendo in sostanza, che gli zecchini 567. fossero una parte, e non il tutto di quella somma, di cui al momento della stipulazione della Scritta era debitore lo Schneinderff al Bandini prima che li pagasse li zecchini 360., che dovevano sborsarsi, come si è detto, contemporaneamente alla celebrazione della Scritta istessa.

VII. Questo era lo stato della controversia portata alla contenzione del Foro dopo la stipulazione dell'Apoca de 31 Luglio 1795., per la retta resoluzione dalla quale tutto il momento dell'esame consisteva nel vedere se il resultato delle prove, che era nel dovere di fare concludentemente il prefato Sig. Luigi Bandini, e in una forma, che escludesse il possibile in contrario, fosse tale che giustificasse l'evidenza dell'errore incorso in detta Apoca per gli effetti di doversi avere per scritta nella medesima una diversa somma da quella, che realmente, e letteralmente si leggeva in essa.

VIII. Quando adunque il Sig. Luigi Bandini per mezzo di argomenti, e di prove concludentissime giustificava il fondamento della sua intenzione con dimostrare, che di fatto in suo pregiudizio era intervenuto nella Scritta di Transazione l'errore da esso reclamato, non poteva denegarsi dal retto officio del Giudice quella dichiarazione, che fosse capace a produrre la propria indennità. Il deposto del Mediatore al Contratto di Transazione, le asserzioni dei Testimoni intervenuti alla Scritta, e le combinate circostanze dell'affare ponevano la prova dell'errore nello stato più chiaro di quella morale evidenza, che può desiderarsi per dilucidare una veri-

verità, che aveva contro di se l' erronea materialità della lettera, con cui era concepita l' Apoca de 31. Luglio 1795. da non doversene fare alcun caso a fronte della istessa diversa verità secondo il prelodato insegnamento della Glossa nella *Leg. Illicitas* §. *Veritas ff. de officio Praesidis.*

IX. Chiariss.mi essendo le regole di ragione per le quali è inconcusso, che l'atto erroneo non pregiudica alle resultanze di una verità pienamente dimostrata in contrario *Leg. Error facti 7. Cod. de jur. fact ignor. Surd cons 202. sub n. 9. Falconer. de invent. & detract. de is. 9 num. 3 e 4. in fin. & dec. 10. num. 4 Rot in recent. dec. 44 num 4. par. 12. dec. 95. num 8. par. 16. & dec. 174. num 20. par. 17. Pistorien. Libertatis bonorum 14. Settem. 1748. av. Querci Relat. §. 62.* „ ivi „ Non mai avendo forza „ l'errore di pregiudicare alla verita „ e che non merita consiederazione, nè alcuna legale assistenza tuttocio che si discuopre infetto della più manifesta erroneità *Rot. post Piton. alleg. 100. num. 353. Emerix. decis. 1188 num. 14. Dunozzert. decis. 624 num. 6 & dec. 670. num. 11. & in rec. dec. 136. num 15. par. 6. Fesulana Iurispatronatus 18 Settembre 1744. av Strozzi, Finetti, e Villani §. 39.*

X. Ed in conseguenza di ciò, non ostante la materiale giacitura delle espressioni contenute nell' Articolo terzo di detta scritta di Transazione, questo Supremo Magistrato è stato nel dovere di decidere come appresso „ ivi „ Dichiararono „ esser costato, e costare dell' errore incorso nella scritta dei „ 31. Luglio 1795. stipulata tra i Sigg. Luigi Bandini, e Antonio Schneinderff, poichè in luogo e vece, che il credito del „ Sig. Bandini col detto Sig. Ant. Schneinderff, di che in detta „ scritta, dovesse ascendere a zecchini 567. nella sua totalità, dalla qual somma dovessero defalcarsi li zecchini 360, „ che dal detto Sig. Antonio Schneinderff furono pagati nell atto di detta scritta, dichiararono li detti zecchini 567. a „ forma delle giustificazioni, di che in atti, essere stati ed essere „ il reliquato del credito di detto Sig. Bandini, non ostante „ il seguito pagamento dei detti zecchini 360 nell' atto di detta Scritta, e perciò essersi dovuto, e doversi condannare „ conforme condannarono il detto Sig. Antonio Schneinderff al „ pagamento della somma, e quantità di zecchini 567. nel „ modo e tempo convenuto nella scritta predetta.

XI.

XI. Che la prova dell' errore fosse intieramente conclusa per parte dell' Attore Sig. Luigi Bandini si deduceva chiaramente dalle replicate, e sempre costanti dichiarazioni del Sig. Dottor Filippo Morini, il di cui deposto meritava ogni attenzione non solo per l'ottimo carattere di esso fidefaciente, ma più forremente perchè essendo egli staro il mediatore all'accomodamenro terminato tra detti Sigg. Bandini, e Schneinderff colla scritta più volte mentovata de' 31. Luglio 1795. le asserzioni del medesimo si elevavano al grado di
7 piena prova, giusta ciò, che parlando dell' efficacia del detto del Testimone Mediatore, quantunque unico, comunemente rispondono *Bartol. in Leg. Omnibus num.* 7. *de testib. Felin. de Testam. num.* 10. *Mantic. dec.* 9. *num.* 9. 10. *Buratt. dec* 108. *num.* 16. *Peutinger. dec.* 348 *n* 18. *Molin. dec.* 253 *num.* 2. *Rot. in Mantiss. dec.* 13. *n.* 7. „ ivi „ cui tamquam mediatori totius tractatus plena fides est „ adhibenda „ *& in rec. decis* 276. *num.* 15. *part.* 10. *Volaterrana Iuris Nominandi de* 22. *Giugno* 1729. *av. Finetti impress. nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *pag.* 37. *versa quia, & Liburnen. Praelationis* 24. *Februarii* 1782. *av. l' Audit. Morelli pag.* 7. §. *Ma avendo &c.*

XII. Questo Testimone avente come si è detto, la qualità di Mediatore non controversa tra le Parti in rapporto al trattaro di accomodamento tenuto avanti del medesimo precedentemente alla stipulazione della Scritta, deponeva con ogni *sicurezza*, che il residuo della somma, che doveva nel corso di tre anni pagarsi dal Cessionario Sig. Schneinderff al Cedente Sig Bandini, lungi dal porersi ristringere a norma della lettera della Scritta di Transazione in soli zecchini 207. doveva ascendere alla quantità di zecchini 500. ai quali aggiunti li zecchini 67., non curaro il rotto di un mezzo zecchino, in ragione del 4. e mezzo per cento, formavano il resultato del frutto di detti tre anni fissati per dilazione al pagamento di tutto il debito residuale di Schneinderff.

XIII. Quando il predetto Tesrimone si rammentava chiaramente, che la dilazione al pagamento del debito residuale era di tre anni, che il frutto inteso, e convenuto tra le Parti doveva regolarsi al 4 e mezzo per cento, e che il cumulo di detto frutto ascendeva secondo il calculo fatto alla presenza delle Parti nel trattato di accomodamento a zecchini 67. non

cura-

curato un rotto, chiara, ed evidente in forza di una necessaria conseguenza era anche appresso il medesimo la nozione, che la somma residuale da pagarsi in tre anni non potesse esser minore di detti zecchini 500. o sia di zecchini 567. nell'unione di detto frutto. Questo è ciò, che il predetto Sig. Dott. Morini asserisce con giuramento nella risposta al 4. dei primi Capitoli ad esso dati per la parte dell'Attore „ ivi „ Io non mi ricordo altro con SICUREZZA, se non „ che il resto da pagarsi in tre anni dovea essere cinquecento „ zecchini, perchè su questa somma calculato il frutto a ragione di scudi 4. e mezzo per cento resulta la somma di zecchini „ sessantasette e mezzo, che non curato il rotto sono zecchini „ sessantasette, che trovandoli aggiunti alla somma del capitale da questo fatto, di cui mi ricordo precisamente inferisco, „ che la somma residuale da pagarsi in tre anni era la suddetta „ somma di zecchini cinquecento, con più la suddetta somma „ di zecchini sessantasette in compensazione del frutto. „

XIV. E questo stesso il medesimo Sig. Dott. Morini tornò a confermare nella risposta al primo della seconda Cedola di capitoli esibiti per parte di detto Sig Bandini, in cui li venne contestato di essere stato riassunto nuovamente per mediatore, dopochè fu scoperto l'errore occorso nella detta Scritta dell'Anno 1795. asserendo il medesimo „ ivi „ Che esso Testimone fu mediatore all'accomodamento degli interessi fra il „ Sig. Bandini, e il Sig. Shneiderff nell'Anno 1795, che un Anno dopo, cioè nel Luglio 1796. comparve un giorno al di „ lui Studio il Sig. Bandini tutto smaniante dicendoli, che era „ stato commesso un grosso sbaglio, ed errore a suo danno nella Scritta di accomodamento fatta il precedente Anno, che „ esso Testimone lesse in quest'occasione la Scritta, che da un „ Anno indietro non aveva più veduta, e gli parve, che vi „ fusse un errore, consistente nell'essere stato preso la parte „ per il tutto, vale a dire, che mentre il resto del debito di „ che in detta scritta a favore del Sig. Bandini doveva essere „ di zecchini cinquecento sessantasette al netto del pagamento „ della Dote, e delli zecchini trecentosessanta pagati nell'atto della Scritta, nel leggere l'Anno passato 1796. nella sud- „ detta occasione la predetta scritta trovò che il resto della „ medesima non erano zecchini cinquecento sessantasette, ma „ bensì zecchini trecentosessanta di meno di detta somme; Es-

„ so Testimone, credè che vi fosse il suddetto errore, perchè
„ si ricordava, che l'Anno precedente 1795. fece un calcolo
„ di frutti sopra una residual somma di zecchini cinquecento
„ e non di minor somma, qual calcolo di frutti portava l'au-
„ mento di zecchini sessantasette con poca varietà alla sud-
„ detta somma di Zecchini cinquecento, come esso Sig. Te-
„ stimone ha deposto in altro esame „ e così nella risposta
„ al 7. dei detti secondi Capitoli „ ivi „ Il Testimone si ri-
„ corda che il resto del debito del Sig. Shneiderff a favore
„ del Sig. Bandini *doveva essere* di zecchini cinquecento al
„ netto della Dote, e del pagamento di zecchini trecentoses-
„ santa, ed intanto se ne ricorda in quanto, che si rammen-
„ ta di aver fatto il calculo dei sessantasette zecchini, che
„ sono i frutti di tre anni di detti zecchini cinquecento, e
„ così si forma la partita di zecchini cinquecento sessanta-
„ sette. „

XV. Se adunque il Sig. Dottor Morini rivestito del carattere di Mediatore alla Transazione, di cui si tratta, era in grado di asserire, che la somma pagabile in tre anni da Schneinderff a Bandini non poteva esser minore di zecchini 500. nella sorte, e di zecchini 567. con l'aumento dei frutti, deducendo per necessità di una indispensabile illazione, ed in forza di una arimetica dimostrazione, che non ha bisogno di ulteriori prove, la reminiscenza della quantità costituente la detta sorte dalla chiara nozione del resultato dei
8 frutti ascendenti in tre anni, e alla ragione del 4. e mezzo per cento a zecchini sessantasette non curato un rotto *De Luc de iudic. disc. 33. num. 41. Merlin de Pignor. lib. 5. q. arst 77 num. 42. Priol. decis. 399. num. 13. Molin dec. 10. num. 10. Florentina Census Vitalitii 28. Agosto 1775. av. il fu Sig. Assess. Vincenzio De Ricci Relat. pag. 4. § Or siccome*, chiara, e indubitata si rendeva in forza del deposto di un Testimone costituente nel detto carattere di mediatore una piena prova, la verificazione dell' errore reclamato dal Sig. Luigi Bandini, che trovandosi, secondo l'erronea resultanza dell' apoca di Transazione, Creditore del Sig. Schneinderff di un solo residuo di zecchini 207. doveva esserlo piuttosto di zecchini cinquecento sessantasette, in rettificazione di un documento, che come infetto di errore
9 non poteva ad esso pregiudicare *Leg. si per errorem ff. de*

*Iuri-*

*Iurisdict. omn. Iudic Leg. Non fatetur ff. de confession. Leg. Si procurator ff. de acquir. rer. domin. Florentina seu Praten. Praetensarum Lecimarum* 30. *Settembre* 1765. *av. gli Auditori Bizzarrini, Baldigiani, e Moneta* §. 12. per il difetto di quel libero consenso, che non può dirsi giammai intervenuto in conferma di un atto erroneo per
10 essere ad esso repugnante *Leg. Cum putarem ff Famil. ercis und Leg. Si ex falsis Cod. de transact. Altimar. de Nullit. Contract. rubr.* 1. *part.* 2. *quaest.* 27. *n.* 128. *De Valent. de contract. vot.* 6. *num.* 58. *Mol. n. dec.* 486. *num.* 2. *Piscien Nullitatis Concordiae* 30. *Settembre* 1771. *av. Luci pag.* 23. § *Per la ragione*, e che dovevasi in
11 ogni caso reputare per remosso dall'atto istesso, come dopo il Testo espresso nella precitata *Leg. Si per errorem ff. de Iurisdict. omn. Iudic. Leg Nihil consensui* § *Non videmus ff. de reg. iur.* ottimamente avvertono *Torr. var. part* 2. *quaest.* 64. *tit* 12. *num.* 43. *vers. quia. Falconer. tit. de Legat. dec.* 6. *num* 8. *vers.* „ & quaecumque ex-
„ plicita confessio vitiata ab errore, qui removet consensum
„ ab actu *Leg. &c.* „ *Rot. Rom. in rec. dec.* 5. *num.* 5. *part.* 4. *Tom.* 2. *& dec.* 209. *num.* 16 *part.* 14. *e la Florentina Redditionis Rationis primo Decembre* 1775. *av. l' Aud. Luci Estensore* § 28.

XVI. Contro le resultanze di un Deposto tanto chiaro, e stringente per gli effetti di concludere quella prova, che rimaneva anche presidiata da una particolare convenzione stipulata al Capitolo 3. della suddetta scritta di Transazione, in cui fu stabilito, che qualora il Sig. Schneiderff avesse pagata prima del corso dei tre anni tutta, o parte della somma costituente il residuo del di lui debito, dovesse abbonarseli lo sconto sopra i pagamenti anticipati alla ragione di scudi 4. e mezzo per cento ( sicuro contrassegno, che secondo la verità dell'atto la somma residuale da pagarsi da detto Sig. Shneiderff era composta da un doppio rapporto, di sorte cioè, e di frutti, che era quello appunto, di cui deponeva il prefato Testimone Mediatore Sig. D Filippo Morini ) null'altro poteva proporsi in obietto, se non che il possibile, che al momento della stipulazione della Scritta, alla quale non intervenne il suddetto Sig. D Morini diversa fosse l' intenzione dei Transigenti, diverso il resultato

delle loro speculazioni, e dei loro conteggi, e diverse le vedute, con le quali rimanesse terminato l' affare da quelle, che si erano avute in considerazione, allorchè si trattava un accomodamento con la mediazione dell' accennato Sig. D. Morini.

XVII. Questo appunto fu il possibile, che contro l' Attore Sig. Bandini tenuto nella prova dell' errore a dileguarlo concludentemente fu proposto nella discussione della Causa.

XVIII. Ma quì è dove le resultanze degli atti compilati in progresso dal diligente Patrono della Causa si riconobbero di una tale efficacia, quanta era basrante per superare intieramente l' obietto, e per concludere con la più accertata evidenza, che al momento della stipulazione della Scritta non altro fu inteso dalle parti di convenire, se non che il residuo del debito del prefato Sig. Shneiderff a favore di detto Sig. Bandini dovesse determinarsi nella somma di zecchini 567. composta dei due antedetti rapporti di sorte cioè, e di frutti.

XIX. L' esame giudiciale opportunamente fatto dei tre Testimoni intervenuti all' atto della celebrazione della Scritta comprovò questa verità. Tutti tre i predetti Testimoni asserirono con giuramento, che appena adunati i due Contraenti Sig. Luigi Bandini, e Sig. Antonio Shneiderff, e tutti tre i suddetti Testimoni il primo di essi Contraenti disse a loro stessi, che dovevano esser presenti alla Scritta d' accomodamento, di cui si tratta, in ordine alla quale restava fissato, che il Sig. Shneiderff rimaneva debitore di esso Sig. Bandini della somma, e quantità di zecchini 567. da pagarsi in tre anni, nella qual somma erano compresi i frutti, che avrebbero potuto in detto tempo produrre i cinquecento zecchini. Tanto depose il Sig. Attilio Robinson nella risposta all' Interrog. 5. „ ivi „ E' vero, che adunati per la „ celebrazione della Scritta tanto i Testimoni, che i due Con„ traenti, il Sig. Bandini disse a noi Testimoni, che dovevа„ mo esser presenti alla detta Scritta d' accomodamento fra „ esso, e il Sig. Shneiderff, in ordine alla quale avrebbamo „ inteso, che il Sig. Shneiderff restava debitore del Sig. Ban„ dini di zecchini cinquecentosessantasette da pagarsi in tre „ anni, nella qual somma vi restano compresi anche i frutti, „ che avrebbero potuto produrre i cinquecento zecchini „. Tanto

to

to venne ad asserire il Sig. Francesco Viguez allorchè in sequela dell' Interrog. 5. concepito in tal modo „ ivi „ Dica se è vero, che quando tutti erano adunati, cioè i Testimoni, e i due Contraenti, il Sig. Bandini si facesse avanti, dicendo, che sarebbero stati Testimoni alla stipulazione di una Scritta di accomodamento fra esso, e il Signore Shneiderff, dalla quale avrebbero inteso, che il Sig. Shneiderff gli restava debitore di zecchini cinquecentosessantasette „ rispose „ ivi „ E' verissimo, che essendo noi tutti adunati nella suddetta stanza, il Sig. Bandini fece il discorso *tale quale* come si enuncia nel presente Interrogatorio „; E così depose nella risposta all' 11. Interrogatorio „ ivi „ E' vero, che il Sig. Bandini nel discorso fatto prima della lettura della Scritta, disse che dalla Scritta, come avrebbamo sentito, resultava, che il Sig. Shneiderff gli rimaneva debitore di cinquecentosessantasette zecchini, che cinquecento zecchini per il suo credito, e zecchini sessantasette per i frutti di tre anni delli zecchini cinquecento, conforme erano restati d' accordo fra di loro „ l'altro finalmente asserì il terzo Testimone Sig. Gaetano Contini nella risposta al detto Interrogatorio 5. „ ivi „ E' verissimo, che essendo noi tutti adunari cioè noi Testimoni, e i Sigg Bandini, e Shneiderff, il Sig. Bandini ci disse, che si doveva essere Testimoni alla stipulazione di una Scritta d' accomodamento fra esso, e il Sig. Shneiderff lì presente, dalla quale Scritta si sarebbe inteso, che il Sig. Shneiderff restava debitore al Sig. Bandini di zecchini cinquecentosessantasette, che zecchini cinquecento per il reliquato del suo debito, e zecchini sessantasette per i frutti di tre anni del sopraddetto debito di zecchini cinquecento, giacchè era restato convenuto tra di loro, che i detti zecchini cinquecento dovevano esser pagati nel termine di tre anni. „

XX. Essendo venuti i detti Testimoni in tal maniera a confermare il loro attestato de' 7. Luglio 1797. nella parte di cui si tratta, dichiarandolo soltanto nella recognizione giudiciale in rapporto a ciò, che concerneva il *modo* del pagamento delli zecchini trecentosessanta, la contazione di essi, e il fatto della imputazione del prezzo di due Rocette nell' importare di detti zecchini trecentosessanta, che dovevano sborsarsi nell' atto della Scritta, dichiarazioni peraltro, che come

me non appartenenti al residuo del debito pagabile nei tre anni successivi non interessavano la precisione dell' errore reclamato dal prefato Sig. Luigi Bindini, il quale non poneva in dubbio di aver ricevuti nell' atto della Scritta li detti zecchini trecentosessanta tra contanti, e valore di due Rosette. Ed ecco come era concepito il predetto attestato „ ivi „ Noi infrascritti contesti di luogo, e tempo attestiamo come la verità fu, ed è, che nell' occasione delle „ Divise, che seguirono nel mese di Luglio 1795. fra il Sig. „ Luigi Bandini, ed il Sig. Antonio Schneiderff fummo Testimoni a dette Divise, e sentimmo, che il detto Sig Luigi Bandini doveva ritirare nell' atto, che seguiva la suddetta divisione zecchini trecentosessanta, quali furono pagati „ alla nostra presenza dal Sig. Antonio Schneiderff, che parte „ in contanti, ed il rimanente in due Rosette, ed il nominato „ Sig. Schneiderff rimase debitore al Sig. Luigi Bandini della „ somma di zecchini cinquecento fiorentini da pagarsi al medesimo nel tempo, e termine di tre anni, con più zecchini „ sessantasette, che questi furono computati per i frutti della „ detta somma di zecchini cinquecento, ed in fede di che ci „ sosctiviamo di nostro proprio pugno, e carattere. „

XXI. E ad accrescere la fede degli antidetti Testimoni concorreva una circostanza di molta avvertenza, quale era quella che tutti tre convenivano mirabilmente nell' asserire, che l'antedetto discorso fatto dal Sig. Bandini presente il Sig. Schneiderff *precedè* la lettura della Scritta de' 31. Luglio 1795, e *precedè* similmente l'apposizione delle firme fatte da loro stessi in piè di detta Scritta. Così il Sig. Robinson nella risposta all' Interrogatorio 6. „ ivi „ E vero, che questo discorso fu fatto dal Sig. Bandini prima della lettura „ della Scritta, prima dell' apposizione delle firme dei Testimoni „ Così il Sig. Viguez allo stesso Interrogatorio „ ivi „ E' vero pure, che il Sig. Bandini fece questo discorso subito, „ che fummo adunati insieme, e prima, che fosse letta la Scritta, come pure prima, che i Testimoni firmassero la medesima Scritta „ E così ancora il Sig. Contini replicando all' Interrogatorio medesimo „ ivi „ E' vero, che il Sig. Bandini „ fece questo discorso subito, che fummo tutti assieme, e prima, che fosse letta la scritta, e prima, che la medesima fosse da noi Testimoni firmata. „

XXII. Se

XXII. Se adunque dal concorde Deposto dei suddetti Fidefacienti resultava, che la somma residuale pagabile nel corso di tre anni intesa, e contemplata nell'atto, e nel momento della stipulazione della Scritta, doveva essere quella stessa, che asseriva il Testimone mediatore Sig. D. Filippo Morini, vano si rendeva l'immaginare in linea di possibile, che diverso fosse stato il Contratto di Transazione dai precisi limiti del tractato di accomodamento fatto avanti il suddetto Mediatore, rimanendo questo possibile totalmente eliminato, e remosso dalla verità di un fatto confessato dalli stessi tre Testimoni concordi in asserire, che la somma residuale del debito del Sig. Schneiderff pagabile in tre anni ascendeva, coerentemente alla protesta fatta dal Sig. Bandini presente il Sig. Schneiderff, a zecchini 567. tra sorte, e frutti, e vano pure si rendeva il porre in dubbio l'efficacia della prova esclusiva in detto possibile, semprechè deducendosi la medesima dalle più chiare asserzioni di tutti i Testimoni intervenuti all'atto della celebrazione della Scritta, rivestiva i caratteri di quella maggior concludenza, la quale può mai desiderarsi per togliere ogni fede ad un Apoca, che dirimpetto al Deposto di detti Testimoni compariva infetta del più manifesto, e palpabile errore, come nei fraternizzanti termini di Testimoni istrumentali comunemente rispondono i DD. fra i quali *Hunnio Encyloped. iur. univers. tit.* 18. *cap.* 12. *num.* 1. *e* 3. *per tot. Matzimed. dec.* 96. *num.* 16 *e* 17., e bene la *Florentina Nullitatis Donationis* 22. *Settembre* 1772. *avanti gli Auditori Luci, Brogiani, e Burutti pag.* 6 §. *Fra le prove* ivi „ Fra le prove più certe, e più sicure, che addurre si „ possono contrarie all'Istrumento, e che quello distruggano, e totalmente annullino, quella principalmente deve considerarsi, che risulta dal Deposto dei Testimoni istrumentali; i quali deponendo, che l'affare è passato diversamente da quello, che si trova scritto nell'Istrumento, e che anzi „ nell'Istrumento non si vede esposto ciò, che essi depongono, „ allora certamente l'Istrumento manca di quella fede, che dalle Leggi gli vien data, e perciò nulla rileva per l'intento di „ chi in esso insiste, e di esso servir si vorrebbe, essendo certo, che i Testimoni, che si adoprano nell'Istrumento, non per „ altra ragione si ricerchino, se non perchè per mezzo dei medesimi sia prestata, ed avuta fede all'Istrumento, e che più

ciò

„ ciò, che in esso dal Notaio fu scritto, vero si creda, e si con-
„ fermi, onde se i testimoni deponghino, che diversamente
„ sia stato fatto, o detto da quel che nell' istrumento è
„ stato scritto, tutta la fede del medesimo manca, e sva-
„ nisce, perchè manca il fondamento di credulità, e di buona
„ fede. „

XXIII. Nelle quali circostanze giusto era il concludere, che a stabilire la verità, e l'essenza dell' atto correlativo posto in essere tra i respettivi Contraenti, allorchè piacque ad essi di terminare con un Contratto di Transazione gli scambievoli loro interessi, più dovesse prestarsi fede al deposto giurato dei Testimoni intervenuti alla stipulazione di detta Transa-
13 zione, che al Documento originale, con cui la medesima era concepita, conforme al nostro proposito insegnano *Constant. Armenup in prompt. iur. lib. 1. tit. 6 de non script. testam.* „ ivi „ Cum aliud literarum collatio, aliud testimo-
„ nia asserunt, tum nos existimavimus longe maiorem esse fi-
„ dem, atque auctoritatem eorum, quæ a viva voce cum iuris
„ iurandi religione dicuntur, quam ipsius scripturæ „ *Menoch. de arbitr. lib 2. cent. 2. cas. 105. num. 19.*, e la *Senen. seu Plani Castagnacci Validitatis Testamenti de' 7. Giugno* 1774. *av. Signorini relat pag. 20. §. Può il Notaro versic.* „ Una tal prova non esclude il contrario possibile
„ di alterazione come lo esclude il Deposto dei Testimoni,
„ che furono presenti all'atto, all' asserzione de' quali perciò
„ maggior fede deva prestarsi, che alla matrice „

XXIV. Nulla ostando nel concorso di questi luminosi riscontri di verità, che il disteso della Scritta successivamente letta dal primo dei predetti Testimoni Sig. Attilio Robinson portasse nella sua materiale giacitura a determinare, che il residuo del debito di Schneiderff pagabile in trè anni dovesse ascendere a una somma molto minore di detti zecchini 567., e che si so-
14 stanziava in soli zecchini 207. per la ragione, che quì appunto stava l'errore incorso nel disteso di detta Scritta, cioè a dire nell' essere stato in essa stabilito ciò, che non era coerente alla verità, e all' intenzione degli Agenti *Leg. Si me putem in princip. ff. de condict. indebit. Alex. cons.* 102. *libr.* 2. *Sicard. in Leg.* 2. *Cod. de error. Advocat in fin.*, e bene la *Pisana seu Florentina Praetensae Decimae pr. Agosto* 1753. *avanti gli Auditori Bizzarrini, Bonfini, e*

*Sol-*

*Soldani Benzi* §. 11. *in fin.* „ ivi „ Non poteva attribuirsi se non a un errore manifesto, che si dice commettersi, „ ed accadere quando per l'ignoranza del vero, o di ciò che „ dee farsi si crede, o fa come vero, o dovuto quello, che „ in se non è dovuto, o è falso „ e che secondo le più provate resultanze stava in una maniera diversa da quello, che
15 si trovava scritto nell'accennato materiale disteso di detta Transazione *Leg. Si post. divisionem Cod. de iur. & fact. ignor. Soccin. cons.* 25. *num.* 3. *volum.* 4. *Cravett. cons.* 188. *n* 9. *versic probatur autem Rot. cor. Tanar dec.* 121. *num.* 18. *& seq. Dec. cons.* 6. *num.* 7. *Rota in recent. dec.* 158. *part.* 2. *num.* 4. „ ivi „ Stante dicto errore, qui dicitur probari illico quando apparet rem, aliter se „ habere „ *& dec.* 470. *part.* 9. *tom.* 2. *n.* 2. „ ivi „ Probatur eo ipso quod constet rem aliter se habere.„

XXV. Ne era da apprendersi come inverisimile il come potesse sfuggire ai Contraenti, edancne ai Testimoni medesimi un sì marcato errore, allorchè doverono sentire la lettura dell'accennata Scritta di Transazione, semprechè nella circostanza di essersi prima della lettura della stessa Scritta bene spiegata in un preciso dettaglio la determinata quantità, di cui il Sig. Schneinderff doveva rimanere debitore del Sig. Luigi Bandini, verisimile piuttosto era in contrario, che in questa parte non si prestasse quella più positiva attenzione, di cui suol mancare chiunque è in antecedente assicurato di un fatto, che poi si riduce, e si soggetta alla prova del Documento, questo appunto essendo stato ciò, che accadde ad uno dei predetti Testimoni, cioè a dire al Sig. Francesco Viguez, il quale giustifica la propria inavvertenza col riflesso della prevenzione avuta prima, che si leggesse la Scritta, spiegandosi in tal modo nella risposta all'Interrogatorio 8. „ ivi „ Siccome il Sig. Bandini antecedentemente „ alla lettura di detta Scritta aveva fatto il discorso di che nel „ quinto Interrogatorio, conforme ho detto di sopra, e ci aveva spiegato cosa conteneva la detta Scritta, io non feci „ molta attenzione al tenore della Scritta medesima, mentre „ questa si leggeva, come pure non stiedi ad osservare se i „ Sigg. Bandini, e Schneinderff stessero attenti alla lettura di detta Scritta „ E tale inavvertenza causata da un antecedente chiarissima prevenzione vestendo i caratteri di molta verisi-
16 miglianza, come si verificò di fatto nel prefato Sig. Viguez,

così può giustamente inferirsi essersi in tutti gli altri stati presenti alla lettura della Scritta ugualmente verificata, conforme bene argomentando dai riflessi del molto verisimile opportunamente insegnano *Bald. in Leg.* 1. *num.* 2. *Cod de serv. fug. Castill. quotid. quaest. lib.* 5. *cap.* 62. *num.* 1. *& seq. praecipue num.* 21. *Vallenzuel cons.* 121. *num.* 115. *& seqq. Tiraquell. in Leg. Si umquam in praefat. num.* 37. *& seq. Falconer. tit. de probat. dec.* 9. *num.* 11. *tit. de fideicomm. dec.* 59. *num.* 12. *& tit. de solut. dec.* 25. *num.* 18. *& seq.*

XXVI. Quando pertanto *altro* era quello, che era stato scritto nella Transazione, ed *altro* era quello, che corrispondeva alla verità; e che si era inteso di concludere secondo l'es-
17 pressioni della Glossa nella *Leg. Illicitas* §. *Veritas* „ ivi „
„ ALIUD ERAT ACTUM, ET ALIUD ERAT SCRIPTUM „ giusto si rendeva, che nel concorso della prova fatta per mezzo di Testimoni in rapporto all'intrinseca entità di ciò, che realmente si era inteso di fare dai respettivi Transigenti dovesse dal Giudice seguitarsi quello, che era coerente alla verità, e non alla materiale scrittura in conformità dell'ottimo inse-
18 gnamento resultante dalla stessa Glossa „ ivi „ POSTEA PRO-
„ BATUM FUIT PER TESTIMONIUM, QUID ACDUM EST. SEQUIMUR QUID
„ ACTUM EST. „ Molto più agli effetti di accorrere ai pregiudizi causati da un errore di fatto, che al di sopra dell'er-
19 rore di gius merita ogni giudiciale assistenza *Aecurt. in Leg. Cum de indebito in verb. ignorantiae ff. de probat. Bartol. ad d. Leg in princip num.* 5 *& in Leg Non fatetur. num.* 8. *ff. de confess. Curt. iun. cons.* 92. *num.* 11. *Alexand. in Leg* 3. *ff. de damn. infect. Mascard. de probat. volum.* 2. *conclus.* 637 *num.* 9. „ ivi „ Errantibus tamen
„ in facto facilius subvenitur, quam errantibus in iure. „

XXVII. In questo stato di cose veniva a rendersi superfluo, ed esuberante il ricorrere al combinato dettaglio delle circostanze cumulate per parte del Sig. Bandini a maggior presidio dell'assunto da esso sostenuto, mentre le avvertenze, che si facevano o in rapporto al tenore delle posizioni confessate dal Sig. Schneinderff dalle quali si ricavava, che maggiore a senso del Confirente doveva essere la somma residuale da pagarsi col respiro di tre anni di quella, che resultava dalle materiali espressioni della Scritta (riscontro molto impo-

nente

mente per marcare l'errore incorso nella Scritta medesima ): O in riguardo all'inverisimile, che le partite con tanta diligenza, e scrupolosità esaminate con la mediazione del Sig. Dottor Morini potessero rettificare una nuova liquidazione supposta fatta successivamente tra i Contraenti per l'effetto di determinare il reliquato del debito del Sig. Schneinderff in una così notabile differenza quale era quella di zecchini 360 : O relativamente alla precisa corrispondenza della diminuzione del detto debito residuale contemplato dalle Parti avanti il predetto Sig. Dott. Morini ascendente per l'appunto alla somma dei detti zecchini 360 , in forza della quale precisa corrispondenza vistosa si manifestava l'erroneità della Apoca di Transazione nell'essere stato preso per il totale quello, che al momento della Scritta era in sostanza una parte del detto debito del Sig. Schneinderff avuto riflesso alli zecchini 360. pagati nell'atto di detta Scritta: O finalmente in rapporto alla preesistenza di un dato resultante dal deposto del Sig. Dott. Morini, e tenuto fermo nella Scritta dei 31. Luglio 1795., giacchè quando in detta Scritta si trovava indicata quella stessa somma di zecchini 567. composta a sentimento di detto Sig. Dott. Morini di zecchini 500. di sorte, e zecchini 67. di frutti regolati al 4. e mezzo per cento per la dilazione al pagamento estesa al corso di anni tre, questo voleva dire, che la stessissima somma delli zecchini 567 contemplati in linea di totalità nella detta Apoca di Transazione altra non poteva essere, se non che quella, che concerneva il residuo del debito pagabile nei detti tre anni da detto Sig. Scheinderff cessionario della Locanda, nulladipiù concludevano di quello, che somministrava il Deposto dei Testimoni in conferma di una verità altronde bastantemente dimostrata, subentrando a reclamare l'enunciata superfluità, ed esuberanza la famigerata censura del Testo nella *Leg.* 1. §. 4. *ff. de dot. praelegat*, „ ivi „ Nam „ quidquid demonstratæ rei addicitur satis demonstratæ, fru„ stra est. „

XXV Il Senzachè a rendere irrilevante il deposto del Testimone Mediatore, che formava l'Achille della difesa esornata a favore del Sig. Luigi Bandini Attore nel reclamo della erroneità, di cui si ragiona, potesse meritare alcun peso il riflesso dedotto dall'avere asserito il detto Sig. Dott. Morini nella risposta al 7. dei secondi Capitoli, che quantunque il

resto del debito del Sig. Schneinderff dovesse essere di zecchini 500. al netto della dote, di cui era Creditore nella qualità di Marito di una Figlia di detto Sig. Bandini, come anche al netto del pagamento di zecchini 360., ricordandosi bene di aver fatto il calculo dei sessantasette zecchini, che erano i frutti di tre anni di detti zecchini 500., pure vi rimanessero da conteggiare alcune altre partite, che dovevano compensarsi con alcuni mobili, e roba da riprendersi dal prefato Sig. Bandini, motivo per cui si tornava a porre in dubbio la prova dell'errore nel possibile della non fatta compensazione con i suddetti mobili, che doveva come sopra riprendere il detto Sig. Bandini.

XXIX. Imperocchè due potentissimi riscontri schiarivano mirabilmente l'inconcludenza della opposta difficoltà.

XXX. Nasceva il primo dal resultare da una nota avente la stessa data della Scritta di Transazione prodotta per parte del Sig. Bandini con scrittura esibita sotto dì 24. Gennaio 1797. che la partita dei mobili da riprendersi dal prefato Sig. Bandini non poteva formare al medesimo alcun debito in diminuzione della somma delli zecchini 567. pagabile in tre anni, semprechè lo stesso Sig. Bandini aveva già effettivamente pagati i detti mobili al Sig. Antonio Schneinderff giusta l'espressioni contenute nella intitolazione di detta nota

» » ivi „ nota dei mobili, che Bandini deve riprendere, e che
„ sono stati pagati al Sig. Antonio Schneinderff.

XXXI. E questa nota comprovante *il pagamento già seguito* dei mobili da riprendersi dal Bandini in forza delle espressioni „ ivi „ *sono stati pagati* „ oltre il non potersi impugnare dal Sig. Schneiderff per essere autenticata dalla propria firma posta in essere dal medesimo in piè di detta nota, rimaneva anche avvalorata da quanto asserì nella risposta al 6. dei secondi Capitoli il più volte nominato Sig. Dott. Morini, il quale depose, che questa era appunto l'intenzione dei Contraenti manifestata al medesimo, allorchè rimasero di accomodare *a mano* le partite, che formavano un incaglio alla ultimazione del conteggio, tra le quali vi era quella risguardante una parte dei Mobili. Così il detto Sig. Dott. Morini „

» ivi „ Sopra le partite, di cui si parla nel presente Capitolo
» se ne discorse avanti detto Sig. Capitolato, ma siccome da
» queste appunto nasceva l'incaglio all'ultimazione del conteg-

gio

„ gio rimasero le Parti di accomodarle a mano compensando
„ con le medesime come dissero di fare, una parte dei mobi-
„ li &c , che voleva riprendere il Bandini. „

XXXII. Resultava il secondo dall'efficacia del deposto dei Testimoni intervenuti all'atto della stipulazione della Scritta, mentre quando i medesimi combinavano nell'asserire, che prima della lettura di essa uno dei Contraenti presente l'altro fece avvertire ai detti Testimoni, che l'atto da celebrarsi conteneva la prova, che il Sig. Schneiderff rimaneva debitore di un residuo di zecchini 507. pagabili in tre anni, questo voleva dire, che tutte le altre partite erano già aggiustate, e sodisfatte, e conseguentemente che lo stesso Sig. Schneiderff non poteva più considerarsi come Creditore di verun' altra dependenza.

XXXIII. In tali, e sì patenti circostanze, e riscontri sembrando adunque a noi, che chiara, e incontrastabile fosse la prova dell'errore reclamato dall'Attore Sig. Bandini, e giustificato da esso in una forma esclusiva di ogni possibile in contrario, esigevano i Canoni della più retta giustizia, che dovesse rispondersi per la rettificazione di un atto pregiudiciale, ed erroneo seguendo la disposizione del Testo fin da principi allegato nella *Leg. Illicitas vers & ideo Praeses ff. de officio Praesidis.*

Così omesse le altre cose di minor momento, l'una, e l'altra parte virilmente informando fu risoluto da questo Supremo Magistrato a seconda della nostra Relazione.

NICCOLO' SALVETTI
*Auditore.*
ANGELO FELICI
*Auditore.*
ORAZIO FENZI
*Aud. e Relatore.*

DECI-

# DECISIO III.

## *FIVIZZANEN. DONATIONIS.*

DIEI 28 AUGUSTI 1797. COR. RICCIERI.

### ARGUMENTUM.

*Filiorum Appellatio non includit foeminas si adhibita fuerit in Donatione facta intuitu certi matrimonii, ubi agnationis habita est ratio, ac de Successione fit mentio; idque ob praesumptam uniformitatem Statuto foeminas excludenti, aeque ac ob stricam interpretationem quae in contractibus admittitur, etiamsi de Dispositione particulari, non autem universali, atque comprehendente omnia bona agatur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Sub Appellatione filiorum veniunt tam Masculi quam Foeminae.*
„ *Id tamen mensuram recipit ex voluntate Disponentis. num. 2.*
„ *Si Disponens agnationis habuerit rationem, si de successione mentionem fecerit, faeminae exclusae remanent. num. 3. & 4.*
„ *In locis ubi statuta a successione excludunt feminas in concursu masculorum, nomen filiorum de solis masculis praedicat. num. 5.*
„ *Disponens enim praesumitur se conformasse Statutariae Dispositioni. num. 6.*
„ *Amplia etiam si agatur de Dispositione ex Testamento, non autem intestata, in dubio enim ad statuta fit recursus. num. 7.*
„ *Eo magis si de Idiota ac vulgari homine agatur, qui ignorasse praesumitur distinctionem inter masculos & foeminas. num. 8.*

9. *In*

9. *In successionibus intestatis statutum operatur ex imperio & auctoritate, in Testatis vero interpretative.*
10. *In contractibus nomen filiorum restrictive sumitur, & ad solos masculos adplicatur.*
„ *Sive Dispositio de Universitate Bonorum praedicet, sive ad specialia Bona fuerit directa. num.* 11. *Et quare remiss &c.*
„ *Praecipue cum Tribunalium Auctoritas neglexerit hanc distinctionem, & recursum ad statutum in quocumque Contractu, aut Testamento dubio admiserit. n.* 12
„ *Ex dispositione textus in* L. Patroni appellat ff. de verbor. signif. *appellatio filiorum non ex regula faeminas comprehendit, sed tunc tantum, quum Dispositio non repugnat. num.* 13.
14. *Facilius Idiotae, ignorantes absolvuntur ab expensis judicialibus, ob credulitatem boni juris, quamvis Articulus sit clarus.*
„ *Idque eo magis si moderata accedat conditio Iudicialiter apposita* „ *dummodo acquiescat. n.* 15.

AVendo risoluto Pietr' Angiolo Maccioni di Arlia di celebrare li Sponsali colla Maria Maddalena Alberti, allora fu che il di lui Padre Giovanni a contemplazione del certo, e determinato Matrimonio, che seguir dovea fra i suddetti sposi, volle nell' Istrumento istesso del dì 29. Novembre 1735., rogato Ser Ippolito Vallerini, lasciare a titolo di Donazione inter vivos ai Figli da nascere dai nominati contraenti la casa di propria abitazione, unitamente ad un appezzamento di Terra Castagnata, posto nelle pertinenze del surriferito Villaggio di Arlia, luogo detto al Prado.

In atto di eseguire questa sua determinazione, così si espresse
„ E successivamente a reflessione del suddetto Matrimonio il
„ predetto Giovanni Maccioni a titolo di Donazione irrevo-
„ cabile inter vivos donò e dona alli *Figli* da nascere dal sud-
„ detto Pietr' Angiolo di lui figlio, e Maddalena jugali, una
„ Casa posta in Arlia di propria abitazione, alla quale confi-
„ na ec., e Terra Castagnata, e Prativa nelle Pertinenze d' Ar-
„ lia, luogo detto al Prado, e Cerri ec.

Dal precitato Matrimonio nacquero quattro figli fra maschi, e femmine, cioè Domenico, Angiola, Antonio, ed Agata Maria, maritata poi a Pietro Zavani. Que-

Quest' ultima adunque fattasi attrice, credè con Domanda Giuridica de 9 Febbrajo 1786. di chiedere contro il mentovato suo fratello Antonio, la quarta parte dei suddetti Fondi come sopra donati da Giovanni Avo, e posseduti nella loro totalità da Antonio medesimo, con più i frutti percetti, e da percipersi; fondando la sua pretensione nel credere di avere un diritto all' enunciata quarta parte, come nata dall' antedetto matrimonio, e come figlia di Pietr' Angiolo, ed in conseguenza come una dei Donatarj contemplati nel sopra espresso Contratto.

Non si proseguì di quel tempo la Causa, la quale però fu da essa modernamente riassunta, insistendo nell' azione, che in avanti aveva promossa.

Dato luogo alla conveniente Compilazione degli Atti, ed alle respettive giustificazioni, fù citato in seguito a sentenza, nella quale sotto di 28. Agosto 1797. dichiarai „ Le cose esposte, e pretese dalla prefata Agata Maccioni Vedova Zavani, contro Antonio Maccioni suo fratello non essere vere, ne essersi potute di ragion chiedere, ed ottenere; e doversi perciò assolvere, conforme assolvei dalle medesime il detto Antonio Reo convenuto, per non avere la detta Agata alcun diritto di pretendere la richiesta quarta porzione sulla Donazione particolare fatta da Giovanni Maccioni ai figli da nascere da Pietr' Angiolo, e da Maria Maddalena Iugali Maccioni come sopra; Ed assolvei le Parti dalle spese, colla condizione, che la succumbente si fosse acquietata, poichè in caso diverso la condannai in quelle iuxta liquidat. ec. „

La ragione di così decidere la desumevo dall' aver creduto, che quando il Donante Giovanni porrò la sua Disposizione ai *Figli da nascere* dal Matrimonio de mentovati Iugali, intendesse dei figli maschi, e non delle Femmine.

Poichè, quantunque in astratto potesse esser vera la regola, che
1 sotto il comune nome di *Figli* potessero comprendersi le Femmine *L. si ita scriptum* 45. *ff. de legat. secundo L. Patroni appellatione* 52 *ibique Glossa verb. Omnes ff. de verbor. Significat &c.* pur non ostante la loro comprensione, o esclusione nel caso del surriferito vocabolo dipende-
2 re dovesse dal vedere qual fosse stata la volontà di chi l'usò.

E mi

E mi determinai ad opinare, che Giovanni Maccioni Donante intendesse colla Suddetta espressione di parlare dei soli Maschi sul reflesso, che ciò fù fatto in congiuntura del Matri-
3 monio del proprio suo Figlio, vale a dire quando pensava a propagare la sua Agnazione, la quale non si verifica mai nel progresso referibilmente alle donne, che anzi sono il fine dell'Agnazione, e soltanto il principio della Cognazione.

Tanto più perchè quando il disponente prevedde il caso della deficienza de suoi Donatarj nipoti da nascere, si servì della
4 parola *successione*, colla quale non può aver inteso di dir altro, che quello, che comunemente s'intende da tutti, cioè succesione Maschile, essendo noto, che l'universale intendimento di quasi tutta l'Italia, al tempo massime della Donazione, di cui si tratta, è di ravvisare per successori i Maschi in esclusione delle Femmine; talchè da ciò possa dedursene, che l'usato vocabolo di *successione* tolga mirabilmente tutta quanta la dubbiezza, che incontrar si può nella generalità dell'espressione *Figli*, per la regola, che una parte chiara, e precisa del disposto, dilucida, ed interpetra l'equivoca *ad vulgata* ec.

A tali regole d'interpetrazione di volontà si aggiungeva l'altra non controversa, e stabilita da tutt'i Dottori, e dalla pratica di giudicare, vale a dire, che quando si tratta di sta-
5 tuti, che escludono le Femmine, o che preferiscono ad esse i Maschi nelle succesioni, conforme è il nostro di Fivizzano, alora è certo, che il generico nome di *Figli* vuolsi intendere dei soli Maschi *De Valent. de ultim. Voluntat. Part.* 1. *vot.* 41. *num.* 65. *vers. eo quod vocatae Iusar de subtit. quaest.* 311. *num* 45.

Staccandosi questa legale proposizione dal principio, che dove sono simili statutarie dererminazioni si presume, che alle medesime siasi voluto uniformare il Disponente, onde fissa-
6. re, che colla generica vocazione dei Figli abbia voluto onorare quelli, che sono favoriti dallo Statuto, vale a dire i Maschi, e non già le Femmine, come fra i molti fissa la *Rot. Rom. cor Molin. Decis.* 38. *num* 5. e 7. *Decis.* 1241. *num.* 16. 17. *ed anco la Rot. nost. cor. de Comit. de Fideicom. Decis.* 172. *num.* 20., *e nella Florent. Fideicom. de Medicis presso il Palma Decis.* 451. *per tot.*, ove anzi si decise, che quantunque allora nel caso esa-

minato vi fosse l'esplicita vocazione di tutt' i Figli maschi, e Femmine, pur non ostante dovessero intendersi prima contemplati i maschi non simultaneamente colle Femmine, ma in esclusione di esse, alle quali fu detto, che dovesse appartenere il diritto di succedere solo nella circostanza della defettiva dei Maschi appunto, perchè si trattava dell' esistenza di uno statuto Agnatizio.

Ne mi faceva impressione il rilievo dedotto per dimostrare l' insussistenza della suddetta presunta conformazione di volontà allo Statuto, cioè, che procedendo questo nelle successioni *ab intestato*, e non nelle *testate*, non sia perciò allegabile nella soggetta materia.

Poichè tale obietto mi è comparso della massima inefficacia per la ragione, che si vuole, che l' ultime volontà si rego-
7 lino nei Casi dubbiosi inconformità di quello, che hanno prescritto gli Statuenti in materia di successione; Ottimamente il precitato Palma nella detta *Decisione* 451. *num.* 5., dovendosi credere, che l' intenzione del nostro Donante, quando usò la parola *Figli* fosse di spiegarsi a mente della Legge Patria, e non di altra ad Esso estranea, tanto più, che siamo in termini di persona idiota, che saper non
8 doveva la regola, che qualche volta nella dizione mascolina *Figli* potessero comprendersi alli effetti legali anco le Femmine. *Peregrin. de Fideicom. Art.* 25. *num.* 53. *Palma dict. Decis.* 451. *num.* 18. §. *quando quidem versic.*, *& proinde.*

E su tal proposito soltanto è da avvertirsi, che nelle successioni, le quali si determinano dallo Statuto, questo opera autoritativamente, quando che nelle Testamentarie disposizioni influisce in Linea interpetrativa, ma sempre in questo
9 secondo caso in modo da dare una norma legale, e sicura per spiegare qual sia stata la volontà di chi ha disposto delle cose sue; *Rot. Nost. in Thesaur. Ombros. T.* 4. *Decis.* 20. *num.* 35. *vers. Animadvertendo ec.*

Senzachè vaglia il dire, che la surriferita presunta conformazione di volontà collo statuto sia una congettura di poca sostanza, mentre non doveva nella presente Controversia addottarsi per l' assoluta esclusione delle Femmine, bensì cadeva solamente in esame all' unico oggetto di stabilire, se dovevano preferirsi i maschi secondo la più verisimile

ma

maniera di pensare del donatore, interpetrando il di lui piacimento nella circostanza dell'indefinita di lui maniera di esprimersi.

Mi sembrava poi inattendibile l'altro rilievo, che portandosi la nostra indagine sopra una dizione contenuta in un Atto fra i vivi, non dovesse perciò aver luogo la regola della suddetta presunta conformazione di volontà allo Statuto, come se per tal motivo venissero a cessare quelli equitativi riguardi, con i quali regolar si suole l'interpetrazione delle ultime volontà.

Imperciocchè una tale osservazione mi conduceva piuttosto ad opinare sempre più nel presente caso per la non comprensione delle Femmine nella parola *Figli*, essendo assioma indubitato, che negli Atti fra i vivi i vocaboli non ammettono interpetrazione estensiva, ma bensì si deve stare attaccati moltissimo al loro semplice preciso, e naturale significato, come puntualmente in una questione, se sotto il nome di *Figli* usato in un Contratto dovevansi intendere comprese anco le Femmine, dichiarò la Rota nostra nella *Volaterrana Donationis* 21. *Settembre* 1790. *cor. Simonelli, Fenzi, e Rau* § *Ridotta ec.*

Inoltre di eguale irrilevanza io credei il soggiungere, come si faceva per parte dell'attrice Zavani che in ogni ipotesi le suddette Considerazioni potessero aver luogo allorchè i Disponenti s'inducono a dar legge all'universalità dei propri Beni, ma non già quando contrattano parzialmente, come il predetto Giovanni Maccioni, che dispose di pochi suoi Beni con una particolar Donazione.

Avvengachè la regola per la quale presumiamo, che ciascheduno nelle sue disposizioni conformi la propria volontà alli statuti, non può restringersi ad una sola, e particolare specie di atti, ma deve applicarsi alla generalità senza restrizione, e limitazione alcuna.

Per riconoscere una tal verità basta risalire ai principj, dai quali si stacca.

Consideravo dunque, che in forza di una generale, e primitiva obbligazione, che unisce gli Uomini fra loro, ognuno deve nelle sue operazioni non solo desiderare, ma procurare eziandio il buon essere di quella società, in cui è collocato.

E siccome gran parte della prosperità della medesima dipende

dall' osservanza di quelle costituzioni, che sono state riconosciute, e sanzionate per capaci a formarla, così devesi in conseguenza sempre presumere, che la volontà di ogni individuo corrisponda a ciò, che esige l' universale interesse, cioè che costantemente sia disposta ad allontanarsi meno che sia possibile dall' osservanza delle Patrie costituzioni.

Onde nei Luoghi, ove gli Statuti anno creduto essere del pubblico vantaggio il preferire nella devoluzione dei Beni i maschi alle femmine, deve egualmente credersi, che ognuno nell' obbligarsi, o nel disporre abbia l' istessa predilezione e però o determini la sua volontà per atti fra i vivi, o viceversa, o universalmente, o particolarmente, si deva opinare, che l' intenzione sia regolata in coerenza di quella della Legge, mentre l' indicata presunzione non dipende a parer mio dalla qualità, o estensione dell' Atto, ma dal più probabile, e ragionevole piacimento del Uomo, qualunque sia la forma, con cui venga spiegato, e dichiarato, e senza che sia valutabile per pensare in diversa maniera una più ampla, o meno estesa quantità di cose disposte.

Nulla dovendosi attendere il sentimento di pochi scriventi a comodo di causa, o sivvero fautori d' inoltrate proposizioni Legali, che hanno la resistenza del raziocinio, e massime quando dai Tribunali è stato dichiarato in modo contrario, conforme succede nell' Articolo, che ora cade in esame, e come può riscontrarsi dalla precitata sentenza della
12 *Rota nostra nella Volaterrana Donationis* 21. *Settemb.* 1790. *cor. Simonelli Fenzi, e Rau*, ove fu altresì stabilito, che sotto il nome di *Figli* non venivano le Femmine, quantunque si esaminasse il caso di un Contratto di compra, o vendita, in cui particolarmente era stato disposto di alcune Case, e non dell' universalità di un Patrimonio.

E tutto questo ragionamento mi sembrò, che a maraviglia combinasse collo spirito, e colla vera intelligenza dei surriferiti *Testi nella L. si ita scriptum* 45. *ff. de Legat. second.*, e nell' altra *Patroni appellatione* 52. *ff. de verbor. significat.* accennati a principio, e che per parte dell' Attrice Zavani si allegavano, come principale suo fondamento; poi-
13. chè le precitate costituzioni, e più particolarmente la detta *Legge Patroni appellatione* 52. *de verbor. signif.* dimostrano, che il Mascolino non per regola fissa, ed assoluta com-

comprende il Femminino, ma bensì soltanto allorchè la disposizione di ragione non vi repugna, come avverte la somma *alla detta Leg. Patroni vers.* „Nisi juris dipositio alias repugnet. „

Per tali ragioni io decisi come sopra con assolvere altresì dalle spese, *dummodo* la Zavani Attrice si fosse acquietata, e condannandola in quelle nel caso diverso.

A ciò mi spinse la reflessione, che quantunque si esaminasse un Articolo chiaro, pur non ostante richiedesse l' equità di trattare discretamente con persone inesperte, e campagnole, 14 forse indotte a supporre il loro buon Gius da una qualunque sia credulità, come coll' autorità del *Rebuff. insegna Calvin. de aequitate cap.* 282. *per tot. lib.* 3.

Ma questa equità per altro non mi parve estensibile indefinitamente, e piuttosto restingibile entro certi confini, i quali fossero capaci a rendere la lite finita in una questione secondo me niente affatto broccardica.

Onde apposi nella Sentenza la condizione *dummodo acquiescat &c.* la quale mi sembrò necessaria per non raddoppiare la suddetta equità, e ridurla all' ingiustizia, appigliandomi così ad un temperamento diretto a produrre una remora ad ulteriori dispute in un affare, che ravvisavo molto chiaro, e semplice, e come dietro al sentimento dei più Classici in altre occorrenze, è stato praticato dai nostri Tribunali, e può vedersi nella *Pistorien. Pontis super damnis* 26. 1764. *cor. Tallinucci resa pubblica colle stampe.*

E così l'una, e l'altra parte dottamente informando ec.

Luigi Ricciери
*Vicario.*

---

DE-

# DECISIO IV.

## *PECCIOLEN. PECUNIARIA.*

DIEI 29. SETTEMBRE 1797. COR. ARRIGHI.

### ARGUMENTUM.

*Late pertractatur de probationibus faciendis ab Actore, qui Creditum ab aliquo petiit iudicialiter. Confess o qualificata an debeat praecise a Ponente acceptari prout jacet, aut possit aliquando Scindi, opportuno distinctionis praesidio declaratur. Iuramentum in litem defertur, & respective denegatur in casibus, qui in fine Decisionis recensentur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Actor probare debet concludenter fundamentum suae intentionis.*
2. *Actore non probante reus absolvitur.*
3. *Spernenda est nuda Actoris assertio, negatione Rei conventi elisa.*
4. *Positio si fuerit negata obstringitur Actor ad probandum aliunde suam assertionem, & n. 12.*
5. *Crediti probatio desumi nequit ex positionibus impugnatis.*
6. *Pluribus Sociis administrantibus, nequit unus alterum provocare ad redditionem rationis, nisi ipse prius de rebus a semetipso administratis rationem reddiderit.*
7. *Non licet Actori confessionem Rei acceptare, adjectamque qualitatem rejicere.*
8. *Confessio qualificata scindi nequit, aut saltem illius partialis error concludenter probari debet.*
9. *Confessio pura, & simplex destrui nequit ex subsequenti declaratione, quae sponte fiat a Respondente.*
10. *Limita, si declaratio coacte fuerit emissa respondendo prae-*

*praecisae interrogationi Ponentis, nam tunc hujusmodi declarationi standum est.*

„ *Extende limitationem hanc, quotiescumque declaratio pluribus fidi circumstantiis roboretur, & verisimilis reddatur. n* 14.

11. *Ponentis assertio nihil probat, nisi Rei conventi confessione fulciatur.*

13. *Positio impugnata prodesse nequit Actori, nam aliter sequeretur absurdum, ut Reus semper contenta in positionibus fateretur.*

15. *Inverisimile nimis est, ut Creditor omissa crediti sui exactione, aut compensatione, velit debitum cum proprio debitore contrahere.*

16. *Inverisimile aequiparatur falso.*

17. *Qui se Creditorem asserit alicujus, cum quo debitum subinde contraxit, elidere tenetur legalem praesumptionem, quae stat contra ipsum, videlicet quod assertum ejus creditum numquam extitit, aut si forte extiterit opportuna solutione fuerit extinctum.*

18. *Iuramentum in litem defertur, quotiescumque constat de substantia Crediti, cujus quantitas probari nequit ob culpam Rei conventi.*

19. *Iuramentum in litem non admittitur super Credito simpliciter asserto, non autem probato.*

Fino dell'Estate dell'anno 1791. era stata intrapresa dal Sig. Giuseppe Lupi di Peccioli una Società di Coccole di ginepro col Sig. Vincenzo Magni di Chianni, ed in tale occasione era stato convenuto fra i Socj, che il Magni dovesse attendere alla compra delle medesime Coccole, ed alla loro trasmissione a quel luogo, che gli sarebbe stato indicato dal Lupi; Che esso Lupi dovesse somministrare il danaro occorrente per la provvista, e trasporto delle Coccole istesse; E che tutto l'utile che ricavato si fosse dalla vendita da farsi in Livorno dal Lupi medesimo dovesse dividersi per metà fra i Soci predetti.

II. Questa Società ebbe termine nel Settembre dell'istesso anno 1791, dopo il qual tempo, anzichè vedersi suscitata pretensione alcuna dal Magni contro del Lupi per dependenza di essa, si trova piuttosto che questo Magni si costituì debito-

re

re del nominato Lupi, e del di lui Fratello Lorenzo della somma di lire centocinquanta mediante un Chirografo de 5. Aprile 1792 concepito nei termini seguenti „ Io infrascritto „ Vincenzo Magni di Chianni confesso di aver ricevuto da „ Giuseppe e Lorenzo Fratelli Lupi la somma e quantita di „ lire centocinquanta, le quali prometto pagare in tanto olio, „ come si dirà, alla prossima raccolta dell'anno futuro 1793. „ e per tutto il mese di Gennaio di detto anno, promettendo „ io sottoscritto a tal effetto di darli, e consegnare ai medesimi Fratelli Lupi barili cinque d'olio al prezzo di lire trenta il barile, così tra di noi concordato; E tutto sotto l'obbligo di me stesso, de' miei beni, e beni dei miei eredi presenti, e futuri in ogni &c.„

III. Essendo rimasto il Magni soverchiamente moroso alla consegna effettiva dell'olio, di che nel precitato Chirografo, e perciò essendosi trovati i Lupi nella necessità di agere esecutivamente contro di esso per gli atti del Tribunale di Chianni, fu allora soltanto, e precisamente sotto dì 25 Maggio 1793. che egli intimò il detto Giuseppe Lupi per mezzo del Sig. Potestà di Peccioli al pagamento di lire trecento per resto di valuta di Coccole di ginepro, pretendendo in sostanza di essere tuttavia creditore di tal somma in sequela della Società vegliata fino dall'anno 1791.

IV. Contradisse immediatamente il Lupi a questa intimazione negando il debito, e richiamando con replicate Scritture di atti il Magni avversario a giustificare con documenti legittimi le sue pretensioni; Onde restò fra le Parti contestato il Giudizio, senza che per altro la pendenza di questo arrestasse l'altro Giudizio esecutivo vegliante, come sopra dicevo, nel Tribunale di Chianni, giacchè anzi apparisce, che il mentovato Magni rimase reiteratamente sottoposto in esso Giudizio al gravamento, da cui non potè liberarsi, se non se col pagare ai Lupi l'intiero importare del loro credito dependente dal suddetto Chirografo de 5 Aprile 1792, con più le spese occorse negli atti, e nell'esecuzioni.

V. Intanto d'avanti il Sig. Potestà Giov. Batista Baccioni Giudicente allora di Peccioli discutevasi la sussistenza del credito allegato dal Magni contro del Lupi; Ma siccome non ostante le posizioni date dallo stesso Magni all'asserto suo Debitore, non aveva egli per anco giustificata come dove-

va

va la sua intenzione, perciò il detto Sig. Potestà con suo Decreto proferito nel dì 30. Giugno 1794. credè di dovere assegnare al citato Magni il termine di mesi quattro utili a giustificare, e liquidare il preteso credito derivante dalla Società di Coccole, tenuta ferma frattanto l'intimazione, e precetto per le lire trecento fatta dal medesimo al Lupi nel dì 25 Maggio 1793., e riservatosi di confermare, revocare, e moderare il Decreto suddetto nel modo, e forma, che fosse stata di ragione.

VI. A tenore di questo Decreto era il Magni adunque nella necessità di produrre quelle migliori, e maggiori giustificazioni dell' asserto suo credito, che ancora non erano state da lui prodotte negli atti della Causa. Egli però anzichè supplire al difetto di prova, non altro seppe allegare, se non se una dimostrazione, e calcolo mancante affatto dell' opportuno corredo dei respettivi documenti, col quale si costituiva creditore dei Lupi della somma di lire 800. 17. 4. dopo di che domandò di essere ammesso al giuramento *in litem*, sulla verità di tutte le partite notate, e descritte nell' enunciata dimostrazione. Il Sig. Podestà Arcangelo M. Orsi successore in uffizio del prelodato Sig. Baccioni credè non ostante di dovere esaudire in tutte le sue parti le petizioni del Magni, quindi con sua Sentenza del dì primo Settembre 1795 ammesse il medesimo Magni al domandato giuramento *in litem*, perchè potesse così concludere le prove volute, e contemplare nell' antecedente Decreto del 30 Giugno 1794, allora per quando il detto Magni prestato avesse un tal giuramento dichiarò doversi confermare l' intimazione, e richiamo da esso fatto contro Giuseppe Lupi per la somma di lire 300 per resto della valuta di Coccole, ed in fine condannò l' istesso Lupi al pagamento non solo di detta somma, ma ben anco al pagamento di lire 119. 17. 4. metà degli utili dovuti dal detto Lupi al nominato Magni per dependenza della Società, ed a forma della surriferita dimostrazione.

VII. Credendosi leso enormemente da questa Sentenza il succumbente Lupi, interpose opportunamente l'appello al Clarissimo Magistrato Supremo di questa Città di Firenze, da cui venne a me diretta la commissione della Causa. Perlochè avendo preso in seria, e matura considerazione il fat-

to, non meno che le ragioni allegate dai respettivi Difensori di ambe le Parti collitiganti, ho creduto uniforme alle regole della buona giustizia, che la suddetta Sentenza del pr. Settembre 1795. dovesse revocarsi in ogni sua parte, e così di fatto è stato in questo giorno deciso dal Magistrato Clarissimo a mia relazione.

VIII. Le ragioni che mi hanno mosso a referire in tal forma sono semplicissime, dipendendo queste dalla mancanza di qualunque prova dell' esistenza del credito; per cui Vincenzo Magni era comparso in Giudizio; Esso era l' Attore, e
1. quindi aveva il carico di giustificare concludentemente il fondamento della sua intenzione; Ma poichè lungi dall' aver soddisfatto a questo indispensabile dovere, in vece appariva dalle resultanze degli atti, che nel lungo decorso della Causa nulla aveva egli mai prodotto, che avesse potuto farlo considerare come un Creditore legittimo delle somme domandate da esso contro del Lupi; Perciò il buon sistema esigeva, che rigettate fossero le troppo vaghe di lui pretensioni, e che si pronunziasse dal Giudice per la totale assoluzione dei Rei convenuti, secondo l' insegnamento del
2. *Testo in Leg qui accusare 4. Cod. de edend. De Luca de iudic. disc. 2. n. 7. Rot. Rom. in rec. decis. 105. num. 5. part. 6. decis. 209. n. 37. par. 19. cor. Ansald. dec. 256. n. 9. & dec. 345. n. 3. & cor. Ratt. dec. 25. num. 1. & cor. Crescent. dec. 285. n. 1.*

IX. Di fatti nessun documento, nessuna giustificazione su questo punto presentava il Processo; solo una cedola semplice di Posizioni, tutto formava il complesso di quelle prove, colle quali erasi lusingato il Magni di poter dimostrare il suo credito dependente dal doppio titolo di resto di valuta di Coccole, e di reparto degli utili della Società vegliata fino dall' anno 1791. Meno questa cedola di posizioni tutto si risolveva in altrettante gratuite asserzioni del Magni predetto immeritevoli di ogni valutazione in Giudizio, come in effetto immeritevole si era l' informe dimostrazione, e calcolo da esso prodotto, perchè mancante di qualunque legittimo corrispondente recapito, che lo avvalorasse.

X. Io però non potei fare il minimo capirale neppure della rammentata cedola di posizioni; giacchè per quanto le prime di esse, che singolarmente miravano a giustificare la preesi-

stenza

stenza del traffico sociale fossero state a buona fede confessate dal rispondente Giuseppe Lupi, a tal che non potesse più dubitarsi, che nell' anno 1791 questo traffico sociale fra il Magni, ed il Lupi fosse veramente esistito, si riscontrava per altro dalle posizioni ulteriori, che mentre il medesimo Magni da un lato asseriva, che dalla vegliata Società di Coccole era resultato un guadagno di circa scudi cento, che della istessa Società non era stato reso da detto Lupi legittimo conto, e che dei guadagni fatti non era stata data a lui Ponente la minima partecipazione, si rispondeva per l'altro lato dal Lupi anzidetto, che sebbene la Società di Coccole fosse realmente esistita, erano però stati fatti susseguentemente i necessarj conteggi, ed era stato abbuonato al Magni tutto quel guadagno, che ad esso poteva appartenere, e che in tale occasione erano stati lacerati tutti i fogli, e ricordi, ad eccezione di una sola lettera del medesimo Magni, che veniva tuttavia conservata dal Rispondente.

XI. Così alla Posizione 9. nella quale dicevasi „ *Come le predette Coccole sono state da lui Rispondente vendute in* „ *Livorno, e di tal vendita ne ha tenuto l' opportuno* „ *riscontro* „ Giuseppe Lupi rispose „ *Non crede, perchè* „ *i riscontri furono lacerati quando seguì il conteggio* „ Così alla 16. ove fu posto „ *Come fra lui Rispondente, ed* „ *il Ponente non sono stati fatti i conti di detto traf-* „ *fico di Coccole* „ il detto Lupi rispose „ *Non crede per-* „ *chè i conti furono fatti* „ E finalmente alla 17. la quale portava „ *Come del guadagno fatto nello smercio, e ven-* „ *dita di dette Coccole, da lui Rispondente non è stato* „ *dato cosa alcuna al Ponente* „ rispose l'istesso Lupi „ *Non crede come si pone, perchè nel conteggio gli fu ab-* „ *buonato tutto ciò che doveva, si strapparono allora tut-* „ *ti i fogli, a riserva di una sua lettera, che conservo* „ *ancora, e il Magni in tal conteggio mi rimase debitore* „ *di lire cinquanta, e me ne fece l' obbligazione.* „

XII. Ma se dunque dalle cose proposte, ed asserite dal Magni nelle Posizioni, nessuna di esse era stata confessata dal Lupi, ad eccezione della vegliata Società di Coccole, e se anzi nel tempo istesso, che il detto Magni si era accinto a desumere dalla confessione del medesimo Lupi la necessaria

prova dell' allegato suo credito, si era sentito rispondere all' incontro da esso, che tutto era già stato saldato, e conteggiato, che alla occasione dei fatti conti era seguita la lacerazione dei recapiti, e che fra le Parti più non vi era per il titolo della Società finita nè debito, nè credito, si rendeva affatto impossibile secondo le regole del diritto comune il dedurre dalle Posizioni suddette una giustificazione anco leggiera dell' immaginato esistente credito, e del diritto nel Magni a conseguirlo, ed io mi sarei in tali circostanze allontanato troppo dai principj di Legge, se avessi apprese
3. come sufficienti le nude asserzioni dell' Attore, quando erano conflittate dalle negative opposte del Reo convenuto.

XIII. Volgatissimo è nella Giurisprudenza Forense, che sebbene le Posizioni, come che inventate dai Pratici per liberare l' Attore dal peso della prova, dispensino sempre l' Attore istesso da qualunque ulteriore giustificazione, ogniqualvolta siano state confessate dal Reo Rispondente, niente però rilevano, e giovano nell' inverso caso, che siano state onninamente negate dal Rispondente medesimo, e poichè manca allora, col mancare la confessione del Reo, quella prova, di cui abbisognava l' Attore, perciò è ricevuto per massima, che in questa combinazione di fatto, non debbasi prestare orecchio alle pretensioni dell' Attore istesso, semprechè non dimostra egli con documenti, con testimonj, o con altri simili legali mezzi ciò che non ha potuto dimostrare col già tentato diverso mezzo delle Posizioni, secon-
4. do che bene rilevano dopo il *Text. in cap. ex eo quod de regul. jur in 6. & in Leg. Post legatum in princ. ff. de his quib. ut indign. Bartol. in Leg. Naturaliter §. Nihil commune ff. de acquir. posses. Specul. de instrum. edit. §. 8. vers. & ibi Bartol. &c. Corn. cons. 346. num. 6. vers. praeterea positiones &c. Michalor. de position. cap 55. num.* 8.

XIV. Sentiva la forza di tali verità anche l' abilissimo Difensore del Magni, il quale dissimular non poteva, che disperata impresa si era il voler rilevare una sufficiente prova del credito da quelle Posizioni, che per la parte del Reo erano
5. state direttamente impugnate; quindi per evitare le conseguenze delle verità medesime, andava sottilmente avvertendo, che qualunque fossero le risposte date dal Lupi alle Posi-

sizioni ulteriori, egli però replicando alle prime cinque Posizioni, confessato aveva, che nell' anno 1791. era di fatto esistita fra esso Lupi, ed il Magni la Società controversa; E siccome dalla confessata esistenza di tale Società, ne derivava a di lui sentimento il diritto nel Magni di richiamare il Consocio al rendimento di conti, e di obbligarlo al pagamento della rata proporzionale degli utili, ne inferiva perciò, che nessun altro carico di prova spettar potesse in queste circostanze al suo Principale, e che al solo Lupi appartenesse il peso di giustificare i già seguiti conteggi, ed il reparto degli utili prodotti dalla intrapresa negoziazione.

XV. Ma questo discorso quantunque ingegnoso, fu trovato da me in ogni sua parte insussistente; Poichè primieramente avvertivo, che dalla prova della vegliara Società di Coccole, mai e poi mai derivar poteva nel Magni il supposto diritto di astringere il Consocio Lupi al rendimento dei conti, semprechè era indubitato di fatto, che l' istesso Lupi non era stato quel solo che amministrato avesse la Società anzidetta, e che sebbene non potesse revocarsi in dubbio, che dal medesimo Lupi fossero vendute in Livorno le Coccole per interesse comune, non poteva però nemmeno revocarsi in dubbio, che l'acquisto delle Coccole istesse fosse stato fatto con i denari propri del Lupi predetto, e che il Magni avesse preseduto a simile acquisto, egualmente che alla trasmissione delle Coccole ai respettivi Luoghi, che dal Lupi erangli stati indicati.

XVI. Perciò sarebbe stato ben nuovo in ragione, se in tale stato di cose avesse il Lupi subita un'assoluta condanna di render conto al Magni di ciò che interessava lo smercio fatto delle suddette Coccole, nel tempo che questo Magni nessun conto rendeva di tutto quello che riguardava l' erogazione dei danari nella compra, e nei trasporti di esse, giacchè con un ral sistema sarebbesi urtata di fronte la regola, la quale c' insegna, che quando in una Società l' amministrazione è stata repartita, o egualmente, o inegualmente fra i Socj, non può l' uno intimare l' altro al rendimento di conti, se prima egli non rende conto dei capitali, e delle

6. somme da esso amministrate, perciò che fermano *Cravett. cons.* 275. *n.* 13. *Menoch. cons.* 1185. *n.* 2. *Coler. de process. executiv. part.* 3. *cap.* 2. *n.* 3. *&* 4. *Escobar. de ratioc.*

*tioc. cap.* 21. *n.* 14. *Salgad. labyr. cred. part.* 3. *cap.* 7. *num.* 2. *Felic de societ cap.* 37. *n.* 15. *Mass. ad Chartar. observ.* 123. *n.* 40. *&* 41. *Rot. Rom. in rec dec.* 65. *num.* 5. *par.* 4. *tom* 2. *& coran Duran. dec.* 400 *num.* 1. *&* 2. *& cor. Ansald dec.* 436. *n* 11.

XVII. Avvertivo poi in secondo luogo, e questo perfettamente acquietava l' animo mio, che il Lupi non aveva semplicemente confessata la nuda esistenza della Società summentovata, ma rispondendo alle altre interrogazioni del Magni era proceduto più oltre asserendo, che i conteggi di questa Società erano reciprocamente seguiti, che dopo tali conteggi erano stati lacerati tutti i recapiti, e che era stato abbuonato ad esso Magni tutto quello, che per simile dependenza potevagli appartenere, cosicchè concorreva nel caso non già quella confessione mera della Società, che avrebbe potuto obbligare il Lupi al legittimo rendimento di conti, ma bensì una confessione qualificata dalla dichiarazione speciale della liquidazione, ed ultimazione degl' interessi tutti relativi alla Società medesima; dichiarazione, che esimeva da qualunque obbligo il Lupi predetto, e che precludeva l' adito ad immaginare la pendenza attuale del debito, e credito. Subentrava perciò il principio, che quando la confessione del Reo, su di cui fondar si vuole l' Attore, accompagnata si
7. vede da una qualche qualità singolare, non è mai lecito all' Attore istesso di rigettare la qualità aggiunta, approvando in una parte soltanto la confessione, e riprovandola arbitrariamente nell' altra; notissimo essendo, che le confessioni non possono scindersi, ma debbono invece accettarsi nel modo, che si vedono emanate dal Confitente, o almeno provar si deve la parziale loro erroneità con dimostrazioni perfette, e concludenti conforme ragionando appunto in ter-
8. mini di risposte date alle posizioni, fermano fra gli altri: *Cyriac. contr. for.* 25 *n* 23. *&* 24. *Michelor. de posit. cap.* 59. *num* 13. *& seq Casill. quotid controv cap* 22. *num* 22. *lib.* 4. *Cald de empt. & vendit cap.* 19. *n.* 40. *Surd. dec.* 258. *n.* 1. *& seq. Rot. Rom. cor Beninc. decis.* 27. *n.* 3. *& in nuperr. dec.* 131. *n.* 14. *& dec* 375 *n* 4. *& seq. tom.* 6. *& in Ferrarien Legatorum* 9. *April.* 1720. *§. Atque cor. Cerro.*

XVIII. Nè per recedere da questa regola credei valutabile la di-

distinzione allegata per parte del Succumbente fra il caso che la qualità vedasi contestualmente agginnta alla confessione, ed il caso in cui vedasi aggiunta con intervallo di tempo nella risposta ad una interrogazione separata, e diversa; perchè senza impugnare la distinzione medesima, andavo riflettendo, che allora solo può rigettarsi la qualità modificativa della confessione precedente aggiunta con intervallo di tempo nella risposta ad una interrogazione diversa, quando il Confitente dopo aver confessato puramente, e semplicemente il suo debito, apponga di propria volontà una dichiarazione del successivo seguito pagamento, o in altra
9. forma tenti di elidere la forza della prima già fatta confessione, giacchè siccome in tal caso mediante questa prima già fatta confessione non può non dirsi perfettamente conclusa la prova del debito predetto, stà bene ciò, che susseguentemente non possa, nè debba essere in facoltà del Confitente istesso, di modificare, e distruggere questa prova medesima, senza allegare altro più potente riscontro fuori di quello, che resulta dalla propria gratuita asserzione.

XIX. Non così per altro nell'opposto caso, che precisamente era quello, che si esaminava avanti di me, in cui la qualità, o sia la dichiarazione del pagamento seguito, lungi dal vedersi apposta di propria volontà del Rispondente, si tro-
10 vi all'incontro apposta in conseguenza della interrogazione precisa fattagli dal Ponente sul rapporto del pagamento medesimo; poichè non essendo più questione allora, come intende ciascuno di quella semplice qualità spontaneamente aggiunta alla confessione, la quale secondo le Autorità allegate dal Difensore del Magni, può lecitamente rigettarsi dal Ponente, semprechè non vedasi incontinenti enunciata dal Rispondente nel medesimo contesto dell'orazione, ma sibbene essendo questione di confessione principale, che sta a conflitto con quel supposto, che l'Attore aveva preteso di provare col mezzo delle posizioni, non altrimenti l'Attore medesimo può in questi termini far valere in Giudizio le sue pretensioni, se non se provando la falsità della confessione del Reo, e giustificando con altri mezzi la propria intenzione.

XX. Infatti quando in ragione è sicuro, che tutto quanto viene asserito dal Ponente nelle posizioni, niente prova a di

lui

11 lui favore, se confermato non sia dalla corrispondente confessione del Reo convenuto; e qualunque volta è indubitato fra i Pratici, che se questo Reo convenuto espressamente impugna i fatti asseriti nelle posizioni predette, refuso resta nell'Attore l'onere preciso di giustificare con altre prove
12 pienissime la verità di tutte, e singole le sue asserzioni, facilmente si persuade ciascuno, che qualora esso Attore separatamente ponga da un lato sì la creazione del debito, che il non seguito pagamento del debito istesso, e dall'altro lato primieramente risponda il Reo, che un tal debito è una volta esistito, quindi asserisca nella successiva risposta, che è stato in seguito saldato, e soddisfatto, facilmente, dicevo, si persuade ciascuno, che il mentovato Attore nel concorso di una simile negativa del Reo vien posto nella necessità di provare *aliunde* quella esistenza attuale del proprio credito, che egli aveva asserita, e supposta nelle posizioni, mentre in diverso caso non sarebbe più vero, ciò che pur non ostante è verissimo, vale a dire, che dalla posizione negativa non può il Ponente dedurre fondamento veruno di difesa a proprio vantaggio, e si caderebbe nel vistosissimo assurdo di ammettere contro ogni principio di Legge, che nel mentre il Creditore tenta di rilevarsi dall'onere della prova, mediante la confessione del suo supposto debitore, possa nullameno ottener l'intento, abbenchè sia stato dal Debitore impugnato il debito, ed abbenchè non abbia egli dedotta in contrario verun'altra ulteriore dimostrazione, contro ciò che ottimamente avverte il *Michalor. de posit. cap.* 55. *sub. num.* 8. *vers.*, Respondetur po-
» sitiones fuisse inventas ad hoc, ut Actor releveretur ab onere
» probandi, hoc est, ut non teneatur probare, quod per confes-
» sionem partis habere potest, sed hinc non sequitur, ut re-
» sponsio debeat semper relevare ponentem ab isto onere, nam
» aliter necesse esset, ut Reus semper posita in positionibus
» fateretur; non relevat autem hoc casu, non quia non sit le-
» gitima responsio, sed quia fuit negata positio, ob quam ne-
» gationem, Ponens onere probandi gravatur. »

XXI. Per questi a senso mio insuperabili riflessi restai adunque intimamente persuaso, che non potessero valutarsi in prova del credito dal Magni preteso, le posizioni date da esso al Sig. Giuseppe Lupi già suo Consocio, e tanto più ne restai per-

persuaso, in quanto che la dichiarazione fatta dal medesimo Lupi nelle risposte alle posizioni predette, e relativa ai conteggi ormai seguiti, ed all'abbuono fatto a favore del Magni di tutti gli utili, che ad esso erano dovuti, trovavasi avvalorata da riscontri tali, e da tante circostanze di fatto, che rendendo in sommo grado verisimile la dichiarazione istessa, rifondevano senza dubbio nel citato Magni il peso di quella contraria prova, da cui inutilmente cercava di dispensarsi. *Gloss. in Cap. Dudum. 2. in verb. de veritate*
14 *Paris: in cap. fin. num. 54. vers. tertia conclusio de praescript. Gratian. discept. for. cap 716. num. 25. Rota Rom. cor. Seraphin. dec. 442. num. 2. & in diversor. dec. 177. num. 4. & 5. part. 2. & dec. 334. num 1. part. 1. rec. & dec. 261. num 25. par. 7. & dec. 381. num 11. & 12. par. 9. & in Nuperr. dec. 57. num. 4. tom. 3.*

XXII. Ed in vero tralasciando di rilevare fuori del bisogno sì l'onestà del carattere del prenominato Giuseppe Lupi, sì la di lui opulenza al confronto della povertà del Magni, sì la vistosa dilazione rispetto a questo Magni nel domandare un credito asserto acquistato fino dall'anno 1791, e sì finalmente quella oscitanza dimostrata da esso nel proseguire l'intentato Giudizio; oscitanza, che giunse al segno di obbligare il detto Lupi ad intimarlo più e più volte alla giustificazione delle sue dedotte pretensioni, esuberava certamente per corroborare la dichiarazione predetta, la doppia circostanza di fatto, che quantunque il Magni anzidetto intendesse di sostenere, che non erano mai seguiti i conteggi della vegliata Società, pure non riteneva presso di se alcun foglio, alcun recapito, alcun documento, che relativo fosse agli asserti interessi sociali, ed a quelle particolari ingerenze, che nell'andamento della Società erano state ad esso addossate, e che nel mentre egli agitava contro del Lupi per un credito dipendente dalla Società medesima, e conseguentemente nato a di lui vantaggio nel surriferito anno 1791, negar non poteva di aver creato in appresso un debito con l'istesso Lupi a titolo d'imprestito, come appariva dal Chirografo de' 5. Aprile 1792.

XXIII. Di fatti nel concorso fra le altre delle avvertite due significantissime circostanze, non sapevo, nè mai ho saputo apprendere, come il citato Magni abbia potuto asserire con

buona fede, che nel decorso di due, e più anni, quanti ne passano dal tempo della terminata Società al giorno della mossa Lite, non siano effettivamente seguiti i reciproci necessarj conteggi, e che tuttavia sussista a di lui profitto un rilevante credito per rimborso di spese, e per reparto di utili; credito, che egli porta fino alla cospicua somma di lire ottocento. Se i conteggi non fossero realmente seguiti, se pendenti fossero tuttora i sociali intetessi dovrebbero certamente esistere presso del medesimo Magni i fogli, le ricevute, i recapiti comprovanti la provvista, e compra delle Coccole, l'erogazione del denaro somministratogli per tale oggetto dal Lupi, le spese dei trasporti, e tutto quel più, che da esso è stato fatto relativamente alle speciali incumbenze a lui confidate. Ma pure questi fogli, queste ricevute, e questi recapiti del tempo dell'intentata Lite più non esistevano al certo, e giacchè l'istesso Magni asseriva di averli già passati nelle mani del Socio Lupi, conveniva quindi presumere, coerentemente a ciò che il medesimo Lupi depone, che fossero stati tutti lacerati all'occasione di un vicendevole ormai seguito rendimento di conti, e che nell'occasione medesima si fossero le Parti reciprocamente saldate, e conteggiate.

XXIV. La presunzione poi maggiormente aumentavasi, e giungeva starei per dire al grado di una perfetta dimostrazione, ogni volta che alla deficienza dei mentovati fogli, e ricevute, e recapiti, si aggiungeva la creazione del debito contratto dal Magni col Lupi molti mesi dopo la terminazione della controversa Società di Coccole, e così in un tempo, in cui questo Magni sarebbe stato oppostamente creditore del ridetto Lupi di una somma di gran lunga maggiore. Inverisimile è troppo, che quello istesso, che è creditore di un terzo per qualsisia ragione, anzichè esigere il proprio credito, voglia piuttosto contrarre un debito col terzo medesimo,
15 accettando danari con titolo di mutuo, di cambio, o altra simile onerosa causa dal suo debitore. E siccome tutto ciò, che comparisce in aspetto di massimo inverisimile, conside-
16 rato viene dalla Legge come non vero, perciò è ricevuto per massima, che quando alcuno si fa creditore di un altro a fronte di un debito susseguentemente con esso contratto, è nell'indispensabile dovere di escludere quella legale presunzione,

da

da cui conflittate sono in tal circostanza le sue pretensioni, la presunzione cioè o che l'asserto credito non sia mai esistito, o che se pure è esistito, sia stato nel successivo tem-
17 po saldato, e soddisfatto. *Alex. cons.* 183. *num.* 17. *libr.* 6. *Menoch. cons.* 457. *num.* 1. 6. *&* 12. *Pedrocch. cons.* 3. *num.* 71. *Surd. dec.* 105. *num.* 3. *Rot. Rom. in rec. dec.* 259 *num.* 1. *& seq par.* 4. *tom* 2. *dec.* 254. *num.* 9. *par.* 5. *& dec.* 239. *num.* 6. *par.* 13 *cor. Caprar. dec.* 711. *num.* 11. *Rot. nost. in Thes. Ombr dec.* 29. *n.* 91. *tom* 11.

XXV. Così adunque anche Vincenzo Magni, il quale agirar voleva contro del Lupi per l'esazione di un supposto credito preesistente al debito da lui contratto col medesimo Lupi, era nella necessità di vincere con chiarissime prove la presunzione suddetta, e fino a tanto che non verificavansi queste prove chiarissime si doveva sempre opinare, inerendo alle volgate regole, per la totale insussistenza del credito summentovato, giacchè repugnava troppo al buon criterio, ed al senso comune l'immaginare senza le giustificazioni opportune, che quantunque il Magni fosse realmente creditore del Lupi dell' asserta somma di lire ottocento per dependenza della Società già finita, invece di esigere questa somma da un debitore solventissimo, quale si era il Lupi suddetto, volesse nullamente creare col medesimo Lupi un debito di lire cento cinquanta, e più volesse crearlo non già sotto condizione di contrapporre ad esso debito altrettanta rata del credito proveniente dalla Società, ma sibbene sotto condizione di restituire la ricevuta somma in altretanto olio da consegnarsi alla susseguente raccolta per il prezzo determinato di lire trenta il barile, prezzo assai inferiore a quello, che correva nel tempo della contratta obbligazione.

XXVI. Sicchè oltre al mancare, come ho dimostrato di sopra, al citato Magni qualunque prova diretta della esistenza del credito per cui era comparso in Giudizio, concorrevano ancora dei potentissimi riscontri di fatto, che presentemente escludevano la verità del credito medesimo; E quindi vano era il ricorso del detto Magni alla sussidiaria prova del giuramento *in litem*, a cui era stato ammesso dal Giudice della passata Istanza, poichè come a tutti è notissimo, allora unicamente ammettesi l'Attore a questo giuramento, quando

18 do è stato da esso pienamente provato il credito in genere, e solo provar non si può la di lui quantità precisa per colpa del Reo convenuto, ma non mai quando nessuna giustificazione si allega sulla sostanziale certezza del credito istesso, e quando il detto Attore non altro adduce a fomento dell'azione intentata, se non che la propria asserzione; come fra gli altri insegnano dopo il *Test. in Leg. A Possidentibus Cod. de rei vindicat. Leg. Qui restituere ff. eod. Rocc. quæst. jur. select. cap.* 143. *num.* 4. *Jov. de solemnit. in contract. min. gloss* 19. §. 3. *num.* 44. *& seq. Rot. Rom. cor. Beninc. dec* 288. *num.* 6. *Rota nostr in Thesaur. Ombros. dec.* 21. *num.* 1. *& dec.* 24. *num.* 1. *& seq. tom.* 2.

XXVII. Ora se il Magni nessuna giustificazione aveva effettivamente allegato, per cui il preteso credito potesse dirsi incontrovertibile, e certo nella sostanza, sebbene incerto nella quantità, e se anzi tutto combinava a far credere, che per rapporto alla Società del 1791. più non esistesse fra il medesimo Magni, ed il Lupi nè debito, nè credito, la giustizia esigeva, che denegata fosse al Magni la domandata ammissione al detto giuramento *in litem*, e che il Lupi fosse pienamente assoluto dalle cose di lui pretese, e domandate, come di fatto a mia relazione è stato deciso dal Clarissimo Magistrato Supremo

E così l'una, e l'altra Parte informando &c.

GUIDO ARRIGHI
*Audit. di Ruota.*

# DECISIO V.

*FLORENTINA FIDEICOMMISSI DE ARRIGHIS.*

DIEI 18 AUGUSTI 1797. COR. SALVETTI.

## ARGUMENTUM.

*A subjecto & causa finali patrine* Legis 1747. *super fideicommiss., ab auctoritate, & exemplis deducitur tacitam con-*

conditionem si sine Liberis *non subintelligi in Dispositionibus ubi apertissime mens Testatoris repugnet. Explicatur & conciliatur* Pisana Fideicomm. 11. Aug. 1753. cor. Montordi, *quae in contrarium afferebatur; Haec autem conditio non habere locum in casu concluditur ex limitata vocatione filiae ad ejus quartam generationem restrictive.*

*Ususfructus intelligitur suapte natura* formalis *non* causalis, *& concludentissima requiruntur argumenta ad impropriandam legitimam vocabuli significationem. Ampliatur conclusio in fideicommisso progressivo & in heredibus qui ad longissimum tempus a reconsolidatione arceantur, imo etiamsi hi haeredes incerti sint & de genere eligendorum. Refelluntur argumenta ex quibus colligebatur usumfructum esse causalem, ubi de usu loquendi, & de hujusce argumenti validitate quoad rem.*

## *SUMMARIUM.*

1. *Conditio* Si sine filiis *quae per Patriam Legem Anni* 1747. *semper subintelligitur, an operetur etiam quum aperte repugnat Testatoris voluntas. Remiss. ac n.* 3. *& per tot.*
„ *Extranei, in concursu quorum haec tacita conditio operatur, dicuntur ii qui sunt extra gradus successionis quoad morientem. n.* 2.
4. *Quando Ususfructus dicatur potius causalis, quam formalis, & e contra. Remiss. ac per tot.*
5. *Testator legibus civilibus ac municipalibus disponendo debet se subjicere.*
„ *Declara tamen, ubi Leges sint clarae, nec sensus earum torqueatur ad inducendam inobservantiam. n.* 6.
7. *Conditio si sine filiis nati operatur, quando mens Testatoris diluculo resistit.*
*Contraria refelluntur. n.* 21. *& seqq.*
8. *In interpretando non exemplum, aut alienum Iudicium sed rationem sequi debemus.*
9. *Quae in decidendo non ad substantiam quaestionis, sed ad ornatum afferuntur, non continent judicandi auctoritatem.*
10. Articulus 1. in Pisana Fideicommissi diei 18. Augusti 1753. cor.

cor. Montord. *uti ad Pompam, non autem ad rem non constituit auctoritatem judicandi, ita ut conditio si sine filiis ad quam respexit* Lex anni 1747. *operetur contra expressam disponentis voluntatem.*

„ *Lex* 1747. *directa est ad extendendam tacitam conditionem* si sine filiis, *etiam ad fideicommissa transversalia. num.* 11.

„ *Hoc enim resistit praesumptae voluntati disponentis, sed non expressae. n* 12.

13. *Conjectura pietatis, per quam praesumitur Ascendentem praeponere noluisse extraneos descendentibus non, habet locum in transversalibus fideicommissis. Ita explicantur* Lex cum Avus ec & Lex cum Acutissimi ec.

14. *Successio sanguinis non verificatur in Transversalibus sed in descendentibus.*

15. *Comprobatur exemplis Patriam Legem* 1747. *quoad conditionem* si sine liberis *non operari in fideicommissis ascendentalibus, ubi repugnat expressa Testatoris mens. n.* 16. *&* 17.

18. *Per patriam Legem* 1747. *beneficium* Authentes quae ec. *extensum fuit ad Transversalia fideicommissa.*

„ *Sed non idcirco extrahi poterunt Dotes a fideicommissis etiam, si extent Bona libera. n.* 19.

„ *Haec Lex declaravit non autem exertit Regulas super fideicommissariis successionibus. n.* 20.

24. *Faeminarum mentio, quamvis illae omnino a fideicommisso fuerint exclusae, sufficit, ut conditionem faciant substituto penitus extraneo.*

25. *Vocatio Filiae, & ejus quartae Generationis ad abneptes restrictae excludit tacitam conditionem* si sine liberis.

26. *Vocabulum Ususfructus per se indicat relictum fuisse usumfructum formalem.*

„ *Nec hujusce vocabuli proprietas mutatur, quamvis adjecta fuerit conditio* non alienandi. *n* 27.

28. *Verba quae in se summum & infimum genus comprehendunt, non debent per interpretationem ad infimum genus coarctari, sed utrumque continere dicenda sunt.*

„ *Ita verbum* „ Filii „ *tam de filiis primi gradus, quam de descendentibus praedicat. n.* 29.

„ *Sic*

„ *Sic tamen non evenit de verbis univocis, quorum significatio simplex & una est. n.* 30.

„ *Verbum* Ususfructus *univocum est. n* 31.

32. *Ut in usufructu relicta intelligatur proprietas, vehemens requiritur argumentum hujusce comprehensionis. Et n.* 35.

„ *In fideicommissis progressivis hujusmodi verbum accipitur pro resolubili proprietate bonorum, quorum prohibita est alienatio n.* 33

„ *Limita tamen ubi proprietas a morte Testatoris destinata fuerit Personis in Testamento designatis. n.* 34.

„ *Quae sint argumenta hujusce destinationis. num* 35. *& seqq.*

38. *Causa conservandi bona in Familia inducit fideicommissum progressivum & restitutorium in casu mortis.*

39. *Causa conservandi Bona in Familia praesumere facit destinationem proprietatis Bonorum favore Agnatorum.*

40. *Fideicommissa ascendentalia etiam contra expressum Ascendentis voluntatem Descendentes foeminas dotare tenentur.*

„ *Limita tamen in Fideicommissis transversalibus. n* 41.

42. *Dotationis privatio quoad filiam ejusque descendentes praesupponit hosce ad usumfructum formalem fuisse tantum invitatos.*

43. *Verba* „ Finita Linea substituit ec. „ *non apta sunt deferre proprietatem bonorum Linaee ad usumfructum vocatae, sed indicant tempus reconsolidationis usufructus cum proprietate in haeredibus a principio contemplatis.*

44. *Verba* „ in quolibet casu „ *comprehendunt casum decentiae tam Lineae in proprietate institutae, quam vocatorum ad usumfructum.*

45. *Haeredis incerti institutio non repugnat intelligentiae ususfructus formalis in alium translati.*

„ *Reconsolidatio ususfructus cum proprietate, quae habet locum cum haeres non fuit institutus, cessat, ubi haeres destinatus fuit, quamvis in Longissimum tempus nequeat actualiter existere, & haereditas sit jacens. n.* 46. *& seqq.*

50. *Eligendus de genere certo dicitur haeres certe existens ita ut usque a principio haereditas habitualiter in quemvis de genere certo deferatur.*

51. Re-

51. *Relictum ususfructus* causalis *in uno casu trahi nequit ad relictum ususfructus* Causalis *etiam in casu disparato.*
52. *Usus loquendi maxime valet ad arguendam Disponentis voluntatem.*
„ *Distingue tamen ubi agatur impropriandi significationem Vocabuli ex Lege definitam. n* 53
„ *Et ubi Testator non ambigue locutus fuerit, sed juxta significationem legitimum vocabuli. n.* 55. *&* 56
54. *In ambiguis sermonibus loquentis voluntas inspici debet.*
55. *Argumentum usus loqnendi non habet locum in distinctis dispositionis partibus, ubi disponentis voluntas, disponendi ratio ac materia differt.*
56. *Ut recedatur a vera significatione vocabuli* Ususfructus *quod de* formali *tantum praedicat, non simplex usus disponentis sufficit, sed exiguntur vehementes circumstantiæ.*

IL Testamento del Senator Francesco di Alessandro Arrighi del dì 19 Ottobre 1640 rogato dal Notaro Matteo Neroni portava nella propriera della sua letteta la più chiara dimostrazione della volontà dell' Illustre Disponente. Dopo aver nominato il Senator Francesco Arrighi suo universle Erede Massimiliano suo Fratello carnale *sostituì tutti li suoi Figliuoli, e descendenti, e poste i maschi legittimi, e naturali in infinito, e non legitimati in qualsivoglia modo.* Passando quindi l' istesso Testatore a contempiare la mancanza del Sig. Massimiliano Arrighi senza Figliuoli, e descendenti maschi, come pure a provvedere all' altro caso della estinzione della sua linea, e descendenza masculina, ed al Sig. Massimiliano, ed all' ultimo della ridetta sua linea, e descendenza mascolina „ Sostituì nell' uso, ET USU-
„ FRUTTO DI TUTTI I BENI DELLA SUA EREDITA' la Sig. Lucre-
„ zia sua Figliuola nata dalla Sig Lucrezia del Sig. Pietro
„ Pescioni prima moglie del Sig. Testatore, e moglie del mol-
„ to Illustre Sig. Matteo Niccolini essendo viva, et a lei, o
„ al Sig. Massimiliano, o al detto ultimo descendente del Sig.
„ Massimiliano, essendo morta detta Sig. Lucrezia sua Fi-
„ gliuola, sostituì i Figliuoli, e descendenti maschi legittimi,
„ e naturali della detta Sig Lucrezia fino in QUARTA GENERA-
„ ZIONE cioè FIGLIUOLI NIPOTI, PRONIPOTI, TRINIPOTI; Et alla

det-

„ detta ultima quarta generazione masculina della detta Si-
„ gnora Lucrezia, o all' ultimo de maschi che prima mancasse
„ senza Figli maschi, sostituì in detto USUFRUTTO le Figliuo-
„ le femmine di detta Sig. Lucrezia, se allora vivessero, e
„ non altre descendenti femmine. „

II. Se poi mancata la descendenza mascolina di Massimiliano Arrighi senza che avesse avuto luogo la successione dell' *usufrutto* riservato alla sua Figlia Lucrezia Niccolini, ed alla sua *quarta generazione*, ovvero se dopo Massimiliano Arrighi, e la sua descendenza mascolina, fosse succeduta *la Lucrezia, e la sua quarta generazione*, e questa pure fosse giunta al suo termine e, nell' una, e nell' altra contingenza portò il Testatore la sostituzione in altri Arrighi suoi agnati collaterali con l' appresso dichiarazioni „ E finita la
„ quarta generazione, e la vita delle Figliuole femmine di
„ detta Sig Lucrezia, ED IN QUALUNQUE DEI SUDDETTI, ED AL-
„ TRI CASI, che succedessero mediante le morti dei predetti
„ chiamati, senza discendenti maschi come sopra; In tal caso
„ il Sig. Testatore sostituì i Figliuoli, e descendenti maschi le-
„ gittimi, e naturali del Sig Gio Batista di un altro Gio. Ba-
„ tista di Simone di Bartolommeo Arrighi allora viventi, e
„ loro Figliuoli, e descendenti maschi legittimi, e naturali, e
„ non legittimati in infinito, con obbligo a detti Figli, e de-
„ scendenti maschi legittimi, e naturali del Sig. Gio. Batista
„ Arrighi di pagare sendo a quel tempo vivo, al Sig. Girola-
„ mo fratello carnale di detto Sig. Gio. Batista sua vita du-
„ rante scudi centoventi l'anno, et ogni quattro mesi la ra-
„ ta, e se il detto Sig. Simone Girolamo lasciasse Figliuoli, o
„ descendenti maschi legittimi, e naturali, come sopra, e non
„ legittimati, in tal caso vuole il Sig. Testatore, che si divi-
„ da gli effetti della sua Eredità per metà tra gli Figliuoli, e
„ descendenti del detto Sig. Simon Girolamo, e gli Figliuoli,
„ e descendenti di detto Sig. Gio. Batista, e mancata la linea
„ dei maschi di uno di loro, succeda l'altra linea, e manca-
„ te ambedue le dette linee, e la famiglia dei maschi di que-
„ sti due rami succedino le femmine, che fossero vive „ e mancate che siano tutte le dette femmine, volse il Testatore, che *l' usufrutto della sua Eredità ritorni nei descendenti maschi legittimi, e naturali secolari della detta Sig. Lucrezia Arrighi sua Figliuola.*

III. Prevedde finalmente il Senator Arrighi la totale mancanza di quelli *usufruttuari* de scendenti maschi della Lucrezia Niccolini, nei quali dopo i maschi, e le femmine di Gio. Batista Arrighi doveva ritornare l'*usufrutto*, e desideroso di una più estesa propagazione della sua famiglia, pensò a rinnovare artificialmente la sua agnazione, ed a tale oggetto pregò i *Sigg. Deputati, e Provveditori dei Proveri vergognosi dei Buonomini di S. Martino, quindi il Reverendissimo Capitolo della Metropolitana Fiorentina, di poi l' Abate della Badia di Firenze l' Abate di Cestello di Firenze, l' Abate di S. Trinita di Firenze, il Priore di S. Maria Novella, il Priore di S. Marco, il Priore di S. Croce, il Priore della Chiesa di Procolo*, e finalmente *gli Offiziali attuali della Compagnia, e Congregazione di S. Benedetto de' Bianchi*, acciò questi Corpi morali, ossia perchè il secondo per la non accettazione del primo, il terzo per la non accettazione del secondo, ed il quarto per la non accettazione del terzo, eleggessero per successore nella sua Eredità un Nobile di famiglia Fiorentina „ che per li „ tempi addietro abbi goduto del Supremo Magistrato di Gon„ falone di Giustizia almeno tre volte, e sia detto Soggetto „ secolare di buona fama, che abbi moglie, o sia in grado „ quando bene li torni di poterla pigliare; *il qual Soggetto* „ *così eletto* sostituì nel medesimo caso nella sua Eredità, e „ ad esso sostituì i suoi Figlioli, e descendenti maschi legit„ timi, e naturali, e non legittimati in qualsivoglia modo, *con* „ *dichiarargli degl' Arrighi, & usare l' Arme del Sig.* „ *Testatore*; E la detta elezione si deva fare tante volte, quan„ te venga il caso della mancanza della linea, e descendenza „ mascolina legittima, e naturale del primo eletto „. E parlando dell' elezione commessa in ultimo luogo all' Uffiziali della detta Compagnia, o Congregazione di S Benedetto dei Bianchi, relativa sempre al medesimo contemplato Soggetto da eleggersi per successore col preciso titolo di *universale Erede instituito* nel Testamento, terminò la sua disposizione con dire „ ivi „ E quello che averà meglio par„ tito si intenda essere l' eletto nell' *usufrutto* della detta sua „ Eredità, ed a lui succedino li suoi Figliuoli, e descendenti „ maschi legittimi, e naturali, e non legittimati, e per linea „ mascolina provenienti, e descendenti in infinito „

IV. Attesa le morte di Massimiliano Arrighi, senza Figli perven-

venne *l' uso, & usufrutto di tutti i beni della sua Eredità* nella Sig. Lucrezia Figlia del Testatore, e moglie del Sig. Matteo Niccolini, e nella quarta generazione; Ma poichè la quarta generazione della Lucrezia ebbe il suo fine nell' ultimamente defonto Sig. Marchese Cav. Lorenzo Niccolini, crederono *i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi*, che si fosse fatto luogo alla loro successione, in ordine alla sostituzione scritta a loro favore nel Testamento del Senator Francesco Arrighi dopo il godimento dell' usufrutto dei beni della sua Eredità ordinato per la Lucrezia, e sua quarta generazione.

V. Il Sig. Marchese Cav. Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione della Lucrezia, già prima della sua morte, nella supposizione, che l' usufrutto lasciato dal Senator Francesco Arrighi fosse *causale*, o unito con la proprietà, aveva istituito un giudizio preventivo contro i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi, ed esponendo al Magistrato Supremo la circostanza di avere avuto Figli, imprese a sostenere di doversi avere come non scritta la sostituzione fatta dopo l' usufrutto della Lucrezia, e sua quarta generazione a favore „ *dei Figliuoli, e descendenti maschi legittimi, e naturali del Sig. Gio. Batista, di un altro Gio. Batista di Simone, di Bartolommeo Arrighi* „ perlochè in conseguenza i beni di questo Fidecommisso dovessero rimanere nella sua Esedità a sua libera disposizione.

VI. Fondava il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini la prova della sua asserzione sopra il disposto del §. XIX. della Legge Imperiale sopra i Fidecommissi di Toscana de 22. Giugno 1747., in ordine alla quale diceva doversi sempre intendere „ apposta la condizione *si sine liberis* in tutti i fidecommissi quando si tratti di escludere Estranei; „ e quantunque si leggesse nel Testamento del Senator Francesco Arrighi limitato letteralmente il godimento dell' usufrutto della sua Eredità alla sua Figlia Lucrezia, e sua quarta generazione, e quantunque alla mancanza della Lucrezia, e sua quarta generazione fosse chiara parimente la sostituzione a favore „ *dei Figli e Descendenti maschi legittimi, e naturali, di Gio. Batista di un altro Gio. Batista di Simone, e di Bartolommeo Arrighi*, „ unita con la più univoca dimostrazione di aver voluto il progresso del suo

fidecommisso in infinito, prima in questi suoi Agnati collaterali, e quindi negli Agnati Artificiali, pure tuttavolta si sosteneva per parte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, che sebbene per la volontà espressa si venisse ad escludere l'intelligenza di doversi concepire le ridette moltiplici sostituzioni dependenti dalla condizione della mancanza dell' ultimo della quarta generazione della Lucrezia senza figliuoli, ciò non ostante la Legge del 1747 §. XIX., che nella sua materiale giacitura altro non diceva che „ *la condizione si sine liberis, si dovrà sempre intendere apposta in tutti i Fidecommissi, quando si tratti di escludere Estranei* „ operasse la supplezione della condizione *si sine liberis* BENCHE' VI REPUGNI L' ESPRESSA VOLONTA' DEI TESTATORI „. Questa proposizione, che a colpo d'occhio si vede fuori della Legge, perchè nella Legge non è indicata neppure per accenno, non aveva altro merito, che quello di volerla per parte dei Difensori del Sig. Marchese Niccolini indistintamente asserita nei tempi prossimi alla promul-

I. gazione della Legge nell' Articolo I. della Decisione in *Pisana Fidecommissi*, che contiene i motivi di una Sentenza del dì 28. Agosto 1753. nella Causa Rossolmini, ed Agostini emanata a relazione dei tre dottissimi Giureconsulti della nostra Curia *Audit. Meoli*, e *Querci*, e *Cancelliere Montordi*.

VII. Si soggiungeva di poi per parte del ridetto Sig Marchese Lorenzo, che dovendo la condizione *si sine liberis* „ OPERARE SEMPRE IL SUO EFFETTO CONTRO L' ESPRESSA VOLONTA' DEL TESTATORE „ quando in ordine alla Legge del 1747. §. XIX. „ *Si tratterà di escludere Estranei* „, non fosse luogo perciò a dubitare, che per la esistenza dei figli si potesse asserire escluso in lui l' obbligo della restituzione del Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi a favore degli Agnati collaterali, in quantochè questi non erano fra quelli Agnati, e Cognati in grado successibile, ne al Testatore, ne all' ultimo Erede gravato. Che sotto nome di *Estraneo* non si comprenda quello, che è congiunto di sangue con il Testatore, o con il Gravato dentro i gradi successibili, o per mezzo di Agnazione, o Cognazione, ma che semplicemente la parola „ *Estraneo* „ denoti l' esclusione di quello, che non è, nè Agnato, nè Cognato del disponente, o dell' ultimo

2. mo Erede gravato in grado successibile, fù opportunamente dichiarato in una informazione fatta al Sovrano nella Causa *Carli*, e *Carli* dagli *Auditori Venturini*, *Bonfini*, e *Alberti*, approvata di poi con il Rescritto dei 6. Settembre 1747.

VIII. Il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, che in questo sistema aveva istituito contro il Sig. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi un Giudizio preventivo passò con giustissimo universale dispiacere agli eterni riposi, senza potersi assicurare se i Beni sottoposti al Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi, rimanessero liberi nella sua Eredità, ó dovessero da lui restituirsi agli Agnati Collaterali Arrighi; ma poichè morto il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini la prosecuzione del Giudizio interessava direttamente i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi, questi non più nella qualità di Rei convenuti, ma come Attori impresero a dedurre davanti il Magistrato Supremo il diritto di dover succedere nel Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi, in ordine alla litterale sostituzione espressa a favore degli Agnati Collaterali all' ultimo usufruttuario della quarta generazione della Figlia del Testatore Lucrezia Arrighi moglie di Matteo Niccolini, ed in conseguenza della intentata azione, crederono i Sigg. Canonico Vitalissimo e Nipoti Arrighi di aver diritto d' implorare da questo Magistrato Supremo la dichiarazione della immissione in possesso di tutti i beni appartenenti a questo Fidecommisso, remossi dal possesso di quelli i Sigg. Marchesi Cav. Giuseppe, Vincenzio Leopoldo, e Cav. Gaetano Fratelli, e Figli, del defunto Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, ed ogni altro illegittimo detentore.

IX. Da Due Fondamenti i Sigg. Arrighi arguirono nel Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione della Lucrezia, l'obbligo della restituzione dei Beni sottoposti al Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi a loro favore. Procedendo primieramente nella supposizione, che l'usufrutto lasciato dal Testatore alla sua Figlia Lucrezia moglie di Matteo Niccolini, e sua quarta generazione fosse *causale*, e perciò non disgiunto dalla proprietà, pur tuttavolta la contingenza del caso di esser morto l'ultimo della quarta generazione nella Persona del Sig. Marchese Lorenzo

con

con Figli, non portasse l'effetto *contro l'espressa volontà del Testetore* di doversi avere come non scritta la chiara sostituzione degli Agnati collaterali Arrighi, perchè a tanto non portasse la materiale intelligenza del §. XIX. della Legge del 1747. sopra i Fidecommissi di Toscana, e perchè
3 non fosse stato bene spiegato dai difensori del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini il vero sentimento dell' Articolo I. *della Decisione dei Sigg. Auditori Meoli, e Querci, e Cancelliere Montordi del dì* 28. *Agosto* 1753. *nella Pisana Fideicommissi nella Causa Rosselmini, e Agostini*. In secondo luogo i Sigg. Arrighi sostennero, che di fatto l'usufrutto lasciato alla Lucrezia, e sua quarta generazione, fosse un usufrutto *formale*, e non *causale* e perciò terminato il tempo del godimento dell' usufrutto della Lucrezia,
4 e sua quarta generazione dovesse l'usufrutto riunirsi a quella proprietà che fino da principio si asseriva lasciata agl' Agnati collaterali Arrighi, con la condizione dell'usufrutto a favore della Lucrezia, e sua quarta generazione.

X. L'esame necessario della Causa portato a questi due prospetti, ed a molte ispezioni subalterne trattenne per lungo tempo la sua finale ultimazione: Variarono per diversi accidenti i primi difensori dell' una, e dell' altra parte, come pure i primi Giudici, che erano già a portata estesamente del merito dell' affare, ed io infrascritto restai solo fra quelli ai quali il Magistrato Supremo aveva diretta la originaria commissione di decidere la questione. Riproposta adunque davanti gli attuali miei Sigg. Colleghi la stessa Causa, furono questi persuasi nel dì 17. Agosto del corrente anno 1797. di dover referire al Magistrato Supremo, che essendo causale l'usufrutto lasciato dal Senator Francesco Arrighi alla Sorella Sig. Lucrezia Arrighi, Moglie del Sig Matteo Niccolini, e sua quarta generazione, per la circostanza di esser morto il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione con figli, si fosse fatto luogo a dovere intendere in ordine al §. XIX. della Legge del 1747. sopra i Fidecommissi di Toscana, come non più esistente la sostituzione fatta dal Senator Francesco Arrighi dopo il godimento dell'usufrutto ordinato per la Lucrezia, e sua quarta generazione a favore „ *di Gio. Batista, di un altro Gio. Batista di Simone, di Bartolommeo Arrighi* „ e che in con-

conseguenza il Sig. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi non avessero altrimenti diritto ex juribus del ridetto Gio Batista Arrighi espressamente sostituito, di ottenere la successione nei Beni Fidecommissi, e di spogliare di quelli, i Figli del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini.

XI. Io per lo contrario essendo sempre nel dubbio se si potesse adattare al concreto del caso la disposizione del §. XIX. della Legge del 1747. sopra i Fidecommissi di Toscana, e meno sodisfatto della intelligenza data dai Difensori dei Sigg. Marchesi Niccolini all' *Art. I. della Decisione in Pisana Fideicommissi del Sig. Canc. Montordi de* 28. *Agosto* 1753., e quindi prescindendo ancora da tuttociò persuaso che l'usufrutto lasciato dal Senator Francesco Arrighi fosse un' *usufrutto formale*, e non *causale*, ebbi il dispiacere di dover dichiarare a parte il mio dissenso dal sentimento dei miei meritissimi Sigg. Colleghi. Poichè credei, che quando *causale* fosse stato l'usufrutto, sebbene il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini fosse morto con Figli, pur non ostante nel Testamento del Senator Francesco Arrighi l'esistenza di questi Figli; non formasse CONTRO L'ESPRESSA VOLONTA' una condizione alla sostituzione indubitata dei Sigg. Arrighi Collaterali; Essendo poi a senso mio, non già CAUSALE, ma FORMALE l'usufrutto lasciato alla Lucrezia, e sua quarta generazione, conveniva che da me chiaramente si referisse al Magistrato Supremo, che per la morte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione della Lucrezia Arrighi ne' Niccolini, si era fatto luogo alla reconsolidazione dell'usufrutto con la proprietà a favore dei Signori Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi, come quelli, che avevano la loro derivazione da quel *Gio. Batista di altro Gio. Batista Arrighi* „ a favor del qual appunto, in ordine al Testamento del Senator Francesco Arrighi doveva accadere la riunione dell'usufrutto con la proprietà dopo il godimento di questo usufrutto ottenuto dalla Lucrezia, e sua quarta generazione.

XII. Nell'atto adunque di render conto della mia opinione è mio preciso dovere di considerare lo staro dell'affare nella sua generalità, proponendo le ragioni, che assistevano i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi, per ottenere quei Beni, che formano il soggetto del Fidecommisso del Sig. Senator

tor Francesco Arrighi, o fosse l'usufrutto della Sig. Lucrezia Arrighi, ne' Niccolini, e sua quarta generazione *causale*, o fosse *formale*. Quando avrò dimostrato nell' Articolo primo, che sebbene la condizione *si sine liberis* in ordine al §. XIX. della Legge Cesarea del 1747, si debbe sempre intendere apposta in tutti i Fidecommissi, quando si tratti di escludere Estranei, non si debba ciò non ostante intendere apposta; QUANDO E' MANIFESTAMENTE ESPRESSA LA VOLONTA' DEL TESTATORE IN CONTRARIO, dovrò stabilire che quando ancora si supponga l'usufrutto della Lucrezia, e sua quarta generazione *Causale*, dovranno i Sigg. Arrighi succedere nel Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi per la di loro letterale sostituzione; Quando avrò dimostrato nel secondo Articolo, che non *Causale* fu l'usufrutto lasciato dal Senator Francesco Arrighi alla sua Figlia Lucrezia, e sua quarta generazione, potrò concludere, che terminato il godimento dell' usufrutto per la morte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione della Lucrezia, dovesse per una conseguenza di ragione aver luogo la riunione dell' usufrutto a quella proprietà da cui era stato per tanto tempo diviso.

## ARTICOLO I.

*La Legge Cesarea sopra i Fidecommissi di Toscana del 1747. §. XIX., nè per il suo disposto, nè per le avvertenze fatte sopra il ridetto §. XIX.* dal Sig. Cancelliere Montordi nell' Articolo I. *della* Decisione de 18. Agosto 1753. in Pisana Fideicommissi *opera indistintamente la supplezione della condizione si sine liberis in opposizione della volontà manifesta del Testatore.*

XIII. Per quanto un Testatore debba di ragione uniformare la sua disposizione a ciò che si vede scritto nelle Leggi Civili, e Municipali *Pomponius in Leg.* 58. *ff. de Legat.* 1. *nemo potest* cavere ne leges in suo Testamento locum habeant „ *L. Quidam decedens ff. de administ. & peric. Tutor. Leg. testandi C. de Testam.*, sarebbero troppo gravemente offesi

fesi i Sacri Diritti della proprietà, ed il libero arbitrio di quella volontà, che più non torna, se i Testamenti dovessero correre il pericolo della totale inosservanza, perchè la loro esecuzione dovesse dependere da una proposizione meno che giusta dettata inopportunamente dalla privata opinione di un Dottore, che abbia voluto estendere la Legge fuori di
6 quei limiti, ai quali è determinata dal suo più vero senso, e dalla letteta.

XIV. Qualora avessi creduto, che la Legge Cesarea sopra i Fidecommissi di Toscana §. XIX. avesse ordinata *in tutti i Fidecommissi* la supplezione della condizione *si sine liberis* contro la volontà del Testatore, il mio sentimento sarebbe stato in sostanza del tutto al di fuori di ciò che la Legge di-
7 ce, poichè la Legge quando si espresse nel §. XIX. di doversi intendere apposta la condizione „ *si sine liberis* „ in tutti i Fideconmissi quando si tratti di escludere Estranei
„ non dichiarò, nè aggiunse, *che questa condizione si*
„ *avesse sempre per sottintesa, sebbene nei Testamenti la*
„ *volontà del Disponente fosse manifesta in contrario.* „ Se tale fosse stata la mia opinione sarei piuttosto giudicamente andato dietro ad una proposizione di un Giureconsulto in verità pieno di meriti, quale fu il Sig. Cancelliere Montordi, ma dall'altra parte avrei fondato il mio giudizio in una proposizione meno che vera, ed avente il suo fondamento nella nuda assetzione di un solo Dottore che l'aveva immaginata, procedendo poi nel supposto per ora, che la proposizione del Sig. Cancelliere Montordi stabilita nell' *Art.* 1. *della Decisione in Pisana Fideicommissi ad illustrazione del §. XIX. della Legge del* 1747. fosse indistinta ed assoluta, poichè questa sarebbe stata ingiusta, irragionevole, e repugnante alla Legge, quando ancora molti fossero stati li esempi dimosttativi del suo plauso nel Foro, era mio preciso dovere di trascurarla insieme con li esempi che si adducevano, riconducendomi alla vera intelligenza di
8 quella Legge, che a preferenza di un ossequio servile alle altrui opinioni, doveva dare la norma al mio giudicato. *Leg. nemo potest* 13. *Cod de Sentent. & interloc. omn. Iud. vers* „ Non enim si quid non bene dirimatur hoc & in a-
„ liorum iudicum vitium extendi oportet, CUM NON EXEMPLIS
„ SED LEGIBUS IUDICANDUM EST. *Rot. Nostr. lib. mot.* 82. *pag.* „

162. *apud Mans cons.* 395. *num.* 46. *& seqq. post Girond. de Gabellis decis.* 27. *num.* 35. *cor De Comit. dec Florent.* 115. *num.* 11. *Thesaur. Ombros. tom.* 11. *dec.* 11. *num.* 122. *& tom.* 12. *dec.* 2. *num.* 34. *vers. non convenit. Florentina Pignoris* 10. *Marzo* 1746. *avanti Franceschi. Florentina Fideicommissi de Borgherinis quoad successionem, & libertatem bonorum* 30. *Aprile* 1793. *avanti i Signori Auditori Arrighi, e Simonelli* §. Questi esempi „ivi „ questi esempi pertanto non erano bastanti per indurci ad „ abbandonare la naturale intelligenza dalla chiara, e letterale disposizione della Legge fiancheggiata dalla manifesta ragionevolezza, e dalla evidente giustizia contro il prudente precetto del Giureconsulto Proculo nella *Leg. sed licet ff. de Offic. Praesid.* quale insegna a tutti i Giudici, che nella „ resoluzione degli affari forensi si osservi „ *non tamen quid Romae* „ Non quello, che da Giudici peraltro stimabilissimi „ *factum est quam quid fieri debeat.* „

XV. Se mai vi fu proposizione, che meritasse di essere considerata una mera asserzione di un Dottore, e che presa indefinitamente portasse seco il più luminoso riscontro della sua fallacia, lo era certamente quella, per la quale si stabiliva, che per la Legge del 1747 §. XIX. la condizione *si sine liberis* si dovesse intendere apposta in tutti i Fideicommissi, sebbene fosse in contrario espressa nel Testamento la volontà del disponente. Tuttochè la proposizione si leggesse scritta nell' *Artic. I. della Decisione in Pisana Fideicommissi*, questa però non è proferita che a solo ornato, ed al di fuori della precisa necessità della Causa. In simili circostanze le Leggi, ed i Tribunali per togliere la confusione, e li arbitrj nella più retta Amministrazione della giustizia, fissarono per massima, di non doversi attendere ciò che i Giudici dissero nei motivi delle loro Sentenze, al solo oggetto di dimostrare ingegno ed erudizione. Le Decisioni in quelle parti, ove non parlano della ragione principale del giudicato, altro non sono che discorsi privati, so-
9 pra dei quali la pubblica autorità non ha mai potuto portare la sua approvazione *Lege si ex stipulatione Cod de Sent. & interloc. omnium Iud. vers* „ Nec vox omnis Iudicis iudicati continet auctoritatem „ *Rot. Rom. cor. Molines dec.* „ 748. *num.* 2. *cor. Bichio dec.* 480. *num.* 30. *cor. Seraphin.*

*dec.*

*dec.* 299. *num.* 12. *in fin. cor Dunozzett. Iun. dec.* 498. *num.* 3. *vers. fuit responsum coram Falconer. Miscellan. Dec.* 19. *num.* 12. *vers. Etenim Rot. nostr in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.* 1. *num* 29. *vers. Motuum & tom.* 6. *dec.* 3. *num.* 32. *vers. Decisiones & in Seravetien. Donationis* 20. *Agosto* 1777. *cor. i Sigg. Aud. Vinci, Brichieri, e Raffaelli* §. 56. *vers.* „ Onde aveva luogo l' avvertimento tante volte inculcato del *Card. de Luc.*, e dalla istessa *Ruota Rom.* che l' autorità delle Decisioni si restringe a quell' unico punto, che formò lo speciale soggetto, ed il vero fondamento della resoluzione. „

XVI. Che poi nell' *Articolo I.* della Decisione in *Pisana Fideicommissi* fosse senza necessità asserito, che la indicata Legge del 1747 volesse apposta in tutti i Fidecommissi la condizione *si sine liberis, anche contro la volontà del Testatore* molto bene si rilevava dall' osservare, che nel caso di quella Decisione la giustizia della Sentenza si manifestava in specie dalla notabile circostanza di costare della vocazione non tanto della Sig. Alvida Agostini, quanto de' suoi figlioli. La Sig. Alvida Agostini era sostituta per godere della successione fidecommissaria „ *vita naturale durante, e non più, nè altrimenti* „ Contenendo queste espressioni implicitamente il concetto univoco, che il godimento della Sig. Alvida dovesse cessare con la sua morte, non si veniva perciò ad escludere, come per una conseguenza umana, che dopo la morte della madre non potesse quindi il Fidecommisso passare nei Figli, e nei Nipoti durante la vita di ciascheduno, e sopra questo proposito, che costituisce il vero fondamento della Decisione del Sig. Cancelliere Montordi si raggira tutto l' *Articolo II.* Ed era tanto più in quella fattispecie dimostrata la comprensione dei figli della Sig. Alvida Agostini nel Fidecommisso ordinato dai Fratelli Agostini, perchè con le istesse parole „ *sua vita naturale durante, e non più* „ con le quali era sostituita la Sig. Alvida si osservava ancora istituito, e sostituito ai Fratelli Odoardo, e perciò il Sig. Cancelliere Montordi nel §. 53. *& seq.* della sua Decisione dottamente ne indusse una pariforme determinazione di volontà, sì in rapporto alla mancanza di Odoardo con figli, quanto relativamente alla mancanza con figli della Sig. Alvida.

XVII. Non è adunque nell' *Articolo I.* della Decisione del Sig. Cancelliere Montordi, che si asserisce contenere la indistinta proposizione, che la condizione *si sine liberis* operi contro la volontà espressa, l'esclusione dei Sostituti, e la purificazione del Fidecommisso, ma nell'intiero *Articolo II.* si contiene la vera ragione della Sentenza della Causa Agostini, e Rosselmini, e pereiò in veduta sempre di essere l'asserzione del Sig. Cancelliere Montordi al più una opinione di un Dottore dettata *ad pompam*, e fuori della necessità della Causa, tantomeno doveva da me seguitarsi per la esemplare avvertenza di osservare, che talvolta, non che le opinioni di un solo Dottore, non hanno avuto plauso nemmeno alcune Decisioni emanate nei tempi primi della promulgazione della Legge de' 22. Giugno 1747., e della successiva del dì primo Aprile 1751. per l'oggetto di determinare la loro più vera intelligenza. Credendo i Giudici in quei primi tempi di dovere esaltare col più inoltrato fervore, il pregio, e la savierza di quelle fecero un vistoso scempio di diversi Testamenti per secondare letteralmente la nullità comminata per le disposizioni, che contenessero contro il loro contesto una qualche contravvenzione. I Giudici posteriori però guidati dal lume, non dirò della dottrina privata, ma della vera scienza, notando, che la volontà dei Testatori dee commensurarsi dalla potestà, hanno giustamente disprezzate, e talora revocate tali Decisioni, dichiarando validi quei testamenti, ed altri atti di ultima volontà, che erano stati annullati, e stabilita la più vera Teorica, hanno in somma mitigato quelle severe proposizioni, e quelle crude interpretazioni repugnanti, e contrarie alla giustizia incommutabile dell' istesso Legislatore, ed alla retta ragione.

XVIII. A bene intendere il sentimento del § XIX. della Legge Cesarea del 1747., senza alterare forzatamente quello, che nella sostanza si ritova dichiarato, conviene esaminare più d'appresso l'oggetto della sua disposizione. Si stabilisce di volere estesa la supplezione della condizione *si sine liberis* dai Fideicommissi ascendentali ai trasversali, quando si esprime, che la condizione *si sine liberis* si debba avere per apposta *in tutti i fidecommissi*; siccome nel Fidecommisso trasversale, a differenza dell' ascendentale non è presumibile in astratto, che per volontà del Testatore si sia sottintesa la con-

condizione *si sine liberis* per impedire l'ammissione del Sostituto, ed il progresso del Fidecommisso, così la Legge del 1747. §. XIX. quando determinò, che la supplezione della condizione *si sine liberis* si estendesse ancora ai Fidecommissi trasversali, derogò per così dire alla presunzione indotta dalla Legge in rapporto al Fidecommisso trasversale, ma nulla altresì dispose, nè proferì parola atta ad indicare almeno per un accenno di aver voluto per sottintesa la condizione *si sine liberis in tutti i Fidecommissi, quando ancora si ravvisasse nei Testamenti espressa in contrario la volontà dell'uomo*. Vedremo in appresso, che in questo aspetto unico, e non altrimenti il Sig. Cancelliere Montordi, disse nell'*Articolo I.* della sua Decisione in *Pisana Fideicommissi* la proposizione, che la Legge del 1747. §. XIX. volle sottintesa la condizione *si sine liberis* in tutti i Fidecommissi „ *Benchè vi repugni la volonta dei Testatori* „ avvertendo intanto, che la proposizione del Sig. Cancelliere Montordi non si poteva asserire da lui detta assoluta, ed indistinta per far dire ad un Giureconsulto ornato del miglior criterio un sì grave errore, del quale non era certamente capace.

XIX. Quando indicai, che la Legge del 1747 nel §. XIX. aveva voluta la supplezione della condizione *si sine liberis in tutti i Fidecommissi* venni a spiegare, che in quanto ai Trasversali aveva solamente tolta di mezzo la legale presunzione, che in questi il Testatore non abbia voluta per implicitamente apposta simile condizione, e che in questo rapporto appunto la Legge del 1747. §. XIX. operava contro la volontà dei Testatori; ed a bene intendere in questo rapporto unico il Sig. Cancelliere Montordi nell'*Articolo I.* della sua Decisione in *Pisana Fideicommissi* §. *Benchè &seq.*, dichiarò, che la Legge istessa operasse la supplezione della condizione *si sine liberis* contro la volontà dei Testatori, quando considerava il Sig. Cancelliere Montordi estesa la supplezione della ridetta condizione ancora ai Fidecommissi Trasversali, nè potendosi asserire di ragione, che nei Trasversali riguardando la loro natura, e proprietà il Testatore abbia voluto far dipendere le sostituzioni ulteriori, ed il progresso del Fidecommisso dalla condizione *si sine liberis*, fu a lui facile di concepire, come, ed in qual modo

do nella contingenza del caso la Legge senza dubbio comandi la supplezione della condizione *si sine liberis* ancora nei Fidecommissi trasversali contro la volontà dei Testatori.

XX. Sebbene prima della Legge del 1747. sopra i Fidecommissi, e Primogeniture di Toscana si agitasse la questione referita dall' *Auditor Conti in addit. ad dec. 23. de fideicomm.* se la disposizione della *Legge Cum avus* 101. *ff. de condit. & demonstrat.*, e della *Leg. Cum acutissimi Cod. de fideicom.* abbia, o non abbia luogo nei Fidecommissi trasversali; pur tuttavolta come avverte l'istesso Auditor *Conti* la più comune opinione era la negativa, e per poco, che si rifletta non poteva esser diversa. Imperocchè nei Fidecommissi transversali non si poteva comunemente presumere considerata quella veduta di pietà, di cui parla la Legge *Cum avus* „ Coniectura pietatis respondi „ non si poteva immaginate l'inverisimile accennato dalla Legge *Cum acutissimi*, che i Testatori vogliano anteporre le altrui successioni alle proprie „ *Ne alienas successiones propriis anteferre videantur* „ le Leggi civili, quando parlano della ragione della pietà, si sono date tutto il pensiero di referirla non ai Trasversali, ma ai soli Ascendenti, e Descendenti *L. Hoc colore 2. ff. de inoff. test. Gloss. in Leg. Nam & si parentibus ff. de inoff. testament. L. Patrem ff. de his quae in fraud. credit. leg. in testamento ff de fidecommiss. lib. Leg. 3. Cod. de test. Leg. 3. Cod de pat. pot. Leg. Contra voluntatem Cod. de testam manumiss.* E molto meno può aver luogo quanto ai Trasversali la ragione di anteporre le altrui successioni alle proprie, perchè parlando *Giustiniano* nella Legge *Cum acutissimi* delle successioni del sangue, e non dei Beni, non è verificabile giammai nei Descendenti dell' Erede gravato la qualità di Successori del sangue del Fidecommittente trasversale, che per Legge di natura non si trasfonde, e tramanda, che dagli Ascendenti nei Discendenti *Soccin. sen. in Leg. Cum avus num. 5. 7. & 8. Peregrin. de fideicommiss. art. 32. n. 84. in fin. & cons. 53. num. 4. lib. 5. Mans. consult. 216. n. 47. Rota Romana in Mantiss. ad Card. De Luca de fideicomm. dec. 68. num. 8. & cor. Caprar. dec. 358. num 8.*

XXI. Ecco pertanto come il disposto della Legge del 1747. §. XIX. per sentimento ancora del Sig. Cancelliere Montordi

operi

operi contro la volontà del Testatore, quando ha dichiarata la supplezione della condizione *si sine liberis* in tutti i Fidecommissi in contradizione di ciò, che prima della Legge stessa del 1747. era determinato come per massima, che per la presunta volontà nei Fidecommissi trasversali non era proponibile, nè la Legge *Cum avus*, nè la Legge *Cum acutissimi*. Che del resto sopravvenuta la Cesarea Sanzione del 1747. e resa pariforme la disposizione, per intendere supplita la condizione *si sine liberis* nei Fidecommissi ascentali, e trasversali, non altrimenti, che per una limitazione della regola dedotta dai Testi nelle Leggi *Cum avus*, e *Cum acutissimi*, nei quali si ravvisa introdotta la benigna supplezione della condizione *si sine liberis* nei Fidecommissi ascendentali, non si ha questa condizione per sottintesa in quelli, *quando vi resiste la volontà dei Testatori*, così nei Fidecommissi trasversali quando per la nuova disposizione del §. XIX. della Legge del 1747. si volle supplita la condizione *si sine liberis* come nelli ascendentali, ne segue, che questa dovrà in egual modo sottintendersi nei Trasversali, *quando però non costi della volontà del Testatore in contrario*.

XXII. Che la condizione *si sine liberis* non abbia luogo nei Fidecommissi ascendentali, quando vi repugna la volontà dei Testatori dopo la Legge del 1747, può dirsi, che fosse riconosciuto dai primi Giureconsulti della nostra Curia nell' occasione di essere destinati ad interpretare la istessa Legge nella Causa celebre *del Fidecommisso Carli*. Dopo avere questi Uomini insigni rappresentato al Sovrano Legislatore, che la Legge in volere sottintesa in tutti i Fidecommissi la condizione *si sine liberis*, intese di comprendere ancora i Trasversali, non dissero mai, che questa dovesse aversi per supplita contro l'espressa volontà dei Testatori, che anzi indicando la proposizione, che potendosi questa non credere apposta nei Fidecommissi ascendentali, quando vi resista la volontà, diedero la più chiara riprova di aver concepita eguale la disposizione, sì per i Fidecommissi ascendentali, che trasversali, avvertendo, che qualora non fosse stata considerata la Legge comprensiva, sì dei Fideicommissi ascendentali, che trasversali, era evidente la sua totale inutilità, per il facile reflesso, che se avesse disposto dei soli ascendentali, di nul-

la

la di più avrebbe parlato, che di quanto per quelli ha congetturato la Legge *Cum avus*, e l'altra *Cum acutissimi* „
„ Che se il disposto nel predetto Articolo si dovesse restringere ai soli Fidecommissi ascendentali la disposizione della
„ nuova Legge sarebbe stata superflua, perchè rispetto a questi la condizione *si sine liberis* rimaneva supplita dalla Leg-
„ ge *Cum avus*, la quale non è vero, che non abbia luogo in
„ tutti i Fidecommissi ascendentali, *perchè se alle volte in*
„ *alcuni di questi è stato fermato dai Dottori, e deciso*
„ *dai Tribunali non potersi supplire la condizione si sine*
„ *liberis, ciò è proceduto attesa la volontà repugnante*
„ *del Testatore non già per natura del Fidecommisso*.

XXII. Non è stato mai dubitato dopo la Legge del 1747, che relativamente ai Fidecommissi ascendentali la condizione *Si sine liberis* non possa restare talvolta supplita in veduta della contraria espressa volontà del Testatore. Era opportuno il rammemorarsi quello, che fu stabilito a questo proposito in una Causa *Pieraccini Talini, e Pieraccini* delegata in prima istanza dalla Sovrana Potestà ai Sigg. *Auditori Cosimo Ulivelli, Bartolommeo Raffaelli, ad a me infrascritto*, nella quale emanò una decisione intitolata *Pistorien. fidecommissi de Pieraccinis diei* 30. *Settembris* 1780. da me medesimo come Relatore estesa, dove oltre la questione della prelazione della successione infra i Talini descendenti da femmina, ed i Pieraccini agnati della famiglia contentiva, si agitava anche l'altra se le femmine Figlie dell'ultimo possessore facessero condizione alla successione, e sostituzione sì dei Talini, come dei Pieraccini. Subitochè i
16 miei rispettabilissimi Congiudici delegati, ed io si riconobbe, che le femmine in quel Testamento erano state escluse per modo di regola, tanto bastò, che non ostante si trattasse delle Figlie dell'ultimo possessore, la loro esistenza non potesse mai operare la supplezione della condizione *Si sine liberis*, per togliere contro ogni principio di ragione la vocazione espressa dei sostituti, ed il progresso dell'ordinato Fidecommisso *pag.* 1. §. *&c.*,, La principale eccezione pro-
„ posta dalle Nobili Signore Eleonora, Anna, e Rachele pu-
„ pille Pieraccini per essere mantenute in possesso dei beni fi-
„ decommissi, la fecero consistere in asserire, che essendo le
„ ultime femmine descendenti dal Testatore, sebbene nel Te-

tsa-

„ stamento non si leggessero espressamente chiamate in man-
„ canza dei maschi le Figlie dell'ultimo gravato, venisse sup-
„ plita la loro vocazione dalla presunzione della carità naturale
„ considerata dalle note Leggi *Cum avus* 101. *ff. de condit. & de-*
„ *monst*, *& Cum acutissimi* 30. *ff. de Fidec.* onde essendo luogo a
„ credere fatta la sostituzione sotto la condizione della non
„ esistenza dei Figli dell'ultimo gravato, subitoche questi e-
„ sistevano restasse impedito il passaggio nel Sostituto. Ma
„ fatte da noi Giudici delegati da S. A. R. per Benigno Rescrit-
„ to del primo Gennaio 1778. le più mature reflessioni sul Te-
„ stamento, quando si rilevò, che il Disponente aveva ordi-
„ nata nei chiamati „ Una rigorosa masculinità, che era chia-
„ mata la linea masculina, che si leggevano escluse in lettera
„ le femmine, che da tutto il contesto si arguiva per fine
„ principale contemplata l'agnazione; Ci unimmo nel senti-
„ mento di reputare del tutto inapplicabile al caso il disposto
„ delle Leggi allegate „

XXIII. Vero è che dedotta la lite per un altra Sovrana delega-
zione alla revisione degli Auditori del secondo Turno Ruo-
tale, questi diversamentente opinarono dai Giudici della pri-
ma Istanza in rapporto però a credere, che la sostituzione
parlasse della prelazione di succedere piuttosto dei Talini
descendenti da femmina, che delli agnati Pieraccini; ma re-
stò sempre fermo, e senza contrasto, che le Figlie dell'ulti-
mo possessore perpetuamente escluse per esser femmine, per
17 modo di regola in quel Testamento, non potessero mai es-
sere di ostacolo alle ulteriori sostituzioni, o fossero queste
nel Tetsamento scritte, o per i Talini, o per i Pieraccini,
come può realmente aversene il riscontro dalla oculare ispe-
zione della seconda decisione in detta *Pistorien. Fideicommis-*
*si diei* 26. *Septembris* 1781. *Cor. Morelli, Luci, e Vinci*
*Relat.* „ *in Principio* §. 1. *&* 11.

XXIV. Quando la Legge del 1747. dispone della benigna sup-
plezione della condizione *Si sine liberis* di null'altro tratta
nella sostanza, che della presunzione che serve di fodamen-
to, e di ragione alle Leggi *cum avus*, *e cum acutissimi*.
La Patria Legge non è diretta a portare variazione all'in-
dole, e natura di questa condizione, intende unicamente di
applicarla a tutti i Fidecommissi, sebbene indotta nei soli
18 ascendentali, nè la Legge predica in altro modo della con-

dizione *Si sine liberis* di quello essa disponga della estensione ai Fidecommissi trasversali del benefizio dell' *Auth. res quae Cod. Com. de legatis*, benchè sia questo propriamente introdotto per i soli Fidecommissi ascendentali.

XXV. Sebbene uno degli oggetti della legge del 1747. fosse quello di favorire la libertà dei beni, nessuno può essere tanto impudente di inoltrare le sue speculazioni al segno, che per il conseguimento di questo fine si debba dire, che la legge abbia distrutte le regole più notorie del gius nostro. Perchè sebbene la legge abbia esteso ai Fidecommissi traversali il benefizio dell' *Auth. res quae* non per questo potranno scorporarsi i Fidecommissi trasversali, non ostante la non deficienza dei beni liberi. Quando la legge adoprò i soliti legali termini di facoltà di „ *scorporare in sussidio* „ non
19 è stato mai dubitato, che lo scorporo indicato dalla legge potersi fare dai trasversali ancora, ritenga l'indole, e la natura di scorporo con tutte quelle condizioni, e formalità precise, che opportunamente si esigono in ordine all' *Auth. res quae Cod. de Commun. de legat.* Così prescrivendo la legge del 1747., che la condizione *Si sine liberis* si debbe sottintendere in tutti i Fidecommissi, si può ben credere, che abbia voluto estendere il suo disposto ai trasversali ancora, ma sarebbe un vero capriccio il dubitare, che abbia voluto variare l'indole di tal condizione in averla voluta sempre sottintesa contro l'espressa volontà del Testatore. Nell'uso che fece la Legge del vocabolo „ *Condizione si sine liberis* „ che è il vocabolo istesso del gius comune, non può mai concepirsi voluta una cosa sostanzialmente diversa dalla condizione *Si sine liberis*, come pure, non si può giammai presumere, che la Legge del 1747. nel tempo istesso, che volle adottare il disposto della Legge *cum avus* intendesse insieme di abolire la teoria, che dall'istessa legge *cum avus* trae la sua originaria derivazione.

XXVI. Sia pur vero, che fra li oggetti della Legge dei Fidecommissi del 1747. vi sia quello di desiderare la libertà dei beni; Non di minore considerazione però è parimente l'altro di togliere molte questioni nella materia Fidecommissaria col determinare alcune regole costanti per la resoluzione delle
20 controversie, che si agitavano avanti la sua promulgazione. Basta a persuadersi di ciò la lettura del seguente proemio della

la Legge „ ivi „ il bene, e vantaggio dei nostri fedeli sud-
„ diti movendoci a stabilire una *regola, chiara, stabile,*
„ *ed uniforme concernente i Fidecommissi* del nostro Gran-
„ ducato di Toscana, perciò con la nostra piena potestà, e
„ Sovrana autorità ordiniamo, e comandiamo quanto segue „

XXVII. Dei ventissette paragrafi della legge, uno solo è diretto a restringere i Fidecommissi già fatti contro la volontà dei Testatori, allora, cioè, che ordina la limitazione di quelli ai quattro gradi, se pure non si voglia aggiungere a questo paragrafo quella parte del Paragrafo ventitre, in cui si annullano le clausule contrarie al Fisco. Due soli paragrafi ristringono i Fidecommissi da farsi relativamente alle persone non nobili, ed ai beni nobili: pochi più prescrivono alcune formalità estrinseche d'Inventari, portate, e Pubblicazioni: E tutti gl' altri fissano alcune regole già ricevute nel Foro per togliere quelle questioni, nelle quali le regole istesse erano state spesse volte in tanta confusione inviluppate

XXVIII. Vegliava per esempio la disputa sopra il modo di succedere nelle primogeniture, nelle quali non era stabilito precisamente l' ordine. La legge nel § XV. in conformità della regola di ragione prescrive di doversi attendere „ *Prima la linea; poi il grado, quindi il sesso, ed in quarto luogo l' età.* Si faceva questione, se i Figli posti in condizione si dovessero intendere chiamati; La legge nel §. XVI. in conformità della Teorica dell' *Oldrado* stabilisce la regola negativa: Si controverteva se posti in condizione i Figli maschi, facessero condizione le femmine; La legge nel §. XVI. conferma la regola a favore dei Figli qualificati contro quelli, che non hanno la qualità: Si ricercava se la condizione *Si sine liberis* apposta a più persone collettivamente, si dovesse dire purificata per la morte d' uno senza Figli, e la legge al §. XVIII. conferma la regola affermativa: Si promoveva il dubbio se la condizione *Si sine liberis* dovesse sottintendersi per la presuntà volontà dei Fidecommittenti anche quando non era espressa; E la legge al §. XVIII conferma la disposizione della legge *cum acus:* Si dubitava finalmente spessimo, se sopra deboli congetture si potesse determinare l' esistenza di un Fidecommisso, e la legge al §. XX. seguitando anche in questa parte la regola fotense proi-

bl di canonizzare l'esistenza di alcun Fideçommisso con l'unico appoggio delle congetture.

XXIX. Sarebbe pertanto del tutto incoerente al più retto sistema di ragionare, se nell' atto di considerare la Legge del 1747. propensa in parte a promuovere la libertà dei Beni, ma anche più specialmente a rammentare con la più legale, e forense elocuzione, con la frase delle Leggi, e delli Autori delle respettive teoriche, le regole, con le quali prima della sua promulgazione si decidevano le più intrigate questioni, si dovesse poi credere che la Legge istessa volesse contemporaneamente distruggere le teoriche, e le regole aventi tutte il loro sicuro appoggio nella verisimile volontà dei Testatori, per farle servire contro la volontà chiara, ed espressa dei Testatori medesimi.

XXX. In vista di non andare incontro a sì strano assurdo si doveva piuttosto opportunamente ritornare a concludere, che la condizione *si sine liberis* ordinata doversi sottintendere in tutti i Fideccommissi secondo il §. XIX. della Legge del 1747. per quanto si debba intendere apposta e nei Fideccommissi ascendentali, e nei trasversali, sia altresì indubitato, che come nelli Ascendentali la Legge non opera contro la volontà del Testatore, sia parimente inoperativa nei Trasversali, quando parimente in quelli sia in contrario espressa la volontà; E con tale avvertenza restava con tutta chiarezza dimostrato nella specialità del caso nostro, che la esistenza dei figli maschi del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini non poteva altrimenti essere di ostacolo per impedire l'esecuzione della manifesta volontà del Senator Francesco Arrighi, il quale nel suo Testamento alla mancanza della sua Figlia Lucrezia marirata a Matteo Niccolini, e dopo la sua quarta genetazione aveva ordinata in lettera la sostituzione a favore degli altri Arrighi suoi agnati collaterali, dai quali traggono la loro origine i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi.

XXXI. Subitochè il Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, e quindi i suoi Figli, pretesero di fondare la prova del loro assunto nella illustrazione che si pretendeva aver data il Sig. Cancelliere Montordi al § XIX. della Legge del 1747. nell' Articolo primo della sua Decisione *in Pisana Fideicomm.* veniva una tal prova a mancare, perchè non fosse di fatto vera

la

la proposizione indistinta, *che la Legge operasse la supplezione della condizione si sine liberis, quando vi resista la volontà espressa in contrario del Testatore*. Avendo io dimostrato non esser vero, che il Sig. Cancelliere Montordi fosse caduto in uno sbaglio, di cui per essere così vistoso, non era capace sì dotto Giureconsulto, tanto meno si poteva far capitale di diversi esempi, che per parte dei Difensori del Sig Marchese Niccolini si riferivano in un certo sommario, alcuni dei quali non ci avevano precisamente che fare, ed altri si disapplicavano per la diversità dei casi, e delle circostanze.

XXXII. Per primo esempio si adduceva la Relazione della Causa *Carli, e Carli*; questa però si rendeva del tutto estra-
21 nea, e realmente inopportuna, perchè come abbiamo di sopra avvertito ( §. XXII. ) faceva direttamente contro ai Signori Marchesi Niccolini, quando si rifletteva, che in questa Relazione espressamente si ammette, che la condizione *si sine liberis*, in ordine alla Legge Cesarea del 1747, non può intendersi sottintesa nei Fidecommissi ascendentali, quando la volontà del Testatore è espressa in contrario, che acciò la Legge non si renda inutile, si intende soltanto, che ella abbia voluta la supplezione di tal condizione nei Fidecommissi trasversali, egualmente che negli ascendentali, e ciò per l' oggetto di togliere la questione, che sopra tale emergente si faceva prima della promulgazione della Legge.

XXXIII. Si riferiva in secondo luogo una Sentenza emanata sopra il Testamento della Sig. Caterina della Renina vedova
22 Puccianti del dì 21. Febbrajo 1672. rogato Ser Carlo Novelli, nel quale era stata fatta la sostituzione delle Femmi-
„ ne *vita loro durante* „ e per conseguenza con una espressione, che non fu mai considerata esclusiva della tacita condizione *si sine liberis* neppure avanti la Legge del 1747., come abbiamo osservato nella già fatta analisi dell' Articolo secondo della Decisione del Sig. Canc. Montordi, che contiene il vero fondamento della giustizia della sua Sentenza data in Causa *Agostini e Rosselmini*, dove con tutta la precisione osserva, che l' ammissione delle Femmine alla successione del Fidecommisso *loro vita naturale durante* non è un riscontro univoco dell' esclusione dei Figli delle Figlie invitate a succedere.

XXXIV.

XXXIV. Giova l' avvertire, che la questione agitata in ordine al Testamento della Caterina della Renina vedova Pucciati fu fatta nel 1755 nella Causa *Artimini, e Foggiborghi*, Causa che riproposta dipoi nel 1761 sotto dì 2 Ottobre fu data in quella per staglio, e stralcio una Sentenza a relazione *degli Auditori Soldani Benzi, Baldigiani, e Venturini*, nella quale fu accordata ai Sostituiti una non indifferente parte di Fidecommisso, benchè alla supplezione della condizione *si sine liberis* non ostasse se non che la volonta congetturata dalla qualità di Fidecommisso trasversale.

XXXV. In terzo luogo si adduceva una Sentenza de 26 Aprile 1755. degli *Auditori Mormorai, Malaspina, e Finet-*
23 *ti* nella Causa della Maria Portigiani vedova del Cav. Lorenzo Poltri. Si osservava questa Sentenza emanata in un caso di un Testamento, in cui si leggeva ristretta la vocazione al Fidecommisso ai Maschi, ed alla Linea mascolina, escluse le femmine; ma poichè per quanto fossero escluse le femmine dalla successione fidecommissatia, si trattava solamente di far condizione alla successione del Luogo Pio, o sia dei Buonomini di S. Martino, non si poteva perciò
24 argomentare, che le femmine escluse dal Fidecommisso, dovessero ancora restare escluse dal far condizione al Sostituto del tutto estraneo, come coerentemente alla *Leg. Cum Avus ff. de condit. & demonstrat.* insegnando avvertono *Ridolph alleg.* 90. *num.* 8. *Palma nep alleg.* 213. *num.* 16. *Paulut. diss.* 91. *n.* 219 *& seqq. Torr. var. iur. quaest. tom.* 1. *tit.* 2. *qu.* 38. *num.* 3. *Menoch. de praesumpt.* 89. *num.* 97. *Roxas de incompatibilit. par.* 5. *cap.* 5. *num.* 21. *&* 22. *Torr. de maiorat. par.* 1. *cap.* 25. § 14. *num.* 146. 149. *& seqq. Rot. Lucen. apud Palm. dec.* 273. *num.* 196. *& apud Balducc. tit. legat. dec.* 3. *num.* 5. *& seqq. Rot. Rom. cor. Panimoll. dec.* 43. *adnot.* 2. *n.* 101. *& in recent. dec.* 95. *num.* 20 *par.* 11. *& post. Card. De Luc. de fideicomm. dec.* 22. *n.* 9. *&* 10. *Rot. nostr. apud Samminiat. contr.* 201. *num.* 44. *De Comitib. in addit. ad dec.* 62. *num.* 4. *& addit. ad decis.* 69. *Rot. Senen. cor. de Comit. dec.* 7. *per tot. & signant. num.* 2. *& seqq. Rot. nostr. cor. De Comit. dec. Florent.* 57. *num.* 44. 45.

„ ivi „ Minus subsistit tertia coniectura, quod Testatrix in
„ conditione posuerit Filios masculos, & Lineam masculinam,

„ nam, quæ masculiniratis expressio in conditionali facta o-
„ stendit ipsas Fœminas in dicta conditione ponere noluisse
„ immo eas positive exclusisse, ut ex Teorica *Bartoli &c.*
„ quamvis enim in contrarium gravissimorum DD. auctorita-
„ tes, & Tribunalium plura iudicata ad probandum, quod
„ positis etiam in conditione Personis cum qualitate mascu-
„ lina non inde sequatur quod Masculis deficientibus, Fœmi-
„ næ, & Descendentes ab eis non sint impedimento admissio-
„ ni Extraneorum, sufficit enim Testatorem explicite non e-
„ xclusisse Fœminas ut defecto genere masculino illarum men-
„ tionem supplere valeat dispositio Legis, quæ inter vocatio-
„ nem, & exclusionem media subintrat, ut Fœminæ, & Filii
„ ex eis, quibus non assistit cortex, & materialitas verborum
„ pro scriptis, & consideratis habeantur. „

XXXVI. Ho di sopra avvertito, che nel giudicare si debbe avere uno speciale riguardo *alle Leggi, e non alli esempi, e* tanto meno è luogo a seguirare gli esempi quando sono del tutto inapplicabili al concreto del quale si tratta. Tutti gli esempi che si adducevano, erano nei termini di Testamenti, nei quali si proponeva contro la tacita condizione *si sine liberis* una semplice volontà presunta, e congetturata dei Disponenti, in ordine alla quale era molto controverso prima anzora della Patria Legge del 1747 se si dovesse, o nò intendere apposta nei Fidecommissi la ridetta condizione. Nella specialità del caso nostro non si allegava la volontà congetturata del Senator Francesco Arrighi diretta ad escludere i Figli del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini dal far condizione alla successione dei Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi. Alla supplezione della condizione *si sine liberis* era chiaramente repugnante l' espressa volontà del Testatore, quando nella sostituzione della sua Figlia Lucrezia, e sua quarta generazione determinata tassativamente ai *Figli*, *Nipoti*, *Bisnipoti*, e *Trinipoti* diede la più certa riprova della sua volontà contraria ad ammettere li ulteriori Discendenti della quinta, e sesta generazione. Questa precisa circostanza, ha portata la
25 conseguenza di ragione di essere stata creduta estranea, ed improponibile la presunta condizione *Si sine liberis. Sabell.* §. *Conditio num.* 53. *Mantica de coniectur. ultimar. voluntr. lib.* 11. *tom.* 2. *num.* 9. *Altograd cons.* 61. *per tot. & sign. num.* 14. *&* 15. *Rot. Florentina apud Magon. dec.*

*dec.* 52. *num.* 2. *vers. Secundo quia, de Comitib. de Fideicommiss. tom.* 1. *addit. ad dec.* 24. *num.* 13. *&* 25.

XXXVII. In somma riducendo in poco tutta la importanza delle nostre asserzioni resta dimostrato, che la Legge del 1747 §. XIX. quando volle che si avesse per sottintesa la condizione *si sine liberis in tutti i Fidecommissi*, non dispose mai, che tal condizione dovesse dirsi apposta ancora, quando la volontà dei Testatori espressamente vi repugna. Quando pure si fosse dovuto supporre che il Sig. Cancelliere Montordi nell' *Art. II. della sua Decisione in Pisana Fideicommissi nella Causa Agostini, e Rosselmini* avesse asserita indistintamente sì fatta proposizione, essendo questa al di fuori dalla Legge, ed assolutamente erronea, era mio preciso dovere di seguitare ciò che diceva la Legge nella sua lettera, piuttostochè l' opinione privata di un Dottore referita per ornamento, e non per fondamento principale della Sentenza da lui proferita; Non era poi nemmeno vero, che il Sig. Cancelliere Montordi avesse asserito indistintamente questa proposizione; Giacchè preso in esame il vero senso, nel quale il Sig. Cancelliere Montordi la disse, si veniva in chiaro, che sì celebre Giureconsulto non era capace di essere incorso in uno sbaglio sì grande.

## ARTICOLO II.

*L'usufrutto lasciato dal Senator Francesco Arrighi nel suo Testamento alla sua Figlia Lucrezia moglie di Matteo Niccolini, e sua quarta generazione non fu* causale *ma* formale.

XXXVIII. Sebbene per la morte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della quarta generazione della Sig. Lucrezia Arrighi Moglie del Sig. Matteo Niccolini, fossero in quanto a me determinati i diritti del Sig. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi per la successione nei Beni sottoposti al Fidecommisso del Senator Francesco Arrighi supponendo, che l'*usufrutto* lasciato da questo Disponente alla sua Figlia Lucrezia, e sua quarta generazione fosse *causale*, perchè la Legge sopra i Fidecommissi di Toscana del 1747. non altrimenti, che nei Fidecommissi ascendentali non avesse voluta

luta per sottintesa la condizione *si sine liberis*, nemmeno nei trasversali, contro l'espressa volontà dei Testatori tanto più i Sigg. Arrighi potevano sperare la dichiarazione che a loro favore si fosse avverato il caso di poter conseguire il frutto dei ridetti Beni del Fidecommisso del Senatore Francesco Arrighi, in quanto che essendo realmente *formale* l'usufrutto lasciato dal Testatore alla Lucrezia potesse in conseguenza asserirsi, che dopo la morte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini ultimo della già contemplata quarta generazione, dovesse finalmente l'usufrutto riunirsi a quella proprietà, che fino di quel momento, in cui l'usufrutto medesimo fece passaggio nelle persone della Lucrezia, e sua quarta Generazione si era già trasferita in questi Agnati collaterali Arrighi.

XXXIX. Ho referito in principio (§. 1.) l'intiero contesto del Testamento in quella parte, ove il Senator Francesco Arrighi dopo l'indefinita istituzione del Fratello Massimiliano, e dopo la sostituzione di tutti i *di lui Figli, e Descendenti e posteri maschi* lasciò alla sua Figlia Lucrezia, e quindi alla sua quarta generazione *l'uso, ed usufrutto di tutti i Beni della sua Eredità*.

XL. Quando è lasciato da un Testatore l'usufrutto solamente,
26 la parola per se stessa dimostra *l'usufrutto formale*. Chiunque si ricordi delle istituzioni di Giustiniano *lib* 2. *tit.* 4. *de usufructu in principio* si dee sovvenire di trovarsi quivi chiaramente definito il concetto di questa parola coerentemente al suo senso proprio, e naturale, e da tutti inteso, senza confondere le prime idee con certe metafisiche sottigliezze del Gius Romano note appena ai più consumati Giureconsulti, ed ignorate affatto per lo più dai Notari, non che dai Testatori. Tanta è l'efficacia, e la forza dell'intrinseco significato della parola *usufrutto*, che qualora sia questo ordinato in altrui favore con l'espressa proibizione, altresì tacitamente inerente all'usufruttuario, di alienare i Beni, si vede da tutti i Dottori stabilito, che simile proibizione si rende piuttosto inutile, ma non perciò l'usufrutto cessa di essere *formale*, nè diventa *causale*, per indicare il diritto a
27 tutti comune di percipere il frutto della cosa propria, ossia quel godimento naturalmente inseparabile dal dominio pieno dei Beni *Pinell. in Leg. Cod. de Bon. Matern. part.* 3.

*num.* 42. *circa med. & seqq.* „ ivi „ & tandem cum relicto *usufructu* simpliciter non veniat *proprietas*, non est cur magis venire debeat adiectis verbis „ *ne res alienetur* „ vel „ ne in ea aedificetur; quia talia verba necessario, nec vero „ similiter *proprietatem dari significant*, praecedens autem „ dispositio principalis tantum concedit usumfructum, & „ sic interpretari tunc concessam proprietatem *esset contra* „ *naturam &c.* quid mirum igitur si relicto, vel dato *usu-* „ *fructu*, Testator vel donans iuris ignarus, adiiciat, „ ne fructuarius faciat in re aliquid a iure prohibitum? *non* „ *est igitur inde colligendum plus concessum, quam verba* „ *sonent*, quod magis probatur *ex Leg.* 24 §. 1. *ff. de legat.* 1. „ *ubi quod relicto usufructu non venit proprietas, etiam* „ *si relictum remaneat inutile, quod est fortius* „ *Menoch.* „ *de praes. lib.* 2. *praes* 22. *num.* 2. *Castil. de usufruct.* „ *cap.* 30. *num.* 36. *ad* 41. *Rot. Nostr. in Pisana Detractionum* 1. *Marzo* 1782. *avanti i Sigg. Auditori Ulivelli, Vernaccini, e Arrighi Relat. pag.* 11. §. *A scanso di* „ *questa difficoltà.*

XLI. E' troppo nota la regola per riconoscere legalmente l' intrinseco significato delle parole, e come si possa, o nò da quello recedere. Se la parola sia equivoca, ossia se comprenda il sommo, ed infimo genere, sebbene in astratto sia un
28 errore il prendere l'infimo in vece del sommo genere quando la parola è generalmente proferita, pur tuttavolta se da qualunque leggerissimo riscontro si possa rilevare, che il disponente abbia voluto comprendere il genere infimo, potrà congruamente a quello ancora referirsi il senso della parola. La voce *Figliuoli* per esempio può comprendere, ed i Figliuoli, ed i Nipoti; se però sia questa proferita semplicemente, indicherà soltanto il sommo genere, che sono i Figli, e non i Nipoti, e sarà suscettibile di comprendere, ed
29 i Figli, ed i Nipoti, quando per qualunque probabile verisimiglianza, si possa giungere anche a sospettare, che tale sia stata l'intenzione di chi ha nominata la voce *Figliuoli Averan. interpret. iur. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* 8. *& cap.* 28. *num.* 3. *& seq.* „ ibi „ alter error est quod putant verba ac- „ cipi inproprie, & in aliena significatione, cum ea generatim „ prolata non de genere summo sed de genere infimo inter- „ petramur. Verum non ita res est, sed multo secus. Verbum

ge-

„ generale tam proptie refertur ad genus infimum, quam ad
„ summum *&* *num.* 4. *vers.* Quod si verum est, ut certe
„ verissimum est non recedi a proprietate sermonis verba sic
„ interpetrando, quorsum necessariae sunt; tam vehementes
„ coniecturae quales omnino requiruntur, ut recedamus a pro-
„ prietate sermonis, & aliena interpretatione, in alium sen-
„ sum verba detorqueamus? Ego sane puto quamlibet verisi-
„ militudinem, quamlibet coniecturam sufficere, ut hanc inter-
„ pretationem alteri anteponamus *&* *num.* 6. eadem facilitate
„ nomen *Filiorum* modo laxant, modo conrrahunt, ejusque
„ significationem modo latissimis, modo angustissimis terminis
„ circumscribunt. „ *Paulus in leg. Filii* 84. *ff. de verb. sign.*

XLII. Quanto si dice delle parole *equivoche* non può certamente asserirsi delle parole *univoche*, ed aventi un solo, e pro-
30 prio significato, ed è litterale il disposto del Testo in *Leg. non aliter ff. de verborum signif.* da cui si deduce, che dal senso proprio, ed univoco delle voci non si può deflettere, ne da quello recedere senza argomenti, che portino la morale evidenza della contraria volontà del Disponente; E poi-
31 chè fra le voci di un senso univoco si annovera la parola *usufrutto* (§. XL.), che per se stessa non ammette l' idea che del solo usufrutto *formale*, quindi e che per l' oggetto di dir lasciato l' usufrurto *Causale*, in vece del formale, quando il disponente nell' ordinazione di questo lascito non si è espresso, che con la sola parola *usufrutto*, perchè questo riceva la spiegazione di usufrurto Causale dovrebbe ciò manifestarsi non già per mezzo di qualunque indizio verisi-
32 mile di volontà, ma da una circostanza, da un connotato che porti almeno un argomento, il quale concluda per un antecedente, o conseguente necessario l' unione immediata della proprietà con l' usufrutto *Honded. Cons.* 69. *lib.* 1. *num.* 39. *Bellon. de iur accresc. cap.* 17. *quaest.* 16. *num* 379. „ ibi „ Nec enim novum est appellatione usufructus proprietatem contineri. Nam id evenit in omnibus casibus in qui„ bus apposita sunt aliqua *verba* aut circumstantiae, *quae per* „ *antecedens vel consequens necessarium important proprie*„ *tatem* „ *Gail. obser. lib.* 2. *obser.* 143. *num.* 7. *Mantic de Coniectur. ultimar. volunt lib.* 9. *tit.* 5. *num.* 9. §. *sed ego considero Rot. Rom. in Viterbien Legati.* 1. *Iulii*, 1737. *Cor. de Vais Rot. Nostr. in Florent. Maioratus de Adi-*

*maris* 9. *Septembris* 1707. *Rel. il già Sig. Audit. Carlo Bizzarrini pag.* 37. §. Responsum autem fuit nomen *usus-*
„ *fructus* dupliciter accipi posse nempe proprie, & impro-
„ prie. Stricte, & large. Ususfructus nomen improprie, &
„ large sumptum, iuxta subiectam materiam & facti contin-
„ gentias referri quidem valet ad proprietatem; Quoties
„ tamen clare constat de voluntate Testatoris, quod sub
„ nomine ususfructus hoc significare voluerit. *Proprie autem sumptum, usufructus nomen importat jus utendi fruendi rebus alienis salva earum substantia.* Cum ita-
„ que in casu nostro *Clare* non appareat Testatorem, ususfru-
„ ctus nomen *in impropria, & lata* significatione accipere
„ voluisse, *fatendum est in stricta & propria illud sen-*
„ *sisse, quia verba in suo vero, & proprio significatu accipienda sunt, nisi evidens, & manifesta* in contra-
„ rium stet disponentis voluntas „ *Florentina Successionis* 25. *Iulii* 1760. *Cor. Querci, Mari, e Gusci Relatore* §. 11. *Versic.* „ Stabilito per tanto che la voce *usu-*
„ *frutto* per sua proprietà denoti quello che è servitù; *necessariamente* ne segue, che per supporre sotto nome di usufrut-
„ to essere stato inteso quello che và congiunto con la proprietà,
„ e che con altro nome, come si è veduto propriamente chiamasi,
„ *vi abbisognano prove, che chiaramente dimostrino tale*
„ *essere stata la volontà del disponente leg. ec. E tanto più*
„ *che in dubbio prender si dee ogni possibile interpreta-*
„ *zione per credere lasciato il mero usufrutto.* „ *Florent. Successionis* 16. *Iulii* 1765. *avanti gli Sigg Aud. Baldigiani, Agnini, e Lino Salvetti Relat. Padre di me estensore so. toscritto* §. Etenim *Cum veri, & proprii ususfructus nomen* im-
„ portat *dumtaxat* jus utendi, & fruendi rebus alienis salva ea-
„ rum substantia, prout ita definitur ab Imperat. ec planum erat
„ quod testator dum legatariam vocavit *ad usumfructum de illo dumtaxat intellexerit qui consistit in iure utendi fruendi sejunctus a proprietate*, ita suadente tutissima juris regula
„ ut verba in qualibet dispositione in eorum vero, & proprio
„ ac tricto significatu accipienda sint, *a quo numquam* RECEDI
„ DEBEAT, NISI EVIDENS, ET MANIFESTA IN CONTRARIUM STET
„ DISPONENTIS VOLUNTAS, *& in sensu naturali* non autem
„ civili, ut in individuo, *de verbo ususfructus quod proprie*

„ de-

„ debeat intelligi firmavit. *Rot. Nostr. in Florentina majora-*
„ *tus &c.*

XLIII. Nè si applicava al concreto la considerazione di ragione per se stessa verissima, cioè, che nella induzione dei Fidecommissi progressivi, e perpetui nei quali i beni con i frutti debbano passare alla morte di uno degli onorati nelle altre persone dei chiamati ulteriori, i ridetti istituiti, e sostituiti gravati di restituzione sebbene si denominino *usufruttuari* sia
33 però il termine di *usufrutto* portato ad indicare il vincolo del Fidecommisso, e la mancanza della facoltà di alienare, e per conseguenza l' usufrutto *causale Cyriac. controv. Forens.* 456. *num.* 46. *Mans. Consult.* 176. *n.* 23. *& Consult.* 198. *num.* 9. *de Luc. de Fideicom. disc.* 227. *num.* 8. *versic Ponderabam Torr. Variar. Iur. quaest. par.* 2. *quaestion.* 76. *tit.* 12. *num* 15. *& seqq. Rot. Rom. cor. Arguell. dec.* 54. *num.* 4. *versic. quarum & dec.* 62. *n.* 26. *Cor. eodem, & cor. Caprara dec.* 297. *num.* 31. Imperocchè un simil reflesso avrebbe avuto luogo qualora, oltre il legato dell' usufrutto fatto a favore della Lucrezia Arrighi, e sua quarta generazione, nel tempo istesso non avesse il Testatore estesa la sua provvidenza alla destinazione di altre persone coeredi della proprietà, nelle quali dopo il godimento dei frutti da ottenersi dalli usufruttuari, o sia dopo la loro morte si dovesse consolidare con la proprietà l' usufrutto. In questi termini sebbene l' usufrutto sia lasciato in un Testamento, nel quale la proprietà debbe passare per
34 Fidecommisso in infiniti sostituti, l' usufrutto sarà sempre *formale*, come in ordine ai Testi in *Leg* 1. §. *Si ex fundo ff. de Haered. Instituend. Leg. quoties Cod. eodem.* Insegnando avverte il chiarissimo *Voet. in Pandect. tom* 1. *lib.* 7. *tit.* 1. *num.* 13. „ Usus autem atque utilitas contro-
„ versiæ huius, utrum nempe usus fructus relictus intelligi de-
„ beat, an magis proprietas cum onere Fideicommissi in eo
„ consistit, quod quando *nudus ususfructus apparet* datus,
„ proprietas statim a morte Testatoris *acquisita censeatur*
„ *iis, qui tunc defuncto proximi sunt, vel quos iuris uni-*
„ *versi successores supremo suo designavit elogio, adeo-*
„ *ut, etiamsi durante usufructu moriantur, proprietatem*
„ *tamen, & spem consolidationis ad haeredes transmitant*
„ QUOD NON ITA EST UBI PLENA PROPRIETAS CUM ONERE FIDEI-
„ COMMISSI, SEU RESTITUTIONIS POST OBITUM FIDUCIARII FACIEN-

DÆ

„ DÆ RELICTA CREDITUR. NEQUE ENIM SPEM FIDEICOMMISSI FIDEI- „
„ COMMISSARIUS VIVO FIDUCIARIO DECEDENS AD HÆREDES TRAN- „
„ SMITTIT, SED RESTITUTIO ILLIS FIT, QUI MORIENTE FIDUCIA- „
„ RIO IN VIVIS SUNT; ET SI NULLI EX HIS QUIBUS RESTITUTIO „
„ FACIENDA ERAT, TUNC AMPLIUS SUPERSINT, FIDUCIARIUS AB- „
„ ONERE FIDEICOMMISSI LIBERATUS INTELLIGITUR, NON INVENIENS „
„ CUI REDDAT, RESQUE UT LIBERAS ALIENARE DEINCEPS POTEST, „
„ AUT PLENO DOMINII IURE AD SUOS PROPRIOS TRANSMITTERE „
„ HÆREDES „. Questa esemplare dottrina, che sarebbe stata per se sola capace a bene intendere la questione solita farsi per distinguere, quando veramente nella pratica applicazione alle diverse contingenze, sia l' usufrutto *formale*, o *causale*, ha meritata la più chiara approvazione, e *della Romana*, e della *Ruota nostra*. *Sacr. Rota cor. Cerro dec.* 70. *n.* 1. *& seqq.* versc. „ Tandem causa commissa in *Rota* „ Domini dixerunt mandatum esse concedendum Thomæ Moral- „ lo, Ioanni Baptistæ Constantino, aliisque hæredibus substitutis „ a Marmilio, quia post obitum *usufructuarii* conceditur „ manutentio *proprietariis* ut probant *Natt*. Ipsorumque hæ- „ redibus, & hæredum hæredibus; Ea scilicet ratione quia „ mortuo usufructuario, possessio naturalis consolidatur cum „ civili, quæ est penes proprietarium, & eius hæredem attra- „ hens ad se naturalem „ *Cor. Cels decis.* 399. *num.* 1. *& plurib. seqq. & dec.* 411. *Cor. eod. num* 1. *in fin. Cor. Merlin. dec.* 505. *num.* 13. *& seqq.* versic. „ Falluntur autem, & quidem egregie consulentes apud *modernum Brixiensem*, dum putant Rotam contrarium sensisse. *in decis.* 138. *n.* 2. *& decis* 440. *par.* 4. *divers. & decis.* 122. *par. rec.* Decisio enim *illa* 138. non applicatur, quia ibi mulier non erat instituta hæres in usu fructu, sed simpliciter, & indefinite erat nominata hæres, unde merito Rota sensit illam indefinitam vocationem non esse coarctandam ad solum usumfructum, differunt enim inter se isti casus quod uxor sit instituta in usufructu ET POST MORTEM DATUS SIT ALIUS HÆRES, vel quod simpliciter sit haeres instituta nulla facta mentione ususfructus, nec proprietatis, & post mortem datus sit etiam alius hæres, *ut per Imol.* ubi dicit in primo casu uxorem esse ususfructuariam, in secundo autem casu esse proprietariam. Decisio vero 460. loquitur in casu pariter in quo mulier erat instituta hæres simpliciter & ibi apparebat in alia parte Testamenti Testatorem Censisse de usufructu causali, non autem formali. Et demum decisio 122.

„ *par.*

„ *par.* 2. *rac.* apertis verbis inquit nullum fuisse datum co-
„ hæredem, & ideo censeri uxorem institutam in totum, un-
„ de ad hanc quæstionem non applicatur illa decisio, quia hic
„ scriptæ fuerunt hæredes Catherina, & Iacoba. Hoc autem
„ posito, quod Catherina fuerit a principio directe, & pure hæres
„ instituta, sequitur, ut etiamsi prædecesserit Magdalenæ, atta-
„ men potuerit transmittere ad hæredes hæreditatem delatam, ec.
„ ut in proposito firmat *Cuball.*, *& Oddus*, qui respondent o-
„ mnibus obiectis, & præsertim rationi illi, qua commoniter
„ nituntur contrariæ sententiæ assertores, quod scilicet cum usu-
„ fructuariæ non fuerit datus Cohæres, censetur ipsa hæres univer-
„ salis per ius accrescendi, quia hoc ius accrescendi ut scilicet
„ proprietas accrescat usufructui, impossibilis reputatur, nec
„ reperitur in iure ratione impossibilitatis, extincto que usufru-
„ ctu per obitum Magdalenæ hæreditatem capit hæres hæredis
„ proprietarii non transmissionis, seu iure Fideicommissi, sed iure
„ quodam devolutionis, sive consolidationis, & temporalitatis
„ adiectæ institutioni ususfructus, *Bart.* &c. ubi quod non habetur
„ respectus ad personam, sed ad ius haereditarium, & ad hæredem
„ in genere sicque hæredem haeredis in infinitum *Cor. Caprara*
„ *dec.* 291. *n.* 4. *& seqq. versic.* „ Non obstat, quod Testator re-
„ linquendo Sanctem usumfructuarium omnium bonorum, nullo
„ ei dato sua vita durante haerede in proprietate, cum solum finito
„ usufructu voluerit haereditatem, & bona devenire ad proximio-
„ res, talis ususfructus non intelligitur de formali, sed de cau-
„ sali, qui est coniunctus cum proprietate; Quoniam subsi-
„ stere visum non est Sanctem fuisse relictum usumfructua-
„ rium insimul, & proprietarium, *sed bene simplicem usu-*
„ *fructuarium haereditatis*, tum quia dispositio non incipit
„ a bonis, sed ab usufructu„ ibi „ Sia usufruttuario„ quo ca-
„ su non censetur relictus nisi usufructus formalis, tum etiam
„ ex eo, quod ad vitam voluit eum usumfructuarium „ ibi „
„ Sua vita durante„ Quod non convenit haeredi universaliter
„ instituto, nec institutioni universali potius legato usufru-
„ ctus, qui morte finit &c. Hinc parum refert, quod voluerit
„ haereditatem, & bona devenire ad *proximiores finito usu-*
„ *fructu*; Quia per huiusmodi verba censetur suspensus solum
„ usufructus, usque ad vitam Sanctis, *non autem proprietas*,
„ quæ statim transivit in Proximiores haeredes, ex implicita vo-
„ luntate Testatoris „, *Romana ususfructus* 9. *Aprilis* 1797 *Cor.*
*Rezzonico inter impressas dec.* 161. *num.* 3. *& seqq. Ma-*
*ceraten. Immissionis* 17. *Aprilis* 1752. *Cor. Elephantutio*

§. 1

§. 1. *& pluribus seqq. versic. quin illa obstat exceptio. Æsina Immissionis super reservatis* 10 *Iunii* 1757. *Cor. Borroull.* §. 5. *versic. quin &c. Praenestina manutentionis* 25 *Junii* 1773. *Cor. Origo* §. 9. *& in altera Praenestina manutentionis* 27. *Iunii* 1771. *Cor. Riminaldo* §. 5. *& pluribus seqq.* Rot. nostr. *in Liburnen. Locorum Montium Cor. de Comitibus inter impressas dec. Florent.* 79. *num.* 6. *& seqq. Florentina Successionis diei* 25. *Iulii* 1760. *Cor. Querci, Mari, e Gusci Relat.* §. 23. *& seqq.*

„ ibi „ Esclusa così l'una, e l'altra regola resta evidentissimo riflettendo specialmente, che il Sacerdote Giannelli fa soltanto menzione dell' usufrutto, che non possa essere simile usufrutto per conto alcuno *Causale*, ma *Formale* SEMPRECHE LA PROPRIETA' E' TRASPERITA IN UN ALTRO. Cresce però in immenso la forza, e l' efficacia di questo discorso, considerando, che regolarmente l' usufrutto si accresce alla proprietà, ma NON GIA' la proprietà all' usufrutto, se contro ogni principio di ragione ammettere non si volesse, che il principale seguiti l'accessorio, il che non è permesso. E che anche nel caso, che l' usufruttuario sia onorato del titolo di Erede, ed invitato l' Istituito alla successione solamente per dopo la di lui morte, non può esso giudicarsi un Erede gravato di Fidecommisso, ma un semplice usufruttuario, e detto istituito l' Erede nella proprietà, onde morendo esso Erede in vita di tale usufruttuario, „ TRASMETTE AI PROPRI EREDI IL DIRITTO DI SUCCESSIONE.

XLIV. Varie erano le circostanze, per le quali mi persuasi, che nel Testamento del Senator Francesco Arrighi, non mancasse di fatto l' istituzione di un Erede universale proprierario in quella medesima eredità, della quale concede ad altri separatamente l' usufrutto. Era questi un Erede non istituito è vero liberamente, ma gravato di Fidecommisso; Ma sebbene l' Erede nel concreto sia Fidecommissario, ed abbia una vocazione estesamente portata per dopo la morte dell' usufruttuario, ossia terminato l' usufrutto, è per altro certo, che questo Erede Fidecommissario universale, in ordine alle autorità di sopra riferite ( §. XLIII. ) avrà sempre trasmessa la proprietà in sua mancanza negl' ulteriori Eredi gravati sostituiri, non altrimenti che l' Erede libero universale trasmette questa proprierà medesima nei suoi Eredi, e negli Eredi delli Eredi in infinito.

XLV.

XLV. E per indicare la separazione immediata dell' usufrutto dalla proprietà, e quindi la destinazione del Coerede di quella proprietà, con la quale doveva finalmente l' usufrutto consolidarsi, incominciò non solamente il Senatore Arrighi ad onorare di questo lascito, e la Lucrezia, e sua quarta generazione, col termine puro di „ usufrutto „ il di cui naturale significato spiega il solo *formale* ( §. XL. ), ma desideroso inoltre di manifestare sempre più questa sua volontà, alla univoca parola di *usufutto* aggiunse l'altra „ *uso* „ quasi sinonima, ed appellò il godimento preordinato in favore della Lucrezia, e sua quarta generazione „ USUFRUTTO DEI BENI „ GODIMENTO DEI FRUTTI „ USO DELLE VILLE PER DIPORTO „ ( §. I. ) Dopo queste espressioni alle quali dai Difensori Niccolini per renderle inefficaci si davano partitamente alcune repliche o di nessun rilievo, o debolissime, senza valutare la loro forza in considerarle tutte insieme unite, il Sig. Senatore Francesco Arrighi in quella istessa parte del suo Testamento, ove lasciò l' usufrutto alla Lucrezia, e sua quarta generazione accennò la contemporanea istituzione del Coerede nella proprietà, e segnatamente quando portando l' obbligo nella usufruttuaria della erogazione in certe cause di una parte dei frutti dell' Eredità, e di alcuni rinvestimenti da farsi, il tutto volle che restasse eseguito „ con la saputa degli Arrighi chiamati nel presente Testa-
„ mento, i quali ne invigilino all' osservanza „ Queste parole furono presso di me dell' ultima rilevanza, contro l' assunto dei Signori Marchesi Niccolini, i quali proponevano, che il Testatore quivi ricercasse la *saputa*, e *la vigilanza delli Arrighi*, per provvedere soltanto al futuro interesse delli ulteriori Sostituti, piuttosrochè per una conseguenza di aver voluto, che li Arrighi fossero i contemporanei *Eredi* della proprietà durante l' usufrutto accordato temporalmente alla Lucrezia, e sua quarta generazione Di fatto la loro replica si sostanziava in una mera gratuita divinatoria supposizione, ed all' opposto col naturale significato della parola *usufrutto* meglio si accordava il giudicare contemplato dal Testatore nella riferita sede l' interesse dei contemporanei Eredi proprietarj per dedurne più giustamente, che di tal carattere il Testatore presuppose rivestiti li *Arrighi*, quando impose loro di invigilare sulla condotta delli Usufruttuarj.

Bastava poi che delle due egualmente possibili intelligenze ve ne fosse una esclusiva del preteso usufrutto causale, perchè nel dubbio questa prevalesse a determinare il semplice usufrutto *formale*, e perchè mancasse così il mezzo di concludere la pretesa prova del *necessario antecedente, o conseguente* da cui i Signori Marchesi Niccolini per fondamento principale di loro inenzione dovevano trarre la pretesa illazione indubitata, che il Testatore intendesse disporse dell' improprio usufrutto congiunto alla proprietà, giusta l'unanime Sentenza dei Dottori, e dei Tribunali citati di sopra al §. XLII.

XLVI. Un altra reflessione, che si faceva sopra il contesto dell' istesso Testamento, portava parimente la segregazione dell' usufrutto dalla proprietà; se quindi si aveva presente la causa finale di quanto aveva disposto il Senator Francesco Arrighi, si veniva a dimostrare anche più fondatamente la contemporanea istituzione dell' Erede nella proprietà.

XLVII. La segregazione della proprietà dall' usufrutto chiaramente si distingueva dall' osservare, che il lascito fatto dal Senatore Francesco Arrighi alla figlia Lucrezia, e sua quarta generazione era in lettera limitato all'*usufrutto*; poichè que-
37 sto lascito era posto in mezzo a due disposizioni illimitate, a quella cioè riguardante l'istituzione di *Massimiliano Arrighi, e di tutti i suoi Discendenti maschi nella intera sua Eredità*, ed all' altra di Gio. Batista Arrighi, e de' suoi Descendenti; or dunque non si poteva senza una precisa mancanza di criterio concepire come il Senator Francesco Arrighi, che in rapporto a Massimiliano, e Gio. Batista Arrighi, e loro respettivi Descendenti si era saputo tanto bene servire di espressioni denotanti compiutamente la successione illimitata, e nella proprietà, e nell' usufrutto, volesse poi intendere, che la *limitata* disposizione ordinata a favore della Lucrezia, e sua quarta generazione per il solo usufrutto, si dovesse referire alla comprensione di quella proprietà, che accuratamente parlando, e con il vocabolario delle Leggi, che nelle circostanze del caso è certamente il linguaggio degl' Uomini, và sempre disgiunta dal vero usufrutto.

XLVIII. Dopo questo discretivo modo di disporre relativo alla separazione dell' usufrutto dalla proprietà, si presentava al-

la

la mia considerazione *la causa finale* di tutto il Testamento del Senatore Francesco Arrighi, da cui si veniva anche
38 più chiaramente a conoscere la destinazione del Coerede proprietario. Nella occasione di proibire a Massimiliano Arrighi, e suoi Posteri, e Descendenti „ *Come sopra chiamati*, „ *ed a tutti come sotto da chiamarsi, ed onorarsi* „ ogni specie di alienazione„ Si dichiarò di avere inteso di cio fare„ Perchè in effetto detto Sig. Testatore desidera, e vuole „ *che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservino* NELLA SUA „ FAMIGLIA, *e nei chiamati, come sopra è detto, e sotto si* „ *dirà perpetuamente, ed in infinito* „ Subitochè pertanto *la sostanza*, o sia *la proprietà dei Beni* fino dal momento, che il Senator Arrighi ordinò, che conservare si dovesse NELLA SUA FAMIGLIA, non ad altri poteva questa intendersi data, che alla Linea di Massimiliano, ed alle Linee di Gio. Batista di Simone Arrighi, e quindi agli Agnati artificiali da eleggersi da diversi Corpi morali ( § lil. ), ai quali Agnati così eletti impose *l'onere di assumere le Armi, ed il Casato del Testatore*. Una causa finale espressi con le parole geminate „ *perchè in effetto desidera, e vuole*, „ *perchè in effetto intende* „ è per se sola capace di dimostrare non solamente indotto il Fidecommisso perpetuo, e restitutorio anche nel caso di morte, progressivo in tutti della Famiglia, e dell'Agnazione *Mans. consult.* 156. *a num.* 7. *ad* 13. *tom.* 2. *Castill. quotidian. controv. tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 22. *num.* 78. *et* 79 *Molin. de primog. en Hispan. lib.* 1. *cap* 5 *num.* 16. *et* 17. *Fusar. de fid icommiss. substit. quaest.* 683. *nam.* 28. *Rot. Romani coram Lancett. dec.* 472. *num.* 1. *tom.* 2. *coram Caprara dec.* 283. *num.* 5. *et seqq. Rota nostra coram De Comitibus de fideicommiss. dec. Florent.* 18. *num.* 7. *et Florentina Fideicommissi de Falcuccis* 14. *Ianuarii* 1774. §. 18. *et seq. coram Audit. Buratti, Brogiani, & Morelli, & in Petrasanten Fideicommissi de Masinis prima diei* 2. *Iulii* 1771. *coram Bizzarrini, Morelli, & Meoli relat pag.* 5. *&* 6. *& seq.* §. *Tandem. Testator, & in Confirmatoria* 29. *Ianuarii* 1773. *coram Salvetti, Ulivelli, e Catani pag.* 3. *& plur. seq.* §. *Clare namque*, ma è capace ancora di dimostrare il fondamento più proporzionato per credere la de-
39 stinazione della proprietà in tutti quelli Agnati, nei quali

con tanta premura ha desiderata la conservazione dei Beni?

XLIX. Nè ostava, che il Testatore dopo avere indicato di volere, che i Beni si conservassero nella sua Famiglia aggiungesse „ *e nei chiamati come sopra è detto, e sotto si dirà* „ quasichè queste parole si referissero ancora alla Lucrezia, e sua quarta generazione istituita dopo la descendenza mascolina di Massimiliano nell' usufrutto; imperocchè l' obietto conteneva una viziosa petizione di principio, e supponeva la questione. Quando per le cose già dimostrate, non aveva la Lucrezia *l' usufrutto causale*, e perciò non aveva la proprietà dei Beni, la causa finale della disposizione non poteva predicare, che di quelli Agnati precisamente, che avevano la proprietà dei Beni, o sia della *Famiglia in genere* degl' Arrighi, e degl' Individui in specie di quella istessa Famiglia, o naturale, o artificiale.

L. Per far conoscere il Testatore, che i soli Agnati naturali, ed artificiali Arrighi furono instituiti Eredi nella proprietà, e che la Lucrezia Arrighi ne Niccolini, e sua quarta generazione ottenne il solo usufrutto formale dei Beni, oltre all' aver esso proibita ogni specie di alienazione, perchè i Beni si conservassero nella sua Famiglia, non volle nemmeno, che questi Beni da lui sottoposti a fidecommisso potessero giammai alienarsi *per causa della Dote* di nessuna delle Figliuole, e Descendenti femmine delli Eredi chiamati alla successione, essendoli piaciuto di concedere solamente la facoltà di alienare in sussidio fino alla limitata somma di scudi duemila tassativamente per ogni Dote delle sole Figliuole del *primo erede* Massimiliano suo Fratello, o per la Dote della di lui Moglie sopra di che sono rimarcabili le parole del Testamento „ ivi „ Vuol bene il Sig Testatore, „ e così permette, e dichiara al Sig. *Massimiliano* suo fratello, ed erede *solamente*, E NON AD ALTRI ONORTI IN QUESTO SUO TESTAMENTO, che esso possa, e suoi Eredi possino, *per dotare le sue Figliuole solamente*, in sussidio alienare dei suoi Beni sino alla somma di scudi duemila di lire sette l' uno per ciascuna delle sue Figliuole legittime, e naturali, e per la restituzione della Dote della Moglie, che pigliasse fino alla detta somma di scudi duemila in sussidio similmente „ Prima di tale ordinazione aveva anche protestato solennemente di non volere neppure, che le sue so-

stan-

stanze PERVENIR DOVESSERO IN DONNE, E MASSIME MARITATE, O MONACATE CHE SIANO, PERCHE' IN EFFETTO INTENDE PROVVEDERE COLLE SUE SOSTANZE AL BENE ESSERE DEI SUOI EREDI, E SOSTITUITI, E NON ALTRIMENTI, NE' IN ALTRO MODO. Con questo modo di disporre, avendo un principio d'intendimento, non era possibile immaginare, che per volontà del Testatore, la Lucrezia, e sua quarta generazione, invece del semplice *formale* usufrutto dovesse conseguire l'usufrutto *causale*, e godere così la piena successione ereditaria col titolo di un Fidecommisso instituito dal Padre testatore *ascendente*, quando il Fidecommisso medesimo non doveva poi soggiacere al peso della *dotazione* di nessuna femmina della descendenza invitata all'usufrutto, secondo ciò, che era stato come sopra dal Disponente istesso in lettera comandato. Di fatto il preteso *causale* usufrutto presso la Lucrezia figlia immediata del Testatore, e sua quarta generazione, non era più compatibile col precetto espresso di non alienare per causa di *Dote*, anzi un tale precetto restava inefficace del tutto, e si sarebbe dovuto avere per non apposto nel Testamento dell'*Ascendente*, sapendosi da chicchesia, che anche *contro* l'espressa proibizione del Testatore *ascendente*, soggiace sempre allo scorporo il Fidecommisso *ascendentale* pel debito delle Doti da costituirsi, o restituirsi tra i Descendenti, come è di Gius notissimo, e coerentemente alla famigerata sanzione dell'*Auth Res quæ* Cod. *commun. de legat.* lo fermano senza contraddittore *Boss. de dot. cap.* 15. *num.* 169. *& seq Card. de Luca de dote disc.* 145. *num* 18. *& seqq.*, con infiniti altri raccolti dalla *Rota nostra Fiorentina* tra le imprese nel *Tesoro Ombrosiano tom.* 11. *dec* 20. *num.* 15 *& seq* Così rendevasi assolutamente impossibile nel concetto del Testatore, che l'usufrutto daro alla Lucrezia, e sua quarta generazione fosse *causale*, ed era anzi di necessità il supporlo meramente *formale*, *perchè* la disposizione del Testatore non si distruggesse da se medesima nella parte *contestuale* industriva del precetto di *non alienare* per causa di *Dote*, precetto, che rimaneva nel suo intero vigore, solamente stando alla lettera, la quale senza impropriare il naturale significato del vocabolo *usufrutto* portava appunto la progressione della *proprietà*, o sia del Fidecommisso in Persone

sone tutte *trasversali*, o *estranee* rapporto al Fidecommittente, poichè di ragione ai soli *Fidecommissi trasversali* è
41 concessa la generale esenzione dall' obbligo delle *Doti* tanto costituende, che restituende, come insegnano ad una voce i Concordanti a piene pagine cumulati presso l' *Hodiern. ad Surd. dec.* 62. *num.* 13. *& seq.* In simil guisa era altrettanto impossibile figurarsi sensatamente, che dopo avere il Testatore tolto ogni diritto alle Donne, e specialmente MARITATE di ottenere le SUE SOSTANZE, quasi dipoi con un immediato pentimento, e recesso da sì solenne dichiarazione volesse, che la *Lucrezia Niccolini Donna maritata* ottenesse nel lascito del semplice usufrutto ancora la proprietà, e quando in lettera aveva inteso di provvedere al solo BENE ESSERE DEI SUOI EREDI, E SOSTITUITI. Siccome la Lucrezia Donna maritata era chiaramente esclusa dalla proprietà delle sostanze del Testatore, volendo nonostante il Testatore medesimo rivolgere i suoi reflessi a gratificare ancora la Fi-
42 glia, quindi senza derogare a quanto aveva determinato, CHE LE SUE SOSTANZE NON DOVESSERO MAI PERVENIRE IN DONNE, E MASSIME MARITATE, ristrinse la sostituzione della Lucrezia nominatamente *all' usufrutto* con una differenza tanto notabile dalle altre sostituzioni *indefinite* estese all' usufrutto non meno, che alla proprieta ( §. XLI. )

LI. Nè dalla ordinata perpetua esclusione delle Femmine *massime maritate*, e dalla volontà di quelle non ammettere giammai al godimento reale delle *sostanze* ereditarie in piena proprietà, aveva receduto il Testatore per aver disposto, che mancati gli Agnati maschi naturali della Famiglia procedente da Gio. Batista di Simone Arrighi, succedessero *le Femmine se fossero vive* „ E mancate ambedue le dette Linee,
„ e la Famiglia dei Maschi di questi due Rami *succedano le*
„ *Femmine che fossero vive* „ Imperocchè le Femmine chiamate all' estinzione di tutti gli Agnati naturali, si vedevano ammesse quando era cessata la ragione finale di conservare le sostanze nella Famiglia naturale Arrighi. Era inoltre incerta la volontà del Testatore, poichè nella disposizione non si leggeva chiaramente espresso, se quelle Femmine dovessero succedere nell' intiera proprietà, e militava nella singolarità della circostanza un diverso particolare motivo di disporre. Non era possibile di distruggere con questo insi-

gni-

gnificante reflesso la volontà del Testatore, il quale nella sede ove onorò la Lucrezia, e la sua quarta Generazione, nominatamente ristrinse al mero usufrutto la sostituzione; Fino a tanto che la dispozione si eseguiva a favore della Lucrezia, e sua quarta Generazione, restava pure in essere la referita ragione finale animatrice della disposizione medesima di conservare cioè le SOSTANZE nei Maschi agnati dalla sua Famiglia naturale, che egli certamente suppose esistenti nel tempo del godimento dell' usufrutto, quando a loro contemplazione aveva in speciale modo protestato di non volere, che durante l' Agnazione, e Famiglia sua *pervenissero mai le sue sostanze in Femmine* MASSIME MARITATE.

LII. Premessa l' analisi distinta del Testamento del Senatore Francesco Arrighi in quella parte ove parlò dell' usufrutto dei Beni suoi in favore della Figlia Lucrezia, e sua quarta Generazione, se la sola voce „ *usufrutto* „ legalmente parlando significava il solo *formale* nessuna difficoltà si poteva incontrare per crederlo tale, quando a rogliere ogni dubbiezza il Testatore non aveva manifestata la sua volontà con puri riscontri, ma con la chiarezza della lettera. Se poi nel caso semplice, che il Testatore avesse indicato l' usufrutto, sarebbe questi stato sempre *formale ammenochè per una conseguenza concludente necessariamente per un antecedente, e conseguente indubitato* non ne resulti la volontà contraria; tantopiù perdevano qualunque efficacia quelli argomenti, che dai Difensori dei Sigg. Marchesi Niccolini, si referivano, nella veduta di non poter neppure dubitare per le geminate espressioni del Testatore istesso se fosse l' usufrutto *formale*. Di fronte alla volontà espressa potrebbero non curarsi li argomenti che si asserivano capaci per determinare assolutamente l' usufrutto *causale*, come osservazioni fuori della quesrione; ma per dare il dovuto discarico di avere io esaminata in tutta l' estensione la Causa, imprendo a dimostrare, che i ridetti argomenti, nella ipotesi, che la volontà non fosse manifesta per l' usufrutto *formale*, non sono di fatto nemmeno per approssimazione di quel carattere, che di ragione ( § XL. XLI XLII. ) dovrebbero essere per impropriare l' originaria importanza della voce „ *usufrutto*. „

LIII. Per sostenere *causale*, e non *formale* l' usufrutto della Lu-

Lucrezia, e sua quarta Generazione si proponeva primieramente, che gli Agnati Arrighi erano sostituiti solamente, cessato l' usufrutto, e consumate le vite di tutti gl' Usufruttuarj, inferendo da ciò, che durante l' usufrutto mancasse ogni Erede nella proprietà; E tutto il fondamento del dubbio si determinava sopra la formula, con la quale gli Agnati Arrighi si vedevano sostituiti „ *E finita la detta quarta Generazione, e la vita delle Figliuole femmine di* „ *detta* Sig. Lucrezia in tal caso sostituì &c. L' obietto però non procedeva in astratto, perchè come ho già di sopra avvertito ( §. XLIII. ) referendo in molta copia le più puntuali autorità, non è vero di ragione, che quando l' *Erede proprietario* è invitato a succedere espressamente dopo la morte dell' *Usufruttuario*, resti per questo sospesa l' effettiva delazione della Eredità fino da principio nello stesso Erede istituito. Di più oltre al non essere sì giusta proposizione soggetto di controversia presso i Dottori, osservai che questi procedono ancora a stabilire, che qualunque espressione del Testamento potesse far dubitare di quella proposizione, stia tale espressione a spiegare il tempo solamente della consolidazione, o sia del ritorno dell' usufrutto alla proprietà radicata già nell' Erede, e trasmissibile ai suoi Successori. Anche più insignificante si dimostrava l' obietto se si esaminava la disposizione in *concreto* Notai poco fa, che il Testatore indusse un perpetuo reale Fidecommisso agnatizio esteso alla sua universa Famiglia, non esclusa la contentiva remota alla quale appartengono gl' Individui contemplati dopo la cessazione dell' usufrutto ( §. XLVIII. ) A ben reflettere, non altro voleva
43 ciò significare, che la sostituzione dei remoti Agnati espressa nelle parole „ *finita la detta quarta Generazione* „ *in tal caso sostituì* „ ad altro non tendeva, che a spiegare l' attuale consolidazione in loro dell' usufrutto con la proprietà, già da loro acquistata nell' istante preciso, in cui si estinse la più prossima Linea mascolina del primo Erede Massimiliano.

LIV. Non era parimente vero, che l' espressioni „ *E finita la detta quarta generazione &c.* „ *in tal caso sostituì &c.* „ stiano tassativamente a restringere la sostituzione di quei remoti agnati al solo *caso*, al solo *tempo*, nel quale finisce l' usufrutto della Lucrezia, e sua quarta Generazione. Imperocchè si osservava, che dopo le dette espressioni

ne

ne seguono immediatamente le altre „ *ed in qualunque dei* „ *suddetti ed altri casi, che succedessero mediante la* „ *morte dei predetti Chiamati senza Descendenti maschi* „ *come sopra* „ Siccome nel testamento si leggono poco avanti sostituiti i Descendenti maschi agnati di Massimiliano primo erede, così nella indicata menzione „ *di qualunque* „ *dei suddetti, ed altri casi, che succedessero, mediante* „ *le morti dei predetti Chiamati, senza Descendenti ma-* „ *schi* „ restò compreso in lettera il caso ancora della deficienza delle Linee masculine di Massimiliano, che è quanto dire, venne estesa in lettera la sostituzione dei remoti Agnati Arrighi parimente alla considerazione dalla circostanza della deficienza dei descendenti di Massimiliano, poichè allora gli stessi remoti Agnati dovevano succedere per Fidecommisso non agli Usufruttuari, ma bensì ai Descendenti di Massimiliano, non si poteva porre in dubbio, che la effrenata relazione a „ *qualunque dei suddetti, ed altri* „ *casi, che succedessero mediante la morte dei predetti* „ *Chiamati senza Descendenti Maschi* „ non bastasse a comprendere nella indefinita universalità, il caso antecedentemente espresso della deficienza della Linea Masculina di Mas-
44 similiano, caso dal quale appunto dependeva la scritta sostituzione della Lucrezia nell' usufrutto. Sopra l' importanza dell' espressione „ *in quolibet casu* „ sono notorie le regole, delle quali opportunamente parla *Grazian discept.* 727. *num.* 16. *Mans. cons. forens* 170. *num* 30 *vers statim Bonfin. de jur. fideicomm. disput.* 163 *num* 35. *Sacr. Rot. Roman. cor. Molines decis.* 1040. *num.* 28.

LV. Molto meno era allegabile il secondo argomento, che come per una necessaria conseguenza si asseriva indicare il *causale*, e non il *formale* usufrutto; Imperocchè non essendo vero il fatto, dal quale si voleva dedurre l'argomento, questi veniva a comporsi con un discorso vuoto di senso, ed inconcludente. Alla mancanza della Famiglia contentiva remota Arrighi, e precisamente dopo la mancanza propria dei Maschi, e poi delle Femmine volle il Testatore „ *Che l' usufrutto ritorni* nelli Descendenti maschi le- „ gittimi, e naturali della detta Sig. Lucrezia Arrighi sua fi- „ glia, e moglie di detto Sig. Matteo Niccolini, et in quelli „ stia fino a che durerà la Linea e descendenza masculina di

„ detta Sig. Lucrezia „ soggiunse dipoi „ *la qual Linea, e* „ *Descendenza Mascolina della detta Sig. Lucrezia, finita* „ *che sia, et ora per allora* „ pregò i Deputati, e Prov- „ veditori dei Poveri vergognosi dei Buonomini di S. Mattino „ ad eleggere un soggetto Nobile di Famiglia Fiorentina „ IL QUAL SOGGETTO COSÌ ELETTO SOSTITUÌ IL SIG. TESTATORE NEL MEDESIMO CASO NELLA SUA EREDITA' „ Temendo il Testatore, che i Buonomini di S Mattino, non volessero incaricarsi di tale ingerenza, passò a pregare in egual modo gl' Individui componenti il Capitolo della Metropolitana Fiorentina per tale elezione, e quì si esprime, che per parte del Capitolo ciò debba eseguirsi „ *Mancati i Chiamati da* „ *lui, fino allora stati possessori usufruttuari delli suoi* „ *Beni* „ Or dunque si pretendeva per parte dei Difensori dei Sigg. Marchesi Niccolini, che queste ultime parole „ POSSESSORI USUFRUTTUARJ „ appellassero a tutti i chiamati, o fossero questi gli Artighi della prossima, o della remota Famiglia, o si trattasse della Lucrezia Arrighi moglie di Matteo Niccolini e sua quarta Generazione, ma inutilmente; Imperocchè le ridette parole „ POSSESSORI USUFRUTTUARJ „ apposte al caso dell' elezione da farsi dai Canonici della Metropolitana Fiorentina per l' astensione dei Buonomini di S. Martino, suonavano l' istesso di quelle di „ FINITA LA LINEA „ di quelli Usufruttuarj Niccolini, nei quali doveva ritornare l' usufrutto alla estinzione della Famiglia contentiva remota Artighi, e che formavano condizione alla elezione da farsi del Nobile Fiorentino dai Buonomini. Ed in queste circostanze, non a torti i Chiamati appellavano le indicate espressioni „ *Possessori usufruttuarj* „ ma poichè queste egualmente che le altre „ *finita la Linea* „ erano dirette a far condizione all' elezione da farsi del Nobile Fiorentino dal Capitolo della Metropolitana, così queste, come le prime „ *finita la Linea* „ si riferivano precisamente a quei soli *Possessori usufruttuarj*, nei quali all' estinzione della Famiglia contentiva remora Artighi doveva realmente ritornare l' usufrutto.

LVI. Si riflette in terzo luogo, che avendo il Senator Francesco Arrighi ordinato, che alla mancanza degli Agnati Arrighi della Famiglia contentiva remota *l' usufrutto ritornar dovesse nei descendenti maschi legittimi, e naturali della Sig. Lucrezia Arrighi sua figlia*. Se ne inferisce, che in

que-

questo caso fosse *causale* l'usufrutto, in quantochè non si potesse escogitare in tali circostanze l'istituzione di *un Coerede proprietario* Supposta quindi la mancanza del Coerede nella proprietà, e caratterizzato l'usufrutto, che doveva ritornare nella descendenza della Lucrezia *causale* se ne formava l'altra induzione, che se *causale* era l'usufrutto che ritornar doveva nei Descendenti della Lucrezia, *causale* fosse ancora, quando in ordine alla precedente disposizione doveva ottenere questo usufrutto, e la Lucrezia, e la sua quarta generazione;

LVII. Primo di rispondere al dubbio è necessario il premettere, che in questa parte, altro il Testatore non intese di volere che nei Descendenti della Lucrezia ritornasse il *meo usufrutto*, siccome per le cose da noi dimostrate, sopra il significato delle parole univoche, ed in specie sopra la voce „ *usufrutto* „ (§ XL. XLI. XLII.) non si può di ragione deviare in astratto dal loro unico originario senso, quindi è che per l'oggetto che pure nel caso del *ritorno dell'usufrutto* nei Descendenti della Lucrezia fosse questi *causale*; conveniva concludetne la prova *con dimostrazioni esclusive d'ogni possibile in contrario*. Poste queste premesse fu facile avvedetsi, che nella specialità della circostanza del ritorno, che doveva fare l'usufrutto nei Descendenti della Lucrezia, per togliere ogni idea dell'argomento asserto concludente necessariamente per provare il *causale* usufrutto, bastava che almeno fosse dubitabile l'esistenza del Coerede nella proprietà, perchè anche allora l'usufrutto non cangiasse la sua natura di formale in causale. Molto meno poi si poteva riguardare questo argomento, come concluda per un necessario antecedente, o conseguente, subitochè ancora nel caso, in cui l'usufrutto, ritornar doveva nei Descendenti della Lucrezia, nella sostanza era *formale*, inquantochè il Testatore neppure in quel caso mancò di dare all'usufruttuario il coerede nella proprietà. Ma concedendo per un momento, che l'usufrutto da titornare nei Descendenti della Lucrezia fosse causale, si dimostrava, che non per questo veniva a concludersi per un antecedente, o conseguente necessario, che l'altro usufrutto concesso alla Lucrezia, e sua quarta generazione non fosse altrimenti *formale*, *ma causale*.

LVIII. Non solamente era possibile la destinazione del Coerede nella proprietà nel caso del ritorno dell'usufrutto nei De-

scendenti della Lucrezia per quindi caratterizzare l'usufrutto medesimo per formale; Ma la contemporanea destinazione dell'Erede proprietario anche nel caso del ritorno dell'usufrutto nei Descendenti della Lucrezia, si deduceva immediatamente da quella parte di Testamento, nella quale avanti tutte le posteriori disposizioni relative all'usufrutto, pensò il Senatore Arrighi di determinare tempo, per tempo un Erede immancabile nella proprietà dei Beni suoi, e l'*Eligendo*, che che si legge chiamato a rinnovare la Famiglia Arrighi con il peso di assumere il cognome Arrighi sostituiro in tutta l'*Eredità* per succedervi effettivamente dopo la morte dei Descendenti dalla Lucrezia secondi usufruttuari, aveva già sortita la sua dispositiva preliminare vocazione nel proemio delle tavole testamentarie, quando il Senatore Arrighi si espresse „ ivi „ Perchè in effetto esso Sig. Testatore sommamente desidera, e „ vuole, che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservino nella *sua* „ *Famiglia*, e nei Chiamati come sopra è detto, e sotto si dirà „ perpetuamente. „ Non potendo poi noi di fatto impugnare, che tra i *chiamati di sotto*, a rappresentare la Famiglia contemplata in quel proemio di Testamento vi si comprenda l'*Eligendo* incaricato di prendere il cognome della Famiglia Arrighi, onere *non mai imposto* a veruno *delli usufruttuari*, si sarebbe dedotta una cattiva conseguenza, se ammettendo la esistenza del Coerede nelle persone degli Agnati prossimi, e remoti Arrighi, durante il tempo della percezione dell'usufrutto della Lucrezia, e sua quarta generazione, non si fosse ancora ammessa la contemporanea esistenza del Coerede nella persona dell'*Eligendo*, nel caso che alla mancanza delli Agnati Arrighi fosse dovuto ritornare l'usufrutto per disposizione del Testatore nei Descendenti della Lucrezia.

LIX. Si escludeva inoltre il possibile, che quando ritornato fosse l'usufrutto nei Descendenti della Lucrezia, non fosse insieme istituito l'Erede nella proprietà, non solo per il fatto, che come osservai, con chiarezza additava questo Erede, ma ancora per le già da me referite regole di ragione (§. XLIII) per le quali non era più permesso di dubitare contro il sentimento di tutti i Tribunali, che l'Erede universale istituito, *o dopo la morte dell'usufruttuario, o dopo l'estinzione di più Linee, e Famiglie invitate all'usufrutto* debbe aver-

aversi per Erede fino da principio ancora *in vita delli usufruttuari*, perchè tanto l' evento della morte delle persone, quanto l' evento della estinzione delle Linee, e delle Famiglie invitate all' usufrutto nella soggetta materia non sospende il *diretto acquisto* della Eredità all' Erede universale istituito, o sostituito con una sospensione, che investa la sostanza del diritto alla successione; ma unicamente sospende i *materiali effetti e l' esecuzione* della ridetta universale istituzione, o sostituzione.

LX. Nè all' acquisto diretto della proprietà, da conseguirsi con effetto in quel tempo, il futuro arrivo del quale sospende unicamente l' esecuzione, si poteva opporre *la Fisica non esistenza* dell' Erede istituito, o sostituito *inabile* a succedere di fatto nella proprietà, *per durante la vita* delli usufruttuarj, che era quanto dire nel nostro concreto la non esistenza attuale dell' *Eligendo Erede* nel tempo della durazione, e progressivo godimento dell' usufrutto appresso gli usufruttuarj descendenti dalla Lucrezia. Dalla fisica non esistenza dell' eligendo Erede si asseriva accadere, che la proprietà dovesse restare *in sospeso*, e senza effetto per tutto quel tempo, in cui poteva durare la linea dei descendenti della Lucrezia chiamati per la seconda volta nell' usufrutto.

LXI. Nessuna legge però si ritrovava che repugnasse a sì fatta sospensione; Che anzi dai primi elementi della Giurisprudenza si deduceva, che può senza legale ostacolo istituirsi Erede una persona *incerta di un genere certo*; *Una persona non esistente al mondo*, della quale sia possibile l' esistenza, e la verificazione; *Una persona nascitura*; *una persona eligenda* con alcune determinate forme, e condizioni. In tutti questi casi viene dalle Leggi ammessa quella sospensione, prodotta dalla necessità di aspettare che nasca, o si certifichi la persona dell' Erede così istituito, il quale appena nato, e certificato, si considera Erede fino dal momento *dell' aperta istituzione*, perchè tale fu agli occhi della Legge, che opera questa retrotrazione, permettendo, che nel tempo intermedio *jacente* rimanga *l' eredità*; Basta che la sospensione non debba essere perpetua, e che qualunque speranza vi sia che la sospensione cessi, e finisca,

45 sopra le indicate proposizioni infinite potrebbero essere le autorità dei nostri Dottori, ma come individuali possono

op-

portunamente vedersi *Menoch cons.* 105. *num.* 58. *& seqq. Fusar. de Fideicomm. quaest.* 318. *num.* 19. *versic.* „ Non „ obstat principale fundamentum huius opinionis quod defun- „ ctorum voluntates non possunt stare in suspenso, *cum spe-* „ *ratur* suspensionem cessare, veluti per nativitatem filiotum „ nascendorum „ *Roxas de incompatibilit. part.* 5. *cap.* 2. *num.* 45., *& seqq. versic. sed re vera* „ *Rot. Rom. decis.* 103; *num.* 60 *& seqq. part.* 15. *recent.*

LXII La non esistenza del contemporaneo Erede nella proprietà, pendente l'usufrutto, può è vero operare l'effetto, che l'usufrutto a se attragga la proprietà, ma quando però non abbia per alcun tempo il Testatore provvisto alla istituzione di un Erede proprietario, e ciò accadde per la ragione di non ammettere, che alcuno muoia parte testato, e parte intestato. Subito che per altro nel *medesimo unico Testamento*, nel quale si dispone dell'usufrutto, il Testatore ha istituito, e sostituito anche un *Erede universale*, in tal caso cessa l'assurdo della morte parte testata, e parte intestata, una sola è allora fino da principio la causa testata della successione tanto per l'usufruttuario, quanto per l'Erede proprietario, nè disconviene, che per un qualche intervallo sebbene lunghissimo di tempo rimanga il defunto
46 senza l'attuale Erede Testamentario, e che mentre esistono gli onorati nel semplice *usufrutto* rimanga frattanto *jacente l'Eredità* da devolversi all'aspettato Erede proprietario *Cuiac. ad tit ff. de divers. reg. Iur. tom.* 8. *col* 663. *lib.* 65. *& col* 745. *Vinn. ad Instit. lib.* 2. *tit. de haered. Instit.* § *hereditas num.* 5. *vers. verum ut hic. &c. Har. pred. ad eumdem tit. Instit. d.* §. *haereditas num* 12 *vers. quod post dicitur Peregrin. cons.* 48. *tit.* 5. *num.* 6. *Ruot. nostr. in Florent. Fideicommissi* 15 *Augusti* 1705 *cor. Luci* §. *Non est omittend um* Più chiaramente, ed in un tema da sciogliere del tutto la difficoltà così fu pure risoluto nella celebre, ed in altro luogo da me citata *Florentina Maioratuum de Adimaris diei* 9 *Septembris* 1707 *Relat. il Sig. Auditore Carlo Bizzarrini*, dove quantunque si trattasse di usufrutto lasciato ad una intera descendenza da durare fino a tantochè non restasse completato
47 un moltiplico di scudi venticinque mila, e fino a tanto che non venisse al mondo l'intituito Erede *nascituro*, che doveva

veva essere un maggiornato nella contemplata linea, il quale pervenisse di fatto all'età di anni venticinque, cosicchè l'usufrutto andava a rimanere distaccato dalla proprietà per un tempo indefinito, *senza che esistesse il contemporaneo* Erede proprietario, nondimeno la *Ruota nostra* decise, che i descendenti chiamati all'usufrutto, in questi termini erano da giudicarsi come onorati del semplice usufrutto formale, e così si esprime la lodata magistrale Decisione *pag.* 37. »
» Testator usumfructum a proprietate separavit, & cum pro-
» prietate consolidari noluit, usquequo compleretur multipli-
» cum scutorum viginti quinque millium: Unde eo pendente,
» & donec compleatur dicendum est non solum Ioannem Fran-
» ciscum, & Vincentium, SED ET EORUM FILIOS *prout etiam*
» *secundo genitum*, *ejusque descendentes* a quibus omnibus
» multiplicum perfici iussit VERUS USUFRUCTUARIOS CONSTITUTOS
» FUISSE »

LXIII. Nè diversamente, nè in altro modo giudicò il Clarissimo Magistrato Supremo per le due conformi sentenze emanate sopra il Testamento di Giuseppe di Domenico Mascagni rogato Ser Angiolo Ottaviano Renzuoli il dì 8. Gennaio 1733. nel quale aveva prima il Testatore disposto, che l'usufrutto universale della sua eredità si godesse da tutti gl'Individui
48 pro tempore *di tre Famiglie*, tanto *Maschi*, che *Femmine*, e quindi era passato ad istituire Erede universale *una Ufiziatura da erigersi* nella Chiesa di Santo Andrea della Comunità di Ulivero. La prima Sentenza emanò a relazione dei Sigg. *Auditori Bartolommeo Raffaelli*, *Tommaso Simonelli*, ed *Ubaldo Maggi*, che dichiararono la successione nel *mero usufrutto*, con obbligo alli usufruttuari di dare idonea cauzione per la conservazione dei beni spettanti alla Ufiziatura Erede istituita. La seconda fu proferita a relazione *dei Sigg. Auditori Gio. Benedetto Brichieri*, *Giuseppe Vinci*, *e Pier Filippo de Morelli*, che confermò pienamente la prima.

Sopra il Testamento di Giuseppe di Domenico Mascagni insorse nuovamente questione, ed il Magistrato Supremo a relazione del mio Collega stimatissimo *Sig. Auditore Francesco De Rossi sotto dì 5 Moggio* 1795 decise, che la pendenza dell'usufrutto goduto, e da godersi per volontà del Testatore Giuseppe Mascagni dalli Individui pro tempore

pore delle tre onorate Famiglie, non aveva impedito il diretto acquisto della proprietà fino dal giorno dell'aperto Te-
49 stamento alla Ufiziatura istituita Erede universale per dopo cessato l'usufrutto, tantochè l'Ufiziatura venne per fino dichiarata esente dalla Censura della Legge Sovrana di Amortizzazione sul fondamento, che con quell'usufrutto, sebbene protratto alla durata di tre descendenze compresive dei maschi egualmente, che delle femmine, non si facesse condizione al diritto della Ufiziatura procedente dal titolo della scritta universale istituzione dell'Erede.

LXV. Era poi un incongrua maniera di ragionare il supporre nel nostro caso la deficienza del simultaneo Coerede attuale nella proprietà pendente l'usufrutto ritornato ai Descendenti dalla Lucrezia, quando si osservava, che il Testatore diresse l'istituzione nell'Eligendo dal poco *esteso genere certo* dei Nobili Fiorentini, di Famiglia che avesse goduto *tre volte* l'onore del Supremo Gonfalonierato di Giustizia, lo che equivaleva alla nominale istituzione di un Erede certo, et esistente al tempo medesimo della pendenza dell'usufrutto, come in realtà fino di quel tempo esisteva lo stesso *genere certo* contemplato nella universale istituzione dell'Eligendo; poichè è notorio, che l'emolumento conferito per disposizione del Testatore, che ha voluto il progresso del Fidecommisso, alla persona da eleggersi dentro un *certo genere*, sebbene non possa attualmente radicarsi nella persona dell'Eligendo prima della seguita elezione tuttavolta però abitualmente si radica senza dubbio, fino da principio in ciascheduno dei componenti il medesimo genere contemplato, sicchè alla inesistenza attuale del Coerede non per anche eletto successore nella proprietà suppliva l'esistenza innegabile del *contemplato genere certo*, ogni individuo del quale, *anche mentre pendeva l'usufrutto* era *abitualmente* in diritto di acquistare l'Eredità con il titolo della universale istituzione scritta nel Testamento del Senatore Arrighi, per tut-
50 tutti i casi possibili della mancanza delli invitati al temporale godimento dell'usufrutto *Fusar. de Substit. quaest.* 5 8. *per tot. Barry. de Success. lib.* 8 *tit.* 8. *n.* 3. *De Nigris de Nominat. ad haeredit. & Fideicom. lib* 1. *quaest.* 17. *n.* 26. *&* 28. *Sacr. Rot. in Conform. Dec.* 2287 *&* 2297 *Cor. Coccin.*, *&*

*in*

*in Romana Primogenituræ de Vitutiis 7. Martii* 1760. *Cor. Ratta* §. 11. 12. 13. *& seqq.*

LXV. Tuttociò si rilevava per dimostrare in sostanza, che l'usufrutto, che ritornare doveva nei descendenti della Lucrezia era precisamente *Formale*, in quantochè in qualunque aspetto si riguardasse l'affare, non già verisimilmente, ma di fatto, e di ragione si dimostrava la contemporanea destinazione dell' Erede proprietario. Ma concedendo ancora, che *non formale, ma causale* fosse l'usufrutto da ritornare nei descendenti della Lucrezia, non mai si poteva, parlando umanamente e con giusta ragione, inoltrare la conseguenza al segno di poter quindi asserire necessariamente, e ad esclusione di ogni possibile in contrario, che se *Causale* fu l'usufrutto da ritornare nella Lucrezia lo fosse parimente *Causale*, quando do-
51 po l'istituzione di Massimiliano, e le sostituzioni dei di lui Descendenti, e posteri Maschi, il Senator Francesco Arrighi, volle che godesse dell'usufrutto dei suoi Beni la Lucrezia, e sua quarta generazione, nel tempo istesso, che in quella parte di Testamento portò manifestamente l'istituzione dell' Erede nella proprietà a favore dei suoi Agnati collaterali della sua famiglia contentiva remota.

LXVI. E tanto meno si poteva dedurre la conseguenza, che l'usufrutto da ritornare nella descendenza della Lucrezia fosse un usufrutto del cerattere istesso di quello lasciato alla Lucrezia, e sua quarta generazione, perchè se si riguardava semplicemente il nudo atto di questo ritorno, il Testatore non diede verun riscontro, che nei descendenti della Lucrezia l'usufrutto vi dovesse ritornare *Causale*. Intanto nel caso del voluto ritorno si sarebbe potuto asserire *Causale*, in quanto in quella ipotesi si sostenesse la mancanza della destinazione di un Erede proprietario, e posta per un momento per vera questa mancanza, ne derivava che l'usufrutto per il Ministero della Legge attraesse a se la proprietà, e che questo a quello si accrescesse, affinchè il Testatore non rimanesse parte testato, e parte intestato, senza un qualche Erede nella proprietà (§. LXII.)

LXVII. Se un Testatore lasci ad alcuno il puro, e nudo usufrutto, e che non destini l'Erede della proprietà è molto congruo, ed urgente l'opinare, che abbia pensato al mero usufrutto formale; Che se altrettanto si poteva immaginare an-

cora nella disposizione del Senator Francesco Arrighi, acciò verificar si potesse, *l'accrescimento della proprietà all' usufrutto da ritornare* nei descendenti della Lucrezia, bisognava necessariamente presupporre, che prima ritornasse in quei descendenti l' *usufrutto formale*. Senza una tale premessa sarebbe mancata la causa produttiva dell' accessione della proprietà all' usufrutto, e quando nei Descendenti della Lucrezia non fosse dovuto pervenire l' usufrutto formale, non si sarebbe giammai potuto formare l' idea dell' unione a quello della proprietà per l' operazione della Legge.

LXVIII. Dopo il complesso di tutte queste osservazioni, che dileguavano mirabilmente i tre riferiti obietti, onde ne resultava non solamente escluso ogni argomento per necessità concludente la conseguenza, che l' usufrutto lasciato dal Senatore Arrighi alla sua figlia Lucrezia, e sua quarta generazione fosse *causale*, e non *formale*, ma piuttosto si veniva a concludere, che il ridetto usufrutto in questi Individui fosse senza controversia *formale*, si rendeva egualmente dell' ultima irrilevanza ancora il quarto asserto argomento necessario, che si opinava potersi dedurre *dall uso del parlare* del Testatore, e precisamente da quella parte della sua disposizione, nella quale dopo aver pensato all' elezione da farsi, per l' astensione dei Buonomini di S. Martino, quindi del Capitolo della Metropolitana Fiorentina, e poi di diversi Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari „ Dalli Uffiziali „ *pro tempore*, che risedesseto *nella Compagnia, e Congregazione di S. Benedetto de Bianchi* „ ordina, che „ *quello avrà meglio partito si intenda essere l'eletto* NELL' USUFRUTTO *della detta sua Eredità, et a lui succedino gli suoi figliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali, e non legittimati, e per Linea mascolina provenienti, e Descendenti in infinito* „ Or dunque si sosteneva, se l' eletto da quelli della Compagnia di S. Benedetto de Bianchi doveva fuori di ogni dubbiezza succedere nell' *usufrutto causale* della sua Eredità, in quantochè di tale preciso senso era suscettibile in questo luogo la parola „ *usufrutto* „ non altrimenti nè in altro significato del formale usufrutto si dovesse intendere espressa dal Testatore la parola istessa, quando lasciò l' usufrutto alla Lucrezia, e sua quarta generazione.

LXIX.

XIX. Hanno è vero i Dottori, ed i Tribunali considerato di
molto peso l'argomento dell' *idem verbum* desunto dalla *L.*
52 *Qui filiabus ff. de fidecommiss. & legat.* 1., non ad altro
oggetto però, che per somministrare nel dubbio di una di-
sposizione testamentaria una regola di interpetrazione della
volontà, sempre nel supposto, che una *parola* debba pre-
cisamente ricevere dalla *sola volontà* del Proferente la
sua spiegazione. Che se il significato della parola può es-
sere determinato dalla Legge ad un senso, che pure stia
di fronte, ed in opposizione alla volontà dell' istesso Pro-
ferente, in questa veduta non si ritrova nè Dottore, nè
Tribunale, che servito si sia dell' argomento dell' *idem ver-
bum*. Se nel caso nostro appariva avere il Testatore ado-
perato il vocabolo „ *usufrutto* „ per concedere il solo usu-
frutto *formale* alla Lucrezia, e sua quarta generazione, non
poteva giammai risentire in questa sede alterazione nessuna
il senso chiaramente ristretto al formale usufrutto, sebbene
nell' altra sede del Testamento, ove si parla della successio-
ne dell' Eligendo dai Confratri della Compagnia di S. Be-
53 nedetto de Bianchi, la NECESSITA' DELLA LEGGE imprima al
vocabolo medesimo un significato esteso alla *proprietà*. Del-
la inapplicabilità dell' argomento dell' *idem verbum* in questi
precisi termini dopo il *Surd. cons.* 426. *n.* 44. *Peregrin. de
Fidecommiss. artic.* 18. *n.* 47. *Castill. de coniectur. ultim.
volunt. lib.* 6. *cap.* 30. *num.* 27. *Sacra Rota* in *Romana
Relidi Praelat. de Carpin.* 10. *Ianuarii* 1752 *coram De
Vais* §. 7. *&* § 14. *& in Confirmatoria* 22. *Iunii* 1753.
*coram Amadei* §. 8. *&* §. 14., fu così pienamente parlato
dal Magistrato Supremo nella *Pistorien. Prioratus de Pan-
ciatichis* 2. *Octobis* 1794. *a relazione di me infrascritto,
del fu Sig. Auditor Francesco de Rossi, e del Sig. Audi-
tor Orazio Fenzi* § 36. *& seq.* „ ivi „ La necessità dell'
„ affare, di cui si trattava, e della soggetta materia, non lasciava
„ a questi effetti *nella libertà* del Proferente *l' uso delle paro-
le*, che necessariamente dovevano appellare ai soli maschi.
„ Questo pur non avveniva nel diverso riservo del Padronato at-
„ tivo, di cui sono capaci tanto i Maschi, che le Femmine.
„ Quì cadeva il soggetto interpretabile; ma questa interpre-
„ tazione non poteva farsi con il ricorso ad una parte, che
„ conteneva delle parole dirette ad un certo determinato sen-
„ so, *non in forza di una libera volontà delle Proferente*,

„ *ma bensì in forza di una precisa necessità dell'affare, e* „ *della soggetta materia*. È questo solo bastava per com- „ provare l'irrilevanza dell'argomento desunto dall'uso del par- „ lare, il quale non può mai aver luogo per determinare „ egualmente, e per intendere in un unico senso due concetti „ uno cioè, che dependa dal libero uso di chi lo proferisce, e „ l'altro, che è determinato dalla necessità del rapporto, cui è „ diretto. „

LXX. L'argomento dedotto dalla identità del vocabolo non può procedere, che nella preliminare certezza esclusiva del possibile, che il vocabolo ambiguo sia stato pronunziato in un senso avente due simultanee diverse significazioni. Nella ambiguità delle parole non è luogo a credere, che il Testatore abbia detto tuttociò, che la parola istessa è capace di
54 significare, ma ciò soltanto che può avere l'istesso Testatore voluto „ *In ambiguo sermone non utrumque dicimus,* „ *sed id duntaxat quod volumus* „ *Leg. In ambiguo ff. de reb. dub.* Che se il repetuto vocabolo ambiguo sia stato di fatto con qualche contestuale espressa, e non sottintesa dichiarazione del Testatore coartato, e ristretto ad un solo
55 certo, e determinato significato, bene allora si argomenta dall' uso del parlare il vero concetto della parola dubbiosa adoperata in una qualche altra parte del Testamento. Ma se al contrario manchi in antecedente il vocabolo capace di ricevere l' interpretazione, in quantochè non ammetta quella ambiguità, che lo renda suscettibile di una doppia intelligenza, e che resulti avere il Testatore considerata chiaramente una istessa parola in una parte in un senso univoco, ed in un altro senso parimente univoco in un altra, ne segue allora, che l' argomento dedotto dall' uso del parlare non ha soggetto, ed è assolutamente inopportuno per veni-
56 re a soccorso per interpetrare la volontà; poichè allora la volontà bene si spiega con la sua propria, e particolare chiarezza. Così dopo il Testo *in Leg. Si ita scriptum fuerit ff. de manum. & testam.* dichiarando l' altro Testo *in Leg. Qui filiabus ff de legat. & fideicomm.* dottamente osservarono *Vela dissert. 6. num. 24. & dissert. 34. n. 6. Tiraquell. retract. lign. §. 1. Glos. 18. num. 2. Palm. alleg. 232. num. 49. Torr. de primog. par. 2. qu. 43. num. 114. De Comitib. de fideicomm. dec. 117. num. 5. Florenti-*

*tica Fideicommissi de Martellinis* 17. *Septembris* 1745. *coram Ugucciono pag.* 41. §. *At ubi*; E non altrimenti fu dal Magistrato Supremo stabilito nella già confermata dal primo Turno Ruotale celebratissima Causa *Florentina, seu Romana Primogenitura Cardinalis Antonii Mariae Salviati diei* 16. *Februarii* 1796. *avanti me infrascritto Reletore, ed i Sigg. Auditori Francesco De Rossi, e Orazio Fenzi* §. *XXXVIII.* „ ivi „ Ed in questa considerazione era notabile, che il significato del vocabolo *Familia Salviati* proferito nella detta parte dispositiva non si poteva altrimenti determinare dall' uso del parlare del Testatore, ma solamente da quelli oggetti, ai quali egli volle respettivamente referire tale espressione; *Avvertendo, che l' argomento tratto dall' uso dei vocaboli*, che può essere validissimo per interpretare la volontà, *quando con una parola chiara si vuole spiegare una parola ambigua, manca altresì dei termini abili per proporsi, quando le parole, sebbene per se medesime, hanno una diversa, ed egualmente chiara intelligenza nei vari luoghi, nei quali si leggono adoperate.* „

LXXI. Se nel concreto tanto era dimostrato, che l' usufrutto lasciato alla Lucrezia, e sua quarta Generazione era *formale*, Quanto era pure manifesto, che l'altro usufrutto da ottenersi dall' Eligendo dai Confratri della Compagnia di S. Benedetto dei Bianchi era *causale*, ne derivava, che nel tempo istesso, in cui non era più luogo a proporre l'argomento dell' uso dei parlare in verità più imponente che solido, si faceva luogo a riconoscere nel Testamento del Setore Arrighi *due disposizioni diverse sostanzialmente, fra loro independenti, e ciascheduna in se stessa perfetta*. Non si impugnava, che contro l'argomento dedotto dall' uso del parlare, si opponga per lo più invano *la discretiva locuzione, la diversità tanto della ragione, che della soggetta materia, come delle persone*; quando però mancano i termini abili, ed il soggetto per porre in essere questo argomento (§. LXX.) bene sta allora che succeda a soccorso della interpretazione della volontà dei Defunti, in quelle cose che sono fra loro diverse nella sostanza *la regola della discretiva locuzione*, per non indurre illazioni da una, ad un' altra del tutto diversa dispo-

55 sizione. L' importanza di questa distinzione è stata opportunamente riconosciuta anche da quelle istesse Decisioni, che hanno fino al più alto segno esaltato l' argomento dell' uso del parlare, e così di fatto ragionando avverte la *Rota nostra in Florentina Primogenituræ diei 5. Aprilis* 1740. *cor. Mari pag.* 43. §. *Ad hæc vers.* „ Ad hæc discretivæ locutionis argumento Doctores utuntur in hypotesi, qua concurrant DUÆ DISTINCTÆ PARTES DISPOSITIONIS *quarum utraque per se clara sit, & simpliciter perfectam ostendat Testatoris voluntatem* „ *& in Florentina Fideicommissi ds Martellinis diei* 17. *Septembris* 1745. *cor. Ugueccioni pag.* 41. §. „ Et revera discretivæ argumento neutiquam utuntur Doctores, quando agitur de interpretatione *unius verbi* particulari sensui alligati, ex eo quia ipsummet verbum adhibitum fuerit in una Testamenti parte, cum speciali aliqua enunciatione præseferente certum, & determinatum sensum, veluti evenit in casu, in quo verba „ Descendenti Maschi „ ratione cognominis restricta fuerint ad solos Masculos ex Masculis &c. *huiusmodi vero argumentum* DISCRETIVÆ LOCUTIONIS IUXTA COMMUNEM DOCTORUM SENTENTIAM LOCUM SIBI VINDICAT IN EA HYPOTESI, IN QUA CONCURRANT DUÆ DISTINCTÆ PARTES DISPOSITIONIS, QUARUM UTRAQUE DE PER SE CLARA SIT, ET PERFECTAM OSTENDAT TESTATORIS VOLUNTATEM „

LXXIV. Era finalmente una vera perdita di tempo il pretendere, che per la ragione di avere il Testatore inteso di istituire nel *causale usufrutto* della sua Eredità l' Eligendo dai Confratri della Compagnia di S. Benedetto dei Bianchi; si dovesse parimente in forza dell' argomento dell' *idem verbum* giudicare causale, e non formale l' altro usufrutto lasciato dal Testatore istesso alla Lucrezia, e sua quarta generazione, quando i nostri Tribunali avevano già solennemente, e con tutta la specialità dichiarato che questo argomento non era capace di supplire alla prova necessaria della volontà manifestata dal disponente di concedere sotto nome di *usufrutto* la proprietà, ossia l' usufrutto causale. Era oramai accertato il sentimento, che l' argomento dell' uso del parlare, era nel concreto una insignificante congettura, per la ragione, già da noi esattamente avvertita (§. XL.) che il vocabolo *usufrutto* non è del genere delli ambigui, e destituti di una

*sua*

*sua propria* significazione, come lo sono le voci „ *Figlioli*, *Lescendemi maschi* „ ed altre simili, nelle quali predomina il senso assicurato dall' uso del parlare; la parola „ *usufrutto* è dotata della *intrinseca virtù* di esprimere univocamente l' usufrutto conosciuto per una servitù personale, ossia il
56 vero *usufrutto formale*; dimodochè se talvolta accade di doverlo intendere nel senso denotante l'*usufrutto causale*, ciò segue per le particolari circostanze dei casi, non già per il rudo effetto dell' uso del parlare del Testatore. Dopo queste speciali osservazioni non altrimenti ragionò la *Ruota nostra in Florentina seu Ianuen. Lucrorum Montium* 11. *Iulii* 1714. *coram Conti* §. *Minoris ponderis reperta fuit altera coniectura, qua Testator appellatione ususfructus intellexerit de causali coniuncto cum proprietate*, PROUT DE CAUSALI INTELLEXERIT *respectu Palatii viae novae* Subiecti perpetuae
„ primogenituae ad favorem illorum de Familia Testatoris
„ „ ivi „ *a cui toccherà l'usufrutto del Palazzo di Strada nuova*„ quoniam cum a principio *usumfructum segregaverit a proprietate NON POTEST DICI*, quod loquendo
„ de usufructu, de PLENARIO CUM PROPRIETATE CONIUNCTO INTELLEXERIT: quod non accidit in oratione, in qua de Palatio
„ Viae Novae mentio facta fuit respectu cuius, cum diversimode disposuerit, & unum ab alio non segregaverit, MERITO VERBUM *ususfructus* INTELLIGI DEBET IUXTA SUBIECTAM
„ MATERIAM *secundum quam vocati ad primogenituram seu*
„ *fideicommissum spectato effectu dicuntur usufructuari* „ Ed anche con maggior precisione *in Florentina Successionis diei* 25. *Iulii* 1760. *coram Querci, Gusci, e Mari* §. 8 *& seqq. & signanter vers.* „ Stabilito pertanto, che la voce
„ *usufrutto* per sua proprietà denoti quello che è servitù *ne-*
„ *cessariamente* ne segue, che per supporre per nome di usufrutto essere stato inteso quello che va congiunto con la proprietà, e che con altro nome, come si è veduto propriamente chiamasi „ *Vi abbisognano prove, che chiaramente dimostrino tale essere stata la volontà del Disponente, e*
„ *tanto più, che in dubbio prender si dee ogni possibile*
„ *interpretazione* per creder lasciato il mero usufrutto, dovendosi presumere, che ciascuno abbia presente alla mente la
„ materia della quale ha impreso a parlare, e per conseguenza
„ se la parola della quale si serve per manifestare il suo con-

cetto

» cetto può avere in qualche caso un altro senso, stimare ne-
» cessariamente si dee, che egli l'abbia proferita *in quello*,
» *che è coerente alla soggetta materia, ed al discorso*, e
» non nell'altro significato, che non gli conviene, e che per-
» ciò chi dispone non può avere in mente. »

» Di una tale specie di prove non è certamente quella,
» che proponevasi dai Sigg. Martellucci con allegare a loro fa-
» vore la regola di ragione fondata nella *Leg. In ambiguo ff*
» *de reb. dub.*, *e nella Leg. Qui filiabus ff. de Leg.* 1. pre-
» tendendo che siccome era di necessità il credere, che l'usu-
» frutto riservato dal Donante *a se medesimo fosse congiunto*
» *con la proprietà*, così dell'istessa indole si dovesse giudi-
» care ancora quello riservato a Giovanni Bartolucci, e che
» essendo l'effetto della sospensione quanto alla Cappella da e-
» rigersi, ed il passaggio dei Beni congiunto con la proprietà,
» tale ancora dovesse essere quanto alla persona del Bartoluc-
» ci &c. Quando ancora fosse di necessità di supporre, che l'u-
» sufrutto, che il Donante si riservò *fosse causale non sa-*
» *rebbe nondimeno in questa ipotesi mai vera la conse-*
» *seguenza, che anche l'usufrutto lasciato al Bartolucci*
» *si dovesse giudicare della istessa indole* per li indicati
» Testi *in Leg In ambiguo, e nella Leg. Qui filiabus* re-
» sistendo apertamente ad una tale illazione, e la *diversità*,
» che passa dalla *frase usata* dal Donante nel riservare a se
» stesso l'usufrutto, *e quella* usata nel concederlo al Barto-
» lucci, *e la diversità della ragione* che è fra l'uno e l'al-
» tro caso. La diversità della frase è letterale, avvegnachè &c.
» *Onde è che essendo affatto diversa la frase adoprata nel-*
» *l'una, e nell'altra parte dell'Istrumento, e mancando*
» *il connotato* in forza del quale rilevare si possa la mente del
» Donante diretta a concedere al Bartolucci l'usufrutto insie-
» me con la proprietà &c. per non essere mai credibile che
» esso Donante volesse procurare di distruggere il fine della
» sua disposizione, e contradire a se stesso contro la regola
» della *Leg. &c.*, onninamente si rendono estranei li due al-
» legati Testi, ed è adattabile in vece di quelli l'altro nella
» *Leg. Unica §. Ubi autem Cod. de caduc. tollendis* PER ES-
» SER REGOLA in simiglianti circostanze, che in quella parte,
» in cui il Disponente HA OMESSA una qualità, CHE ESPRIMERE HA
» SAPUTO in un altra l'abbia appunto tralasciata per volerla, E

» TAN-

„ TANTO PIU', CHE QUANDO IL METODO DI DISPORRE SI SCORGE
„ DIVERSO, DIVERSA ANCORA CREDERE SI DEVE LA DISPOSIZIONE
„ QUANTUNQUE VI CONCORRA L'IDENTITA' DEI VOCABOLI. Letterale è ancora la diversità della ragione perchè &c., e quindi è, che concorrendo fra l'uno, e l'altro caso una diversità di ragione inapplicabile resta la regola dedotta dalla „ Legge &c.

LXXV. In somma precorsi più per ornato di questo mio Voto, che per la necessità di dilucidare la materia, i quattro argomenti, che per parte dei Difensori dei Sigg Marchesi Niccolini si asserivano concludere necessariamente la conseguenza, che il Senator Francesco Arrighi, avendo lasciato alla Lucrezia sua Figlia, moglie di Matteo Niccolini, e sua quarta generazione l'usufrutto dei beni della sua eredità, fosse tale usufrutto *causale* e non *formale*, si osserva, che oltre al non manifestarsi la proclamata asserta necessaria conseguenza, si veniva altresì a riconoscere, che tali argomenti erano di tanta irrilevanza, da poter far concludere per lo contrario, senza principio di ostacolo, che l'usufrutto lasciato alla Lucrezia, e sua quarta generazione dal Senator Francesco Arrighi, fu quell'usufrutto, che prescindendo da riscontri univoci, che forzino l'intelletto a crederlo Causale, è sempre formale, e nel linguaggio degl'uomini, e delle leggi. Io non potevo senza allontanarmi dalle regole di ragione referite comunemente dai Dottori più classici, deviare da questo sentimento, quando ancora il Testamento del Senatore Arrighi avesse potuto far dubitare, se l'usufrutto fosse stato *formale*, o *causale*, poichè nel dubbio averei dovuto rispondere per il Formale (§. XL. XLI. XLII.) molto meno adunque mi fu permesso di dichiarare il contrario, in ordine al Testamento del Senator Arrighi, nel quale era tanto facile l'osservare la separazione dell'usufrutto da quella proprietà, la di cui concomitanea destinazione era stata portata negli Agnati naturali, ed artificiali Arrighi per il vivo desiderio del Testatore di voler conservare le sue sostanze nella propria Famiglia, per il quale effetto non volle per modo di regola, che queste sue sostanze pervenissero mai in *Donne*, *massime maritate* (§. XLVIII. XLIX. L. LI.) Nella chiarezza della lettera non si doveva ricercare la Causa finale della disposizione del Senator Francesco

sco Arrighi, ma pure senza molta speculazione si poteva giustamente concludere, che la Causa finale di tutta la sua disposizione fosse appunto quella di conservare i beni nella propria Famiglia, o fosse naturale, o artificiale.

LXXVI. Ed ecco, che se formale fu l'usufrutto concesso alla Lucrezia, e sua quarta generazione nel suo Testamento dal Senatore Arrighi, terminata adesso la quarta generazione per la morte del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, si è fatto luogo alla consolidazione dell'usufrutto con quella proprietà, che si ritrova presentemente presso i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi descendenti maschi di quel Gio. Batista, di altro Gio. Batista Arrighi, che per disposizione del Testatore insieme con i suoi descendenti era stato in quella istituito Erede.

Questo fu il mio sentimento, l'una, e l'altra parte con tutto l'impegno, e dottamente informando in rapporto alla questione, se l'usufrutto lasciato dal Senatore Francesco Arrighi alla Sig. Lucrezia moglie del Sig. Matteo Niccolini, e sua quarta generazione fosse *Causale*, o *Formale*; Sempre però persuaso, che nella contingenza della morte accaduta del Sig. Marchese Lorenzo Niccolini, non debbano i Sigg. Canonico Vitalissimo, e Nipoti Arrighi, privarsi della successione del Fidecommisso ordinato dal riferito Senator Francesco Arrighi, quando ancora l'usufrutto della Sig. Lucrezia, e sua quarta generazione fosse *Causale*, nella veduta di non potere nemmeno probabilmente immaginare, che la legge sopra i Fidecommissi di Toscana del 1747 §. XIX. abbia voluta sottointesa in tutti i Fidecommissi la condizione *Si sine liberis*, *anche quando vi resista la volontà espressa dei Testatori*, conforme ho dimostrato nell'Articolo Primo.

NICCOLO' SALVETTI
*Aud. del Magistrato Supremo.*

*La Decisione degli altri due Sigg. Audd. Orazio Fenzi ed Angiolo Telici in questa medesima Causa, e la Decisione 7. del presente Tomo II.*

DE-

# DECISIO VI.

## *FLORENTINA LIQUIDATIONIS*

DIEI 15. JULII 1797. COR. PARDINI.

### ARGUMENTUM.

*Quale dici debeat pretium venditionis, quamvis de eo in instrumento per Contrahentes exarato appareat; ut recedatur ab hoc pretio quae requirantur; Quae sit taxa fructuum quoad Bona stabilia; Ut exigatur merces quae probari debeant, sunt totidem argumenta, quibus Decisio versatur.*

### *SUMMARIUM.*

1 *Conventiones et pacta inter Contrahentes stipulata servari debent, quamvis in Instrumento post aliquod intervallum exarato non appareant. et num. 2.*
„ *Quae tamen requirantur, ut hoc procedat. num. 3.*
4 *Pretium illud dicitur, de quo inter Partes jam convenit.*
„ *Nec post conventionem datur recessus. num. 5.*
6 *Pactum jam stipulatum executioni debet mandari.*
7 *Voluntas etiam ex actu nullo Disponentis eruitur.*
8 *Declaratio alterius ex contrahentibus, quamvis ad alium finem emanata, si vallata fuerit juramento pretium quale fuerit bene explicat.*
9 *Voluntas ex actu desumpta ultra limites illius actus nequit extendi.*
10 *Si promittatur venditio justo pretio, si postea de hoc pretio conveniat, hoc dicitur justum pretium.*
„ *Ideoque executionem meretur illud Instrumentum in quo de pretio constat. num. 11.*
12 *Qui rem fructiferam emit; & ea recepta pretium non solvit, fructus debet solvere.*
13 *Fides fidem non facit.*

14 *Fructus bonorum stabilium taxatur ratione quinque scutorum pro centenario.*

» *Quamquam in posterum hic fructus reductus & habitus fuit taxandus ratione scutorum quatuor pro centenario. num.* 15.

» *Et hic fructus eo magis justus est, si reapse a Possessore in hac quantitate percipiatur. num.* 16. *&* 17.

18 *Inverisimile est facta fuisse una die ea omnia, quae multum temporis spatium exigunt.*

19 *Recognitio Charactheris utilius fit per Testes scribentis manum agnoscentes.*

20 *Propria confessione non constituitur Creditum.*

» *Nec Juridicam habet subsistentiam. num.* 21.

22 *Qui locat operam suam in re forensi, quamvis in albo non sit descriptus, meretur mercedem, benignitate magis Judicis, quam rigore Juris.*

23 *Qui mercedem operis exigit, mandatum probet necesse est ab eo profectum in quem dirigit actionem.*

24 *In expensas judiciales damnandus est qui credito se opponit, et vexat inutiliter Creditorem juste petentem.*

25 *Qui liberatur ab observantia Judicii actu se liberat, tamen aperta via est Actori melius comprobandi intentionis suae fundamentum.*

26 *Etiam excipiendo aliquis fit Actor.*

27 *Quisquis ad Judicium paratus debet venire.*

28 *Actor minus cautus in probatione suae intentionis subiecit se condemnationi in expensas.*

29 *Absoluto Reo ab observantia Judicii fit locus condemnationi Actoris in expensas.*

PEr la Somma di Scudi 310 1. 7. dal Sig. Pietro Ristori come Padre, e legittimo Amministratore di Leopoldo Ristori Erede Beneficiato del fù Giuseppe Ristori fù venduta sotto di 27. Novembre 1790. al Sig. Abate Pier Lorenzo del Signore una Casa con Bottega posta in Bibbiena proveniente dalla Eredità del menzionato Giuseppe Ristori.

Tutt'ora in mano dal prefato Compratore il prezzo di detta Casa, piacque al Sig. Pietro Ristori di trarre delle piccole somme per erogarle nei bisogni del proprio Figlio, e per l'istes-

sa

sa causa piacque poi al medesimo di richiamare lo stesso Compratore allo sborso, e pagamento d'ogni rimanente.

Quanto fù facile il Sig. Abate del Signore allo sborso, e pagamento delle prime partite che a non molto ascendevano, altrettanto poco franco si dimostrò poi nel pagamento del resto ammontante alla somma di Scudi dugentotre, che fù quella che dietro ai replicati decreti del Magistrato dei Pupilli si determinò finalmente a depositare, conforme di fatto sotto di 29. Dicembre 1796. depositò nella Cassa Regia di S. Maria Nuova.

Il deposito peraltro di tal somma non fu fatto semplicemente, ne liberamente, ma bensì con diverse condizioni, e tra le altre quella che più interessa rammentare, di dover procedere alla liquidazione del dare, e dell'avere, prima che avesse effetto il pagamento del depositato danaro.

In questa guisa sembrava che come il Sig. Ristori aveva un'credito certo contro il rammentato Sig. Ab. del Signore, anche il Sig. Ab. del Signore avesse qualche credito indubitato contro il detto Sig. Ristori. Mà non solo coll'andar degli atti il Sig. Ab. del Signore mostrò d'aver pretensioni e crediti contro Ristori, ma mostrò anche, e propose delle difficoltà sul credito nella quantità pretesa dal Sig. Ristori medesimo.

Partendo dal contratto di compra e vendita de 27. Novembre 1790 il Sig. Ristori doveva avere dal Sig. Ab. del Signore la non indifferente somma di Scudi 310 1. 7.

E trattandosi di prezzo di uno stabile fruttifero, tenuto in mano dal Compratore, il frutto eziandio doveva avere il Ristori su detta somma.

Tanto dunque e non più domandavasi dal Sig. Ristori medesimo contro il prefato Sig. Ab. del Signore, ma egli offeriva e dieci Scudi di meno per ogni cento rispetto al capitale, e scudi tre soli per cento a capo d'anno per frutti sul capitale come sopra ridotto, e diminuito.

Pareva strana al Sig. Ristori si fatta pretensione, e strana del pari comparve in vero anche a me, tanto che ridotto al punto di dover referire al Magistrato dei Pupilli se le pretensioni avanzate in tali termini dal Sig. Ab. Del Signore avessero l'appoggio della ragione, e della Giustizia, referii per la negativa, e negativamente rispose il Magistrato dei Pupilli sosto dì 15. Luglio 1797.

Dal

Dal più volte rammentato istrumento de 27 Novembre 1790. nasceva la limpida pruova del debito del Sig. Ab. Del Signore verso Ristori in scudi 310. 1. 7., e pareva perciò che nulla vi potesse essere da far obice ad una prova così solenne.

Pur non ostante il prelodato Sig. Ab. Del Signore trovò modo di opporsi.

All'istrumento solenne di compra, e vendita era preceduto non solo un decreto del Magistrato dei Pupilli col quale il Ristori veniva abilitato a procedere alla vendita della Casa, e Bottega appartenente alla Eredità beneficiata del Figlio, privatamente e per le stime da farsene, ma coll'aumento per altro del 10 per 100. sopra il resultato da dette stime medesime, ed era poi anche preceduto un trattato di compra, e vendita tra detto Sig. Ristori da una, ed il Sig. Giuliano Tavanti dall'altra parte, il quale avea mostrato di voler comprare per se, o per Persona da nominarsi da esso.

A questo Sig. Tavanti, segnata nel dì 3. Novembre 1790., scrisse una lettera il Sig. Pietro Ristori, e facendo in questa vedere l'intelligenza in cui era che la Casa vendibile sarebbe andata a calare nelle mani del Sig. Ab. Del Signore, in questa si lasciò correre le seguenti espressioni „ ivi „ Io „ credo che avrà inteso qual sia il mio animo nella vendita „ *da farsi ec.*, e le soggiunge più liberamente che per ottenere il Decreto del Magistrato dei Pupilli dovetti aggiungere il 10. per cento sopra l'offerta, quantunque abbia promesso al Sig. Ab. Del Signore rilasciargliela per *il prezzo che sarà stimata* e come si suol dire voglio che la lira mi si paghi soldi 20 ne più ne meno.

Dal contesto di questa lettera il Sig. Ab. Del Signore ricavava il fondamento della sua pretensione, e diceva in sostanza che avendo il Sig. Pietro Ristori patruito con esso Sig. Ab. Del Signore, di non dovere il primo pretendere dal secondo, ne il secondo di dover pagare al primo l'aumento del 10. per cento sopra le stime della Casa e Bottega di che trattavasi, il Sig. Ristori non doveva avere da detto Sig. Ab. Del Signore gli scudi 310. 1. 7. prezzo di detta Casa, e Bottega resultante dall'Istrumento di compra, e vendita, ma bensì il detto prezzo meno scudi dieci per ogni cento, riportando in comprova di questa sua proposizione alcune au-

1 autorità, e specialmente quella dell' *Alessandro nel suo cons. 122. num. 2. lib. 2. e nel cons. 27. lib. 3. seguitato dal Tiraquell. de retract. convent. §. 1. Gloss. 1. in margin. e dal Surd cons. 217. num. 2.*, le quali fissano la conclusione, che le convenzioni stabilite tra i Contraenti devano osservarsi, benchè nel Pubblico instrumento celebrato dopo qualche spazio di tempo non siano state rammentate nell' Istrumento médesimo.

Io però che nulla avevo da ridire sulla verità in astratto del-
2 le dette conclusioni di ragione alle quali porevasi aggiungere anche il testo nella *l. si vero 20. ubi Glos. ff. de ediliet. edict.* E l' altro nella *L. Titia 134. §. 1. ff. de verb. obligat.* „ *ivi* „ Idem Respondit, plerumque quæ præ-
„ fationibus convenisse concipiuntur, etiam in stipulationibus
„ repetita creduntur „ *Surd. dec. 71. part. 1. Mantic de tacit. & ambig. part. 1. lib. 3 tit. 4. num. 6. e più altri*; dubitai della loro applicazione al concreto del caso, e credetti in fine per due riflessi, che non potessero, ne dovessero seguitarsi nella resoluzione da prendersi in questa causa.

Avvertivo in fatti, ed in primo luogo che non meno di due estremi concorrer debbano allora quando si voglia con tali regole alla mano far valere un patto precedente all' istrumento posteriormente celebrato. Patto fatto *avanti* è il primo di quegli. Indifferenza, e silenzio rapporto a un
3 patto tale nell' istrumento posteriore, è il secondo di detti estremi. E quì, sebbene dalla riportata lettera del Sig. Ristori al Sig. Tavanti si volesse desumere il patto relativo alla quantità del prezzo della Casa in contrattazione, e si fosse potuto dire che concorreva il primo di detti estremi; a fronte poi del prezzo certo, e determinato resultante dal posteriore istrumento nella certa, e determinata quantità di scudi 310. 1. 7. non poteva dirsi del pari che fosse stato omesso di parlare del prezzo, ne poteva perciò pretendersi, che concorresse il secondo estremo, ne che subentrassero a favorir l' assunto del Sig. Ab. Del Signore le regole che da esso si riportavano.

A questo primo riflesso succedeva il secondo rilevato dalla stessa lettera del Sig. Ristori, egualmente capace a disapplicare dal caso nostro le regole obiettate dal prefato Sig. Ab. Del Signore.

La

La lettera del Sig. Ristori annunziava la sua disposizione a vendere la Casa, e Bottega da esso posseduta in Bibbiena, ed annunziava in sostanza la sua disposizione a venderla per il giusto prezzo, e così per quel prezzo che sarebbe resultato dalle stime *da farsene* „ ivi „ Per il prezzo che *sarà stimata* .

Questa lettera vedevasi scritta nel dì 3 Dicembre 1790., e nel dì 26. di detto mese vedevasi celebrato l'Istrumento di compra, e vendita di detta Casa, e Bottega.

Ma se nel dì 3. Dicembre 1790. si parlava di vendere per il giusto prezzo determinabile dalle stime da farsi, che è quanto dire per un' atto eseguibile successivamente, e come i termini portavano „ ivi „ e per il prezzo *che sarà stimata* „ eseguibile in futuro; Ognuno intende che fino a quel tempo le Parti stesse erano in un trattato di vendere, e respettivamente di comprare per un' prezzo giusto sì, ma non per anche concordato.

Dopo quel tempo nulla più si vedeva fatto tra le Parti contraenti fuori dell' Istrumento celebrato in prova della seguita alienazione, ed in questo Istrumento si vedeva il prezzo convenuto nella più volte marcata somma di scudi 310. 1. 7.

O era questo prezzo al di sopra del giusto, o era all' opposto entro i limiti della giustizia.

Nel primo caso avrebbe forse il Sig. Abate del Signore potuta azzardare o la già azzardata, o qualche altra utile pretensione, ma non poteva tentarne alcuna nel secondo.

Or che alcuna pretensione non che la pretensione avanzata dal Sig. Abate Del Signore fosse, nella circostanza del caso nostro, neppure tentabile era facile a concepirsi, subito che si rifletteva che dal dì della Lettera del Sig. Ristori al dì del celebrato Istrumento verun' atto tendente a rettificare il prezzo della alienata Casa, e Bottega erasi dalle Parti eseguito, e subito che inoltre si rifletteva che per giusto consi-
4 derar si deve sempre mai quel prezzo che tra le Parti stesse è restato una volta convenuto. *Text. in l. 23. ff ad leg. Aquil.im, & in leg 63. ff. ad leg. Falcid. Barbeirac. ad Pufendorf. Op. maj. lib. 5. cap. 1. §. 6. not. 7 Florentina pecuniaria diei 28. Aprilis 1777. av. il già Sig. Aud. Francesco Rossi pag. 3. vers. la Giustizia &c.*

Dato poi nella convenuta somma il giusto prezzo della aliena-

ta

ta Casa, e Bottega, in quel prezzo determinato vedevasi verificata la volontà manifestata dal Sig. Ristori alienante al Sig. Ab. Del Signore alienatario di voler vendere per il giusto prezzo. E subito che questo Sig. Ab. Del Signore aveva in quel prezzo esplicitamente aderito, egli non più
5 poteva tentare di contravvenire al fatto proprio *L. ea Lege 53 in princ vers. respondi ff. locat. Rot. nostra in Thesaur. Ombr. tom. 7. dec. 39. n. 32.* E come la giustizia, l'equità, e la buona fede richiede, ad altro non dovea pen-
6 sare che a dare la dovuta religiosa esecuzione al patto fatto, alla stabilita convenzione, conforme appunto *col. test. in l. juris gentium §. Praetor ait ff. de pact.* e con molte altre autorità insegnava egli stesso doversi fare in un suo scritto incipiente „ Che nei Contratti ec. „

Chiaro dunque sembrava per quanto sopra che il Sig. Ab. Del Signore in vece di poter reclamare il presidio d' inapplicabili teorie per autorizzarsi a pagare per meno del giusto la Casa comprata dal Sig. Ristori, dovesse riconoscere la buona fede, e prestarsi a pagare di detta Casa il prezzo che come giusto aveva pattuito di pagare; ma pareva poi che dovesse indubitatamente prestarvisi, dopo che a contratto stipulato, a togliere ogni equivoco, che per avventura si fosse potuto immaginare sulla certa, e determinata quantità del prezzo pagabile di detta Casa, lo stesso Sig. Abate Del Signore in un' atto solenne, qual era la recognizione di un carattere, che come Perito del Sig. Ristori dovè fare nel Tribunale di Bibbiena sotto dì 8 Gennajo 1775 passò con giuramento, già preso nelle forme di dire la verità, ad affermare „ ivi „ Di avere un debito di scudi 310. con Pie-
„ tro Ristori per l' acquisto di una Casa, e Bottega spettan-
„ te al di lui Figlio Leopoldo, il di cui capitale esiste in
„ mano dei Sigg Fratelli Poltri ec. „

E' vero che quell' atto non era propriamente diretto al fine di porre in essere la verità del credito Ristori dipendente dalla vendita di detta Casa, ma nel modo però che è dato di
7 rilevare l'altrui volontà anche da un' atto nullo del disponente. *Rot. Rom. cor. Coccin. dec. 2222. num. 23. 24. cum aliis per Rot. dec. 722. num. 5. part. 18 t. 2. rec.* La giuridica, e giurata suddetta dichiarazione del Sig. Ab. Del Signore tutto, che in altra diversa occasione, e per altre

vedute fosse stata emessa, non poteva a più forte ragione non servire di fondamento efficace alla rilevanza dell' intenzione avutasi dalle Parti interessate, e contraenti sul prezzo della Casa di cui trattavasi, quando anche sul detto prezzo la convenzione delle Parti medesime fosse stata
8 meno chiara di quello che per se stessa appariva. *Genu. de script. privat. lib.* 1. *cap.* 16 *num.* 26. *& seqq. Rot. Rom. dec.* 437. *num.* 13. *part.* 14. *& dec.* 552. *per tot. part.* 18. *rec.*

A toglier di mezzo la forza del premesso discorso che stava a disapplicare le teorie portate in mezzo dal Sig. Ab. Del Signore per essere autorizzato a pagare la Casa, e Bottega meno il dieci per cento sul prezzo resultante dal contratto, non vi sarebbe voluto meno che provare concludentemente, che il Sig. Ristori fosse stato nel dovere di vender la Casa dieci scudi per cento più di quello risultasse dalle stime già fatte, e che il Sig. Ristori non curato quell' aumento fosse quindi passato a promettere di vendere la detta Casa medesima al menzionato Sig. Ab Del Signore per il più limitato prezzo resultante da stime che al tempo di tal promessa fossero già state eseguite: Ed allora, sempre che il prezzo resultante dal contratto fosse stato superiore alle stime precedenti di un 10. per 100., poteva azzardarsi dal Sig. Ab. Del Signore la promossa pretensione, ed appoggiarla alle da esso riferite legali conclusioni.

Ma se mai era vero che al tempo in cui il Sig Ristori scrisse la rammentata lettera, ove termini trovavansi marcati indicanti la renunzia all' aumento del 10. per 100., fossero precedute delle stime, (di che per altro nulla compariva dagli atti) queste nondimeno non avrebbero dato al Sig. Ab. Del Signore titolo alcuno abile a pretendere di eseguire il pagamento del prezzo della Casa col defalco del 10. per cento sopra la somma dal contratto resultante. E ciò per la ragione vivissima che il Sig. Ristori in quella lettera lungi dall' aver detto di non volere esigere un più di quello che resultava da stime già fatte, altro di più non aveva detto all' opposto se non che di volere esigere il giusto prezzo, e questo secondo ciò che si è di sopra veduto, fissabile per le stime da farsene.

E se d' altronde è una massima inconcussa di ragione che

la

la volontà desunta da un' atto, non può, nè deve estender-
9 si oltre i termini che dall' atto stesso chiaramente resultano *Bartol. in l 1. § hoc interdicto ff. de itin. Actuque priv. Roc. Episcop Select. Cap 64 num 14. Rot. Rom. cor. Celso dec. 80. num. 18.*, il Sig. Ab Del Signore non poteva certamente arrogarsi il diritto di detrarre dal prezzo resultante del contratto un 10. per cento in vista della lettera del Sig. Ristori, quando in questa egli diceva, non già di non volere il 10. per 100. sopra stime già fatte, ma diceva all' opposto, e chiaramente diceva come si è visto, di non volere di più del giusto prezzo, e diceva non meno di volere il giusto a forma delle stime da farsene.

Stime poi che nel tempo di mezzo dalla lettera all' Istrumento non si vedeva che fossero state eseguite, e che però, da ciò che dopo fu fatto, era dato il credere che le Parti vi avessero receduto, e che invece fossero andate nel sen-
10 timento che la giustizia del prezzo consistesse negli scudi 310. 4. 7, e che avessero convenuto quello nè più nè meno di dover pagare, e respettivamente ricevere *L. si voluntate Cod. de rescind vendit. Battol. in l. item quia §. ultim Cap. dudum in vers. eo autem temp. & ibi Abb. in ultim. notab. de Convers. Coniug.* Ciò che poi bastava a poter concludere che il Sig. Ab. Del Signore non poteva evitare di pagare al Sig. Ristori quella somma stessa, che a pagare si era obbligato por mezzo del più volte rammentato Istrumento di compra, e vendita. *Ad text in L. Prout quidquid ff. de Solut Leg 1. § Si convenit ff depositi. Heinecc. in Pandect. lib. 2. tit. 13. §. 342. Rot. Rom. cor. Falconer. dec. 8. n. 2. tit. de pact.*

Fin quì del giusto prezzo. Il Sig. Ristori per altro non solo di quel giusto prezzo, ma era in oltre creditore del Sig. Ab. Del Signore del frutto sul detto prezzo ritenuto, e non pagato.

Era facile a persuadersi di una tal verità. Si trattava di fondo fruttifero dalle mani del Sig. Ristori passato in quelle del Sig. Ab. Del Signore con titolo di compra, e respettiva vendita, e si trattava di prezzo della cosa fruttifera ritenuto in mano del Compratore.

E' noto ad ognuno il celebre testo nella *L Curabit. Cod de act.*
12 *empt.* ed i termini di questo concorrendo nel caso nostro,

il disposto di esso toglieva affatto di mezzo ogni immaginabile questione sulla legittima competenza dei frutti in favore del Sig. Ristori.

Il Sig. Ab. Del Signore, sebbene altronde di sagace intendimento fornito, mostravasi nelle circostanze del caso nostro mal capace di quessa verità. Ma ciò che fosse della sua poca persuasione in principio, mostrò alla fine tutta la sua difficoltà sul quantitativo del frutto.

Il frutto non era convenuto, e noi mancavamo di una Legge particolare e normale sulla materia. Conveniva in tal caso ridursi alle regole astratte di ragione, ed agli atti, e da quel poco che nei medesimi si ritrovava regolarsi sulla tassazione di tali frutti.

Per un lato compariva una fede asserta firmata da un tale che spacciavasi stimatore di Beni nel Territorio di Bibbiena, per mezzo della quale dal Sig. Ab. Del Signore volevasi fare apprendere che le Case in Bibbiena non rendono più che a ragione del 3. per 100.

13 La fede però non fa fede *Rot. Rom. decis.* 594. *num.* 15. *par.* 5. *tom.* 2. *recent.* ed ecco per questa ragione, che niuna attenzione meritava la fede suddetta presentata dal Sig. Ab. Del Signore.

Per altro lato compariva chiaro, e le Parti stesse ne andavano d' accordo, che il Signore Ab. Del Signore sul prezzo della stessa Casa, passata da esso in dominio e con fede di prezzo di certi Sig. Poltri quasi subito, che dal Sig. Ristori ne ebbe fatto l' acquisto, ritraeva un annuo frutto, e lo ritraeva a ragione del 4 per 100.

E questo fatto, sebbene successo tra persone diverse, e distinte dalla Persona del Sig. Ristori, come un' fatto contemporaneo relativo allo stesso luogo, ed alla stessa Casa caduta in contrattazione mi parve quello da doversi prendere in considerazione per la tassazione dei frutti nel caso nostro, e fu quello in sostanza che mi determinò a liquidare il detto frutto nella consimil somma di scudi 4. per 100.

Tanto più poi credei di dovermi in tal guisa determinare perchè oltre alla preindicata contemporaneità dei contratti rapporto alla stessa Casa situata nel medesimo luogo, mi parve che la tassazione del frutto al 4. per 100. o fosse inferiore alla tassa legale, o non fosse assolutamente maggiore.

Dis-

Dissi inferiore, perchè trattandosi di beni stabili, regolarmente, e secondo la tassa legale, il frutto loro suole calcolarsi a ragione del 5 per 100. l' anno come dopo la *gloss. nella authen. perpetua Cod. de Sacrosanct. Eccles.* si ha da infinite Decisioni e tra le altre da quella della Ruota Romana
14 *Dec* 570. *num.* 1 *part.* 2 *dec.* 718. *num* 1. *& seqq. part.* 4. *tom.* 3. *dec.* 480. *num.* 4. *part.* 14. *dec.* 295. *num.* 7. *& seqq. dec.* 601. *num* 16. *part.* 18. *tom* 2. *rec.* trattisi puro di predj rustici, o si tratti in vece di Case, e predj urbani, *Dec.* 256. *num.* 14. *part.* 18. *tom.* 1. *& dec* 6. *n.* 11. *part.* 14.

Dissi poi assolutamente non maggiore perchè dopo certi tempi se non in forza di Leggi particolari almeno in forza di
15 una consuetudine generale fu ridotta, e limitata al 4. per cento come si ha dalla *Dec. Fiorentina* 62. *del Conti al num.* 11. e dalla *Rot. Rom. apud Palm. nepot. dec.* 73. *n.* 3. *& coram Kaunitz dec* 128. *n* 16. Ottimamente poi la Rota nostra *nella Florentina Praetensi affictus perpetui* 11. *Aprilis* 1780. *avanti il secondo Turno Luci Relat. pag.* 5. §. „ La nostra resoluzione *circ. fin. vers.* „ E qualora non venga fatta una tale giustificazione per mezzo di notule giurate debba condannarsi a rendere conto secondo la comune tassa legale del 4. per 100. sopra il valore del fondo come seguitando la riforma del 12. Agosto 1678. lo ferma la *Rota nostra apud Bonfin. disput.* 148. *num.* 2. *de jure fideicom. &c.*

Quello poi che più di tutto quietò su tale articolo l' animo mio fu la circostanza di fatto, che la casa di cui trattavasi rendeva in sostanza al Sig. Abate Lorenzo Del Signore il 4.
16 per 100., giacchè altrettanto ritirava esso dai Sigg. Poltri per il prezzo della Casa medesima lasciatagli in mano del prefato Sig. Ab. Del Signore.

Per ben regolare la tassazione dei frutti la verità prevale all' opinione e l' effettiva percezione di essi è il fondamento il più sicuro per evitare ogni sorta d' inganno, e come questa dee seguitarsi in simili tassazioni, così io la medesima seguitando a favore del Sig. Ristori creditore del Sig. Ab. Del Signore del prezzo della Casa, tassai il frutto al 4. per
17 100. qual' era quello che dal prezzo della stessa Casa ritirava il medesimo Sig. Ab. Del Signore, seguendo così le traccie indicate dai Dottori, e seguitate dai Tribunali, e special-

men-

mento dal *Gratian. discept. forens. cap. 911. num. 12. Gall. de fructib. disp. 23. sub. num. 8. vers. alia est opinio Urceol. consult. forens. 15. num. 49. Rot. Rom. cor. Coccin. dec. 837. num. 5. & dec. 453. num. 3. part. 4. tom. 2. Rot. nostr. apud de Comit. dec. 62. num 12.*

Ed ecco intanto dimostrato di qual infimo peso fossero le pretensioni promosse dal Sig. Ab. Del Signore contro il credito di sorte e frutti del Sig. Pietro Ristori, ed ecco a senso mio chiaramente dimostrato, che tali pretensioni non ostante, il credito in sorte di detto Sig. Ristori stava fermo in sc. 310. 1. 7., e stava fermo del pari a di lui favore il credito dei frutti sopra la sorte suddetta ragguagliato al 4. per 100. l'anno.

Non diminuiva dunque, come pretendevasi dal Sig. Ab. Del Sig. il credito domandato dal Sig. Ristori, e fermo stante il medesimo conveniva scendere a vedere per l'altra parte se sussistevano i crediti, che come in principio io dissi, asseriva il Sig. Ab. Del Signore di tener vegliarti contro il medesimo Sig. Ristori; Crediti che presi da mè in considerazione, fu da mè creduto che ò non sussistessero, ò che non fussero abbastanza giustificati, e che perciò non ne dovesse per ora essere accreditato a danno del Sig. Ristori.

Da tre distinti capi scaturivano i crediti pretesi contro Ristori dal Sig. Ab. Del Signore.

Pretendeva in primo luogo d'aver fatta per interesse del Sig. Ristori nella qualità di Perito la recognizione del carattere di Giuseppe Ristori nel Tribunale di Bibbiena in certa causa allora vegliante infra detto Sig. Risrori da una, e certi Ferretti dall'altra parte, E pretendeva insieme d'aver fatte per tal Causa diverse spese, e chiedeva perciò dal Sig Ristori rimborso di queste, ed onorario per quella, e chiedeva così una somma per l'una, e per l'altra di tali partite unite insieme di circa a lire 35.

Costava per vero dire della fatta suddetta recognizione di carattere, mà costava insieme che la medesima era stata eseguita verbalmente *apud acta* a forma di deposto di Testimone, e senza veruna relazione in scritto.

Poco in tal caso poteva per questo pretendere il Sig. Ab. Del Sig., e sempre meno perchè per uno come lui che si ritrovava allora in Bibbiena, ove una tale recognizione eseguir si doveva poco, o ben poco incomodo poteva averli costato.

For-

Forse il vedeva, e l'intendeva forse da se medesimo il Sig. Ab. Del Signore, e per tal motivo era passato a dare una notula impinguata da gite, e rigite ora a quella Cancelleria Commutativa, ed ora a quel Tribunale per voltar Codici, e Libri ove il carattere indubitato rinvenir si potesse di quel Giuseppe Ristori del cui carattere seguir doveva la detta recognizione.

Ma combinando la fatta dichiarazione ed il contesto delle lettere scritte dal medesimo Sig. Ab. Del Signore al Sig. Pietro Ristori colla notula predetta, il mio intelletto non seppe capacitarsi come tante gite per rinvenire un carattere si fossero potute eseguire dal menzionato Sig. Ab. Del Signore nel modo che dicevansi eseguite.

Si principiava dal vedere impostato in detta notula l'anno 1795. e si scendeva a vedervi notato il mese di Gennajo, ma dal giorno in cui le gite dicevansi eseguite nulla mai neppur un' ombra vedevasi resultare, a tal' che comparendo dalla detta notula che prima della relazione vocale fatta al Tribunale fossero state eseguite numero sei gite, non si sapeva se tutte a sei fossero state eseguite sotto il giorno medesimo, o in più giorni.

Dalla moltiplicità di tali gite, molto più dall'intersecazione di esse trà le proteste fatte alla Forestería, e quelle pretese fatte alla Cancelleria, e molto più poi dal vedersi notata in detta notula la spesa per l'asserta calatura, e riscontro di sedici filze che porta tempo, e non poco, bisognava renunziare a quella credulità che il difetto di impostatura, e di replicazione di giorno averebbe dovuto far nascere che tutto
18 fosse stato eseguito in un giorno solo *L. si quis ex argentariis §. Si initium ff. de edend.* e bisognava piuttosto credere che tante funzioni si fossero eseguite in più tempi, ed in diversi e distinti, e separati giorni.

Ed in questo aspetto rimaneva arduo insieme e difficile il persuadersi che le dette funzioni fossero state eseguite entro il ristretto, e limitatissimo tempo che decorse dal dì della commissione accettata dal Sig. Ab. Del Signore al dì, in cui fu da esso eseguita la recognizione dell' istesso carattere.

Era precisamente il dì 28. di Dicembre dell'anno 1794. quando il Sig. Ab. del Signore scrisse da Bibbiena una lettera al Sig. Pietro Ristori a Firenze, in cui per effettuare la detta recognizione mostravali di gradire „ ivi „ che ella per il det-

„ to

„ to corrente Ordinario mi scrivesse lettera, con cui io ve-
„ nissi da lei nuovamente pregato, perchè voglio camminare
„ con tutta la rettitudine, e con tutta la prudenza „ terminando
„ poi il periodo „ ivi „ attendo dunque tal lettera. „

Ognuno intende adunque che fino a quell' epoca se il Sig. Ab. Del Signore era disposto, non era per altro determinato ancora di servir nell' atto il Sig. Ristori; Ed ognuno deve intendere eziandio che fino a quel tempo il prefato Sig. Ab. Del Signore, come anche la stessa notula dimostrava, non aveva fatte ne funzioni, ne spese.

Poco ci vuol poi a capire, che uno che fino allora non si era determinato a prestarsi nell' atto a quella funzione, e che per determinarvisi attendeva una nuova lettera, non si sarà determinato ad agire fino all' avvento di tal lettera nuova.

Io non sapeva per mezzo degli atti in che giorno giungesse da Bibbiena in Firenze una lettera scritta da quel luogo nel dì 28. Dicembre, ne ben sapeva in qual' altro giorno giungesse in Bibbiena una lettera trasmessavi da Firenze.

Sulle stragiudiciali notizie contavo che la lettera del 28. Dicembre fosse giunta in Firenze nel 30., e che fosse giunta in Bibbiena il dì 2. del seguente mese di Gennajo la replica scritta da Firenze.

Potevansi in tal caso essere incominciate dal Sig. Ab. Del Signore le sue speculazioni, e le sue ingerenze nel dì 3. del suddetto mese di Gennajo e proseguite fino al dì 7. inclusive del mese stesso, giorno della seguita giudiciale recognizione del carattere in Tribunale.

Mà in quattro giorni, ed anzi togliendo di mezzo almeno un di festivo d' intero precetto, qual' è il giorno 6., ed in cui non si hà l' accesso ai Tribunali, in tre soli giorni non parevami punto verisimile che fossero state eseguite sei gite in diversi luoghi, e fino in tre in un giorno stesso, e nello stesso luogo, quante ne portava, e come portavale la descrizione manifestata nella notula esibita in atti dal Sig. Ab. del Signore.

Qui per altro non terminava l' inverisimile, egli per altra parte cresceva e non poco.

Si trattava in quel caso di recognizione di carattere non per via di comparazione, mà per via di deposti di Persone eventi la notizia del carattere dello Scrivente, forse scelta una ta-

19 le strada come la più sicura per avere in così simili la verità. *Bartol. in l' Admonendi ff. de jur. juran. Mascard. de probat. concl.* 330. *num.* 20.

A persuadersi di ciò bastava leggermente percorrere il deposto del Sig. Ab. Del Signore, e vedete qual causa di scienza aveva resa per garantire la data sua opinione, e tutta consistente „ ivi „ Per aver notizia del carattere di detto „ Giuseppe Ristori, per aver seco carteggiato più volte, e per „ aver veduto molte firme del medesimo, e specialmente *pochi Anni avanti la di lui morte*. „

Or come mai era verisimile che tante funzioni venissero eseguite per ritrovare il carattere indubitato di un tale, quando la recognizione del carattere di esso tale, dovevа farsi per tutt' altro mezzo che per comparazione?

E come mai potersi credere eseguite tali funzioni per ritrovare il carattere indubitato, che si dà poi nella notula per ritrovato, quando il Sig. Ab. Del Signore nell'atto della fatta recognizione venne a fissare la propria opinione non già sul carattere indubitato veduto jeri, ò jer l'altro nelle filze del Tribunale ò della Cancelleria, mà bensì sulla notizia del carattere acquistata per mezzo di un lungo carteggio, e per aver vedute molte firme specialmente „ ivi „ pochi anni a„ vanti la di lui morte„?

Nè a tutto questo fa ostacolo il comparire dalla stessa recognizione, che prima di esternare la sua opinione, dasse d'occhio il Sig. Ab. Del Signore ad un foglio che disse tenere in mano aperto scritto di carattere di Giuseppe Ristori,

Per la ragione, che non dandosi conforme è noto a chicchesia dai Tribunali ai privati i fogli originali nei loro Archivj conservari, non poteva quello esser mai il recapito apetto cercato, e ritrovato nelle filze di Cancelleria, ed era dato perciò il credere che quel foglio ò fosse una delle tante lettere ricevute da quel Giuseppe Ristori, con cui il Sig. Ab. Del Signore diceva d' aver tenuto lungo carteggio, ò che fosse altronde un' affettazione tanto più verisimile, in quanto che dall'atto stesso della recognizione appariva che il prefato Sig. Ab. Del Signore non volle neppur mostrarlo, non che consegnarlo al Ministro esaminante.

Così stavano le cose rapporto a questo primo credito: vediamo adesso come si stavano rapporto al secondo.

Pretendeva il Sig. Ab. Del Signore contro il Pietro Ristori la somma di lire 53. 13. 4 per avere inpiegato nove volte, diceva egli, in nove diverse mattine due ore in circa per ogni mattina al Banco del Sig Ristori ai Pupilli per riscontrare un Libro di bottega di un certo Ferretti, e rilevarne i difetti; Per una nota dettagliata e ragionata dei difetti ritrovativi, e per la copia della medesima.

Tanto diceva il Sig. Ab. Del Signore nella notula esibita in atti, tanto replicava in voce, ed altrettanto in scritto. Sempre però in tutti i modi era egli stesso, che affermava, e pretendeva. Non è dato per altro a veruno di potersi costituire in credito contro il terzo dà se medesimo *text. in L. exemplo 7. Cod de probat.*; E da questo canone quanto semplice, altrettanto vero la conseguenza giustissima ne derivava, che il Sig. Ab. Del Signore male pretendeva un tal credito contro il Sig. Ristori, e che egli Sig. Ab. Del Sig. rapporto al medesimo sudd. credito non pareva meritat udienza dal Giudice *Rot. nostra nella Florent. seu Bibbinen. cambi* 25. *Settembris* 1784. §. 26. *cor. Vernaccini, e nella confermatoria de* 22. *Giugno* 1785. *av. il secondo Turno Ruotale.*

Pretendeva in ultimo il Sig Ab. del Signore dal Sig. Pietro Ristori lire sessantaquattro per sessioni, scritti legali, e copie fatte, e respettivamente fatti, diceva esso, per detto Sig. Ristori in certa causa vegliata trà esso, e certo Sig. Cavaliere Corsetti.

Il Sig. Ristori per altro negava la commissione, e diceva poi che il Sig. Ab. del Signore come non descritto nei Ruoli, nulla avrebbe potuto pretendere ancorchè la commissione li fosse stata data.

Quanto alla seconda di tali eccezioni, sebbene io fossi persuaso che non essendo il Sig. Ab. Del Signore ascritto alla Professione di Legale, non si competesse lui alcuna mercede a norma delle tariffe stabilite per chi esercita la professione, niente di meno avrei creduto che il medesimo considerato come un locatore d'opera, un premio avesse potuto meritare repetibile però più dall' Uffizio del Giudice, e come dovuto per benignità, che in forza di civile obbligazione *Gibalin. de univers. negociat t. 1. cap. 3. art. 4. per tot.*

Il vero però si è che all' intenzione del Sig. Ab. Del Signore resi-

resisteva in questa parte la prima di dette eccezioni, mentre il medesimo non provava d'avere eseguite le additate funzioni, e molto meno provava d'averle eseguite a commissione del Sig. Ristori.

Presentò, è vero, il detto Sig. Ab. Del Signore due scritti, e si vedeva essere stati fatti per il Sig. Ristori, mà in vece che comparissero creati, e fatti dal nienzionato Sig. Ab. Del Signore, nulla più appariva se non che ad'esso Sig. Ab. erano stati consegnati dai giovani di due rispettabilissimi Sigg. Auditori della Ruota nostra.

Quanto poi alla commissione un'ombra neppure di pruova, non che una prova era stata fatta da detto Sig. Ab. Del Signore; Ciò che sarebbe stato più che bastante a farlo reputare
23 immeritevole di essere esaudito nella sua richiesta in giudizio *L. in except.* 19. *ff. de probat. Rot nostr. nella Emporien Caducitatis, & devolutionis bonorum* 5. *Aprilis* 1775. *cor. Brogiani pag.* 6. §. „ *Il primo, e più qualificato in fin.* „

Ecco dunque fin dove giungevano le pretensioni del Sig. Ab. Del Signore. Pretendeva di pagare della Casa un prezzo minore di quello che per contratto si era obbligato pagare, e come si è visto ingiustamente. Pretendeva pagare un frutto del prezzo ritenuto in mano minore di ciò che porta la tassa legale, e di quello che egli ne ritraeva, e come si è veduto lo pretendeva ingiustamente Ed in tal caso, fermo stante il credito domandato dal Sig. Ristori, egli intiero lo doveva ritirare, e non diminuito dalle spese occasionate. Da
24 pretensioni ingiuste avanzate dal Sig. Ab. Del Signore, a di cui carico perciò doveano andare le spese del giudizio. *Pisana fructum dotalium* 30. *Augusti* 1748. *cor. Guadagni* § 17. *Rot. nostr. nella Florentina Mercedis super expensis* 27. *Aprilis* 1778. *cor. Buratti Relat.* §. 4. *e nella Castilionen Venditionis* 30. *Settembre* 1766. *cor. Pellegrini* §. *Quanto alle spese ec.*

Pretendeva poi il Sig. Ab. Del Signore d'imputare nel pagamento che del suo debito doveva fare al Sig. Ristori i tre crediti pretesi derivare dalle preaccennate spese, e funzioni, e come aviamo sopra osservato, o punte, o meschinissime prove manifestava per rendere in giudizio apprezzabile si fatta pretensione.

Mà siccome in questa parte, se realmente fosse stato vero che

le dette spese, e funzioni fossero state fatte, avrebbe forse il Sig. Ab Del Signore potuto ò provare, ò meglio provavare la sua intenzione nel tratto successivo del tenipo, e persuaso che un qualche premio si sarebbe in tal caso ad esso competuto, così cred-i rapporto a tali capi di pretensione d' assolvere il Sig. Ristori dall'osservanza del Giudizio, seguitando così quella più mite, e più placida strada colla quale resta provvisto all'indennità dell'uno, e dell'altro Litigante, dei quali il reo si libera *actu* dalle molestie inferitegli dall'attore, e l'attore hà sempre aperta la via di sperimentare le sue ragioni senza pericolo che la sentenza con tali termini proferita partorisca a suo danno l'eccezione
25 della cosa giudicata quando con prove migliori voglia in giudizio comparire, di che bene a proposito la *Florentina Legati* 11. *Settembre* 1739. *av. gli Auditori Vasoli Piccinini, e Girolamo Finetti pag.* 9. *in fin. e la Ruota di Roma cor. Falconer. in Miscellan. dec.* 24. *n.* 3.

Mà questo intanto non voleva dire che il Sig. Ab. Del Signore non fosse venuto a domandare in giudizio delle cose in figura di attore *L.* 1. *ff. de except. Maur. de solut. cap.* 3., ne voleva dire che non fosse comparso sprovveduto affatto
27 di quelle prove delle quali avrebbe altronde dovuto esser fornito prima di cimentare le sue pretensioni *L. Actor. qui asseverat. Cod. de probat. Alex. cons.* 46. *n.* 1. *lib.* 5. *Calderon. resolut.* 96. *n.* 2. ne infine voleva dire che a fronte di un disfatto nelle sue sostanziali incumbenze potesse evitare la condanna nelle spese, cui sempre si sottopone quell'Attore che meno cauto hà promosso in giudizio delle pretensioni mancanti di fondamento. *Rot. nostra in Thesaur. Cmbros. t.* 7. *dec.* 31. *n.* 13., e per il che hà dato luogo all'assoluzione del Reo dall'osservanza del giudizio, che regolarmente e per sua natura porta seco ella stessa la condanna
29 nelle spese *Innocen. in cap. finem litibus de dol. & contum. Ianfranc. de expens. in fin. num.* 27. *vers. addito pro complemento t.* 3. *p.* 2. *fol.* 397.

E così ec.

PIETRO PARDINI
*Audit. del Magist. dei Pupilli.*

DE-

# DECISIO VII.

## *FLORENTINA LIBERTATIS BONORUM.*

DIEI 18. AUGUSTI 1797. COR. FENZI.

### ARGUMENTUM.

*Conditio* si sine liberis *tacite ex lege Patria super Fideicommissis diei 22. Jun. 1747. praesupposita in omnibus Fideicommissariis dispositionibus comprehendit omnia Fideicommissa & omnes substitionum casus, imo operatur contra voluntatem Disponentium. Id ex litera legis, ex clausulis* semper „ omnia „ *id ex observantia constantissime recepta colligitur.*

*Ususfructus dicitur* causalis *non autem* formalis *ubi circumstantiae Dispositionis ita ferunt. Conferuntur Dispositionis partes, & ex una ad aliam arguitur; usus loquendi quoad Disponentem praesidium huic intelligentiae affert; Absurda quae nascerentur in contrario Themate explicantur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Omnia fideicommissa sive ascendentalia, sive transversalia conditionem tacitam* si sine liberis *continent, quamvis obstet Disponentis voluntas, ex Disposito patriae Legis anno 1747. latae; Idque ex Dictione Universali* „ Tutti „
„ *Adde etiam ex Dictione* „ semper inerit conditio si sine liberis „ *quae includit omnem casum & ita voluntatem repugnantem Disponentis. num 2.*
„ *Aliter enim legis praescriptum fuisset inoperosum, cum gravamen ex jure communi prosequatur favore extraneorum, etiamsi filii extent, cum ita jusserit Testator. num. 4*
„ *Leges* „ cum Avus „ Cum acutissimi „ Generaliter *liberos*

*vos tacite inclusos voluere pro extraneorum exclusione, pietatem Patris aut Avi, sanguinisque conjunctionem perpendentes. n. 5.*

„ *Lex vero anni* 1747. *unice mota est ex volita restrictione vinculi, & Bonorum libertate. n. 6.*

„ *Nec attenditur voluntas Disponentium, cum lex sit clara. num. 7.*

3. *Omnis interpretatio sumenda est ad evitandum superfluitatis vitium.*

8. *Testatoribus non licet obniti in legem, quae nullam interpretationem admittit.*

9. *In fideicommissis* Transversalibus *conditio tacita* si sine liberis *per legem patriam anni* 1747. *appositа operatur contra voluntatem Testatoris.*

„ *Ergo idem intelligendum est quoad Fideicommissa ascendentalia inter se parificata n.* 10.

11. *Idem proferendum est judicium quoad plura determinabilia, quae sub unica determinatione comprehenduntur.*

12. *Causa finalis legis anni* 1747. *restituere volens quam primum Bona in libertatem operari debet etiam contra voluntatem Disponentis, quoad tacitam conditionem* si sine liberis.

„ *Et ita recepta fuit lex per continuam observantia interpretativam. n.* 13.

„ *Imo operatur etiam haec lex, ubi filii vocatione non careant, sed praeposteго ordine fuerint vocati. n.* 14. *&* 16.

15. *Lex ad impediendum aliquem effectum directa semper habet locum, ubi contrarius sequeretur effectus.*

17. *Lex anni* 1747. *quoad tacitam conditionem* si sine liberis *cum ad filios respexit, voluit tamen Bona in Possessore libera fieri, ita ut liberi conditionem facientes ea libera accipiant.*

18. *Notabile* „ Usufructus „ *quamvis persaepe indicet perceptionem fructuum absque proprietate & sic usumfructum* formalem, *ubi tamen circumstantiae id ferant importat proprietatem cum fructibus iunctam, & sic usumfructum* causalem.

„ *Frequentius tamen usurpatur pro causali in fideicommissariis substitutionibus ubi quamdam cognitionem*

*ha-*

*habent & affinitatem ususfructus & fideicommissum num.* 19.

„ *Ex quibus circumstantiis eruatur Testatorem de usufructu causali intellexisse. n.* 20. *& per tot. &c.*

„ *Successionis titulus inducit translationem proprietatis. num.* 21.

22. *Faeminae substitutae sub hoc verbo* „ Succedant „ *plenam acquirunt haereditatem, quae est succedendi jus.*

23. *Substitutionis effectus est, ut transferantur in substitutum jura, quae gravato competebant.*

24. *Ususfructus relictus alicui, ita ut post mortem usufructuarii reverti debeat in alium quam in haeredem, indicat reversionem proprietatis.*

„ *Et parificat usumfructum revertentem usufructui praeexistenti. n.* 25.

26. *Verbum* „ revertatur „ *importat reditum rei cum iisdem juribus, quae antea competebant.*

27. *Locutio indefinita* „ mancati i chiamati „ *aequipollet relationi universali* „ tutti i chiamati „

28. *Relatio extenditur ad remotas orationis partes, ut absurda evitentur.*

29. *Indefinita locutio* „ i chiamati fin allora „ *non ad aliquos vocatos sed ad omnes extenditur, nec impropriatur absque vi.*

30. „ in omnibus casibus ac temporibus „ *nequit restringi haec dictio ad substitutos in ultima sede vocatos, sed de omnibus praedicat, ut sit utilis.*

31. *Ad determinandam intelligentiam vocabuli* „ *Usufructus* „ *nulla melior interpretatio, quam quae desumitur ex usu loquendi Testatoris.*

32. *Argumentum ab usu loquendi sumtum dicitur necessarium, & aptum est protrahere fideicommissum etiam habita ratione legis Anni* 1747.

„ *Nec diversitas rationis, aut Personarum valet ad hoc argumentum infringendum. n.* 33.

„ *Et an locum habeat cum una pars loquutionis sit clara, ob qualitates adjectas, altera vero non; Et an potius discretiva proveniat. n.* 34.

„ *Quum in altera Dispositionis parte loquutio sit clara in altera vero dubia, fit locus argumento usus loquendi, ut pars dubia per claram elucescat. n.* 35.

36. *Usus*

36. *Ususfructus intelligitur* Causalis, *ad evitandum absurdum quod proprietas in incerto sit, ac fluctuet longo temporis intervallo.*

„ *Eo magis* Causalis *intelligitur, si usufructuarius gravatus sit de restitutione haereditatis, quod praesupponit collationem. n.* 37.

38. *Qui gravatus est de restitutione haereditatis, ad eam intelligitur vocatus.*

39. *Substitutio facta iisdem personnis in eodem casu debet intelligi in eo sensu, in quo semel acceptam fuisse constat.*

40. *Substitutio ad unicum tempus, & sub unico casu concessa ad alium casum, ac tempus protrahi nequit.*

41. *Non datur sterilis proprietatis translatio pendente usufructu in substitutum incertum e genere valde extenso.*

42. *Legatum usus & ususfructus latius est, quam legitum usufructus simplicis, in primo enim etiam proprietas legata intelligitur.*

43. *Ex vobita Citatione vocatorum in casu reinvestimenti a Testatore praescripti non arguitur ad usumfructum formalem; neque enim de causali potest intelligi.*

44. *Si substitutiones extremae non de Usufructu formali sed de causali loquantur, illa intelligi debet etiam intermedia nisi evidens sit discrimen.*

45. *Si foeminae a successione fuerint exclusae, ususfructus foeminae relictus, ejusque Descendentiae formalis tantum intelligitur.*

„ *Contra vero, ubi aliqua praedilectio insit pro hac foemina &c. n.* 46 *& seqq.*

47. *Foeminae quamvis generaliter fuerint exclusae a successione, possunt tamen redintegrari, ubi agatur de extinctione lineae agnatitiae.*

48. *Filia ex praesumpta praedilectione Testatoris dicenda est invitata ad verum fideicommissum quamvis sub appellatione* usus & ususfructus, *ne Testator videatur Dilexisse magis remotiores & extraneos quam propriam filiam.*

Do-

DOveva a nostra relazione questo Supremo Magistrato decidere o per la spirazione, o per il progresso del vincolo su i Beni a perpetuo Fidecommisso sottoposti dal Senator Francesco di Alessandro Arrighi nell'ultimo suo Testamento de' 19. Ottobre 1640. ricevuto nei rogiti del Notaro Ser Matteo Neroni.

II. Mentre i Nobili Sigg. Canonico Vitalissimo, Niccolò, e Capitano Francesco Arrighi coerentemente alla loro Scrittura di Domanda presentata negli Atti sotto dì 3. Febbraio 1795. asserivano la durazione del Fidecommisso, ed il caso avvenuto della loro sostituzione; I Nobili Sigg. Fratelli Marchesi Niccolini all'opposto virilmente ne sostenevano lo scioglimento, e come Figli, ed Eredi del defunto Sig. Marchese Cavaliere Lorenzo domandavano in detti Beni la manutenzione, come parte della libera paterna Eredità.

III. Tutta appoggiavano i primi la loro insistenza sulla chiarissima volontà del *Testatore* e sulla chiarissima Lettera del Testamento, ove nella terza sostituzione, e all'avvenuta estinzione della quarta generazione masculina della Lucrezia Arrighi Figlia del Testatore, e maritata a Matteo Niccolini, della qual descendenza formato aveva appunto il quarto grado il predetto Sig. Marchese Cavalier Lorenzo Niccolini, leggevansi esclusivamente ad ogni dubbio invitati i Figliuoli, e Descendenti maschi del Sig. Giovan Batista di un'altro Gio. Batista Arrighi, e tutti i loro Figli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali in infinito, nella qual collettiva non era in questione, che fossero compresi i Nobili Attori.

IV. Al contrario i secondi tutta affidavano la loro validissima opposizione al disposto del § XIX. del Cesareo Editto del dì 22. Giugno 1747.; E nella non controversa circostanza, che i Sostituiti, dai quali si sosteneva a proprio favore la progressiva sostituzione, erano in rapporto e al Gravante, e al Gravato *estranei*, perchè fuori dei gradi successibili *ab intestato*; deducevano i Sigg. Fratelli Niccolini nel Carattere di Eredi del Padre l'efficacia della condizione *si sine liberis*, che all'oggetto appunto d'impedire il passaggio dei Beni dall'ultimo Possessore morto con i Figli in *estranei*,

si volle dal Legislatore sottintesa per modo di regola in *tutti* i Fidecommissi, a fine di render liberi i Beni nel precedente possessore„ ivi „ La detta condizione *si sine liberis* „ si dovrà SEMPRE intendere apposta IN TUTTI I FIDECOMMISSI, „ quando si tratterà di escludere *Estranei*, chiunque essi siano, e a questo effetto sotto il nome di Figliuoli, o Figliuole „ sarà compresa la descendenza. „

V. La solidità di una sì potente eccezione presidiata dalla chiara Sanzione di una Legge, cui si sono in tutti i casi simili pienamente uniformati i Tribunali Toscani, terminata avrebbe, e risoluta nel suo principio la Causa, se l'ingegno degli egregi Difensori dei Sigg. Arrighi non si fosse rivolto a persuadere l'inapplicabilità del disposto della Legge divisata al concreto del caso, che esaminavasi.

VI. Due cose adunque si proponevano a difesa degli Attori.

VII. Si diceva primieramente, che per quanto fosse e dalla lettera della Legge, e dalla di lei osservanza non meno giudiciale, che stragiudiciale decisa la libertà dei Beni per la superesistenza dei Figli dell'ultimo Possessore, alla di cui morte passar dovesse il Fidecommisso in *Estranei*; era però assai dubitabile, se questa disposizione della Legge, e l'osservanza interpretativa della medesima fosse applicabile ai casi, nei quali all'esclusione dei Figli del Possessore, ed all'ammissione dell'*Estraneo* assisteva l'incontrovertibile espressa volontà del Testatore, contro la quale perdesse ogni sua efficacia la Legge; E ciò tantopiù quando non si trattava già di render liberi i Beni a favore di Figli *esclusi* affatto dalla successione, in ogni caso, e in ogni tempo, ma a favore di Figli, che avevano nella testamentaria disposizione una sede speciale di vocazione dopo gli Estranei, che ad essi fossero stati dal Testatore anteposti, quasichè in questo caso ben diverso, a senso degli Attori, dal caso contemplato dalla Legge, si andasse ad intervertere l'ordine delle sostituzioni, con ammettere prelativamente agli Estranei quei Figli, che non già omessi, ma erano stati soltanto dal Disponente preposterati nell'ordine di succedere.

VIII. Si proponeva poi in subalterna ipotesi, che qualora avesse dovuto decidersi, che il disposto del §. XIX. della Legge Cesarea sopra i Fidecommissi operato avesse il suo effetto a favore dei Figli dell'ultimo Possessore, anche a fron-

te

te dell' espressa contraria volontà del Disponente, e sebbene si trattasse di Figli non *esclusi* assolutamente, o non contemplati, ma contemplati in una sede di sostituzione posteriore agli Estranei prelativamente invitati; mancasse però di congrua applicabilità la Legge medesima, la quale diretta ad impedire in pregiudizio dei Figli o esclusi, o preposterati del Possessore, il passaggio *del Fidecommisso* in *Estranei* operar non potesse l' effetto medesimo nel caso nostro; in cui, lungi dal trapassare dall' ultimo Possessore morto con i Figli nei sostituti Estranei *il dominio, e la proprietà resolubile* dei Beni Fidecommissi, dei quali propor si potesse, e sostenere la libertà: Trapassar doveva soltanto il mero, e semplice *usufrutto formale*, che solo costituiva il soggetto della restituzione nella descendenza della Lucrezia Niccolini, talchè trattandosi soltanto della cessazione della servitù dell' usufrutto, e della consolidazione dell' usufrutto medesimo con la proprietà, che anche durante la quarta generazione della Lucrezia Niccolini goduta avevano gli Autori dei Sigg. Arrighi, improponibile affatto ri rendesse, come la ragione, così il disposto della Cesarea Legge surriferita.

IX. Quanto però si dedusse al nostro esame dai Dottissimi Difensori dei Nobili Sigg. Arrighi impegnati a sostenere la sussistenza, e la progressività del Fidocommisso, non fu valele a meritare il nostro suffragio, e quindi, malgrado il dissenso del veneratissimo nostro Sig. Collega Giudice Relatore, opinammo noi per la libertà dei Beni, e per l' applicabilità del disposto del §. XIX. del Cesareo Editto sopra i Fidecommissi.

X. Primieramente, perchè la Legge suddetta operi il suo effetto anche a fronte dall' espressa contraria volontà dei Disponenti.

XI. Secondariamente, perchè soggetto della restituzione dal Testatore prescritta, e voluta a favore della Lucrezia Niccolini, e sua quarta generazione masculina non fosse il mero, e semplice usufrutto *formale*, ma il pieno usufrutto *causale* congiunto con la proprietà, e dominio resolubile dei Beni Fidecommissi, a provvedere al qual caso è appunto diretta la Legge de 22. Giugno 1747, come, richiesti a palesare i motivi del nostro Giudicato, anderemo esponendo in due Articoli separati.

## ARTICOLO I.

*Il disposto della Legge Cesarea del 1747. al §. XIX. opera anche contro l'espressa contraria volontà dei Testatori, ed indistintamente in tutti i casi, ed in tutti i tempi.*

XII. Poco a dir il vero ci trattenne l'esame del primo contrario fondamento, giacchè *e la lettera* con cui il Legislatore si espresse nell'Articolo XIX. dell'Editto, *e la causa finale* animatrice della Legge, e se di più si vuole, la costante *interpretatione* data alla Legge medesima, non meno dal Voto concorde dei Tribunali, che dall'Oracolo istesso del Principe disponente, erroneo convincevano l'assunto dei Difensori dei Sigg. Arrighi in sostenere, che la condizione *si sine liberis* ivi ordinata, non abbia luogo quando il Testatore siasi determinato a gravare alcuno o descendente, o trasversale, benchè mancato *con Figli*, in favore di *Estranei*, che è quanto dire quando resista la di lui volontà; Giacchè e *la lettera* e *la causa finale*, e *l'intelligenza* accertata della Legge facilmente ci convinsero, che quando pure questa volontà resista, proceda la stessa condizione *si sine liberis*, e che nel Gravato, o Descendente, o Trasversale, per questo perchè manchi con Figli, si risolva l'obbligo di restituire i Beni agli stessi *Estranei* letteralmente sostituiti.

XIII. Intento il provido Legislatore ad accelerare quanto possibil fosse il proscioglimento del vincolo restitutorio, ostativo alla libera contrattazione dei Beni volle, e prescrisse che la condizione *si sine liberis* intender si debba apposta non puramente e semplicemente nei Fidecommissi, ma *generalmente* nei Fidecommissi TUTTI „ ivi „ La detta condizione „ *si sine liberis* si dovrà sempre intendere apposta in TUTTI „ i Fidecommissi, quando si tratterà di escludere *Estranei* „ Onde cadendo sotto la censura della Legge i Fidecommissi *tutti*, non possono senza far violenza alla *lettea* distinguersi Fidecommissi da Fidecommissi e così i Fidecommissi o ascendentali, o trasversali, nei quali la volontà del Fidecommittente rispetto alla stessa condizione *si sine liberis* sia uniforme, dai Fidecommissi o ascendentali, o trasversali, nei

quali

quali la medesima volontà sia difforme. In punto argomentando dalla *Leg. Hoc articulo ff de haered. instit. Leg. Iulianus ff. de Leg 3. Leg. Praeses de offic. Praesid.* la *Rota nostra nella Pisana Fideicommissi de'* 28. *Agosto* 1753. *avanti i già Sigg. Auditori Meoli, e Querci, e Cancelliere Montordi artic* 1. §. 5. „ ivi „ Quando fosse
„ restato certo, che le parole, con le quali era concepita la
„ vocazione dell' Illustrissima Sig. Alvida „ ivi „ *si stituiono nell' Eredità di ciascuno di loro l' Illustriss. Sig Alvida*
„ *Maria Figliuola dell' Illustriss. Sig. Capitano Agostini sua*
„ *vita naturale però durante, e non più nè altrimenti &c.*
„ apertamente dimostrassero una chiara volontà dei Testa-
„ esclusiva della supplezione della condizione *si sine liberis*, ciò non ostante, la forza della Legge, che comanda, che una tal condizione *si debba sempre intendere*
„ *apposta in* TUTTI i *Fidecommissi* „ ci avrebbe costretti a non curare questa contraria volontà, non essendo di
„ ragione permesso ai Testatori di fare, che le Leggi non
„ abbiano luogo nei loro Testamenti „ *nemo potest cavere, ne Leges in suo Testamento locum habeant* „ *Pompon. ec.*
„ Che poi la Legge comprenda TUTTI i Fidecommissi, benchè
„ vi repugni la volontà dei Testatori, ci è parso manifesto,
„ e per le parole universali *in* tutti *i Fidecommissi*, che non
„ lasciano luogo a poter distinguere fra uno, e un altro Fide-
„ commisso, ma tutti egualmente li comprendono, e determinano *Leg. &c.*

XIV. Più fortemente, se all' efficacia di dette parole *universali*, ed indistinte si unisca l' importanza delle espressioni, che precedono, cioè „ *La detta condizione si sine liberis SI DOVERA' SEMPRE intendere apposta ec* „ Mentre le parole „ Si doverà „ di lor natura precettive, e la parola *sempre*, che sta a comprendere qualunque *caso*, *tempo*, *e circostanza*, escludono l' eccettuazione di questo, o di quel Fidecommisso, in cui il Disponente abbia pensato diversamente dal Legislatore, nè permettono, che perchè in uno la volontà del Disponente non corrisponde all' oggetto della Leg-
a ge, debba cadere sotto una determinazione diversa dall' altro, in cui la medesima volontà del Disponente, a questo oggetto pienamente corrisponda. Così prosegue a ragionare la Rota nostra nella detta *Pisana Fideicommissi* §. 6. *ver.*

*sic* „

„ *sic.* „ E per le parole „ *Si doverà sempre intender appo-*
„ *sta ec.* „ che come importanti necessità, non permettono di
„ poter dichiarare, che alcun Fidecommisso resti eccettuato,
„ e non compreso nella disposizione della Legge. „

XV. Quindi, se ordinando la Legge all' *Artic.* 19., che la condizione *si sine liberis* intender *sempre* si debba apposta in *tutti* i Fidecommissi, ove si tratti di escludere *Estranei*, inteso avesse di parlare dei soli Fidecommissi o ascendentali, o trasversali, nei quali la volontà dei respettivi Disponenti si uniformasse alla medesima condizione, e non di quelli,
3 nei quali questa volontà fosse contraria, inutile, e superflua diverrebbe questa disposizione con tanto studio concepita, mentre senza di quella era già dalle comuni Leggi prescritta la religiosa esecuzione del gravame, ad alcuno o descendente, o trasversale benchè morto *con figli* ingiunto dal Testatore a favore di *Estranei*, quanto basta perchè ammetter
4 da noi non si dovesse una sì insussistente interpretazione, perciò che bene al proposito dopo il Testo nella *L. 1. ff. de Legib.* fermano *Surd. cons.* 127. *num.* 9. *& seq. & cons.* 313. *num.* 88. *Beroo. cons.* 130. *num.* 10. *& cons.* 140. *n.* 19. *tom* 1. *Bonden. colluct. legal.* 43. *num.* 253. *tom* 2. *De Valent. de ultim. volunt. vot.* 18. *part.* 2. *n.* 32. *versic.* „
„ Ex altera nostri iuris regula, qua edocemur, quod omnis
„ capienda est interpretatio ad evitandum superfluitatis vitium „
*& vot.* 34. *num.* 84. *par.* 1. *Castill. decis.* 36. *num.* 25. *Manzaned. decis.* 192. *num.* 21. *& decis.* 655. *n.* 2. *Rot. Roman. cor. Coccin. decis.* 1788. *num.* 19. *& cor. Peutinger. decis.* 68 *num.* 6.

XVI. Non meno della più manifesta *Lettera* della Legge, ci persuase della voluta subintelligenza della condizione *Si sine liberis*, anche contro l'espressa volonta dei Fideconmittenti, *la causa finale*, che tutto regge, ed informa l'Editto Cesareo del 1747.

XVII. Non la carità del sangue, non la congetturata pietà di un Avo, non l'omissione del caso, che il descendente gravato muoia *con Figli*, non in somma il *supplire al minus scriptum* dei Testatori, e il rimuovere la dura, e non presu-
8 mibile determinazione di preferire nella successione *ai Figli*
5 del Gravato, che pur son descendenti del Testatore, gli *Estranei*, dai quali riflessi si mossero e il Giureconsulto Pa-

pinia-

piniano nella *Leg. Cum avus ff. de condit. & demonstrat.*, e l'Imperator Giustiniano nella *Leg. Cum acutissimi Cod. de Fideicommiss. e nella Leg. Generaliter Cod. de instit. & substit.* Ma il solo oggetto di mancipare più presto, che sia possibile per il vantaggio della Nazionale economia i beni dalla imposta servitù, fu là *vera*, ed *unica causa* 8 *finale* dell'Editto Cesareo nel voler per apposta la condizione *Si sine liberis*.

XVIII. Nè assicurano gli *Auditori Venturini, Bonfini, ed Alberti nella loro Relazione in Causa Carli, e Carli del dì* 2. *Ottobre* 1747. umiliata all'Imperator Francesco I. di gl. mem. e dal medesimo, che fu l'Autore dello stesso editto, con Benigno Rescritto de' 6. Dicembre 174 . . approvata §. 3 *Per ultimo* „ ivi „ Per ultimo, che la condizione suddetta „ *Si sine liberis* debba aver luogo ancora nei Fidecommissi „ trasversali, abbiamo creduto, che resti comprovato dallo spi- „ rito della Legge, la quale non pare, che abbia avuto altro „ in vista, che il favorire la libertà dei beni. Questo princi- „ palmente non può dirsi voluto rispetto ad alcuni Fidecom- „ missi, e non rispetto a tutti, perchè producendo la condi- „ zione *Si sine liberis* l'effetto di rilevare il gravato dall'ob- „ bligo di restituire, e di rendere altresì liberi in lui i beni, „ sarà sempre conforme allo spirito della Legge, che restin li- „ beri ancora i Fidecommissi trasversali, nè vi è ragione, „ perchè rispetto a questi non debba dirsi voluta la libertà „ Ed anche con maggior precisione l'*Auditore Francesco Angiolini nella di lui Relazione umiliata allo stesso Imperator Francesco I. nella Causa Gondi §. Moltopiù ec* „ „ *ivi* „ Moltopiù, perchè tutto lo spirito della Legge si „ vede chiaramente esser stato di limitare i Fidecommissi, ed „ ha avuto più riguardo alla *libertà* dei beni, che all'*affetto* „ che possa avere il Testatore al proprio sangue „ E la *Ro-* „ *ta nostra nella detta Pisana Fidecom. §. 8. versic.* „ Per- „ chè ripigliando tutto il contrario discorso primieramente ap- „ pariva non esser vero, che l'oggetto principale dell'Augu- „ stissimo Legislatore nella promulgazione della Legge fosse „ stato la conformità dei Fidecommissi trasversali con gli ascen- „ dentali, anzi era manifesto, che il *fine primario* della Leg- „ ge fu di favorire *la libertà* dei beni, come chiaramente di- „ mostra tutto il contesto delle cose ordinate, e disposte, e

come

„ come più volte è stato già dichiarato, e in specie nella *Flo-*
„ *rentina &c.*, e più chiaramente nella relazione fatta degli
„ Interpetri in Causa Carli ec. „

XIX. Or se la causa finale dell' Editto Cesareo in volere, che si abbia per apposta in *tutti* i Fidecommissi la condizione *Si sine liberis*, ove si tratti di escludere *Estranei*, consiste non nella congetturata pietà di un Avo, non in somma
7 nel supplire al *minus scriptum* dei respettivi Testatori, ma nell' oggetto di restituire più presto che sia possibile li beni alla primitiva loro libertà; Ognun comprende, che quest' oggetto è quello, che deve prevalere senza punto curare la contraria volontà dei Testatori stessi, ai quali non è dato di op-
8 porsi con le loro disposizioni alla forza, ed alla disposizione della Legge. Ottimamente prosegue la *Rota nostra in detta Pisana Fideicommissi* 28. Agosto 1752. §. 10 „ ivi „ Per ottener
„ poi questo *fine*, al quale fu *principalmente* diretta la Legge,
„ niun riguardo si ebbe alla *contraria* volontà dei Testatori,
„ et §. 16. „ ivi „ E se per natura della disposizione mede-
„ sima era chiaro, che la Legge nei Fidecommissi trasversali
„ operava contro la *volontà* dei Testatori, non era luogo a
„ ricorrere alle più antiche Leggi per ricavarne da quella l' in-
„ terpretazione, che non ha luogo giammai, quando le cose
„ disposte, sono per loro stesse del tutto chiare, e manife-
„ ste „ et §. 26 „ ivi „ Per il contrario l' Augustissimo nostro
„ Legislatore, non avendo altro *oggetto*, che di *favorire*, e
„ *ampliare la libertà* dei beni, non curò quale potesse essere
„ la volontà dei Testatori, ma precisivamente da ogni con-
„ gettura, da ogni verisimile, e da qualunque apparenza, e-
„ spressamente comandò, che la condizione si dovesse sempre
„ intendere apposta in *tutti* i Fidecommissi. „

XX. Estraneo adunque, ed inammissibile era il ricorso alle Leggi Romane, per stabilire la giusta interpretazione dell' Editto, e per determinare l'operazione coerentemente alla volontà dei Testatori, quando troppo diversa da quelle è la ragione di questa Patria Legge, e quando di non aver curata la benigna *supplezione* delle *Leg. Cum Avus*, *cum acutissimi*, *& Generaliter*, ce ne diè il Legislatore un indubitata riprova nella prescritta *esequazione* dei Fidecommissi ascendentali ai trasversali.

XXI. Se infatti, rispetto ai Fidecommissi trasversali, nei quali

per

per questo solo, perchè il Disponente ha sostituito alcuno all' Erede da esso gravato per Fidecommisso, non vi ha carità di sangue, non congetturata pietà per presumere, che abbia inteso, che l' effetto della sostituzione dipendesse dal caso della morte di questo Erede *senza figli* è provato, che il Legislatore ordinando „ ivi „ di doversi intender per apposta la condizione *Si sine liberis*, quando si tratti di escludere *Estranei*, e di doversi per la morte dell' Eredi *con Figli* risolvere la sostituzione medesima, venga ad indurre
9 un precetto contrario alla volontà del Testatore trasversale, come bene riflette la *Rota nostra* nella detta *Pisana Fidecommissi* §. 15. „ ivi „ Se dunque quando il Testatore
„ re trasversale ha sostituito alcuno all' Erede da esso gravato di Fidecommisso, non vi è congettura, o verisimiglianza per credere che egli abbia voluto, che l' effetto della sostituzione dipenda dal caso della morte di tale Erede senza figliuoli, la Legge, che ciò non ostante comanda, che morendo il gravato con discendenti, resti risoluto il Fidecommisso, e i Beni più non vadano nel sostituito; Non potrà ragionevolmente negarsi, che non operi la supplezione della condizione *Si sine liberis* contrariamente alla volontà del Testatore, che aveva espressamente ordinata la durazione del Fidecommisso dopo la morte dell' Erede gravato, e determinati i gradi, e le Persone, nelle quali doveva successivamente trapassare „ E' forza il convenire, che anche
10 quanto ai Fidecommissi ascendentali, ordinando all' *Articolo* 19. che aver si debba per apposta la condizione *Si sine liberis*, quando si tratti di escludere *Estranei*, e che per la morte del discendente *con Figli*, gravato di restituzione, resti risoluta la sostituzione, abbia inteso d' indurre un precetto opposto alla volontà del Disponente, non essendo permesso a questi Fidecommissi ascendentali, e trasversali dalla Legge parificati, e compresi nella medesima determinazione dare un intelligenza diversa, talchè rispetto ai primi la Legge operi contro la volontà del Disponente e ri-
11 spetto ai secondi la volontà del Disponente operi contro la Legge *Text. in Leg. iam hoc iure ff. de vulgar. & pupill. Card. de Luc. de haered. disc. 96. n. 8. Palm. decis. 101. n. 55 Rot. Roman. cor. Dunozzett. jun. decis. 777. num. 5. Pribl. decis. 166. num. 9. Cels. decis. 282. n. 12.*

*Riminald. dec.* 624. *n.* 19. *versic.* „ Ubi enim una determinatio plura determinabilia respicit, unum idemque iudi„ cium proferendum est de omnibus *Text.. &c.*

XXII. Nè fa maraviglia, che in questo caso speciale, ed al preciso effetto d' impedire il passaggio dei beni in Estranei, prescrivesse il savio Legislatore la subintelligenza della condizione *Si sine liberis* per render liberi i beni nel gravato morto *con Figli* anche *contro* l'espressa contraria volontà del Testatore, quando all' oggetto istesso di restituire più presto, che possibil fosse i beni alla natural loro libertà, altre più luminose riprove di non curanza della volontà dei Testatori date ci aveva negli Articoli precedenti, e segnatamente all' *Artic.* 8. ove comanda, che i Fidecommissi istituiti nel tempo precedente alla promulgazione della Legge, comunque protratti dai Disponenti all' infinito, ed alla durazione dei secoli, restringer si dovessero a soli quattro gradi, onde nel quarto Possessore da numerarsi dal Possessore attuale al tempo della di lei pubblicazione, cessino tutti i vincoli, e pesi, e i beni passino liberi, e prosciolti da ogni vincolo all' Erede naturale, e legittimo del quarto Possessore; E all' *Artic.* 18., ove comanda, che la stessa condizione *Si sine liberis*, apposta a più persone sebbene chiamate collettivamente, e simultaneamente, si reputi di regola indistintamente purificata rispetto a tutte, solo che una di esse manchi *con Figli*.

XXIII. Ma se l'augusto Legislatore al fine prefissosi di accelerare il ritorno dei beni alla primitiva libertà, contro la volontà dei Disponenti ordinò all' *Artic.* 8. la restrizione del Fidecommisso al quarto Possessore, e se contro la volontà dei Disponenti volle all' *Artic.* 18. operativa la condizione *Si sine liberis* quanto a tutti i chiamati collettivamente, solo che si fosse in uno purificata; Niuna ragione escogitabile vi avrebbe, per cui il medesimo Legislatore determinando all' *Artic.* 19. che questa condizione *Si sine liberis* s' intenda *sempre* apposta in *tutti* i Fidecommissi, quando si tratti di escludere i sostituti *Estranei*, non abbia egualmente inteso, che tal condizione debba operare contro la vo-
12 lontà del Testatore, semprechè è provato, che una stessa è stata la *causa finale nell' Artic.* 8. *nell' Artic.* 18., *e nell' Artic.* 19., l' oggetto, cioè, di restituire ai beni più presto, che

che possibil fosse la perduta libertà. Così ragiona la *Rota nostra nella detta Pisana Fideicommissi al* §. 11.

XXIV. Alla *lettera* poi, e alla *cousa finale* dell' Editto Cesareo mirabilmente corrispondono le cose giudicate sopra l' *Artic.* 19., dalle quali costituita rimane una solenne indeclinabile *osservanza* interpretativa, alla quale perciò non
13 potevamo non uniformarci nella odierna resoluzione. Questo è in fatti ciò, che resulta dalla più volte riferita Decisione della *Rota nostra nella Pisana. Fideicommissi de'* 28. *Agosto* 1753. *av. Meoli, Querci, e Montordi per tutto l' Articolo I.* „ ivi „ La legge dei Fidecommissi §. *XIX.* „ opera la supplezione della condizione *Si sine liberis*, an- „ che contro la volontà dei Testatori „ ove tutte rigettano le più ingegnose immaginabili difficoltà; E dalla sentenza in Causa *Foggiborghi, e Spedale degl' Innocenti de'* 24. *Maggio* 1755. *av. i già Sigg. Auditori Malespina, e Finetti* Giudici Delegati; Dalla sentenza in Causa *Poltri, e Buonuomini di S. Martino del dì* 26. *Agosto* 1755 *av. i già Sigg. Auditori Mormorai, Malespina, e Finetti Giudici parimente Delegati.*

XXV. Che se dall' anno 1755 al giorno dell' intentato attual giudizio più non erano emanate sentenze su tale articolo, ciò non doveva già attribuirsi alla variata opinione dei Decidenti, o ad una più accertata diversa intelligenza della Legge, ma ciò fu soltanto perchè dopo si solenni Giudicati niuno ardì più riproporre un tal dubbio, dopo che specialmente a tale interpetrazione, cedendo alla propria opinione, erasi pienamente uniformato nella Causa *Poltri, e Buonomini di San Martino* quell' istesso Auditor Girolamo Finetti, che poco avanti, come Direttore del Patrimonio Agostini, tanto erasi adoprato per indurre in un contrario sentimento i Giudici nella Causa *Agostini, e Rosselmini*; Talchè succeduta alle giudiciali dichiarazioni una costante stragiudiciale osservanza, mai più si è adito il Tribunale, ed a seconda della già ricevuta interpretazione si sono a norma della Legge Imperiale deferite nei casi avvenuti le successioni. E quindi parve a noi troppo arduo l'assurdo di recedere da una consuetudine di giudicare con tanta solennità, e concordia di voti ormai introdotta, e stabilita, onde a quella dovemmo senza esitazione alcuna pienamente uniformarci.

XXVI. Senza che valesse a rimuoverci da questa nostra determinazione, la pretesa sostanziale difformità del caso asserto contemplato dall' Editto Cesareo, dal caso, che da noi esaminavasi, cui perciò fosse dubitabile, se applicar [si potesse il disposto dell' Editto medesimo.

XXVII. Fondavano i Difensori dei Nobili Sigg. Arrighi la immaginara differenza fra il caso contemplato dalla Legge de' Fidecommissi, ed il caso da risolversi sul riflesso, che la dove la Legge enunciata nel prescrivere la libertà dei beni nel Possessore mancato *con Figli* all' effetto di impedirne il passaggio in *Estranei* avea contemplato il caso in cui senza tal provvisione, i Figli del Gravato mancanti di vocazione, ed esclusi dalla successione, perduta avrebbero perpetuamente la speranza di succedere nei Beni costituenti una parte delle paterne sostanze; Nel caso nostro all' opposto estender si dovrebbe la limitata operazione della sottintesa condizione a favore di Figli, che non mancanti di vocazione, e non esclusi, non andavano a perdere inverisimilmente un diritto di successione, ma preposterati soltanto nell' ordine delle sostituzioni, differito vedevano il conseguimento dei Beni fino all' estinzione delle linee precedentemente invitate; Giacchè era pur vero di fatto, che all' estinzione delle remotissime linee Arrighi sostituite immediatamente alla quarta generazione della Lucrezia Niccolini vedevansi i descendenti ulteriori della detta Lucrezia reintegrati alla successione, ed invirati in infinito fino all' estinzione dell' intiera linea masculina. Nei quali termini si sosteneva non esser allegabile reiudicata, che abusando del disposto della Legge favorevole ai Figli del Possessore gravato di restituire all' Estraneo, lo abbia creduto egualmente applicabile al caso ancora specialissimo, in cui i Figli del Possessore gravato di restituire all' *Estraneo*, abbiano una sede distinta di vocazione, sebbene posteriore all' Estraneo da escludersi; Perchè la supplezione della condizione *Si sine liberis* operar dovrebbe in questo caso l' effetto di alte-
14 sare l' ordine delle sostituzioni, quando all' opposto la Legge istessa, per l' uniforme interpetrazione ricevuta dai moderni giudicati, non ha mai inteso d' inrervertere il sistema delle successioni, posponendo i più diletti ai meno diletti,

ma bensì di preservare nella sua piena osservanza l'ordine di vocaziune prescritto dai Testatori.

XXVIII. Ma questo più ingegnoso, che solido obietto, scorgevasi a prima fronte conflittato dalla doppia invincibile resistenza e della *lettera*, e delio *spirito* della Legge Cesarea, della quale controvertevasi l'applicabilità.

XXIX. Aveva la più manifesta resistenza della *lettera*, che con una generalissima indistinta locuzione, *tutti* comprendendo i tempi, *tutti* contemplando i Fidecommissi „ ivi „ „ Si dovrà SEMPRE intendere appostata in TUTTI i Fidecom- „ missi „ dirige il suo provvedimento, ed estende il suo disposto a *tutti* i casi, nei quali si tratterà di escludere Estranei „ ivi „ QUANDO si tratterà di escludere Estranei, chiun- „ que essi siano „

XXX. SEMPRE adunque, QUANDO si tratti, che il Fidecommisso restitur si deva ad un sostituto *Estraneo*, ed insuccessibile ab intestato, e al Gravante, e al Gravato, deve aver luogo l'indistinto disposto della Legge, che senza verun altro riflesso, o all'assoluta esclusione, o alla preposterata vocazione dei *Figli* del Possessore, operar deve il suo effetto, solo che si verifichi in fatto il passaggio del Fidecommisso dal Possessore mancato *con Figli* ad un *Estraneo*, qualunque egli sia; Essendo troppo noto per non ignorarsi il principio, che la Legge diretta ad impedire un certo effetto, sempre opera, ed ha luogo, ove altrimenti ne seguirebbe l'effetto contrario, come insegnano *Fabr. Leg.* 29. *&* 30. *de legib.*, *Puffendorff. de iur. nat. L* 5. *cap.* 12. § 18. *Grot. de iur. bell. & pac. lib.* 1. *cap.* 3. § 5. *Mantic. de tacit. lib.* 3. *tit.* 31. *n.* 14. *Hermosill. ad Lopez leg.* 57. *tit.* 15. *num.* 18. *la Rota nostra fra le raccolte nel Tesor. Ombrosian. tom.* 9. *decis.* 37. *num.* 38. „ ivi „ E per- „ ciò la presente disposizione, benchè non proibita letteral- „ mente sarà vietata dalla ragione, ognivolta, che impeden- „ do il Commercio dei beni a riguardo di più Primogeniti „ successivamente invitati, contradice al fine, per cui fu vic- „ tato il Fidecommisso „ e nella *Liburnen. praetensae Praelationis de* 3. *Aprile* 1742. *av. Mari artic.* 1. *pag.* 8. § *E' poi &c.*

XXXI. Resisteva poi alla divisata obiezione dei Difensori dei Sigg. Arrighi con egual chiarezza lo *spirito* della Legge Ce-

sa-

sarea, quale anzichè opporsi, parve a noi, che pienamente si uniformasse alla nostra intelligenza.

XXXII. Equivocavasi solennemente, quando ad escludere la subintelligenza della condizione *Si sine liberis* nel caso, che i Figli del Possessore abbiano una speciale sebbene più remota sede di vocazione dopo l' *Estraneo* sostituto, rilevavasi l' assurdo sommamente aborrito dalla Patria Legge, nel
16 quale in un diverso sistema si urterebbe, l' assurdo cioè, di vedere intervertito l'ordine della successione, e preferiti i chiamati per posterius ai sostituiti in una sede anteriore.

XXXIII. Non è questo certamente l' oggetto della Legge, ne questo è lo stravagante effetto, che dal di lei disposto può mai derivarne; Niuno avendo immaginato finora, che la Legge induca in forza della sottintesa condizione la VOCAZIONE speciale dei Figli del Possessore al Fidecommisso, in esclusione dei più prediletti *Estranei* sostituti, che è il supposto, a cui poteva tendere il contrario raziocinio. Ma tutti hanno in tal disposto ravvisato lo spirito favorevole alla libertà dei Beni, per cui escluso il sostituto Estraneo avente l' immediata sede di vocazione recuperano i Beni la primiera lor libertà nella Persona istessa del *precedente Possessore*, e gravato morto con Figli, e formando questi beni parte della libera di lui Eredità, passano nei Figli, non come *invitati* al Fidecommisso, ma come *Eredi* del Padre, rimanendo, come gli altri beni liberi, soggetti alle disposizioni del Padre medesimo, ed affetti alle azioni, ed ipoteche dei di lui creditori.

XXXIV. E questa è la ragione, per cui nelle sentenze, e relazioni riportate nel sommario dei Nobili Sigg. Fratelli Marchesi Niccolini, mentre si dichiara escluso il sostituto Estraneo, per l' esistenza dei Figli del precedente Gravato, si di-
17 chiararono al tempo stesso i beni resi liberi, e purificato, e prosciolto il vincolo del Fidecommisso, non nei *Figli*, ne fanno condizione all' *Estraneo* sostituto, ma *nell' istesso Possessore*, da cui dovrebbero i beni restituirsi all' ulteriore sostituto *Estraneo*, come ne accerta la semplice lettura delle medesime. Così nella sentenza in Causa *Carli* „ ivi „
„ Diciamo ec. il Fidecommisso indotto ec.; per l' esirenza, e
„ sopravvivenza di dette Sigg. Violante, e Isabella a detto Sig.
„ Francesco ( che era l' ultimo Possessore ) loro Padre, essere

„ spi-

„ spirato, e risoluto NELLA PERSONA DEL DETTO SIG. ANTON
„ FRANCESCO „ Così nella Sentenza emanata in Causa *Foggi-Lorghi, e Spedale, e Buonomini di San Martino* „ ivi „
„ Diciamo ec. attesa la morte della Sig. Eleonora Borghi,
„ Vedova del Sig. Silvio Foggi con Figli, e descendenti, il
„ Fidecommisso da essa posseduto, ed indotto dalla già Sig.
„ Caterina della Benina ec., essere spirato, e NON ESSER LUO-
„ GO ALLE SOSTITUZIONI IN DETTO TESTAMENTO ORDINATE, e
„ perciò i beni sottoposti a detto Fidecommisso ESSER RIMA-
„ STI IN TUTTO, E PER TUTTO LIBERI NELL' EREDITA' DI DETTA
„ SIG. ELEONORA „ Così finalmente nella Sentenza emanata in
„ Causa *Poltri, e Buonomini di San Martino* „ ivi „ De-
„ lib. ec. dichiararono, attesa la morte del già Sig. Cav. Lo-
„ renzo Gaspero del fu Sig. Carlo Poltri, lasciata a se so-
„ pravvivente la Sig. Maria Vittoria sua Figlia, in ordine al-
„ la Legge dei Fidecommissi de 22 Giugno 1747 all' *Artic.*
„ 19. essere spirato, e rimasto libero nella Persona del detto
„ Cav. Lorenzo il Fidecommisso ec., e perciò essersi dovu-
„ ta, e doversi alla Sig. Maria Vittoria Poltri COME FIGLIA,
„ *ed Erede del detto Cav. Lorenzo suo Padre* la successio-
„ ne in tutti quei beni, CHE ERANO GIA' SOGGETLI al detto Fi-
„ decommisso, AD ESCLUSIONE dei Sigg. Procuratori dei Po-
„ veri vergognosi detti i Buonomini di San Martino, ED OGNI
„ ALTRO SOSTITUTO NEL DETTO TESTAMENTO „

XXXV. In questo sistema adunque, che è il giusto, ed il solo coerente alla lettera, ed allo spirito della Legge, niente altera la da noi adottata intelligenza, e niuno assurdo produce la circostanza, che i Figli, che stanno a far condizione all' Estraneo sostituito, abbiano essi pure una sede speciale di vocazione, quando la loro esistenza non opera già la più sollecita ammissione di essi in pregiudizio del sostituto anteriore, ma sebbene produce la libertà dei Beni, e lo scioglimento del vincolo, che senza veruna loro contemplazione può ai medesimi restare affatto inutile, ed indifferente, o perchè il Padre liberamente disponga dei Beni in esso purificati, o perchè in ordine alle obbligazioni precedentemente contratte, affetti rimanghino intieramente alle azioni, ed ipoteche dei di lui creditori. Il che servir deve di convincente riprova, che non potendo mai più tornare a rivivere il vincolo una volta prosciolto, e risoluto, perdo-

no

no affatto i Figli, come qualunque altro sostituto, il frutto della vocazione, che avessero in altra sede del Testamento, e la libertà, che acquistano i beni è una libertà assoluta, ed irretrattabile, e non già temporaria, e risolubile, che è ciò, che converrebbe supporre, perchè sussistesse l'obietto proposto, e perchè si verificasse l'esaltato assurdo della interversione totale dell'ordine di succedere prescritto dal Testatore.

## ARTICOLO II.

*L'usufrutto di cui fu onorata la Lucrezia Niccolini, e la di lei quarta generazione masculina, fu un vero, e pieno usufrutto causale.*

XXXVI. Non potevano non prevedere i dotti Difensori dei nobili Sigg. Arrighi l'esito infelice, che dopo una costante interpretazione data dai Tribunali Toscani al §. XIX. del Cesareo Editto sopra i Fidecommissi, avuta avrebbe riproposta oggi a nuovo esame questa loro difesa; e quindi con più calore insistendo sul secondo dei due proposti fondamenti, si sforzavano a sostenere l'inapplicabilità del disposto della Legge suddetta al concreto del caso, perchè non si trattasse già di togliere all'ultimo Possessore, ed alla di lui libera Eredità i Beni fino allora vincolati a Fidecommisso per quelli restituire agli *Estranei* sostituiti in esclusione *dei Figli* del detto ultimo Possessore; ma si trattasse soltanto di risolvere la personale *servitù* dell'*usufrutto* dal Testatore imposta sù i Beni a favore della Lucrezia Niccolini, e sua quarta generazione, e così di riconsolidare l'*usufrutto* alla *proprietà* stata sempre presso gli Agnati Arrighi, come veri Eredi fidecommissari, alla qual resoluzione di *usufrutto* niente si opponesse la Legge dei Fidecommissi, che diretta soltanto al dominio, ed alla proprietà nulla disponeva della temporaria servitù dell'*usufrutto*, imposta sù i Beni medesimi dai Testatori.

XXXVII. Desumevano questo loro fondamento dalla materialità della lettera, e delle espressioni, delle quali si era valso il Testatore Senatore Francesco Arrighi nelle disposizioni risguardanti la Lucrezia sua figlia, e la di lei descendenza masculina

masculin in una doppia sede sostituita alla mancanza degli Agnati Arighi invitati secondo la loro maggiore, o minore prossimit in due sostituzioni separate.

XXXVIII. A' estinzione della linea masculina del Sig. Massimiliano Arighi fratello del Fidecommittente, ed Erede universale d medesimo istituito, aveva il Testatore invitata la Lucrea figlia, e la di lei quarta generazione, non sostituendola tteralmente nei *Beni* nell' *Eredità* nel *Fidecommisso*, n nell' *uso*, ed *usufrutto* della sua Eredità „ ivi „ „ Al qual assimiliano Arrighi, mancando senza Figliuoli, e „ senza Descendenti maschi, come sopra, o all' ultimo della „ Linea, e escendenza masculina legittima, e naturale dell' i- „ stesso Sig Massimiliano, il Sig. Tesratore sostituì nell' *uso*, „ et *usufrto* di tutti i Beni della sua Eredità la Sig. Lucre- „ zia sua figliuola, nata dalla Sig. Lucrezia del Sig. Pietro Pe- „ scioni pria moglie del Sig. Testatore, e moglie del Molto „ Illustre S. Matteo Niccolini, essendo vita, ed a lei, o al „ Sig. Massmiliano, o al detto ultimo descendente del Sig. „ Massimilino, essendo morta detta Sig. Lucrezia sua figliuo- „ la, sostiti i Figliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e na- „ turali dell detta Sig. Lucrezia FINO IN QUARTA GENERAZIONE, „ cioè Figlioli, Nipoti, Pronipoti, e Trinipoti, ed alla detta „ ultima qrta generazione masculina della detta Sig. Lucre- „ zia, o al ultimo dei Maschi, che prima mancassi senza Fi- „ gliuoli maschi, sostituì in *detto usufrutto* le Figliuole fem- „ mine di letta Sig. Lucrezia, se allora vivessero, e non altre „ Descendnti femmine. „

XXXIX. Sotituì poi alla quarta generazione masculina della Lucrezia Niccolini, ed alle Figliuole femmine della medesima i Fgliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali del Sig. Gio Batista di un altro Gio. Batista di Simone di Bartolommeo Arrighi, e i loro Figliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali, e non legittimati in infinito, ed i Figli e Descendenti maschi come sopra, di Simon Girolamo Arrighi, se fossero esistiti, sostituendo una Linea all' altra, ed invitando in mancanza dei Maschi le Femmine, che fossero vive; e mancate, che fossero le dette Femmine, reintegrando alla successione gli ulteriori Descendenti maschi della Lucrezia, oltre la quarta generazione, volle, che in essi ritornasse *l' usufrutto* della sua Eredità „ ivi „ E „ man-

„ mancate, che siano le dette Femmine, volse il S. Testato-
„ re, che l' USUFRUTTO DELLA SUA EREDITA' RITORNI alli Descen-
„ denti maschi legittimi, e naturali secolari della detta Sig. Lu-
„ crezia Arrighi sua figlia, e moglie del detto Sig. Matteo Nic-
„ colini, et in quelli stia fino, che durerà la Linea, e descen-
„ denza mascolina di detta Sig. Lucrezia sua figliola. „

XL. Il differente linguaggio dal Disponente tenuto quanto alla Lucrezia, e suoi Descendenti nella doppia divisata sede sostituiti, ed il termine *uso*, ed *usufrutto*, con cui designò il soggetto della sostituzione alla medesima Lucrezia, e suoi Descendenti diretta, diè luogo a sostenere, che tanto a tali Sostituiti avesse il Testatore limitata la sua isposizione al solo *usufrutto formale*, disgiunto dalla proprietà, e dal dominio dei Beni, quale perciò dir si dovesse fin dalla morte di Massimiliano senza Figli, e Descendenti iè Maschi, nè Femmine trapassato immediatamente nei remotissimi Arrighi nella terza sede sostituiti.

XLI. Appoggiavano questo loro assunto i prefati Difensori dei nobili Sigg. Arrighi primieramente alla proprietà del termine *usufrutto*, il cui proprio, e naturale significato esprimendo di regola usufrutto *mero formale*, non potesse mai intendersi usato nel diverso improprio senso denotante l' usufrutto *causale*, se non quando così esiga una indispensabile necessità, o quando così porti l' evidente, ed espressa volontà del Testatore, non altrimenti conciliabile colla naturale, e propria restrizione del vocabolo al mero *formale* usufrutto.

XLII. In secondo luogo si deduceva come decisiva la dichiarazione normale espressa dal Testatore come ragione della sua disposizione, e come mezzo, onde ottenerne il fine, e l' effetto di non volere cioè, che le sue sostanze pervenissero giammai in Donne, e massime maritate „ ivi „ Perchè in
„ effetto detto Sig. Testatore sommamente desidera, e vuole,
„ che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservino nella sua Fa-
„ miglia, e nei Chiamati come sopra si è detto, e sotto si di-
„ rà, perpetuamente, et in infinito; E NON VUOLE, che le sue
„ sostanze pervenghino mai per tempo alcuno in Donne, e
„ massime maritate. „

XLIII. In terzo luogo alla costante discretiva, con cui parlando il Testatore degli Agnati Arrighi in varie sedi sostituiti, a-

veva sempre i medesimi, o *sostituiti* indefinitamente, o espressamente invitati ai *Beni*, all' *Eredità*, al *Fidecommisso*, là dove all'opposto ovunque occorse parlare della Lucrezia, e suoi Descendenti maschi nei due diversi casi di loro successione sempre invitolli all'*uso*, ed *usufrutto*, o all'*usufrutto* dei Beni della sua Eredità.

XLIV. In quarto luogo finalmente al complesso dei riscontri, che sparsamente raccolti dall' intiero contesto del Testamento, accertavano nel Senator Arrighi una volontà quanto coerente, e ristretta al *formale* usufrutto, altrettanto inconciliabile con un più pieno usufrutto *causale* E quì si esaltava, e l'aggiunta del termine *uso*, al vocabolo *usufrutto*, che ne dimostra l'intesa purificazione; e l'*uso* delle Ville per diporto; e il *godimento* dei frutti, al quale si era limitato il diritto dei Descendenti della Lucrezia dopo estinti i debiti del Testatore; e il consenso dei più remoti Agnati Arrighi ricercato, e voluto negli atti da farsi dai Descendenti della Lucrezia, interessanti i Beni fidecommissi, ed altre simili modificazioni tendenti tutte nel contrario sistema ad accertare sempre meglio l'intesa concessione del puro *formale* usufrutto.

XLV. Malgrado però l'apparente rilevanza di tali, ed altri ingegnosi riflessi, all' esame dei quali ci richiamarono nella lunga discussione della Causa gl'instancabili Difensori dei Sigg. Arrighi, non potemmo mai ritrovarne pur uno, che dubbia ci dimostrasse la volontà del Disponente, che a noi comparve sempre chiarissima per decidere, che nel di lui linguaggio suonavano l'istesso BENI EREDITA', FIDECOMMISSO, che USUFRUTTO, e che l'istesso era per lui il sostituire nell' USUFRUTTO dei suoi Beni nell' USUFRUTTO della sua Eredità, che il sostituire nell' EREDITA', NEI BENI, nel FIDECOMMISSO.

XLVI. Non potemmo noi convenire, che l'intelligenza del termine *usufrutto* nel senso di usufrutto *causale* avente annessa la proprietà, e il dominio resolubile dei Beni contenga una tanto assurda impropriazione, per cui ad offendere si venga la legale proprietà del vocabolo, o un idea vi si annetta, che non facile a presentarsi al verisimile concetto dei Disponenti, debba dai Tribunali interpreti della volontà dei defunti onninamente disprezzarsi.

XLVII. Poichè ciò, che sia, che di sua rigorosa legale proprie-

tà il termine *usufrutto*, considerato in se stesso; spieghi nel linguaggio delle Leggi l'usufrutto meramente *formale* disgiunto dalla proprietà, e dal dominio, non è meno vero però, che ove le circostanze, ed il tenore della disposizione lo persuada, si è mille volte il termine istesso con egual
18 sicurezza determinato al senso più esteso di usufrutto CAUSALE, come di regola prescrivono *Bellon. de iur. accrescend. cap. 7. quæst. 16. num. 379. versic.* „ Nec enim „ novum est appellatione *ususfructus*, proprietatem contineri: „ Nam id evenit in omnibus casibus in quibus apposita sunt „ aliqua verba, aut circumstantiæ, quæ per antecedens, & „ consequens necessarium importent proprietatem „ *De Luca de cens. disc. 22. num. 3. & de feud. disc 62. num. 12.* „ ivi „ Quo vero ad usumfructum, quamvis in quadam parte instrumenti enunciaretur verbum *ususfructus*, seu ad usus„ fructuandum, nihilominus sublata dicta incomparibilitate, hoc „ verbum non semper importat de necessitate illum formalem „ usumfructum importantem servitutem, de quo agitur in dicta *Leg. Antiquitas*, cum aptum quoque sit importare usum„ fructum etiam dominii, & proprietatis ad *Text. in Leg. Proculus &c.* ideoque nihil refert adesse verbum denotans „ *usumfructum*, utpote æquivocum, sed potius spectanda est „ substantia veritatis desumenda ex subiecta materia, aliisque „ conventionis verbis, & circumstantiis, ut bene *Aretin. &c.* „ *Bonfin. de fideicomm. disput. 61. num. 29. versic.* „ Non „ obstante quod Cardinalis Hyppolitus in Instrumento fundationis usufructuarius nominetur, quoniam hoc nomen, non „ semper proprie, & stricte accipitur pro iure utendi, & fruendi, sed aliquando confunditur *cum proprietate*, iuxta varias interpretationes Doctorum a subiecta materia regulandas „ *Rota Romana in Viterbien. Legati 1. Iulii 1737. §. 7. coram De Vais versic.* „ Neque enim novum est appellatione *ususfructus* proprietatem contineri, nam id evenit in „ omnibus casibus, in quibus verba, vel circumstantiæ usus„ fructui non conveniant, sed proprietati. „

XLVIII Ed è poi l'uso di tal vocabolo nel senso più esteso di USUFRUTTO CAUSALE frequentissimo, e quasi diremmo *regolare* nel linguaggio dei Testatori nelle ordinazioni dei Fidecommissi, perchè essendo a confine, quanto all'effetto, il *Fidecommisso*, e l'*usufrutto*, i *Possessori fidecommissari*

sari ed i *Possessori usufruttuari*, e passando tra gli uni, e gli altri una specie, come dicono i nostri, di *cognazione*, giacchè a tutti è coniune l'obbligo di non vendere i Beni, di non locarli, di non concedergli in Enfiteusi, di non costituire servitù, di non farne alcuna alienazione, sogliono essi nell'induzione dei Fidecommissi progressivi perpetui, nei quali i Beni con i frutti alla morte di uno degli onorati passare debbono nelle diverse Persone degli onorati ulteriori, designate, e dimostrare colla denominazione di *usufrutto*, e di *Possessori usufruttuari*, il *Fidecommisso*; ed i *Possessori fideicommissari*, come tutto giorno c'insegna l'esperienza, della quale anche attestano *Torr. variar. tom. 3. part. 2. quæst. 76. tit. 12. n. 15. versic.* „ Secundo quia „ disposuerat, ut tam Ioannes primus hæres, quam eius filii, „ & filiorum filii, ac descendentes gaudeant, & fruantur dictis bonis per Testatorem relatis, idcirco infertur eos onus „ Fideicommisso gravasse de restituendo cæteris successoribus „ hæreditatem: Nam Testatrix voluit id exprimere propter „ magnam cognationem, quam habent inter se FIDEICOMMISSARII, & USUFRUCTUARII „ *Rota Romana coram Arguell. dec. 54. num. 4. versic.* „ Quarum prima deducitur ex eo, quod „ omnes suos descendentes heredes *usufructuarios* totius suae „ hæreditatis, omniumque bonorum instituit, ex quo infertur „ eos *Fidecommisso* gravasse de restituendo cæteris hæreditatem. Voluit enim Testator clarius id exprimere propter „ magnam *cognationem*, quod habent inter se FIDEICOMMISSARII, & USUSFRUCTUARII, dum eis non permittitur venditio, „ locatio, emphyteusis, hypotheca, servitutis, constitutio, nec „ quaecumque alienatio, nec rem facere deteriorem, PROPTEREA VALERE ARGUMENTUM AB USUSFRUCTUARIO AD FIDEICOMMISSARIUM, & e contra, dixerunt multi. Et FIDEICOMMISSARIO „ convenire definitionem USUSFRUCTUS; & USUFRUCTUARIUS VOCATUR FIDEICOMMISSO GRAVATUS „ *& num. 9. versic.* „ Hinc „ videmus sæpius institutores maioratuum solere disponere &c. „ *coram Caprar. dec. 397. num. 31. par 1. versic.* „ Quo „ vero ad denominationem *usufructuariae*, hæc eo minus adversatur, cum hoc nomen sumatur quandoque *pro hærede gravato*, cum in eo fraternizat, quatenus neuter ipsorum potest disponere de proprietate, sed solum de fructibus „ vita durante, unde non mirum, si quandoque ista nomina

„ con-

„ confundantur, maxime apud imperitos, & mulieres qui so-
„ lum substantiam respiciunt, ulterius non quærentes „ *Bal-*
„ *ducc. de reb. legat. dec.* 89. *num* 7. §. *Nullatenus ver-*
„ *sic.*„ Dici debet Testatorem respexisse effectum resultantem
„ ab institutione cum onere Fideicommissi ad favorem nepo-
„ tum, cum spectato effectu *hiùsmodi institutio* speciem *usu-*
„ *fructus* redoleat„ *& in Æsina Immissionis super Reser-*
„ *vatis* 5. *Martii* 1759. *cor. Elephantutio* §. 6. *vers.* novum
„ quippe non est denominationem *usufructuarii* convenire cum
„ onere Fideicommissi, quod scilicet speciem redolet USUSFRU-
„ CTUS, NON TAMEN FORMALIS, SED CAUSALIS cum proprietate
„ coniuncti„ *& in eius Confirmatoria* 15. *Iunii eiusdem an-*
„ *ni coram Eodem* §. 5. *versic.*„ Ex quo sequitur intelligen-
„ tia, & congruitas denominationis usufructuarii, quam adhi-
„ buit Testator in designandis hæredibus institutis, dum atten-
„ to onere res redigitur *ad speciem usufructus non* FORMA-
„ LIS, *sed* CAUSALIS, cum proprietate coniuncti„ *Rota nostra*
*coram De Comitib. dec.* 79. *num.* 30. *versic.*„ Merito ver-
„ bum usufructus intelligi debet iuxta subiectam materiam, se-
„ cundo quod VOCATI *ad Primogenituram, seu Fidecommis-*
„ *sum* spectato effectu dicuntur USUFRUCTUARII.„

XLIX. Tutto adunque il momento della Causa riducevasi a rintracciare nel contesto della testamentaria sua disposizione la volontà del Senator Arrighi Fidecommittente; e questa *volontà* da ogni parte a noi presentossi chiarissima per decidere, che nel di lui concetto erano perfettamente sinonimi l'USUFRUTTO, ed il FIDECOMMISSO, talchè la sostituzione della Lucrezia sua figlia, e della di lei quarta generazione masculina, comunque in lettera referita ALL' USO, ED USUFRUTTO DI TUTTI I BENI DELLA SUA EREDITA', fosse però in sostanza, e nel di lui preconcetto una vera sostituzione *fidecommissaria*, avente per soggetto la proprietà, ed il dominio resolubile di tutti i Beni della di lui Eredità soggetta al vincolo di fidecommissaria restituzione.

L. Nell' esame del Testamento, e per formare il giusto concetto della volontà del Testatore, fece a noi molta impressione la preliminare avvertenza, che a tutti gli effetti della successione si erano dal Senatore Francesco Arrighi *parificati* la Lucrezia, e i di lei Descendenti maschi in due diverse sedi invitati, ai Maschi agnati della propria Famiglia

Ar-

Arrighi, e agli uni, e agl' altri si erano egualmente compartiti i diritti medesimi, imposti gli oneri istessi, ingiunte le medesime condizioni.

LI. Con l' istesso infatti identifico connotato di CHIAMATI egualmente designò, e Massimiliano, e suoi Descendenti maschi, che come già nominati distinse con la qualificazione di CHIAMATI DI SOPRA, e la Lucrezia, e sue generazioni, e gli Agnati remotissimi Arrighi, e i Giovani eligendi a rinnovare l' Agnazione artificiale, quali tutti dimostrò col generico vocabolo di „ CHIAMATI ED ONORATI DI SOTTO. „

LII. Con questo connotato designò nelle particolari loro Sedi precisamente, e la Lucrezia, e i di lei Descendenti, allorachè occorse far menzione, o ingiungere oneri ai medesimi, ripetendo più volte „ vuolse bene &c. che la detta Sig. Lucrezia, e i suoi Descendenti *come sopra* CHIAMATI „ E altrove perchè sua volontà fu, er è, che la detta Sig. Lucrezia, e suoi Figli, e Descendenti COME SOPRA CHIAMATI non possano &c „

LIII. Col verbo istesso *sostituì*, spiegò indistintamente qualunque caso di nuova successione, e di passaggio; che far dovessero i Beni di uno in un altro Sostituto, e così tanto nel caso di successione della Lucrezia, e sua quarta Generazione masculina all' estinzione della Linea di Massimiliano, quanto nel caso di successione dei remotissimi Agnati Arrighi, o Figlie immediate dei medesimi, alla mancanza della quarta Generazione della Lucrezia.

LIV. Ogni parte in somma della Testamentaria Disposizione, che si esaminava, ci presentò la costante parificazione, che nel diritto di successione fece il Testatore di tutti indistintamente i Chiamati dalla prima all' ultima sostituzione; Talchè anche prima di passare all' intrinseco della volontà per lo speciale oggetto di accettare l' importanza dell' usato termine *usufrutto* quanto alla Lucrezia, e sua Descendenza, violentava anche a prima fronte l' intelletto l' attribuire con una non scritta distinzione nell' universo genere di tanti Individui parificati, ad alcuni un più pieno, ad altri un più sterile diritto di successione.

LV. Inoltrato quindi l' esame alla volontà spiegata nell' intiero contesto del Testamento, non potè questa a noi comparir più chiara, e decisa per rimaner convinti dell' uso del termi-

mine USUFRUTTO nel concetto del Proferente nel senso più esteso di USUFRUTTO CAUSALE equivalente in tutto al termine FIDECOMMISSO.

LVI. Molti valutabili riflessi ci si adducevano dalli accurati Difensori dei Sigg. Marchesi Niccolini in comprova del loro validissimo assunto; Ma tre specialmente furono quelli, che da se soli ci persuasero, e che noi ravvisammo come altrettanti ARGUMENTI NECESSARI, che coartavano a rispondere per l'usufrutto CAUSALE.

LVII. Presentavaci il PRIMO ARGUMENTO NECESSARIO quella parte di Testamento, ove contemplandosi il caso della totale estinzione delle Linee masculine di Simon Girolamo, e di Gio. Batista agnati remotissimi Arrighi, e il caso parimente della mancanza delle Femmine ai detti Agnati sostituite, volle il Testatore, che l' USUFRUTTO della sua Eredità RITORNASSE nella Linea Masculina della Lucrezia Niccolini, ed in quella restasse fino alla di lei durazione „ ivi „ E „ mancate ambedue le dette Linee, e la Famiglia dei Maschi „ di questi due Rami, SUCCEDINO LE FEMMINE; CHE FOSSERO „ VIVE, e mancate che sieno le dette Femmine, volse il Sig. „ Testatore, CHE L' USUFRUTTO DELLA SUA EREDITA' RITORNI nelli Descendenti maschi legittimi, e naturali secolari della detta Sig. Lucrezia Arrighi sua figlia, o „ moglie del detto Sig. Matteo Niccolini et in quelli stia fino, che durerà la Linea, e Descendenza masculina di detta Sig. Lucrezia sua figliuola „

LVIII. Non poteva controvertersi, e furono costretti a convenirne gli stessi Difensori dei Sigg. Arrighi, che in questa 21 Sede di sostituzione, malgrado la solenne dichiarazione del Testatore espressa in principio *di non volere*, cioè *che le sue sostanze pervenghino mai, in Donne massime maritate* (della qual dichiarazione parleremo in appresso) avessero le Femmine descendenti dai remotissimi Agnati Arrighi una letterale vocazione al pieno godimento dei Beni, ed alla sostanza del Fidecommisso, egualmente che i Maschi agnati, ai quali furono immediatamente sostituite, ciò persuadendo e la mancanza di termini referibili *al puro, e semplice usufrutto*, e la vocazione delle Femmine alla successione „ ivi „ SUCCEDINO LE FEMMINE „ con che spiegò il pieno per-

ve-

venimento nelle Figlie di quelle sostanze, che formavano il soggetto della successione medesima deferita ai Maschi nella Sede anteriore, al diritto dei quali non poteva non essere uniforme, ed eguale il diritto delle Femmine sostitute secondo ciò, che nella precisa questione stabiliscono
22 *Ripa in Leg.* 101. *num.* 19. *ff. de vulgar. & pupill. substitut. Decian. respons. lib.* 4. *tom.* 1. *n.* 18. *vers.* „ Idem „ adest verbum succedant „ ibi „ Ita, & taliter ut gradatim „ succedat „ & ibi quibus omnibus deficientibus succedant „ Fœminæ „ & alibi etiam, quod verbum denotat regulariter „ successionem hæreditariam; nam hæreditas non est aliud, „ quam successio „ *Mans. cons.* 301. *tom.* 4. *n.* 11. *versic.* „ „ Successionis nomine comprehendi successionem non quoad „ usumfructum tantum „ *Polit de fideicomm. dissert.* 43. „ *num.* 63. *tom.* 1. *Rot. Roman. in rec. dec.* 334. *par.* 9. *tom.* 2. *num.* 16. *versic.* „ Præsertim quia illos vocavit per „ verbum succedant, quod regulariter denotat successionem „ hæreditariam „ *& cor. Ansald. decis.* 227. *tom.* 3. *num.* 7. „ *vers.* „ Obeunte etenim Bartholomæo filio masculo absque „ filiis, absolute Testatrix demandavit, quod sunt precisa verba „ succedere debeant Hælena, Tilla, & Æmilia pariter „ eius filiæ „ quamobrem purificata huiusmodi obitus conditione Bartholomæi sine filiis, non iam simplicem usumfructum, de quo nulla hucusque mentio facta legebatur, sed „ plenam successionem pertinuisse præter ratam Hælenæ, iam „ ex alio capite supradicto acquisitam Monasterio ad Moniales Actrices, inspecto illo verbo *succedant*, seu succedere „ debeant, recte comprobant alia non accedente demonstratione *Roland &c.* „

LIX. Or se queste Femmine furono alla loro mancanza dal Testatore *gravate* di restituzione a favore dei Maschi descendenti dalla Lucrezia Niccolini, e se se questo *gravame* fu dal Disponente portato sull' USUFRUTTO, che *cessato* in dette Femmine per la loro morte; RITORNARE doveva nella Descendenza masculina della Lucrezia; Tostochè non è dato il disputare, che l' USUFRUTTO, che avevano fino allora goduto le Femmine onorate, era un vero USUFRUTTO CAUSALE, era il godimento delle SOSTANZE DEI BENI, era in somma il FIDECOMMISSO; Anche l' USUFRUTTO, che dalle Femmine istesse mancate staccare si doveva, e ritornare nella

Descendenza masculina della Lucrezia Niccolini, essere necessariamente doveva l' USUFRUTTO CAUSALE, che è quanto dire il godimento delle sostanze, il FIDECOMMISSO, questo es-
23 sendo appunto il legale effetto della sostituzione, di trapassare, cioè, nel Sostituto quell' istesso diritto, di cui goduto aveva in avanti il precedente Gravato *Bartol. in Leg. 3. ff. de fund. instruct. Iason. in Leg. Si Servus plur. §. Haereditatis & in Leg. Imperator 77. num. 25. ff. de legat. Alexandr. cons. 104. num. 18. lib. 6. Caephal. cons. 260. num. 17. & seqq. lib. 5. Menoch. de praesumpt. lib. 4. praesumpt. 108. num. 5. Fusar. de substit. qu. 469. n. 70. Peregrin. de fideicomm. artic. 5. nu n 5. & 35. & art. 16. n. 68. Bellon. de iur. accrescend. cap. 7. qu. 68. n. 4. & 5. & cap. 9. qu. 1. num. 8. Bonfin. de iur. fideicommiss. disp. 68. num. 1. & disp. 115. num. 35.* „ ivi „ „ sufficit, quod sola institutio concepta sit verbis universalibus, ad hoc ut substitutio censeatur facta de eisdem Bonis, „ & iuribus, quae in institutione continentur, quia eodem „ modo se habet substitutio ad Subitutum, quo institutio, ad „ Institutum „ *Rota cor. Molin. dec. 801. num 5 & 6. tom. 3. par. 2 cor. Priolo decis. 113. num 7. & cor.. Emerix. iun dec. 229. n. 10. & cor. Falconer. tit. de iur. patron. decis. 53. num. 4. versic.* „ Nam Substitutus eodem iure „ censetur, ac primus vocatus, in cuius deficientis locum su- „ brogatur „ *& tit. de legat. decis. 12. num. 10.* „ ivi „ „ Quare si Linea masculina vocata erat ( quod non ambigi- „ tur ) non ad Domos tantum, sed ad totale Fideicommissum, nulla ratio est, quod Substitutus ad idem succedere „ non debeat, cum substitutio non sit aliud quam vocatio, & „ postitio novæ personæ in locum alterius „

LX. E quindi pure per egualmente necessario antecedente dimostrato rimaneva, che quell' usufrutto, di cui nella seconda sostituzione erasi onorata la Lucrezia, e la di lei quarta Generazione masculina, fu veramente un USUFRUTTO CAUSALE congiunto con la proprietà, e con la sostanza dei Beni, avendo il Testatore in lettera *parificati* i due casi di successione della Descendenza masculina della Lucrezia, e così la seconda, e la quarta sostituzione con l' uso del verbo RITORNI, con cui designò il nuovo caso del godimento nella quarta sustituzione; RITORNO, che oltre l'essere legalmente in-

con-

conciliabile col semplice *usufrutto formale*, che come una
personale servitù cessa affatto, e risolvesi con la Persona
24 medesima, e come nuovo incomincia nell'ulteriore Usufrut-
tuario, perciò che stabilisce il Giureconsulto Scevola nella
*Leg. 39 ff. de usu, & usufruct. legat. vers* „ Filios haere-
„ des instituit: Uxori vestem, mundum muliebrem, lanam,
„ linum, & alias res legaverat, & adiecit: Proprietatem autem
„ eorum quae supra scripta sunt *reverti volo ad Filias meas*,
„ quaeve ex his tunc vivent. Quaesitum est earum ususfructus,
„ an proprietas earum rerum data sit: Respondi *proprietatem*
„ legatam videri„ e bene lo avverte il *Castill. quotid. con-*
„ *trov. lib.* 1. *cap* 30 *num.* 21. *versic.* „ *Quod cum usus-*
„ *fructus alicuius rei* legatur, ita ut post mortem Legatarii
„ *restituatur* alii, quam Haeredi instituto, *redeatur* ad alium,
„ quam Haeredem institutum, eius rei plena *proprietas* legata
„ videatur „ *& num. seqq.* spiega di sua natura *prosecuzio-*
*ne* di godimento con quelle *istesse* qualità, e caratteristi-
25 che, con le quali si era in avanti goduto, e così parifica
all' *usufrutto*, che RITORNA *l'usufrutto*, che PREESISTEVA,
26 secondo che bene spiegando la naturale importanza del ver-
bo *ritorni* avvertono *Oldrad. cons.* 275 *num.* 6. *Rota de-*
*cis.* 407. *num.* 19. *par.* 19. *rec. & dec.* 194. *num* 9. *tom.*
1. *num.* 1. *nuperrim. & cor. Bich. dec.* 110. *num.* 14. *&*
*cor. Kaunitz dec.* 68. *n.* 8. „ ivi „ Quia praeterquamquod
„ verbum„ debba ritornare„ aptum est importare reversionem
„ rei eodem modo, quo originaliter, & ab initio ad dantem
„ spectabat, & sic in fundis„

LXI. Onde se l'*usufrutto*, che a goder *ritornavasi* dalli ulte-
riori Descendenti maschi della Lucrezia, era indubitatamen-
te dimostrato in questa quarta sostituzione un usufrutto *cau-*
*sale*, *causale* esser doveva non meno quell'*usufrutto*, che
era già *preesistito* nell' istessa Descendenza fino alla quar-
ta Generazione, alla quale si era tolto, portandone il go-
dimento nelle Linee masculine degli Agnati remotissimi del
Fidecommittente.

LXII. Il secondo egualmente per noi NECESSARIO ARGUMENTO,
per cui sinonimi riconobbamo nel concetto del Testatore i
vocaboli USUFRUTTO, e FIDECOMMISSO, resultò da quella parte
di disposizione, ove determinando il *tempo*, in cui far do-
veasi l'elezione del Giovine destinato a rinnuovare artificial-

mente la di lui Agnazione, il *tempo* cioè dell'avvenuta mancanza di tutti i precedentemente *Chiamati*: Questi *Chiamati* designò col connotato di *Possessori usufruttuari* dei suoi Beni „ ivi „ Come il Sig. Testatore li prega, e dispone per „ il suo ultimo Testamento, che MANCATI I CHIAMATI „ DA LUI FINO ALLORA, STATI POSSESSORI USU- „ FRUTTUARI DELLI SUOI BENI, lascia liberamente fa- „ coltà a detto Molto Illustre, e Reverendissimo Capitolo di „ potere eleggere un Soggetto, che sia di Nobile Famiglia Fio- „ rentina &c.„

LXIII. Solo, che non si volesse a bella posta studiarne la più improponibile intelligenza, dovevamo rimanere intimamente convinti, che questa chiarissima condizionale *tutti* egualmente comprendeva quelli Individui, che avevano fino allora successivamente ritenuto il possesso dei Beni, e a *tutti* quelli indistintamente si referiva, che avuta avevano nelle Sedi anteriori una speciale, e distinta vocazione.

LXIV. Quindi non solo in tal generica locuzione compreso rimane Massimiliano Arrighi primo erede istituito, e la di lui Descendenza masculina in infinito invitata; non solo i remotissimi Agnati Simone, e Gio. Batista Arrighi, e i loro Descendenti maschi, e le Femmine in ultimo luogo sostituite; ma comprese egualmente vi furono e la Lucrezia Niccolini, e le di lei Generazioni masculine in due diverse Sedi separatamente invitate; a *tutti* indistintamente adattandosi per proprietà di vocabolo la relazione indefinita „ MANCATI I CHIAMATI DA LUI FIN' ALLORA „ equivalente al-
87 la espressa relazione universale, come osservano sulla scorta del Testo nella *Leg. Si pluribus ff. de legat* 2. *& Leg. Si plures ff. de legat.* 3. *Surd. cons.* 215. *n.* 25. *& cons.* 244. *num.* 21. *& cons.* 312. *num.* 19. *& Rota nostr. apud De Comitib. de fideicomm. tom.* 3 *dec.* 275 *n* 28. „ ivi „ Nec obstat, quod non dixerit Testator „ di tutti detti Instituiti, e Sostituiti „ quia sufficit dixisse „ di detti Instituiti, e Sostituiti „ ut in casibus *Menoch. & Surd.* supra allegatorum, in quibus non aderat aliqua dictio universalis, & comprobatur, quia indefinita loquutio, aequipollet universali „ ove laramente i Concordanti.

LXV. Ed era anche coerente all'indole della istessa sostituzione, ed al plenario conseguimento del fine propostosi dal

Di-

Disponente, che nella detta condizionale compendiosamente si contemplassero *tutti i chiamati* nelle sedi anteriori, subitochè la sostituzione del Giovine Eligendo era ordinata, e voluta *in tutti i casi*, *ed in tutti i tempi*, nei quali venissero a mancare i precedenti invitati, e così tanto *nel caso*, che si estinguesse la Linea mascolina di Massimiliano, senza che esistessero nè la descendenza della Lucrezia, nè gli Agnati remotissimi Arrighi, quanto *nel caso*, che mancasse la quarta generazione della Lucrezia, senza che sopravvivessero gli Agnati del Testatore, quanto *nel caso* finalmente, che succeduti gli Agnati remotissimi Arrighi, mancata che fosse la Linea masculina della Lucrezia, avente una sede di vocazione anteriore al Giovine eligendo.

LXVI. In *tutti* questi *casi*, in tutti questi *tempi* poteva farsi luogo all'elezione dell'Agnato artificiale, onde alla mancanza di *tutti* questi Sostituiti, l'esistenza dei quali faceva condizione alla vocazione dell'*Eligendo*, doveva aver reflesso, e lo ebbe di fatto il Testatore, allorchè compendiando *tutti* i detti *casi*, e *tempi* con una locuzione indefinita espresse „ MANCATI I CHIAMATI DA LUI FIN'ALLORA STATI POSSESSORI USUFRUTTUARI DELLI SUOI BENI .„

LXVII. Ma se Massimiliano, e i di lui Descendenti maschi in primo luogo onorati: se Gio. Batista, e Simone Arrighi con le loro Linee masculine invitati nella terza sostituzione, furono indubitatamente, anche a senso dei Difensori dei Nobili Attori, veri POSSESSORI FIDACOMMISSARI, aventi il Dominio *resolubile* dei Beni, e delle sostanze del Testatore; e se ciò non ostante furono dal Testatore istesso caratterizzati per POSSESSORI USUFRUTTUARI dei suoi Beni; ma come poteva mai dubitarsi, che i Descendenti pure della Lucrezia, i quali e per l'effrenatezza della condizionale, e per natura dell'istessa compendiosa rimangano compresi sotto l'indefinita denominazione di CHIAMATI FIN' ALLORA STATI POSSESSORI USUFRUTTUARI, non debbano essi pure dirsi chiamati a quel pieno *usufrutto causale*, di cui goduto avevano, o erano destinati a godere gli altri sostituti designati col vocabolo istesso in un'istessa individua orazione?

LXVIII. Ad evitare la necessaria conseguenza di un sì giusto raziocinio, tentarono i Difensori dei Sigg. Arrighi con una vera-

veramente inaspettata restrizione di sostenere, che la condizionale suddivisata „ *e mancati i chiamati da lui fin' allora stati* POSSESSORI USUFRUTTUAI *dei suoi Beni* „ appellasse soltanto ai Descendenti maschi della Lucrezia in *ultimo luogo* sostituiti agli Agnati remotissimi Arrighi, asserendo anche più congrua una tal relazione, perchè più coerente alla regola, che determina il rapporto alla parte più prossima, non alla più remota della disposizione.

LXIX. Quanto giusta però, nè suscettibile di plausibile impugnazione rittovammo tal regola, ove o la contraria volontà del Disponente, o la natura e l'indole della disposizione, o le espressioni chiarissime, con le quali la parte referente è concepita, non si oppongano alla di lei applicazione; altrettanto inapplicabile ravvisar la dovevamo, ove inorendo giudaicamente alla medesima, distrutta si sarebbe la volontà, o lesa la proprietà dei vocaboli, o alterata la natura della
28 disposizione, nei quali casi doversi la relazione estendere anche alle parti più remote, i. limitazione della regola obiettata lo stabiliscono *Menoch. cons* 120 *num.* 79 *Altograd. Senior. cons.* 48. *num.* 24. *lib.* 1. *Polit. de Fideicommiss. dissert.* 38. *num.* 34. *vers.* „ Si nempe, & quatenus relatio „ ad proximiora involveret absurditatem, & omnino dissonam „ a Testatoris voluntate praeseferret intelligentiam, quia hinc „ relatio facienda est de ea, quae magis congruunt „ *& dissert.* 39. *num.* 99. *&* 116. *Palm. dec.* 219. *num* 19. *Surd. decis.* 220. *num.* 2. *Rot. in recent. par.* 3. *dec.* 228. *num.* 4. *& part.* 17. *decis.* 119. *num.* 4. *& coram Falconer tit. de Fideicommiss. decis.* 26. *num.* 30. „ ivi „ Nullamque „ facessunt Negocium relatio universalitatis ad Nepores haeredes proxime designatos, continuatio orationis particularis „ institutio Margharitae in separata periodo, & similia, Quia „ haec omnia suum obtinent locum, quando in omni sua parte „ iuri consona redditur dispositio; secus vero quando ex relatione ad proxime continuate espressa prodiret manifesta irrationabilitas non absque impietate, & iniquitate; Cum tunc „ neglecta relatione ad proxima non recedatur ab universalitate verborum, & relatio fiat ad omnes, & quascumque personas, in dispositione praecedenter expressas, quarum comprehensione rationabilis, & aequa redditur dispositio „ *Rota nostra apud De Comitib. decis. Florent.* 18. *num.* 9. *vers.*

*vers.* „ Nam quando magis congruit, quod relatio fiat, tam „ ad orationem magis proximam, quam ad magis remotam „ tunc ad id, quod est congruentius fieri debet, non attenta „ maiori, vel minori proximitate orationis„ e nella *Pisana Tutelae* 2. *Ottobre* 1784. *avanti i Sigg. Auditori Ulivelli Relatore, Arrighi, e Vernaccini* §. 38. „ ivi „ Una tale „ interpretazione si deduceva, non solo dalla dizione *detti*, „ ma ancora perchè sarebbe stata affatto incongrua la relazio- „ zione ai Figli maschi solamente, benchè espressi nella par- „ te più prossima, mentre in tal caso sarebbero rimaste sprov- „ vedute di Tutore le Femmine, che n'erano certamente più „ bisognose, perlochè quando la relazione alla parte più pros- „ sima sarebbe incongrua ed inverisimile, deve di regola la „ relazione farsi alla parte più remota, nella quale in lettera „ erano espresse le Figlie, secondo che bene avvertono &c.„

LXX. E tali inconvenienti appunto incontrati si sarebbero nel contrario mal ideato sistema restrittivo, giacchè non solo contro ogni ragionevol reflesso, , avrebbero dovute impro-
29 priarsi le espressioni indefinite „ I CHIAMATI FIN' ALLORA „ non suscettibili d'impropriazione senza una non ammissibile violenza aborrita dai Forensi *Menoch. cons.* 4. *num.* 28. *Decian. cons.* 17. *num.* 20. *lib.* 1. *Surd cons.* 140. *num.* 26. *Cyriac. controvers.* 96. *num.* 98. *Rot. in recent. dec.* 392. *num.* 1. *part.* 1. *decis.* 708. *num.* 1. *part* 18. „ ivi „ „ Quae verba, tamquam indefinite de illis de Familia loquen- „ tia, non possunt ad aliquos de ea tantum restringi. Sed de „ omnibus intelligi debent, quia indefinita locutio aequipollet „ universali „ *& cor. Emerix. decis.* 194. *sub num.* 1. *& coram Molin. decis.* 923. *num.* 5. „ ivi „ Quae quidem gene- „ ralia, & indefinita verba in praedictos usus, non nisi im- „ proprie referri possunt ad solam causam dimissionis crediti, „ contra ragulam, de qua &c. „ *& coram Cerr. dec.* 157. *n.* 19 *Rot nostr, in Thesaur. Ombros. tom* 10. *dec.* 37 *n.* 80. *vers.* „ & recurrit regula superius expensa &c. quod ver- „ ba indefinita non nisi improprie restringuntur, unde restri- „ ctio indiget clara probatione ex acthoritatibus„ Ma alterato ancor si sarebbe sostanzialmente il soggetto della sostituzione, che sussegue, quale aver dovendo il suo effetto in *tutti i casi, in tutti i tempi*, nei quali mancassero i *chiamati* nelle varie sedi anteriori, giacchè in *tutti* i detti *casi*,

e *tem-*

e *tempi* volle il Testatore, che si rinnuovasse per mezzo della ordinata elezione la sua agnazione artificiale, verrebbe nell' ipotesi contraria ad avere effetto soltanto alla mancanza
30 dei Descendenti dalla Lucrezia nella prossima precedente sede in ultimo luogo sostituiti, contro la regola tritissima di cui il *Soccin. in Leg. Solemus ff. de condit. & demonstrat. Simon. de Praet de interpret. ultim. volunt. lib.* 3. *solut.* 10. *sub num.* 4. *pag. mihi* 268. *Alexandr. cons.* 49. *num.* 62. *lib.* 6. *Fusar. de substitution. quaest.* 233. *num.* 34. *Bonfin. de iur. Fideicommiss. disput.* 41. *num.* 16. *Rot. Roman. in recent. decis.* 563. *part.* 4. *num.* 6 *&* 78. *tom.* 3. *&* coram *Buratt. dec.* 689. *num.* 1 *Rota nostra apud Palm. dec.* 219. *num.* 18. *&* decis. 429. *num.* 37. *&* apud *De Comitib. ad mater Fideicommiss. dec.* 218. *num.* 4. *tom.* 2 *&* dec. 226 *num.* 3. *t.* 3. *&* in *Florentina Fideicommissi de Fabrinis* 20. *Septembris* 1720. §. *Accedente ulterius &c. &* §. *Verum nulla &c. cor. Casaregi, & in Senen. Fideicommissi de Beringuccis* 20. *Septembris* 1734. §. *Etenim obiectum tum solum &c. cor. Villani.*

LXXI. Sebbene, quand'anche, rimosso il *doppio* invincibile ostacolo e della *lettera*, e della *regola* avesse potuto accordarsi, che la menzione DEI CHIAMATI FIN'ALLORA limitar si dovesse a comprendere i soli Descendenti della Lucrezia Niccolini invitati nella quarta sostituzione alla mancanza dei remotissimi Agnati Arrighi; non per questo più rilevante, nè meno inconsegnente stato sarebbe il contrario assunto, quale appoggiato unicamente al supposto, che i Descendenti della Lucrezia Niccolini nella seconda, non meno che nella quarta sostituzione fossero invitati al solo godimento del mero, e semplice *usufrutto formale;* Mancava affatto e di sussistenza, e di efficacia, tostochè per il sicuro resultato del *primo necessario argomento* di volontà esaminato di sopra, era presso noi dimostrato, che anche i detti descendenti della Lucrezia compresi nella quarta sostituzione, succeder dovevano nel vero Fidecommisso, o sia nell'usufrutto CAUSALE, e perchè sostituiti alle Femmine agnate Arrighi, presso le quali risiedeva il pieno godimento del Fidecommisso, e perchè invitati a quell' *usufrutto*, che staccatosi da chi aveva il libero godimento della piena proprietà dei Beni, *ritornare* in essi doveva, quale era altra volta nei medesimi prescritto.

LXXII.

LXXII. Il TERZO ARGOMENTO NECESSARIO finalmente, per cui determinare si doveva l' intelligenza del vocabolo USUFRUTTO al pieno USUFRUTTO CAUSALE, deducevasi dall' ultima sostituzione portata a favore del Giovine Nobile Fiorentino eligendo a rinnuovare artificialmente la già estinta naturale agnazione del Fideeommittente.

LXXIII. Questa sostituzione, nella quale, come ordinata al caso della totale defieienza degli Agnati naturali, e di ogni altro sostituto, che sospender ne potesse la verificazione, non poteva il Disponente aver segregata dall' USUFRUTTO la *proprietà*, se pur non voglia adottarsi l' intollerabile assurdo di suppor sospesa fino al fine dei Secoli infruttuosamente la proprietà, togliendone il godimento a quei Sostituti, che tanto il Testatore dilesse, e che di più gravò del correspettivo onere dell' assunzione del proprio *Stemma*, e *Cognome*; Questa sostituzione, ripetesi, decisivamente accertava usato dal Senatore Arrighi Fideeommittente il termine *usufrutto* nel significato sinonimo di PROPRIETA', di SOSTANZA DEI BENI, di EREDITA', di FIDECOMMISSO.

LXXVI. Quattro furono i eeti, o siano i Corpi morali, ai quali piaeque al Disponente di eommettere, ed affidare l' elezione del Giovine dotato delle qualità da esso preeisamente tieereate.

LXXV. Deputò primieramente i eosì chiamati volgarmente *Buonomini di S. Martino*; Destinò in secondo luogo, qualora i primi non avessero accettato un tal onere, il Capitolo, e Canonici della Metropolitana Fiorentina; Nominò in terzo *luogo in* caso di renunzia dei soprannominati, diversi Priori *di* varie Badie, e Corpi Religiosi della Città di Firenze; E finalmente reeusando tutti i divisati Elettori di devenire all' elezione del soggetto, che rinnovar dovesse la di lui agnazione ordinò, che l' elezione spettasse alli Ufiziali della Compagnia, e Congregazione di S. Benedetto de Bianchi situata nel Cimitero di S. Maria Novella.

LXXVI. Qualora l' elezione eseguita si fosse dai *Buonomini di S Martino*, dichiarò il Testatore „ ivi „ IL QUAL SOGGETTO così eletto sostituì il Sig. Testatore nel medesimo „ caso nella sua EREDITA, e ad esso sostituì i suoi Figliuoli, e „ Descendenti maschi legittimi, e naturali, e non legittimati &c. „

LXXVII. Se, ricusando i *Buonomini di S. Martino*, devoluta si fosse l' elezione al Capitolo della Metropolitana, ordinò „ ivi „ Lascia liberamente facoltá a detto Molto Illustre, e „ Rev. Capitolo di potere eleggere un Soggetto, che sia di „ Nobil Famiglia Fiorentina con le qualità sopraddette, il qua- „ le il Sig. Testatore volle CHE SIA EREDE, E SUCCEDA NELLA „ EREDITA' e ad esso sostituì li suoi Figliuoli, e Descendenti „ maschi in infinito. „

LXXVIII. Con queste istesse condizioni, e modi volle trasferito il diritto di eleggere nei diversi Superiori delle varie Religioni nominate, qualora il Capitolo Fiorentino non avesse adempito l' incarico dentro il termine prefissogli.

LXXIX. Se finalmente la facoltà di eleggere per la deficienza, o noluntà dei precedenti nominati, devoluta si fosse agli Offiziali della Compagnia, e Congregazione di San Benedetto dei Bianchi, dopo enunciato, e prescritto il metodo, con cui effettuar si doveva la commessa elezione, conchiuse „ ivi „ E QUELLO, CHE AVERA' MEGLIO PARTITO SI INTEN- „ DA ESSERE L' ELETTO NELL' USUFRUTTO DELLA DETTA SUA ERE- „ TA', ED A LUI SUCCEDINO LI SUOI FIGLIUOLI, E DESCENDENTI „ MASCHI LEGITTIMI, E NATURALI, E NON LEGITTIMATI, E PER „ LINEA MASCULINA PROVENIENTI, E DESCENDENTI IN INFINI- „ TO. „

LXXX. Sarebbe vanità il dubitare, che in *tutti i casi* dal Testatore contemplati, e nei quali per le varie possibili contingenze, *diversa* esser poteva la persona morale dell' Elettore, l' *istesso* però essere sempre non dovesse l' Eligendo, gli *stessi* esser non dovessero i diritti, dei quali goder doveva in rapporto al Testatore, al godimento della di cui Eredità era in ogni caso egualmente invitato, e di cui doveva in qualunque caso rinnuovare arrificialmente l' agnazione.

LXXXI. Non varia infatti la sostanza dell' elezione col variare dei soggetti, ai quali si è la medesima successivamente, o alternativamente commessa; Nè variano i diritti, e le facoltà dell' Eletto al variar degli Eligenti, ove in tutti i casi l' istesso sia il fine, e l' effetto della elezione prescritta, come è troppo noto anche ai niente versati nelle controversie forensi.

LXXXII. Or se, quantunque l' *istesso* esser dovesse, qualunque

que fosse l' Elettore, il diritto dell' Eletto, l' *istesso* il fine di rinnovare artificialmente la già estinta naturale agnazione del Fidecommittente, usò il Testatore promiscuamente i termini apparentemente diversi di *Erede*, di *Eredità*, di *usufrutto*; E se quell' *istesso* Individuo, che eletto dai Buonomini di San Martino esser doveva sostituito NELLA SUA EREDITA', ed eletto dal Capitolo Fiorentino, e dai Priori delle diverse Religioni prescelte, esser doveva SUO EREDE, E SUCCEDERE NELLA SUA EREDITA', volle poi il Testatore, che eletto dagli Ufiziali della Compagnia di S. Benedetto dei Bianchi s' intendesse ELETTO NELL' USUFRUTTO DELLA DETTA SUA RREDITA'; Conveniva dimenticare le regole primordiali dell' interpretazione per non rimanere intimamente convinti, che nel concetto del Testatore significano l' istesso, GODIMENTO, E SUCCESSIONE, USUFRUTTO, ED EREDITA', USUFRUTTO, E FIDECOMMISSO, quando questi termini materialmente diversi usati si vedano dal Testatore *istesso* nell' *istessa*
31 disposizione, in rapporto alla persona *medesima* fine, ed oggetto, che tutta informa la sostituzione, che si esamina, secondo che in meno forti termini ragionano *Paris. consil.* 35. *num.* 2. *lib.* 3. *Curt. iunior. cons.* 111. *num* 7. *Be lon. cons.* 2. *n.* 39. *Rodulphin. allegat.* 174. *num.* 19. *Peregrin. de Fideicommiss. artic.* 1. *num.* 55. *Polit. de Fideicommiss. dissert.* 26. *n.* 66. *tom.* 1. *Rota Ianuen. apud Palm. decis.* 467. *n.* 163. *Rot. Rom. in recent. decis.* 40. *num* 8. *part.* 5. *decis.* 402. *n.* 20. *part.* 9. *decis.* 269. *n* 2°. *part.* 13. *coram Kaunitz decis.* 242 *num.* 14., *& in Aculana Fideicommissi* 6. *Iuni* 1682. §. *Secundo coram Rondinino, Rota nostra in Thesaur. Ombrosian. tom* 12. *decis.* 43 *n.* 20. *&* 21: *& in Florentina Fideicommissi de Generottis* 12. *Settembre* 1741. §. *Quod in postremo*: *&* §. *Testatorem fol.* 32. *cor. Mormorai*.

LXXXIII. Il complesso di sì imponenti riscontri di volontà del nostro Fidecommittente, e decisivamente poi quest' ultima disposizione, di cui abbiamo adesso ragionato, fino all' evidenza dimostravano l' *uso* del parlare del Proferente, e diveniva a senso nostro inoltrata vanità il più dubitare, che nel di lui linguaggio suonasse l' istesso USUFRUTTO, E DOMINIO RESOLUBILE, o sia FIDECOMMISSO. E quindi da tali argumenti ciascuno da per se concludentissimo, il più potente

argumento no resultava dedotto dall' *uso del parlare* del Disponente, stato ormai nei nostri Tribunali elevato al grado di argumento necessario fino al segno, che malgrado l' ostacolo, e le restrizioni indotte in abolizione dei Fidecommissi dalle veglianti Leggi Toscane è stato molte, e molte volte sul solo di lui appoggio risposto per la *pro-*
32 *gressività* del Fidecommisso, come ce ne fanno piena fede i conformi solenni Giudicati emanati nella *Florentina Fideicommissi de Spigliatis* del dì 10. *Marzo* 1750. *avanti i Sigg. Auditori Bizzarrini, Avvocato Cosimo Pellegrini, e Cav. Francesco Angiolini, nella Volaterrana successionis* del dì 19. *Settembre* 1763. *av. i Sigg. Auditori Bonfini, e Mari, e Avvocato Marchi, nella Florentina Fideicommissi de Scalandronis* del dì 29. *Settembre* 1767. § 69. *av. i Sigg. Auditori Agnini, Moneta, e Ulivelli, nella Florentina Fideicommissi de Falcuccis* del dì 15 *Marzo* 1772. *av. i Sigg. Auditori Luci, Ulivelli, e Vincenzio de Ricci, nella Pisana Fideicommissi in origine dividui Antonii de Campilia* del dì 30. *Marzo* 1773. § *final. av. il Sig. Auditor Cattani Relatore, nella Pisana Fideicommissi de Tiriis* del dì 31. *Agosto* 1773. § 44. *av. il Sig. Auditor Vinci Relatore, nella Florentina Fideicommissi de Falcuccis* del dì 14. *Gennaio* 1774. § 14. *av. il Sig. Audit. Morelli, nella Cortonen. Fideicommissi de Tommasis* del dì 31. *Maggio* 1774. § *In queste circostanze &c. av. i Sigg. Auditori Buratti, e Morelli Relatore, nella Florentina seu Pisana Fideicommissi* del dì 8. *Maggio* 1778. *av. i Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli Relatore, e nella Florentina Fideicommissi Da Bagnano super bonis* del dì 26. *Marzo* 1779. § *Nihil obstante av. i medesimi*, ove altre molte Decisioni concordanti.

LXXXIV. Senzachè ad eliminare l' efficacia di sì potente argumento, di cui non vi ha più stringente nella interpetrazione delle ultime volontà, potesse ascoltarsi con plauso il riflesso dedotto dalla diversità della disposizione, e delle Persone che formata avevano la contemplazione del Testatore nella sede, ove con tanta chiarezza spiegò sinonimi nel suo concetto i termini USUFRUTTO, E FIDECOMMISSO, quasi che non implichi, e non repugni, che un termine istesso

pos-

possa dal medesimo Proferente adoprarsi in un diverso significato, secondo i diversi rapporti, ai quali nelle diverse parti della disposizione è referito.

LXXXV. Poichè sarebbe stato ormai presso di noi un riproporre una massima meno apprezzata ne' nostri Dicasteri il dubitare, che l'argumento dedotto dall' *uso* del parlare operi indistintamente il linea interpretativa, e che niuna diversità o di
33 *locuzione*, o di *disposizione*, o di *persona*, o di *ragione* vaglia ad indebolirne, non che a toglierne l'efficacia, e la potenza, secondochè, rigettati i contrari, bene ce ne assicurano le Magistrali Decisioni della Rota nostra, e specialmente la *Florentina Fideicommissi* 26. *Giugno* 1697. §. *Praeterea av. l' Auditor Belluzzi*, *nella Pistorien. Iurispatronatus de* 23. *Giugno* 1700. §. *Prima &c. av. l' Auditor Bizzarrini*, *nella Florentina Praetensae Primogenituraе dici* 5 *Aprilis* 1740. § *Masculinam*, *&* §. *Et in casu av. gli Auditori Bizzarrini*, *Finetti*, *e Mari versic.* „ Quamobrem si hoc
„ non obstante conservatur significatio iam verbis tradita, subsistit undique *usum* loquendi praeponderare cuicumque diversitati rationis in oppositum praesumibili, eademque non curata, iuste ab eo *sensu*, qui vocabulo tribuitur in una dispositionis parte, argui ad isrum retinendum in alia „ *nella Florentina Fideicommissi de Generottis* 12. *Settembre* 1741. §. *In eversionem av. gli Auditori Bonfini*, *Bizzarrini*, *e Mormorai versic.* „ Eadem *Rota nostra* semper validissimum, & omnino concludens reputavit argumentum ab *usu*, „ & *consuetudine*, qua Testator locutus fuerat in alia dispositionis parte, quamvis inter *diversas* Personas, & in quibus „ *divrsa* ratio considerari poterat. „ e nella *Florentina Maioratus de Pazzis* 27. *Giugno* 1752. §. 34. *av.* l' *Auditor Querci*, *e Cancelliere Montordi* „ ivi „ Nulla importando, che
„ si trattasse di *persone diverse*, ed orazioni, e parti *separate* della disposizione, perchè quando è questione di interpetrare il significato di una *parola* ambigua, non vi è miglior „ mezzo di quello di attendere al senso, in cui apparisca alcuna „ volta usata dal Testatore *Avcran. &c.* „ nella *Pisana Maioratus de Campilia de* 30. *Marzo* 1773. *num.* 45 *e* 46. *av. gli Auditori Ulivelli*, *e Cattani* „ ivi „ Riguardo finalmente alla terza obiezione, cioè, che l'argomento dell' uso del
„ parlare cessi quando vi occorre *diversità* di Persona, e diversi-

„ sità di ragione: Questa proposizione è comunemente rigetta-
„ ta per il motivo, che qualora si tratta d'interpetrare la mede-
„ sima *parola* generale, o comune, avente un amplo significa-
„ to, non si può mai presumere, che il Testatore in una parte
„ del Testamento l'abbia proferita nel senso più amplo, e nell'
„ altra parte nel senso più ristretto, come comunemente sosten-
„ gono *Paris &c.* „ *E nella Florentina Praetensi Fideicom-*
*missi de 7. Febbraio* 1775. §. 18. *av. l'Auditor Vinci Rela-*
*tore* „ ivi „ Essendo stato creduto un validissimo argumento
„ quello, che resulta dall'*uso* di parlare per interpretare le paro-
„ le proferite in *diverse* parti del Testamento, benchè si tratti
„ di persone *diverse*, benchè militi una *diversa* ragione „
*E nella Florentina Primogenituraе de Bardellis de li* 8.
*Luglio* 1785. §. 62. *av. l'Auditore Vernaccini versic.* „
„ Mentre alla prima parte dell'obietto serviva il rispondere, che
„ per quanto la *diversità* delle Persone, e della soggetta mate-
„ ria, o qualunque altra *diversità* di *ragione* possa dar luogo
„ a disporre *diversamente*, non può mai ammettersi, che sia
„ stato *diversamente* disposto dalla medesima Persona, che in
„ tutte le disposizioni abbia ugualmente fatto *uso* dello stesso
„ *vocabolo*, e perciò l'argumento, che per l'intelligenza di un
„ *vocabolo* si deduce dal significato, in cui se ne sia il Dispo-
„ nente valso altrove e moltopiù nel medesimo atto, non per-
„ de la sua forza, ed efficacia per qualunque *diversità* di *ra-*
„ *gione*, che militi fra le respettive parti nelle quali ne abbia
„ egli fatto uso, come replicando precisamente a tale obietto,
„ e riassumendo, e seguitando le altre più antiche *Decisioni*,
„ ottimamente concludono fra quelle già da noi allegate nel §.
„ 43. la *Florentina etc.* „

LXXXVI. E tanto meno meritevole di considerazione ritrovam-
mo ciò, che per evitare le conseguenze dell'invincibile ar-
gomento dell'*uso* del parlare con tanto impegno si propo-
neva dai per altro Dottissimi Difensori dei Nobili Sigg. Ar-
righi, allorchè sul riflesso appunto di avere il Testatore nel-
la sede risguardante l'Eligendo tolto ogni dubbio sull'intel-
ligenza del termine *Usufrutto*, mediante l'aggiunta dei con-
notati, che indubitatamente lo determinavano al senso più
amplo di *usufrutto* CAUSALE, equivalente all'EREDITA', al FIDE-
COMMISSO, pretendevano di persuadere che mancassero i ter-
mini abili, onde proporre l'*uso* del parlare, che suppone

par-

34 parti *eguolmente* dubbie, ed interpretabili, e che fosse anzi luogo al diverso argumento della *discretiva*, per cui pensar si dovesse, che dall'avere il Testatore aggiunto in una parte soltanto un *connotato* determinante l'*usufrutto* all'*usufrutto* CAUSALE, voluto avesse nelle altre parti, ove tal *connotato* era omesso, parlare del mero *usufrutto formale*, rilasciando il termine al suo più proprio, più stretto, e più rigoroso significato.

LXXXVII. Male a senso nostro in tal guisa si ragionava, e confondevansi inutilmente i termini di due sostanzialmente diversi argumenti.

LXXXVIII. L'argumento dedotto dall'*uso* del parlare allora appunto è proponibile, quando nella disposizione, che forma il soggetto dell'esame, si ha una parte *dubbia*, perchè concepita con termini suscettibili di una doppia intelligenza, ed a questa parte *dubbia* una ne sussegue, ove il termine istesso dubbio, ed ambiguo vedasi dal Proferente determinato ad uno precisamente dei due significati mediante l'aggiunto di un connotato, che lo renda chiaro, certo, ed univoco. Allora è, che la certezza del significato indotta in una parte dall'aggiunto del connotato al termine di sua natura dubbio, ed ambiguo, porge schiarimento, ed illumina la parte antecedente da per se sola equivoca, e dubbiosa per il difetto del detto connotato, ed è accertato in tal guisa, che il vocabolo istesso in una parte della disposizione ebbe nel concetto del Testatore un certo significato, il significato istesso deve necessariamente attribuirsegli nelle altre parti ancora, nelle quali non può supporsi, che usasse il Disponente il termine medesimo per spiegare un difforme concetto.

LXXXIX. Fuori di questi termini, non sarebbe infatti immaginabile un caso, d'onde potesse dedursi l'argumento *dell'uso* del parlare; Perchè, in quella guisa, che mancherebbe in radice un tale argumento, se in ogni parte della disposizione si leggesse congiunto al termine ambiguo il *connotato* distintivo, che lo determinasse necessariamente ad un certo significato, mentre tutto allora sarebbe chiarezza, ne vi sarebbe soggetto d'interpretazione; Nella guisa istessa supponendo il termine ambiguo riperutamente usato in più parti, sempre senza alcun connotato, che lo determini ad un senso preciso, mancherebbe l'appoggio *dell'uso* del parlare,

non

non potrebbe da alcuna parte desumersi la giusta interpetrazione della volontà, e tutto sarebbe dubbio, ambiguo, e disputabile.

XC. E quindi male a proposito confonder si tentavano coi termini di questo argumento, i termini ben diversi della *discretiva*, di cui non può neppure dai meno versati nella Pratica Forense dissimularsi la sostanziale differenza dall'argumento dedotto dall'uso del parlare.

XCI. Allora infatti soltanto procede l'argumento della *discretiva*, quando le parole dell'una, e dell'altra parte della disposizione sono egualmente *chiare univoche*, e *determinate*, cosicchè nell'una parte, e nell'altra sia certo, ed indubitato il concetto, e la volontà del Disponente; non mai quando per l'ambiguo, e moltiplice significato delle espressioni la volontà in una parte sia dubbia, benchè chiara nell'altra; Mentre allora escluso l'argumento della *discretiva*, si fa luogo alla regola ben diversa, per cui la parte oscura, ed ambigua illuminata rimane dalla parte chiara, ed univo-
35 ca, che è quanto dire allora si fa luogo all'argumento dell'*uso* del parlare, per ciò che in reiezione del proposto obietto, ottimamente a simili effetti distinguono *Cravett. cons* 64. *num.* 16. *Altograd. controv.* 60. *num.* 43. *Palm. nep. alleg.* 168 *num.* 9. *&* *dec.* 176. *num.* 12. *Bonfin de iur. fideicommiss. disput.* 11. *num* 15. *&* 16. *&* *in Adden. ad Rot. Florent. de fideicomm. dec.* 68. *num.* 25. *Rot. Roman. in rec. par.* 11. *decis.* 220. *num.* 19. *par.* 16. *dec.* 17. *num* 19. *&* *dec.* 345. *num.* 11. *&* 12. *part.* 18. *dec.* 478 *num.* 11 *et* 12. „ ivi „ Tum quia procederet, quando „ utraque dispositio esset clara, secus ubi una sit dubia, nam „ tunc intrat regula, quod una pars Testamenti alteram declarat *Leg. ec.* „ *in Mantiss. ad De Luca de fideicomm. dec.* 52. *num.* 5. *et cor. Cels. dec.* 345. *num.* 11. *et* 12. *et Rota nostr. apud De Comitib. dec. Florent.* 94. *num.* 32. *versic. ex hoc funditus &c. &. dec.* 99. *num.* 19. *vers* „ In his quippe terminis argumentum discretivæ nihil concludit, imo po- „ tius retorquetur, & una pars clara ab alia clariori, eique sy- „ nonima interpretationem recipit „ *in Florentina Primogeniturae del dì* 17 *Aprile* 1740. *av. Bizzarrini Finetti, e Mari, e nella Florentina Fideicommissi de Martellinis* 17. *Settembre* 1745. *av. Uguccioni num.* 74. *&* 76.

„ ivi „

„ „ ivi „ Huiusmodi vero argumentum discretivae locutionis, „ iuxta communem DD. sententiam locum sibi vindicat in ea „ hypothesi, in qua concurrant duæ distinctae partes disposi- „ tionis, quarum utraque de per se clara sit, & perfectam o- „ stendat voluntatem Disponentis, quod in praesenti non ve- „ rificatur consequenter ab hoc argumento decidi nequit casus „ noster, quinimo cum Testatrix non detexerit suam voluntа- „ tem directam ad solos Masculos ex Masculis eadem perspi- „ cuitate, & intelligentia, prout fecit in substitutione ordinata „ ad favorem illorum de Martellinis, eadem prima substitutio „ Descendentium masculorum Cassandrae, & Barbarae aliquo „ modo dubia, & obscura remansit, quapropter cessante, & „ clatitate, quae omnino requiritur ad fundandam conclusio- „ nem deductam a discretiva locutione, optima ratione ad hanc „ primam substitutionem declarandam recurrendum nobis fuit „ ad alteram respicientem DD. de Martellinis aperte a Testa- „ trice explicatam pro comprehensione dumtaxat Masculorum „ ex Masculis, absque eo quod obicem fuerit argumentum di- „ scretivae„ e nella *Pisana Maioratus De Campilia del dì* 14. *Luglio* 1772. *av Martellini, e Cellesi Relatore* §. 92. „ ivi „ Come pure non era valutabile l'argumento dedotto „ dalla discretiva, cioè che avendo il Testatore espressamente „ voluta la qualità masculina per succedere nel Fidecommisso „ dividuo, e rispetto ai naturali, ed ai Semiagnati, ed omessa „ una tal qualità, quando invitò al Maiorasco i Seniori della „ Famiglia, dovesse quindi inferirsene una diversa, e difforme „ volontà del Disponente, mentre ciò sarebbe proceduto nel „ caso, che il Testatore in una parte del Testamento avesse „ esplicitamente voluta una qualità, e nell'altra l'avesse del „ tutto omessa; Ma quando nell'una, e nell'altra parte si è „ servito di termini comuni capaci di un'intelligenza più este- „ sa, e più ristretta, se in una delle parti vi sia aggiunta una „ qualità, che dichiari in qual significato siano stati usati i ter- „ mini comuni, ancorchè la detta qualità fosse stata omessa „ nell'altra parte, non solo non può aver luogo l'argumento „ della discretiva, che anzi la parte più chiara somministra „ un riscontro di dichiarazione all'altra parte più dubbia *Gra- „ vett &c.* E SI FA LUOGO ALL'ARGOMENTO DEDOTTO DALL'USO „ DEL PARLARE DEL TESTATORE, COME PER TOGLIERE APPUNTO LA „ FORZA DELLA DISCRETIVA fu avvertito dalla *Rota etc. e nell'*

*Aretina Baiulivatus de Redis del di 2. Agosto 1777. §. Quoad tertium &c. avanti Vinci.*

XCII. All' invincibile efficacia dei surriferiti potentissimi, anzi necessari argumenti di volontà, che niente adombrati dalle insussistenti contrarie obiezioni, fino all' evidenza comprovavano invitata la Lucrezia Niccolini, e la di lei quarta Generazione masculina al pieno usufrutto CAUSALE, e così ALLA SOSTANZA DEI BENI, AL FIDEICOMMISSO, che trapassare dovendo alla morte del Sig. Marchese Cav. Lorenzo Niccolini in Sostituiti *estranei*, faceva appunto luogo al disposto dell' Artic. 19. della Legge Cesarea per la superesistenza dei Figli dell' ultimo Possessore; Aggiungevasi l' assurdo intollerabile, che nel diverso sistema d' interpretazione incontravasi, l' assurdo, cioè di dovere canonizzare come verisimile, e corrente alla volontà del nostro Testatore, la sospensione della proprietà, o per il corso di più Secoli, quanti era in potenza a consumare il progresso della Linea masculina dei Sostituti usufruttuari, ed anche fino alla consumazione dei Secoli istessi, qualora fattosi luogo all' elezione del Giovine Nobile Fiorentino, letteralmente invitato all' *usufrutto*, fosse affatto mancato ogni altro Individuo, presso cui rimaner potesse la nuda, e sterile proprietà.

XCIII. Questo assurdo intollerabile, e che presso di noi avrebbe potuto meritare molta attenzione per rispondere per l' *usufrutto* più pieno, e CAUSALE, come di regola sul riflesso di evitarlo, insegnano inerendo al Testo nelli *Leg. Antiquitas Cod. de usufructu il Cyriac. controv. forens* 546. *num.* 17. *De Luc. de fideic. disc.* 227. *sub num.* 8. *vers.* „ Cum „ naturae usufructus formalis redolentis servitutem repugnare „ videatur tractus successivus per longissima tempora, etiam „ per plura sæcula in pluribus generibus personarum, ad terminos *Text. in Leg. Antiquitas &c.* „ *la Sacra Rota av. Rezzonico dec.* 294. *num.* 20. „ ivi „ Donationi siquidem, „ quæ ex Lege Donatoris perpetuum effectum habere debet, „ congruit magis concessio usufructus causalis, quam formalis cum alias eius voluntas verificari nequeat, ut per *Text in Leg. Generali &c.* „ ove molte altre Autorità, e Decisioni concordanti; Vistosamente incontravasi non solo durante la vita della Lucrezia, e sua quarta Generazione dalla di cui estensione dependeva la successiva sostituzione del remo-

remotissimi Arrighi descendenti da Gio. Batista, e Simone; Ma più ancora verificato si sarebbe dopo che ritornato l' usufrutto nella Descendenza masculina della Lucrezia in quella progredir doveva fino alla di lei durazione; Ed ancor più quando estinta la Linea masculina della Lucrezia aperta si fosse la successione a favore del Giovine eligendo, e della di lui Descendenza, nel qual caso più certamente si sosteneva un ulteriore Sostituto, presso cui potesse legalmente dirsi trapassata, sebbene infruttuosamente, la proprietà dei Beni vincolati al preteso formale usufrutto.

XCIV. Anzi ad un doppio assurdo rimasta sarebbe soggetta la disposizione del Senatore Arrighi, nella precisa sostituzione della Lucrezia, e sua quarta Generazione, all' esame della quale eramo specialmente richiamati; Giacchè oltre l'assurdo accennato della lunghissima sospensione della proprietà, avrebbe dovuto ammettersi contro il verisimile concetto di un sensato Disponente, che i Descendenti istessi della Lucrezia dentro la quarta Generazione, fossero nel tempo istesso onorati ora del mero usufrutto *formale*, ora del pieno usufrutto *causale*, secondo che per le varie possibili contingenze, uno, o piuttostochè un altro fosse il Sostituito, cui far si dovesse la restituzione dei Beni fidecommissi.

XCV. Se infatti all' estinzione della quarta Generazione della Lucrezia Niccolini, niuno fosse stato superstite dei Sostituti nelle Sedi ulteriori, quali esser dovevano i remotissimi 37 Agnati Arrighi, presso i quali risieder potesse la nuda proprietà, e dovendo altresì l' *Eligendo* SUCCESSORE nell' *Eredità*, nel *Fideicommisso* ricevere in tal caso l' *usufrutto* dagl' Individui di detta ultima quarta Generazione, non poteva neppure cominciarsi a dubitare, che e l' EREDITA', e il FIDECOMMISSO, in cui succeder doveva in tal caso l' *Eletto*, per necessario antecedente si ritrovasse presso quel Descendente dalla Lucrezia, da cui far si doveva la restituzione, per il tritissimo assioma, che porge però un potentissimo 38 argumento d' interpretazione di volontà, *quem non honoro non gravo*, di cui a sazietà i riferiti dal *Cephal. cons.* 17. *num.* 12. *et* 19. *Iason. cons.* 228. *num.* 10. *et seqq. lib.* 2. *Soccin. iun. cons.* 69. *et cons.* 104. *lib.* 3. *Rota Romana in rec. decis.* 158 *n.* 11. *par.* 5. *tom.* 1. *vers.* „ Ex regula „ quod non gravo, quem non honoro „ *Rota nostra inter*

*impress. penes De Comitib. ad mater. fideicomm. tom.* 1. *dec.* 62. *num.* 13.

XCVI. Che se nel caso suddivisato, che non potè non essere presente al saggio Testatore nel momento, che dettò l'ultima sua Legge, volle egli stesso, che il Sostituto *eligendo* invitato all' *Eredità*, al *Fideocommisso*, ricever dovesse il *Fidecommisso*, l' *Eredità* dall' *ultimo* Individuo della quarta generazione della Lucrezia, come vero Possessore del *Fidecommisso* da restituirsi; non potemmo noi formare del Gravato medesimo un differente concetto negli altri casi di restituzione, o a favore dei remotissimi Arrighi, o a favore dei Descendenti ulteriori della Lucrezia medesima caratterizzandolo in questi casi per meramente gravato del semplice usufrutto *formale*, quando *tutti* i casi possibili di restituzione furono dal Disponente compresi sotto un
39 *unica* orazione con i termini *istessi*, e senza la minima esternata differenza di volontà nel suo preconcetto. Repugnava al raziocinio contenuto nel contrario sistema il buon senso, e repugnava la regola elementare, della quale latamente i riferiti dal *Curt. sen. cons.* 40. *num.* 15. *Mart. cons.* 96. *num.* 11. *Mans. cons.* 94. *num* 4. *et seq*, *tom.* 1. *Polit. de fideicomm. dissert.* 33. *num.* 208. *tom.* 1. *et dissert.* 88. *num.* 52. *seqq. versic.* „ Ita non est præsumendum, neque „ est verisimile, quod in proxima, & immediate sequenti „ substitutione facta de iisdem personis, & directa ad eumdem casum obitus Domini Ioannis Baptistæ vocationem illarum voluerit in alio sensu accipere, easque diverso iure „ substituere contra legales regulas, quod substitutiones simul „ unitæ, & unica oratione comprehensæ debet æqualiter, ac „ uniformiter intelligi, et quod substitutio pluries, iuxta plures contingibiles casus inter easdem personas repetita; semper præsumitur accepta in eo sensu, in quo constat semel „ acceptam fuisse *Leg. etc.* „ *Palma dec.* 263. *num.* 36. *et dec.* 264. *n.* 9. *Rota Romana in recent. dec.* 15. *num.* 25. *part.* 7. *et dec.* 97. *num.* 8. *part.* 4. *tom.* 1. „ ivi „ Ne una, „ & eadem substitutio diverso iure censeatur „ *et coram Dunozett. iunior. dec.* 882. *n.* 14. *et seqq.*

XCVII. Sentivano i Difensori dei Sigg. Arrighi la difficoltà gravissima, che il loro assunto incontrava dirimpetto ai divisati intollerabili assurdi; e quindi figurandosi, che il Testa-

statore avesse detto quel più, che favorita avrebbe la loro difesa sostenevano, che il Testatore *contemporaneamente* alla sostituzione della Lucrezia, e di lei quarta generazione masculina, e di lei Figlie immediate nell' *uso*, ed *usufrutto* dei Beni della di lui Eredità chiamati avesse, ed onorati *nella proprietà* dei Beni medesimi i due Fratelli Senatore *Gio. Batista*, *e Simone* Artghi agnati della Famiglia remotissima, e i loro Figli, e Descendenti maschi di maschio, e le Femmine immediate dei Maschi medesimi. E ciò sostenevano sul riflesso, che avendo il Testatore nella sede del Testamento precedente a quella, in cui sostituisce nell' *uso*, ed *usufrutto* la Lucrezia, di lei quarta generazione masculina, e le Figlie immediate, dichiarato di „ Sommamente desidetare, e volere, che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservassero nella sua FAMIGLIA, *e nei* CHIAMATI come SOPRA si è detto, e SOTTO *si dirà* „ Sia così, anche prima di sostituire nell' *uso*, ed *usufrutto* di tutti i Beni della di lui Eredità la Lucrezia, e sua quarta generazione, venuto a chiamare, ed onorare nella *proprietà* dei Beni medesimi i detti Fratelli Senator Gio. Batista, e Simone Arrighi, e loro Figli, e Descendenti, che erano della sua *Famiglia*, colla sola sospensione dell' *usufrutto* a comodo della Lucrezia, e sua quarta generazione, senza che questi Fratelli Senator Gio. Batista, e Simone Arrighi, e loro Figli, e Descendenti avessero per tutto il tempo, in cui altri godeva dell' *uso*, ed *usufrutto*, bisogno di una nuova disposizione, che spiegasse la contemporanea loro successione nella proprietà delli stessi Beni

XCVIII. E poichè con tal replica non dileguavasi il dubbio nel caso contingibile della premancanza dei remotissimi Agnati Artighi alla quarta generazione della Lucrezia per non esistere neppure in questo caso Persone, presso le quali trapassare potesse la proprietà; immaginavano, che ciò dovesse per operazione della Legge appoggiata alla verisimile volontà del Testatore, avverarsi a favore delli Eredi *dei Beni* dell' ultimo remotissimo Agnato Arrighi, ed anche a favore del Giovine eligendo, in cui astretti dalla chiarezza della lettera, ed anche per non esser contradittorj a se stessi riconobbero nel progresso di Causa un vero Successore nell' *Eredità*, e nel *Fidecommisso*.

XCIX.

XCIX. Ma niuno di questi riflessi ci persuase, ed anzi li ritrovammo appoggiati a massime inverisimiglianze, e repugnanti alla chiara lettera della disposizione testamentaria del Senatore Arrighi Fidecommittente.

C. Erroneo doveva comparirci il primo contrario supposto, con cui sostenere volevasi trapassato l' usufrutto durante la quarta generazione della Lucrezia Niccolini negli Agnati remotissimi Arrighi, perchè era per noi fuori di dubbio, che il Testatore nella sede precedente a quella, in cui sostituisce nell' *uso*, ed *usufrutto* la Lucrezia, e sua quarta generazione masculina dichiarando „ *di sommamente desiderare, e volere, che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservassero nella sua Famiglia, e nei chiamati, come* SOPRA „ *è detto, e* SOTTO *si dirà* „ non avesse già inteso di chiamare, ed onorare di fatto nella stessa sede i due Fratelli Senator Gio. Batista, e Simone Arrighi, ed i respettivi loro Figli, e Descendenti maschi; ma solo avesse avuto in oggetto lo spiegare la *causa finale* per cui a *quanti* stati fossero gl' individui, che nelle successive sedi del medesimo Testamento si fosse determinato di chiamare, ed onorare, aveva ingiunta per prima precedente orazione ogni specie di alienazione di Beni, anche per il titolo di trebellianica, e di qualunque altra porzione di ragione dovuta „ ivi „ Al qual Sig. Massimiliano, e suoi Posteri come sopra chiamati, ed a TUTTI come sotto da chiamarsi, ed onorarsi proibì ogni sorta di alienazione, vendita, o distrazione dei suoi Beni, e detrazione di qualsivoglia trebellianica, o altra qualunque porzione, che di ragione gli venisse permesso detrarre, PERCHE' IN EFFETTO esso Sig. Testatore sommamente desidera, e vuole, che tutti i suoi Beni, e facoltà si conservino nella sua Famiglia, e nei chiamati, come sopra si è detto, e sotto si dirà. „

CI. Or quando il Testatore distinti aveva in questa sede gl' Individui *sopra*, o sia per immediata precedente orazione nella stessa sede già chiamati, ed onorati, quali erano Massimiliano, e gli suoi Figliuoli, e Descendenti maschi, da tutti gli individui, che non aveva nè *sopra*, nè *contemporaneamente* chiamati, ed onorati, ma, che si proponeva di chiamare, ed onorare di *sotto*, e così nelle sedi successive, quali erano appunto, e i Descendenti dalla Lucrezia, e i remo-

motissimi Agnati Arrighi, ed i Giovani eligendi a rinnuovare di mano in mano l' artificiale Agnazione; non poteva non comparir violento il persuadere, che mentre il Disponente per bene due volte, e nella proibizione dell' alienazione dei Beni, e nella causa finale di questa proibizione si era in lettera protestato, che ad eccezione del di lui fratello Massimiliano, e dei di lui Figli, e Descendenti maschi, e così degli Individui della *sua* Famiglia, ( che per mancare il Testatore di descendenza veniva formata appunto da Massimiliano, e suoi Descendenti, che essendo della Famiglia contentiva più prossima al Disponente rispetto ad esso costituivano la Famiglia effettiva, e così la Famiglia *sua* ) - quali aveva *sopra* già chiamati, ed onorati intendeva quanto a tutti gli altri di chiamarli, ed onorargli di sotto, o sia nelle parti posteriori del Testamento, dovesse credersi, che tutti gli altri fossero stati già *sopra*, o *contemporaneamente* chiamati, ed onorati, e che in somma la geminata espressione *di sotto*, suonasse lo stesso nel concetto del Proferente, che l' espressione, o di *sopra*, o di *contemporaneamente*.

CII. Ed a rigettare una tale interpretazione, come sommamente inverisimile, ed anzi repugnante alla chiara lettera del Testamento, ancora più conduceva il vedere, che la sostituzione dei remotissimi Agnati Arrighi, della successibilità dei quali oggi trattavasi, fu dal Testatore istesso precisamente, e *tassativamente* alligata al *caso*, e *tempo* dell' avvenuta mancanza della quarta generazione della Lucrezia Niccolini „ ivi „ E FINITA LA DETTA QUARTA GENERAZIONE, E LA VITA DELLE FIGLIUOLE FEMMINE DELLA SIG. LUCREZIA, et in qualunque dei suddetti, et altri casi, che succedessero, mediante le MORTI *dei predetti chiamati* senza „ Descendenti maschi come sopra; IN TAL CASO il Sig. „ Testatore sostituì gli Figliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali del Sig. Gio. Batista di un' altro Gio. Batista di Simone di Bartolommeo Arrighi ALLORA viventi, e loro Figliuoli, e Descendenti maschi legittimi, e naturali, e non legittimati in infinito. „

CIII. Non vi era infatti bisogno di superfluo apparato di autorità per comprovare, che la sostituzione portata espressamente con dizioni tassative a un *certo caso*, e *tempo* niun di-

diritto trasfonde nei Sostituti, onde conseguite la proprietà, e la sostanza dei Beni, prima del verificato evento, da cui sostanzialmente depende la sostituzione medesima, essendo massima troppo nota, che prima *del caso* avvenuto, prima *del tempo* designato, inutile rimane la sostituzione, e come se per anche non si leggesse ordinata come latamente stabiliscono *Beroo cons.* 98. *n.* 3. *lib.* 2. *Menoch. cons.* 399. *n.* 42. *Surd. cons.* 20. *n.* 9. *& seqq. & n* 15. *Altograd. controvers.* 55. *n.* 46 *& seqq. volum* 2. *versic.* „ Tempus enim formam inducit, quæ mutati non potest, alias permutationem qualitatis temporis, & sic huius formæ mutatetut substantia dispositionis *Castill.. &c.* & substitutio uno tempore facta nullatenus potest ad tempus diversum extendi *Peregrin. &c.* „ *Fusar. de substit. quaest.* 460. *n.* 1. *& seqq. Peregrin. de fideicommiss. artic.* 1 *n.* 36. *& artic.* 15. *num.* 8. *Ansald. dec.* 861 *n.* 5. *Falconer. tit.. de fideicommiss. dec.* 13. *n.* 2. *Constantin. vot. decis.* 394. *tom.* 3. *num.* 90. „ ivi „ Conditio a qua pendent substitutio est ad certum, & præfinitum tempus restricta, & limitata, ideoque ut statuatur extiterit ne conditio, an defecerit, tempus illud est considerandum, & non aliud tempus, quia qualitas restricta ad tempus, eo tempore adesse, vel abesse debet *Leg. &c.* Quare cum qualitas, seu conditio carentiæ filiorum fuerit certo tempore, hoc est mortis primorum hæredum volita, & intra limites, ac terminos a Testatore designatos, & conditio non extitetit, sed in Alexandrum Andræe filium superstitem defecerit, corruit quoque substitutio ab eadem conditione pendens, & semel conditionis defectu sublato, ad aliud tempus præter voluntatem Testatoris, & extra fines a Testatore præscriptos protrahi non debet „ *Rota nostra inter recollect per De Comitib. ad meter. fideicomm. dec.* 16. *n.* 38. *& ibid. in addit. n.* 17.

CIV. Era pertanto luogo a figurarsi il caso, che il Testamento del Senatore Francesco Arrighi avesse avuto il suo termine nella prima sua sede, nella quale i Difensori dei nobili Sigg. Arrighi, sostenevano dallo stesso Testatore già di *sopra*, o sia nelle anteriori sedi del medesimo Testamento chiamati, ed onorati tutti quelli, che dovevano conseguire il Fidecommisso Ma come mai se il Testatore non avesse di *sotto*, o sia nelle sedi posteriori del Testamento chiamati, ed ono-

onorati altri Individui, come mai senz'altra disposizione avrebbero potuto succedere, o gli Agnati della Famiglia remotissima, quali erano i due Fratelli Senator Gio. Barista, e Simone Arrighi, e i respettivi loro Figli, e Descendenti, o correre la sorte i Giovani nobili Fiorentini eligendi a rinnuovare artificialmente l'Agnazione del Testatore? Noi non avremmo saputo immaginarlo, e però dovevamo sempre esser convinti, che questi Agnati remotissimi, questi Giovani eligendi col solo favore dalla detta prima sede, sù cui si fondavano i Difensori degli Attori, avrebbero avuto al Fidecommisso quello stesso diritto, che hanno tutti quelli, che nel Testamento non sono nè punto nè poco nominati.

CV. Che se mancava un ulteriore Sostituto, presso cui restare potesse la sterile infruttuosa proprietà durante la sostituzione della Lucrezia, e sua quarta generazione, perchè acquistarla non potessero prima del *caso* avvenuto della loro *attuale* vocazione i remotissimi Agnati Arrighi; molromeno esser vi poteva, chi in detta proprietà succedesse, qualora alla quarta generazione gravata di restituzione a favore degli ulteriori Sostituti, fossero premancati i remotissimi Agnati Arrighi nella terza sede invitati.

CVI. Il proporre infatti trapasso temporario di proprietà durante il godimento nei Descendenti della Lucrezia a favore degli Eredi qualunque dei Beni dell'ultimo remotissimo Agnato Arrighi, oltre la resistenza delle regole di ragione, a mente delle quali nullameno ci vuole, che l'indubitata letterale restrizione della disposizione al solo usufrutto *formale*; oltre ciò ripetiamo, resisteva a tale assunto l'espressa volontà del Testatore, che ci disimpegnò da un inutile astratta ponderazione delle proposte teorie, per la quale essendo stata in lettera proibita la traslazione dei Beni per qualsivoglia titolo, o causa in Persone non aventi la chiara vocazione, e così fuori del ceto dei chiamati, improponibile rendevasi il contrario sistema, ed eramo nel dovere di disprezzarlo, piuttostochè alterare sostanzialmente, e distruggere una volontà contraria, e per tutte le parti chiarissima, di cui esser dovevamo religiosi esecutori.

CVII. Nè meno assurdo, e repugnante ai legali principi, ed alla verisimile volontà di un sensato Disponente comparir doveva il proporre il trapasso della proprietà durante il godi-

mento dei pretesi Usufruttuari nel Giovine Eligendo invitato nell'ultima sostituzione.

CVIII. Due repliche convincentissime, l'una di ragione, l'altra di fatto, toglievano in radice quest'ultimo refugio dei succumbenti.

CIX. Replicavasi in ragione, che quantunque avessero ammessa i pratici, e decisa i Tribunali nei congrui casi la traslazione della proprietà disgiunta dall'usufrutto negli ulteriori sostituti, ciò però mai si era canonizzato a favore di sosti-
41 tutti, *incerti* di un genere *estesissimo* equiparabile all'*incerto*, come infatti non poterono mai giungere a comprovarlo con alcuna precisa autorità, o reiudicata gl'impegnati Difensori dei Sigg. Arrighi.

CX. Replicavasi poi in fatto, che anche supponendo ammissibile in ragione la proposta preventiva traslazione della proprietà nel più remoto sostituto, improponibile rendevasi quanto all'eligendo in ultima sede invitato nel concreto del caso nostro, giacchè onorato di vocazione l'Eligendo *tassativamente* nel *caso*, e *tempo* preciso della totale estinzione della Linea masculina della Lucrezia Niccolini, fu dal Testatore in questo *caso*, e *tempo* preciso non semplicemente sostituito, ma in lettera invitato al godimento della di lui Eredità „ ivi „ Il quale Soggetto così eletto sostituì il Sig. Te-
„ statore NEL MEDESIMO CASO NELLA SUA EREDITA' „ e più sot-
„ to „ ivi „ Il qual ( Eletto ) il Sig Testatore vuolse, che
„ sia *Erede*, e SUCCEDA NELLA SUA EREDITA' „ onde troppo offesa si sarebbe la volontà del Testatore, supponendo già deferito all'Eligendo un diritto, e acquistata una proprietà, che li si era dal Disponente istesso deferita in un caso, e tempo diverso, e posteriore.

CXI. A fronte adunque di tante, e sì decisive dimostrazioni di volontà, che coartavano ad intendere nel linguaggio del Testatore sinonimi i termini USUFRUTTO, E FIDECOMMISSO, POSSESSORI USUFRUTTUARI, E POSSESSORI FIDICOMMISSARI; A fronte degli assurdi nei quali inevitabilmente traevasi la disposizione del Senator Francesco Arrighi nel sistema dei Difensori del Fidecommisso, e del progresso delle sostituzioni; Poco adoprar ci dovemmo per riconoscere la totale irrilevanza di quei pochi riscontri, che a persuadere usato il vocabolo *usufrutto* nel senso più rigoroso, e più stretto di

mero

mero usufrutto *formale*, portavansi in trionfo dai Difensori dei succumbenti sparsamente raccolti dal contesto del Testamento, giacchè tali riscontri o erano intrinsecamente inconcludenti, o pienamente si ritorcevano contro chi proponevagli a propria difesa.

CXII. Insignificante era il riflesso dedotto dall'avere il Disponente fatto soggetto della sostituzione ordinata a favore della Lucrezia, e sua quarta generazione masculina non il semplice *usufrutto*, ma l'*uso*, e *usufrutto* di tutti i beni della sua Eredità; Quasi che quella questione, che nel concorso dei validissimi riscontri di volontà riferiti di sopra, avrebbe dovuto risolversi per l'usufrutto *causale*, qualora la sostituzione portata si fosse al solo *usufrutto*, risolver oggi si dovesse per il semplice usufrutto *formale*, per l'aggiunta dell'*uso*, che stia a ristringere il successivo vocabolo usufrutto.

CXIII. Ben diversa è all'opposto la comune Sentenza dei pratici, che nella interpretazione appunto di simili relitti hanno concludentemente risposto, che più lato, e più esteso del semplice relitto dell'*usufrutto* sia il relitto dell'uso, e usu-
42 frutto, e più congruamente traslativo nel Legatario del più pieno diritto di proprietà, e di dominio, secondo che osservano inerendo al Testo in *Leg. Libertatis ff. de alimentis legat. ibiq. Bartol. num. 3. Fulgos. cons 13. num. 4. in fin. Alexandr. cons. 223. circa fin. versic. Et sic dato quod Testator &c. volum. 2. et cons. 150. num. 1. vol. 7. Soccin. iunior. cons. 54. num. 16. volum. 4. Alciat. cons. 103. num. 6. lib. 9. Natt. cons. 211. num. 17. Cephal. cons. 399. num. 31. Mantic. de coniectur. ultim volunt. lib. 9. tit. 2. num. 29.*„ ivi „ Simili modo si Testator legavit fun-
„ dum ad *usum*, & *usumfructum*, intelligitur legasse proprieta-
„ tem *Cephal. &c.* qui non facit differentiam, utrum res sit
„ relicta ad usumfructum, vel ad utendum, & fruendum quia
„ utroque casu intelligit relictum esse usumfructum causalem
„ cum proprietate, non autem formalem distinctum ab ipsa
„ proprietate. Et huiusmodi legatum intelligitur esse perpe-
„ tuum, & transmissibile ad hæredes cum ipsa proprietas in-
„ telligatur esse legata, ut sentiunt omnes Doctores „ *Castill. de usufrct. cap. 30. num. 14.* „ ivi „ Sit autem primus ca-
„ sus, quando Testator legaverit fundum ad *usum*, & *usum-*

„ *fructum*, vel ad utendum, & fruendum, vel ad alimenta, „ aut alio simili modo, ut in specie *Leg. &c.* tunc enim pro„ prietatem ipsam legare praesumitur, ita *Bartol. &c.* „ Talchè se a decidere per l'usufrutto CAUSALE, e per la vocazione al *Fidecommisso*, e alle *sostanze* dei beni, esuberebbe nelle speciali circostanze del caso la sola sostituzione *nell' usufrutto*, a maggior ragione per l'usufrutto causale decider dovevamo ove non il solo *usufrutto*, ma l'*uso*, e l'*usufrutto*, formò il più esteso, e più amplo soggetto della controversa sostituzione.

CXIV. Irrilevante del pari ci comparve l'altro riscontro preteso esclusivo dell' usufrutto CAUSALE quanto alla Lucrezia, e sua quarta generazione, desunto dall'avere il Testatore permesso soltanto alla Lucrezia, e suoi descendenti il potere usare *per loro diporto le Ville*.

CXV. Conveniva infatti aver presente, che venuto il caso della sostituzione della Lucrezia, e suoi descendenti aveva il Testatore ad essi sospeso il pieno godimento dei frutti del Fidecommisso, sino a tanto che con le rendite dei beni non si fosse la di lui Eredità rimborsata delle somme pagate al Fisco, e Gran Camera Ducale, e di quanto andava creditrice dell' istessa Lucrezia Niccolini in ordine al Chirografo del dì primo Aprile 1629. Malgrado però tal sospensione di percezione delle rendite, delle quali altresì rilasciò ai Possessori l'Amministrazione, dichiarò che i Possessori medesimi durante il moltiplico da rinvestirsi, *godessero per loro diporto* quelle Ville, delle quali poteva ordinare la locazione per facilitare con il ritratto il compimento della somma da rinvestirsi.

CXVI. Or quale incompatibilità si presenta in tal disposizione con la vocazione della Lucrezia, e suoi descendenti al vero, e *pieno usufrutto causale* fino dal principio della loro vocazione, e quale ostacolo può incontrarsi, per cui eseguito il rinvestimento, e rimborsata l'Eredità dei crediti enunciati goder non potessero i sostituti i pieni effetti del Dominio resolubile dei Beni, il godimento, cioè, dei frutti, e il diritto di abitar le Ville col titolo di Dominio, e nel carattere di veri, e propri Fidecommissari sostituiti, ed invitati all' USUFRUTTO CAUSALE dei Beni?

CXVII.

CXVII. Del peso istesso ritrovammo l'altro contrario rilievo dedotto dal precetto dal Testatore ingiunto alla Lucrezia, e suoi descendenti, che tutto dovesse dai medesimi eseguirsi con la saputa degli Arrighi chiamati al Fidecommisso, e che si vollero vigilanti all' osservanza di quanto dal Testatore prescrivevasi rapporto all' ordinato rinvestimento.

CXVIII. Nulla a senso nostro, disse di più il Testatore, di quanto esigeva l'indole istessa delle sostituzioni, e di quanto in simili materie prescrive il disposto delle Leggi. Poichè nella circostanza, che gli Arrighi, che esistiti fossero al 43 giorno dell'aperta successione a favore della Lucrezia Niccolini, e sua quarta generazione, avevano la vocazione immediata al Fidecommisso nel caso di deficienza dei descendenti della Lucrezia; Era ben giusto, che nei rinvestimenti da farsi dei frutti percetti fino al rimborso dei crediti dell' Eredità, fossero essi scienti di quanto operavasi dai Possessori, giacchè tanto appunto esigeva la natura degli atti più che al comodo della Lucrezia diretti al vantaggio dei successivi sostituiti, e tanto appunto coerentemente al prescritto delle Leggi si pratica giornalmente negli atti dei Possessori, che interessando la sostanza dei beni, e del Fidecommisso esser potrebbero pregiudicevoli ai successivi chiamati, quali di stile sogliono intimarsi per il loro abituale interesse. Ma niuno ha fin quì immaginato, e proposto, che tale intimazione dei sostituti far si debba soltanto dai chiamati *all'usufrutto formale* dei beni, o molto meno, che da tale intimazione fatta ai sostituti viventi debba argumentarsi nell' Intimante il diritto, e il godimento del semplice *formale* usufrutto in esclusione del Dominio, che seco porta regolarmente sostituzione Fidecommissaria.

CXIX. Ritorcevasi poi mirabilmente l' argomento, che a sostenere disposto del solo usufrutto *formale*, appoggiavasi all' avere il Testatore limitato l'effetto della sostituzione della Lucrezia, e sua quarta generazione al *godimento dei frutti*, che rilevavasi, come la distintiva caratteristica del semplice usufrutto *formale*, che nel semplice *godimento dei frutti* di sua indole si sostanzia.

XX. Mentre ci aveva bastantemente assicurati il Disponente di aver con tutt'altra idea enunciato il godimento dei frut-

ti,

ti, che per designare il mero usufrutto *formale*, quanto alla Lucrezia, e sua quarta generazione, quando un tal *godimento* egualmente considerò quanto agli altri Possessori veramente *fidecommissarj*, avendoli tutti indistintamente gravati dell' onere annuo di scudi trenta da erogarsi nel mantenimento delle Case, e Poderi „ ivi „ Al qual mantenimento, e spesa incaricò, ed obbligò il Sig. Testatore TUTTI QUELLI „ *che goderanno di detti frutti* per mantenimento di dette „ Case, e coltivazioni di Poderi. „

CXXI. Nè può dubitarsi, che a *tutti* egualmente i chiamati al Fidecommisso fosse diretto il divisato precetto, giacchè tutti egualmente interessava il mantenere le Case, e i Poderi, che formavano il soggetto del Fidecommisso.

CXXII. Il che anche più chiaramente lo spiegò parlando del Giovine Nobile Eligendo, quale gli stessi succumbenti non potevano non concordare, che fosse invitato all' *Eredità*, al *Fidecommisso*, avendo ad esso pure esteso un tal onere, come già impostogli di sopra nella parte che si è poc' anzi trascritta „ ivi „ E TUTTI QUESTI CARICHI S' INTENDANO, E „ SIANO SOPRA L' OBBLIGO DELLI SCUDI TRENTA DA SPENDERSI CIA- „ SCUN' ANNO PER IL MANTENIMENTO DELLE CASE, E PODERI CO- „ ME SOPRA. „

CXXIII. Se dunque il Fidecommittente parlato aveva egualmente e dell' usufrutto, e del godimento dei frutti, non meno quanto alla Lucrezia, e di lei quarta generazione masculina, e Figlie immediate, che in ordine a Massimiliano, e suoi descendenti maschi, e ai due Fratelli Senator Gio. Batista, e Simone Arrighi, e loro Figli, e Descendenti maschi, ed al Giovine Eligendo; Ne segue, che come il *godimento dei frutti* non esclude rispetto allo stesso Massimiliano, e rispetto al Giovine Eligendo, e loro respettiva descendenza il carattere di USUFRUTTO CAUSALE congiunto con la proprietà, e quindi per il di lui passaggio da una Persona in un' altra il carattere di FIDECOMMISSO: Così non esclude nell' *usufrutto*, di cui fu onorata la Lucrezia, e la di lei quarta generazione masculina, e Figlie immediate, il carattere istesso di usufrutto CAUSALE come sopra, e tutto persuade per i già rilevati riscontri, l' *uso* del parlare del nostro Disponente.

CXXIV. Nè ad un diverso Giudizio doveva coartarci la cir-

co-

costanza reiteramente esaltata dai Difensori degli Estranei sostituiti di essere, cioè, la sostituzione della Lucrezia, e sua quarta generazione, posta di mezzo fra due sostituzioni *nell' intiera Eredità, e nel Fidecommisso*, quali sono appunto, e la sostituzione precedente degli Agnati descendenti da Massimiliano, e la susseguente diretta agli Agnati remotissimi Arrighi, d' onde si deduceva, come sommamente inverisimile, che avesse voluto il Fidecommittente con sì diverso linguaggio disporre a favore della Lucrezia, e di lei descendenti, se avesse veramente voluto onorarla del pari, che gli Agnati compresi nelle prossime sostituzioni del pieno diritto al conseguimento dei Beni, e del Fidecommisso.

CXXV. Mentre tanto a noi parve lontano, che sull' appoggio di tale immaginata discretiva stabilir si potess una legale differenza di volontà fra la sostituzione intermedia, e le due sostituzioni, che respettivamente la precedono, e la susseguono; Quanto fummo all' opposto persuasi dopo l' imparziale surriferita analisi della volontà del nostro Fidecommittente, che invece di una improponibile discretiva, chiarissima resultasse l' assoluta pariformità dell' una alle altre sostituzioni, talchè quel dubbio, che incontrar si potesse nella materialità dei termini della sostituzione *intermedia*, tolto affatto, e dileguato restasse dalle *estreme* sostituzio-
44 ni, alle quali ove non sia evidente, e letterale il diverso concetto del Disponente, deve sempre di regola intendersi in tutto, e per tutto sostanzialmente uniforme l' intermedia sostituzione, perciò, che in simili termini ottimamente riflettono *Bartol. in leg. Quaeritur ff. de Stat. homin. Torr. de Maiorat. part.* 1. *cap.* 25. *num.* 261. *cap.* 37. *num.* 21. *& seq. Ridulphin. allegat* 45. *n.* 16. *Bonfin. de Fideic. dis.* 1. *n.* 10. *vers.* „ Cum media suppletionem, „ ac interpretationem accipere debeant ab antecedentibus „ *Fusar. de substit. quaest.* 683. *num.* 6. *Castill. contr. iur. lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 54. *Simon. de Praet. lib.* 2. *interpret.* 2. *solut* 3. *n.* 62. *& seqq. Adden. ad Buratt. decis.* 272. *n.* 19. *vers. censeatur &c. Senat. Placent. apud. Torr. var. lib.* 3. *tit.* 13. *definit.* 40. *num.* 37. „ ivi „ Ex quo appa-
„ ret, quod semper de masculo in masculum debet nostra suc-
„ cessio continuare, videlicet per lineam masculinam, tam in

„ prae-

„ præcedentibus quam in sequentibus snbstitutionibus, ideo-
„ que interpretanda est etiam media, quæ ab extremis recepit
„ declarationem „ *Rot. Rom. in recent. part. 9. tom. 2. de-
cis.* 402. *num* 11. „ ivi „ Unde cum vocatio fœminarum
„ media sit inter duas substitutiones in quibus Donatrix con-
„ tinuatim sub simili verbo intellexit de descendentibus, etiam
„ ipsa, saltem ex mente Donatricis, descendentes fœmina-
„ rum compræhendat dicendum est „ *cor. Coccin. dec.* 1731.
*n.* 27. *e* 28. *cor. Rich. dec.* 252. *n.* 10. *vers. unde cum vo-
catio &c.*

CXXVI. Il solo adunque fra i tanti argumenti di volontà a dimostrare limitato il diritto della Lucrezia, e sua quarta generazione masculina proposti per parte dei Nobili Attori, che a prima fronte ingerir poteva nell' animo nostro qualche lieve, ma nel concreto incurabile dubbiezza, e che formava di fatto l' Achille della contraria difesa fu la dichiarazione dal Testatore aggiunta alla istituzione dell' Erede Sig. Massimiliano, e alla sostituzione dei di lui Figliuoli, e Descendenti maschi &c. di non volere che le sue sostanze pervenissero mai in Donne, massime maritate „ ivi
„ *E non vuole che le sue sostanze pervenghino mai in
„ tempo alcuno in Donne*, E MASSIME MARITATE, *o monaca-
„ te, che siano.* „

CXXVII. A così chiara disposizione inerendo i dotti Difensori dei sostituti, virilmente sostenevano, che questa essendo la Legge normale dal Testatore prescritta in principio per modo di regola universale, con questa conciliar si dovessero le successive parti del suo Testamento; Talchè avendo dopo tale indistinta dichiarazione onorata la Lucrezia sua Figlia, e la di lei quarta generazione masculina della vocazione nell' *uso*, ed *usufrutto di tutti i Beni della sua Eredità*; Acciò tal disposizione non involvesse un' istantanea non ammissibil distruzione della regola generale in principio stabilita, che è quanto dire un' istantanea inverisimile correzione di volontà intender si dovesse del mero, e semplice *usufrutto formale*, a cui appunto per propria indole conviene la non traslazione delle sostanze dei Beni nell' usufruttuario.

CXXVIII. Portato attentamente l'esame, e alla vera causa ani-

ma-

matrice di simile dichiarazione, e all' osservanza del Testatore medesimo, immune da ogni plausibil dubbiezza riconobbamo il già formato concetto della di lui volontà, e ci accertammo dalla combinazione delle diverse sue disposizioni, che al nostro sentimento niuno ostacolo frapponeva la dichiarazione suddetta niente utile in sostanza alla difesa degli Attori, e niente corrispondente alla da loro immaginata interpretazione.

CXXIX. Generale è vero, ed indistinta è la dichiarazione suddetta; Ma sebbene l'esclusione generale, e per modo di regola di un Ceto d'Individui, o di soggetti di una certa qualità, operi di sua natura la mancanza in astratto di ogni primordio di vocazione in tutti quelli, che rivestiti si trovano della qualità non voluta, niuno potrà però mai legalmente proporre, che da tal generale esclusione abbreviate rimanessero le mani del Disponente in forma, che lecito al medesimo non fosse di eccettuar poi dalla generale esclusione quelli Individui che o per una speciale predilezione, o per la più stretta congiunzione del sangue, o per qualunque altro non esternato riflesso, al medesimo piaciuto fosse di privilegiare.

CXXX. Non è nuovo infatti, nè impraticato dai Testatori un tal sistema, quale anzi avvalorato si trova dalla giornaliera
46 osservanza dei Testatori medesimi, dai quali non di rado vediamo, malgrado il voto agnatizio, invitate le Femmine dell' ultimo Agnato.

CXXXI. Eppure niuno ha mai nei simili casi negata alle Figlie immediate dell' ultimo Possessore agnato la successione, per questo solo, perchè antecedente leggevasi la generale esclusione delle Femmine, ma tutti hanno anzi in tale
47 eccettuazione ravvisata una limitazione già dal Disponente premeditata della regola esclusiva, che precedeva, come fra gli altri al proposito osservano *Giovagnon. respons.* 21. *n.* 88. *Rot. Rom. in Sabinen. Immissionis* 11. *Februarii* 1757. *cor. Elephantutio* §. 11 *vers.* „ Sed etiam, quia in casu
„ obitus utriusque Nepotis sine Filiis expresse vocavit Mariam
„ Laviniam pariter suam nepotem, in quibus circumstantiis
„ longe aliena a voluntate Testatoris reputatur intelligentia ex-
„ clusionis Fœminarum perpetuæ, & per modum regulæ „ ove infiniti concordanti.

CXXXII. E tale appunto compariva nella soggetta disposizione, di cui si tratta, la volontà indubitata del Senatore Francesco Arrighi, e ne erano trionfanti le riprove.

CXXXIII. Quando infatti egli escluse per modo di regola le DONNE, *e massime maritate*, ebbe soltanto riguardo al progresso della successione nelle respettive Descendenze mascoline dei diversi Stipiti della sua Agnazione, nelle quali aborrì l' intersecazione di Femmine, o loro Descendenti, che interrompessero quella Linea masculina, nella quale portata aveva la sua contemplazione; Ma non portò già il Testatore la sua providenza al diverso caso d' ingresso del Fidecommisso, o al caso della estinzione della Linea ingressa, nè pensò di togliere il diritto alla successione, ed al pieno godimento delle sostanze della sua Eredità a quelle Femmine, quali al medesimo piacque di privilegiare o costituendole stipiti delle Descendenze cognatizie invitate, o considerandole come reliquie delle Descendenze o agnatizie, o cognatizie onorate di vocazione.

CXXXIV. Fra *queste Femmine* predilesse egli sicuramente la sua Figlia Lucrezia, che designò in stipite della sua quarta Generazione masculina, e verso la qual Figlia era ben giusto, che dimostrasse una speciale affezione, come a se più congiunta di sangue, e più diletta degli ulteriori remotissimi Arrighi nella terza Sede sostituiti. Fra *queste Femmine* distinse le Figlie della Lucrezia medesima, qualora o fosse ella mancata senza Figli maschi, o ai Figli maschi premorti fossero esse rimaste superstiti, protraendo alle medesime quella predilezione, con cui aveva riguardata la loro Autrice; Fra *queste Femmine* finalmente privilegiò le Figlie immediate degli ultimi Agnati della Famiglia contentiva remotissima Arrighi sostituiti alla quarta Generazione della Lucrezia Niccolini.

CXXXV. Or in tutti questi casi sarebbe stata vanità l' impugnare, che il Fidecommittente ad esuberanza spiegasse che tolto non si era il diritto di fare alla regola generale precedente quelle eccettuazioni, che più li erano piaciute, e che quindi esclusivamente ad ogni dubbio accertasse, che dal ceto delle Femmine, nelle quali ordinò, che pervenire mai potessero le sue sostanze aveva già nel suo preconcetto eccettua-

tuate e la Lucrezia, e le di lei Figlie nel caso contemplato, e le Figlie immediate degli ultimi Possessori delle Linee agnatizie della Famiglia remotissima Arrighi, quali successivamente in lettera invitò nelle diverse Sedi di sostituzioni.

CXXXVI. Onde in quella guisa istessa, che se dopo la letterale esclusione per modo di regola voluta delle *Donne, e massime maritate*, nelle quali non volle, che mai per alcun tempo pervenissero le sue sostanze avesse il Disponente Arrighi *nelle sostanze* della sua Eredità, e nel *Fidecommisso* invitate e la *Lucrezia* sua Figlia, e le di lei Figlie, che sopravvenissero ai Maschi premancati, e le Figlie immediate dei remotissimi Arrighi, niuno oserebbe controvertere, che alle Femmine così chiaramente invitate competesse il diritto di succedere non ostante la voluta precedente generale esclusione *delle Donne* dal godimento delle sostanze ereditarie; Nella guisa istessa, e per identità di ragione controvertere non potevasi alle Femmine istesse, e fra queste alla Lucrezia Niccolini l' indubita vocazione alla *proprietà*, alle *sostante dei Beni*, al *Fidecommisso*, quando in restrizione della dichiarazione generale per modo di regola premessa ad escludere le Donne, e massime maritate, conclusa restava, e dimostrata la univoca chiarissima speciale vocazione della Lucrezia, e delle altre Femmine privilegiate, perchè dal Testatore invitate, ed ammesse al pieno godimento dei Beni, e del Fidecommisso.

CXXXVII. Anzi dovevamo a tanta maggior ragione, coerenti sempre alla volontà del Testatore, rispondere per l' *usufrutto causale* nella controversa sostituzione della Lucrezia, e sua quarta Generazione sul giustissimo argumento, che se gli stessi Difensori dei Succumbenti dovettero necessariamente concedere che nelle privilegiate Figlie di primo grado degli Agnati della Famiglia contentiva remotissima Arrighi dovevano per l' espressa volontà del Testatore pervenire LE SOSTANZE DEI BENI, e quindi non il semplice usufrutto *formale*, ma il pieno CAUSALE usufrutto, e così la *proprietà* dei Beni, come appunto *queste sostanze*, questo *usufrutto causale*, e questa proprietà pervenir doveva nei medesimi Agnati prelativamente invitati; Più fortemente

te queste sostanze istesse, questo causale usufrutto, questa proprietà, non ostante la menzione dell' uso, ed USUFRUTTO deferita creder dovevamo alla Lucrezia, e alla di lei quarta Generazione, e sue Figlie immediate, quando a maggior ragione privilegiate reputare si dovevano nel troppo verisimile concetto di un Testatore, che verso di esse come sue descendenti nutrir doveva sopra le altre del tutto
48 estranee una maggior dilezione, giusta la notissima regola nella interpretazione delle ultime volontà ricevutissima, della quale inerendo al Testo nella *Leg Cum Avus ff. de condit. & demonstrat. Leg. cum acutissimi Cod. de fideicommiss.* parlano *Aretin. cons. ultim. n.* 1. *e* 7. *Altogr. sen. cons.* 45. *n.* 24. *Mans. cons.* 321. *n.* 11. *& seqq. tom.* 4. *& cons.* 37. *n.* 16. *tom.* 9 *Torr. de maiorat. tom.* 1. *cap.* 38. *n.* 469. *Rot. Roman. in rec. dec.* 25 *num.* 9. *& seqq. par.* 4. *tom.* 2. *& decis.* 481. *num.* 5. *par.* 18. *tom.* 2. *& coram Emerix. iun. decis.* 1180 *n.* 9 *& cor. Priol. decis.* 156. *n.* 11. *Rota nostr. in Florentina Praetensi Fideicommissi de Galileis* 11. *Martii* 1711. *cor. Farsetti pag* § *Indubitanter &c. vers.* „ Verum etiam propriam Filiam sibi cognitam, & prædilectam propter Agnatos remotiores non suos atque incognitos exclusisset, contra naturalem rationem æquitatemque, de qua in notissima *Leg. &c.* „ *& in Pistorien. Iuris. patronatus de* 7. *Luglio* 1764. *cor. Bracciolini, e Meoli Relatore pag.* 16. § *Oltredichè &c. e nella Pisana Detractionis de* 19. *Settembre* 1772. *cor. Ulivelli, Agnini, e Pellegrini* § 24. *vers.* „ Molropiù doveva credersi, che volesse imporli un eguale gravame in favore dei loro propri Figli, e Descendenti, verso dei quali doveva presumersi una maggiore predilezione, che verso un Trasversale *Soccin &c.* „

CXXXVIII. Col presidio dei fondamenti fin quì esornati, per i quali non è restata nell' animo nostro alcun ombra di plausibile dubbiezza, sulla per noi evidente, e chiara volontà del Testatore di aver voluto, non ostante la menzione dell' uso, ed USUFRUTTO onorare la Lucrezia, e la di lei Descendenza masculina del vero dominio resolubile dei Beni, e dell' istesse sostanze del Fidecommisso, abbiamo risoluto per la spirazione del vincolo dei Beni controversi nella Persona del re-

recentemente defunto Sig. Marchese Cav. Lorenzo Niccolini, rigettando l'istanza degli Estranei sostituiti Sigg. Canonico Vitalissimo, Niccolò, e Capitano Francesco Arrighi, che ne sostenevano la durazione, ed il progresso.

E così l'una, e l'altra parte virilmente informando &c.

Angiolo Felici
*Auditore.*
Orazio Fenzi
*Auditore, ed Estensore.*

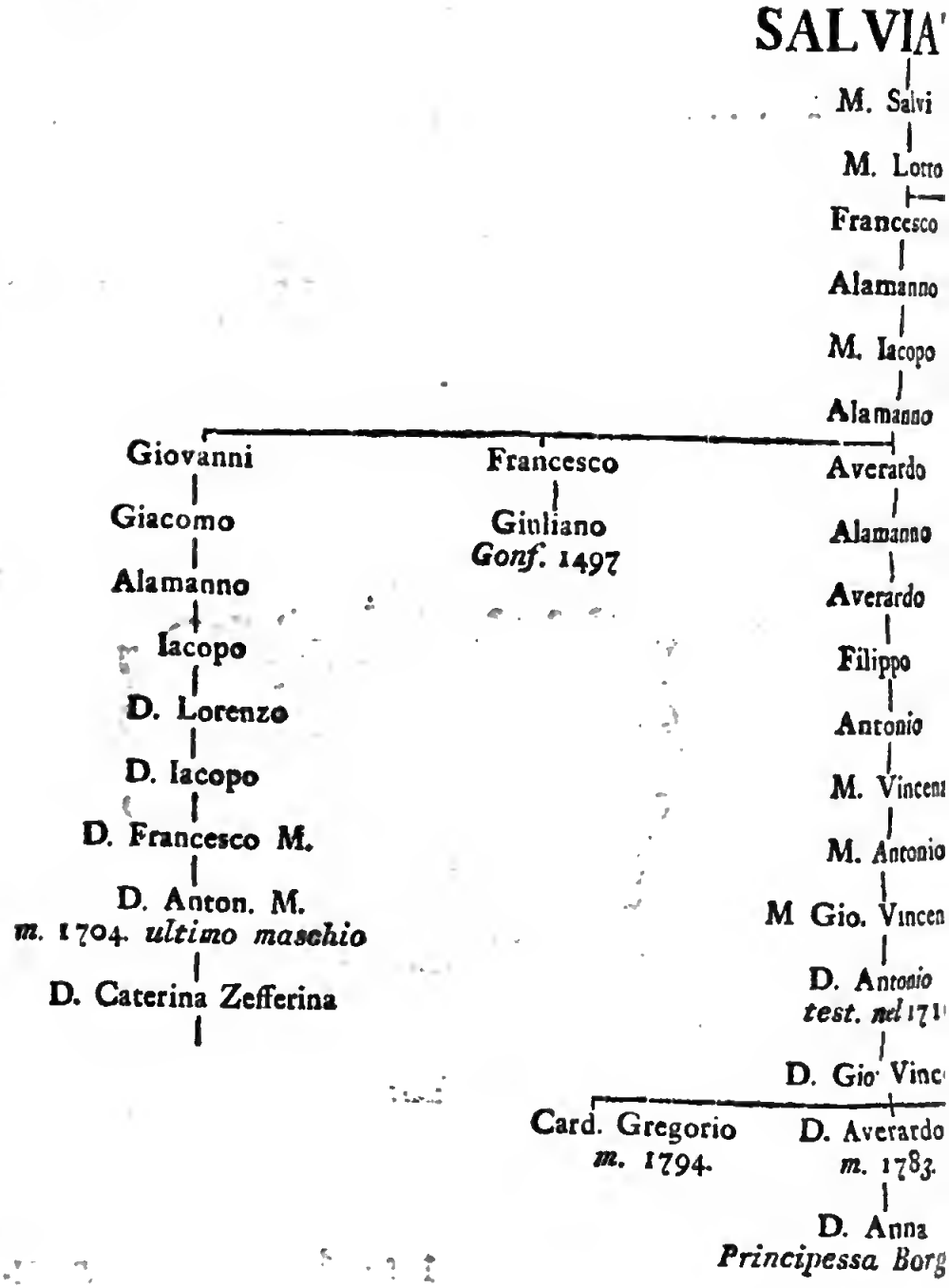
SALVIA
M. Salvi
M. Lotto
Francesco
Alamanno
M. Iacopo
Alamanno
Averardo
Alamanno
Averardo
Filippo
Antonio
M. Vincen
M. Antonio
M Gio. Vincen
D. Antonio
test. nel 171
D. Gio' Vinc
D. Averardo
m. 1783.
D. Anna
Principessa Borg
Giovanni
Giacomo
Alamanno
Iacopo
D. Lorenzo
D. Iacopo
D. Francesco M.
D. Anton. M.
m. 1704. ultimo maschio
D. Caterina Zefferina
Francesco
Giuliano
Gonf. 1497
Card. Gregorio
m. 1794.

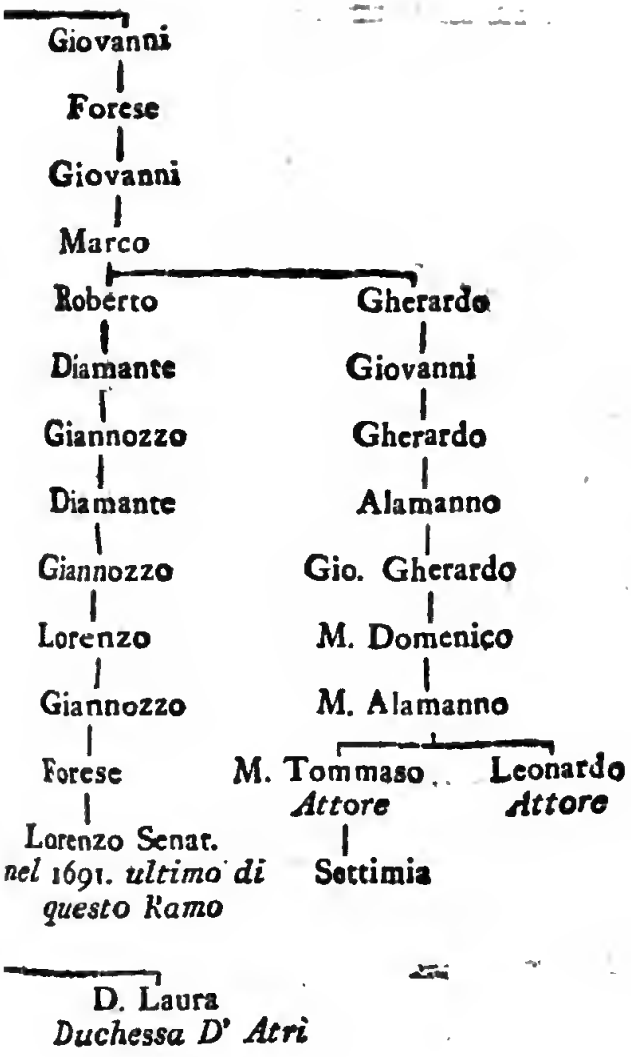
Giovanni
Forese
Giovanni
Marco
Roberto
Diamante
Giannozzo
Diamante
Giannozzo
Lorenzo
Giannozzo
Forese
Lorenzo Senat. nel 1691. ultimo di questo Ramo
Gherardo
Giovanni
Gherardo
Alamanno
Gio. Gherardo
M. Domenico
M. Alamanno
M. Tommaso Attore
Leonardo Attore
Settimia
D. Laura
Duchessa D' Atri

# SALVIATI

- M. Salvi
  - M. Lotto
    - Francesco
      - Alamanno
        - M. Iacopo
          - Alamanno
            - Averardo
              - Alamanno
                - Averardo
                - Filippo
                - Antonio
                - M. Vincenzio
                - M. Antonio
                - M Gio. Vincenzio
                - D. Antonio *test. nel* 1719.
                - D. Gio. Vincenz
                - Card. Gregorio *m.* 1794.
                - D. Averardo *m.* 1783.
                - D. Anna *Principessa Borghes*
            - Giovanni
              - Giacomo
                - Alamanno
                - Iacopo
                - D. Lorenzo
                - D. Iacopo
                - D. Francesco M.
                - D. Anton. M. *m.* 1704. *ultimo maschio*
                - D. Caterina Zefferina
            - Francesco
              - Giuliano *Gonf.* 1497

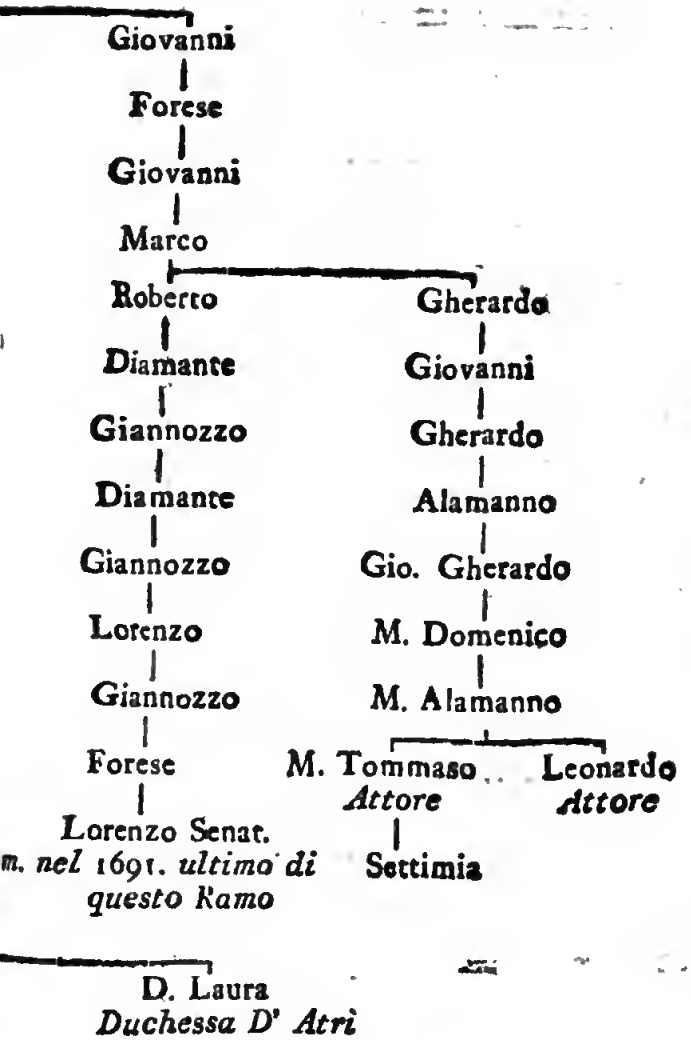
Giovanni
Forese
Giovanni
Marco
Roberto
Diamante
Giannozzo
Diamante
Giannozzo
Lorenzo
Giannozzo
Forese
Lorenzo Senat.
m. nel 1691. ultimo di
questo Ramo
Gherardo
Giovanni
Gherardo
Alamanno
Gio. Gherardo
M. Domenico
M. Alamanno
M. Tommaso
Attore
Leonardo
Attore
Settimia
D. Laura
Duchessa D' Atri

# DECISIO VIII.

## *FLORENTINA FIDEICOMMISSI DUCIS ANTONINI DE SALVIATIS SUPER NOMINATIONE IN GENERE.*

DIEI 29. SEPTEMBRIS 1797. COR. FELICI.

### ARGUMENTUM.

*Facultas nominandi collata in ultimum de familia necne necessaria sit, acerrime disceptatur. Lex* Unum ex familiæ *ff. de legat. & fideicom.* Lex Utrum §. Cum quidam ff. de rebus dubiis latissime exponuntur. *Distinguitur ubi genus sit certum, & tantum persona incerta, item ubi data fuerint duo arbitria, non unum dumtaxat, distinguitur denique ubi consulatur casui non factae nominationis. Quum dictum fuerit* „ Diede facoltà di poter nominare uno ec. il quale deve „ *Hic conceptus unum tantum praesefert arbitrium, & indicat certam voluntatem necessitatis in nominationem.*

*In casu pro necessitate decernitur; Et hanc esse regulam statuitur, ideoque nihil Loci habere Legem anni* 1747. *supra Fideicommissis quae conjecturas respuit ad Fideicommissum decernendum.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Lex patria de fideicommissis anno* 1747. *lata prohibet conjecturarum usum, sed necessaria argumenta, sicuti explicitam voluntatem, in pleno robore linquit.*
„ *Regula quae a Legis prohibitione excluditur, dicitur, quaevis Legalis Theorica, quae vigebat tempore latae legis. n.* 2.
„ *Seu Haec regula oriatur ex praesumpta Disponentium voluntate, seu ab argumento aut extensione Legis, seu*

*ab*

*ab argumento aut extensione Legis, seu ex Iurisconsultorum responsis. num.* 3.

4. *Facultas nominandi alicui per Disponentem collata aut Personas incertas de incerto genere respicit, aut incertas de genere certo. Primo casu collatio libera est, altero vero est necessaria.*

» *Primo casu nominatus substitutionem, et emolumentum a facultatario agnoscit, et hic adde e aut detrahere potest quod libet. n.* 5.

» *Altero vero facultatarius eligere debet arbitrio boni viri nec quid piam addere, aut detrahere potest. n.* 6.

7. *Quum committitur alicui eligere quempiam de genere incerto illaquearetur ejus arbitrium, si facultas libera in eo non esset; Nec ulla in Disponente causa finalis esse potest.*

» *E contra vero quum electio in genere certo debeat esse, tunc intrat Praedilectio Testatoris, ejusque propensio accausa finalis, ex qua dimanat praeceptum. n.* 8.

» *Quid Lex* Utrum §. cum quidam ff. de Rebus dubiis. *Lex* Unum ex familia ff. de legat. & fideicomm. *disponant. Remiss. n.* 9. 10. *et* 11.

» *Quum jubetur eligere aliquem de genere certo, hic quamvis incertus eligendus est necessario, et per* VIRTUALE *fideicommissum. n.* 12.

» *Amplia etiamsi nulla expressio fideicommissi in nominationis ordinatione legatur, inest enim tacite id quod materialiter legitur in Textibus.* Unum ex familia ec. Utrum §. cum Quidam ec. *n.* 13.

14. *Fideicommissa Romanorum tempore quacumque ratione instituebantur, & quacumque formula; Voluntas enim plus quam verba inspiciebatur.*

15. *Electio in successorem quum hic est eligendus, ex genere certo, fit necessaria. Et n.* 16.

» *Amplia etiamsi concipiatur ordinatio, sub ea dictione* „ facoltà di POTER nominare. *n.* 17. *et* 19.

» *Praecipuae si genus super quo cadere debet nominatio, sit certum. n.* 20.

18. *Verbum* „ possa „ potere „ *in ultimis Dispositionibus explicat votum, et inducit praeceptum.*

21. *Necessitas Electionis, quae habet locum in ordinata no-*

*minatione Personae ex genere certo eligendae, evanescit, ubi Testator contemplatus fuerit casum non factae nominationis.*

„ *Sic enim intellexit imperatam fuisse & necessario volitam nominationem. n.* 22.

„ *Necessitas electionis evanescit item, quum duo arbitria collata fuerint in eligentem; Uti si dixerit,* POSSIT *nominare* SI LIBUERIT, *n.* 23.

„ *Atque ita explicantur Auctoritates DD. & Tribunalium n.* 24. *& seqq. usque ad* 33.

34. *Facultas nominandi quum libera est & omnino arbitraria in Facultatario, ita ut nominare quempiam egenere certo queat, aut etiam non nominare, obstat voto conservandi agnationem.*

35. *Verba* „ debeat succedere „ *quoad nominatum apposita indicant necessitatem nominationis in facultatario.*

„ *Limita tamen in casu, quo duo arbitria fuerint collata, & huic verbo* DEBEAT *de nominato praedicanti opponatur verbum* „ Libeat „ *quoad nominantem n.* 36.

„ *Declara e contra, ubi verbo* „ *possit* „ *simpliciter opponatur verbum* „ *debeat* „ *n.* 37.

38. *Conceptus disponentis bene colligitur ex verbis, quae materialem diversam constructionem recipientia bene explicant ejusdem voluntatem.*

39. *Contemplatio Descendentium quoad nominatum indicat necessitatem nominationis in facultatario*

40. *Accessorium retinet naturam principalis.*

41. *Certum Genus designatum in nominatione jus habet petendi nominationem ab Iudice, ubi Facultatarius necessaria eligendi facultate usus non fuerit.*

IL Duca *Anton Maria* al Sacro Fonte *Antonino* Salviati fino del dì 2. Maggio 1719. procedè alla celebrazione dell' ultimo suo nuncupativo Testamento passato per i rogiti del Notaro Michel' Angiolo Seravalli. In esso istituiti Eredi i due suoi Figli maschi il Principe Gio. Vincenzio, ed il Marchese Francesco Maria, ordinò fra questi, ed i loro respettivi Figli, e Descendenti Maschi di maschio un perpetuo assoluto reciproco Fidecommisso.

II. Il contesto di quest' Atto presenta il quadro, ove chiaramente si vedono a colpo d'occhio i savissimi oggetti, che si propose il provido Disponente. Mosso dal desiderio della conservazione della preclarissima Famiglia dei Salviati, e seguendo gl'impulsi, ed i dettami dell'ordinata carità, e benevolenza, ingiunto il precetto al Marchese Francesco Maria, che come aveva fatto il Principe Don Vincenzio Primogenito, contraesse egli pure sollecitamente Matrimonio, proporzionò fra ambedue le rendite, e gli appuntamenti.

III. Escendo poi dai limiti della propria effettiva Famiglia, e rivolgendosi a tutta l'intera ornatissima Agnazione dei Salviati, portò le sue benefiche vedute anche all'unico Ramo in quei tempi esistente nella Città di Firenze, che riconosceva per comune Stipite M. Lotto di Salvi Salviati.

IV. Esistevano in tale contentiva remotissima Famiglia, distante nel vigesimo quarto grado di Ragion civile, i Fratelli Marchese Costanzo, Alamanno, Bartolommeo, e Giovacchino Salviati. Insinuò egli pertanto, non meno ai propri Figli primi Eredi instituiti, che ai sostituiti loro Descendenti con la maggiore espansione di amore, e benevolenza, che in ogni tempo concedessero aiuto, e protezione a questa Famiglia, la quale formava parte della preclarissima Casata, ed Agnazione dei Salviati, all'oggetto che potesse uniformarsi nel conservare di tal'inclita Prosapia un eguale lustro, e splendore. Ecco le precise parole con le quali si espresse, „ Item con distintissimo affetto, e particolarissima premura „ raccomandò, e raccomanda agl'Illustriss. ed Eccellentiss. Si„ gnori suoi Eredi, e specialmente all'Eccellentiss. Sig. Princi„ pe Giovan Vincenzo suo Figlio Primogenito la Casa, e Fa„ miglia dell'Illustriss. Signori Marchesi Costanzo, Alamanno, „ Bartolommeo, e Giovacchino Salviati, acciò procurino di „ darli tutta quella assistenza, e protezione, che stimeranno po„ terli dare, affine che conservino ancor loro nella Famiglia „ quel decoro, et onorevolezza, e vantaggi, che sono dovero„ si, e giusti, e che detto Sig. Testatore desiderò, e deside„ ra ad una Famiglia, e Casa tanto congiunta a quella di det„ to Sig. Testatore, „

V. Ma quì non si trattenne l'ansioso oggetto del Testatore diretto alla conservazione della propria Agnazione, considerandola nel volger dei Secoli per un'unica, ed indivisibile

Famiglia. Contemplò il caso che potesse estinguersi la Descendenza mascolina dell' effettiva Famiglia, ed in questa contingenza aggiunse all' ultimo Maschio il precetto, che ha data occasione all' odierna Controversia. Il medesimo è concepito con le seguenti espressioni „ ivi „ All' ultimo Maschio di maschio dei detti suoi Signori Figli, e Descendenti „ maschi, il medesimo Sig. Testatore *diede facoltà, ed autorità di poter nominare UNO DELLA CASA SALVIATI*, che rimanesse superstite, IL QUALE DEVA SUCCEDERE generalmente in tutti i sopraddetti suoi Beni, fino a „ tanto che viverà, e dopo di lui DEVINO SUCCEDERE „ i di lui Figlioli, e Descendenti maschi di maschio legittimi, „ e naturali in infinito, durante la Linea mascolina legittima, „ e naturale della Persona, *che sarà stata nominata* dall' ultimo dei Figlioli, e Descendenti maschi di maschio di detto Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Testatore. „

VI. Mancato di vita con sì fatta Disposizione nell' anno 1721, passò il Fidecommisso nei prelodati due Figli, e da questi non ebbe ulterior progresso, che nei Fratelli Nipoti Duca Don Averardo, ed Eminentiss. Cardinale Gregorio, passato l' ultimo fra loro a miglior vita nell' anno 1794., essendo così avvenuto il caso contemplato dal Testatore, ed a cui diede il Provvedimento, del quale abbiamo di sopra fatta menzione ( V. ).

VII. Vivevano però ambedue questi illustri Soggetti come unici rampolli della Famiglia dei Maschi del Fidecommittente, quando il rammentato Duca Don Averardo, vedutosi disperato di aver prole mascolina, e con un solo Fratello addetto in eminente grado alla Milizia Ecclesiastica, credè della prudenza il ricercare sugli effetti della preindicata Disposizione i più celebri Giureconsulti della Curia Romana, e Fiorentina. Furono in ambedue le Parti prescelti i primi Luminari della Giurisprudenza nostra. In Roma venne eletto l' Avvocato Filippo Campanelli, in Firenze gli Avvocati Giovanni Meoli, ed Attilio Maria Bruni, il primo dei quali passò quindi con tanta gloria all' Auditorato di questo Magistrato Supremo.

VIII. Tali disintissimi Soggetti per l' onestà non meno che per l' eminente dottrina loro in un concorde Voto per la verità proposero al predetto Duca Averardo il proprio ingenuo sen-

sentimento in un preciso Scritto, che in occasione della presente Causa è stato dato alle Stampe.

IX. Vivevano, come si è accennato, in quel tempo ambedue i Fratelli Salviati ( VII. ). Era incerto allora chi fosse per premorire. Risposero pertanto in ambedue le possibili contingenze dirimpetto alla Legge Imperiale sopra i Fidecommissi, e Primogeniture dell' anno 1747. Nell' ipotesi che fosse stato per premancare il Cardinale Gregorio, dissero che i Beni Fidecommissi sarebbero rimasti liberi nell' Eredità del Duca Averardo, atteso l'essere i Signori Salviati di Firenze in quei gradi, nei quali la detta Legge induce al § 19. la supplezione della condizione *si sine liberis*, che si verificava nella Figlia S. E. Donna Anna Principessa Borghese.

X. Con eguale ingenuità risposeso poi nell' opposta contingenza, che il Duca Averardo fosse premorto al Cardinale Gregorio. Dissero pertanto che quest' ultimo maschio della Famiglia effettiva del Fidecommittente avrebbe dovuto a forma del surriferito Precetto procedere alla Nomina. Che la conseguenza contraria così all' interesse di chi li aveva interrogati si rendeva indispensabile, sì per la regola, sì per l' aperta volontà del Fidecommittente, alle quali derogato non aveva l'accennata Legge dell' anno 1747.

XI. Questo secondo fu appunto il caso avvenuto. Il primo a mancar di vita fu il Duca Averardo nell' anno 1783., rimanendo superstite il Cardinale Gregorio. Mancò egli pure dipoi, come s' è accennato, nell' anno 1794. ( VI. ), e nell' ultimo suo Testamento del dì 12. Dicembre 1791. passato per i rogiti del Notaro Ser Antonio Bassotti Romano, nulla parlò, nè dispose relativamente alla Nomina prescritta dall' Avo Fidecommittente ( V. ). Onorò soltanto dell' istituzione in Eredi le LL. EE. Donna Laura Salviati Vedova D'Atri, e la Principessa Donna Anna Salviati nei Borghesi respettivamente Sorella, e Nipote, Figlia del predefunto Duca Averardo, la prima nell' usufrutto, la seconda nella proprietà.

XII. Allora fu che i Signori Marchesi Tommaso, e Leonardo Fratelli Salviati, descendenti da quell' Alamanno specialmente contemplato dal Fidecommittente, comparvero negli Atti della Cancelleria di questo Supremo Magistrato con lo-

ro

ro Scrittura esibita sotto dì 6. Febbraio 1795 Domandarono non meno i Bani sottoposti al Fidecommisso di Filippo Averardo Salviati, che quelli appartenenti all' altro ordinato dal Duca *Anton Maria*, di cui ragioniamo. Con sentenza del dì 11. Marzo 1795. il Magistrato Supremo aveva dichiarato quanto al primo, e fatto un riservo sopra il secondo, onde i detti Signori Marchesi Salviati, nell' esperimentare successivamente il detto riservo, tornati a narrare la riferita Testamentaria Disposizione ( IV. ), ed altresì l' omissione della Nomina in loro pregiudizio commessa dal Cardinale Gregorio Salviati, vennero ad eccitare il sussidiario rimedio dell' operazione della Legge per mezzo dell' ufizio del Giudice.

XIII. Contradissero a questa Domanda le prelodate Signore Eredi Salviati. Opposero che i Beni formanti il soggetto del Fidecommisso in questione erano a loro vantaggio rimasti prosciolti da ogni vincolo nella libera Eredità del mentovato Cardinale Gregorio Salviati; atteso che la Nomina di uno della Famiglia Salviati fosse meramente facoltativa nell' ultimo Maschio designato dal Testatore. Ed in subalterna condizione aggiunsero che nell' ipotesi ancora che persistesse il gravame di restituzione, perchè per l' opposto la Nomina reputar si dovesse necessaria, piuttosto che nei ridetti Signori Fratelli Marchesi Salviati, la medesima convenisse portarsi, ed effetruarsi a loro favore, come quelle che cadevano sotto il nome d' *uno* della Famiglia Salviati in secondo grado all' ultimo defunto, in contrapposizione dei concorrenti Signori Marchesi Salviati esistenti nel vigesimo settimo.

XIV. Replicarono gli Attori che la Nomina a loro favore era necessaria, e che essi soli dovevano a mente del precetto essere i prescelti.

XV. Contestatosi così il Giudizio, non essendoci potuti accomodare al diverso sentimento del nostro meritissimo Sig. Collega, abbiamo in questo giorno riferito al Clarissimo Magistrato Supremo, dividendo, e sospendendo la seconda dalla prima pregiudiciale ispezione della Causa, sopra la necessità della nomina in genere, rilasciando ad altro tempo l' altra Dichiarazione degli effetti di essa, o sia della Nomina in specie, e così sopra l' altra Ispezione, relativamente

te

te alla quale nè da noi, nè dai respettivi dottissimi Difensori delle Parti era stato per anche approfondato l'esame, per quanto da ambe le Parti si facessero ciò nonostante le più pressanti premure per la spedizione della Causa; Ed in quest' istesso giorno sulla nostra Relazione l' istesso Magistrato ha sentenziato nei seguenti termini „ Delib. e delib. „ previa la restaurazione dell' istanza della presente Causa a „ forma dell' annessa Scrittura, procedendo alla dichiarazione „ del riservo contenuto nella precedente loro Sentenza del dì „ 11. Marzo 1796. dichiararono la nomina di che nel Testa- „ mento del Duca Anton Maria al Sacro Fonte Antonino Sal- „ viati dei 2. Maggio 1719. rogato Ser Michel' Angiolo Sera- „ valli relativamente all' ultimo maschio dei descendenti della „ linea masculina di detto Testatore, essersi dovuta, e dover- „ si reputare come necessaria, conforme per necessaria la me- „ desima nomina reputarono, o per reputata volsero che si „ abbia; Ed attesa la morte accaduta del Sig. Cardinal Anton „ Maria al Sacro Fonte Gregorio Salviati, senza essere pro- „ ceduto come ultimo della detta Famiglia del Testatore alla „ predetta nomina, dichiararono per tale indebita omissione „ essersi fatto luogo alla supplezione della Legge per mezzo „ dell' ufizio del Giudice. È fermo stante quanto sopra si ri- „ servarono di dichiarare altra volta ciò che sarà di ragione „ sull' effetto di detta necessaria nomina, o sia sulla nomina „ in specie in ordine alle respettive pretensioni delle Parti di „ che in atti, per le quali alle medesime riservarono tali qua- „ li le loro ragioni fino a nuova, e successiva dichiarazione. „ E tutto &c. mand. &c. „

*Stato della Questione, e Divisione delle Ispezioni.*

XVI. Richiesti a palesare i motivi della riferita presa risoluzione, premettiamo lo stato semplicissimo della Questione. Dovendosi decidere in sostanza, se i Beni soggetti al Fidecommisso del Duca *Anton Maria* Salviati dovessero intendersi rimasti nell' Eredità libera dell' ultimo Maschio Cardinale Gregorio, oppure ritenessero un ulterior vincolo di restituzione, conveniva prendere in esame le parole con le quali il Fidecommittente si espresse nella riferita parte del suo Testamento, ove all' ultimo Maschio conferì la facoltà di nominare uno della Famiglia Salviati ( V. ) XVII.

XVII. Abbiamo veduto che egli si espresse „ All' ultimo ma-
„ schio di maschio dei detti suoi Signori Figlioli, e Descenden-
„ ti maschi, il medesimo Sig. Testatore *diede facoltà, ed au-*
„ *torità di poter nominare uno della Casa Salviati*, che
„ rimanesse superstite, IL QUALE DEVA *succedere* generalmente
„ in tutti i suoi Beni fino a tanto che viverà, e dopo di lui *de-*
„ *vino succedere* i di lui figlioli, e descendenti maschi di ma-
„ schio &c. „ Il punto stava pertanto nel determinare se si trattasse d'un' assoluta indipendente facoltà, oppure d'una facoltà relativa ad un' indispensabile precetto nei respettivi rapporti. E spiegandoci più nel concreto stava a vedere se all' ultimo Maschio *Facoltatario* fossero stati attribuiti due arbitrj, quello cioè di nominare o non nominare, e così l'assoluta libera sostanza della Nomina, e l'altro di scegliere nel genere certo designato quello fra gl' Individui che gli fosse sembrato più conveniente nel caso che si fosse voluto determinare per l' affermativa sull' istessa sostanza della Nomina.

XVIII. Oppure se, essendovi il precetto, esistesse il gravame di restituzione a favore d'uno del Genere certo contemplato; in modo che la facoltà nell' ultimo maschio unicamente si sostanziasse nella scelta libera d' uno piuttosto che dell' altro dell' istesso contemplato Genere certo.

XIX. E quì a prevenire l'equivoco che andava insinuandosi, conviene avvertire che la controversia non stava nella decomposizione, ed impropriazione del senso naturale delle parole *autorità*, *e facoltà*, ma unicamente nel determinare, fermo stante il significato letterale, quale fosse il suo centro di rapporto, e di relazione.

XX. Ma siccome questa Causa veniva ad insorgere dopo l' accennata Cesarea Legge sopra i Fidecommissi, e Primogenitute dell' anno 1747. ( X. ), così la divisata controversia conveniva esaminarsi, e determinarsi alla bilancia della Legge medesima.

XXI. Questo celebre Cesareo Editto, animato dal favore della libertà del Commercio, al §. 20. proibisce nell' interpetrazione delle materie fidecommissarie il mero congetturale. Ma con egual saggia provvidenza preserva dal divieto la Lettera, l' espressa Volontà, l' Argomento necessario per antecedente, o susseguente, e le Regole che nelle soggette questioni fossero già stabilite al tempo della sua promulgazione; Fondamenti

ti tutti che nulla hanno di comune col semplice congetturale, col puro verisimile, che lascia sempre incerta la decisione. Hanno più volte i nostri Tribunali rammentata questa Teorìa, ed in specie nella *Florentina Fideicommissi de Spigliatis del dì* 10. *Marzo* 1750. *av. gli Auditori Bizzarrini, Pellegrini, e Angiolini Relat. al §. 3. nella Florentina Fideicommissi de Falcucciis del dì* 15 *Maggio* 1752. *av. i già Auditori Luci, e Ricci, ed il Sig. Audit. Cosimo Ulivelli, nella Florentina Fideicommissi de Bancozzis del dì* 27. *Giugno* 1755 *av. i già Auditori Venturini, Santucci, e Meoli, nella Volaterrana Successionis del dì* 19. *Settemb.* 1763. *av. i già Auditori Bonfini, Mari, e Marchi, nella Florentina Fideicommissi de Scalandronis del dì* 29. *Settembre* 1767. *av. i già Auditori Agnini, e Moneta, ed il prelodato Sig. Aud. Ulivelli, nella Petrasanten. Fideicommissi del dì* 29. *Genn.* 1773 *av. il detto Sig. Audit. Ulivelli, ed i già Auditori Cattani, e Salvetti Relat. nella Pisana Fideicommissi de Titiis del dì* 31. *Agosto* 1773. *av. il già Audit. Vinci Relat. nella Pisana Fideicommissi in origine dividui Antonii de Campilia del dì* 30. *Marzo* 1773. *av. il già Audit. Cattani Relat. nella Florentina Fideicommissi da Bagnano del dì primo Maggio* 1778. *avanti il fu Audit. Vinci, ed i Signori Auditori Bichieri, e Raffaelli.*

XXII. Posto ciò, il momento della Causa nell'accennata Controversia si ristringeva a determinare se l'una o l'altra parte del dubbio potesse o nò sciogliersi armonicamente, ed in coerenza del prescritto dalla Legge.

XXIII. Noi pertanto, avendo presenti queste giuste vedute, abbiamo creduto che la Nomina di che si tratta dovesse giudicarsi necessaria, perchè la proposizione fosse assistita non meno dalla regola, che dall'espressa istessa volontà del Fideconmittente, come in quest'Articolo anderemo dimostrando nelle seguenti due Ispezioni.

## ISPEZIONE. I.

*La necessità della Nomina era assistita dalla Regola.*

XXIV. A scanso d'equivoci, ed in parte per una preliminare

intelligenza delle Autorità che si allegavano in contrario, convien premettere che quando si dice *Regola* ( XXIII. ), intendiamo d'una Massima, d'una Teorica Legale stabilita già al tempo della promulgazione della Legge sopra i Fide-
2 commissi dell'anno 1747. dalla più comune opinione dei Dottori, e dei Tribunali, *Jason. nell' autent. novissimam num. 22. Cod. de inofic. testam. Mans. cons. 205. n. 43. e 44. Alexand. cons. 92. lib. 2. in fin Altograd. cons. 3. n. 5. e seg. libr. 1. Mars. singul. 110. n. 4. Menoch. libr. 2. præsumpt. 71 dal n. 2. Nigr. de laudem. qu 13. num. 53. tom. 1. De Luca in summ. tit. de success. n. 1. in fin. Sperell. dec. 123. tom. 2. n 66. e dec. 185. n. 56. e n. 61. Scayn. dec. 79. n. 57. Puteo dec. 233 libr. 3 n. 4 la Ruota nostra nel Tesor. Ombros. tom. 2. dec 9. n. 4. E nella Pisana Fideicommissi de Titiis del dì 31. Agosto 1773. av. il già Audit. Vinci Relat. e nella confermatar. del dì 14. Marzo 1774. av. il fu Audit. Brogiani* §.
» 44. » ivi » Non era più valutabile in conto alcuno l'oppo-
» sizione che si faceva, fondata nella Legge del dì 22. Giu-
» gno 1747. sopra i Fidecommissi di Toscana, la quale a §. 20.
» tolse il far uso delle sole congetture, per sostenere i Fide-
» commissi, e la durazione di essi, poichè la detta Legge tol-
» se solamente la facoltà di valutare le sole congetture nel so-
» lo caso del vero dubbio legale » ivi » *Essendo luogo a du-*
» *bitare se le Primogeniture &c. non si avera alcun riguar-*
» *do alle congetture* » Ma non quando la Primogenitura, o
» Fidecommisso si deduce dalle parole del Testamento intese
» nella loro proprietà, e secondo le ordinarie regole dell' inter-
» pretazione stabilite dai Dottori, ed approvate dai Tribuna-
» li, e quando il Fidecommisso si deduce dalla naturale intel-
» ligenza della lettera espressa nel Testamento, o in conse-
» guenza necessaria delle parole espresse dal Testatore, poi-
» chè allora non è allegabile la Legge, nè può aver luogo
» il disposto della medesima, come oramai è fuori di questio-
» ne per le tante Reiudicate della *Rota nostra*, e specialmen-
» te nelle magistrali Decisioni &c. » *E nella Florentina seu*
*Pisana Fideicommissi del dì 8. Maggio 1778. av. il Sig.*
*Audit. Bartolommeo Raffaelli Relat.* §. 9. » ivi » Nè fu
» punto da noi valutato l'obietto proposto per parte del Sig.
» Avvocato Marchetti che la differenza della disposizione per-

chè

„ chè resultante da semplici congetture, non fosse attendibile
„ nel caso nostro per la resistenza del §. 20. della Legge Cesa-
„ rea dei Fidecommissi dell'anno 1747. &c. A noi non parve
„ che la qualità differente della disposizione del Decano Mar-
„ chetti consistesse in semplici congetture dopo detta Legge
„ Imperiale non proponibili. Anzi ci parve all' opposto che el-
„ la avesse l'appoggio in una regola fissata dal comune senti-
„ mento dei Dottori, e giustamente fondata sulla verisimile vo-
„ lontà del Disponente, per quanto apparisce dai precedenti
„ §§. 7. e 8., e che perciò come *regola* non potesse cadere
„ nella *censura* di detta Legge abolitiva soltanto delle sempli-
„ ci congetture, e non delle *regole* Forensi, conforme in altri
„ casi è stato nella nostra Curia più volte detto, e deciso, e
„ precisamente nella *Pisana &c.*

XXV. Nulla curiamo che questa Massima, che questa Teorica sia stata fin dal suo nascere, ed anche nel progresso controversa, che si parta da una semplice, e nuda verisimile volontà dei Disponenti, che riconosca piuttosto un involuto argomento, o estensione, che la letterale disposizione dei Testi raccolti nel Corpo di Ragion comune, che finalmente, mancando il presidio di qualunque Legge, unicamente derivi dalle risposte dei Giureconsulti. Note ad ognuno sono respettivamente nella soggetta materia le celebri Teoriche del *Cumano nella Leg. Cum ita §. In Fideicommisso ff. de legat. nella Leg. Cum Avus ff. de condit. & demonstr. e nella Leg Cum acutissimi Cod. de fideicom. del Soccin. nella Leg. Solemus num. 6. ff. de condit. & demonst del Fulgos cons 85 nella Leg. Quamdiu ff. de acquir. haeredit. nella Leg. Imperator §. Cum quidam ff de legat. 2. nella Leg. Marcellus §. Res quae ff. de legat. 2.* e lo avvertono comunemente *Bartol nella detta Leg. Quamdiu num. 10. e nella Leg. Centurio ff. de vulgar. & pupill. substit. num. 41. e 42. Cuman. nella Leg Cum ita ff de legat. 2. n. 5. Bulgar. nell' autent. Hoc loco Cod. de secund. nupt. n. 4. Soccin. nella Leg. Solemus ff. de condit. & demonstr. n. 6. Oldrad. cons. 21. Mans. cons. 56 num. 25. tom 9. Peregrin. de fideicomm. art. 15. n. 5. De Luc. de fideicomm. disc. 20. num. 5. & disc. 21. num. 8. De Valent. de ult. volunt. tom. 1. vot. 1. num. 160. e seg. Bonfin. de fideicomm. disp. 146. num. 85. Bertacchin. vot. de-*

*cis.* 106. *num.* 5. *la Ruota Romana av. Falconer. tit. de fideicomm. dec.* 2. *num.* 13. *ed avanti Molin. dec.* 879. *n.* 15. *ed av. Lancett. dec.* 321. *num.* 14. *e nella Romana seu Firmana Successionis* 16. *Gennaio* 1696. *av. Priolo §. Ita pariter, e nella Spoletana Immissionis quoad Bona Jo. Baptistæ de'* 16. *Febbr.* 1700. *av. Cornel. §.* 6 *la Ruota nostra nella Florentina Fideicommissi de Bagnano del dì primo Maggio* 1778. *av. il già Aud. Vinci, ed i Signori Auditori Brichieri, e Raffaelli §. Nihil obstante &c.*

XXVI. Comunque pertanto sia la Teorica, purchè si veda stabilita al tempo dell'emanazione della predetta Legge, eccoci a quella Regola che militava in quel tempo relativamente alla odierna Questione ( XXIV. )

XXVII. Consisteva questa, come ha sempre proseguito a consistere, nella distinzione fra la facoltà di nominare conferita, e respettivamente diretta a Persone incerte d'un Genere parimente incerto, e quella concernente Persone incerte d'un Genere certo; La diversa conseguenza di questi due opposti casi ha costituita la Regola. Nel primo la Nomina è libera, nel secondo è necessaria. *Balducc. ad Ramon. cons.* 67. *dal num.* 22. *al n.* 31. *Cancer. var. resol. par.* 3. *cap.* 20. *num.* 92 *e seg. Cyriac. controv.* 548. *num.* 4. *e* 20. *e controv.* 621. *num.* 19. *De Marin. resol. cap.* 221. *num.* 2. 3 *lib.* 3. *Fatinell. resp.* 90. *num.* 8. *Crasa. de success. §. Institutio qu.* 18. *num.* 4. *e seg. Duran. de condit. & mod. impossib. par.* 3. *cap.* 4. *n.* 22. *e* 24. *post ejus dec. Mart. de success. Legal part.* 4. *quaest* 11. *art.* 2. *n.* 4 5 *e* 6. *Torr. de pact. fut. success. libr.* 3. *cap.* 6. *num.* 67. *e de maiorat tom.* 1. *cap.* 27. *num* 5. 6. *Muns. cons* 68. *tom.* 9. *num* 8. *Palm. nep alleg.* 5. *num.* 4. *De Luca de legit. disc.* 27. *num.* 6. *Peregrin. de fideicom. art.* 33. *num.* 57. *Fusar. de substit. qu.* 503. *num.* 54. *De Nigris de nominat. ad haered. & fideicomm. tom* 1. *quaest.* 1 *num.* 32. *e seg. e qu.* 74. *num* 1. *Hodiern. ad Surd. dec.* 98. *num.* 16. *la Ruota Romana dopo il De Luca de fideicom. dec.* 46. *num.* 4. *e* 5. *e nella Romana Nominationis de'* 13 *Gennaio* 1698. *av. Dell'Olmo fralle raccolte dal Palma in ordine la* 229. *num.* 4. *e* 5. *ed av. Emerix. jun. dec.* 980. *num.* 8 *ed av. Luncetta dec.* 1011. *num.* 10. *e* 11. *e nella Sabinen. Immissionis del dì* 18. *Maggio* 1729. *av. Calcagnini, e nel-*

*e nell' Ariminen. Primogenituraе de Gridulphis del dì 13. Giugno 1751. av. Visconti §. Constito, e nella confermat. de' 16. Febbr. 1756. av. Caprara §. Hanc adeo, la Ruota nostra appr. il Conti ad ornat. fideicomm. in addit. ad dec. 95. num. 30. e 31. e nella Florentina Primogenituraе de Dragomannis super validitate nominationis del dì 9. Settemb. 1730. av. l' Aud. Manilio Urbani, e nella Massen. Nominationis del dì 25. Agosto 1752. av. Montordi art. 1. §. 7. E nella Pisana Successionis, & Fideicommissorum de Lante del dì 29. Settem. 1780. super Fideicommisso Equitis Petri Joannis de Lante av. il già Aud. Vinci, ed i Signori Auditori Brichieri, e Raffaelli art. 2. §. Nè a quest' ordine, e §. fin. e nella confermat. del dì 22. Giugno 1781. av. i Signori Auditori Ulivelli, ed Arrighi, ed il già Audit. Vernaccini sez 1. §. 12. e nella Florentina Fidecommissi de Gaetanis del dì 28. Settemb. 1781. av. il Sig. Audit. Raffaelli §. 42.*

XXXVIII. Nella prima contingenza, se la nomina venga eseguira, gli effetti della nomina medesima s' intendono partire dall' istesso Facoltatario; il nominato conosce da lui solo l' emolumento, ed al Facoltatario è permesso l' aggiungere, o detrarre qualunque onere a suo piacimento *Fusar. de substit. quaest. 521. n. 1. e segg. Redenasch. cons. 33. num. 3. e segg. e n. 9. lib. 1. Gabriel. con. 132. n. 75. e segg. lib. 1. Card. de Luc. de Legat. disc 27. n. 6. e de Testam. disc. 46. n. 2. de Donat. disc. 36. n. 19. e 20. de Emphyt. disc. 57. n. 6. e de Iurepatronat disc. 80. n. 3. Tondut. resol. civil. par. 1. cap. 50. n. 41. con i due seguenti, e par. 2. cap. 110. num. 17. Cancer. var. part. 1. cap. 8. n. 167. Mans. consult. 190. num. 1. 7. e 8. con i segg. Palm. nep. alleg. 5. n. 3. 4. 6. e 7. Rodulphin. alleg. 67. n. 7. Castald. consult. 99. n. 4. e 5. tom. 1 Altograd. consult. 67. n. 2. Rocc. Episcop. disp. select. cap. 43. n. 31. e 32 Piton. de controv. patron. alleg. 67. n. 13. e 24. Peregrin. Decis. Patavin. 106. n. 3. e 6. la Ruota di Lucca tralle raccolte dal Palm. dec. 229. sotto il num. 10. la Ruota Romana avanti Coccin. dec. 2158. n. 23. vers. secus, Romana Emphytevsis de 29. Novemb. 1653. §. Hanc autem, e §. Hinc non videtur vers. cuius dispositio, e §. Cuius sane avanti Verospi, Card. de Luc. de Fideicom. dec.*

*dec.* 45. *dal n.* 8. *al n.* 10. *e dec.* 46. *num.* 6. 9. 10. *con i segg. la Sacra Ruota nella Romana Primogenitur*ae *de Capizzuchis de* 7. *Giugno* 1720. §. *Neque vers. assumendo avanti Lancetta, la Ruota nostra appresso il Conti dec.* 90. *n.* 41. *e* 47. *tom.* 2. *part.* 1.

XXIX. Non così nella seconda iporesi. La nomina per l' opposto si riconosce dal medesimo Disponente, forma un appendice, ed una proroga dell' istessa sua disposizione, ed il Facoltarario non fa altra figura che della lungamano di
6 quello che gli conferì la facoltà. Non gli è leciro l' aggiungere, o derrarre la più piccola condizione, facendo solo ad arbitrio, come si esprimono i nostri, di buon Uomo quello che fatro avrebbe il Disponente, e che non potè fare in un conremplato remotissimo tempo, come fermano dopo il Testo nella *Leg. Unum ex Familia* 69. §. *Si falcidia, e* §. *Sed etsi fundum ff. de Legat* 2. *la Leg. Utrum* 8. §. *Cum quidam ff. de reb. dub. Fusar. cons* 93. *n* 2. *e de substit. quaest.* 511. *n.* 5. *Bardellon. cons.* 191 *n.* 79. *con i segg. lib* 2. *Valenzuell. cons.* 155. *n.* 14. *e n.* 21. *con i segg. lib.* 2. *Carp. de Execut. Testam. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 20 *con i segg. Card. de Luc. de legitim. disc.* 27. *n.* 6. *Knipschildt de Fideicom. Fam. Nob. cap.* 2. *n.* 18. *e* 19. *Torr. de Maiorat. part.* 1. *qu.* 27. *n.* 133. *e segg. e part.* 2. *qu* 15. *n.* 5. *e* 6., *e n.* 15. *in princip. Fredian. de Fideicom. dissert.* 21. *n.* 6. *e segg. Molin. de Primogenit. lib.* 2. *cap.* 4. *n.* 10. *de Nigris de Nominat. lib.* 1. *qu.* 47. *n* 1. *la Rota Roman. nella Cavallicen. Immissionis, & Primogenitur*ae *del dì* 21. *Giugno* 1720. *avanti Gamches, nella Romana Primogenitur*ae *de Vitutiis del dì* 7. *Marzo* 1760. §. 13. *avanti Ratto, la Rota nostra nella Florentina Primogenitur*ae *de Dragomannis Super Validitate Nominationis del dì* 9. *Settembre* 1730. *avanti il già Audit. Urbani* §. *Ex affluentia, nella Florentina Nominationis ad Fideicommissum del dì* 3. *Agosto* 1762. *art.* 2. *avanti gli Audd. Bizzarrini, Soldani Benzi, e Baldigiani, e nella Spracciata Pisana Successionis & Fideicommissorum de Lante del dì* 29. *Settemore* 1780. *avanti i Sigg. Audd. Raffaelli, e Brichieri, ed il già Audit. Vinci.*

XXX. Di questa regola, che nasce nell' opposizione dei divisa-

ti due casi, ecco la sostanziale ragione della differenza.

XXXI. Nel primo caso ove si presentano degl' Individui incerti d' un Genere egualmente incerto, è ben lontano, anzi impossibile l' immaginare nel Disponente *un interesse*, una
7 volontà determinata, e precettiva, una *causa finale*, comprendendosi all' opposto per la parte del Facoltatario l' obbligo d' un Precetto captatorio, che illaqueerebbe le sue speculazioni *la Leg Captatorias Cod. de Testam. Milit. e la Leg. Illa institutio ff. de haered. instit. ed ivi Iason. n.* 5. *Alciat· cons.* 92. *tom.* 3. *lib.* 9. *n.* 3. *Cancer. var. resol. n.* 90. *Menoch. cons.* 408. *n.* 50. *Cyriac. controv: for.* 548. *n.* 19. *Fusar. de substituit. qu.* 503. *n.* 54. *De Luca de Fideic. disc.* 60. *n.* 7 *Fredian. de Fideic. dissert.* 21. *n.* 12. *la Rota Rom. av. Bich. dec.* 571. *n.* 39. *ed av. Falconer. tit. de Legat. dec.* 5. *n. e nelle Recenziori dec* 359. *n.* 4. *e segg. par.* 6. *dec.* 23. *n.* 12. *e segg. part.* 11.

XXXII. Non così certamente al contrario nel secondo caso. Il Genere certo contemplato da chi dispose dimostra per se stesso la sua propensione, e ne presenta la *causa finale*,
8 la quale forma il virtual precetto, la virtual condizione, come se letteralmente si leggesse scritta nella disposizione. *Venturin. cons.* 2. *tom.* 1. *p.* 156. *Paris. cons.* 38. *n.* 31. *lib.* 3. *la Rota di Lucca dopo il Torr. de pact. futur. succ. dec.* 150. *n.* 6. *la Sacra Ruota av. Falcon. tit. de Primog. dec.* 7. *num.* 4. *E nella Romana Immissionis super Haereditate Principissae Buterae de'* 7. *Marzo* 1731. *E nella Nepesina Reintegrationis del dì* 11. *Gennaio* 1754. *avanti Elephantuzzi §.* 11. *E nella Romana Primogenitorae Fabii Matthaei, dei* 15. *Gennaro* 1776. *avanti Soderini §.* 11. *E nella Confermatoria de'* 24. *Novemb.* 1777. *avanti il medesimo §. Fin. E nell' altra Confermatoria del dì* 11. *Giugno* 1779. *avanti Ratto §.* 3. *E nella Romana Fideicommissi de Lepris de* 3. *Gennaio* 1785. *avanti Cesarei §.* 10. *E nella Confermatoria del dì* 11. *Giugno* 1787. *avanti il medesimo, §. E nella citata Florentina Fideicom. de Gaetanis de* 28. *Settembre* 1781. *avanti il Sig. Audit. Raffaelli §.* 43. *vers secondariamente &c.*

XXXIII. Ed eccoci con queste premesse fatta strada a prevenire il principale obietto, che si proponeva in contrario.

XXXIV.

XXXIV. La regola di cui abbiamo fin quì ragionato si parte originalmente dai celebri responsi dei Giureconsulti *Caio*, e
9 *Papiniano* respettivamente nella *Leg. Utrum §. Cum quidam ff. de rebus dubiis*, *e nella Leg. Unum ex familia ff. de Legat. & Fideicom.* 2. Visse l' uno sotto l' Impero di Marco Aurelio, e Lucio Vero Fratelli, l' altro regnando gl' Imperatori Settimio Severo, e Caracalla.

XXXV. Il Giureconsulto Papiniano risponde „ ivi „ *Unum* „ *ex Familia propter Fideicommissum a se relictum cum* „ *moreretur haeres eligere debet, & ei quem elegerit frustra Testamento suo legat, quia postea quam electus*
10 „ *est, ex alio Testamento petere potest &c.* „ *Et §. Si de Falcidia in fin.* „ ivi „ *Non enim facultas necessariae* „ *electionis propriae liberalitatis beneficium est. Quid enim* „ *est quod de suo videtur reliquisse qui quod reliquit omnino reddere debuit?* „

XXXVI. Caio poi nell' altra *Leg. Utrum §. Cum quidam ff. de reb. dubiis* così s' esprime „ ivi „ *Cum quidam pluribus* „ *haeredibus institutis unus fideicommississet ut cum mo-* „ *reretur uni ex coheredibus cui ipse vellet restitueret,* „ *eam partem haereditatis quae ad eum pervenisset ve-*
11 „ *rissimum est utile esse Fideicommissum. Nec enim in* „ *arbitrio eius qui rogatus est positum est an omnino ve-* „ *lit restituere, sed cui potius restituat. Plurimum enim* „ *interest utrum in potestate eius quem Testator obligare* „ *cogitat faciat, si velit dare, an imposita necessitate* „ *dandi soli ei distribuendi liberum arbitrium concedat* „

XXXVII. Dalle respettive espressioni che s' incontranon nei riferiti Testi „ *propter Fideicommissum a se cum moreretur relictum &c.* „ *cum quidam &c. unius fideicommis-* „ *sisset &c.* „ gli egregj Difensori delle Signore Eredi Salviati prendevano ad insinuere che la regola non stesse unicamente nella designazione fral genere certo, e l'incerto, ma in questo riscontro bensì, che dicevano di congetturata mente del Disponente, unito all' altro sostanziale preambulo dell' espresso gravame del Fidecommisso, come si leggeva nei Testi medesimi.

XXXVIII. Questa difficoltà per altro, la quale era l' unica che potesse proporsi con qualche plausibilità, subito incontrava quell' invincibile risposta, a cui ci conducevano i principj

di

di ragione di sopra opportunamente premessi ( XXVII. )

XXXIX. Noi convenivamo pienamente che necessario fosse il gravame, ed il precetto di restituzione di Fidecommisso per l' oggetto della necessità della nomina ( XVIII. ). In fatti diversamente non uno solo, ma due sarebbero gli arbitrj conferiti nel Facoltatario, che così intender si potrebbe coartato nel mero nulla, nel difetto di qualunque precetto del Fidecommittente.

XL. Ma a buona ragione non si poteva convenire che per quello solo che fosse contemplato un Genere certo non vi fosse almeno *virtualmente* il Precetto, il Gravame, il Fidecommisso, quanto sarebbe bastato anche a senso dei prelodati Difensori. ( XXXII. )

XLI. Abbiamo accennato di sopra ( XXXII. ), e convien ripeterlo, che a differenza del Genere incerto, quando è contemplata una Persona di un Genere certo, l' incerto Individuo di questo Genere certo concilia a suo favore la *Causa*
12 *finale* del Disponente, e con essa la Condizione, il Precetto, il Fidecommisso, in maniera che l' esercizio della facoltà abbia unicamente rapporto *a prescegliere* uno piuttosto che l' altro dell' indicato certo Genere, col *Fidecommisso virtuale*, ed il Precetto indispensabile di procedere a sì fatta elezione, ( XVIII. ) come dopo il Testo *nella Leg. Pater ex Provincia ff. de Manumiss. Vindict. Ripa nella Leg. Ex facto 17. in princip. n. 4. ff. ad Trebellian.* fermano *Surd. cons. 380. n. 45. tom. 3. §. Quod si Bardellon. cons. 191. n. 79. Cyriac. controv. for. 548. n 9. Peregrin. de Fideic. art. 33. n 57. Serafin. de juram. privileg. 33. n. 71. Carol. Anton de Luca de confidential. haeredit. cap. 175. per tot. De Negris de Nominat lib. 1. qu. 25. n. 8. e segg. e qu. 35. n. 16. Cortiad. dec. 129. n. 88. la Rota nostra nella Florentina Validitatis Dispositionis Maternae de' 25. Settembre 1778. avanti il già Avvoc. Bruni Relatore §. Nel caso nostro, E nella Massen. Nominationis del di 25. Agosto 1752. avanti Montordi §. 9.*

XLII. E per vero dire inerendo a questo solido principio Noi non incontravamo fra la giacitura degli obiettati Testi, ( XXXVII. ) e la nostra regola ( XXVII. ) se non se la materiale insignificante differenza che dove in essi si sarebbe

13 letto con gli occhi corporei *espresso* il Fidecommisso, in questa *tale* sarebbe comparso moralmente agli occhi dell' intelletto ( XXXII. ). *Leg. cum quidam ff. si cert. petat. ed ivi la Glos. Mans. cons.* 17. *n.* 36 *Vela dissert.* 12. *n.* 12. *e* 13. *Castill. lib.* 4 *controv. cap.* 17. *n.* 38. *Salgad. par.* 2. *de protect. cap.* 13. *dal n.* 105. *De Casteion. Alphabet. iurid. in verb tacitum n.* 2. *Thusc. lit. T. concl.* 7. 8. *e* 9. *Mantic. de coniectur. lib* 4. *tit.* 1. *n.* 25. *Mascard. de probat. conclus.* 870. *num.* 18. *vol.* 2. *Sabell. in summ. verb. tacitum n.* 1. *la Rota Romana nelle Recen. par.* 5. *tom.* 1. *dec.* 194. *n.* 96. *e par.* 11. *dec.* 354. *n.* 52. *la Rota nostra tralle raccolte nel Tesoro Ombros. tom.* 6. *dec.* 28. *n.* 61.

XLIII. Ed era inoltre notabile che i Giureconsulti Papiniano, e Caio, ( XXXV. e XXXVI. ) non avevano trascritte le precise parole della Fattispecie dei casi su i quali dettero i loro responsi. Chi poteva escludere che esse Fattispecie contenessero delle espressioni indicanti l' animo dei respettivi Disponenti anche meno forti di quelle che presenta la nostra Controversia, e sulle quali calzassero l' espressioni „ „ *Propter Fideicommissum relictum* „ *Cum quidam ec.* „ „ unius fideicommisisset „ indicanti il Gravame, ed il Fidecommisso?

XLIV. Questi più volte rammentati insigni Giureconsulti vivevano sotto gl' Imperatori succeduti ad Augusto ( XXXIV. ) A quell' epoca i Fidecommissi erano divenuti obbligatorj, non erano legati a veruna formula, e bastava qualunque *ri-*
14 *scontro* di volontà a porli in essere, fossero le parole con le quali era stata dimostrata la volontà precettive, orratorie, deprecative, o di desiderio, ed anche di semplice facoltà. Sono puntualissimi i *Testi nella Leg. peto ff. de legat.* 2. *nella Leg.* 75. *ff. de legat. & fideicomm pr. nella Leg.* 115. *e nella Leg.* 118. *ff. eod. nella Leg. fideicom. ff. de legat. & fideicom.* 3. *nella Leg.* 15. *dell' Imperatore Costantino Cod. de testam* „ Quoniam indignum „ est ob inanem observationem irritas fieri tabulas, & iudicia „ mortuorum placuit ademptis his, quarum imaginarius usus „ est, institutioni hæredis verborum non esse necessariam ob- „ servantiam utrum imperativis, & directis verbis fiat, aut in- „ flexis, nec enim interest si dicatur hæredem *facio*, vel *insti-*

„ *stituo*, vel *volo*, vel *mando*, vel *cupio*, vel *esto*, vel
„ *erit*, sed quibuslibet confecta sententiis, vel in quolibet lo-
„ quendi genere formata institutio valeat, si modo per eam
„ liquebit voluntatis intentio „ *E nella Leg. 2. Cod. commun.*
„ *de legat. & fideic.* „ ivi „ Omne verbum significans Te-
„ statoris legitimum sensum legare, vel fideicommittere vo-
„ lentis, utile atque validum est, sive directis verbis, quale
„ est iubeo forte sive *precariis* utatur Testator, quale est *rogo*,
„ *volo*, *mando*, *fideicommitto* &c., nos enim non verbis,
„ sed rebus ipsis Legem imponimus „ dopo i quali Testi co-
„ munemente i Dottori, fra i quali *Castrens. nella Leg. cum*
„ *pater de legat. 2 Bald. nella Leg. fideicomm. §. haec*
„ *verba in fin. ff. de legat. pr. Peregrin. de fideic. art. 1.*
„ *num. 47. De Luc. de iur. patron. disc. 50. num 6. Bon-*
„ *fin de iur fideic. disp. 74. num. 7. Palm. dec. 4. num. 1.*
„ *e segg. lib. 1. la Sacra Ruota dopo il De Luca de fi-*
„ *deic. decis. 85. num. 17. e nella Romana Vineae de' 9.*
„ *Aprile 1723. av Calcagnini §. a quibus, e nella confer-*
„ *matoi. de' 5. Giugno 1725. av. Corio §. praemisso nam-*
„ *que, la Ruota nostra nella Castilionen. Testamenti &*
„ *Fideicommissi de' 14. Settemb. 1745. av. Bizzarrini §. 48.*
„ *e segg.*

XLV. A fronte di queste incontrastabili massime di ragione non è poi maraviglia il riconoscere che dietro a quest' istessi Testi appunto vedasi la regola del genere certo stabilita concordemente dai Dottori, e tanto dagli esteri, che dai nostri Tribunali. *Bald. nella Leg. cum quidam ff. de legat. & fideicomm. 2. n. 5. Soccin. nella Leg. utrum §. cum quidam ff. de reb. dub. n. 6. Dec. nella Leg. captata n. 11. e 12. Brunemann. nella Leg. cum quidam ff. de legat. & fideic. pr. n. 1. e nella Leg. unum ex familia ff. de legat. & fideic. 2. num 1. Cuiac. nella detta Leg. unum ex familia tom. 4. Edit. Neapolit. pag. 516 litt. C. Donell. nella Leg. utrum §. cum quidam tom. 11. pag. 27. n. 1. e segg. De Pont. cons. 109. n. 5. Beniell. cons. 79. n. 16. Paris cons. 38. lib. 3. n. 31. Ruin. cons. 21. vol. 2. n. 3. Rocca disp. 43. n. 31. De Luc. de legit. disc. 27. n. 6. e de fideic. disc. 60. n. 7. Knipschildt de fideic. famil. nobil. cap. 2. n. 17. Molin. de primog. lib. 2. cap. 4 n. 10. De Nigris de nominat. ad haeredit. & fideicomm. tom. 1.*

*qu.* 1. *n.* 32. *e segg. e qu.* 6. *n.* 12. *Bonfin. de iur. fideic. tit.* 2. *disp.* 96. *n.* 74. *e segg. Palm. nep. alleg.* 4. *num.* 1. *e* 2 „ ivi „ Pro cuius meæ assertionis comprobatione in „ primis firmanda est *regula generalis*, quam in simplicibus „ terminis *a nemine contradictam video*, quod scilicet qui „ potest ad Primogenituram, Fideicommissum, sive Maioratum „ ex facultate ab aliquo Testatore sibi concessa unum ex plu- „ ribus eligere, Electum non potest aliquo onere gravare; pro- „ batur hæc conclusio per *Textum* communiter a Scribentibus „ adduci solitum in *Leg. unum &c.* Rationes autem prælatæ „ conclusionis plures adducuntur, sed præcipue duæ, quarum „ prima, quæ magis communiter a DD. recepta est, quod ita „ electus ex necessitate, ac præordinatione alterius Testatoris, „ qui eligendi talem facultatem contulit, non dicitur capere ab „ Eligente, neque a Nominante, sed a Committente, ac Insti- „ tuente, & ideo gravari non potest ab eo a quo non fuit ho- „ noratus, quae ratio probatur ex *Text. &c.* „ *Et alleg.* 5. „ *n.* 4. „ ivi „ Necessitas enim stat in restitutione Fideicom- „ missi de necessitate facienda in electione non dependente a „ libera voluntate Eligentis, sed restricta ad aliquem de *certo* „ *genere*, & Familia „ *Fatinell. resp* 90. *n.* 8. „ ivi „ Quæ „ in contrarium forsan afferentur procedunt cum *distinctione*; „ Aut enim committitur electio personae incertae ut in prae- „ senti, & non valet, aut personae incertae de certis, ut unius „ ex Collegio, & similium, & valet: quia tunc non substantia „ institutionis confertur in alterius voluntatem, sed personae „ electio ex certo genere, quod certum genus videtur institu- „ tum, quia haerede non eligente unum, omnes de genere illo „ remanent instituti, ut per *Leg. &c.* „ *Bertacchin. vot. de- cis.* 116. *n.* 1. *la Ruota Rom. av. Dunozzett. dec.* 828. §. *etenim, ed avanti Ansald. dec.* 67. *n.* 2 *ed avanti Bich. dec.* 571 *n.* 39. *ed avanti Emerix iun. dec.* 980. *n.* 6. *ed avanti Falconer. tit. de legat. dec.* 5. *n.* 3. *e decis.* 7. *n.* 5 *ed av. Caprara dec.* 761. *n.* 10. *e nelle Recenz. par.* 6. *dec.* 38. *n.* 19. *e nella Romana Nominationis de* 13. *Gen- naio* 1698. *av. Dell'Olmo fralle raccolte dal Palma in ordine la* 229. *n.* 4. *e* 5. *e nella Sabinen. Immissionis de* 18. *Marzo* 1729. *avanti Calcagnini* §. *rursus, e nella Ro- mana Primogenituræ Fabii Matthaei de* 15. *Genn.* 1776. *avanti Soderini* §. 8., *e nella confermatoria del dì* 11.

*Giu-*

*Giugno* 1779. *av. Ratto* §. 3., *e nella Naepisana Reintegrationis del dì* 11. *Gennaio* 1754. *av. Elaphantuzzi* §. 11. „ ivi „ Nihilque refert quod Augustinus nulla expleta „ nominatione e vivis excesserit; Agitur enim de *facultate* „ nominandi taxative *restricta ad Familiam, & Descendentiam* Marci Antonii Maffei, & sic omnino exercenda intra „ certum personarum genus a Testatore designatum, quibus in „ terminis satis in iure exploratum est Fideicommissum nequaquam pendere ab arbitrio, & voluntate haeredis gravati, „ & consequenter in casu omissae nominationis ipso iure, suaque indole devolvi ad unum, seu plures superstites ex genere, & familia contemplata, quibus tamquam ius passivae vocationis fundatum habentibus in litera testamenti, aequum „ non est per culposam, aut etiam involuntariam praedicti haeredis omissionem praeiudicium irrogari. „

XLVI. E comunemente dalla *Ruota nostra dopo il Conti de* 16 *fideic. dec.* 95. *num.* 27. *e nell' addiz. alla d. dec. num.* 30. *e nella Florentina Commendae del dì* 30. *Luglio* 1755. *av. gli Audd. Quaratesi, Soldani Benzi, ed Agnini* §. *che anzi vers. poichè, e nella Laren. Canonum del dì* 26. *Settembre* 1780. *av. Buratti* § *più chiara, e nella Senen. Donationum super Primogenitura de Vecchis del dì* 2. *Giugno* 1785. *avanti gli Audd. Rinieri, Tacchini, e Cecina* §. 110., *e nell' altra Decisione del Primo Turno Rotale avanti i Sigg. Auditori Tommaso Simonelli, e Cosimo Ulivelli* §. 47., *e nella Florentina Primogeniturae de Dragomannis super validitate Nominationis del dì* 9. *Settembre* 1730. *av. gli Audd. Piccinini, Finetti, e Urbani* §. *ex affluentia* „ ivi „ Ex affluentia tantum „ boni iuris addebatur postremo quod si adversus claram, & „ literalem facultatem, quam Donatores eorum favore in Instrumento donationis reservarunt vocandi alios ad dictas genituras, dicere voluissemus, eosdem reservasse facultatem „ eligendi unum successorem ad illarum successionem, adhuc „ tamen Dagromanni dispositio fuisset subsistens, quia potuit „ Nominatum gravare onere dimissionis unius Primogeniturae „ favore alterius; *recepta* est enim hodie in hac materia *distinctio*, licet antiquiores variaverint, quod aut *electio*, vel „ *nominatio* facienda est de persona *certa*, vel de *incertis*, „ *de certo* tamen *genere*, & in his terminis, quidquid dicendum

„ dum veniat favore aliorum qui poterant eligi, certe favore
„ extranei electus, seu nominatus non potest ab eligente gra-
„ vari, ex celebri *Textu in Leg. unum ex famil* 69. §. *si*
„ *falcidia*, *&* §. *sed etsi fundum ff. de leg.* 2. *Leg. utrum*
„ 8. §. *cum quidam ff. de reb dub.* „ *E nella Pisana Suc-*
*cessionis super Fideicommisso Equitis Petri Ioannis de*
*Lante de' 29. Settembre* 1780. *avanti il già Aud. Vinci,*
*ed i Sigg. Audd. Brichieri, e Raffaelli artic.* 2. §. *nè a*
*quest' ordine, e nella confermatoria del dì* 22. *Giugno*
1781. *avanti il già Aud Vernaccini, ed i Sigg. Auditori*
*Arrighi, e Cosimo Ulivelli sez.* 2. § 11. *vers.* „ ma sic-
„ come questa nomina non si vedeva ordinata per modo di
„ precetto, nè era prescritto l'ordine da tenersi fra i diversi
„ ceti eligibili, si argomentava per parte del Sig. Cav. Mosca
„ che la nomina fosse arbitraria ai Facoltatarj, quali potendo
„ eleggere, e non eleggere, col non fatto dell'elezione aves-
„ sero lasciato risolvere il Fidecommisso; che però dovesse
„ passare nei respettivi Eredi unito, e confuso coll'Eredità dei
„ Sigg. Giulio, e Alfonso; E che in ogni caso essendo stata
„ data la facoltà di eleggere alternativamente o un Agnato, o
„ un Cognato, non avessero gli Agnari alcuna prelazione, e
„ dovesse parimente dividersi il Fidecommisso fra i due ceti
„ alternati, tantopiù che ognuno aveva a suo favore il Testa-
„ mento di uno degli Elettori; Ma per ciò che riguarda il pri-
„ mo argomento, si rifletteva che quando trattasi di Fidecom-
„ missi l'elezione del Successore nominando non si rende mai
„ arbitraria al Facoltatario, e la facoltà si restringe ad elegg-
„ gere un Soggetto piuttosto che un altro nei ceti contempla-
„ ri: E in fatti quasi tutti gli Autori che trattano la materia
„ parlano in termini di facoltà conferita all'Erede, all'ultimo
„ &c. di nominare un Successore di un *certo genere*, e tutti
„ suppongono la nomina *necessaria*, ammettendo perfino la
„ supplezione della Legge in caso di nomina non eseguita „
*E nella Florentina Fideicommissi de Gaetanis del dì* 28
*Settembre* 1781. *av. il Sig. Audit. Raffaelli* §. 46. „ ivi „
„ E chiara, e manifesta è la ragione di questa concludentissi-
„ ma conseguenza. Ciò che sia nei casi nei quali il Testatore
„ riveste la facoltà di eleggere conferita all'Erede di clausule
„ effrenate, e pregnanti, e l'elezione riguarda persone *incerte*
„ di *incerto* genere, allorchè per l'opposto la facoltà, come

nei

„ nei nostri termini, si restringe, e si limita alla semplice in-
„ dicazione del Successore eligibile in un *genere certo*, e de-
„ terminato, il Facoltatario si trova posto nell'*assoluta obbli-*
„ *gazione* di dedurre all'esercizio la facoltà conferitali, e di
„ dedurla con un arbitrio ben regolato, ed uniforme allo spi-
„ rito, ed alla più verisimile volontà del Fidecommittente &c.
„ E questa ragione è stabilmente fondata nell' egregio respon-
„ so di *Papiniano* nella *L. haeredes mei* &c., e nella *comune*
„ *Sentenza dei Dottori*, *e del Foro*, come unanimemente
„ contestano *Castill. &c.*„

XLVII. Nè mancavano le puntuali Autorità nei similissimi ter-
mini di facoltà *di poter nominare*, dalle quali si fissava che
17 anche la parola *potere* è induttiva del precetto, e dell'ob-
bligo di restituire il Fidecommisso, come ce ne facevan fe-
de i chiari *Testi nella Leg.* 22. *ff. de manumiss. vindict.*
*nella Leg.* 4. *ff. de liber. & posthum. nella Leg. Fideicom-*
*missa* 11. *ff. de legat* 3. §. *Haec verba:* Ed era specialissi-
ma la *Glossa nella Leg. Saepe audivi Caesarem ff. de offic.*
*Praesid. in verb. necessitatem* „ ivi „ Nam non quidquid
„ Judicis potestati permittitur id subiicitur juris necessitati &c.
„ ut hic, & infra de Judic. *Leg. &c.* Item hoc quando verbum
„ *potest*, ut hic, vel *poteris*, ut infra *Leg. &c.* fuit proposi-
„ tum. Quid autem si verbum *debes*? Respondeo ibi „ aliud
„ dici potest; nam per verbum *potes* liberam dat potestatem
„ huic adeundi, & ex quadam consequentia liberam dare vide-
„ tur ei qui fuit aditus; sed e contrario contraria ratione in
„ verbo *debes*: tu dic *idem in utroque*, at in voluntatibus ul-
„ timis omnia talia *necessitatem* important, ut infra *de legat.*
„ 3. *Leg. Fideicommissa* §. *Si quis ita*, *e la Glos. alla L.*
„ *Qui bona ff. de damno infecto* §. *De illo in verb. possit*,
„ *ed alla Leg. Dies cautioni* §. *Si tam vicinum ff. eod. in*
„ *verb. potuerit*, *ed all' authent. sed & periculum Cod.*
„ *sine censu.*

XLVIII. E tutti i Repetenti i più accreditati comentando e la
*Leg. Unum ex familia*, *e la Leg. Utrum*, e gli altri Testi
poc'anzi accennati, concordemente stabiliscono che la pa-
18 rola „ *possa* „ nell'ultime volontà diretta a spiegare il vo-
to, ed il desiderio del Testatore, indica precetto, e necessi-
tà, fra i quali *Bartol. nella Leg. Unum ex familia ff. de*
*legat.* 2. §. *Si omissa*, *e nella Leg. Si quis Titio* §. *Si hae-*

*res*

*res ff. eod. num.* 1. *e nella Leg. Fideicommissa ff de legat.* 3 *in princ. & §. Haec. verba, e nella Leg. Gallus ff. de liber & posthum. num.* 3 *e seg. Bald. nella Leg. Fideicommissa ff. de legat.* 3. *§. Haec verba, e nella L. Etiam* 118. *ff. de legat. & fideicomm. pr. n.* 1. *e nella Leg. Placet* 4. *ff. de liber. & posthum. num.* 3. *e nella Leg. Si creditor ff. de distract pign. num.* 1. *e nella Leg. Quoniam indignum* 15. *Cod de testam. n.* 1. *Jason. nella Leg.* 1. *ff. de jurisdict. num.* 3. *Ripa nella Leg. ex facto* 17. *ff ad Trebell. in princ. num.* 4. *Castrens. nella Leg. Utrum ff. de reb. dub. num.* 2. *e nella Leg. Eo modo ff. de legat. pr. n.* 1. *e lo stesso Castrens. nel suo cons.* 81. *inter cons Zilett. de ult. volunt. num* 20. „ ivi „ Circa
„ ultimum quaeritur, videlicet de legato domus facto in codi-
„ cillis, dubitatur utrum dicta Dom. Francisca cogatur illam
„ domum vendere, & precium distribuere Pauperibus, cum ve-
„ re sit in sua libera potestate hoc facere, vel non, & videtur
„ quod hoc sit in sua libera potestate, ut hoc possit facere,
„ si velit, si autem nolit, non cogatur: Nam verba codiciliorum
„ rum dicunt quod dictus Testator voluit, quod dicta Dom. Fran-
„ cisca dictam domum cum masseritiis *possit, & sibi liceat*
„ *vendere &c.* & sic non sunt verba præceptiva, vel necessi-
„ tatem importantia, sed facultatem, iuxta *not. in Leg.* 1. *Cod.*
„ *quomodo, & quando Judex, & Leg Non Quidquid. ff. de*
„ *judic.* Contrarium est verum. Nam il ultimis voluntatibus,
„ quando verba diriguntur ad personam gravatam, non refert
„ qualia sint, scilicet præceptiva, vel deprecativa, semper enim
„ important necessitatem, sufficit enim quod constet de inten-
„ tione Testatoris, quid voluerit, ut illud sit de necessitate
„ executioni mandandum, ut *Leg. Unum ex familia §. fin. de*
„ *legat.* 2. *& not in Leg. Peto in princ. eod. tit.* hic autem
„ fuerunt directa ad gravatum, scilicet ad personam dictæ Dom.
„ Franciscæ Legatariæ, ergo &c. *Text. est expressus de le-*
„ *gat.* 3. *Leg. Fideicommissa §. Haec verba.* Concluditur er-
„ go quod dicta Dom. Francisca *teneatur de necessitate* ven-
„ dere, & precium distribuere. „

IL. Nei precisi termini poi parimente di facoltà di nominare diretta ad un Genere certo di Persone, e concepita con la fra-
19 se „ *poter nominare* „ procedevano molte Autorità, e Decisioni sì della Ruota Romana, che della Fiorentina, fralle quali

quali il *Menoch. cons.* 408. *n.* 50. *vers. quod si Testator*, *Rodulphin. alleg.* 67. *n.* 1 *seg. Palma nep. alleg.* 4 *n.* 1. *e* 2. *Noguerol. alleg.* 9. *n.* 57. *Cyriac. controv. for.* 207 §. *Et ideo*, *De Nigris qu.* 6. *n.* 12. *e qu.* 7. *n.* 6. *la Sacr. Ruota av. Dunozzett. dec.* 828. §. *Etenim*, *e nella Sabinen. Immissionis de'* 18. *Marzo* 1723. *av. Calcagnino e* §. *Rursus*, *e* §. *In praesenti*, *e* §. 8. „ ivi „ Nec minimum „ quidem supradicta informantur per eam exceptionem quod „ ad dictam electionem supplendam veniendum necessario sit „ ubi ea per Testatores præcepta sit verbis importantibus ne- „ cessitatem, secus vero ubi, prout in casu, eadem electio per „ Testatores proposita sit verbis arbitratiis „ *possa nomina-* „ *re* „ quandoquidem verba hæc non tam in arbitrariam fa- „ cultatem, quam in expressam necessitatem accipienda sunt, „ licet enim verbum „ *possa* „ utpote oppositum verbo „ *de-* *beat* „ importet arbitrium in contractibus scilicet Legibus, „ & Rescriptis, secus vero est in ultimis voluntatibus, in „ quibus *necessitatem* etiam inducit, ut optime advertit *Glos-* „ *sa &c* „ *Nell' Ariminen Primogenitur ae de Gridulphis de'* 13. *Giugno* 1755. *av. Visconti* §. 5. *E nella confer-* *mator. de* 10. *Febbr.* 1756. *av. Caprara* §. 3. „ ivi „ Hanc „ adeo certam vocationis sedem foeminarum omni virium con- „ tentione hodie subvertere adnitebantur Defensores Marchio- „ nis Herculani sub clypeo facultatis, qua perfrui videbatur „ Ludovicus primus haeres institutus faciendae, omittendæque „ erectionis controversae Primogenirurae, id suadentibus tum „ verbis ibidem adiectis „ *voglio che possa* „ alias in sensu „ arbitrario, ac facultativo per Testatorem adhibitis, ut firmat praeterita Decisio &c. tum pregnantibus verborum for- „ mulis ibidem appositis „ *come ad esso parerà*, *e piace-* „ *rà* „ arbitrium suapte natura praeferentibus, ad *Text. in* „ *Leg. &c.* tum denique inserta illa particula „ *ed anche* „ quae magis est facultatis ampliativa, *Rota &c.* Sed inutili „ protsus labore haec omnia cumulabantur: Siquidem admis- „ sa penes Ludovicum libertate erigendi, vel non erigendi „ Primogenituram, non inde sequebatur ut in eius quoque ar- „ bitrio esset repositum in casu peractæ erectionis Primogeni- „ turæ personas quascumque sibi magis bene visas ad spem „ primogenialis successionis vocare, aliasque a Testatore con- „ templatas omnino praeterire. Nil enim prohibet quod Hya-

„ cinthus arbitrio remiserit Ludovici erectionem Primogeni-
„ turæ, unaque simul designaverit personas ad eam successu-
„ ras, prout voluisse constat in themate, quo deficientibus
„ masculis, fœminas, & earum descendentes expresse voca-
„ vit „ *ed in defetto di quelli a favore delle figlie, e*
„ *descendenti femmine* „ Poterat itaque Ludovicus Primo.
„ geniturarn non condere, poterat in casu peractæ erectionis,
„ quem ipsi libuisset præferre, ac primario eligere, pacta a-
„ diicere, substitutionum seriem ordinare; at fœminas omni-
„ no posthabere, easque perpetuo ab emolumento successio-
„ nis arcere non poterat, utpote genus personarum ab ipso-
„ met Testatore contemplatum post defectos masculos agna-
„ tos, sicuti post *Text. in Leg. Cum Pater &c.* tradunt &c.
„ E nella *Romana Immissionis de'* 3. *Giugno* 1758. *av. Ce-*
„ *sarei* §. 10. „ ivi „ Huc sane spectant quæ prorulit Caro-
„ lus Ambrosius verba in Cap. IV. Donationis; quibus fa-
„ vent etiam ea quæ sequuntur in Cap. V. Inquit enim ille „
„ *L' ultimo della mia descendenza non avendo maschi,*
„ *ma solo femmine*, possa *a suo arbitrio disporre di det-*
„ *ti Beni a favore di una delle medesime, costituen-*
„ *do altro Fidecommisso nella forma che li piacerà* „ Fa-
„ cultatem quidem his verbis putatum est tributam videri
„ masculo qui fuisset postremus in agnatione aliam potius
„ quam aliam ex pluribus fœminis eligendi, sed tamen neces-
„ sitatem impositam restitutionis; quemadmodum enim non
„ absolute prolatum est „ *possa a suo arbitrio disporre* „
„ sed additum „ *a favore di una delle medesime* „ nempe
„ fœminarum, ita facultas non in dispositionem directa cen-
„ seri debuit, sed in personas. Verum arbitrium, facultas,
„ *potestas* designandi aliam potius quam aliam *ex certo ge-*
„ *nere vocationem* generis secumfert, ita nimirum ut si ea
„ potestate donatus elegerit, electus capiat hæreditatem, sin
„ minus capiant omnes, quotquot sub eo genere continentur,
„ ex pervulgato *Papiniani resp. in Leg. Unum ex familia*
„ 67. *ff. de legat.* 2. quantamcumque enim præseferant pote-
„ statem verba illa „ *possa a suo arbitrio disporre* „ attа-
„ men quia sive inutilis esset facultas disponendi illi tributa,
„ qui restituere nemini cogeretur, sive quia in nominationis
„ specie *permissiva* verba nihil differunt a præceptivis, *Text.*
„ *in Leg.* 22. *ff. de manumiss. vind. &c.* sive demum quia

unum

„ unum Disponentis desiderium Fideicommissum facit *Leg.*
„ *&c.* semel ac verba illa non absolute prolata sunt, sed
„ cum *relatione* ad *genus aliquod*, statim restitutionis *onus*
„ indncunt sola electionis facultate relicta, *Leg. Unum* §. *Cum*
„ *quidam ff. de rebus dub. E nella confermatoria del dì* 11.
*Giugno* 1787. *av. il medesimo* §. 18.

L. E per quanto nelle celebri cause del Fidecommisso *Lante*, e del Fidecommisso *Gaetani*, nelle quali fu stabiliro, benchè dopo la Patria Legge dell' anno 1747, che la nomina era necessaria, la facoltà di nominare non si vedesse concessa con l' espressione „ *poter nominare* „ ma con altre espressioni sinonime, pur non ostante il Sig. Auditor Raffaelli nel suo Voto magistrale di scissura nella detta Causa
20 *Gaetani*, dato alle stampe col titolo di *Florentina Fideicommissi de Gaetanis del dì* 28. *Settembre* 1781., tornando nuovamente a spiegare quale era stato il di lui sentimento, e degli altri Congiudici nell' altra Causa *Lante*, chiaramente si esprime che anche la facoltà di nominare concessa con la parola „ *Potere* „ purchè sia indicato il Genere certo, induce obbligo, e necessità di nomina, e di restituzione, così al §. 41. „ ivi „ Corroborandosi anche
„ ciò col riflettere alla rammentata Causa *Lante*, *e Mosca*,
„ in cui sebbene non si trattasse di nomina, o di elezione,
„ ma di Testamento, o d' istituzione da farsi dai Figli di Pier
„ Giovanni *Lante*, il quale aveva sostituite „ *quelle perso-*
„ *ne dell' agnazione, e cognazione delli Figli del Sig.*
„ *Testatore, secondo che dai medesimi Figli sarà stato*
„ *disposto, e specialmente testato* „ tuttavolta non fatta
„ la sognata distinzione fralla nomina, e l' istituzione, o il
„ Testamento, si *determinò*, e si *decise costantemente* in
„ due Giudizi, dietro alla *regola* della nomina, e dell' elezione, che non fosse arbitraria, e facoltativa, ma necessaria la restituzione del Fidecommisso indotto dall' antedetto
„ Pier Giovanni *Lante* ai Sigg. Lante di Roma, conforme
„ apparisce dalle sopraccitate Decisioni dei primi, e dei secondi Giudici. E come *non fu creduta* attendibile, anche secondo il mio Voto nella stessa Causa, la mancanza
„ del *precetto* espresso di restituire, così parimente io non
„ l' attesi nella presente. E con tutta ragione, perchè tanto è
„ insussistente che cessando l' espresso precetto di restituire,

„ la restituzione si rende arbitraria, che anzi è certa all' op-
„ posto la necessità della restituzione, quand' anche sia stata
„ commessa al Facoltatario la nomina, o l' elezione con qual-
„ che frase indicante un arbitrio „ *sia lecito* „ *POSSA no-*
„ *minare* „ dovendosi intendere dato l' arbitrio circa la no-
„ mina, o l' elezione del preciso individuo successibile, e
„ non portata all' affrenata libertà di disciogliere a capriccio
„ ogni vincolo restitutorio in pregiudizio di tutto il Genere
„ certo contemplato, repugnando patentemente una libertà
„ tanto estesa a quell' intenzione che ha manifestato il Dispo-
„ nente di prolungare il corso al suo Fidecommisso, con ave-
„ re espressamente egli stesso, conforme fu fatto anche da
„ Carlo Gaetani, sostituiti all' Elettore, e nominante i De-
„ scendenti dell' Eligendo, o Nominando, come ragionano
„ profondamente *Gratian. &c.*: Dal qual sentimento in que-
„ sta parte non si allontanano gli altri due Congiudici Sigg.
„ Auditori Simonelli, e Brichieri, i quali decisero diversamen-
„ te per tutt' altro fondamento, ma convennero che la sola
„ contemplazione del Genere certo rendeva la nomina neces-
„ saria, come dalla loro Decisione *Florentina Praetensi Fi-*
„ *deicommissi de Gaetanis del dì* 28. *Settembre* 1781. §.
„ *Nè a quanto* „ ivi „ Nè a quanto si è stabilito si oppon-
„ gono le autorità che si allegavano dai Difensori della Signo-
„ ra Isabella Gaetani, poichè la maggior parte di esse parla-
„ no del caso che il Genere contemplato sia la *Famiglia*, l'
„ *Agnaziene*, o la *Parentela*, nei quali cosi è *verissimo* che
„ la nomina diviene *necessaria*. „

LI. La regola pertanto era invariabile, e senza alcun dubbio era già stabilita alla promulgazione della Legge dei Fidecommissi del 1747., ( XXIV. ); solo talvolta le questioni hanno ventilato sulle *limitazioni*, alle quali questa, come tutte le altre, si trova soggetta.

LII. In fatti la regola resta tolta di mezzo, e più non milita quando quello il quale conferì la facoltà di nominare un Individuo di un certo genere designato *prevenne* con la pro-
21 pria nomina diretta il caso che dal Facoltatario non fosse eseguita la nomina istessa. *Rodulphin alleg.* 67. *n.* 5. *Altograd. Iun. Controv.* 68. *per tot. De Luc. de legitim. disc* 27. *n.* 8 *la Rota Romana ad ornat. De Luc. de Fideic. dec.* 46. *num.* 12. *E nella Romana Fideic. de Lepris*

*avan-*

*avanti Caesarei de' 3. Giugno* 1785. §. 10. *vers. quaestio erat, e nella Confirmat. del dì* 11. *Giugno* 1787. *avanti il medesimo, la Rota nostra nella Massen. Nominationis de'* 25. *Agosto* 1752. *avanti Montordi* § 6., *E nella Florentina Fideicom. de Gaetanis del dì* 28. *Settembre* 1781. *avanti il Sig. Audit Raffaelli* § 43.

LIII. Candidissima è la ragione di tale limitazione. Quando il Disponente procedè egli stesso all' elezione, sotto la condizione che ciò non venga adempito dal Facoltatario, per un conseguente necessario dette *virtualmente* ad intendere che
22 non v' era quel precetto indispensabile, che vana avrebbe ridotta la precauzione dal medesimo nel difetto immaginata, come avverte il sopracitato *Ridolphin. alleg.* 67. *n.* 5. *Mans. consult.* 390. *n.* 5. *De Nigris de Nominat. ad haered. & Fideic. tom.* 1 *quaest. prima n.* 33. *e segg. la Sacra Rota nella citata Romana Fideic. de Lepris de' 3. Giugno* 1785. *avanti Caesarei* §. 10. *vers. non enim tunc quaerebatur, la Rota nostra nella Florentina Fideicom. de Gaetanis del dì* 28. *Settembre* 1781. *avanti il Sig. Audit. Raffaelli* §. 43. *vers.* „ primieramente perchè anzi
„ dal vedersi chiamato un Sostituto certo per l' elezione non
„ fatta è insorto talora un' obietto alla necessità dell' elezio-
„ ne, e questa necessità di eleggere è stata principalmente de-
„ dotta dal non trovarsi dato il Sostituto, come rilevasi dal
„ *Ridolphin. &c.* „

LIV. Un' altra limitazione la presenterebbe il caso che al Facoltatario dati fossero dal Disponente *i due arbitrj* da potere in essere l' assoluta libertà anche quanto alla *sostanza* della nomina. Per modo d'esempio non partendoci dalla nostra Tesi, se il Duca Anton Matia Salviati Fidecommittente avesse detto rispetto all' ultimo Maschio dell' effettiva sua Famiglia „ Dette autorità, e facoltà di poter nominare „ *se gli piacerà* „ *se lo crederà adattato, e conveniente* „ *se lo credcrà a proposito* „ o altre simili frasi „ uno della Fa-
„ miglia Salviati, che deva succedere &c. „

LV. Allora qualunque delle divisate modificative, e condizionali espressioni atte a costituire *i due arbitrj*, e così la libertà della *sostanza* della nomina fa vedere che la designazione del certo Genere non porta precetto, *causa finale*, nè
23 condizione, ( XXXII. ) come un' oggetto distrutto da una con-

condizione opposta, allora la provvidenza del Disponente in non altro risolvendosi che in un mero consiglio, in una semplice velleità. *Soccin. nella Leg. Utrum* §. *Cum quidam n.* 1. *ff. de reb. dub. Duaren. ad tit. ff. de haered. instit. cap.* 3. *vers.* 6. *Connan. Commentar. Iur. Civil. lib.* 10. *cap.* 6. *n.* 5. *e segg. Ruin. cons.* 21. *n.* 6. *lib.* 2. *Paris. Cons.* 38. *n.* 37. *e segg lib.* 2. *Alciat. cans.* 92. *lib.* 9 *Cravett. cons.* 445. *n.* 15. *Menoch. cons.* 408 *n.* 6. *e segg. Surd. cons.* 264. *n.* 5. *lib.* 2. *Fredian. dissert.* 21. *n* 13. *Peregrin. cons.* 55 *lib.* 3., *e nel trattat. de Fideic. art.* 33. *n.* 52. *e segg. Fusar. de Fideic. substit. quaest.* 503. *n.* 50. *Suarez. de captator. volunt. n.* 2. 3. *e* 16. *Vasq. de success. lib.* 2. §. 17. *num.* 79. *Simon. de Pract. interpret. ult. volunt. fol. mihi* 328. *n.* 65. *e segg. la Rota nostra nella sopralegata Florentina Fideicommissi de Gaetanis de* 28. *Settemb* 1781. *avanti il Sig. Audit. Raffaelli* §. 42. *vers. or qual maggiore &c.*

LVI. Ed in vero, lungi dal controverter la regola, sopra questi due casi ( LII. LIV. ) si raggiravano la maggior parte delle autorità, che col massimo studio, ed investigazione si allegavano per la parte delle Signore Eredi Salviati.

LVII. Alla prima classe appartenevano *la dec.* 106. *del Peregrino*, ove nel caso che il Facoltatario non avesse nominato era stata sostituita una Confraternita, come si rileva
24 dalle parole del Testamento che allora si esaminava „ ivi „
„ Quod si Præsbiter Baptista decederet intestatus possessio perveniret in Frataleam S. Antonii Confessoris, si autem decederet testatus posset in ipsa possessione facere hæredes aliquos de Familia Berrapalea, aut omnes, aut singulos ex partibus, prout placeret „ Questa Decisione del *Peregrino* è riportata dall' *Altogrado*, dalla *Ruota Romana nella Sabinen. Immissionis del dì* 18. *Marzo* 1729. *avanti Calcagnino* §. *Ceteris, vers. pariformiter Peregrinus in dec.* 100.„
„ loquitur in diversis terminis, in quibus non solum Testator
„ reliquerat in arbitrio gravati electionem faciendam, sed etiam.
„ in eiusdem facultatem posuerat arbitrium condendi, vel non
„ condendi Testamentum, & nihilominus in his quoque ter-
„ minis idem D. reprobatus fuit ab *Altogrado ec.*, & idem
„ *Peregrinus* ingenue fitetur contra se ipsum judicatum fuis-
„ se *dict. dec.* 106. *num.* 17.

LVIII.

LVIII. Parimente a quest' istessa classe s'uniformano il *Castald. controv. for.* 99., *ed il Mans. consult* 390. essi scrissero nella Causa che allora si agitava sopra il Testamento del
25 Conte Onofrio Camporei concepito come appresso „ ivi „ „ All' Abate Onofrio lascio con titolo di Primogenitura la Ca- „ sa &c., quale Primogenitura possa l'Abate tenere, e godere „ intieramente in vita sua, e lasciarla poi a quello dei suoi „ Fratelli, e loro Figli maschi &c. che a lui parerà, e non „ avendo nominato, *chiamo*, e *sostituisco* detto Abate Car- „ lo, e dopo di lui quello che secondo l'ordine di Primoge- „ nitura sarà più prossimo„, restarono però essi soccombenti, come lo confessa il *Mansio*, che alla fine della sua Consultazione riporta la Sentenza a se contraria, non avendo avuto la Causa ulterior progresso per la morte di quello che era stato nominato.

LIX. Le Decisioni della Sacra Ruota nella *Romana Primogeniturae de Bolognettis avanti Riminaldo*, che dai Difensori delle Eccellentissime Eredi si allegavano come puntuali, meritavano di essere annoverate in questa isressa classe di
26 autorità. Ci venne fatto rilevare per parte dei Sigg. Marchesi Salviati coll' istruirci delle posteriori Decisioni emanate nel progresso della Causa, che Giorgio Bolognetti Testatore, avendo accordato all'ultimo Possessore della Primogenitura da esso istituita di nominare un Figlio maschio di una Femmina più prossima al Possessore suddetto, previdde il caso che la nomina non avesse luogo, e perciò dispose che se l'ultimo Maschio „ ivi „ Passasse da questa all' altra vita senza aver fatta la detta nomina, voglio che debba succedere il Primogenito della Figlia femmina maggiore di esso ultimo Possessore. „

LX. Insorto il dubbio sulla necessità della Nomina, venne dichiarato per due conformi Decisioni avanti *Riminaldo*, la prima del dì 12. Giugno 1778., la seconda del dì 30. Aprile 1779. che la restituzione della Primogenitura si rendeva indispensabile a favore del Primogenito della Figlia femmina maggior di età di esso ultimo Possessore, che era stato espressamente sostituito; Ma che al contrario, atteso l'essere stato dato il *Sostituto* nel caso di non fatta Nomina, ne derivava la conseguenza che questa doveva reputarsi meramente volontaria, e non già importante precetto, e necessità.

sità. Proposta nuovamente la Causa, furono revocate le due precedenti da una terza Decisione del dì 30. Luglio 1780. avanti *Litta*, nella quale fu opinato per la necessità della Nomina, e finalmente nel conflitto delle opinioni, avendo la Sacra Ruota assunto un nuovo esame della Causa, per due conformi Decisioni avanti *Ratto* del dì 10. Dicembre 1781. furono confermate le prime avanti *Riminaldo*, ma per un fondamento tutto nuovo; poichè avendo il Conte Iacopo Bolognetti Facoltatario nominato nel Testamento un tal *Verospi*, e in caso di premorienza il *Cinci*, fu risoluto che nell'avvenuto caso della morte del primo Nominato avesse potuto il Nominante sostituirli un altro, la nomina del quale doveva reputarsi valida, e sussistente.

LXI. Se pertanto aveasi riguardo al sentimento adottato dalla Ruota in quell'occasione, non aveva questo nulla di comune colla Questione che si agitava avanti di Noi, essendo stata nell'ultime Istanze, come appariva dalle Decisioni avanti *Ratto*, decisa la Causa per tutt'altri fondamenti che per quelli della Nomina necessaria, o volontaria. Se poi si ragionava delle due prime Decisioni avanti *Riminaldo*, conveniva distinguere ciò che formò il principal soggetto della Decisione da quello che per ornato, ed in aria di Prolegomeno piacque di aggiungervi all'Estensore delle medesime. Questi Prolegomeni in fatti erano quelli che si recavano dai Difensori delle Eccellentissime Eredi, e che presentavano una semplice opinione privata contradetta dall'Estensore della posterior Decisione revocatoria avanti *Litta*, nella quale si ammetteva la necessità della Nomina, non ostanti l'espressioni di semplice arbitrio, con le quali era stata accordata la facoltà predetta. Ed è tanto vero che avanti *Riminaldo* la ragion di decidere fu la designazione del Sostituto fatta dal Testatore, che l'Estensore medesimo riguardò come superfluo, e in conseguenza meno considerato ciò che aveva premesso male a proposito sulla qualità della Nomina, come
27 dalla prima Decisione del dì 12. Giugno 1778. §. 10. „ ivi „
„ Verum tamen *ociosum* est longius hisce immorari ubi aperte supperit voluntas Institutoris Primogenituræ Possessor.
„ *passasse da questa all' altra vita senza aver fatta la*
„ *detta Nomina, voglio che debba succedere il Primoge-*
„ *nito della Femmina maggiore di esso ultimo Possessore* „

ita-

„ Itaque si Præsul Georgeus in casu omissæ ab ultimo Posses-
„ sore nominationis directe, & absque ope nominationis ad suc-
„ cessionem invitavit. Primogenitum Filiæ maioris natu, magis
„ perspicue ostendere non valuit nullam ultimo Possessori iniun-
„ gere voluisse necessitatem nominandi successorem; suasibile
„ enim nunquam erit Fideicommittentem *certam personam*
„ *designare* voluisse, si ultimo hæredi onus fuisset impositum
„ Successorem nominandi. Equidem paradoxum est quod Te-
„ stator expresse substituerit Primogenitutae Possessorem, cu-
„ ius electio ab ultimo haerede necessario facienda esset.„

LXII. Ed era tanto vero che le suddette Decisioni *de Bolo-*
*gnettis* non erano applicabili alla presente Controversia che
la stessa Ruota Romana nella Causa del Fidecommisso *Le-*
*pri*, simile in tutto a quella che attualmente si faceva so-
28 pra il Testamento di Antonio Salviati, le rigettò come pro-
cedenti nel solo caso di limitazione, cioè in quello in cui
era stato daro il *Sostituto*, come si avverte nella prima
Decisione *av. Cesarei del dì* 13. *Giugno* 1785. §. 10. *vers.*
„ Nec diversum quid constiturum est in Decisione *Romana*
„ *Primogenitutae de Bolognettis* 12. *Innii* 1778. *&* 30. *Apri-*
„ *lis* 1779. *cor. Riminaldo*. Non enim tunc quaerebatur de
„ necessitate restitutionis, immo ultro convenit bona esse re-
„ stituenda quum omissa nominatione Substiturus datus fuerit
„ a Testatore, quod satis erat ut bona post obitum etiam Co-
„ mitis Iacobi Fideicommisso supposita viderentur; quaestio e-
„ rat utrum ille posset abstinere ab Eligendo, seu Nominan-
„ do. Placuit hoc pendere ab illius arbitrio, quia nimirum ar-
„ bitrium Possessoris non poterat auferre progressum Fideicom-
„ missi donec aderat expresse substitutus a Testatore, qui o-
„ missa nominatione caperet haereditatem. „

LXIII. Alla seconda classe era poi confaciente la Consultazio-
ne del *Sevorolo*, del *Bottino*, del *Ridolfino*, ed altri Giu-
reconsulti, impressa fra quelle del *Mansio*, in ordine la
29 358. sopra il Tesramento di Mario Frangipani del seguente
tenore „ ivi „ *Nel totale arbitrio e volontà* del predetto
„ Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale suo Erede
„ come sopra istituito, che morendo egli ( che Dio lo guardi
„ e conservi molto tempo sano ) possa *se così parerà* a Sua
„ Eminenza instituire, o sostituire in detta sua Eredità quelli
„ che il medesimo Sig. Mario Testatore ha chiamato in un
„ Te-

„ Testamento fatto da lui li 17. Settembre 1638., comincian-
„ do, se così parerà a Sua Eminenza, dalli Sigg. Frangipani
„ di Croazia, seguitando in tutto, e per tutto nel modo, e
„ forma che ha fatto nel suo Testamento, quando però &c.,
„ e *quando* a sua Eminenza *piaccia di farlo*, perchè vuo-
„ le che questo in tutto, e per tutto *dipenda dalla mera*
„ *volontà, e arbitrio* di Sua Eminenza, *se così come sopra*
„ *piacerà* a detto Eminentissimo Sig. Cardinale di disporre
„ all' *arbitrio* del quale d. Sig. Mario si rimette come sopra.„

LXIV. Come pure sul medesimo tema parlava la *Lunen. Sarzanen. Primogenituraе de Lucianis del dì* 12. *Maggio* 1775. *av. Cornel.* In quel caso era stato rimesso totalmente nell' arbitrio del Padre di poter nominare nella Primogenitura il Figlio secondogenito in luogo del primo, allorchè il Primogenito *non paresse al di lui Genitore abile, e sufficiente al buono, ed economico governo, cura ed amministrazione di detta Primogenitura*, onde la nomina era assolutamente libera, perchè condizionata dal Giudizio del Padre

LXV. E negl' istessi termini in ultimo luogo procedeva la *Florentina Electionis del dì* 17. *Giugno* 1760. *avanti il fu Cancell. Montordi*, la quale emanò sopra la Donazione fatta da Giovanni Benedetti a favore dei propri figli, ai quali era stata data la facoltà, se così li fosse piaciuto, di nominare al Fidecommisso indotto nella Donazione medesima, facoltà che si vedeva concessa con le seguenti espressioni „ ivi „ Ordina, e vuole detto Sig. Donatore che ri-
„ manga *in arbitrio, e potestà libera* di detti Signori Ales-
„ sandro, Vincenzio, e Ottavio, o dei figliuoli, e descenden-
„ ti loro maschi come sopra chiamati nella presente Donazio-
„ ne, e della maggior parte di loro per contratto infra i vi-
„ vi, o per ultima volontà, il chiamare, e aggiungere alla
„ successione dei Beni predetti donati oltre, e dopo le linee
„ predette come sopra invitate, e vocate le figliuole loro fem-
„ mine, e li descendenti maschi delle medesime in infinito
„ &c. &c. . . . . *o sivvero possino, o sia loro lecito*, e
„ liberamente permesso dichiarare nel modo, e come di so-
„ pra è detto, che li Beni donati *devino rimanere liberi* all'
„ ultimo maschio primogenito, e maggiornato della descen-
„ denza Masculina del sopranominato Benedetto di Bartolom-

„ meo

„ meo Benedetti nell' ultimo luogo come sopra chiamato. „ L' esame però della Causa non si raggirò principalmente sopra la necessità della nomina, poichè il Facoltatario l' aveva già dedotta all' atto, e solo si disputò se l'avesse posteriormente revocata, e su quest' Articolo tre Decisioni vennero alla luce, la prima del dì 17. Giugno 1760. *avanti Montordi*, la seconda col titolo di *Florent. Juris nominandi del dì* 11. *Agosto* 1761. *avanti l' Avvocato Gusci*, e con scissura dell' *Avvocato Gio. Paolo Ombrosi*, e la terza conosciuta sotto il nome di *Florentina Nominationis ad Fideicommissum del dì* 31. *Agosto* 1762. *av. i tre Auditori Soldani Bensi, Baldigiani, e Bizzarrini Relat.*

LXVI. Il rimanente poi delle Autorità che s' allegavano per parte delle medesime Signore Eredi Salviati consistevano in Decisioni procedenti in termini di facoltà di nominare por-
32 tata in Persone incerte di Genere parimente incerto, come le due Decisioni nell' *Ariminen. Fideicommissi de Gridulphis*, che una del dì 13. Giugno 1755. *avanti Visconti*, e l'altra del dì 16. Febbraio 1756. *avanti Caprara*. In fatti da queste veniva formato il soggetto della questione nella Testamentaria Disposizione di Giacinto Gridulfi, che dopo avere istituito Erede Lodovico Gridulfi suo nipote, gli sostituì li di lui descendenti maschi di maschio, e nel doppio caso possibile, tanto della deficienza, che della non esistenza dei Descendenti per linea masculina dal primo Erede istituito, venne ad esso non meno che all' ultimo maschio concessa la facoltà „ di poter nominare nei loro ul-
„ timi Testamenti un Successore nella mia Eredità maschio,
„ o femmina che sia a loro arbitrio. „ Ed era notabile, che aveva lo stesso Gridulfi Testatore permesso al suo Erede di istituire una Primogenitura sopra parte della sua Eredità
„ ivi „ a favore di uno, o più dei suoi Figli maschi, e liberi
„ descendenti maschi per linea masculina, ed in difetto di
„ quelli a favore delle sue Figlie, e Descendenti femmine
„ &c. „ e così di persone incerte, ma di un Genere certo. Fu portata all' esame dei Tribunali Romani la questione, tanto sul Fidecommisso, che sulla Primogenitura; ma la Sacra Ruota nello stesso giorno, benchè la facoltà di nominare fosse stata concepita colle stesse identifiche espressioni, pure dichiarò volontaria la nomina al Fidecommisso,

perchè diretta a Persone incerte di genere incerto, ed al contrario necessaria, e coatta la restituzione dei Beni sottoposti alla Primogenitura, attesa la contemplazione del Genere certo, come si rileva dalle contemporanee Decisioni del dì 13. Giugno 1755. *av. Visconti*, e del dì 16. Febbraio 1756. *av. Caprara*, col titolo respettivamente di *Romana Fideicommissi* di *Romana Primogenituræ de Gridulphis*.

LXVII. O si sostanziavano le accennate ultime Autorità in Dottori, l'opinione dei quali non aveva avuto plauso nei Tribunali ad impedire lo stabilimento della Regola (XXVI.), come il *Pisan. allegat.* 24., ed il *Sadarin. resp.* 32. *n.* 27. che
33 però si spiegano alquanto confusamente, e pare piuttosto che ammettano la comune distinzione fra il Genere certo, e l'incerto. O in altri Dottori, che scrivendo ad opportunità, erano restati soccombenti, come il *Fredian. nella sua dissert.* 15. *de fideic.* In fatti contro di esso per la necessità della Nomina fu deciso dalla Ruota di Lucca col concorde Voto di tre Giudici, la Decisione dei quali si trova presso il *Palma* in ordine *la* 404.

LXVII. Ed in fine non ve n'era neppur uno che avesse ardito di stabilire che la designazione del Genere certo (XXII. XXVII.) non fosse capace per se sola di costituire la Regola, conforme erano stati da noi richiamati i dottissimi Difensori delle Signore Eredi Salviati, in contrapposizione dell'Autorità che attestando nominatamente del contrario, facevano i Giureconsulti che contro il di lui interesse risposero all'Interrogante Duca Averardo Salviati (VII. VIII. IX.).

LXIX. Sbarazzato l'Articolo da queste nuvole, era adunque più chiaro della luce del giorno che al nascere della Legge dei Fidecommissi dell'anno 1747., questa era la Regola che fralle altre veniva dalla sua censura preservata dall'istesso Cesareo Editto (XXI.).

LXX. Tanto bastava per la giusta risoluzione d'una Causa così semplice (XVI.), e che solo l'istancabile penetrazione degli egregj Difensori delle Signore Eredi Salviati ha resa così voluminosa, giungendo fino alle sorgenti di cosa già stabilita, e terminata (XVXVII.. Ma ad esubertanza di ragione alla regola si associava l'espressa Lettera del Testamento, di cui ci eravamo proposti di ragionare nella seconda ispezione (XXIII.).

ISPE-

## ISPEZIONE II.

*La necessità della Nomina era assistita anche dalla Lettera.*

LXXI. Passando dalla regola, o sia dalla *virtuale*, nel che consiste la Regola stessa (XXVII.) alla Lettera o sia all' *espressa* volontà del Disponente, lottava subito col solo buon senso che un provido Testatore, quale fu il Duca *Anton Maria* Salviati, che tanta ansietà e premura dimostrò pel mantenimento, e splendore dell' inclita Casa Salviati, fino al segno di portare le sue vedute, e le benefiche provvidenze agli Agnati d' una remotissima conrentiva Famiglia, vivente la propria, ed a di lei carico (IV.), nel dar poi la facoltà all' ultimo Maschio della effettiva sua Famiglia di nominare uno della Casa Salviati altro non avesse immaginato di fare che il pretto nulla. Se avesse inteso di rimettere in quest' ultimo la libertà della sostanza della Nomina, e così i *due arbitrj*, quello cioè di nominare, o non nominare, e l' altro, volendo eseguire la Nomina, di preseegliere chiunque dal Ceto disegnato, comprende bene il meno sensato che così il premuroso Testatore nessun
34 fine si sarebbe proposto, nulla avrebbe ordinato, nulla avrebbe conferito nel Facoltatario, che sì fatta insignificante facoltà avrebbe avuta per se medesimo altronde che dalle premure del Fidecommittente. *Noguerol. alleg. 9. n. 57. Molin. de primog. hisp. lib. 2. cap. 5 num. 29. De Nigr. de nomin. qu. 7. num. 5. e seg. la Ruota Romana av. Ansald. dec. 627. num. 2. e nella Sabinen. Immissionis del dì 18. Marzo 1729. av. Calcagnin. §. Nec minimum, e nella cit. Rom Immission. de' 3. Giugno 1785. av. Cesarei §. 10. vers. quantumcumque, la Ruot. nostr. nella sopralleg. Fideic. de Gaetanis de' 28. Settembre 1781. av. il Sig. Aud. Raffaelli §. 42.*

LXXII. Con questo quadro si venga alla Lettera, all' espressioni usate dal Testatore nel suo Testamento. Si torni a leggere in esso: „ All' ultimo Maschio di maschio dei detti
„ suoi Signori Figli, e descendenti maschi il medesimo Sig.
„ Testatore diede *facoltà, ed autorità di poter nominare*
„ *uno della Casa Salviati*, che rimanesse superstite, *il qua-*

*le*

„ *le deva succedere* generalmente in tutti i sopraddetti suoi
„ Beni fino a tanto che viverà, e dopo di lui *devino* suc-
„ *cedere* i di lui Figliuoli, e descendenti maschi di maschio
„ legittimi, e naturali in infinito &c. „.

LXXIII. E chi non comprende a colpo d'occhio che le parole „ *dette facoltà ed autorità di potere nominare uno della Casa Salviati* „ portano bensì l'assoluto illimitato arbitrio conferito nel Facoltatario *di eleggere* chi più gli fosse piaciuto fra gl'Individui dell'Agnazione Salviati, posponendo anche il Prossimiore al Remoziore, o viceversa; ma che all'opposto le successive concatenate espressioni nell'istesso unico periodo „ il quale *deva* succedere, e dopo di
35 lui *devino* succedere i di lui Figliuoli, e descendenti „ maschi di maschio „ respettivamente predicano nelle parole *deva, o devino succedere* del *precetto* indispensabile della Nomina, e così contengono non un *virtuale*, quanto bastava ( XL. ), ma un *espresso* Fidecommisso, e gravame di restituzione a favore dell'Eligendo *Barbos dict. 77. verb. debet num.* 1. *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 151. *num.* 83. *Tranched. cons.* 90. *num.* 21. *De Nigr de nominat. lib.* 1. *qu.* 5. *num.* 28. *Constantin. vot. dec.* 418. *num.* 8. *e vot.* 1496. *num.* 10. *De Franch. ad de Luc. Dec.* 639. *num.* 6. *la Ruot. Rom. av Dunozz. dec.* 828. §. *Etenim e seg. la Ruota nostr. nella Pisana Successionis, & Fideicommissi de Lante de' 22. Giugno* 1781 *av. il già Audit. Vernacciui* §. 13.

LXXIV. Stretti i Difensori delle Signore Eredi Salviati da questo invincibile obietto, si sforzavano di rispondere che le parole *deva*, e *devino*, le quali impugnar non si potevano per precettive, si dovevano intendere proferite ipoteticamente nell'una delle due contingenze, cioè contenute nell'assoluta precedente facoltà che il Facoltatario avesse voluto devenire alla Nomina.

LXXV. Ma questa ingegnosa replica non incontrò plauso presso di noi. Osservavamo che violentandosi la natural giacitura, e la forza della concatenata orazione si confondevano due casi diversi rifacendosi in questa parte di nuovo il Testamento.

LXXVI. L'uno di questi sarebbe stato quando il nostro Fidecommittente si fosse espresso „ e all'ultimo moriente dette facol-
„ tà, ed autorità di potere eleggere *se gli piacerà* uno della

„ Fa-

„ Famiglia Salviati, il quale deva succedere „ oppure „ dette
„ autorità, e facoltà di potere nominare uno della Casa Salvia-
„ ti, il quale se *sarà nominato*, deva succedere „.

LXXVII. Allora stà bene che la parola precettiva *deva* sia stata proferita nel *senso ipotetico* (LXXIV.), e che il Gravame, ed il Fidecommisso dipenda dalla verificazione della Nomina voluta eseguirsi dal Facoltatario. Allora in fatti snervano, e *decompongono* il letterale significato della parola precettiva *deva* le condizioni sinonime *se gli piacera*, *se sarà eletto*. *Leg. Mœvius ff. de condit. & demonstr. Leg Lucius ff. de hæred. instit. Leg. Si quis sub conditione ff. si quis omissa causa. Soccin. nella Leg. Hæredes mei*, §. *Cum ita n. 3. ff. ad Trebell. Dec cons. 33. col. penult. n. 4. Alciat. cons. 21. n. 4. lib. 1. Becc. cons. 39. n. 31. Peregr. de fideic. art. 28. n. 8. Menoch præs. 183. lib. 4. n. 33. e 37. Pacif. de Salv. interd. inspect. 3. cap. 2. n. 995. la Ruot. Rom. av. Falconer. tit. de fideic. dec. 53. n. 12. la Ruot. nost. tra le reccolte nel Tesor. Ombr. tom. 12. dec. 49. num. 7.*

LXXVIII. Non così nell'altro caso che presenta la nostra Tesi. In essa il Fidecommittente, lungi dalla minima *ipotetica condizione*, proferì il precetto con le parole *deva*, *devino*, e lo proferì in una *unica* continuata, e concatenata orazione, retta respettivamente dai verbi *potere*, e *dovere*, congiunti dal pronome relativo *il quale*, che ha rapporto a quello che dovea eleggersi „ dette autorità, e *facoltà di*
„ *poter nominare quello* della Famiglia Salviati, il QUALE DE-
„ VA SUCCEDERE &c. „ In questa diversa posizione serve il solo buon senso grammaticale ad intendere che il natural significato del verbo *potere* predica della *scelta*, come viceversa
37 l'altro verbo *dovere* del gravame, e del respettivo *emolumento* a favore del nominato. Comprendono le riferite parole l'opposto senso al primo caso, cioè „ dette autorità
„ e facoltà di potere nominare uno della Casa Salviati, *il*
„ *quale*, così eletto che sarà, debba succedere „ così il Giureconsulto *Paolo* nella *Leg. Pater in Provincia ff. de manumiss. vindict. in fin* „ ivi „ Solam enim electionem Filio concessit. Cæterum ipse manumisit „ E comunemente i Dottori, fra i quali *Tranchedin. dett. cons. 90. n. 21. Surd. cons. 380. num. 45. §. Quod si tom. 3. Gratian. cap.*

630.

630. *aum.* 8. *e segg. Peregrin. de Fideic. art.* 1. *num.* 47. *Palm. dec.* 364. *num.* 12. *tom.* 4. *la Ruota Rom. nelle rec. dec.* 38. *num.* 12. *ed avanti Dunozett. dict. dec.* 828. *num.* 2. *e segg. e nell' Eugubina Immissionis de'* 12. *Giugno* 1747. §. 11. *avanti la buon. mem. de Vais, e nella Spoletana Reintegrationis dei* 17. *Gennaro* 1755. §. 23. *avanti Stadion. E nella Romana Primogenituræ Fabii Matthaei de'* 25. *Gennaio* 1776. *avanti Soderini, e nella Confermat. del dì* 11. *Giugno* 1779. *avanti Ratto* §. 8. *e* §. 12. *la Ruota nostra appresso il Conti dec.* 95. *n.* 23. *e nella soprallegata Massen. Nominationis de'* 25. *Agosto* 1752. *avanti Montordi* §. 9.

LXXIX. Non potè impugnarsi per parte delle Signore Eredi Salviati che se il Fidecommittente avesse unicamente *posposto l' ordine* delle parole non vi fosse stato principio di questione, esprimendosi „ *deva* succedere uno della Fa-
„ miglia Salviati, che dette la facoltà di eleggere all'ultimo
„ Maschio. „

LXXX. Ma quale era la differenza sostanziale fra questo, ed il caso nostro? Niuna certamente amando il vero. Noi non vedevamo altra differenza che nella materialità della sem-
33 plice *tessitura della sintassi* del discorso, e così un riflesso del tutto insignificante, come sforzavasi in contrario, a formare tutto il momento della Causa *Leg. Nec enim ordo ff de solution. Leg. Cum pater* § *Fidei ff. de Legat.* 2. *Bald. nella Leg. Ultim. Cod. de haered. instituend. num.* 32. *Oldrad. cons.* 314. *num.* 9 *Signorol. cons.* 253. *num.* 3. *vers. item ordo, Mieres de maiorat. in princ.* 2. *part. num.* 31. *de Praet. lib.* 2. *interpret.* 3. *dubit.* 1 *solut.* 3. *num.* 31 *Mantic. de coniect. ult. vol. lib.* 6. *tit.* 13 *num.* 12. *Mascard de probat. tom.* 3. *concl.* 1417. *n.* 31. *Castill. quotid. controv. lib.* 4. *cap.* 51. *num.* 15. *la Ruota Rom nelle rec. part.* 4. *tom.* 1. *dec.* 69. *num.* 3. *e dec.* 443. *num* 6. *in fin.*

LXXXI. Un riscontro di tale grammaticale intelligenza, di tale aperta volontà lo somministrava in riprova il vedere che il Fidecommittente non si fermò con l'istesse parole precettive nel solo eligendo, ma estese la sua sollecitudine, e beneficenza a tutti i Descendenti in infinito dal medesimo, prorogando nel nuovo genere un perpetuo Fidecommisso „ E
„ dopo

„ dopo di lui *devino succedere* i di lui Figliuoli, e Deseen-
„ denti maschi legittimi, e naturali in infinito. „ Non vi può essere chi non comprenda quanto ciò sia lontano dall'opposto sistema di volontà, che il Testatore avesse conferito nel
39 Facoltatario *i due arbitri* (XVII.), e fra questi quello di potere omettere la nomina che formava il cardine della concepita, e disegnata sua mole. *Leg. Ubi repugnantia ff. de regul. iur. cap. inter dilectos §. Certum de fid. instrumentor. Surd. cons.* 264. *n.* 16. *e segg. Mans. cons.* 428. *n.* 11. *e segg. Ridulphin. alleg.* 75. *n.* 5. *Palm. nep. alleg.* 5. *n.* 15. *De Nigris de nominat ad hæredit & fideicom. qu.* 44. *n.* 5. *la Ruota Rom. avanti Dunozzett. dec* 228. *n.* 2., *e nell' Ariminen. Primogenituræ de Gridulphis de'* 13. *Giugno* 1755. §. 4. *avanti Visconti, e ne la Romana Primogenituræ Fabii Matthaei de'* 15 *Gennaro* 1776. *avanti Soderini* §. *Nam sicut, la Ruota nostra nella sopraccitata Florentina Fideicom. de Gaetanis de* 28. *Setsembre* 1781. *avanti il Sig. Aud. Bartolommeo Raffaelli* §. 43. *vers.* „ *Ed altrimenti* „ ivi „ Ed altrimenti
„ la sostituzione fatta immediatamente dal Testatore alla Per-
„ sona del nominante, e poi del nominando, ed eligendo di-
„ venterebbe assai facilmente elusoria, e frustranea, contro o-
„ gni morale possibilità che il Fidecommittente volesse espor-
„ si al pericolo di far dipendere dal variabile arbitrio di un
„ Erede, che ritrarrebbe un vantaggio dal non restituire il Fi-
„ decommisso, non solo l'adempimento della sua volontà, ma
„ anche tutta la sorte di una ben lunga serie di tante preordi-
„ nate sostituzioni, le quali per altro anche sole, e senza il
„ concorso di altri riscontri, sono bastanti a indurre in un Ere-
„ de facoltatario il gravame di una inevitabile restituzione del
„ Fidecommisso al sostituto del certo genere contemplato. „

LXXXII. Nulla lasciandosi intentato facevasi ogni sforzo per ritorcere l'argomento. Si diceva che dal non leggersi in questa parte ripetute le Proibizioni d'alienare, l'esclusione del Fisco e dei Delinquenri, e simili fosse luogo per l'opposto ad argomentare la pretesa indeterminata facoltà.

LXXXIII. La risposta era pronta nei principj opportunamente premessi (XXIX.)

LXXXIV. Quando il nuovo Fidecommisso riconosceva per causa il fatto del Fidecommittente, e solo la lungamane nel

Facoltatario, e così il successivo Fidecommisso formava *una proroga*, ed un accessorio del primo, tosto si vedeva l'inutilità della richiesta repetizione, giusta l'altro notissimo principio che l'accessorio ritiene la natura del suo principale. *Leg. Cum principalis ff. de regul. jur. Leg. Fundi ff.* 40 *de fund. instr. Leg.* 1. *colle segg. ff de pecul. Din. & Pech. nel detto cap. accessorium Dec. e Cagnol. alla detta Leg. Cum principalis, Bald. nella Leg. Fin. Cod. Sent. rescind. non poss. Decian. cons.* 1. *num.* 238. *lib.* 1. *Menoch. cons.* 8. *num.* 135. *lib.* 1. *e praesump.* 3. *num.* 4. *lib.* 3. *Gratian. discept. for. tom.* 3. *cap.* 423. *num.* 47. *Honded. cons.* 91. *num.* 14. *tom.* 1. *Sfort Odd. cons.* 41. *numero* 48. *e* 49. *Surd. de aliment. tit.* 1. *qu.* 33. *num.* 31. *Mantic. de tacit. lib.* 4. *tit.* 9. *num.* 15. *Mastrill. dec.* 115. *n.* 6. *Ludov. dec.* 13. *n.* 4. *e dec.* 418. *num.* 3. *la Ruot. Rom. nelle rec. par.* 2. *dec* 97. *num.* 2. *la Ruota nostra tralle raccolte nel Tesoro Ombros. tom.* 2. *dec.* 7. *num.* 14.

## CONCLUSIONE.

LXXXV. Era pertanto la necessità della nomina assistita non solo dalla regola, quanto sarebbe bastato (Isp. I.), ma ancora dalla lettera del Testamento (Isp. II.). E così a favore della Persona da nominarsi del designato Genere certo della Casa Salviati militava senza ostacolo la virtuale non meno che l'istessa espressa volontà (XXIII.). In conseguenza sì fatta nomina non poteva omettersi dalla chiara memoria del Cardinale Gregorio Salviati ultimo Maschio defunto della Famiglia del Fidecommittente Duca *Anton Maria*, cui dal medesimo n'era stata commessa l'esecuzione (V.) E perciò, attesa l'accaduta omissione di questa nomina si faceva luogo all'operazione della Legge per il mezzo dell'Uffizio del Giudice (XII.), presso di cui tutti gl'Individui dell'indicato Genere certo hanno in genere il di- 41 ritto di chiedere, e di concorrere nel Giudizio da proferirsi ai termini di ragione sulla scelta nella nomina in specie (XV.) *Cyriac. contr. for.* 548. *num.* 64. *de Nigris de nominat. ad haered. & Fideic. qu.* 6. *num.* 22. *e segg. la Ruota dopo il Torr. de pact. futur. suc. dec.* 224. *num.* 6.

de

*ed av. Cerro dec. 667. n. 8. e av Ratto dec. 44. num. 8. la Ruota nostra nella Florentina Nominationis ad Fideic. de' 3. Agusto 1762. av. gli Audd. Soldani Bensi, Baldigiani, e Bizzarrini art. 2. §. Nè ciò, e nella più volte citata Pisana Successionis, & Fideic. De Lante del dì 29. Settembre 1780. av. il già Aud Vinci, ed i Sigg. Auditori Brichieri, e Raffaelli, §. Ma in supposizione, e nella Confermat. del dì 22. Giugno 1781. av. i Sigg. Audd. Arrighi, ed Ulivelli, ed il defunto Aud. Vernaccini Sez. 2. §. 11.*; che è ciò che il clarissimo Magistrato Supremo, seguendo l'esempio de più rispettabili Tribunali, s' è riservato altra volta di decidere. ( XV. )

E così ambe le Parti dottissimamente, e col massimo impegno informando fu risoluto.

ANGIOLO FELICI
*Auditore ed Estensore.*
ORAZIO FENZI
*Auditore.*

# DECISIO IX.

## *PETRASANCTEN. EMPHYTEUSIS.*

DIEI 29. SEPTEMBRIS 1797. COR. CERCIGNANI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Testamentum ob agnationem Posthumi ruptum non convalescit in vim Clausulae Codicillaris, quae adimit defectum potestatis, non autem* voluntatis, *ubi praeteritio facta fuerit ignoranter. Ex quibus desumatur scientia implicita liberorum, qui nasci queunt in posterum; Et ea quae ad scientiam concludendam asserebantur, refelluntur. Haeres in testamento Rupto reviviscente per Clausulam codicillarem,*

*rem bona ex legis, non ex hominis dispositione sumit.*

*Ius renovationis, uti inhaerens Personae nequit cedi, & cessione desinente jus manet illaesum in cedente. Limitatur tamen in casu, ubi intervenisse dicitur dolus & fraus, ob promissionem Renovantis, se traslaturum jura in extraneum. Termini retractus casui adplicantur.*

## *SUMMARIUM.*

1. *Posthumus dicitur etiam ille, qui post confectionem Testamenti in lucem venit, & hic nascens rumpit Testamentum Patris aut Avi.*
2. *An Clausula Codicillaris salvet Testamentum a Ruptura in quam incidit per agnationem Posthumi Remiss. & per tot.*
„ *In vim cogitationis implicitae ad Posthumos quae ex Clausula Codicillari desumitur, Testamentum non obstante agnatione substinetur. n 2. & 3.*
„ *Clausula codicillaris indefinite concepta cogitationem habet implicitam Posthumorum. n. 4.*
„ *Aetas Juvenilis Testatoris, uxorque fuecunda contemplationem implicite extendit ad posthumos in vim Clausulae ipsius. n. 5.*
„ *Praecipue si Testator confectioni Testamenti supervixerit. n. 6.*
„ *Vel uxor posthumo aetate infantili vita functo superstes fuerit, quo casu non praesumitur Testator praeferre velle extraneos uxori, praesertim quum cohaeres cum alio Filio uxor fuerit instituta. n. 7.*
8. *Clausula Codicillaris indefinite concepta non est nisi infirmum argumentum implicitae cogitationis ad posthumos.*
„ *Maxime si agatur de admittenda ad haereditatem Uxorem, quae extranea habetur. n. 9.*
„ *Praeteritio posthumi praesupponit idoneitatem generandi, ideoque nihili faciendum est argumentum aetatis, quoad posthumos praeteritos. n. 10.*
„ *Voluntas Testatoris qui praeterit posthumos praesumitur esse ea ut ab intestato decedat, cum ruptum fuerit ob agnationem Posthumi Testamentum. n. 11.*

„ *Mors*

„ *Mors posthumi Matri praemorientis uti inopinata Testatori, & post ejus mortem eveniens nil refluit in voluntatem Testantis. n.* 12.

„ *Clausula Codicillaris non salvat Testamentum a nullitate, quum posthumus praeteritus fuerit ignoranter. n.* 13.

„ *Haec Clausula Testamentum invertens in Codicillos facit ut hi non vitientur agnatione Posthumi. n.* 14.

„ *Non facit tamen, ut convalidetur institutio, sed successio fit ex lege favore heredis intestati cum onere restitutionis detracta Quarta. n.* 15.

„ *Verus haeres est* legitimus *non is qui in Testamento nullo sed munito clausula codicillari reperitur scriptus. num.* 16.

„ *Et haeres scriptus accipit Bona non ex Dispositione hominis, sed ex providentia legis. n.* 17

18 *In successione intestata non veniunt Bona Emphiteutica ex pacto & providentia, uti veniunt in generali institutione.*

„ *Adde, quod Emphiteusis non veniat ex institutione in Testamento nullo contenta, quamvis per Clausulam codicillarem factum fuerit salvum. n.* 19

„ *Ad hunc enim effectum requiritur specialis & explicita dispositio nec sufficit ea, quae ex providentia legis & implicite fit per dispositionem hominis. n.* 20. *&* 21.

22 *Tempus ad petendam Renovationem ex Bartoli aequitate initium sumit a die certae & indubitatae scientiae, sine qua non probatur animus renunciandi huic Iuri.*

„ *Credulitas successionis adimit quamcunque scientiam devolutionis. n* 23

24 *Jus Renovationis emphiteuticae cedi nequit.*

25 *Quodcumque Jus praelationis innixum certae qualitati Personali cedi nequit*

„ *Sed non privat cedentem jure suo, & apud eum jura illesa manent. n.* 26.

„ *Iudex quae ut removeat fraudem potest obligare cedentem sub cautione, ne jus in alium transferat. n.* 27.

„ *Limita tamen ubi fraus cedendo intervenerit, quo casu cedens jure privatur. n.* 28.

„ *Et jus transfertur in eum, in quem transiret si defuisset cedens. n.* 29.

*Fraus*

„ *Fraus autem consistit in destinatione transferendi in extraneum jura quae competerent personaliter n.* 30.

31 *Ad justificandam fraudem in cessione personali etiam conjecturae & minus urgentes sufficiunt.*

32 *Post acquisitionem licet Possidenti alienare fundum super quo jus praelationis habebat.*

„ *Limita tamen si alienatio brevi post acquisitionem intervallo Locum habeat, quo casu fraus praesumitur n.* 33.

„ *Nulla major probatio quam quae reslutat ex obligatione transferendi in alium propria jura n.* 34.

„ *Ex conjecturis, & praecipue ex causa Simulandi apta & congrua desumitur fraus n.* 35.

„ *Quo Casu nequit attendi jurata declaratio Cedentis pro se retinere volentis, quum haec facile legem eluderet. n.* 36.

IL fu Pellegrino Mannelli di Villacchia Giurisdizione di Pietrasanta, nell' ultimo nuncupativo Testamento de' 9. Aprile 1769. istituì Eredi per egual porzione Giovanna Barsi sua Moglie, e Michel Angiolo Mannelli unico loro figlio.

Premorì al Padre il Figlio, ed essendo il primo tuttora in vita, nel successivo anno 1722. rimase consolato con la nascita di altro figlio maschio, cui fu imposto il nome di Luigi.

Nel 1775. per repentino accidente venne a morte il suddetto Pellegrino, e dopo qualche anno, turbato nuovamente l'ordine della natura, essendo rimasta superstite la Madre, lasciò di vivere ancora l'altro figlio Luigi.

Persuasa la detta Vedova Mannelli, che ad essa appartenessero i Beni tutti, che erano stati posseduti da Pellegrino Mannelli di lei Marito per il doppio titolo e del di lui Testamento, e dell' intestata successione al figlio Luigi, si impossessò immediatamente dei medesimi Beni, ed in specie di un Appezzamento di Terra di dominio diretto del Benefizio di *S. Bernardino* posto nella Collegiata di Pietrasanta.

E con tutto che il Rettore di quel tempo non mancasse di intimare alla medesima per gli atti di quel Tribunale la devoluzione del Livello per l' estinzione della linea maschile

di

di Simone Mannelli primo Conduttore, e Padre del mentovato Pellegrino, ella nondimeno, coll' appoggio dei divisati titoli potè ottenere, che il Rettore desistesse dal proseguimento degli atti.

Ma dopo molti anni di pacifico possesso cambiatosi Rettore, questo senza fare alcuna intimazione, nè altro atto a riguardo della Vedova, procedè addirittura, ai termini dell' equità del *Bartolo*, sotto dì 30 Novembre 1792. a rinnovare il Livello in favore di Giovan Vincenzo Bascherini congiunto per via di cognazione dei defunti Pellegrino, e Luigi Mannelli.

Investito così il Bascherini del detto Livello, non tardò molto a domandare l' espulsione della Vedova per mezzo del Tribunale di Pietrasanta, ma essendosi ella vigorosamente opposta, potè riportare da quel Sig Vicario una Sentenza di manutenzione dotata del dì primo Dicembre 1794.

Il Bascherini per altro più insistente, e assai meno timido del primo Rettore del Benefizio, appellatosi al Magistrato Supremo, pose in grado i suoi figli di far revocare a nostra relazione l' enunciata Sentenza, sebbene a costo, e col sacrifizio della propria vita, che gli fu barbaramente tolta da un infame Assassino, all' occasione di essersi portato in questa Dominante ad assistere in persona a questa per lui fatalissima Causa.

Due erano i titoli, e i fondamenti, per i quali la Vedova si credeva in diritto di ritenere il Livello, e in forza del Testamento di Pellegrino Mannelli, e per il diritto di rinnovazione come prossimiore dell' ultimo compreso.

Per quello riguarda il primo, il dotto, ed ingenuo Difensore della Vedova, senza controvertere la rottura del Testamento avvenuta per la nascita del Postumo, quale appunto in ragione si considera, e si denomina anche quel figlio che vede la luce vivente tuttora il Padre, ma per altro dopo che questo era proceduto all' ordinazioue del suo Testamento, *Leg. Posthumi §. Postumos ff. de iniust. rupt. test. gl. in Leg. Quaesitum §. pen. v. haereditate litt. E Calv. Lexic. jurid. V. posthumi vers eaque*, affidato all' unico presidio della clausula codicillare, fece d' abbordo i maggiori sforzi per dimostrare, che Pellegrino Mannelli nell' ordinare il suo Testamento avesse esteso il pensiere, e portato la con-

contemplazione almeno genericamente, e in confuso, al caso avvenuto della sopravvenienza del Postumo, il che posto, averebbamo ancora noi dovuto convenire, che dileguata in
2 tal modo la giuridica presunzione dell'ignoranza, o sia della non contemplazione del Postumo dai Dottori equiparata all'ignoranza medesima, come fermano i citati, e seguitati dal *Rocc. disp.* 41. *num* 10., il Testamento, quantunque nullo per il vizio della preterizione, attesa non ostante la cogitazione ancorchè implicita, equivalente per altro in tutto, e per tutto alla scienza del nascimento del Postumo,
3 avesse assunto in vista della clausula codicillare la natura, e la forza del Codicillo, secondo la puntuale autorità del *Graz. cap.* 48. *num* 14. *Rocc. d. disp.* 41. *num.* 10. *Polit. de fideicomm. disc.* 7. *tom.* 1. *num.* 42. ed infiniti altri.

A tale oggetto usò egli di tutta la diligenza, e premura per raccogliere, e porre nella più luminosa veduta le congetture, e presunzioni, che tanto dall'intrinseco, quanto anche dall' estrinseco del Testamento si potevano rilevare. Fra queste teneva il principal luogo l'essere detta clausula codicillare concepita con termini indefiniti, e referibili anche al tempo futuro, e perciò atti a comprendere non tanto quelle nullità, e difetti, di cui il Testamento potesse essere infetto al tempo, nel quale fu fatto, quanto ancora gl' altri, che fossero potuti sopravvenire in seguito, come appunto è la nascita del Postumo. Venendo questa congettura da una
4 gran folla di Dottori elevata al grado di *evidente dimostrazione* per l'effetto di inferirne la contemplazione almeno generica dell'agnazione del Postumo. *Fusar. de substit. quaest.* 569. *num.* 18. *Antonell. de temp. leg. cap.* 63. *num.* 8. *& seq. Rocc. disp. select. cap.* 41 *num.* 9. *Gratian. cap.* 48. *num.* 10. *Panimoll. dec.* 43. *p.* 2. *num.* 27. *e* 28.

A corroborare viepiù il riferito primo riscontro nascente dall' intrinseco del Testamento, si univano le circostanze estrin-
5 seche, e della giovinile età di ambedue i Coniugi, e del saggio, che già avevano dato di loro fecondità, *Menoch. de praesumpt. libr.* 4. *num.* 10. *praes.* 32. *Marescott. var. resol. lib.* 2. *cap.* 78. *num.* 3. *vers. aut voluntas Rocc. d. cap.* 41. *num.* 26. *Baitell. de ult. vol. dec.* 13. *num.* 28. non meno che dell' essere il Testatore sopravvisuto per molti anni senza aver mai revocato la precedente Disposi-

zio-

6 zione, nè dato il più piccolo indizio di mutazione di volontà, *Thess. quest. lib.* 2. *quaest.* 70. *num.* 2. *De Luc. de fideicomm. disc.* 181. *num.* 7. *Rot. cor. Bich. dec.* 471. *n.* 20., e finalmente d'essere la Moglie, e respettivamente Madre rimasta superstite anche al figlio postumo morto nell' età infantile; caso, che se dal Testatore si fosse potuto antivedere, non averebbe verisimilmente permesso, che il Livello, il quale formava il principale, e quasi l' unico assegnamento della di lui Eredità, *per difetto di disposizione* facesse passaggio nei più remoti Congiunti, dei quali forse ignorava fino l' esistenza, ad esclusione della propria Mo-
7 glie, verso la quale nudriva la maggiore tenerezza, ed affetto, e che perciò aveva chiamato a parte della sua Eredità egualmente con quell' unico figlio che allora aveva, *Gabr. de claus. conclus.* 8. *num.* 23. *Menoch. lib.* 4. *Praesumpt.* 32. *num.* 11. *Rocc. disp. select. cap.* 41. *num.* 16. *Thess. decis.* 141. *num.* 17. *& seq.*

Tutta questa serie per altro di congetture, che formarono il soggetto dell' esame di più sessioni, e di diversi vicendevoli Scritti dei dottissimi Difensori, presa da noi nella più accurata considerazione, non giunse mai a persuaderci della sussistenza della pretesa contemplazione: Giacchè per rapporto alla prima congettura, che formava come il cardine, e il punto d' appoggio di tutto il rimanente, sebbene dalle Autorità di sopra citate venisse caratterizzata per capitale, e
8 decisiva, a senso per altro dei più dotti, e critici Scrittori non era reputata capace di somministrare se non un assai debole, e fallace riscontro. *Fachin. controv. libr.* 4. *cap.* 12. *Turett. de claus. codicll. quaest.* 68. *defect.* 24. *num.* 77. *Tondut. quaest.* 93. *num.* 6. *Hodiern. ad Surd. decis.* 293. *num.* 3. e il moderno *Emanuel. Duna de veteri, ac novo jure codicill. cap.* 1. §. 8. *num.* 13. „ ivi „ Pudet de-
„ scendere ad cætera quæstionum capita ex tabularum offici-
„ na profecta, veluti quid juris sit si clausula concepta sit per
„ verba præsentis temporis, puta *si non valet jure* testamenti
„ vel futuri, *si non valebit*, aliaque huiusmodi quæ sane,
„ vel extranea, vel falsa &c. nec nisi ridiculis verborum cap-
„ tiunculis pertractantur „ E tanto meno una simigliante congettura meritava di essere valutata nel presente caso, per
9 trattarsi di ammettere alla successione non il figlio, ma una

persona estranea, quale si considera anche la Moglie *Mart. cons.* 127. *num.* 2. *Altograd. cons.* 96. *num.* 2. *Rot. post. Merlin. de legit. dec.* 100. *n.* 12.

E dell'istessa tempra veniva considerata l'altra della capacità dei Coniugi a produrre dei nuovi frutti, come quella, che
10 la nascita del Postumo sempre presuppone, e senza la quale perciò mancherebbero i termini abili della questione. *Bald. in Leg. Si totos Cod. de donat. & cons.* 156. *vol.* 2. *col.* 1. *Gabr. lib.* 11. *concl.* 9. *num.* 18.

Nè di maggiore efficacia poteva considerarsi la non fatta revoca del Testamento, per essere egualmente, e forse con maggiore verisimiglianza referibile alla resoluta volontà di morire *ab intestato*, e di uniformarsi così alla disposizione della Legge, che per l'agnazione del Postumo rompendo il Testa-
11 mento deferisce l'Eredità al legittimo Erede. *Antonell. de temp. leg. cap.* 63. *num.* 15. *Tondut. quæst.* 93. *num.* 6. *Fachin. controv. libr.* 4. *cap.* 13. *Rota cor. Bich. dec.* 413. *num.* 18. *& seq.*

Del tutto poi degna di disprezzo, ed immeritevole di essere riposta nel numero delle congetture, poteva sembrare a chi più attentamente si applicasse a contemplarne l'entità, e la natura, l'altra congettura, che si desumeva dall'eventuale combinazione d'essere anche il postumo premorto alla Madre, non potendosi da ciò che fuori dell'ordine della natura inopinatamente accade dopo la morte del Disponente, trarre alcun efficace argumento di volontà per rapporto a quel che il
12 Disponente medesimo aveva inteso di disporre in vita; e dall'altra parte essendo manifestamente falsa, ed affatto insostenibile l'opinione, di cui il Tessauro è l'Antesignano, che non ostante la rottura cagionata dall'agnazione del Postumo ignorantemente preterita, il Testamento mediante la clausula codicillare riassuma la sua forza, semprechè accada la morte del detto Postumo nella pupillare età, per l'evidentissima ragione, che la preterizione del Figlio fatta ignorantemente non può andar disgiunta dall'essenziale difetto di volontà, mancando la quale è manifesta follia il pretendere di
13 sostenere la reconvalescenza del Testamento in forza della clausula codicillare. *Giovagnon. nel suo magistrale rep. 33. num* 2. *e* 3. *Antonell. de temp. leg. cap.* 64. *num* 15.

*lib.*

*lib.* 1. *Sanf. dec.* 544. *&* *ibi add. De Comit dec. Florent.* 60. *num.* 38.

Per questi contrarj riflessi noi non così facilmente ci sarebbamo indotti a credere, che Pellegrino Mannelli nel dettare l'ultimo suo elogio, avesse avuto presente, o almeno genericamente avesse contemplato il caso del nascimento del postumo, e che ciò non ostante senza nulla provvedere a questo contingibile, ed importante caso, avesse voluto involgerlo nel tenebroso vortice della clausula codicillare, di cui egli verisimilmente ignorava fino l'oscuro senso e la controversa importanza, e perciò senza curare il cumulo dell'Autorità, che in opposto venivano portate, averebbamo forse, e più verisimilmente inclinato ad opinare, che Pellegrino Mannelli nell'atto di restare nulla pensasse alla sopravenienza d'altri figli, o quando pure ci avesse pensato, la verisimile sua intenzione fosse stata quella di riportarsi in tal caso alla disposizione delle Leggi, se una nuova considerazione non ci avesse risparmiato la necessità di formare sopra una tal questione un positivo, ed accertato giudizio: Poichè considerammo, che l'assunto tanto vigorosamente sostenuto dal Difensore della Vedova Mannelli ad altro non mirando, che a porre in essere quell'*atto dispositivo* valido, che è necessario, perchè possa dirsi portata all'atto, e all'esercizio la facoltà concessa dalla Legge del 1769. ai Possessori di Livelli di Manomorta, di disporre dei medesimi; a questa altronde plausibile veduta del detto Difensore si opponeva una difficoltà, ed un'ostacolo, che quando fosse stato trovato sussistere, averebbe indubitatamente reso affatto inutile il ricorso all'efficacia della clausula codicillare.

Si sostanziava il detto ostacolo nel riflettere, che la clausula codicillare trasforma in vero per volontà del Disponente, e indipendentemente dalla disposizione della Legge il Testa-
14 mento nullo in un Codicillo valido, e non soggetto a rimanere vizioso dalla preterizione del postumo, *Donell. de jur. civ. lib.* 7. *cap.* 19. *num.* 5., ma per rapporto all'*istituzione* contenuta nel Testamento nullo, la quale non può rimanere convalidata neppure per mezzo della clausula codicillase, la Legge unicamente è quella, che valutando la detta nulla *istituzione* in linea di semplice congettura, nel-
15 l'atro, che lascia libero l'adito alla successione *ab intesta-*

*to* a favore del legittimo Erede, ingiunge a questo medesimo l'obbligo della restituzione dei Beni ereditarj, dedotta la quarta, *Donel. de jur civ. libr. 7. cap. 19. num. 27. Oinotom. instit. libr. 2. tit. 25. de codicill. num. 15. in fin. vers. octavo Fab in Cod. lib. 6. tit. 17. de codicill. defin. 10. vers. at si.*

Dal che avviene, che dovendosi attribuire soltanto alla *disposizione della Legge*, il passaggio che fanno i beni nell'Erede scritto, e l'*istituzione* fatta nel Testamento nullo rimanendo sempre nel suo stato di nullità, venga a mancare quell'atto d'implicita disposizione, la quale suol resultare dall'universale istituzione dell'Erede, e per mezzo di cui in mancanza della Disposizione esplicita, si intende portata all'esercizio la facoltà di disporre conferita dalla Legge; ed è altresì chiara la conseguenza applicabile al concreto del caso nostro, che dopo la morte di Pellegrino Mannelli, il Livello, lungi dall'essere passato, nè in tutto, nè in parte nella Vedova istituita nel Testamento, facesse passaggio in Luigi di lui figlio come compreso nella conduzione livellare, e che venuto a morte ancor ancor questo, non essendo rimasto superstite alcun altro compreso, il Livello si devolvesse al Padrone diretto, salvo soltanto il diritto della rinnovazione equitativa a favore del Prossimiore.

Senza che per dileguare la forza di quest'insuperabile obietto a nulla potesse giovare l'addurre, come non mancavasi di fare dall'accusato Difensore della Vedova Mannelli, l'autorità di diversi Dottori, i quali spiegando gli effetti della clausula codicillare, passano a dire, che per mezzo di essa l'Erede legittimo si intende gravato della restituzione della *Eredità* all'Erede scritto, quasi che da ciò potesse inferirsi, che il *vero Erede* fosse quello, che era stato scritto nel Testamento, ed a cui perciò rimanesse deferita l'Eredità in ordine, ed in conseguenza dell'*istituzione*.

Concio sia cosa chè egli è certo, ed indubitato, che l'erede legittimo, e non quello che è stato scritto nel Testamento nullo, benchè munito della clausula codicillare, ovvero nel
16 Codicillo è il vero, e proprio Erede, *Barbos. de claus.* §. 21. *num.* 42. *Altimar. de nullit. tom.* 8. *rubr.* 2. *quæst.* 12. *Rota dec.* 526. *num.* 2. *par.* 1. *rec. rec.* e l'obbligo che al medesimo è imposto di restituire i Beni all'Erede nullamente

te scritto, non ha la sua sorgente, e il giuridico suo fondamento nella *disposizione dell' Uomo*, o sia nell'*istituzione* per se stessa invalida, e nulla, ma bensì nella provvidenza, e benignità della Legge, la quale non diversamente che nell'altre successioni *ab intestato*, conformando la sua disposizione con la congetturata volontà del defunto nell'
17 atto, che deferisce l'Eredità al legittimo Erede, lo aggrava altresì dell'onere della restituzione a favore dell'Erede scritto, abbenchè mancante di ogni altro titolo, fuori che quello di un' istituzione del tutto irrita, e nulla *Leg. Scevola 78. ff. ad Trebell. Donell. de jur. civ. libr. 7. cap. 19. n. 27.*

Ora se generalmente l'intestata successione, quantunque regolata a seconda della presunta volontà di chi muore, e ormai ricevuto per massima appresso di noi, che non racchiuda veruna specie, nè di esplicita, nè d' implicita *disposizione*, nè equivalga perciò all' universale istituzione per mez-
18 zo della quale è ammesso, che implicitamente s' intenda *disposto* dei Livelli Ecclesiastici pazionati, conforme esaminato profondamente l'articolo, fu stabilito nella magistrale Decisione emanata nella celebre *Pisana successionis del dì* 18. *Marzo* 1778. *av il fu Audit. Bizzarrini*, e sanzionata poi con Reale Rescritto, l'istesso dovrà concludersi anche per rapporto alle disposizioni Codicillari, nelle qua-
19 li non potendosi dare, nè togliere l'Eredità, rimane questa pure deferita *ab intestato*, a forma dell'Editto successorio con la sola differenza, che l'Erede legittimo per mera disposizione della Legge è costretto alla restituzione in favore dell' Erede nullamente scritto.

Nulla refragando, che una tale restituzione quantunque segua in ordine al precetto della Legge, e così per disposizione dell'istessa Legge, riconosca per altro la sua origine, ed il
20 principale suo fondamento dalla presunta volontà del Defunto. *L. Scevola 78. ff. ad trebell.*

Poichè, conforme altra volta si è avvertito, all'effetto, che possa dirsi dedotta all' esercizio la facoltà di disporre, non è reputata bastante qualunque disposizione, nè qualunque atto di volontà tacita, congetturale, o presunta, ma fa duopo che intervenga, o un espressa, e speciale disposizione,
21 o almeno quell'implicito, e generico contenuto nell'universale istituzione dell'Erede, conforme oltre l'Autorità citate

al

al *vers. ora* puntualmente stabiliscono *Corbul. de iur. emphyt. de caus. priv. ob mort. civ. num.* 44. *& seqq. De Luc. ad Franc. dec.* 45. *n.* 7. 8. *e la Rota nostra nel Tesoro Ombros. tom.* 8. *dec.* 11. *num.* 6. *e Rot. dec.* 162. *n.* 120. *& seqq. par.* 9. *rec.*

Quando adunque per difetto di *valida disposizione* il Livello dopo la morte di Pellegrino Mannelli dovè far passaggio in Luigi suo figlio, ed ultimo compreso, altro presidio, a cui poter ricorrere non rimaneva per la detta Vedova, se non quello dell' equitativa rinnovazione, alla quale non vi ha dubbio, che seguita la morte di detto Luigi si facesse luogo in favore di essa a tenore della nota equità del *Bartolo*.

Senza che per escluderla da un tal benefizio, stimassimo che fosse nulla da valutarsi il lasso del tempo, quantunque di gran lunga maggiore dell' anno assegnato a domandare l' ammissione all' enunciato benefizio. Avvegnachè rimasamo appieno persuasi, che il corso del termine annale non potesse cominciare a decorrere, che dal giorno della scienza *certa*, *perfetta*, ed *individua* del proprio diritto, onde dall' ave-
22 re la Mannelli trascurato per tanto tempo di valersene potesse fondatamente arguirsene l' animo di non volerne profittare, e di taciramente renunziarvi, *Corbul. de emphyt. tit. de caus. priv. num.* 8. *Fulgin. de emphit tit. de renov. qu.* 4. *n.* 19. *Pacion. de luc. cap.* 62. *num.* 52. *Rot. dec* 306. *n.* 5. *par.* 13. *rec.*

Al quale effetto noi non credemmo in alcun modo bastante, che la Vedova Mannelli non potesse ignorare la morte del Figlio, e che pochi mesi dopo la morte di esso, e così fino nell' anno 1782. restasse la medesima notiziata per mezzo degli atti del Tribunale di Pietrasanta della terminazione del Livello dal Rettore del Benefizio, il quale per tale titolo pretendeva devoluto al Benefizio il Livello medesimo, senza che non pertanto la Vedova neppure in tal congiuntura si risolvesse ad esternare l' animo per la rinnovazione. Imperocchè fu da noi considerato, che siccome gli atti tutti del voluminoso Processo dimostravano, che la Vedova fino agli ultimi periodi del Giudizio pendente avanti di noi era sempre stata nella costante opinione, e credulità, che la successione nel Livello gli competesse in vigore della testamentaria disposizione di Pellegrino Mannelli, così non fosse punto da dubitarsi, che il termine annale non fosse per

23.

23 anche incominciato a decorrere, e che allora soltanto avesse potuto principiare il suo corso quando per mezzo di due conformi Giudicati revocatorj del precedente favorevole alla Vedova, la Vedova medesima fosse rimasta pienamente accertata dell'insussistenza della pretensione da essa promossa in ordine al testamento, e della necessità conseguentemente di dover ricorrere al rimedio della rinnovazione, quale addirimpetto dell'azione promossa, e sempre sostenuta dalla detta Vedova, non poteva reputarsi, che subalterna, e sussidiaria.

Ed infatti poco ci vuole a comprendere, che se da noi fosse stata trovata giusta, e sussistente, come comparve tale al Sig. Vicario di Pietrasanta la pretensione della Vedova di essere succeduta nel Livello in vigore del testamento del Marito, ella non avrebbe avuto alcun bisogno di convolare all'equità del *Bartolo*, come in effetto non vi convolò se non in quest'ultimi periodi, che vedde pericolare la sua Causa, per l'oggetto di mantenersi nel possesso del Livello.

Ridotto l'affare a questo segno pareva, che nulla rimanesse da temere per la vedova in rapporto al diritto di rinnovazione; E così di fatto sarebbe stato, se ella, pendente il Giudizio avanti di noi non fosse proceduta a disporre del Livello a favore di un Estraneo. In prova di che fu portata avanti di noi copia autentica di un contratto, da cui appariva, che la predetta Vedova avesse ceduto ad un certo Cavallini le ragioni livellarie di che si tratta per l'annua prestazione vitalizia di scudi trentasei, e col patto ancora, che le spese della Lite col Bascherini dovessero essere a carico del Cessionario, e che qualora la medesima fosse rimasta succumbente, e spogliata del Livello, il detto Cessionario non potesse nulla pretendere a titolo di refezione di spese, e dovesse all'incontro non ostante continuare a pagare gli annui scudi trentasei, e col patto inoltre „ Che con la detta
„ cessione di ragioni livellarie non si intenda fatta alcuna in-
„ novazione, nè pregiudizio al diritto, che in ogni peggiore
„ caso potrebbe competere a detta Vedova Mannelli per essere
„ preferita nella nuova condizione livellaria del sopraddetto
„ pezzo di terra di dominio diretto del Benefizio di S. Ber-
„ nardino per equità del *Bartolo*, come più prossima dell'ul-
„ timo chiamato, nel qual caso essa si obbligò, ed obbliga

„ di

„ di fare la suddetta riconduzione, e cedere successivamente
„ al suddetto Sig. Cavallini e suoi &c. le sue ragioni tali qua-
li senza poter pretendere alcun prezzo, e solo dovrà il pre-
„ detto Sig. Cavallini pensare alle spese occorrenti, e laude-
„ mio . „

Coll' appoggio pertanto di questo nuovo contratto, ed in specie del patto estesamente referito dal Sig. Scrivente per il Bascherini fu ben tosto preteso, che la Vedova fosse decaduta dal diritto di rinnovazione, e che questo diritto per disposizione della Legge avesse fatto passaggio nel seguente in grado, quale appunto era il Bascherini, stante l'avere la
24 detta Vedova troppo chiaramente fatto conoscere il suo animo di voler ricondurre i Beni non già per se, ma per il Cavallini cessionario, il che non gli era lecito di fare, giusta la puntuale resoluzione della *Ruota nostra nella Pisan. seu Cascinen. Emphyteusis quoad renovationem del dì* 14. *Agosto* 1790. §. 10. *& seqq. av. l' Illustriss. Sig Aud. Simonelli*, e generalmente per rapporto a qualunque specie di prelazione introdotta in favore di certe determinate per-
25 sone, ed in vista di una certa determinata qualità stabiliscono gli allegati dall' *Olea de cess. qu.* 2. *n.* 29

Fatta pertanto da noi la più seria, e matura riflessione sopra questo nuovo articolo di difesa risvegliato per parte del dottissimo Difensore dei Pupilli Bascherini, ci feciamo d' abbordo un carico d' obiettare al Difensore medesimo, che la cessione del diritto prelativo personale tutto che dalle Leggi riprovata, e però di sua natura nulla, non opera in vero il passaggio delle ragioni cedute nel Cessionario, ma non però
26. secondo l'ordinaria natura degli atti nulli, nè priva neppure il Cedente appresso del quale perciò rimangono le dette ragioni illese, ed intatte, come se la cessione stata fatta non fosse, *Cyriac. contr* 254 *n.* 22. *& seqq De Luc. ad Franch. dec.* 226 *sub. n* 4. *Ciarlin. controv. cap.* 121. *n* 56. *Capon. cap.* 417. *n* 376., essendo al più riservato per l' oggetto di rimuovere ogni pericolo di frode al retto arbitrio del Giudice, o di proferire una Sentenza condizionata, ed atta a prevenire ogni pericolo di frode, ovvero di obbligare il Ceden-
27 te a dar cauzione di ritenere per se, e non trasferire in altri il Fondo acquistato col mezzo della prelazione, *Capyc Latr. dec.*

*dec.* 57. *n.* 48. *Castill. decis.* 244. *Cyriac. controv. cap.* 221. *n.* 56. *vers. & quamvis.*

Ben presto per altro dovemmo anche da per noi accorgerci, che noi non eramo nel caso figurato dai predetti Dottori, in cui alla riserva di quel semplice sospetto, che poteva nascere dalla cessione medesima mancasse ogni altro indizio di frode, cosicchè remosso l'atto della detta cessione, nessuna fondata ragione vi rimanesse da temere, che il Cedente non altrimenti per se, ma a comodo, e benefizio del Cessionario fosse
28 per esercitare il diritto di prelazione, conforme acutamente osserva il *Corrad. de prælat. quæst.* 9. *num.* 16. 17. 18. 19.

Ma bensì eravamo nell'inverso caso, in cui non ostante qualunque condizione, o cautela fosse stata da noi prescritta, e qualunque dichiarazione, o promessa, che venisse fatta per parte della Vedova Mannelli, sarebbesi potuto col maggiore fondamento sospettare, ed anche credere, che l'Effetto livellare non fosse per rimanere appresso la medesima Vedova, ma che bensì per mezzi indiretti, ed occulti, i quali non mancano mai a chi è intento a sottrarsi dall'osservanza della Legge, sarebbesi operato in modo, che l'utilità, e comodo del Livello andasse in vantaggio del Cavallini; nel qual caso affinchè la frode non abbia effetto, e l'autorità della Legge, e l'altrui diritto non rimanghino conculcati, è fuori di dubbio, che il Cedente non ostante la nullità dell'atto della cessione non può essere più ammesso all'esercizio del diritto di prela-
29 zione, il quale perciò essendovi altri, ai quali competa, passa intieramente in essi, *Tiraquell. de retract. lignag.* §. 26. *n.* 27. *Cavalcan. de tutor. n.* 135. *quod si consanguineus Gallerat. de renunc. renunc.* 52. *in fin.*

Per rimanere poi persuasi, che noi eravamo non nel primo, ma nel secondo caso, noi non dovevamo, che semplicemente percorrere le circostanze tanto intrinseche, che estrinseche del fatto, con avvertire per altro preliminarmente che la frode, di cui si cerca, consiste nella *destinazione preventiva*, o *contemporanea* all'atto dell'acquisto, di non ritenere per se l'Effetto acquistato in forza del diritto prelativo, ma di trasferirlo in persona estranea, e non contemplata dalla Legge, che accorda la prelazione, ovvero consiste nel precedente trattato, o concertato fra quello, cui compete la prelazione, e l'Estraneo, che l'acquisto debba cedere in

30 vantaggio, e benefizio del detto Estraneo, conforme bene insegnano gli allegati dal *Corradin. d. cap. 9. n. 1. & seq*; Come ancora, che per giustificare questa frode sono bastanti anche le semplici congetture, e queste non già urgentissi-
31 me, necessarie, e indubitate, ma capaci soltanto di rendere verisimile l'intervento della frode medesima, *Grat. discept. cap. 1. n. 44 Add. ad Oleam de cess. qu. 2. tit. 3. n. 29. Novell. de iur. prosim. §. 5. n. 49.*, talchè quantunque senza l'enunciata preventiva, o contemporanea destinazione di non ritenere per se, sia lecito dopo il fatto acquisto in for-
32 za della prelazione all'Acquirente d'alienare, e trasferire in altri il Fondo comprato, *De Luc. ad Franch. observ. 226. n. 4. vers. revocat. Cyriac. contr. 254. n. 24. & seq.*, nulladimeno se l'alienazione segue *poco dopo* il fatto acquisto,
33 la sola *brevità del tempo* è reputata bastante ad arguire la frode, o sia l'animo simulato, e fraudolento fin da principio, *Torr. de pact. futur. success. lib. 1. cap. 11. num. 27. Corrad. de prelat. dict. cap. 9. num. 19. 20.*

Invece per altro di semplici, e probabili congetture, quali sarebbero servite a render giustamente sospetta di frode, e di collusione la condotta della Vedova, e del Cavallini in quest'affare avevamo la più certa, ed indubitata dimostrazione somministrataci dal tenore del più volte accennato contratto. Imperocchè sostanziandosi, come già si è avvertito, questa frode nel premeditato animo, e disegno non di ritenere per se, ma di trasferire in altri i Beni, sopra dei quali compete la prelazione, niuna riprova di questa preordinazione, e del trattato avuto precedentemente col Cavallini poteva desiderarsi maggiore di quella, che si desumeva dall'espressa obbligazione, e promessa fatta dalla Donna di rinnuovare il Livello, e di *cedere* in seguito *le ragioni* al Cavallini per l'effetto, che col mezzo di esse potesse difendersi nel possesso del
34 medesimo Livello; Ma quando per un soverchio scrupolo, e per imbecillità di intelletto disprezzando l'avvertimento del Giureconsulto nella *Leg. ille aut ille ff. de legat. 3.*, in fomento della prova diretta, e dell'espressa dimostrazione della frode, o sia dell'animo di domandare la rinnuovazione per un altro, si fossero desiderate ancora delle congetture, come quelle, per mezzo delle quali regolarmente rimane provata la frode, e simulazione medesima, non sarebbero certamente man-

mancate, e queste anche molto gravi, ed urgenti. Avvegnachè dabbordo si presentava la causa di simulare congrua, e verisimile, nascente dall'essersi la Vedova obbligata con vincolo di giuramento a cedere le ragioni livellarie, ottenuta che avesse la rinnovazione: Niuno poi ignora qual forza abbiano negli animi delle Persone probe, ed oneste la data fede, e le giurate promesse anche quando la Legge positiva dispensa dall'osservarle: Alla gravità della causa dedotta dai patti, e dalle promesse, s' univa ancora il vivo interesse, che aveva la Vedova di persistere nel contratto col Cavallini a cagione dell'incertezza, e del pericolo grave, cui si sarebbe esposta, qualora avvertita della nullità della cessione convenuta col Cavallini, avesse formato la resoluzione di non devenire altrimenti alla promessa cessione, e di ricondurre conseguentemente in proprio conto, e per interesse proprio il Livello, recedendo in tal modo dal contratto vitalizio col Cavallini: Mentre averebbe dovuto necessariamente riflettere, che non essendo certa d'ottenere la rinnovazione stessa, stante il venirli acerrimamente contrastata dal Bascherini, si sarebbe soggettata al risico di trovarsi priva, e del Livello, e della prestazione viralizia; laddove persistendo nel contratto, o gli fosse riuscito, o nò d'ottenere la rinnovazione, sarebbe stato eguale, ed affatto indifferente per essa a motivo del convenuto nel Contratto col Cavallini.

Rendeva inoltre sempre più verisimile la simulazione, l'inopia della Vedova incapace di sostenere la fiera lite col Bascherini, e molto più di rifare al medesimo le gravi spese già fatte, conforme ella medesima venne a confessare nell'Istrumento.

Nel concorso di tutte queste circostanze, le quali coerentemente alle proposizioni, e teorie fissate dal più volte lodato *Corrad. quæst. 9. per tot.* erano più che esuberanti a dimostrare l'urgente sospetto, che la Vedova non fosse per ritenere per se il Livello, noi non potemmo apprendere, che per affatto improponibile, e degno di disprezzo il compenso di condonare la Sentenza da proferirsi, e molto meno di prestar fede alle dichiarazioni, e proteste, che potessero essere fatte dalla Vedova, parendo che in aggiunta dell'Autorità del *Corradi-*

*no*, e degli altri da esso citati nelle circostanze del caso nostro avessero luogo, ed in tutto, e per tutto s'adattassero le reflessioni della *Rota nostra nella Tredotien. seu Mutilianen. Præt. Retr. 29. Settemb. 1772. av. il fu Sig. Audit. Luci* §. *A fronte* „ ivi „ A fronte di tanti riscontri, dai
„ quali restava comprovata la simulazione nel presente caso,
„ non ho creduto che meritasse la minima attenzione la dichia-
„ razione giurata fatta dai Tassinari, di retrarre per se me-
„ desimi i controversi Effetti, nè la loro promessa, ed ob-
„ bligazione di non mai venderli al Sig. Antonio Papiani,
„ come pure le pratiche fatte dai medesimi per comprare al-
„ tri Effetti, e per vendere alcuni di quelli, che da essi si
„ possiedono. Poichè rispetto alla dichiarazione giurata dal
35 Retraente, se questa bastasse per elidere la prova della Si-
„ simulazione, che venga fatta dal Possessore, resterebb-
„ be una tal quesrione bandita dal Foro; e quindi appunto
„ ne nasce, che non meriti di essere punto valutata, sì per-
„ chè le regole di ragione non comportano, che si deferisca il
„ giuramento di uno dei Litiganti, sì perchè non deve fare
„ veruna specie, se chi non ha il rimorso di architettare veru-
„ na frode in pregiudizio del Terzo, abbia anche il coraggio di
„ impugnarlo con un giuramento, appunto in vista di questi ri-
„ flessi, che debba darsi luogo alla prova della simulazione che
„ si faccia dal Possessore, non ostante qualunque dichiarazione
„ giurata del Retraente, lo fermano *Triraquell. &c.* Perchè
„ poi non dovesse neppure attendersi la promessa fatta dai Tas-
„ sinari di non rivender mai i controversi Poderi al Sig. Anto-
„ nio Papiani, bastava il riflettere, al facilissimo ripiego che si
„ presentava di eluderla, e renderla inefficace tutte le volte che
„ si fosse voluto, che la simulazione producesse il suo effetto „
La confermatoria Decisione a relazione del *Sig. Audit. Mo-*
36 *relli* §. 77. *& seqq.* „ ivi „ Nè per l'intento di escludere
„ la fin quì dimostrata simulazione del retratto, credemmo at-
„ tendibili di ragione le giurate dichiarazioni, e protese dei
„ Tassinari, colle quali si espressero di avere a loro propio co-
„ modo intentata la real ragione del gius congruo, e promesse-
„ ro altresì di non procedere in alcun tempo alla vendita dei
„ controversi Stabili a favore del surriferito Sig. Papiani, im-
„ perocchè il giuramento può al più operare nei casi, ove si
„ considera meramente suppletorio, non mai però nei termini

del

„ del caso in questione, ove si tratta di giuramento prestato
„ dai Tassinari Attori pendente lite, e perciò in tempo assai
„ sospetto &c. senza che la consuetudine di Toscana abbia mai
„ autorizzato simili giuramenti, specialmente in circostanze ove
„ dagli Atti Giudiciali apparisca esuberantemente provata la
„ simulazione. Di eguale inefficacia poi sembravaci la promes-
„ sa dei Retraenti di non vendere al Sig Papiani i Fondi re-
„ traibili, riflettendo noi, che sarebbe stato troppo facile ai
„ medesimi il compenso di eluderla a lor piacimento „

Tolta pertanto di mezzo la persona della Vedova, come quella, che non per conto proprio, ma del Cavallini, vi era tutta la ragione di credere, che averebbe ricondotto il Livello, e che perciò meritava di essere posta nell' impossibilità di effettuare questo suo riprovato disegno, noi non dovemmo esitare a tener ferma la detta rinnovazione già concessa al Remoziore, cui in mancanza del Prossimiore si devolvè il diritto di domandarla, ed ottenerla, giusta l'autorità allegate al *vers. ma bensì*.

E così ambe le Parti col massimo impegno informando, fu risoluto.

GIO. BENEDETTO BRICHIERI COLOMBI.
*Aud. di Ruota.*
ANTON MARIA CERCIGNANI.
*Audit. di Rota, e Relat.*
CAV. UBALDO MAGGI.
*Aud. di Ruota.*

# DECISIO X.

## *CUCILIANEN. NULLITATIS DONATIONIS*

DIEI 30. SEPTEMBRIS 1797. CORAM PARDINI.

### ARGUMENTUM.

*Donationis Nullitas elucescit ex conjecturarum ad eam infringendam sufficientium cumulo Humilis Donatarii conditio, ejusque probata calliditas, Donantis facilitas ex non bona valetudine animi promanans; existentia propinquorum, defectus meritorum in Donatario, & quaedam artes ad inducendam Donantis subscriptionem sub praetextu aliud subscribendi in unum conferuntur ad conjecturalem constituendam probationem. Quae argumenta, & conjecturae exquirantur ad donationem delendam, in examen revocatur; inimicitia vero quoad propinquos ex circumstantiis excluditur.*

### *SOMMARIUM.*

1. *Donatio saepe saepius extorquetur dolis & calliditate illius in quem confertur.*
„ *Eo magis si sit universalis, utpote quae imprudentissima. n. 2.*
„ *Etiamsi Donatio contineat reservationem ususfructus, & summae ad testandum. n. 3. & 4.*
„ *Dolosa praesumitur, si conferatur in extraneum, omni qualitate destitutum ad eam accipiendam. n. 5.*
„ *Maxime si adsint propinqui, in quos amor Donantis dirigi debuerat. n. 6.*
„ *Merita Donatarii ex quibus probentur, seu excludantur. num. 7. & seqq.*
„ *Ad eam arguendam sinceram requiritur causa vehemens ad donandum impellens. n. 8.*
9 *Inimicitia aut alienatio animi non praesumitur inter consanguineos ex Divisione Bonorum.*

„ *Nec*

„ *Nec ex lite quae fortuito, non ex facto consanguineorum evenerit. n.* 10.

11 *Divisio Bonorum species est permutationis & alienationis.*

*Et certam methodum, ac formalitatem exigit. n.* 12.

13 *Actus Iudiciales ad divisionem assequendam tribui nequeunt odio Condividentium.*

„ *Nec referri debent Repulsae extrajudiciali, nec iis qui de divisione exquiruntur causam dant, ut male de Petente mereantur. n.* 14.

15 *Divisio inter plures Communionem Dominii & possessionis praesupponit.*

„ *Appellatio in Judicio Divisionis, ubi intersint Pupilli non ad machinationem aut malam voluntatem referri debet, sed ad impediendam in posterum volubilitatem. num.* 16.

17 *Remota causa inimicitiae nemo dici debet abalienatus a charitate praetensi inimici.*

„ *Pupilli nequeunt dici causa inimicitiae ob litem inter eos ac alium agitatam, dum nec velle nec nolle habent. n.* 18.

19 *Patruus natura impellitur ad Nepotes diligendos.*

20 *Per Testes optime probatur defectus inimicitiae.*

21 *Qui diligit divitias non praesumitur momento temporis factus prodigus omne suum Patrimonium donando perdere velle.*

22 *Qui agendi rationem irregularem absque ulla causa suscipit, doli suspicionem praebet.*

„ *Fortius si ab initio nullam reddit rationem sui facti postea hanc significat, sed nec cohaerentem, nec persuadendo aptam. n.* 23.

24 *Res magni momenti solemus committere publico Instrumento, non autem privatae singraphae, praecipue si de Donatione gravissima agatur.*

25 *Declaratio contraria facto nullam meretur fidem.*

26 *Inverisimile est imago falsitatis.*

27 *Inverisimiles donandi causae a Donatario allegatae praebent suspicionem doli ac machinationis in Donatione.*

28 *Vir callidus quemvis minus sagacem capere potest facillime.*

„ *Eo magis, si agatur de homine parum frugi, qui hominem imbecillem circumveniat. n.* 29.

30 *Imbecillitas a Principe declarata nequit in dubium revocari.*

„ *Praecipue si non ex supposito Consanguineorum petentium, sed ex veritate cognita Princeps motus sit. n.* 31.

„ *Haec autem Principis declaratio ad omnes effectus operatur inducitque imbecillitatem etiam quoad donandum. n.* 32.

33 *Conquestiones Donantis super falsitate aut dolo donationis, quanti habeantur ad infringendam Donationem. Remiss.*

34 *Donatio dolosa praesumitur si Donatarius absque ulla causa participem aliquem fecerit emolumenti ex ea desumpti.*

„ *Eo magis si pro tenui quantitate paratus fuerit, ut se donatione expoliaret. n.* 35.

36 *Qui declarat se signasse & subscripsisse certas apochas* TANTUM *a se enumeratas, caeteras quascumque subscriptiones excludit.*

37 *Donatio penitus scripta manu Donatarii, nullatenus Donanti lecta juncta Donantis confessione se donationes minime subscripsisse dolosa aut falsa praesumitur.*

„ *Nec declaratio Donantis se donationem legisse ullo habenda est in pretio, quum constet Donantem ratum esse non Donationem sed quamvis alium Chirographum subscripsisse. n.* 38.

39 *Confessio Donatarii, Donantem paratum fuisse die Donationis actui praecedente actum praeparatorium donationis subscribere; Subscriptio Donantis die subsequenti donationem praeseferens dolosam falsamque praesumere faciunt donationem.*

40 *Quod ab expressis resultat, pro expressa donatione habetur.*

41 *Factum asserere non licet, sed probari debet.*

42 *Testis unicus, exceptionibus gravissimis obnoxius nil probat.*

43 *Donatio, & donandi promissio idem non sunt.*

„ *Prae-*

» *Praecipue si agatur de supponenda donatione ejus, qui inficiatus est se donasse, & tantum nudam exarasse promissionem. n. 44.*

45 *Confessio implicita donatarii super machinatione & falsitate ob quam quis ad donandum impulsus fuit, sufficit ad rescindendam donationem.*

» *Et omnem dubitationem super nullitate adimit. n. 46.*

47 *Falsitas desumitur ex probatione Artificiali ac conjecturali.*

» *Praecipue ad effectus civiles, ut adimatur fides Instrumento, non ad paenam; Hoc etenim casu minores, leviores que sufficiunt conjecturae. n. 48.*

» *Amplia contra actorem, & pro reo convento. n. 49*

» *Quo Casu non expetuntur conjecturae Urgentes, seu* ex lege. *n. 51.*

» *Sed sufficiunt conjecturae leves seu* Hominis. *n. 52.*

50 *Actor concludenter probare tenetur suam Intentionem.*

IL già Sig. Dottor G. B. dopo avere ottenuto dal servizio lodevolmente prestato per il corso di Anni 25. nelle giudicature Provinciali, il di lui riposo con una condegna pensione venne a restituirsi ai domestici lari, e col Fratello, ed i Nipoti riassunse nella stessa Casa l'interrotto convitto.

Non sempre accomoda ogni uomo il sistema di una vita sociale in Famiglia, ed al genio del Sig. B., avvezzo ormai da tant' anni a vivere indipendente, non confacendosi il prestabilito domestico tenor di vita de suoi congiunti penso di passare a viver solo in altra casa che trovò comoda in Cascina poco lungi da Cucigliana sua Patria.

L'Industria sempre insidiosa alle ricchezze le insidia ogni ora con profitto maggiore, allorchè trovansi in poco luogo ristrette, ò presso persone le più isolate.

Ed il Sig. B. mercè la frugalità della sua vita fornito ormai di più che sufficienti sostanze, a menar' solo si risolvè, come sopra, la privata sua vita.

La di lui comoda isolata situazione non scappò d'occhio a G. S. T. di S. alla V. Egli il primo se gli accostò, e per la prima volta potè da esso ottenere un'cento di scudi a cambio, e venne in fine a restarli in mano una gratuita, e li-

berale donazione inter vivos di tutte quante le rispettabili sostanze di detto Sig. B.

Da S. T. dicevasi fatta la donazione nel dì 1. Gennajo 1794., ma dicevasi carpita e per sorpresa estorta dal Sig. B.

Io, Consultore del Sig. Vicario Regio di Vicopisano, dovetti criticamente esaminare le pruove resultanti dal voluminoso processo che sull' importanza di tal donazione si era compilato in quel Tribunale, e restai convinto della sorpresa, e fui costretto a referire a quel Sig. Vicario per l' inattendibilità di tal donazione, e come inattendibile fu dal medesimo sotto dì 30. Settembre 1797. decisivamente dichiarata.

Nulla può comparire di più imprudente di una donazione di un cospicuo capitale. Un' atto tale è sempre stato reputato dai
1 nostri della più dichiarata ed assoluta stoltezza, ed un parto comunemente si reputa della frode, e del dolo di chi lo ha procurato per suo vantaggio. *De Luc. de contract. disc. 36. n. 12. Urccol. de transact qu. 36. n. 11. Adden. ad de Comit. de fideicom. dec. 14. n. 27. Rot. nostra in Florentina nullitatis donationis 3. Augusti 1695. § non autem cor. Cavalcani vers. Inter mille instrumenta &c. Florentina Nullitatis donationis in Thes. Ombros tom. 5. dec. 27. n. 16. in Florentina Donationis 28. Settembris 1736. cor. Neroni n. 12. e nella Castri Franci Superioris Nullitatis Donationis 12. Julii 1793. cor. Maccioni, e Cerrignani §. 55.*

E qui trattandosi di una donazione che supponevasi fatta dal Sig. B. a S. T. non di un cospicuo capitale, ma di tutto in-
2 tero il suo cospicuo Patrimonio, non poteva una tal donazione non reputarsi a più forte ragione imprudentissima, ne potevasi non presumersi un effetto della frode, e del dolo di S. T., in di cui comodo, e vantaggio ella cantava.

Ne il riservo che contenevasi in detta donazione poteva far cambiare natura al merito della donazione medesima, ne alienarla dal sospetto che seco stessa portava.

Sembrava che il preteso donante si fosse in vita e per durante la
3 di lui vita naturale riservato l' usufrutto, e che si fosse riservata una tenue somma per testare.

Ma il riservo dell' usufrutto andava a finire nell' uso del medesimo entro i limiti del puro, e semplice necessario alla vita, e nulla più; Ed il riservo della somma per testare in altro

altro non consisteva che in una quantità soltanto necessaria a far sussistere la stessa donazione.

Del rimanente di tutte le sostanze del Donante disponeva la donazione a favore del Donatario. I mobili, gl'immobili, i semoventi, i crediti, le azioni, e le ragioni presenti, e future, e con qualunque titolo ad esso pertinenti, ed in qualunque luogo situate ella comprendeva, e comprendeva poi gli avanzi tutti dello stesso usufrutto, dopo il necessario mantenimento, ed ogni acquisto perfino, ed ogni utilità comprendeva che in generale avesse in futuro potuto fare lo stesso donante „ ivi „ dò, dono . . . tutti i miei beni, mobili, im-
„ mobili, semoventi, crediti, azioni ragioni, presenti e futu-
„ re, ed ogni altra cosa che a me appartenga, e possa in fu-
„ turo appartenere per qualunque titolo . . . riservandomi per
„ altro la somma di Scudi 500., o quella somma che a forma
„ della Legge sia dovuta per poterne restare, della qual som-
„ ma non disponendo tanto per atto tra i vivi, che di ultima
„ volontà intendo, e voglio che resti compresa nella presente
„ donazione. Ed inoltre, e fermo stante quanto ec. mi riservo ..
„ l'usufrutto per tutto il tempo di mia vita . . . . proveniente
„ da dette cose donate . . . . . per il mio manteni-
„ mento soltanto, e tutto ciò che potrà avanzarmi, e parti-
„ colarmente ogni acquisto ed utilità che io possa fare . . . .
„ voglio che resti compresa nella presente donazione a favore
„ di detto Donatario . . . .

Tanto è vero dunque che si trattava di tutto, e che l'atto era perciò come per se stesso oltre modo imprudente, altrettanto, come dicevasi inverisimile, straordinario, e da presumersi procurato dalla sorpresa, e dal dolo del preteso donatario, come in termini anche meno forti riflettano oltre i sopraccitati. *Ciarlin. controv.* 124. *n.* 24. *part.* 2. *Altogrd. controv.* 96. *n.* 162. *e* 163. *afflict. dec.* 370. *n.* 13. 14. *Adden ad dec.* 56. *n.* 5 *part.* 9 *rec.*

Questa presunzione poi per se stessa efficacissima veniva elevata fino al grado di dimostrazione attese più altre circostanze particolari che ricorrevano nel caso a renderla tale.

Un'uomo del Volgo, e pregiudicato in genere ed in specie, era il preteso Donatario; Ed un'uomo che nel corso non lungo della militante sua vita aveva già toccate le ignobili catene della C. di C., e quella non meno della coatta disciplina

na militare in Portoferrajo, ed era già nei minori concetti del Sig. B. per quel solo motivo d'aver ricevto gli scudi 100. a cambio sulla credulità d'aver fatto un'impiego sicuro, ed aver poi dovuto dubitare d'esser caduto in equivoco.

Ed il detto Sig. B. aveva altronde un Fratello germano, e più, e più altri Nipoti di Fratello la massima parte dei quali nella pupillare età costituiti.

Una Donazione gratuita, e meramente liberale ad una persona ò affatto immeritevole, o priva almeno certamente di meriti, ed una donazione di un pingue Patrimonio, non poteva non formare un nuovo, e potentissimo sospetto che fosse
5 stata la medesima estorta con sorpresa, con dolo *L. cum de indebito* 25. §. 1. *final. ff. de probat. Cancer. variar. p.* 2. *cap.* 8. *n.* 99. *Mass. ad chartar. observ.* 16. *n* 37 *Ciarlin cap.* 24. *n.* 9. *lib.* 2. *Rot. nostra in Thesaur. Ombrosian. dec.* 27. *t.* 5. *n.* 17., ne poteva non creseere un tal sospetto dal riflesso che nel mentre che una tal Donazione andava a colmare di bene un'estraneo tale, andava nel tempo stesso a costituire nell'operato dal Donante il più alto di-
6 sprezzo de proprj Agnati, e tra questi un ceto esteso di Pupilli Nipoti. *Altograd. controv.* 96. *n.* 162 *Tranchedin. cons.* 106. *t* 1. *n.* 29. *Omat. resol.* 58. *n.* 14. *Sacra Rota cor. Falconer. tit. de falsit. dec.* 3. *n.* 12. *Rota nostra in Florentin. donat. cor. Neroni n.* 36. *& in Florentina Nullitatis donation.* 20. *Agosto* 1793. *cor. Bizzarrini, Ulivelli, e Salvetti* §. 34., che la stessa loro età nulla mai poteva avere dimerirato presso il loro Zio.

Nè i meriti del Donatario presso il preteso Donante potevano ri-
7 levarsi da poche inezie che si additavano, ne da pochi inetti ed equivoci accidenti potevano rilevarsi i demeriti degli Agnati del suddetto preteso Donante.

Una Ricotta, pochi Uccellinuzzi, ed un Germano formavano la somma dei regali che per una volta aveva fatti un debitore al suo Creditore, o sia S. T. al Sig B., e qualche volta per via si era quegli con questo familiarmente e per poco tratto di strada accompagnato. E meritava per questo il T. una donazione gratuita, e liberale dal B., ed una donazione di un rispettabile Patrimonio? Inezie tali, che pur son tali, non hanno l'efficacia di muovere altrui ad una troppo estesa liberalità, ne a farsi erigere in fondamento su cui poggiare u-

na

na Causa impellente alla donazione, senza della quale non è dato il supporla spontanea, e senza dolo. *Ciarlin. cap.* 24. *n.* 9. *lib.* 2. *Rota nostra in Thesaur. Ombr. dec.* 27. *t.* 5. *n.* 17. *vers. donatio magna.*

Nè i demeriti degli Agnati potevano altronde desumersi dal mal' umore del Sig. B preteso donante col Fratello, e coi Nipoti, originato, come dicevasi, dal non aver voluto i secondi consegnare pacificamente al primo la porzione ad esso spettante del Patrimonio tenuto in comune, e manifestato il mal' umore si coll'egresso dalla casa, e mensa comune, si per mezzo di una lite istituita dal primo contro i secondi per ottenere in tal guisa, e per tale strada la denegatagli tangente delle comuni sostanze.

Dissi altra volta che la Famiglia B. era composta di non pochi Individui, e la maggior parte di questi costituita nell'età pupillare; Notai allora, e sulle tracce della comune esperienza, di tutte le cose maestra, non devo omettere di nuovamente notare, che non sempre accomoda ognuno il vivere in famiglia, e che meno si adatta un famigliare comun sistema a chi da lungo tempo l'assuefazione ripete a viver solo. Che maraviglia adunque se il Sig. B., invecchiato a vivere sopra di sè, e da sè solo, non potè lungo tempo restare in seno de tanti suoi? Egli si separò, ma se a questo accidente lo potè trarre (come anche disse egli stesso al Sig. Ranieri Acconci che lo referisce nella risposta all'interrogatorio 18.) l'adito alla solitudine, da questo accidente trarre non era dato
9 un' Argumento per necessità inferente al supposto mal' umore del Sig. B. cogli stessi suoi. *Gloss. in L. Natales cod. de probat Rota nostra nella Liburnen. Praetensae obligationis* 10 *Maij* 1785. *cor. Arrighi, e Vernaccini Estensore* §. 28.

La Lite poi, se mai doveva concedersi che fosse esistita, la medesima come non originata nè dal capriccio del Fratello, nè
10 dal fatto ingiusto dei Nipoti non poteva mai credersi che fosse stata capace a far nascere nell'animo del Sig. B. alcuna odiosità verso di loro, nè a costituire alcuni di questi in alcun grado di demerito presso di esso.

Il Sig. B. presentò l'Istanza di divise contro il Fratello, ed i Nipoti negli atti del Tribunale di Vico-Pisano, mà fin quì, come ognuno ravvisa, non trattavasi che di un'atto tutto quan-

quanto dello stesso Sig. B., senza che però ne fossero imputabili nè lo stesso Fratello, nè alcuno de tanti suoi Nipoti.

Per farne un capo d'imputazione ò all'uno, ò ad alcuno degli altri, bisognava supporre un fatto ingiusto precedente di qualcun' di loro che avesse potuto amareggiare il Sig. B., e che l'avesse violentemente spinto, per così dire, a quell'atto.

Si supponeva in fatti così, e si supponeva che una precedente giudical ricerca del Sig. B. della sua porzione di Beni, avesse incontrata una cruda, ed ostinata negativa, ma tutto ciò, quanto a mè, supponevasi gratuitamente, ed in vano.

Trattandosi di divise di un Patrimonio fino allora tenuto in comune col Fratello, e con dei Nipoti Pupilli, la divisione
11 che seco porta le sembianze di permuta, e di alienazione. *De Luc. de fideicomm. disc.* 175. *n.* 7. *e* 10. *& de haered. disc.* 30. *n.* 7. *Felic. de Societ. cap.* 39. *n.* 38., non esige co-
12 me a tutti è noto un certo modo, ed una certa formalità. *plene Grass. de Contract. minor. inspect.* 3. *quaest.* 24. *n.* 3. *& seqq. Baron. de effect. minor. aetat. effect.* 23. *Rot. Rom. dec.* 323. *n* 3. *part.* 3. *rec.*

E l'adizione al Tribunale fatta dal Sig. B. per ottenere la divisione, come quella che potè essere animata dalla premura di conseguire in regola l'effettuazione della medesima non portava punto a presupporla originata da una stragiudiciale repulsa dei condividenti, ne portava a presupporla un' effetto di una Causa quanto atta a destare in seno del S. B. un odiosità verso di loro, altrettanto efficace a costituire i me-
13 desimi in alcun grado di demerito presso di lui; Secondo la regola ricevuta dal testo *nella L. qui datam §. haereditatem in fin. ff. de castrens. pecul. e nella L. si plures.* 10. *§. in arrogato* 6. *ff de vulgar. & Pupill. substit. e di cui coi molti ivi citati la Ruota nostra nel Tesoro Ombr. tom.* 12. *dec.* 37. *n.* 11.

Il contegno successivo tenuto dagli stessi Condividenti schiariva anche meglio su tal proposito la verità.

Il Sig B. domandò la divisione per gli atti del Tribunale, mà i suoi interessati Congiunti non fecer lui la menoma opposizione. Non era dunque del loro volere il tener lontano dall'acquisto materiale del suo il Sig. B.: E se non ostante fu da esso adito il Tribunale, una tale resoluzione non mai ad

una

una precedente ostinata negativa per la parte de suoi, mà
14 alla sola di lui volontà di procedere in regola alle divise conveniva attribuirne la più certa cagione. *Paris. cons. 67. num. 31. & plur. seqq. lib. 3. Ramon. cons. 96. num. 11. e 26. Castill. controv. lib. 1. cap. 1. n. 9. 19. e 86. Rot. Rom. dec. 411. sub. num. 3. part. 3. rec. et. in Bononien. acquarum 14. Dicembre 1699. §. & fructus cor. Ansaldo, & cor. Emerix. jun. dec. 764. num. 4.*

Venne è vero in seguito la dichiarazione giudiciale favorevole ai Voci del Sig. B., ed è pur vero che da questa interposero l'appello gli interessati Congiunti.

Si trattava di Patrimonio goduto pro indiviso, e senza far precedere le perizie, le stime, la separazione, e l'assegna, si concedeva al Sig. B. della sua quota non ancor separata la libera immissione in possesso dalla detta giudiciale dichiarazione.

La domanda di divisione trà più consorti presuppone la comu-
15 nione del Dominio, e del Possesso *L. magis puto §. fin. ff. de reb. cor. Bald. in L. probatum n. 1. vers. dportet. ergo C. com. dividun Rot. Rom. dec. 269. num. 2. part. 10. rec.* potè dunque sembrare inconseguente la suddetta giudiciale dichiarazione, e nel tempo stesso che per qualche parte mostravasi remore di volubilità sempre di mezzo vi erano i Pupilli. Or l'interposto appello quanto poteva sembrare per ogni parte diretto a pervenire in regola, e con effetto alle divise per evitare ogni futuro disordine anche per dipendenza della umana volubilità, altrettanto doveva comparir lontano dal fissare negli appellanti le mire di allontanar con di-
16 spetto il Sig. B. dal conseguire di fatto la sua porzione. *Argument. text. in L. Emancipatam 6. §. sed & si quis in fin. ff. de Senat L. quoties. & L. ubi est verb. ff. de reb. dub. dalle quali la Rota nostra in Thesaur. Ombr. t. 1. dec. 4. num. 3.*

L' accaduto in seguito illuminava anche meglio su questo punto, e chiaramente dimostrava che tanto il Sig. B., quanto i suoi Congiunti restarono insieme capacitati della meno regolarità del primo, e della ragionevolezza del secondo di tali Atti.

Nacque, come si disse, quella dichiarazione, e come fu detto, ne fu interposto l' appello, ma l' affare, per mancanza

di

di prosecuzione di atti per ogni parte, restò com' era in quel lo stato d' indifferenza.

In questo freddo contegno per ogni parte e così anche per parte del Sig. B. spariva ogni specie di caldo per la parte di tutti, e per la parte in specie del Sig. B. medesimo e dietro a questo anche ogni causa eccitante dispetto spariva per la parte de' suoi Congiunti, e colla mancanza di ogni causa rapporto a questi, ogni motivo anche spariva da poter du-
17 bitare che fosser questi caduti in demerito presso lo stesso Sig. B. *ad Text. in leg. adigere §. quamvis ff. de jure patr. Barbos. axiom. Jur. 40. n. 4. Rot. in Romana seu Florentina census 19. Junii 1714. in princ. cor. Ansaldo.*

Dato poi l' egresso del Sig. B. dalla Casa e mensa Comune, e data pure anche quella lite, e dato insieme che quell' egresso, e quella lite avessero avuto causa dal fatto meno giusto dei Congiunti del detto Sig. B., siccome questi non poteva mai aver avuto origine dai Nipoti, che costituiti nella pupillare età nè pendile, nè fatti erano in stato di pronunziare, ed eseguire capaci a servire di soggetto ad una
18 forte impressione portante ad una alienazione di animo verso di loro. *Cujac. in §. Pupillus instit. de inut. stipulas. Fachin. controv. jur. lib. 10. Cap. 74. vers. idcoque Montan. de Tut. & Curat. Cap. 5. num. 32. e 33. Rot. noster in Thesaur. Ombr. t. 11. dec. 15. n. 81.* La causa di detto egresso, e di detta lite al solo Fratello sarebbesi potuta attribuire, e non ai Pupilli, ed ogni demerito sopra a quello, e non sopra a questi avrebbe in ogni caso peggiore dovuto ricadere, senza che però potesse mai pensarsi che nel cuore del Zio fosse degradata, non che cessata quella benevolen-
19 za che sempre la natura inspira ad un' Zio verso i Nipoti di Fratello. *Cicer. de Offic. lib. 1. Grot. de jur. Bell. & pac. lib. 2. Cap. 7. §. 10. num. 1. Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 4. Cap. 11. Florentina Fideicommiss. de Albizis diei Settembris 1751. §. 18. cor. Querci, & Montordi.*

Il fatto poi subentrava a togliere ogni occasione di ragionamento, e ad allontanare perciò egli stesso qualunque equivoco.

Prendevasi di mira l' egresso dalla Casa, e l' incominciamento di una lite come cagionati dai Congiunti del Sig B. per avere occasione di supporre in questi motivi demeritanti,

pres-

presso di esso, e per supporre in questo, motivi di alienazione di animo, verso di loro.

Eppure il Sig. B. sentiva ogn' ora con effetto le voci de' suoi Congiunti, ed alla pari degli Amici Parenti se la passava con essi loro. Era in fatti S. T. che nella risposta all' int. 5. raccontava, che intanto il Sig. B. insisteva presso di lui per la ripetizione del danaro mutuatogli a frutto, in quanto che dicevagli egli stesso che a far così veniva continuamente eccitato. Ed era lo stesso T. che di bocca del Sig. B. raccontava nella risposta all' interrogat. 48. che dal Sig. B. medesimo era stato girato quel credito in testa d' un' suo Nipote. Tutto questo raccontavasi, come avvenuto nel tempo che l' egresso dalla Casa aveva avuto effetto, e nel tempo della veglianza della lite, e tutto questo appunto spiegava, che non ostante e quell' egresso, e quella lite, tra il Sig. B. ed i di lui Congiunti passava sempre la più perfetta armonia.

E questo era ciò in sostanza che a schiarimento d'ogni torbido sparso nell' esame dal testimone Sig. S. B., il quale per altro in più, e diverse risposte agli interrogatorj e Capitoli, ed in specie nella risposta sopra il 6. interrogatorio, e nella risposta al *Cap.* 4. e 9. ammetteva riconciliazione colloquio, consorzio ed armonia reciproca; questo era, dissi, ciò di cui in sostanza e direttamente attestavano più, e diversi testimoni, e tra gli altri più in specie sotto l' interrogatorio 18. ed altrove i Sigg. Acconci, Giovanni Rossi, e Giovacchino Berti, e di che perciò non era più dato il potere dubitare. Secondo la regola di che nel *Cap. licet universis* 23. *de testib.* e nella *l. jusiurandi Cod. de testib.*

Ecco dunque non mai esistite, o almeno al tempo della supposta fatta donazione non più esistenti cause di disgusti del Sig. B. co' suoi Congiunti, ecco non mai esistiti, o al tempo suddetto non più esistenti motivi di demerito di questi presso di lui, ed ecco perciò la donazione apparente in favore di S. T. come disponente di un cospicuo patrimonio imprudentissima, e perciò improbabile, inverisimile, e perciò anche sospettissima, e vieppiù sospetta per vedersi fatta in favore di un' uomo estraneo, e pieno di demeriti o almeno senza merito alcuno, ed in disprezzo di strettissimi, ed Amici Congiunti, e di innocentissimi Nipoti di Fratello.

A questi due potenti riscontri di dolo si univa il terzo non meno di essi potente, e dipendente dal carattere del Sig. Banti.

L' Amico stretto dell' oro non è mai troppo largo in beneficenze con gli altri, e sorpassava perciò ogni grado di verisimiglianza il solo pensare che il Sig. B., il quale per vedersi ognora dispoticamente fornito di maggiori sostanze aveva con severo contegno castigate fin' quì le voglie sue, in un' momento solo, e quando ancora si sentiva in forza da vivere, volesse da se abdicare la proprietà di tutte quante le sue sostanze, e sottoporsi nel tempo stesso ad un' continuo sottil' sindacato sul maneggio per fin' dell' uso, ed usufrutto della stessa proprietà di già abdicata. *Rot. Rom. cor. Celso dec.* 280. *num.* 3 *e* 4. *cor. Penia dec.* 682. *num.* 19. *cor. Molines dec.* 754. *n.* 3. *part.* 1. *n.* 8. *e nella Compostellana diei* 30. *Aprilis* 1756. *cor. Beaufort. de Canilliac.* §. 16.

Il modo di fare di S. T. precedentemente al tempo in cui pretendevasi fatta la donazione suggeriva un' altro, ed il quarto riscontro molto da vicino inferente al sospetto della frode, e del dolo.

Si preparava S. T. non sò da quanto tempo, ma certamente da qualche giorno a ricevere una firma dal Sig. B. che portasse alla conseguenza di gratuitamente fornirlo di tutto il suo.

L' Impresa per S. T., se era bella quanto all' immaginazione, e se era facile quanto all' esecuzione, era però sproporzionata quanto al modo della donazione da scriversi per ottenervi la firma del Sig. B.; Conveniva non per tanto ricorrere ad un' Uomo dell' arte, come infatti ricorse al Sig. Dottor Guglielmo Rossani dai di cui lumi ottenne non solo la domandatagli minuta di donazione, ma la formula eziandio della firma che avrebbe dovuto ripetere dal donante.

L' intelligente e Perito Estensore aveva ideata nella formula della firma l' espressione *dono*, ma questa, incontrata avendo l' assoluta disapprovazione di S. T., convenne ometterla, ed in altri termini, e senza quella riconcepire la detta formula.

E perchè mai si volle da S. T. la omissione della parola *dono* tanto congruamente apposta dall' Estensore in quella formula di firme? Ella non si volle, e ciò non solo senza avere assegnata sull' atto una ragione particolare qualunque, ma con aver fatto uso delle torbide e misteriose espressioni

*che*

*che non era negozio il porvela*: Contegno quanto irregolare a fronte della regolarità rispetto all'atto di quella espressione, altrettanto efficace a far dubitare di un' Animo nel
22 T. stesso già preparato all' inganno, ed alla sorpresa. *Soccin. junior. cons.* 189. *num.* 56. *lib.* 2. *Mascard de probation. conclus.* 330. *num.* 24. *Rot. Romana apud Palm. dec.* 433. *n.* 6. *vers. tum quia &c.*

Non sempre però S. T. si trattenne dal render ragione di questo suo contegno. Allora fu che se ne astenne soltanto, ma poi negli atti della Causa venne dichiarata che non ve la volle perchè il Sig. B. ambiva che non la vedesse il Notaro che avrebbe dovuto riconoscere la di lui firma, e per evitare il pericolo che in tale forma la fatta donazione venisse a notizia de suoi Congiunti.

Questa ragione per altro taciuta in tempo vergine, e data ora in tempo di lite aperta compariva oltremodo tarda e serotina, e la sola tardanza era poi quel che per se stessa ren-
23 deva la ragione medesima sospetta, e perciò anche inattendibile. *Farinac. de falsit., & simulat. q.* 162. *num* 208. *Rocc. disput. Select. cap.* 46. *n.* 18. *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 1180. *num.* 3., e con essi, e più alti la *Ruota nostra nella Tergestina seu Liburnen. assecurationis* 26. *Aprile* 1786. §. 87. *in fin. av. Arrighi, e Vernaccini Relatore.*

Ma se l' addotta ragione per le rilevate cose non era attendibile, inattendibile compariva eziandio la ragione della ragione ò perchè non era verisimilmente verificabile in fatto, o se non altro perchè direttamente se gli opponeva il fatto stesso e del Sig. B, e del T.

Posto che il Notaro, il quale per altro non doveva se non che riconoscervi la firma del B., e riconoscerla alla presenza del B. stesso, e del T., si fosse occupato nella lettura del contesto della firma medesima, e vi avesse letta la parola *dono*, siccome avrebbe dovuto credersi che avrebbe appresa una tal parola come indicativa di una donazione di piccolissimo oggetto, così non era nemmeno da dubitarsi che fosse potuta giungere a fare una profonda impressione nell' animo del Notaro, nè un carico alla fantasia del medesimo per ritenerla, e quindi ridirla, e propalarla; Sapendo ognuno, benchè meno filosofo, che non servono d' impulso alla mente nostra le immagini delle cose sensibili, ove

non siano corteggiate da un' attributo ò sommamente dilettevole, ò utile, ò bello, ò curioso, ò strano, e portentoso.

Che poi fosse stato da credersi che il Notaro se avesse letta quella parola sarebbe stato per apprenderla come indicativa di una donazione da nulla bastava il solo pensare che l' avrebbe dovuta vederla inserita in una firma apposta in calce di una privata singrafa che allor passavasi senza veruna solennità; giacchè quanto è comune il sistema di fare apparire per scritta privata delle cose di piccolo conto, altrettanto è proprio, per non dir necessario, di passar per Istrumento Pubblico, ed alla presenza di testimoni ro-
24 gati i Contratti di molta importanza, e specialmente le donazioni di grande oggetto. *Noguerol. alleg.* 26. *num.* 127. *Bertacchin. vot. decisiv.* 196. *n.* 8. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 652. *n.* 7. *part.* 19. *Rota nostra in Florentina Nullitatis Donationis* 28. *Settembre* 1736. *n.* 16. *av. Neroni vers. sexta elicitur. &c. & n.* 18. *vers. Septima fundatur.*

Per questo io dissi che la ragione della ragione addotta da S. T. non era verisimilmente verificabile infatti e che non era perciò ne anche attendibile. Dissi poi che non era neppure attendibile per un' altra più viva ragione, ò sia perchè se gli opponeva il fatto stesso e del Sig. B., e dello stesso T., e lo dissi perchè nel mentre che pretendevasi dare ad intendere che non si voleva che il Notaro della recognizione della firma vi avesse letta la parola *dono* per rimore come dicevasi della propalazione dell' atto, si vedeva all' opposto che senza alcuna suggezzione di tal propalazione, turto innanzi la donazione era stato fatto quanto bastar poteva a renderla nota, e tutto ancora si era fatto per giungere poi immediatamente dopo l' atto a rendersi l' atto medesimo pubblico, e palese. In fatti nulla si era occultato all' Estensore della minuta della donazione da passarsi, ed era una conseguenza dell' esplicata dichiarazione inserta nel Corpo della stessa donazione, l' insinuazione da farsi della medesima nella Cancelleria del Magistrato Supremo di questa dominante.

Il fatto in tal caso e del T. e del B. stava, come ognun' vede in aperta collisione colla ragione addotta dal T., e come, la tardanza nell' addurla, e l' inverisimiglianza che si fosse

in

in fatto potuta verificare servivano di fondamento a rendere inattendibile come sospetta quella dichiarazione. Il fatto stesso del Sig. B., e del T. courtava poi a doverla decisivamente riguardare come immeritevole affatto di fede,
25 perchè direttamente, ed apertamente la dimostrava destituta di verità. *L. cum in plures* §2. § *Locator horrei ff. locat. & vend. Rim. jun. cons.* 529. *n.* 44. *Cyriac. contra* 202. *n.* 39. *Rom. Rom. dec.* 138. *n.* 35 *part.* 17.

Il modo di fare adunque di S. T. suggeriva il quarto riscontro inferente da vicino al sospetto della frode, e del dolo; Ed un quinto riscontro vedremo adesso che scaturiva dal modo di dire del T. stesso.

Questo S. T. seguitando attentamente tutto ciò che narrato aveva ne suoi esami, supponeva tre cose. Supponeva in primo luogo la determinazione del Sig. B a farli un assoluta donazione prima del dì 31. Dicembre 1797.; supponeva in secondo luogo che dal dì 31. Dicembre 1797. il detto Sig. B. fosse passato a farli in scritto una promessa di donare: Ed in terzo luogo, e finalmente supponeva d'avere ottenuta dal prefato Sig. B. un assoluta donazione in scritto nel 1. Gennaio 1794. ma sotto la data del dì 31. Dicembre 1793.

In questo rapido corso di successi supposti tutti quanti come reali, dallo stesso S. T. non poteva non vedersi scolpita la più alta inverisimiglianza.

Non si comprendeva in fatti come un Uomo già fin di jeri determinato a donare assolutamente, piuttosto che procedere oggi alla esecuzione di questa sua volontà, volesse perdersi per via, ed in contradizione di ciò che ieri pensava, procedere a fare una semplice promessa di donare; E non si comprendeva abbastanza come un Uomo che aveva oggi voluto fare una semplice promessa di donare, avesse questa voluta fare per passar poi avanti a distruggerla col sostituirvi quella risoluta donazione che fino di ieri l'altro aveva risoluto di fare, e che ieri non fece.

L' inverisimiglianza è l'imagine della falsità. *Rota nostra in Thesaur. Ombros. t.* 1. *dec.* 4. *num.* 17. *& tom.* 7. *dec.* 14.
26 *num.* 17. E l'imagine della falsità non poteva non ravvisarsi nella inverisimiglianza dei supposti del T. i quali perciò il quinto riscontro somministravano inferente al sospetto della
27 frode, e del dolo rispetto alla donazione di cui trattavasi, come

me in termini prossimi osserva. *La Rota di Roma cor. Ottobon. dec.* 191. *n.* 12. *cor. Dunozet. jun. dec.* 703. *n.* 11. *& seqq. cor. Ratto dec.* 39. *num.* 15. *e nella Romana seu Viterbien. Redditionis rationis del dì* 17. *Febbrajo* 1755. *cor. Beaufort. de Canilliac.* §. 5. *e nella Reatina cambii del dì* 16. *Febbraio* 1761. *cor. Cornelio* §. 5.

Al quinto poi si univa il sesto riscontro dipendente dalle qualità concorrenti nella Persona del T. capace di sorprendere, e concorrenti nella persona del B. capace d'esser sorpresa.

Appoggiati al deposto del notaro Sig. A. P. e del nobile Sig. M. non meno che a certi atti che si allegavano come esistenti nel Tribunale di Vico-Pisano i Rei convenuti non si erano astenuti dal rinfacciare al T. che aveva meritata la restrizione nella Casa di Correz., e la coatta ascrizione nel militare a Portoferrajo per essere un poco di buono, un dissoluto, un Cabalista: E dall'altro canto il Sig. B. al tempo della supposta fatta donazione era disgraziatamente caduto in una certa alienazione di mente, e nello stato d'imbecillità,

Un Uomo intrigante non è difficile che prima pensi, e giunga poscia a sorprendere anche chi trovisi di più che mediocre avvedutezza fornito; *Ad text. in cap. qui semel malus de reg. jur. in 6.° Alciat de praes. reg.* 2. *prae* 7. *n.* 1. *& seqq. Polit*
28 *de fideicomm. disc.* 94. *n.* 45. ma era ben più facile e perciò anche tanto più presumibile che quell'S. T. di cui erano cogniti il carattere, ed i pregiudizi additati, ed in rapporto a cui non potevano non tenersi per certe anche la proporzionate cause obiettategli senza repulsa dei Rei convenuti, fos-
29 se giunto a sorprendere nella persona del Sig. B. un imbecille; *Decian. cons.* 32. *n.* 3. *lib.* 3. *Bertacchin. vot. decis.* 196. *n.* 10. *Rot. Rom. in rec. dec.* 296. *n.* 25. *part.* 17. *Rot. nostr. in Florentina nullitatis donationis* 28. *Settembre* 1736. *cor. Neroni* §. 15. *e nuovamente nella Florentina nullitatis donationum* 26. *Septembris* 1760. *cor. Bizzarrini Santucci* §. 180.

L'Imbecillità del Sig. B. aveva per appoggio una Sovrana resoluzione, e sembrava perciò esente da qualunque eccezione
30 abile ed efficace a revocarla in dubbio *L. ultim. Cod. de Leg. Rot. nostr. apud Palm. dec.* 328. *n.* 32. *e* 33. *& apud Casareg. disc.* 191. *n.* 65. Pur non ostante per la parte del T. all'effetto di giungere all'intento di farla credere inapprezzabi-

zabile veniva nel caso nostro in qualche modo attraccata.
Alla Sovrana sudderta resoluzione dette causa il Fratello del Sig. B., e fu anzi il medesimo che la implorò; ma non per questo poteva dirsi che per averla implorata il Fratello, e per non essere stato sentito S. T., una tale resoluzione declaratoria della imbecillità del menzionato Sig. B. non potesse oggi allegarsi, e molto meno valutarsi in pregiudizio dei diritti pretesi acquistati da S. T.

Mentre se era vero come di fatto era che il fratello del Sig. B. si fosse mosso a rappresentare al Sovrano lo strato imbecille del medesimo Sig. B., ed avesse implorato dal Sovrano stesso un provvedimento, era certo nondimeno e per altra parte che il giustissimo Sovrano, lungi dal confidare sulle rappresentanze del Supplicante, volle indipendentemente dalle medesime prender cognizione dello stato di mente del Sig. B. da suoi Regi ministri dai quali in seguito esattamente informato, fu allora che quel Rescritto compiacquesi di emanare che tutta confermò l'idea d'Imbecille che le persone più cognite fino di un anno precedente avean concepita del Sig. B. medesimo.

Nel qual caso non più conveniva dire che la Sovrana resoluzione emanasse in forza del contenuto nella supplica umiliata dal Fratello del Sig. B. mà conveniva piuttosto, e con ragione concedere che fosse emanata in conseguenza delle
31 verità esattamente ritrovare per mezzo di un intrapreso formale esame *Cyriac. Controv.* 160. *n.* 28. *& seqq Noguerol. alleg.* 32. *n.* 207. e *alleg.* 33. *n.* 13. *Palm. nepot. allegat.* 201. *n.* 32. *Rot. Rom. cor. Pamphil. dec.* 137. *n.* 7. *Urceol. dec. Florent.* 3. *n.* 12. *aliique relati a de Comit. dec. senen.* 12. *n.* 3. e 14. conveniva poi concedere che una Sovrana resoluzione in tali termini proferita, come proferita sullo stato della persona. Stesse a fissare l'imbecillità del Banti a qualunque effetto e generalmente in rapporto a tutti, e così anche in rapporto alla persona et agli interessi del T. in pat-
32 ticolare secondo che parlando nei simili termini di sentenza bene avvertono. *Il testo in l. Ingenuum ff. de stat. Hom. Peregrin. de fideicomm. art.* 52. *n.* 49. *Rot. Rom. cor. Roxas. dec.* 79. *n.* 4. *de Comit. dec. Flor.* 69. *n.* 37. *Adden. ad Decomit. de fideicom. dec.* 94. *n.* 1.

Il contegno del Sig. B. successivo alla pretesa donazione concorreva auch'esso a formare un altro, ed il settimo riscon-

tro

tro giustificante il sospetto grande che aveva contro la detta pretesa Donazione.

Il Sig. B. sentì parlare di donazione gratuita universale. Sorpreso dalla voce, si pose ad indagare l'origine della voce stessa, e si mosse maravigliato a spedire in Firenze per aver riscontri del fondamento su cui la voce ingrossava; seppe che una donazione apparentemente fatta da chi com'esso portava il nome, e cognome, e cantante in favore del T. era stata insinuata nel Magistrato Supremo, e quindi energicamente negando d'aver mai donato a favore di T., proruppe in querele contro lo stesso non senza chiamarsi geminatamente, e costantemente deluso, e da esso ingannato. In questo giustificato contegno ecco le immediate conquestioni del Sig. B. ed ecco in queste il settimo riscontro giustificante il sospetto della detta donazione.

Avevo presente la regola che le conquestioni posteriori dei donanti sono tal' volta conseguenze di un' tardo pentimento per se stesso inefficace a distruggere un' atto giuridicamente posto in essere; ma qui trattavasi di conquestioni fatte dal Sig. B. Uomo per ogni lato specchiatissimo; di conquestioni non sole, e per altra parte costanti, e non mai ritrattate, e trattavasi in conseguenza di un' caso in cui le consimili conquestioni portano sempre il più forte riscontro di falsità. *Alciat. de praesumpt. praes* 4. *n.* 6. *reg.* 3. *de Luc. de credit. disc.* 44. *n.* 7. *Sacra Rota cor. Ansald. dec.* 665. *n.* 6. *Marzimed. dec. Senen.* 88. *n.* 9. *Rot. nostr. nella Florent. nullitatis donationis n.* 8 *Settembre* 1736. *av. Neroni* §. 10. *e la medesima nella Florentina Nullitatis donationis.* 20. *Agosto* 1773 §. 39. *cor. Bizzarrini Relat.* 33

Al settimo riscontro di falsità derivante dal contegno del Sig. B. succedeva l'ottavo derivante dal contegno del T. stesso.

Questo T. l'unico contemplato nella donazione, al benefizio della medesima aveva ammesso un socio in una terza facoltosa Persona. Eppur' trattavasi di un' atto affatto vuoto di oneri, e di aggravj, e meramente lucrativo, e trattavasi perciò di un atto, che tolta di mezzo la sicura conoscenza del sostanziale difetto della donazione, niun' altra causa rimaneva escogitabile per condursi a credere che avesse potuto il T. in manifesto danno di se medesimo associare un' terzo al benefizio riportato *Text. in l. cum de indebito.* 25. *ff. de* 34

*ff. de probat. l. Lucius. ibiqu. Bald. ff. mandat. Merlin. de pignor. lib. 4. qu. 72. n. 1. Rot. nostr. in Thesaur. Ombr. dec. 39. n. 33. tom. 2.*

Immaginava liti, ò per dir meglio, diceva che, a donazione conseguita liti impegnose imaginava per parte dei Parenti del Sig. B., e per parte non meno di altre Persone che avesser potuto avere azioni, e ragioni esperibili contro la riportata donazione, e che a Persona terza perciò era ricorso per avere in essa un partecipe del lucro per una parte, ma per altra parte e nel tempo stesso anche una larga borsa da poter con essa far' fronte ai temuti aggressori.

Ma un immagine tale supposta dal Ticchi come formata in mente sua quando per anche non si era resa nota la donazione, e quando neppur' per ombra si aveva idea di pretensioni altrui sul Patrimonio del Sig. B. invece di diminuire il sospetto nascente dall' associazione del terzo al lucro della donazione, serviva piuttosto a sempre più stabilirlo se non pur' anche ad accrescerlo, giacchè il timore di futuri disastri concepito da una persona di spirito forte, e conoscitrice del mondo, e concepito in difetto di cognite, e proporzionate occasioni attuali, non è per ordinario che il frutto amaro di una rea coscienza.

Nè quì tutti finivano i motivi e il sospetto nascenti dal contegno di questo T. Egli, a cose scoperte, per cento zecchini, e scudi centotto più, renunziava alla donazione che un utile portava di migliaja di scudi; Contegno nel sistema di sincerità dell' atto quanto insensato, ed inverisimile, altrettanto conveniente nel sistema della falsità, e perciò anche efficace a spingere il sospetto della falsità medesima fino la ove il gra-
36 do estremo del sospetto giunger poteva. *Dec. cons. 495. n. 19. Gallerat. de renunc. lib. 5. cap. 1. n. 20. Gratian. discept. forens cap. 565. n. 63. Rot. Rom. cor. Crisp. dec. 42. n. 4. 5. Rot. nostra in Terrae Novae retractus 9. Julii 1773. §. se da questa pag. 15. cor. Bizzarrini, Ulivelli, e Salvetti vers. moltomeno.*

Quando dunque si trattava di dovere esaminare la verità, e l' efficacia di una donazione a fronte di un cospicuo Patrimonio che veniva con essa elargito; A fronte di una elagizione portata in favore di un estraneo privo affatto di meriti; A fronte di agnati strettissimi al donante, e di suoi non pochi Pupilli Nipoti che venivano per si fatta donazio-

ne negletti, e disprezzati ; A fronte del tenace carattere del Donante; a fronte del misterioso, e contraditorio modo di fare, e di dire del donatario per colorire la voluta esclusione della parola *dono* nella minuta della firma che avrebbesi dovuto ottenere dal donante sotto la stessa donazione; A fronte del carattere del Donatario pregiudicato in genere, ed in specie, e capace a sorprendere; A fronte delle qualità del donante reso imbecille, e soggetto ad esser sorpreso; A fronte delle tante reiterate, e cosranti conquestioni fatte subito doppo ricevuta la notizia dell'esistenza materiale della donazione dal probo ed onesto donante; Ed a fronte del contegno dello stesso donatario che al lucro della donazione aveva associata una terza persona, e che al pingue patrimonio che avrebbegli portato la donazione recedeva per circa scudi trecento, pareva che si avesse tanto che bastasse a legittimare il sospetto di frode, e di dolo contro la detta donazione, e a farla credere immeritevole di esecuzione.

Questo però non era già tutto quello che di capace a legittimare un tal sospetto gli atti somministravano. La falsità della donazione compariva anche più vistosa da una solenne dichiarazione fatta in Scritto dal Sig. B., e dalla confessione almeno implicita dello stesso T.

Il T. era debitore del Sig. B. di scudi 100. ricevuti à cambio, ed era ancor debitore di altri scudi otto. Il Sig. B. insisteva per ottenere dal T. la restituzione di detta somma di scudi 100. ed il T. pressava e faceva pressare per un comporto che in fine ottenne fino a quel tempo in cui le richieste del Sig. B. si rinnuovarono. A questo tempo ò conveniva al T. trovar danaro per restituire la somma, o ricorrer a dei ripieghi per andare esente dalle minacciategli giudiciali molestie, ed eccolo incoraggito a presentare uno scritto alla firma del Sig. B. di lui creditore.

Qual'era mai il contenuto di tale scritto ? questo era ciò che rimaneva a sapersi, e si sapeva per bocca dello stesso Sig. B. quale in atti aveva solennemente asserito di aver firmato una dichiarazione del suo credito cambiario di scudi 100. richiestagli, ed esibiragli dal T. sul supposto di esserli necessaria per vendere, ora che spatriava per andare a Roma in servizio di un Cardinale, tutto il suo Patrimonio a terza persona con far costare dei debiti, oneri, ed aggravj posanti

ti sul detto suo Patrimonio, per quindi far pagare i suoi debiti, e per rendere in conseguenza pienamente soddisfatto anche lo stesso Sig. B.

Nè questa dichiarazione fu firmata per una volta sola dal Sig. B. Egli proseguiva ad asserire che il Ticchi essendo di lui debitore di altri scudi 8. era a lui ritornato per farli osservare che di tal somma non era stata fatta menzione alcuna nella dichiarazione precedentemente firmata, e per invitarlo a firmare una nuova dichiarazione che contenesse oltre la somma degli scudi 100. anche l'esistenza del detto credito di scudi 8 e soggiungeva che tanto in fatti egli accordò al medesimo T., e che tanto fu quindi eseguito da esso Sig. B.

Questa dichiarazione, contro cui per renderla inverisimile si facevano per la parte del T. infinite opposizioni che per essermi comparse di niun momento stimo superfluo il referirle, parve a me dell'ultima importanza, se non altro perchè contenendo essa la confessione del Sig. B. di aver fatte al T. le solo
36 due suddette firme ralative ai suoi crediti, veniva a contenere la negativa d'ogni altra firma importante donazione in favore di detto T. *Menoch. cons.* 106. *n.* 34. *verb. inclusio n.* 2. *Mans. consult.* 184. *n.* 36. *Angel. de confess lib.* 2. *quest'* 6. *n.* 11. *Rot. Rom. apud. Farinac. dec.* 477. *n.* 3. *par.* 2. *Surd. dec.* 254. *n.* 28.

Nel quel'caso comparisce pure come infatti compariva della firma del Sig. B. sotto una donazione cantante in favore del T., che nulla affatto importava. La detta firma non poteva ne nuocere al Sig. B., nè giovare a Santi T.. La donazione era tutta scritta di carattere dello stesso T., nè costava che quella fosse stata letta al Sig. B., ò che dal medesimo si fosse ler-
37 ra, e tanto bastava per decidere dalla inefficacia totale di detta firma e per determinarsi a credere che la donazione preresa fatta dal Sig. B. al T., fosse una donazione non vera, e meramente suppositizia. *Bellon. cons.* 28. *n.* 22. *Menoch. de praesumpt. lib.* 3. *praesumpt.* 66. *n.* 22. *Rot. Rom. dec.* 581. *n.* 21. *part.* 4. *tom.* 3. *Rot. nostra in Florentina nullitatis Donationis* 28. *Settembre* 1739. *cor. Neroni n.* 4. „ *vers* „ maxime cum agatur de subscribente obligando & illi prejudicando, quo casu non intelligitur allatum prejudicium subscribenti *nisi constet illi fuisse lectam & cognitam*

„ *scripturam quam subscripsit* ut &c. dicens non obstare quæ
„ dicta sunt de subscribente quod omnia praecedentia confir-
„ mare dicatur, nec ignorantiae praetextu excusetur; quia pro-
„ cedunt quando quæ scripta erant *subscribenti lecta fuerunt*
„ *alias secus*.

E quantunque nella firma del Sig. B. si contenesse la di lui confessione d'aver letto precedentemente il Chirografo di parola, in parola e di averlo pienamente conosciuto, ed inteso, da questa confessione non ne veniva che si dovesse credere che il Sig. B. avesse letta la donazione sotto della quale la detta firma esisteva.

Per la ragione che quella confessione era relativa al contenuto in un Chirografo firmato dal Sig. B. nel giorno precedente alle istanze del T., e dal T. ritenuto, il quale non conteneva una vera, ed assoluta donazione, come una vera, ed assoluta donazione compariva esser quella sotto di cui la detta firma esisteva.

Costava in fatti che nel giorno precedente il Sig. B. aveva apposta una consimil firma sotto un Chirografo esibitogli dal T., e che quel Chirografo così firmato era passato in potere del T. stesso: E ciò che fosse della contradizione che s' incontrava trà il medesimo T, e detto Sig. B. sulla vera importanza di tal Chirografo, la verità si è che andavasi trà loro d'accordo, sulla non continenza di una vera, ed assoluta donazione. Costava di ciò e per gli stessi mezzi costava ancora che nel giorno successivo lo stesso T., si era presentato al Sig. B. medesimo, per ottenere un' altra firma sotto un' altro Chirografo che quindi ottenne dal Sig. B. stesso.

E ciò che fosse ancor quì della Contradizione del Sig. B. sulla continenza di questo nuovo Chirografo preteso dal T. consistere nella questionata donazione, il vero è che il Sig. B. per quanto egli stesso asseriva, e per ciò anche che venivane attestato non solo dal Notaro chiamato alla recognizione del carattere, mà dallo stesso T. non meno nella risposta all' Interrog. 27. vi appose la sua firma colla dichiarazione d' aver letto, ed inteso il contenuto del Chirografo, mà vel' appose sulla credulità spiegata alla presenza del suddetto Notaro, che insieme col T. ne attestava, di sottoscrivere il foglio, ò Chirografo antecedente, che è quanto dire sulla credulità di sottoscrivere il foglio, o Chirografo non contenente una vera, ed assoluta donazione.

Qr

Or quando era certo che il Chirografo firmato nel giorno precedente non conteneva una vera, ed assoluta donazione, e quando era dimostrato che col firmare il secondo intese il Sig. Banti di sottoscrivere il foglio stesso che nel precedente giorno aveva firmato, era del pari dimostrato ancora che la confessione d'aver *letto*, ed *inteso* trovata inserta nella firma sottoposta alla vera, ed assoluta donazione, lungi dall'esser relativa alla donazione suddetta non era all'opposto relativa che al foglio, ò chirografo antecedente che per confessione di tutti non conteneva una vera, ed assoluta donazione.

Sempre in tal caso mancava rapporto al Sig. B. la lettura della questionata donazione, e come la di lui firma rendevasi perciò inefficace a dar peso, e valore alla detta donazione, così la donazione stessa sempre compariva non vera, e mera-
38 mente suppositizia, secondo ciò che di sopra osservai con puntualissime autorità alle quali aggiungo. *Il testo espresso nella L. nec ignorans.* 10. *Cod. de Donationibus vers. Nec ignorans Genva de script. privat. lib.* 2. *cap* 2. *n.* 9. *Menoch. de praesumpt. lib.* 3. *praes.* 66. *num.* 21. *Rota nostra cor. Accaris. dec.* 10. *num.* 3. *e* 4.

Questa era adunque la conseguenza derivante dalla dichiarazione fatta negli atti dal Sig. B., e restava a vedersi se una stessa conseguenza derivava da quella che io dissi confessione implicita del T.

Conveniva il T., come il Sig. B. aveva già dichiarato, che due firme erano state fatte da esso Sig. B. sotto due Scritture, e come lo stesso Sig. B. aveva asserito, conveniva non meno che la prima fosse stata fatta nel dì 31. Dicembre 1793., e la seconda nel dì primo Gennajo 1794., ma sotto la stessa data del 31. Dicembre 1793.

Diceva egli per altro che l'atto stato fatto nel 1. Gennaio 1794. era l'atto stesso che si era fatto nel giorno avanti 31. Dicembre 1793., e diceva inoltre il T. che l'atto stato fatto nel 31. Dicembre 1793. consisteva tutto in una semplice promessa di donare.

Ognuno intendeva adunque che l'atto stato fatto nel 1. Gennaio 1794. avrebbe dovuto consistere in una semplice promessa di donare qual'era l'atto a senso del T. posto in essere nel giorno avanti 31. Dicembre 1793.

In vece per altro di una semplice promessa di donare, un'atto che compariva fatto nel dì 31. Dicembre 1793., posto in es-

sere

sere a senso del T. stesso in di primo Gennaio 1794. manifestavasi contenente un'assoluta Donazione inter vivos.

Subito però che nel dì 1. Gennaio 1794. erasi fatto lo stesso atto che si era posto in essere nel dì 31. Dicembre 1793., e subito che nel 31. Dicembre 1793. era stata fatta una semplice promessa di donare, la Donazione assoluta che si mostrava dal T. per lo stesso suo detto non era stata fatta dal Sig. B. nè nel 31. Dicembre 1793. ma nel dì 1. Gennaio 1794

E subito che poi dal T. non una promessa di donare, ma mostravasi un' atto contenente un'assoluta donazione, era una conseguenza necessaria derivante dalle premesse cose espressamente confessate dal T. stesso, il concludere che quell'atto contenente una donazione assoluta fosse un'atto non fatto dal Sig. B., mà al Sig. B. estorto, e per sorpresa carpito, secondo l'assioma che ciò che resulta dalle cose espres-
40 se, e confessate si hà ancor'esso per espressamente dichiarato, e confessato. *Barbos. axiom. jur. verb. tacitum num.* 5. *Mans. consult.* 173. *num.* 46. *Cyriac. controv.* 28. *num.* 20. *Surd. dec.* 254. *num.* 28.

Questa contro il T. gravissima, ed importante conclusione, che dipendeva in sostanza dalla ben fondata premessa d'essere stato firmato nel dì 1. Gennaio 1794., un foglio, un' atto sulla credulità di firmare l'atto, ed il foglio stesso, che nel dì 31. Dicembre 1793. era stato firmato, volevasi ridurre al nulla, sul riflesso di fatto che nel dì 31. Dicembre 1793. fosse stata fatta dal Sig. B. in favore del T. una promessa di donare, e sull'altro riflesso di ragione, che per una stessa cosa considerar si deve promessa di donare, ed assoluta donazione.

Già non era provato che nel dì 31. Dicembre 1793. fosse stata firmata dal Sig. B. in favore del T. la promessa di donare,
41 della quale il solo T. parlava mà inutilmente. *Text. in L. exemplo* 7. *Cod. de probat. Aretin. in cap. per tuas. col. antep. vers.* confessio autem ec. qui filii sint legitimi *Angel. de confess. lib.* 21. *qu.* 70. *num.* 11. e dopo lui altrettanto inutilmente parlavane il Sig. M. testimone pieno di eccez-
42 zioni, e se non altro perchè unico, e solo testimone. *L. ubi numerus. ff. de testib. D. Ioan. in Evang. cap.* 8. *& D. Math. in Evang. cap* 18. E non era poi ne anche vero indistintamente di ragione che promessa di donare e propria,
43 ad assoluta donazione sia in ragione la cosa stessa. *Alciat.*

*in*

*in L. 1. ff de verb. obligat. num. 2. De Luc. de donat. disc. 48 num. 12. Marzimed. exam. 5 ad dec. Senen. n. 14. Rot. Rom. in rec. dec. 271. num. 8. part. 15 e cor. Ludov. dec. 98. num. 6.*

Mà tali rilievi quando anche per una parte fossero stati in fatto meglio provati, e fossero stati per altra parte anche indistintamente veri di gius, all'effetto per cui si facevano non avrebbero significato.

Per la ragione che quì non si trattava già di esaminare una promessa di donare materialmente esistente per vedere se ella pè suoi concetti meritasse di avere esecuzione alla pari di un'assoluta donazione: mà si trattava all' opposto di vedere se uno che non aveva firmata mai alcuna vera, ed assoluta donazione, dovesse dirsi che l'avesse firmata sul supposto d'avere in antecedente firmata una semplice promessa di do-
44 nare, e sulla certezza che nel fare la firma seconda aveva inteso di tornare a firmare l' atto medesimo in antecedente firmato.

Nel qual caso, per vedere se l'atto firmato oggi avesse dovuto credersi lo stesso di quello firmato jeri, non doveva punto ricorrersi al disposto di ragione, mà bisognava in vece strettamente attenersi al semplice e nudo fatto, e quindi in forza della diversità resultante dalla stessa diversa nomenclatura, concludere per la diversità.

Questa unica semplicissima avvertenza serviva di tutta replica ai rilievj fatti per parte del T., e la conclusione perciò tornava sempre la stessa, e sempre in conseguenza stava fermo il discorso che si era fatto, cioè, che subito che nel dì 1. Gennaio 1794. erasi fatto lo stesso atto che si era posto in essere nel dì 31. Dicembre 1793., e subito che nel dì 31. Dicembre 1793. era stata fatta a senso del T. una semplice promessa di donare, la donazione assoluta che si mostrava da detto T. per la stessa sua confessione e non era stata fatta dal Sig. B. nè nel dì 31. Dicembre 1793., nè nel dì 1. Gennaio 1794., ed era stata per sorpresa estorta, e carpita al medesimo Sig. B.

La sorpresa in tal caso, la dolosa macchinazione, ed in sostanza la falsità della donazione non era più da revocarsi in dubbio. Era manifesta per la confessione dello stesso T.; confessione implicita è vero, ma confessione, che sebbene

rale,

tale, nulla meno rendevasi agli suddetti effetti efficace di
45 una vera esplicita confessione. *L. generaliter Cod. de non num. pec. Angel. De confess. lib. 3. qu. 20. num. 2. Rot. Rom. cor. Celso Dec. 170. num. 10. & Dec. 177. num 18. part. 11. rec.* „ ivi „ Ex ipsa confessione Laurentii cessio-
„ ni implicita, quæ sufficit in præjudicium confitentis. „

E dopo tutto ciò inutile addiveniva il ricorso ai generali notissimi principj che la sorpresa, la frode, la falsità non si presume, e che deve concludentemente pruovarsi da chi l' allega, come inutile addiveniva del pari il sostenere che fraudolenta, e falsa non era da reputarsi la donazione di cui trattavasi a fronte soltanto di congetture mancanti di efficacia a render compita la pruova altronde necessaria a porre in essere il dolo, la sorpresa, e la falsità.

Poichè se è vero che la frode, e la falsità per se stessa non si presuma, e che deva provarsi da chi l' allega, non era però vero nel caso nostro che una tal pruova mancasse. La rimarcata confessione del T. bastava a sincerarne, e bastava insieme a togliere anche di mezzo qualunque altro obietto,
46 che si fosse potuto in qualsivoglia modo imaginare, e promuovere dal detto T.: *L. generaliter Cod. de non numerat. pecun. Buratt. Dec 317. n. 8. Duran. Dec. 90. n. 8. Rot. Rom. rec. Dec. 288. n. 3. part. 17. & Dec. 157. n. 4. part. 4. t. 1*

E semprecchè poi era noto che a porre in essere la falsità le Leggi, i Dottori, ed i Tribunali hanno equiparato alla prova diretta quella specie di pruova artificiale, che si rileva dall' unione, e dal complesso di congetture, e presunzioni che persuadino l'animo di chi deve giudicare a solamente so-
47 spettare dall' intervento di qualche dolosa macchinazione. *Cravett. cons. 109. n. 3. Larrea alleg. fiscal. 99. n. 24. Bargal. de dolo lib. 2 cap. 3. Rot. Rom. cor. Molin. dec. 972. n. 19. e 20. Rot. nostr. in Florentin. nullitatis donationum 26. Sept. 1760. cor. Bizzarini, e Santucci §. 46. & in Florentina nullitatis donationis cor. Bizzarrini, Ulivelli, e Salvetti §. 28.* All' objetto originale del T. sarebbe in ogni caso sempre servito di replica il concorso delle premesse circostanze urgentemente indicanti la falsità.

Circostanze e per il numero, e per il peso anche superiori al bi-

bisogno nel caso nostro in cui trattavasi di falsità non allegata direttamente, ne per metterla in essere in un' processo criminale agli effetti della pena, ma obliquamente e per togliere la fede all' Istrumento in un' giudizio Civile, nel qual caso, ed al quale effetto per l' ammissione di essa non si richie-
48 dono prove d' intero vigore, ma bastano ancora delle prove minori, e più leggiere. *L. penult. Cod. ad l. Cornel. de fals. Cresp. de Valdaura. Observ.* 23. *Caren. resolut.* 120. *n.* 16. *Sess dec. aragon.* 72. *n.* 8. *Rot. Rom. cor. Ottobon. dec.* 123. *n.* 19. *& Rot nostr. in dicta Florentina Nullitatis donationis de Feronis* §. 193. *vers. Cospirando &c.* Ed anche meno, e leggiere, quando la falsi-
49 tà venga allegata come quì si allegava al solo effetto della propria difesa, sia perchè l' attore è tenuto provare la
50 sua intenzione concludentemente. *L. est & decretum ff. de jur. Fisc. l' ultim. Cod. de reivind. leg. qui accusare. Cod. de edendo l' actor* 23. *Cod. de probat.* Sia per l' aborrimento che hanno le Leggi alla falsità *L ubi falsi* 21. *cod. ad l. corneliam de falsis* „ ivi „ Ubi falsi
„ crimen inciderit, tunc acerrima fiat indagatio, argumentis,
„ Testibus literarum collatione, & aliis vestigiis veritatis „ Sia per l' impossibilità nel reo convenuto di potersi difendere con altre prove, ne anche fa duopo di congetture urgenti,
51 e dalla Legge approvate *Barbos. axiom. jur. verb probatio num.* 22., ma bastano all' incontro congetture, e presunzioni leggiere rimesse dalla Legge alla prudenza del Giudice per l' assegnazione del loro valore e chiamate perciò pre-
52 sunzioni dell' Uomo, secondo che notano. *Donat. Loix civiles lib.* 3 *n.* 6. *sect.* 4. *art.* 5. *e* 6. *Barbos. axiom. jur. verbo præsumptio n.* 1. *Altograd. cons.* 21. *n.* 42. *lib.* 2.

E così ambe le Parti ec.

PIETRO PARDINI.
*Aud. del Magistrato de' Pupilli.*

# DECISIO XI.

*MONTIS SANCTI SABINI PRÆTENSAE LAESIONIS*

DIEI 6. SEPTEMBRIS 1797. COR. RAFFAELLI RELAT. EC.

## ARGUMENTUM.

*Laesio excluditur, ubi Peritiae vel separatim sumtae, vel coacervatae, factis detractionibus quae in Bonis Emphiteuticis fieri debent, praetium nullatenus fuisse laesivum ostendunt. Coacervationi non fit locus, ubi Tertius Peritus maxime distat a Sententia duorum praecedentium. Peritior non venit admittendus, ubi exceptiones contra Personam Tertii non subsistant, vel ejus relatio non detegatur erronea. Quae detractiones fiant in Bonis Emphiteuticis, quum aestimata fuerint uti libera, plenissime.*

## *SUMMARIUM.*

1. *Æstimatio bonorum Emphiteuticorum fit uti de liberis ad hoc ut postea onera detrahantur.*
„ *Onera Emphiteutica quomodo computentur, aut quaenam sint. Remiss. n. 2.*
3. *In casu discordiae Peritorum fit locus coacervationi juxta Theoricam Salycet ec.*
„ *Tunc fit coacervatio, quum relatio tertii Periti media est inter discordes Peritias, non autem quum maxime distat, ne sic gravetur quam plurimum una ex partibus. num. 4.*
5. *Relatio tertii Periti quae concors est cum Peritia partiali, potissimum est amplectenda.*
6. *Relatio Periti quae rationibus & argumentis majoribus suffulta est, debet praeferri.*
7. *Laudemium magnum in Bonis Emphiteuticis capituli Arretini aestimatur duabus tertiis partibus pretii ipsorum Bonorum. Et n. 8.*

9. *Quar-*

9. *Quarta non detrahitur, quum redimuntur vulgo* affrancantur *bona emphiteutica, sed detrahi debet quum venduntur jura Emphiteusis.*

10. *Licet Procuratori in Causa concordare Peritum absque consensu Principalis, quia actus est indifferens.*

11. *Tertio Perito non licet discordare a praecedentibus utrisque Peritiis.*

„ *E contra verius est, quod Tertius non debeat adhaerere uni ex factis Peritiis, ne cogatur errorem sequi. n.* 12.

13. *Tunc coacervationi Peritiarum fit locus, quum tertius Peritus maxime distat a duobus antecedentibus, & coacervando obtinetur ea summa, quae est in Peritia repugnantis coacervationi.*

14. *Iustitia pretii nequit desumi ex singulari oblatione, seu aemulativa, seu affectionis, sed ex communi Peritorum Sententia.*

15. *Qui laesionis Iudicium provocat, in expensas damnandus est, precipue in secunda Istantia, & attenta animositate qua usus fuerit.*

DOpo molti anni di acquiescenza, comparve negli atti del Tribunale del Monte San Savino Lazzero Piersanti di Alberoro, e natrando di essere stato leso nelle vendite di alcuni Beni livellarj di dominio ditetto del Capitolo Aretino fatte al Molto Rev. Prete Sig. Don Giuseppe Merelli con i Contratti de' 31. Ottobre 1787. rogato M. Michel Angelo Rossini, e primo Settembre 1790. rog Ser Gio. Batista Consoli per prezzo in tutto di sc. 480, domandò contro il medesimo, o il supplemento fino al giusto prezzo in caso di lesione enorme, o la nullità, e rescissione delle fatte vendite in caso di lesione enormissima.

II. In conseguenza di tal domanda, si dovè procedere all' elezione dei Periti parziali, ai quali nelle ingiunte Istruzioni fu commesso di valutare i Beni come se fossero stati liberi per
I quindi fare le subalterne detrazioni, che fossero state di natura dei Beni enfiteutici dei quali si trattava in coerenza del sistema modernamente praticato nella *Pruten. Transactionis, & Lesionis del dì* 28. *Settembre* 1792. *a relazione del Secondo Turno Rotale.*

III. La stima a fondo libero di Giuseppe Tantari Perito nomi-

nato dal Sig. Merelli ascendeva a scudi 736 4. 13. 4., e quella all' opposto di Gio. Batista Terrazzi nominato dal Piersanti ammontava a scudi 1400. In questa vistosa discrepanza di Perizie rimase concordato dalle Parti per terzo Perito il Sig. Dott. Niccola Cerboni del Monte San Savino, il quale dopo avere scrupolosamente sindacata la Perizia di Gio. Batista Terrazzi, si determinò a concorrere presso a poco in quella di Giuseppe Tantari, valutando i Beni come liberi in somma di sc. 782 4. 10.

IV. Credè il Giudice di prima Istanza di aderire pienamente alla stima del Sig. Cerboni, e per ridurla al vero prezzo delle Ragioni livellarie, fu data al medesimo la subalterna incombenza di detrarre dalla detta stima, come fatta a fondo libero, 1. il capitale corrispondente all' annuo canone convenuto pagarsi in coppe 3. e mezzo per ogni stioro di terreno; 2. l' importare del piccolo laudemio alla ragione del 2. per cento; il laudemio grosso solito pagarsi in due terzi del prezzo all' estinzione della linea mascolina, a forma dello stile attestato dal Sig. Camarlingo del Capitolo Atetino; 4. finalmente la *quarta* sul prezzo residuale, per la qualità livellaria dei Beni in questione, in ordine alla prelodata *Praten. Transactionis, & Laesionis* del dì 28. *Settemb.* 1792.

V. Pubblicata che fu la Perizia del Sig. Cerboni, non si vede data dal Piersanti nella prima Istanza eccezione alcuna, nè contro la di lui persona, nè contro la stima da esso fatta.

3 Fu preteso soltanto, che per essere la medesima discordante da ambedue le Perizie parziali, dovesse adottarsi il sistema della coacervazione, secondo la Teorica del *Salicet. nella Leg.* 2. *num.* 28. *Cod. de rescind. vendit.*, e che fatta la coacervazione non dovesse detrarsi nè la *quarta* livellare, nè il grosso laudemio nella grandiosa somma dei due terzi del prezzo.

VI. Poco fu insistito dal Piersanti nell' ultima eccezione relativa al grosso laudemio, e le altre due siccome non interessavano la decisione della Causa, giacchè ammettendo ancora la pretesa coacervazione, e non facendosi la detrazione della *quarta*, che s' impugnava, non per questo rimaneva conclusa la prova della lesione, così furono esse pure disprezzate dal Sig. Vicario del Monte San Savino, avanti di cui

pen-

pendeva la Causa, e con una Sentenza de' 25 Aprile 1796. dichiarò non costare della preresa lesione nelle vendite di che si tratta, ed assolvè le Parti dalle spese del Giudizio.

VII. Pareva che il Piersanti dovesse esser ben contento di questa risoluzione, che lo assolveva dalle spese, non ostante che non fosse riescito nell' esperimento della sua azione; ma lungi da questo avendo portato il suo reclamo al Magistrato dei Pupilli, ed avendo in seguito riproposto con la maggiore insistenza avanti il nostro Turno Rotale le stesse, ed anche altre nuove eccezioni, queste ebbero presso di noi un incontro anche peggiore, giacchè colla nostra Relazione rimessa in questo giorno al Magistrato committente, previa la reiezione del Periziore domandata dal detto Piersanti in questa seconda Istanza, abbiamo confermata la Sentenza del Tribunale del Monte San Savino, condannando inoltre il soccombente Piersanti nelle spese del presente Giudizio per i seguenti motivi, che ci facciamo carico di esporre a richiesta del Rev. Sig. Giuseppe Merelli.

VIII. Di rado si è veduto un Attore comparire in Giudizio così sprovvisto di giustificazioni per far dichiarare lesivo un Contratto, quanto il Piersanti nella presente Causa, a cui non è riuscito di iniziare, non che di concludere la prova della pretesa lesione. Tre calcoli in tre diversi aspetti furono a noi comunicati per parte del Sig. Merelli, e tutti tre ci convincevano sempre più dell' insussistenza della promossa azione. Dal primo di questi calcoli resultava, che stando alla stima del terzo Perito Sig. Cerboni, pochissima differenza passava fra quella, ed il prezzo pagato dal Sig. Merelli nella fatta compra, anche non detraendo la *quarta* livellare, che era in sostanza l' unico defalco su cui potevasi fare qualche questione. Il secondo era basato sulla stima di ragguaglio prodotti dalla coacervazione delle tre Perizie, ed anche in questo sistema, o detraendo, o non detraendo la *quarta*, erano lontani gli estremi della lesione. Il terzo finalmente somministrava una riprova anche più luminosa, giacchè faceva vedere, che inerendo per un momento anche alla stima esorbitante dello stesso Perito parziale del Piersanti, mancava pur qualche cosa per concludere il necessario estremo, qualora si fossero fatte tutte quelle detrazioni, che si pretendevano dal Sig. Merelli, non eccettuata la *quarta*.

IX.

IX. Con questi calcoli dinanzi agl' occhi sarebbe stato anche inutile d' inoltrare l' esame a vedere, se avesse dovuto piuttosto attendersi la stima del terzo Perito, o adottarsi il sistema della coacervazione, e se si fosse, o nò dovuta fare la detrazione della *quarta*. Tuttavolta a maggior nostro schiarimento fu portata anche a questo punto la discussione, e quanto al primo articolo rimasemo subito persuasi, che non potevasi nel concreto del caso adottare il sistema della coacervazione, ma dovevasi onninamente deferire alla stima del terzo Perito Sig. Niccola Cerboni.

X. Il rimedio della coacervazione indotto dalla *Teorica del Salicero* non somministra per se stesso che una prova presuntiva, e artificiale, adottabile in quei casi, nei quali la stima del terzo Perito percuote presso a poco il punto medio fra le due discordi Perizie, e coacervata colle altre somministra una stima di ragguaglio, che concilj in certo modo la differenza delle Perizie parziali; ma quando all' opposto la stima del Terzo s' è sommamente allontanata da una delle discordi Perizie, come si verificava nel concreto del caso, in cui la stima del Sig. Cerboni ascendeva a soli scudi 782., mentre quella del Perito del Piersanti ammontava fino alli scudi 1400., allora il sistema della coacervazione divie-
4 ne oltremodo aggravante per l' una delle Parti, e per questo in simili casi è stato comunemente rigettato, come in limitazione della *Teorica* predetta ne fanno fede *Zanch. de laesion. par. 3. cap. 1. n. 130. e 131. Constant. ad Stat. Urb. adnot. 29. art. 1. cap. 123. num. 16. Polit. de verb. oblig. dissert. 13. n 64. e 65., e la Rota nostra in Florentina Praet. Laesionis del dì 29. Settembr. 1787. av. uno di noi, ed i Signori Auditori Maccioni, e Brichieri Relat. §. Oltrechè &c.*

XI. Subito che pertanto non era di regola nel presente caso il ricorrere al sussidiario compenso della *coacervazione*, dovevamo sicuramente seguitare la dettagliata Perizia dell' abi-
5 lissimo, ed integerrimo terzo Perito Sig. Niccola Cerboni, sì perchè la trovavamo quasi che concordante colla stima fatta dal Perito parziale del Sig. Merelli, giusta la regola di cui *Polit. de verbor. obligat. qu. 11. num. 2. Pacion. de locat. d cap. 34. §. 5. num. 38. Rota nella cit. Florent. Praet. Laesion. del dì 29. Settemb. 1787. §. Tanto più &c.*

sì

sì perchè la di lui Relazione essendo più ragionata, e più
6 persuadente delle altre doveva per conseguenza meritare maggior fede presso di noi, come fermano *Pacion d. cap.* 34. §. 5. *n.* 94. e 95. *Zanch. de laesion. par.* 3. *cap.* 1. *n.* 130. e con infiniti concordanti la *Cerretana Prat. Lesion. del dì* 15. *Settembre* 1790. *av. Maccioni*

XII. Tenuta ferma questa stima del Sig. Cerboni, che valutando i Beni, come liberi, ascendeva a scudi 872. 4. 10. 10., bisognava procedere a defalcare dalla medesima l'importare di tutte quelle detrazioni, che esigeva la natura dei Beni livellarj di dominio diretto del Capitolo Aretino, per vedere in quanto si riduceva al netto il prezzo delle Ragioni livellarie. Si conveniva anche dal Piersanti sulla partita di scudi 95 1. 13. 4. importare del capitale dell'annuo canone pagabile al Capitolo Padrone diretto, come pure sull'altra partita di scudi 9. 4. 4. importare del piccolo laudemio pagato dal Sig. Merelli nell'atto dell'acquisto, e sebbene nella prima Istanza non si andasse d'accordo sulla detrazione del grandioso laudemio alla ragione dei due terzi del prezzo, che col dovuto sconto calcolato fino all'estinzione della linea mascolina contemplata nell'investitura ascendeva a scudi 72. 3. 5 5, tuttavolta avanti di noi non fu fatta questione alcuna sopra una tal detrazione per parte de' Difensori di Lazzero Piersanti, onde abbiamo creduto di doverla ammettere, giacchè ne venivamo anche accertati da una
7 fede del Sig. Camarlingo del Capitolo Aretino, che richiamava a questo proposito una Sentenza del *Magistrato dei Pupilli del dì* 28. *Aprile* 1779. *a relazione dei Signori Auditori Ricci, Ciani, e Berti in una Causa fra detto Capitolo, e le Pupille Menchetti* del seguente tenore
» ivi » Diciamo in esecuzione della Sentenza del Magistrato
» nostro de' 28. Marzo 1778. essersi dovuto, e doversi fissa-
» re, e determinare a forma delle giustificazioni di che in atti
» il laudemio maggiore, o sia straordinario pagabile secondo
» lo stile consueto dalle Pupille Menchetti al Capitolo Areti-
» no per la rinnovazione del Livello di che in atti in due ter-
» zi del valore dei Beni livellarj »

XIII. Noi pure nel moderno esame della Causa fra detto Capitolo Aretino, e la Sacra Religione di S. Stefano, ebbemo luogo di riconoscere la natura di tali Beni enfiteutici posti egual-

egualmente nel Comune di Alberoro, ed anche allora potemmo vedere, che tali Beni sono concessi in enfiteusi per un modico canone di gran lunga inferiore al frutto naturale de Beni medesimi, e che il Capitolo viene indennizzato del pregiudizio che risente dalla modicità del canone, mediante la percezione dei piccoli laudemj nei casi di alie-
8 nazione, e mediante il conseguimento di un cospicuo laudemio nell'altro caso di nuova investitura, come avvertimmo nel nostro Motivo stampato in quella Causa, col titolo di *Aretina Laudemiorum, & Quindennior. del dì* 30. *Sett.* 1796. *art.* 2. §. 19.

XIV. Non rimaneva in dubbio, che la sola detrazione della *quarta* livellate, vale a dire della quarta parte del prezzo residuale dopo fatte tutte le altre detrazioni; E sebbene questa detrazione, per quanto abbiamo avvertito di sopra non interessasse la decisione della Causa nell'aspetto anche il più favorevole al Piersanti, non ostante non trascurammo di prenderla in esame, onde aver sempre dei dati più luminosi della nostra resoluzione. Si diceva per parte dei Difensori del Piersanti, che dopo la detrazione del canone, e del grosso, e piccolo Laudemio, non era luogo a favore del Compratore delle Ragioni livellarie ad altre detrazioni, ed all' opposto si replicava per parte del Difensore del Sig. Merelli, che dopo queste detrazioni doveva farsi di ragione la detrazione della *quarta*, per l'indole servile, e non libera dei Beni, attesa la mancanza del dominio diretto nel Compratore delle Ragioni livellarie.

XV. A questo proposito proponemmo alla considerazione delle Parti il calcolo del Sig. Giovanni Boccini esibito negli atti del Magistrato Supremo sotto dì 2. Ottobre 1795., e fatto parte integrale della Sentenza proferita a nostra Relazione nella Causa Baldacci, e Capitolo di S. Lotenzo. Questo calcolo eseguito dal detto Sig. Giovanni Boccini di nostra commissione portava, che all' oggetto di valutare l'affrancazione del dominio diretto del Podere di Caciolle, null' altro era stato considerato che il Fondo dell' annuo canone, l'importare del grosso laudemio pagabile all' estinzione della Famiglia Baldacci, ed il Fondo corrispondente alle presunte alienazioni quindennali. A forma di questo calcolo, che si appoggiava ai dati ormai passati in massima nel

Ma-

Magistrato Supremo in mareria di affrancazione, e analizzati in nna Informazione di derto Magisrrato da me Relatore infrascritto nel dì 21. Giugno 1782. in un affare Pitti, e Ceppi di Pistoia, poteva sembrare, che siccome nel presenre caso di vendita non era luogo alla detrazione de' quindennj, i quali in tanto si considerano nelle affrancazioni, in quanto che il Padron diretto affrancando viene a perdere l' eventualità di quelle alienazioni, che si presumono contingibili ogni quindici anni, così ogniqualvoltà il terzo Perito Sig. Cerboni aveva detrarto il canone, ed il grosso, e piccolo laudemio fossero stari esauriti rutti gli clementi del dominio direrro, e che non fosse luogo alla derrazione della *quarta* per la mancanza del medesimo nel Compratore delle Ragioni livellarie.

XVI. Tuttavolta ci sodisfece la replica che veniva data per parte del Difensore del Sig. Merelli, cioè, che siccome la *quarta* livellare non ha il suo totale fondamento nel complesso dei dirirti che competono al Padrone diretto, ma si repnta ancora una compensazione dei pericoli ai quali è soggerto il Fondo livellare in mano dell' Enfiteuta, così quanto era congruo che non dovesse aversi considerazione alcuna a questa derrazione, all' oggerro di determinare il valore del dominio diretto nei casi d'affrancazione, nei quali cessa qualunque pericolo, ed ogni distinzione di dominio *utile*, che và a riunirsi al *diretto*, altrettanto è ragionevole che questa detrazione si faccia nei casi di vendira a favore del Comprarore delle Ragioni livellarie, per il pericolo sempre inerente alla natura dei Beni, che questi si devolvano al Padrone diretto, o per anticipata estinzione di linea, o per canoni non soluri, come per questo preciso reflesso è stato
9 costantemente praricato nei nostri Tribunali, facendone testimonianza la *Pisana Bonorum super pretii liquidatione del dì* 11. *Maggio* 1779. *av. uno di noi, ed il Sig. Aud. Ulivelli Relat. confermata a relazione del Secondo Turno Rotale sotto dì* 24. *Agosto di detto anno; E la detta Praten. Transactionis & Laesionis del dì* 28. *Settembre* 1792. §. *Fatte queste &c. a relazione pure del Secondo Turno.*

XVII. Vedendo il Piersanti, e per esso i di lui Difensori, che con si fatto calcolo, che pure era il vero, e che noi dove-

vamo seguitare, che il prezzo al netto delle Ragioni livellarie andava a residuarsi a soli scudi 454. -- 1. --, e che il Sig. Merelli veniva ad aver soprapagato la somma di scudi 25. salvo, recederono immantinente dalle prime questioni, e si gettarono a domandare con la maggiore insistenza un quarto Periziore, sul fondamento che non potesse farsi alcun capitale della Perizia del Sig. Cerboni. 1. Per esser vistosamente parziale, atteso l'essere stato il di lui figlio Sig. Dott. Cerbone Cerboni il Difensore in Causa del Sig. Merelli nella prima Istanza; 2. Per essere erronea di fatto; 3. Per non esser concorde con nessuna delle precedenti Perizie già pubblicate; 4. Finalmente per essere conflitta da alcune Perizie stragiudiciali state prodotte in questa seconda instanza, ed eseguite da Domenico Tedeschi, e Francesco Lucattini, che si offerivano in Compratori de' Beni medesimi per la fatta stima.

XVIII. Queste eccezioni non proposte nella prima Istanza, e quindi serotinamente dedotte nella seconda a comodo di Causa sono state da noi ritrovate di quella totale irrilevanza, che di fatto promettevano. Ed incominciando dalla prima fondata sulla pretesa parzialità, Noi rifiettevamo, che non era più dato al Piersanti di potere allegare una simile eccezione personale, ogniqualvolta gli piacque di concordare per terzo Perito il Sig. Niccola Cerboni, benchè gli fosse noto, che il di lui Figlio era il Difensore in Causa del Sig. Merelli nella prima Istanza, come si rilevava dalla di lui Scrittura di Adesione del seguente tenore „ ivi „ Ed avendo osservato „ nella notula dei Periziori nominati dall'Avversario essersi nominato fra gl'altri l'Eccellentiss. Sig. Dott. Niccola Cerboni di questa Terra, che il Comparente avrebbe di buon grado esso pure nominato ( giacchè altra volta nominato l'aveva per Perito ) se non avesse temuto della di lui repulsa; Ma giacchè è stato, come disse, nominato ex adverso, ed avendo il Comparente una pienissima fiducia nella di lui sperimentata, e presso il Pubblico nota illibatezza, ed onestà, perciò il Comparente medesimo aderì, ed aderisce nella persona di detto Sig. Cerboni per Periziore per le stime dei Beni di cui si tratta &c. „ Ed in conseguenza di questa Scrittura di Adesione il Sig Vicario del Monte San Savino giustamente interpose l'opportuno Decreto di approvazione.

XIX.

XIX. Nè persuadeva la replica, che quest'atto d'adesione fosse un arbitrio del Procuratore del Piersanti nella prima Istanza, e che nessuna conseguenza potesse di ragione derivarne contro di esso come inconsapevole di quanto si andava facendo in Causa; Imperciocchè oltre il non esser vero in massima, che non sia lecito al Procuratore di concordare un Petito per l'interesse della Causa anche senza il consenso del suo Principale, per essere per se stesso un atto indifferente, e non pregiudiciale, ciò non sussisteva neppure in fatto, poichè resultava dagl'atti del Processo, che lo stesso Piersanti aveva depositato del proprio la metà dell'onorario dovuto al Sig. Cerboni a fine che fosse pubblicata la di lui Relazione, ed anche senza questo riscontro pareva troppo inverisimile, che non potesse essere a notizia del Piersanti la Persona concordata per terzo Perito in una piccola Terra, dove debbono esser ben pochi quelli, che siano addetti ad una tal Professione.

XX. Non curate pertanto quelle personali eccezioni, colle quali si voleva attaccare l'integrità del Sig. Cerboni, passammo ad esaminare se fossero almeno sussistiti quelli errori, che si volevano ritrovare nella di lui perizia. Consisteva il primo nel far rilevare, che laddove il Perito Gio. Batista Terrazzi aveva ritrovate nell'Appezzamento boschivo di stiora 24 molte piante grosse, che al parer suo dovevano necessariamente esistere anche al tempo della fatta vendita, all'opposto il terzo Perito Sig. Cerboni in manifesta opposizione del Terrazzi aveva ritrovato in detto Appezzamento per la massima parte allevimi novelli procurati dall'industria del Sig. Merelli compratore con poche ceppaie di querci, che potevano esistere all'epoca della fatta vendita in pessimo grado, e affatto trasandate.

XXI. Questo era lo stesso, che pretendere di porre a confronto quella fede che meritava presso di Noi l'onesto carattere del terzo Perito Sig. Cerboni con quella, che poteva esigere la persona del Perito parziale del Piersanti, e noi eravamo sicuramente in grado di deferire piuttosto al primo, che al secondo, il quale ci aveva somministrato un decisivo riscontro della sua poca delicatezza con fare in questa seconda Istanza una nuova stima, che faceva ammontare il valore dei Beni in questione allo stesso prezzo della prima, benchè

in quella avesse stimati i Beni come liberi in ordine alle ingiunte Istruzioni, ed in questa si sia dichiarato di aver anche detratte tutte le gravezze, che vi posano come Beni livellarj.

XXII. Della stessa irrilevanza abbiamo ritrovato il secondo errore di cui si voleva addebitare la ben dettagliata Relazione del Sig. Cerboni. E' necessario il rammentare, che il predetto Appezzamento boschivo di stiora 24. fu valutato dal terzo Perito a ragione di Bosco ceduo, con ragguagliare il taglio ogni dieci anni. Con questo sistema era giusto, che si dovesse fare a favore del Sig. Merelli un proporzionato sconto per il capitale pagato al Venditore nel giorno della fatta vendita in correspettività d'un frutto, che il Compratore non poteva percipere se non dopo il lasso di un decennio. Convenivano in questo sistema anche i Difensori del Piersanti, ma dicevano esser falso il supposto, che il Sig. Merelli avesse dovuto attendere un decennio per risentire il frutto del Bosco, mentre anche nei primi anni dopo la fatta compra poteva tagliare, e avrà di fatto tagliate quelle ceppaie di querce, o quel legname qualunque, che anche per asserzione del Sig. Cerboni esisteva nel giorno della fatta vendita.

XXIII. Questo rilievo di fatto, sopra di cui si faceva tanta forza dai Difensori Piersanti, rimaneva distrutto nella sua radice dal contesto immediato della Relazione del Sig. Cerboni, il quale si protesta di aver dato credito al Piersanti dell' importare di tutto il legname basso, che poteva esistere in detto Appezzamento nel giorno della fatta vendita, considerando in quel giorno il Bosco come tagliato acciò ne venisse l'infallibile conseguenza, che il Compratore dovesse attendere il frutto del Bosco dopo il decennio. Così la discorre il Sig. Cerboni nella sua *Relazione al §. Stabilito &c. vers.*

„ Oltre questa somma il di cui resultato del reparto per anni
„ dieci darà quell'annuo frutto, che deve ridursi a capirale per
„ stabilire il valore del Fondo alienato, esige la giustizia, che
„ sia dato credito come ho fatto a favore del Venditore Pier-
„ santi la somma, che potevano valere gli allevimi, o siano
„ quercioletti, o altro legname basso che esisteva al dì della
„ fatta vendita, portando una tal somma direttamente in au-
„ mento del prezzo pagabile al Venditore, attesochè doven-
„ dosi col mio sistema considerare in quel giorno tutto il Bo-

sco

„ sco come tagliato per attenderne il nuovo frutto dopo dieci
„ anni avvenire, era di dovere pagare al Venditore il legna-
„ me esistente non come parte di fondo, ma come frutto pen-
„ dente che rilasciava del medesimo. „

XXIV. La terza difficoltà che si proponeva dai Difensori del Piersanti contro la Perizia del Sig. Cerboni all'oggetto di ottenere nuove Perizie si sostanziava nel dire che non era permesso al terzo Perito di discordare come fece da ambedue le passate Perizie già pubblicate, e che per questa dis-
11 cordanza non poteva dal Giudice attendersi la di lui stima allegando a questo proposito l'autorità del *Gabriel. lib.* 1. *cons.* 168. *num.* 106. *del Surd. cons.* 452. *num.* 64 *del Ferentill. ad Buratt. dec.* 56. *num.* 8. *della Rot. Rom. in recent. dec.* 554. *p.* 2. *&* *p.* 14. *decis.* 112. *e della Rot. Fior. in Thes. Ombr. tom.* 9. *dec* 42.

XXV. Quì noi avvertivamo prima di tutto, che la stima del Sig. Cerboni non differiva da quella del Tantari Perito nominato dal Sig. Merelli, se non che nell' insignificante somma di scudi 45. circa, qual differenza andava anche a svanire se dal terzo Perito fossero state fatte le altre due piccole detrazioni, che si è protestato di aver tralasciate supponendole superflue al bisogno della Causa. In secondo luogo era troppo lontano dal vero, che per la circostanza di aver fatta il Sig. Cerboni la sua Relazione a Perizie già pubblicate avesse dovuto precisamente uniformarsi ad una delle due, ed i *Consulenti*, e *Decisioni Romane*, che a questo proposi-
12 to si allegavano, oltre all' essere estranee dai termini del caso nostro, erano anche mirabilmente combattute dalla *Rota avanti Merlin. Decis.* 719, dove riportati i sostenitori dell' una, e dell' altra opinione si passa a dichiarare ai *num.* 9 *e* 10 „ ivi „ Et illa opinio non est attendenda, ut tertius
„ teneatur omnino adhaerere uni ex primis, quia hoc modo es-
„ set laedere iustitiam, atque integritatem ipsius tertii qui si
„ agnoscat, utrumque ex primis Æstimatoribus fuisse hallucinatum in sua aestimatione, is non est compellendus, ut erratum alterius ex primis Æstimatoribus approbet; quod erratum in utroque Arbitrio potuit facile suspicari Reverendissimus S. dum tam notabile discrimen vidit inter aestimationes
„ Unus enim aestimavit in scutis 650, alter vero in scutis
„ 1500; numquam autem datur casus, ut quis teneatur sequi

„ iu-

„ iudicium alterius, si erroneum esse cognoverit, sed eatenus
„ tamen amplecti debet quatenus iuri consentiat, ut post alios
„ animadvertit *Munoz. &c. vers.* Ego tamen, & quod erroneum
„ est semper retractare debet *Bartol &c.* Quin imo etiamsi
„ tertius ab aliis discordet, illius tamen relationi omnino stan-
„ dum esse scripserunt *Gloss. &c.* „ qual decisione fu in simili termini seguitata dalla *Rota nostra nella prelodata Praten. Transactionis, & Laesionis del dì 29. Sett. 1787. al §. Nè fecero &c.*

XXVI. Facile era egualmente la disapplicazione dell' *Aretina Æstimationis del dì 3. Agosto 1781. impressa nel Tesoro Ombros. tom. 9. in ordine la 42.*, che in ultimo luogo si allegava, poichè intanto i Giudici di quella Causa non deferirono alla stima del terzo Perito, e adottarono piuttosto il sistema della coacervazione, in quanto che in quel caso il terzo perito si era sommamente allontanato da ambedue le precedenti Perizie, e d' altronde coacervando ne resultava una stima di ragguaglio corrispondente a quella che aveva fatta il Perito di chi impugnava la coacervazione, e per questo una tal *Decisione* non si vede seguitata in quei
13 casi, dove non concorreva una simile circostanza di fatto, come ne fa fede la *Florentina praet. Laesionis del dì 29. Settembre 1787. avanti uno di Noi, ed i Sigg. Auditori Brichieri, e Maccioni §. Nè da un tal sentimento &c.*

XXVII. Venuto a mancare ai Difensori del Piersanti anche questo capo di meschina difesa, tentarono in ultimo di poter fare una qualche impressione nell' animo nostro con presentarci una stima stragiudiciale asserta eseguita da Francesco Lucattini, e Domenico Tedeschi di commissione del solo Piersanti, i quali periti facevano ascendere il valore dei Beni in questione alla somma di scudi 1390. al netto ancora di tutti gl'aggravi che vi potevano posare come Beni enfiteuci, dichiarandosi inoltre di esser pronti ad acquistarli per loro stessi per la stima medesima. E per condurre una tale offerta al grado di maggiore efficacia ci fu in seguito presentata una Scrittura di deposito esibita nel Tribunale di Arezzo per parte di detto Francesco Lucattini, in cui narrando l' offerta altra volta fatta in occasione della stima eseguita si protestava nuovamente di esser pronto all' acquisto de' medesimi Beni per l' enunciata somma di Scudi 1390, ed

in

in riprova dell' effettuazione depositava frattanto scudi 100. in contanti, e scudi 540 in tante scritte di cambio, offerendo un incognito Mallevadore per il compimento del rimanente fino agli scudi 1390.

XXVIII. Ma tutto questo apparato di cose, e tutto quel più che avesse potuto suggerire la singolare insistenza del Piersanti non era capace di poterci rimuovere dal nostro sentimento. Qual capitale infatti poteva farsi in primo luogo di una Perizia stragiudiciale eseguita da due Persone di sola confidenza del Piersanti senza preventive istruzioni, senza indicare quali detrazioni avessero fatte per le gravezze livellarie, e senza rendere alcuna ragione del loro giudizio, che stava in sì lontana opposizione con quello del terzo Perito Sig. Cerboni, la di cui Relazione non lasciava nulla da desiderare per dover esser persuasi della rettitudine del suo operaro.

XXIX. Per quello poi che riguarda l'offerta del Lucattini, ed il parziale deposito eseguito nel Tribunale d'Arezzo si osservava dal Sig. Merelli, e dal di lui Difensore, che questo, oltre all'essere irregolare, ed insignificante in confronto della fatta offerta, poteva essere primieramente simulato facendoci rilevare moltissime congetture di questa simulazione, e adducendo per una verosimile causa lo straordinario impegno del Piersanti nel vegliante Giudizio all'oggetto di ottener nuove stime, e di trattener la spedizione della Causa.

XXX. A questa si aggiungeva una seconda replica più diretta della prima, e che ci dispensava dall'assumere qualunque altro esame in questa parte. Imperocchè si faceva riflettere, e noi andavamo pienamente persuasi, che ancor quando questa offerta, e successivo deposito si fosse potuto rettificare, e condurre alla sua integrità, non per questo avrebbe potuto meritare la minima attenzione del Tribunale, giacchè simili offerte, le quali possono aver causa o da spirito di emulazione, o da una particolare affezione ai Beni per il comodo di poterli unire ad altri contigui, o da un giudizio erroneo di chi offerisce, non sono atte a somministrare alcun valevole argomento nè della giustizia, nè dell'ingiustizia del prezzo, dovendo questa desumersi non dal privato sentimento, nè dalle particolari ragioni dell'Offerente, ma da quelle regole,
14 che determinano generalmente il valore dei Beni secondo la

cun-

consuetudine dei Luoghi, come dietro la scorta del *Testo nella Leg. pretia rerum 63. in princ. ff. ad L. Fulcid.* „ ivi „ „ pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed „ communiter funguntur „ giudicammo due di Noi al Magistrato Supremo assieme col Sig. Aud. Ubaldo Maggi nella *Florentina seu Bargen. praet. Nullitatis Contractus del dì* 30. *Settemb.* 1783. *al* §. 87.

XXXI. La regola che dovevamo seguitare per conoscere del valore dei Beni in questione al tempo della fatta vendita era la stima del terzo Perito Sig. Cerboni, che non è mai comparsa erronea al nostro esame imparziale, ed ogniqualvolta da questa resultava la giustizia del prezzo pagato dal Rev. Sig. D Giuseppe Merelli non dovevamo neppur per poco curare l'animosa offerta di un Terzo, il quale, o poteva essere stato indotto in errore dal non separare i notabili miglioramenti di ragione refettibili al Sig. Merelli, e dal non reflettere come idiota ai lontani aggravi che pur vi posano sopra come Beni livellari del Capitolo Aretino, o poteva essere stato lusingato dal comodo che forse gli facevano i Beni contigui ad altri di sua proprietà.

XXXII. E di questo ne somministrava un potente riscontro l'offerta stata fatta nella prima Istanza dallo stesso Piersanti per tentar di redimere dal Sig. Merelli i Beni venduti; Egli non seppe offerire che scudi 200. d'aumento sopra il prezzo concorso nel Contratto di compra, e questi scudi 200. non erano già in veduta di quel maggior valore che avessero potuto meritare i Beni quando furono venduti al Sig. Merelli, ma appena avrebbero coperto l'importare dei miglioramenti fatti da detto Sig. Merelli compratore, ed il prezzo degl'allevimi da esso piantati nel Bosco dopo la fatta compra, che nel decorso di anni otto essendo cresciuti a tutte sue spese avrebbero dato un prodotto non minore di scudi 142. salv. secondo il prezzo del taglio ragguagliato ogni dieci anni dal Sig. Cerboni nella sua Perizia.

XXXIII. Con tanti, e sì potenti riscontri non abbiamo esitato a confermare la Sentenza del Tribunale del Monte S. Savino, previa la reiezione dell'istanza del Periziore, ed a condannare il Piersanti soccombente nelle spese del presente Giudizio, non tanto per la natura del Giudizio di lesione, quanto per l'eccessiva animosità, con cui lo ha proseguito specialmente in questa

15 se-

seconda Istanza, quando già aveva sotto degl' occhi la Perizia del Sig. Cerboni da esso non reclamata nella prima Istanza, che giustificava non solo la rigorosa esclusione della lesione; ma la giustizia perfino del prezzo pagato; quando ammettendo la coacervazione, che tutta ridondava in suo vantaggio, erano tuttavolta lontani gli estremi della promossa azione; e quando questi non rimanevano verificati neppur seguitando l' esorbitante stima del di lui Perito parziale depurata da tutte quelle detrazioni che richiedeva la natura dei Beni.

E così fu risoluto ambe le Parti virilmente informando &c.

Bartolommeo Raffaelli
*Auditore di Ruota, e Relatore*
Guido Arrighi
*Auditore di Ruota.*
Tommaso Simonelli
*Auditore di Ruota.*

# DECISIO XII.

## *PISANA FIDEICOMMISSI DE BERCIS*

die 30. Septembris 1797. cor. Raffaelli Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Gravamen restitutorium inhaeret in vocatione plurium Cohaeredum cum onere insimul bona possidendi, & non alienandi & cum facultate tantum ea dividendi; Ita ut si alter decedat absque successione, in alterum bona debent transitum facere; & Portio quae in superstite transfertur servat fideicommissi vinculum, ubi etiam portio originaria hoc vinculo afficiebatur; qua de re etiam Descendentes' hujus Cohaeredis restitutione sunt gravati.*

## SUMMARIUM.

1 *Fideicommissum institutum favore plurium personarum, quibus jubeatur bona jundim possidere cum facultate dividendi non autem alienandi, dicitur reale, restitutorium, ac reciprocum inter has personas. Et num. 2. ac. per tot.*

„ *Nec reciproca inter vocatos excluditur ob digressum in descendentes, quando eorum vocatio omnino distincta ac separata est a prima. n. 3.*

4 *Dictiones* „ NEI „ FRA „ *quae inter se sunt sinonimae, relativae sunt Personis non autem rebus.*

5 *Dictiones* „ non solo „ ma ancora „ *Augmentativae sunt & ampliativae.*

6 *Fideicommissum reciprocum inter primos nominatos non resolvitur in Descensivam eo quod Testator primae institutioni adiecerit verba* „ Con gli infrascritti *carichi* ed obblighi „ *quando haec appellant et referuntur oneribus communibus tam primis institutis, quam substitutis.*

7 *Eam intelligentiam quam receperunt verba a Testatore in una Dispositionis parte, etiam in altera debent recipere.*

8 *Dictionis* „ cum „ *Ea est vis ut reduplicet, non autem jam constitutum adimat.*

9 *Collectiva vocatio descendentium ex uno Stipite in modum collegj habitorum infert vocationem reciprocam inter omnes hos descendentes, & coniunctionem realem ac vertalem.*

10 *Verba* „ Stiano per Fidecommisso „ *inducunt reciprocam, si in altera parte Testamenti ita adhibita sunt, ut reciprocam inducerent ob qualitatem Dispositionis.*

11 *Non est absurdum Fideicommissum reciprocum praeferre Descensivo, cum unum & alterum compatibile sit, hoc enim non impedit, ne filii succedant in portionem patris praedefuncti, sed efficit, ut praemortuo altero absque successione, in portionem morientis alter succedat.*

12 *Portio Cohaeredis quae reconsolidatur in Cohaerede reciprocato per substitutionem reciprocam lineares inter Descendentes plurium Cohaeredum, fit libera.*

„ *Non*

„ *Non ita tamen evenit, ubi reciproca sit inter primos vocatos & alter accipiat bona praedefunctorum in vim praemorientiae Coheredum, & portio originaria sit obnoxia fideicommisso etiam inter suos Descendentes. n.* 13.

„ *Quo casu portiones adjectae idem vinculum recipiunt, ac portio quae usque ab origine huic cohueredi contigit. n.* 14.

MOrì il Sig. Francesco Berci, lasciando superstiti il Sig. Paolo Andrea suo fratello, e quattro sue Figlie pupille. Il Sig. Andrea pretese, e domandò prelativamente alle Nipoti la successione *in tutto* il Fidecommisso già indotto da Nanni di Maso di Gherardo Berci con Testamento del dì 14. Novembre 1628 per rogito di Ser Girolamo Vanni. Questa pretensione non incontrò una sorte del tutto favorevole presso tre dottissimi Arbitri, i quali con loro Lodo del dì 22. Febbraio 1794 dichiararono spirato il Fidecommisso *per due terze parti* dei Beni in principio vincolati, accordando al Sig. Paolo Andrea l'immissione soltanto nell'*altro terzo*. Ma con Sentenza del Magistrato dei Pupilli del dì 19. Marzo 1796 data a relazione di due dei Signori Auditori del *Secondo Turno Ruotale*, con dissenso dell'altro, il Sig. Paolo Andrea restò canonizzato Successore per *l'intero* nell'enunciato Fidecommisso. Tentatosi l'ultimo giudiciale sperimento avanti di noi, ci siamo trovati concordi nel riferire uniformemente alla detta Sentenza correttoria del Lodo, e questa Sentenza è stata perciò confermata in quest'oggi dal medesimo Magistrato.

II. Quella volontà non dubbia, e non equivoca, ma chiara, e patente, che dalle Leggi Fidecommissarie con cui viviamo in Toscana, è ricercata per indurre il gravame restitutorio, quando anche con queste si dovesse procedere, benchè si disputasse di una successione deferita avanti la loro pubblicazione, apertamente risultava a parer nostro dalla lettera dell'indicato Testamento di Nanni di Maso Fidecommittente. Dopo aver egli fra i suoi Nipoti predistinto il terzogenito Nanni, per essergli stato imposto a suo riguardo il suo nome, con avergli lasciato, oltre ai Beni da conseguirsi *unitamente* con gl'altri Fratelli, un pingue Prelegato da godersi *in proprio* da lui, e successivamente dai *suoi Discendenti in perpetuo* coll'one-

re di Fidecommisso, progredì a disporre rispetto a tutti i Nipoti, compreso lo stesso Nanni, nel modo che segue „ *E tutti gli altri Beni infrascritti vuole, e comanda che siano goduti* UNITAMENTE *da Tommaso, e Gherardo, e detto Nanni fratelli carnali, e figli di detto Paolo Andrea Berci nipoti dilettissimi di detto Testatore, con facoltà ancora di potergli dividere, ma* NON GIA' VENDERE, NE' IMPEGNARE, PERCHE' VUOLE CHE STIANO PER FIDECOMMISSO *con gl' infrascritti carichi, ed obblighi &c.* „

III. Trattandosi nel presente Giudizio delle *due porzioni* già spettanti a Gherardo, e Nanni, e per la loro morte senza prole dipoi pervenute in Tommaso, e pretese libere dai Signori Tutori delle Signore Pupille Berci, giacchè per la porzione di Tommaso non si faceva, nè poteva più farsi contrasto, noi viddemo con evidenza *il Fidecommisso reciproco* almeno *personale* a comodo dello stesso Tommaso, col successivo passaggio nei suoi Discendenti. Prescindendo anche dal fondamento del *Gius accrescendi*, a cui plausibilmente si appoggia in gran parte la *Decisione Ruotale del degnissimo Sig. Cav. Audit. Ubaldo Maggi al §. Oltre, e molti segg.*, a noi bastò il riflettere, che di tutti i beni, i quali il Testatore lasciò ai tre suoi Nipoti *unitamente*, permesse fra loro la divisione, ma ne vietò l' *alienazione*, e *l' ipoteca*, spiegandone egli stesso a chiare note la causa finale, e movente „ *Perchè vuole* ( così egli disse ) CHE STIANO PER FIDECOMMISSO „ Se volle pertanto il Testatore, che tutti i Beni relitti *unitamente* ai tre Nipoti si conservassero in rapporto ad essi *inalienati*, e sottoposti *a Fidecommisso*, chi mai poteva arrogarsi il diritto di dichiararne in Tommaso, cioè in uno dei medesimi Nipoti, la *libertà* per due terzi, attesa la premorienza di Gerardo, e di Nanni? Il Fidecommisso esplicitamente voluto nei tre Nipoti, e consistente nella *totalità* dei Beni, ed animante la *proibizione* di alienargli, e di obbligargli non riguardava per Sostituti alla morte di alcuno di loro, se non che gli *stessi Nipoti*, e non poteva in altri *fuorchè in essi*, aver luogo, e verificarsi.

IV. In *conseguenza* questo Fidecommisso giudicar si doveva *reciproco* fra Nipote, e Nipote fino all' ultimo sopravivente. Altrimenti il *totale* dei Beni *non stava nel Fidecommisso*,

*so*, e insieme *nelle Persone* chiamate contro l'espresso volere del Disponente, che noi dovevamo rispettare, ed eseguire. Tanto legale, e tanto sicura ci sembrò questa *conseguenza*
2 che ci accertava di un Fidecommisso *reale*, *restitutorio*, e *reciproco espresso* fra i tre Nipoti di Nanni di Maso Berci, quanto è incontroversa la *Teorica del Bartol. nella Leg. Peto in princ. ff. de legat. 2. e nella Leg. Uxorem ff. de legat. 3.*, la quale comunemente si trova adottata da tutti nel Foro, e specialmene in termini simili ai nostri dal *Marzar. dopo il tratt. de fideicom. cons. 9. num. 4. dal Peregrin. cons. 5. num 8. e seg. e cons. 20. num. 1. e seg. e cons. 56. num. 7. e seg. tom. 1. e cons. 30. num. 2 libr. 3. e nel tratt. de fideicomm. artic. 5. n. 12. e art. 13. num. 8. dal Gabriel. conclus. tit. de fideicomm. tit. 4. conclus. 9. n. 5. dal Crass. Sentent. §. Fideicommissum quaest. 5. n. 12. dal Bonfin. de fidcicomm. disput. 20. n. 60. dal Bertacchin. vot. decis. 78. n. 11. e seg. e dalla Rota nostra nella Florentina Fldeicommissorum de Alle del dì 11. Gennaio 1708. pag. 2. vers. non fuit, avanti Belluzzi Relatore.*

V. Nè apprezzammo nel caso la *limitazione*, che si opponeva *della detta Teorica*, e che deducevasi dalla supposta *esistenza* di altri Sostituti, oltre ai tre nominati Nipoti. Non potevasi impugnare la sostituzione fidecommissaria dei Descendenti dagli stessi Nipoti, giacchè leggevasi nella parte seguente del Testamento. Questa sostituzione però non si leggeva nella parte anteriore del medesimo Testamento da noi
3 surriferita, ove *unicamente* si chiamano, e si contemplano i *soli Nipoti*, senza digresso ad altro grado di sostituzione, come osservammo, e ove in tal forma si istituisce un Fidecommisso *assoluto*, *indipendente*, *separato*, e *distinto* dall'altro successivo, e progredibile nei Descendenti. Sicchè il fatto non assisteva la pretesa *limitazione*. Anzi dall'indicata posterior parte del Testamento, e della sostituzione dei Descendenti con maggiore chiarezza appariva il Fidecommisso *reciproco* fra i primi Sostituiti. Ripete il Testatore in questa parte il Fidecommisso voluto nei suoi Nipoti, e lo ripete in modo da non confonderlo coll'altro che intendeva d'indurre nei Descendenti *in aumento* del primo. Ecco la posteriore Disposizione „ *E tutti gli sopraddetti Beni, come altri che si troveranno alla sua morte nella sua Eredità posti*

*nel*

*nel Comune di Vico vuole* SIANO FIDECOMMISSI NON SOLO NEI SOPRANOMINATI, MA ANCORA NEI LORO FIGLI, E DESCENDENTI IN PERPETUO, *ed in mancanza dei maschi succedino le femmine* „.

VI. In forza di questa disposizione *due* ci sembrarono i Fidecommissi in mente del Testatore. Uno cioè da aver luogo colla *reciproca* personale fra i tre Nipoti come mostrano quelle espressioni *vuole* SIANO FIDECOMMISSI NON SOLO NEI SOPRANOMINATI, ( i quali erano Gherardo Tommaso, e Nanni ) „ e l'altro *diverso* ed esteso a favore dei Descendenti per moltiplicare il vincolo, e per evitarne la dissoluzione nel primo *ingresso* in conformità delle altre espressioni; MA ANCORA *nei loro Figli e Descendenti in perpetuo* „. Espressioni in vero che giustificavano il nostro doppio concetto. Poichè il Fidecommisso voluto „ *nei sopranominati* „ non poteva intendersi che FRA i sopranominati, e così non senza *reciproca*, stante il proprio significato della particola
4 „ *nei* „ relativa alle persone, e non alle cose, che è sinonima dell' altra „ *fra* „ e simili, come spiega dopo il *Testo nel canon.* 2. *part.* 1. *distinction.* 22. *la Glossa nella Leg.* 74. *ff. de regul. iur. alla parola nemo, vers. idem dic, nella Leg. Final. ff. de reb dub. alla parola in quibus e nella Leg.* 30. *ff. de adimend legat. alla parola in quibus, il Roman. consil.* 376. *n.* 5. *e la Ruota Romana avanti Seraphin dec.* 887. *n.* 4. E poichè le dizioni „ *ma ancora*, specialmente unite all' altre precedenti „ *non solo* „ e adoprate in rapporto ad un *nuovo genere* di chiamati, cioè ai Descendenti in avanti non compresi, nè mentovati escludevano qualunque idea di *unicità* di Fidecommisso fra Padri, e Figli soltanto, ed altresì concludevano il *duplice* gravame restitutorio prima a riguardo dei tre Nipoti, e poi
5 della loro posterità, essendo le suddette *dizioni* di loro natura *aumentative, ed ampliative*. A proposito *Mans. consult.* 608. *num.* 29 *la Rota Romana avanti Ansald. de is.* 332. *num.* 20. *e la Rota nostra avanti Magon. dec.* 57. *num.* 2. *e seqq. e nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 18. *num.* 9.

VII. Ed infruttuosamente per parte delle Signore Pupille Berci per rendere meramente *decensivo*, ed *unico* il Fidecommisso si osservava, che implicitamente il Testatore dispose anco

a prò

a prò dei Descendenti di tre Nipoti nella prima istituzione del Fidecommisso allorchè soggiunse „ *con gli infrascritti carichi, ed obblighi* „ quasi che fra questi carichi, ed obblighi si comprendesse quello della restituzione fidecommissaria ai Descendenti, onde *uno solo*, e semplicemente *descendentale* dovesse credersi il Fidecommisso. I carichi, ed obblighi, di cui parlò in questo luogo il Testatore, non appellano, e non potevano appellare all' obbligo, ed al carico di restituire i Beni ai Descendenti. Ed in riprova di ciò consideravamo, che il Fidecommittente ordinando le volute sostituzioni non adoprò mai il vocabolo di carico, e di obbligo in senso di *restituzione* fidecommissaria, ma bensì l' adoprò in ordine al prelegato fatto a Nanni in senso sicuramente *diverso*, onde in questo, e non in altro doveva prendersi in ogni parte della disposizione per *la Leg. Qui filiabus ff. de legat.* 1., che gl' obblighi, ed i carichi si leggevano nelle parti inferiori del Testamento, e niente avevano di comune colla pretesa restituzione, consistendo *nel precetto* di non alienare, di non commettere delitti, e di rivendicare nel termine di sei mesi la porzione del contrafaciente, che quando il Fidecommisso tanto nella prima quanto nella seconda sede era bastantemente spiegato coi suoi *speciali* chiarissimi *termini*, non doveva supporsi di nuovo indicato con viziosa *superfluità*, e con frasi involute, ed equivoche, le quali hanno, e possono avere i suoi congrui, e diversi *rapporti*, e che finalmente la particola „ *con* „ annessa „ *agl' obblighi, e carichi* „ lungi dal togliete di mezzo il Fidecommisso *assoluto, e reciproco* già posto in essere fra i tre primi ammessi, lo avrebbe all' incontro secondo il nostro sistema reduplicato formandolo ancora *descendentale, e progressivo* nei gradi ulteriori, avendo appunto la suddetta particola „ *con* „ questa e non altra significazione, giusta *la Glos. nella Leg. Si cui ff. de Legat.* 1. *alla parola nullum Castrens. cons* 187. *lib.* 2. *n.* 1. *Tusch. diction. cum: conclus.* 258. *num.* 15

6 7 8

VIII. Rendevasi assai più forte il nostro discorso, ed all' opposto sempre più debole il contrario col validissimo argumento dedotto *dall' uso del parlare* del Testatore. Parlando egli dei Beni prelegati a Nanni in particolare disse così „ *vadino nei suoi Descendenti in perpetuo, quali però*

*non*

*non possino vendere, ne impegnare*, MA STIANO PER FIDECOMMISSO „. Fra questi Descendenti di Nanni non potevasi dubitare del Fidecommisso *reciproco* da persona a persona, ed anche da linea a linea, qualora se ne fosse formata più d' una. Gli istessi Signori Difensori delle Signore Pupille succumbenti non azzardarono di dubitarne. E con tutta ragione, perchè la *collettiva vocazione* diretta alla Descendenza di un *solo* stipite, e considerata in complesso, e per modo di un solo corpo, o collegio, conforme accadeva nel caso nostro, in cui sono invitati per Fidecommisso i *Descendenti* di Nanni, sempre contiene in se quella congiunzione *reale, e verbale* che si diffonde in tutti, e singoli
9 gl' Individui chiamati, e che importa una *reciproca* respettiva sostituzione dall' uno all' altro fino alla totale mancanza del genere contemplato, per quanto ferma la *Ruota Senen. presso il Conti decis.* 35. *n.* 9. *e seqq. e dopo la medesima dec. sotto il* §. 1. *n.* 20. *e seqq. e la Ruota Romana nella Ferrarien. Legittimae del dì* 29. *Aprile* 1748. §. *De hac autem avanti Canilliac., e nella Nullius Seu Sancti Ædisti Immissionis del dì* 5. *Marzo* 1790. §. 8. *avanti Malvasia confermatoria d' altra precedente del* 1788. *avanti Cesarei, e con altre concordanti autorità questo nostro Turno nella Pisana seu Petrasanten. Fideicommissi de Tommasinis del dì* 13. *Agosto* 1796. §. 14. *Relatore il Sig. Audit. Simonelli.*

IX. Le stesse identifiche parole „ *stiano per Fidecommisso* „ si leggono usate dal Disponente parlando dei Beni lasciati unitamente a Tommaso, Gherardo, e Nanni, e sopra dei quali noi ragioniamo. Le sue Parole sono queste, che giova di nuovo trascrivere „ *E tutti gl' altri Beni infrascritti vuole e comanda, che siano goduti unitamente da Tommaso, Gherardo, e detto Nanni ec. con facoltà ancora di poterli dividere, ma non già vendere, nè impegnare, perchè vuole che* STIANO PER FIDECOMMISSO „ Dunque anche il Fidecommisso espressamente voluto in rapporto ai tre Nipoti Tommaso Gherardo, e Nanni dovevasi reputare ugualmente *reciproco*, che l' altro anteriormente indotto nel prelegato fra i Descendenti di Nanni; per non indurre una difforme intelligenza, ed un significato diverso nei vocaboli stessi, coi quali il Testatore spiegò l'

uno,

uno, e l'altro Fidecommisso e per non recedre dalla notissima regola che ci costringe ad abbracciare nelle parti in
10 controversia quel medesimo sentimento, che il Disponente con *frase uniforme* in altre parti ha senza dubbio manifestato, come avvertono per la *citata Leg. Qui Filiabus ff. de legat.* 1., *Polit. de Fideicommis. dissert.* 8. *num.* 46. *tom.* 1. *Bonfin. de Fideicommis. disput.* 16. *n* 34., e *la Ruot. Nestr. nella Florentina Fideicommissi de Generottis del dì* 12. *Settembre* 1741. §. *in eversionem avant. Quaratesi e il Nostro Turno nella suddetta Pisana seu Petrasanten. Fideicommissi de Tommasinis* §. 10. *Relatore il prefato Signore Auditore Simonelli.*

X. Persuasi Noi del doppio Fidecommisso e della *reciproca* sostituzione fra Nipote, e Nipote per le ragioni finora esposte, ritrovammo inefficace a dissuadercene il preteso assurdo che al dire dei Difensori delle Signore Pupille si andava ad incontrare con dar luogo al Fidecommisso *reciproco* a preferenza del descensivo, onde potesse accadere, che alla morte di uno dei Fratelli con Figli, e con gl'altri Fratelli superstiti la successione si deferisse prima a questi, che a quelli: Poichè si riconoscerà chimerico, e irrilevante il supposto assurdo al solo considerare che i *due* Fidecommissi, cioè il reciproco, e il descensivo dovevano sempre interpetrarsi *compatibilmente*, fra loro, ed in maniera, che uno facesse *con lizione*, *e prevenisse* l'altro secondo l'ordine della successione intestata: Talmente che si aprisse l'adito alla successione dei Figli per il Fidecommisso *descensivo*, qualora esistessero, nella porzione del Padre, e subentrasse altresì il Fidecommisso *reciproco* a favore dei primi ammessi sopravviventi nel caso inverso della premancanza di
11 alcuno senza Figlioli, come successe nel caso, di cui si tratta essendo premorti a Tommaso i due Fratelli Gherardo, e Nanni senza lasciare alcun Descenpente. In tal forma rispondono puntualmente al preteso assurdo il *Peregrin. consil.* 56. *n.* 7. *lib.* 1. *il Ridolph. allegat.* 63. *num.* 15. *e la Rot. di Siena presso il Conti dec.* 35. *n.* 16 *e seq.*

XI. Presupposta poi dimostrata, come crediamo la *reciproca* persona tra Gherardo, Tommaso, e Nanni, conveniva ancora inoltrarci a dimostrare che *la porzione* di Gherardo, e di Nanni devoluta a Tommaso per la morte degli altri senza figliuoli aveva *conservato* il vincolo fidecommis-

sario fino all'ultimo suo descendente, e non erasi già resa *libera* nel primo ingresso avvenuto nello stesso Tommaso, conforme per subalterna difesa si sosteneva contro l'Attore. Per quanto avesse prima di Noi la *Decisione Ruotale della passata Istanza al §. Infatti*, ottimamente provato il progresso, e l'attuale durazione di tutto il Fidecommisso, nondimeno siamo costretti a ritornare a questa questione per aggiungere nuovi schiarimenti. Potevasi forse con-
12 cedere *la libertà* delle porzioni riconsolidate nel Coerede reciprocato, se si fosse trattato di reciproca *lineale* fra i Discendenti di più *Coeredi*, secondo i termini del *Peregrin. cons.* 30. *num.* 1. *e segg. lib.* 3. *e della decis.* 536. *n.* 18. *e segg. avanti Molin. e della decis.* 193. *num* 31. *avanti Ansald.*, e di altre *Autorità* allegate per le Signore Pupille.

XII. Non pareva per altro ugualmente ammissibile tal *libertà*, mentre si disputava dei due terzi dei Beni fidecommissarj pervenuti in Tommaso in vigore della reciproca per la premorienza senza figlioli dei suoi Fratelli, ed ai quali aspirava il Sig. Paolo Andrea Berci *unico* descendente maschio dell' *unica* Linea formata dal solo Tommaso, ed ai quali egli aveva lo stesso diritto, che gli competeva, e che gli era stato attribuito per due Sentenze per conseguire la *porzione originaria* dell' ascendente, essendo a questa restate *incorporate* le altre porzioni, che dovevano perciò considerarsi a benefizio del Sostituto, come se non fossero mai state separate, e distinte, e come promiscuamente soggette ad una stessa sorte, ad una Legge uniforme, ed a quel me-
13 desimo gravame restitutorio, che gli deferiva in oggi la successione nel rimanente. E questa sembrava la proposizione più adattabile nel nostro caso per le *Autorità* riportate nella detta *Decisione del secondo Turno nel luogo sopra citato*, alle quali potevano anco aggiungersi *Gabriel. cons.* 105. *num.* 13. *Crass. sententiar. §. Fideicommissum quæst.* 48 *num.* 4. *Bellon. de iur. accrescend. cap.* 7. *quæst.* 15. *num.* 11. *e cap.* 9 *quæst.* 49. *num.* 25. *e segg. e num.* 35. *e la Ruota Romana nelle Recenzior. dec.* 68. *num.* 3. *part.* 14. *e avanti Bich. dec.* 593. *num.* 8.

XIII. Ma dileguavano in questa ispezione ogni ombra di dubbio i rilievi speciali, che somministrava il Testamento del nostro

Fi-

Fidecommittente; Abbiamo in questo, ordinato il Fidecommisso fra i tre Nipoti in una certa *universalità* di Beni cioè in tutti i Beni del Comune di Vico „ ivi „ *E tutti gli altri beni infrascritti &c. E tutti gli sopraddetti Beni, come altri che si troveranno alla sua morte nella sua eredità posti nel Comune di Vico* VUOLE SIANO FIDECOMMISSI „ Abbiamo *precedente* la sostituzione reciproca fra Gherardo, Tommaso, e Nanni „ ivi „ *Vuole, e comanda, che siano goduti unitamente da Tommaso, Gherard, e detto Nanni &c. con facoltà ancora di poterli dividere, ma non già vendere, nè impegnare, perchè vuole* CHE STIANO PER FIDECOMMISSO „ e di nuovo *precede* questa sostituzione medesima nell'altra parte, ove *prima* della sostituzione dei Discendenti ripetesi „ VUOLE SIANO FIDECOMMISSI *non solo nei sopranominati*. „ Ed abbiamo *susseguente* il gravame imposto ai Nipoti di restituire ai Figli, e Descendenti come appresso „ *Ma ancora nei loro Figli e Descendenti in perpetuo* „. Gravame, di cui non era stata mai fatta antecedentemente la minima menzione. In queste circostanze anche i *Fautori* della contraria opinione non hanno negato, che la porzione *accresciuta* al Coerede prosegua sempre a ritenere il vincolo, finchè persevera il Fidecommisso nell'altra porzione alla quale accrebbe. Ed evidente è la ragione, perchè il
14 *susseguente* gravame investe, e riassume il solido di tutte quelle porzioni, che aveva insieme riunite la *precedente* reciproca nell'ultimo Possessore. Ne convenivano gli stessi Difensori delle Signore Pupille, e le stesse *Autorità*, che si adducevano per parte loro, e specialmente il *Mandosio al cons. 19 del Roman. versic. quinimo il Fusar. de substit. quæst. 657. num. 26. e segg. e num. 20. e 23. il Peregrin. de fidecom. mart. 8. n. 10. e segg.*

XIV. Aspettandosi i Difensori delle prefate Signore Pupille un esito non favorevole della Causa convolarono a spedizione imminente della medesima ad un nuovo assunto, prendendo a sostenere, che la sostituzione non parlasse del Signor Paolo Andrea, e che il Fidecommisso fosse dovuto prelativamente ad Esse in vigore dei locali Statuti, cui si presumano uniformati i Testatori, per essere più prossime all'ultimo Gravato, e favorite dalla prerogativa della Linea ingressa, non ostante la qualità *del sesso Femminino*, che

non si valuta, se non che in *parità* di grado, e di linea. Essendo per altro questo nuovo assunto estraneo dalla nostra commissione, e dal Giudizio attuale di *terza Istanza*, ed essendo stato troppo serotinamente proposto, Noi ci disimpegnammo da esaminarlo, riservando nella Sentenza a favore delle Signore Pupille Berci le loro ragioni da dedursi avanti altro Giudice competente.

E così fu risoluto ambe le Parti informando &c.

Bartolommeo Raffaelli
*Auditore di Ruota Pot. e Relat*
Guido Arrighi
*Auditore di Ruota.*
Tommaso Simonelli
*Auditore di Ruota.*

# DECISIO XIII.

## *FLORENTINA FIDEICOMMISSI*

diei 16. Septembris 1797. Cor. Simonelli Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Fratris Mors aperit locum successioni sororis in Fideicommisso ordinato per Foeminam ascendentem favore filiae, ejusque filiorum & filiarum, & descendentium ab jis tam masculorum quam fœminarum* „ respective „ & quilibet pro aequali portione „ *Jus accrescendi inter collegialiter vocatos nequit denegari etiamsi adsit hæc clausulae* respective, *quae distinguit ac disjungit descendentias, non autem Personas ejusdem columnelli. Etiam altera clausula ponderatur; Et ejus vis statuitur. Aliae quoque circumstantiae ad hoc jus accrescendi admittendum in casu confluunt.*

SUM-

## SUMMARIUM.

1 *Vocatio filiorum ac Descendentium junctis Clausulis* „ in infinitum „ ordine successivo „ unus post alium „ *& prohibitione alienandi, fidecommissaria est, & excludit Theoricam Cumani Et num.* 2.

3 *Jus accrescendi locum habet etiam post quaesitum emolumentum, non ita jus non decrescendi.*

„ *Inter Personas collegialiter vocatas sub vocabulo Descendentium habet locum conjunctio realis & Verbalis, quae inducit jus accrescendi. num.* 4.

5 *Vocatis filiis ac descendentibus Masculis & faeminis alicujus personae quilibet descendentium habet jus successionis in portionem alterius, praecipue si sit ex eodem columnello. Ibi ac per tot. remiss.*

*Amplia etiamsi adsint clausulae* „ respettivamente „ ciascheduno per ugual porzione. *n.* 6.

*Et quid heae clausulae importent. Remiss.*

6 *Disjunctis Descendentiis, non operatur disiunctio inter personas ex una & eadem Descendentia derivantes.*

7 *Verba* „ ciascheduno per egual porzione „ *inducunt divisionem intellectualem, sed non adimunt jus accrescendi inter verbaliter conjunctos.*

„ *Idque admittitur, sive agatur de Fideicommisso universali, sive de Particulari; Nisi vel Testator vocatos etiam verbis disiunxerit, sive jus accrescendi respuerit. num.* 8.

„ *Praecipuae si apposita fuerint haec verba prout de jure. num.* 9.

„ *Et declarata fuerit successio in stirpes & non in capita quae presupponit consuccessionem Patrui cum Nepotibus ex Fratre. num.* 10.

11 *Successio in stirpes & non in capita admittit nepotes ex fratre cum fratre superstite.*

„ *Nec coarctari potest ad casum successionis nepotum ex filio cum filio. n.* 12.

13 *Quod in vim regulae generalis appositum est in quolibet casu operari debet.*

14 *Exclusio juris accrescendi, uti attenuans fideicommissum & in tenuissimas partes secans male collimat cum*

*one-*

*onere post successionem, ac deficientiam omnium vocatorum ordinato.*

15 *Onus appositum in casu deficentiae omnium vocatorum inducit Reciprocam linearem.*

„ *Limita juxta praescriptum a patria lege Anni* 1747. *haec enim una circumstantia non habita est tanti ut induceret reciprocam linearem. n.* 16.

VEnuto a morte nell' anno 1794. il Sig. Marchese *Cesare* Malaspina comparve avanti il Magistrato dei Pupilli la Signora Marchesa *Annetta* di lui sorella, domandando la successione nei Beni posseduti da detto Sig. Marchese *Cesare*, e sottoposti al Fidecommisso ascendentale ordinato dalla già Sig. Giorgia Gentili Vedova del Sig. Carlo Lorenzi nel di lei Testamento de' 3 Dicembre 1671, e nel successivo Codicillo de' 9. Marzo 1672. rogati dal Notaro Lorenzo Petrini; ed essendosi fatti contradittori alla sua domanda i Creditori del prefato di lei Fratello defunto, sul fondamento, che i Beni predetti fossero rimasti liberi nella di lui Eredità, ottennero questi una favorevole Sentenza, della quale furono esposte le ragioni nella dotta decisione dei Signori Auditori del Magistrato de' Pupilli, intitolata *Florentina Libertatis bonorum del pr. Febbrajo* 1797.

II. Sottoposta però questa Causa a nuovo esame avanti il nostro Turno, atteso il reclamo da detta Sentenza interposto dalla mentovata Sig. Marchesa *Annetta*, e dopo la morte della medesima, avvenuta pendente Lite, proseguito per parte del Sig. Marchese Ferdinando Paveri Fontana di lei nipote *ex Filia*, e delle Sig. Contesse Adelaide, e Giuseppa Amalia di lui figlie, è stato da noi concordemente creduto, che dovesse revocarsi la precedente Sentenza, dichiarando aperta la successione a favore della Sig. Marchesa *Annetta*, e per la morte della medesima a favore dei suddetti Signori di lei Nipoti, e Figlie.

III. La Giorgia Gentili nell' accennato suo Testamento istituì sua Erede universale la Sig. *Maria* sua unica figlia maritata fino d' allora al Sig. Giovanni Francesco Cardi, gravando la medesima di un Fidecommisso universale a favore di tutte le sue figlie, e figli, e dei loro respettivi descendenti tanto maschi, che femmine, con le seguenti parole „ In tutti

„ gli

„ gli altri suoi Beni mobili, & immobili, e semoventi, nomi,
„ ragioni, crediti, et azioni di qualunque sorte, e presenti, e
„ futuri, sua Erede universale instituì, essere volse, e di sua
„ propria bocca nominò la detta Sig. Maria sua, e del quon-
„ dam Sig. Carlo Lorenzi figlia legittima, e naturale, e Mo-
„ glie del Sig. Capitano Gio. Francesco Cardi, alla quale dopo
„ la di lei morte sostituì per fidecommisso, et in ogni miglior
„ modo tutte le sue figlie, e figli nati, e da nascere, *e li lo-*
„ *ro descendenti maschi, e femmine respettivamente, cia-*
„ *scheduno per egual porzione*, senza distinzione di sesso
„ in infinito, l' uno dopo l' altro per ordine successivo. Proi-
„ bendo tanto a detta Sig. Maria, quanto alli suoi sostituti
„ come sopra in infinito, ogni, e qualunque sorte di aliena-
„ zione tanto per atti infra i vivi, che di ultima volontà &c. „

IV. Portava il fatto, che la *Maria* prima Erede instituita aveva lasciate quattro figlie femmine, ciascuna delle quali propagò la sua descendenza. Di una di queste chiamata *Anna Maria* erano nipoti *ex filio* il Marchese *Cesare* Malaspina, e la Marchesa *Annetta* di lui sorella. Domandava questa la successione in quella sola porzione dei Beni fidecommissi, che erano stati assegnati all' *Anna Maria* sua Ava paterna nelle divise seguite con le altre Sorelle, e che erano poi pervenuti nel Marchese *Cesare*: Essa aveva un' indubitata vocazione nella lettera del Testamento, che invitava a succedere *tutte le figlie, e figli della Maria, e li loro descendenti Maschi, e femmine*, ed essendo questa vocazione dei figli, e descendenti accompagnata dalle clausule *in infinito l' uno dopo l' altro, per ordine successivo*, e dalla proibizione diretta ai sostituti in infinito di ogni, e qualunque sorte di alienazione tanto per atti tra i vivi, che di ultima volontà, veniva ad essere egualmente certo, che il Fidecommisso non poteva essere spirato nel primo ammesso,
1 nè vi aveva luogo la Teorica del *Cumano nella Leg Gallus ff. de liber. & posth. e nella Leg. Cum. ita §. in fideicommisso ff. de legat.* 2, ma si era nel caso della limitazione di questa regola, e nei termini del progresso del Fidecommisso in tutti i descendenti Maschi, e femmine di cia-
2 scuna delle quattro figlie della *Maria*, secondo le cose avvertite nella *Pisana, seu Petrasanten. Fideicommissi de Tommasinis de* 13. *Agosto* 1796. *av. di me Relat.* §. 5.

V.

V. Queste premesse, che dimostravano ben fondata l'azione intentata dalla Marchesa *Annetta*, e dopo la di lei morte dal di lei nipote, e figlie aventi la medesima qualità di descendenti dall'*Anna Maria*, non s'impugnavano per parte dei Creditori: Dicevano però gl'ingegnosi loro Difensori, che la Testatrice aveva indotto soltanto un Fidecommisso descensivo di Padre in Figlio, o in altro Descendente, non anche il Fidecommisso semplice reciproco, o il gius di accrescere tra i collaterali dopo il quesito emolumento, onde nessun diritto si verificava nella sorella, o nei nipoti per succedere al fratello, e respettivamente allo zio.

VI. Avendo noi seriamente esaminata questa difesa, che formò il fondamento della Decisione della passata Istanza, non abbiamo potuto persuaderci della di lei sussistenza. Imperocchè non eramo nel caso della successione di linea a linea, o di stipite a stipite, o di colonnello a colonnello, ma eramo bensì nei diversi termini di successione tra persone esistenti nel medesimo colonnello formato dall'*Anna Maria* una delle quattro Figlie della prima Erede istituita. Quindi senza bisogno di esaminare, se il Testamento contenesse la reciproca o lineare o anche semplice fidecommissaria, bastava all'intento della Marchesa Annetta di provare il concorso dei requi-
3 siti necessarj ad indurre il Gius *accrescendi*, che a differenza del Gius *non decrescendi* si verifica, ed ha luogo anche dopo il quesito emolumento, conforme stabiliscono *Bonfin. de jur. Fideicomm. nell'append. alla disp* 20. *n.* 108., *e seqq. la Rota Rom. nella Bononien. Successionis super tertio dubio de* 10. *Giugno* 1757. *avanti Herrera* §. 7.

VII. Su questo punto stava a favore della Marchesa *Annetta* la regola, perchè la descendenza tanto di maschi, che di femmine derivante dall'*Anna Maria* era stata compresa nel solo collettivo vocabolo *descendenti*, il quale importando la contemplazione di tutti gl'Individui come formanti un solo corpo, e collegio, e la vocazione di ciascuno di essi al solido, o sia all'intiera porzione assegnata al designato stipite, pone in essere quella congiunzione verbale, e reale, che produce il Gius *accrescendi*, e che nella circostanza del voluto progresso del Fidecommisso indotto dalle parole denotanti tratto di tempo successivo, porta alla conseguenza di doversi deferire la successione d'uno in un'altro fino
4 all'

4 all'ultimo degl'Individui dello stesso corpo, e collegio, a forma delle autorità riportate, e seguitate dalla *Rota nostra nella Pisana seu Petrasanten. Fideicommissi de Tommasinis de* 13. *Agosto* 1796. *avanti di me* §. 14. *e* 15. alle quali si aggiungono *Bonfin. de iur. Fideicomm. disp.* 20. *n.* 35. *la Ruota di Siena avanti il Conti decis.* 35. *n.* 14. *la Rot. Rom. appresso il medesimo d. dec.* 35. §. 1. *n.* 40. *e la Ruota nostra nella Pisana Substitutionis, & iuris accrescendi de* 19. *Marzo* 1796. *avanti il Sig. Cav. Audit. Ubaldo Maggi Relatore pag.* 18. §. *Con le cose &c.*

VIII. L'unico dubbio pertanto di questa causa consisteva nelle clausule„ *respettivamente*, *ciascheduno per egual porzione*„
5 che dalla Testatrice erano state aggiunte dopo la vocazione dei *Descendenti*, e le quali si pretendeva, che operassero la disgiunzione verbale, e reale, onde non potesse aver luogo il Gius *accrescendi*.

IX. Parlando in primo luogo della clausula *respettivamente*, convenivamo noi pure, che questa fosse separativa, e disgiuntiva, ma restava poi a determinare quali nel concreto del caso fossero i soggetti separati, e disgiunti. La Testatrice alla *Maria* sua figlia, ed Erede istituita sostituì „ tutte
„ le sue figlie, e figli nate, e da nascere, e *li loro descen-*
„ *denti* maschi, e femmine *respettivamente* „ contemplando in tal guisa una pluralità di *descendenze*, e tante, quante potevano derivare da tutte le figlie, e figli della *Maria* ed esprimendo queste moltiplici *descendenze* con le sole parole „ *e li loro descendenti maschi, e femmine*. „

X. Di quì è, che la clausula *respettivamente* essendo aggiunta ad una collettiva *di più Descendenze* opera l'effetto di disgiungere una descendenza dall' altra talmentechè i Descendenti della *Anna Maria* vengono ad essere disgiunti dai Descendenti delle altre Sorelle, e tra queste diverse collettive non potrebbe dirsi voluto il gius *accrescendi*. Ma tutto
6 questo non prova, e non pone in essere la disgiunzione tra gl'Individui di ciascheduna descendenza, qual'è il tema della nostra questione, come in simili termini rilevò il Sig. *Auditore Pompeo da Mulazzo Signorini nella Clusina Fideicommissi de Boncis de'* 17. *Maggio* 1773. *pag.* 24. §. *si diceva ec. vers. Ed in questi termini ec.*

XI. Quanto poi alle altre parole, *ciascheduno per egual porzione*, è facile, ed ovvia la replica, che le divisate espressioni non altro contenendo, che una divisione meramente intellettuale, non possono essere capaci d'indurre l'assoluta di-
7 sgiunzione reale, e non tolgono il Gius accrescendi tra i verbalmente congiunti, giusta gli allegati pienamente dal *Bonfin. de Iur. Fideicom. nell'appendice alla disput.* 20. *n.* 95. Non curata la differenza proposta nella Decisione di prima Istanza al §. 16. tra il caso del Fidecommisso particolare suscettibile di una divisione fisica, e reale, e il caso dell'Eredità, o del Fidecommisso Universale. Imperocchè tal distinzione non è rilevante, se non quando manchi la congiunzione verbale, o altronde costi della volontà del Testatore contrarja all'Ammissione del Gius accrescendi, fuori delle qua-
8 li circostanze anche nell'Eredità e Fidecommissi Universali la sola divisione intellettuale, siccome non pone in essere l'assoluta disgiunzione reale, così non esclude neppure il diritto di accrescere fra le Persone verbalmente congiunte, conforme Magistralmente risolve *il Bonfin. loc. cit. num.* 97. *& seq.*, e concorda la *Rot. Rom. nella Spoletana Immissionis de'* 30. *Aprile* 1736. *avanti Vai* §. 1., *e nella Romana Ususfructus Super Iure accrescendi de'* 18. *Giugno* 1787. §. 5., *e nella confermatoria de'* 22. *Giugno* 1789. §. 6. *avanti Origo*, *e avanti Crescenzi decis.* 66. *num.* 10. *Tom.* 1., *e la Rot. Nostr. avanti Urceol. decis.* 27. *n.* 4. Ed anche l'Auditor Conti nella *Decisione Senese* 35. solita allegarsi in contrario dichiara, che il suo sentimento procede quando manchi la congiunzione verbale, come può vedersi al num. 38., e questi di fatto sono i termini delle Autorità riferite nella Decisione di prima Istanza.

XII. E ciò senza alcun dubbio dee stabilirsi nel caso presente atteso il Codicillo della medesima Giorgia Gentili de' 9. Marzo 1671, nel quale dichiarò quanto appresso. „ Et avendo in detto Testamento istituita sua Erede Universale la „ Sig. Maria Lorenzi Sua Figlia, e Moglie del Sig. Capitano „ Giovanni Francesco Cardi, et a quella sostituite tutte le sue „ Figliole, e Figli nate, e da nascere, e li loro discendenti „ Maschi, e Femmine respettivamente ciascheduno per egual „ porzione senza distinzione di sesso in infinito, l'uno dopo „ l'altro per ordine successivo, *dichiarò*, *e dichiara a cau*

*te*

„ *tela, che tali sostituzioni intende che siano in stirpe,*
„ *e non i Capi.* Et in mancanza di tutti i descendenti Ma-
„ schi, e Femmine di detta Sig. Maria come sopra, vuole et
„ ordina che dell' Entrate di detta sua Eredità se ne faccino
„ celebrare tante Messe, e si distribuischino annualmente tan-
„ te Elemosine in Corsica, ed in Livorno dal Sig. Capitano
„ Giovanni Francesco Cardi suo Genero, mentre vivesse, et
„ in defetto da quelli, che saranno più prossimi Parenti d'es-
„ sa Sig. Giorgia Codicillatrice. „

XIII. Da questo risulta pertanto che la Testatrice volendo appunto dichiarare, e correggere l' espressione usata nel Testamento con la Clausula *Ciascheduno per egual porzione*, che materialmente intesa avrebbe portato alla conseguenza di far succedere *in capita* le Persone congiunte al Defonto in grado ineguale, aggiunse perciò nel Codicillo la dichiarazione. „ Che tali sostituzioni intende che siano in
„ stirpe, e non in Capi. „ Quindi è che la successione *per egual porzione* viene ad essere verificabile in quei soli casi, nei quali resta prescritta dal disposto di ragione, e siamo perciò in quei termini, nei quali può con tutta la sicurezza affermarsi, che la divisata clausula è affatto incapace di produrre l' assoluta disgiunzione reale, giacchè niente più
9 importando, che una espressione di ciò che *tacitè inerat* non pone in essere cosa alcuna, secondo la volgata regola, di cui i Testi *nella L. non recte Cod de fideiuss., e nella L. verba illa ff. de condit. instit. Ancharan. cons.* 404. *num.* 3. *Rot. av. Falconer. de Miscellan decis.* 29. *num.* 5., *e av. Ansald. dec.* 42. *n.* 40. *Costantin. Rot. decisiv.* 304. *num.* 88.

XIV. Tanto bastava perchè si dovesse rispondere per la successione della Marchesa *Annetta* nel controverso Fidecommisso in forza delle regole elementari, che determinano il diritto di accrescere ove concorre la congiunzione verbale, e la non assoluta disgiunzione reale. Ma a convalidare queste regole stesse ed a maggiormente distruggere la pretensione del Fidecommisso meramente descensivo proposta per parte dei Creditori, ci somministrò nuovi riscontri della volontà della Fidecommittente la Lettera del Codicillo già
10 riferita. In fatti vedendosi in questo dichiarata la successione *in stirpi, e non in Capi* si ha quindi un argomento non

equivoco, che la Testatrice suppose verificabile il caso della successione ancora dei Trasversali, o sia dei Nipoti nel
11 caso della Morte del Patruo, e nel concorso dell' altro Patruo, e respettivo Fratello del defonto, conforme avvertono *Surd. Cons.* 434. *num.* 8. *Mart. de succes. Legal. part.* 4. *quaest.* 29. *art.* 3. *num.* 2. *Pautut. dissert.* 16. *num.* 22. *la Rot. Rom. avanti Penia decis.* 989. *n* 2., *e avanti Ansald.*, *decis* 26. *n.* 6., *e decis.* 177. *n.* 10.

XV. Ed in vano si replicava, che la Clausula *in Stirpe*, *e non in Capi*, potesse avere il suo sfogo nel caso del solo Fidecommisso descensivo, quando cioè fossero concorsi alla successione i Figli del defonto, e i di lui Nipoti *ex Filio*. Imperocchè era rotalmente arbitraria, e perciò non ammissi-
12 bile la restrizione a questo unico caso della Clausula predetta, la quale essendo stata dalla Codicillatrice apposta assolutamente, e per modo di regola generale, dee verificarsi, e sortire il suo effetto in tutti i casi, nei quali è opera-
13 rativa di sua natura, e che possono avvenire, finchè durano le linee, e descendenze invitate alla successione, come laramente ferma *Bonfin. de jur. Fideicom. disput.* 56. *num.* 39. *e seq.*, *e* più precisamente *la Rot. Rom. dec.* 437. *n.* 12., *e* 13. *part.* 19. *tom.* 2. *rec.*, *e nella confermatoria impressa dopo l' Urceol. de transact. dec.* 64. *n.* 12. *e* 13.

XVI. Corona finalmente quanto abbiamo rilevato finora l'altra disposizione contenuta nel Codicillo, con la quale *in mancanza di tutti li descendenti Maschi*, *e Femmine* della Sig. Maria prima Erede istituita ordinò la Testatrice l' erogazione dell' Entrate di detta sua Eredità nella celebrazione di tante Messe, e nell' annua distribuzione in tante Elemosine. E veramente il sistema d' interpetrazione, che proponeva la parte soccombente portava alla conseguenza, che i beni ereditari dovessero almeno temporalmente passare negli estranei per le respertive porzioni possedute da quelli Individui, che di mano in mano fossero morti senza Figli, dividendo così l' Eredità della Testatrice in altrettante piccole, ed infinite porzioni, quanti col tratto del tempo essere potevano i Possessori, che fossero venuti a mancare senza successione.

XVII. Questo sistema troppo mal si combina con la volonta della Testatrice: Essa ben lontana da voler permettere il pas-

sag-

saggio dei Beni in Estranei, fu anzi sollecita di proibire *ogni, e qualunque sorte di alienazione tanto per atti fra i vivi, che di ultima volontà*; Dovendo inoltre adempir-
14 si le opere pie da essa ordinate nel Codicillo con *l'entrata di detta sua Eredità*, ciò presupponeva la riconsolidazione dell'intiero Asse ereditario. E sebbene questa sostituzione della causa pia non sia fatta personalmente all'ultimo dei Descendenti, ma vedasi scritta impersonalmente in mancanza di essi; Contuttociò anche in queste circostanze i Dottori, ed i Tribunali hanno più volte risposto non solamente per il Gius *accrescendi* tra i compresi nel medesimo Colonnello, qual'è il caso di cui presentemente si tratta, ma per
15 l'induzione ancora della rigorosa reciproca lineare, conforme tra i molti che allegare si potrebbero, hanno stabilito *Redenasc. cons. 9. num. 92. lib. 1. Mans. consult. 355. n. 30. Bonden colluct. leg. 11. n. 89 lib. 2. Rodulphin. alleg. 83. n. 4. e 5. Torr. de Maiorat. tom. 2. quæst. 27. n. 6. la Rot. Rom. dec. 183. n. 6. part. 10. rec. avanti Priol. dec. 177. n 5., e avanti Molines dec. 615. n. 27. e 28. e dec. 1202. n. 5. e la Rot. nostra appresso il Conti de Fideic. dec. 31. n. 10*

XVIII. Vero è, che ai termini della nostra Legge dell'anno 1747 nella celebre Causa Ricci, e Ricci alla quale hanno relazio-
16 ne le Decisioni dei nostri Tribunali intitolate *Emporien. Prætensæ Successionis Reciprocæ avanti i Signori Auditori Vinci, De Ricci, e Lenzi de 16. Aprile 1780, e la Confermatoria de 27. Aprile 1782. avanti il Sig. Audit. Morelli, e me Relatore infrascritto*, questa sola circostanza non fu ereduta sufficiente ad indurre la reciproca lineare. Ma oltrechè noi non si tratta di questo più odioso effetto, ed oltre alla diversità che passa tra i termini delle disposizioni da noi esaminate, e quelli del Testamento sul quale emanarono le referite Decisioni, nel quale mancava ogni proibizione di alienare, e vi erano dei riscontri che dimostravano non avere aborrito il Testatore il passaggio dei Beni negli estranei: Serve per l'oggetto nostro il concludere, che se la divisata sostituzione impersonale non vuol dirsi un argomento necessario anche quando si tratta del semplice Gius *accrescendi* fra gl'Individui del medesimo Colonnello, e quando concorre l'espressa proibizione dell'alienazione tanto.

to

to per atti tra i vivi, che di ultima volontà, non potrà almeno negarsi, che somministri la medesima un urgentissimo riscontro, conforme ne convennero ancora le Decisioni obiettate.

XIX. Tanto basta diciamo per il nostro oggetto, attesochè noi non abbiamo desunto da questa sostituzione impersonale il principale, ed unico fondamento della nostra risoluzione. Sta la ragione di decidere nella regola che induce il Gius *accrescendi* tra i verbalmente congiunti, quando la disgiunzione reale non è omnimoda, ed assoluta, e solo in fomento di questa regola, ed in maggior dimostrazione della volontà della Testatrice abbiamo dedotti i riflessi fondati nella clausula *in stirpe, e non in capi*, e nella proibizione di alienare, e nella sostituzione relativa all'intiera eredità fatta in mancanza di tutti i Descendenti. La Legge Imperiale dell'anno 1747. vietò di dedurre il progresso dei fidecommissi dalle *sole* congetture ancorchè gravi, ed urgenti, ma non proibì, che di queste si valessero i Tribunali in corroborazione delle regole stabilite dalle Leggi per interpetrare la volontà dei Defonti.

E così &c.

Bartolommeo Raffaelli
*Auditore di Ruota, e Potestà*
Guido Arrighi
*Auditore di Ruota.*
Tommaso Simonelli
*Auditore di Ruota, e Relatore.*

# DECISIO XIV.

## *BEGILLEN LAUDI DIVISIONIS.*

DIEI 26. IULII 1797. COR. MAGGI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Quando a Sententia seu laudo cum facultate arbitrii, vulgo „ di Stralcio „ prolata liceat appellare; Et quae laesio inesse debeat, ut succumbens audiatur.*

*Familiae Societas etiam in absentia nonnullius ex Sociis perseverasse dicitur, & Acquisitiones unius cum cæteris qui in familiae sinu non vixerant, communicandae sunt.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Sententia prolata cum facultate arbitrandi vulgo* „ di Stralcio „ *aequiparata Transactioni nequit rescindi quin probetur alteram ex partibus laesam fuisse ultra sextam.*
„ *Nec licet Iudicibus, ad quos appellatur, hanc Sententiam revocare, nisi demonstretur haec laesio. n. 2.*
3. *Emphiteusis concessa Patrifamilias intelligitur concessa & ceteris qui in eadem vivunt societate familiae.*
4. *Rescriptum declaratorium Legis tam casus post declarationem evenientes, quam praeteritos respicit.*
5. *Societas familiae potest subsistere etiamsi Socii nec habitent insimul, nec eadem mensa semper fruantur.*
„ *Habitantes extra familiam ratione Offici, nec animum exuentes redeundi uti Socii haberi debent, nec diverso Iure debent a caeteris judicari. n. 6.*
„ *Et acquisitio facta ab Altero eorum favore etiam hujusmodi absentium debet dividi. n. 7. & per tot.*
„ *Etiamsi dicatur defecisse pecuniam ad acquirendum quia de omnibus idem judicium debuerat effformari. n. 8.*

9. Con-

9. *Contractus interpretantur semper ex circumstantiis in quibus fuerunt stipulati.*
10. *In Sententiis latis cum facultate arbitrii, seu* „ di Stralcio „*plus dari debet ei qui majoribus innixus est rationibus.*

AUtorizzati anche con facoltà di stralcio i Sigg. Avvocati Tommaso Magnani, e Francesco Bruni Arbitri Eletti per la divisione della Famiglia Becattini lodarono ne 28. Settembre 1796., che la concessione Livellaria del Podere delle Casacce, o di Leccio, posto nel Popolo di S. Salvadore a Leccio Potesteria di Reggello sebbene fatta dal Regio Arcispedale di S. Maria Nuova ai soli Angelo Maria, Pasquale, Salvadore, e Simone Fratelli, e Figli del fù Giov. Batt. Becattini, dovesse estendersi anche a favore di Luca del fu Lorenzo Becattini, e a Lorenzo del fu Matteo che erano lavoratori del Podere istesso insieme con Angelo, assegnando a Luca, e a Lorenzo suddetti una metà di esso, e della Casa Colonica, e l'altra metà dell'uno, e dell'altra ai nominati quattro Figli di Giov. Batt., et ordinando una egual divisione dei frutti percetti, e previa la separazione, e retenzione della metà del Laudemio, e spese fatte in occasione della stipulazione del Livello, e che Luca e Lorenzo, e reciprocamente i detti Figli di Giov. Batt. si dassero cauzione Idonea per i danni che in qualunque tempo avvenir potessero per la caducità del Livello che dal fatto loro respettivo provenisse.

Questo è il Lodo che da noi riveder si doveva e poichè era stato proferito, come dicevamo usando della facoltà di stralcio accordata dalle Parti, proceder dovemmo in questa revisione colla massima fondamentale, che lo stralcio fatto non meritasse di esser corretto, semprechè il medesimo non avesse inferita positiva lesione ai Reclamanti, giacchè la Sentenza di stalcio equiparata communemente alla Transazione deve tenersi ferma ancorchè ossevato non abbia il più stretto rigore di Giustizia, & ancorchè abbia piuttosto aggravata
1 alcuna delle parti qualunque volta questo gravame non ecceda la sesta, come stabiliscono *Cagnol. in L. 2. num. 85. circ. fin. C. de rescind. Vend. Brukmann. Cons. 29. n 43. to. 1. Altograd. cons. 5. num. 73. tom. 1., & cons. 102. n. 47. to. 2. Scacc. de Iudic. lib. 2. cap. 2 num. 449. Zanch.*

*de*

*de Laes. par. 2. cap. 13. num. 79. è 80. Ludovic. Dec. Lucen. 27. num. 33. Morot. Respons. 88. num. 22. Cepol. de Simil. Contract. sub. num. 234. Guidopap. quest. 519. n. 3. de Rosa. observ. Iur. cap. 54. num. 10. p. 2. Sabell. in Summ. Verb. Laesio num. 12. Idem Sabell. Tesor jur. cap. 26. n. 1. & 2. & cap. 55. n. 51. post. Summ. tom. 4. Urceol. de transact. quest. 3. n. 8. & in Adnotat. ad dec. 320. cor. Ubald.; & Rot. in dec. 200. num. 21. cor. Duran;* Mentre trapassando per natura del Giudizio anche nei Giudici revisori del Lodo proferito per stralcio la facoltà stessa d'arbitrare e stralciare, che fu dalle Parti accordata ai primi Arbitri, i medesimi Giudici revisori conviene, che regolino il giudicato loro parimente sul piede d' arbitrio, e di stralcio, il quale esigendo dei termini più estesi di quelli che prescriva il rigor di giustizia non permette, che revocar si possa la resoluzione una volta presa per stralcio, quand' ella non ha oltrepassati i limiti dell'arbitrio medesimo, comunque non siano esattamente, e precisamente i più giusti *Covarruv. var. resol. lib 2. cap. 12. sub. num. 5. vers. Tertios, Gratian. discept. for. cap. 524. num. 18., & seq. Ermosil. ad LL. Partit. Glos. 5. Leg. 9. tit. 5. p. 5. sub. n. 12. Costant. vot. decis. 495. num. 29. e nella addiz. n. 34. Urceol. de transact. quest. 3. n. 8. la Rot. Nost. nella Florent. Pratensae resolut. Conductionis de 27. Maggio 1758. §. Adeout.*

Dentro appunto questi limiti d' un regolato arbitrio sembrò a noi, che si contenessero i Sigg. Arbitri suddetti: Imperocchè le questioni, che cadevano sopra la Concessione Livellaria del nominato Podere delle Casacce fatta ad Angelo Becattini, et ai tre suoi fratelli erano varie, et alcune di Esse di qualche peso, dubitandosi in primo luogo se nella medesima dovessero rimaner compresi Luca di Lorenzo, e Lorenzo di Matteo Becattini comunque non contemplati nel Contratto. In secondo luogo se dovendosi comprendere, anch' essi partecipar dovessero sull' intero suddetto Podere delle Casaccie, o piuttosto sulla parte che di questo Podere delle Casaccie sarebbe spettata ad Angelo; In terzo luogo se i tre Fratelli d' Angelo, che erano, Simone, Pasquale, e Salvadore, ancorchè nominati, e contemplati nel Contratto dovessero entrare a parte del Livello medesimo.

A questi dubbi dava luogo la doppia circostanza che Luca di Lorenzo, e Lorenzo di Matteo sebbene non nominati, ne contemplati nel Contratto erano però al di della stipulazione di Esso Lavoratori di questo Podere insieme con Angelo loro Cugino, e che all' opposto, Simone, Pasquale, e Salvadore Fratelli di detto Angelo sebbene nominati, e contemplati nell' Istrumento di concessione Livellaria non stavano, ne lavoravano materialmente di quel tempo nel Podere medesimo.

La qualità che concorreva in Luca, e Lorenzo, o sia in Matteo suo Padre d' esser Lavoratori di questo stesso Podere al tempo, in cui da Angelo fù domandato il Livello portava alla conseguenza, che questi pure dovessero entrare a parte del Livello stesso; giacchè i Livelli accordati al Capo delle Famiglie Coloniche come era Angelo s'intendono accordati anche agli altri che vivono nella stessa Società di Famiglia comunque non contemplati nel Contratto, secondo, che dichiarò il rescritto de 29. Giugno 1780. nell' affare Mattioli, anche per regola di tutti gli altri casi simili a quello, come
3 era il presente: Nulla importando che questo Rescritto fosse posteriore alla concessione di cui si trattava, perchè essendo un Rescritto declaratorio, e diretto a spiegare l' Intenzione, dalla quale erano animate queste concessioni in favore dei Contadini influir doveva non meno nelle concessioni che si facessero in futuro, che in quelle che a favore de Contadini
4 stessi fossero state fatte in passato *Bartol. in L. Asse toto in princ. ff. de hered instit. Bald. in L. cum Testam. n. 5. vers. item nota Cod de Testam. manum. Dec. in Lege edita n. 47. Cod. eod. Castr. in L. hered. palam § Si quid n. 3. versic. item nota ff. de Testam. Soccin. cons. 23. n. 19. Oldrad. cons. 263. num. 2. versic. et avvertendu est Bellam. cons. 33. num. 39. seqq. Benden. colluct. Legal. 38. n 48. tom. 2 Surd. dec 29. num. 4 & dec. 69. num. 2. Rot. Rom. cor. Burat. dec. 10. num. 10. num. 17. 18. cor. Falconer. tit. de primogenit. dec. 6. num. 10. cor. Molin. dec. 231. n. 16.*

Mà la circostanza, che i tre Fratelli d' Angelo, Simone, Pasquale, e Salvadore non dimoravano nel Podere stesso, ne lo lavoravano di fatto al momento in cui fu stipulato il Livello da Angelo anche in loro favore non era univoca per concludere, che questi tre Soggetti comunque nominati, e con-

tem-

templati nel Livello, non dovessero conseguirne parte veruna, perchè sebbene non dimorassero nel detto Podere, ne lo lavorassero essendo essi andati a servire in qualità di Fattori, tuttavolta non si erano mai divisi, ne avevano sciolta la società che in questa Famiglia sussisteva, e per la sussitenza della quale, come fissano comunemente i Dottori, non è nulla necessario, che i Soci vivino continuamente alla medesima Mensa, e coabitino sempre nella medesima Casa *Dec. in respons.* 85. *sub num.* 6. *vol.* 2., *& latius Soccin. Sen. cons.* 192. *num.* 2. *vol.* 2. *Michalor. de fratr. p.* 2. *cap.* 6. *num.* 7.

Che se disciolta non era la Società in cui anche questi Fratelli di Angelo eran vissuti in passato, ne era seguita tra essi divisione veruna, ma stavano soltanto materialmente lontani per ragione d'impiego col diritto, e la volontà di ritornare nel seno della Famiglia loro qualunque volta cessassero le circostanze che gli separavano, sembrava, che meno giustamente potesse pretendersi, che più non fossero della Famiglia, che quei non fossero Lavoratori, e che non meritassero quelli stessi reflessi che meritava il loro Fratello Angelo, e con i quali Angelo medesimo gli aveva considerati in questo acquisto *Decian. respons.* 85. *n.* 67., *&* 8. *vol.* 2. *Ciarlin Controv. for. cap.* 16. *n.* 26. *&* 7 *&* *cap.* 1777. *n.* 2. *Michalor. de frat. part.* 2. *cap.* 13. *n.* 6. *versic. & quot. sunt qui causa studij ec. Zanch. de societ. part.* 2. *cap.* 8. *n.* 97., *&* 98.

Maggiormente poi anche questi fratelli dovevan considerarsi, come soci di questa famiglia Colonica, per l' effetto appunto d' esser considerati anche Essi di ragione nella concessione Livellaria del Podere delle Casaccie, come erano stati contemplati di fatto, perchè resultava dai Libri del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, che Angelo aver non poteva le somme che occorrevano per un tale acquisto, mentre annualmente era Debitore allo Spedale medesimo, e perchè resultava all' opposto che qualche pagamento non indifferente era stato fatto appunto da uno di detti fratelli, che era assente per ragione d' Impiego, mentre un pagamento di Scudi 102. 1. 19. 8. appariva fatto da Salvadore Becattini ne' 26. Febbrajo 1789. per resto, e saldo del Bestiame vendutogli nel Podere di Leccio, e per resto de'

frutti: onde se questi fratelli assenti, oltre ad essere non ostante l' assenza anch' Essi Soci di questa società Colonica contribuirono di più all' acquisto di questo Podere sarebbe stato troppo ingiusto, che fossero stati esclusi affatto dall' acquisto medesimo, come pretendevano Lorenzo, e Luca.

Ma se ingiusto era questo sistema preteso da Lorenzo, e Luca Becattini, ingiustissimo sarebbe stato all'opposto il sistema col quale Simone, Pasquale, e Salvadore Becattini insieme con Angelo dicevano che divider si dovesse un tale acquisto ancor nel supposto, che comunicar si dovesse a Luca, e Lorenzo, pretendendo cioè che con essi repartir si dovesse la sola quarta parte del Livello, che secondo il Contratto sarebbe spettata ad Angiolo, e che a ciascheduno di essi stessi Simone Pasquale, e Salvadore appartener ne dovesse una quarta parte, senza obbligo di comunicarla in alcun modo ai detti Luca, e Lorenzo; immaginando che Angelo capo di questa famiglia vedendo di non potere acquistare tutto intero il detto Podere cogli assegnamenti di Essa si limitasse ad acquistare una sola quarta parte, e che per l'altre tre quarte Parti avesse associati nell'acquisto quasi Persone estranee i tre nominati suoi Fratelli, onde la partecipazione cader potesse nella quarta parte acquistata per la famiglia Colonica, qual si diceva la porzione d' Angelo, e non per l'altre tre quarte parti acquistate dai Terzi, quali si supponevano i tre Fratelli d' Angelo.

Ingiustissimo dicevamo sarebbe stato questo sistema, perchè in primo luogo averebbe repugnato col fatto medesimo, mentre i tre Fratelli d' Angelo non erano stati contemplati nel Contratto, come estranee Persone, ma anzi come Lavoratori, e però come Persone non solamente viventi nella Società Colonica, ma come Persone avanti precisamente il diritto di prelazione su questo stesso Podere egualmente che Angelo stesso che lo lavorava di fatto; E perchè in secondo luogo sarebbe stato sospetto di collusione, e di frode in quanto che averebbe favoriti i Fratelli di Angelo in pregiudizio dei Cugini, i quali vivendo nel Podere, e prestando tutta la loro opera nella Cultura di essa avevano un diritto indubitato di prelazione, col quale potere escludere qualunque estraneo dall'acquisto di tal Livello come era

stato

stato escluso precisamente il Salucci primo liberatario di questo fondo.

Senza che potesse ammettersi il supposto che questa famiglia mancasse d' assegnamenti bastanti per tale acquisto, e che perciò costretta fosse a ricercare estranee Persone che con Essa si unissero a prendere tal Podere a Livello. Imperocchè non è nuovo in primo luogo, che Livelli del tutto simili a quello di cui si trattava acquistati si siano dai Lavotori anche senza avere in pronto assegnamenti bastanti, e nella fiducia di supplire all' acquisto coi prodotti del fondo istesso accresciuti colla maggiore industria delli stessi individui della famiglia Colonica; Ed in secondo luogo questo supposto si sarebbe potuto proporre quando realmente fossero state ammesse in società Persone di fatto estrance, ma erano stati ammessi soggetti, che di fatto non erano estra-
8 nei, ma strettamente congiunti, non meno ad Angelo, che agl' altri della stessa famiglia Becattini, che di più non erano divisi d' interessi dalla famiglia medesima ma con essa restavan sempre in società, e che finalmente erano stati enunciati da Angelo medesimo nel Contratto col carattere di Lavoratori, il supposto medesimo doveva affatto rigettarsi perchè i Contratti devon sempre interpetrarsi coerentemente alle circostanze nelle quali sono stati celebrati.

9 *Rot. nost. nella Liburnen assicurationum av. Perasacchi edita in Pisa l' anno* 1748. *pag.* 9. §. 25 *vers.* E quan-
„ to alla volontà dei Contraenti, di cui parlerò unicamente in
„ in questo articolo siccome abbiamo il principio indubitato,
„ che per ritrovare la verità di alcun fatto, e porre in chia-
„ ro qual fosse l' intenzione di chi l' eseguì, deesi considerare
„ il fatto stesso tutto in complesso con quelle circostanze, che
„ l' accompagnano; *E nella Liburnen. assecurationum seu Sponsionum* 16. *Maggio* 1753. *av. Bizzarrini pag.* 17. §. 54., e secondo le qualità che in essi si trovano enunciate ed espresse *Surd. cons.* 450. *num.* 34. *Bellon Iun. cons.* 8. *num.* 1., *& seq. Palm. Sen cons.* 12. *num.* 8., *&* 9. *cons.* 94. *n.* 37. *seq. Gratian. cap.* 96. *num.* 4. *& cap.* 657. *num.* 2. *Mans. Consult.* 241. *num.* 17. *& cons.* 479. *num.* 12., *e* 13. *Rot. cor. Rembold. decis* 125. *num.* 3. *&* 4, *e nella sopracitata Liburnen. asrecurat. av. Parasacchi allo stesso* §. 25. *e nel-*

*nella Marradien. Donationis* 13. *Settembre* 1715. *avanti Neri Badia Banfini, e Vasoli Piccinini Relat. pag.* 2. §. *Quod inquam*..

In queste circostanze per tanto comecchè gli Arbitri apprender giustamente dovettero maggior difficoltà in ammettere che i tre Fratelli d' Angelo, come estranei potessero privativamente conseguire le tre quarte parti di questo Livello, e che restasse la sola quarta parte d' Angelo comunicabile, e divisibile con i cugini Luca, e Lorenzo, di quello che trovassero difficoltà in valutare, come Coloni, e Lavoratori anche i Fratelli d' Angelo sebbene accidentalmente lontani dalla Famiglia, e persuasi intimamente che Luca, e Lorenzo non potessero assolutamente restare omessi in questa concessione Livellaria, doveva dirsi, che gli Arbitri stessi con intiera giustizia avevan preso il partito di assegnare una metà di questo Livello ai medesimi Luca, e Lorenzo, e l'altra metà ad Angiolo, e agli altri Fratelli suoi, giacchè appunto la Giustizia ricerca, che nelle Sentenze arbitramentali, proferite con facoltà di stralcio, maggior porzione si assegni a quelle parti, le ragioni delle quali prepondetano alle ragioni delle altre parti *L.* 1. *ff. transact. & L. Præsens* 12. *Cod. eod. Rot. in recent. part.* 11. *dec.* 248. *num.* 3. *& part.* 14. *dec.* 13. *num.* 14. *Costant. vot. decis.* 194. *num.* 34 *Rot. cor. Falconer. dec.* 23. *num.* 16. *de fideicom. cor. Kaunitz. dec.* 220. *num.* 6. *Rot. nost. cor. Neri Badia dec.* 6. *n.* 20. *tom.* 2. E quindi noi pure convinti per i riflessi già sopra motivati di questa stessa preponderanza abbiamo aderito a questo medesimo stralciò, per cui in sostanza si faceva fra questi Cugini una divisione congrua di questo Podere assegnandone metà agli uni, e metà agl'altri e si dava ai due Cugini, che erano di fatto, e materialmente addetti alla coltura del Podere medesimo, e che con il loro sudore l'avevan reso maggiormente fruttifero una metà d' Esso, e l'altra metà si dava agl'altri Cugini fra i quali sebbene uno quale era Angelo avesse anche Esso materialmente atteso alla Lavoratura, e Coltura stessa, gl'altri tre per altro comechè obbligati a dimorar lontani non avevan potuto di fatti prestare in quest' oggetto la Personale opera Loro.

E così l'una, e l'altra Parte Informando.

Giov.

GIOV. BENEDETTO BRICHIERI. COLOMBI
*Aud. di Rota.*
ANTON. M. CERCIGNANI
*Aud. di Rota.*
CAV. UBALDO MAGGI
*Aud. di Rota, e Relat.*

# DECISIO XV.

## *FLORENTINA SEU ROMANA PRIMOGENITURÆ CARDINALIS ANTONII MARIÆ DE SALVIATIS.*

MARTIS 3 OCTOBRIS 1797. COR. RAFFAELLI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Disceptatur vehementissime, an vocato proximiore & majore natu ex* aliqua Fœmina Gentis & Familiae *Proximitas hujusce substituti commensuranda sit ab ultimo gravato vel a gravante. Quaestioni fit locus ex eo, quod in familia adoptiva fuerit gravatus, quod de ingressu novi generis agatur, quod Testatoris dispositio foveat in casu non-factae adoptionis fœminas naturales. Nihilominus admittitur successio proximioris ultimo gravato, ex regula Iuris, ex constanti Testatoris voluntate semper admittendi proximiores gravato sive in ingressu sive in progressu; Ex praedilectione denique familiae adoptivae, consanguineis & cognatis; Contrariaque luculentissime refelluntur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Vocato Proximiore, absque ulto Connotato aut relatione successio juxta praescriptum ab Iustiniano defertur ei qui proximior est ultimo morienti.*
„ *Amplia etiamsi agatur de Proximiore in familia adoptiva comparato cum proximiore de familia naturali; Si testa-*

*testator nullam in vocando hunc Proximiorem distinctionem fecerit inter familiam naturalem & artificialem. n. 2. ac per tot.*

3 *Adoptio seu arrogatio impropria, uti filio, non admittit examen gradus, aut proximitatis inter descendentes aut consanguineos veros adoptantis, & adoptatum, ejusque descendentiam.*

4. *Proximitatem dimetimur a* Gravante non a Gravato, *ubi fit digressus ad novum genus, feminarumque caetus habetur uti nova Linea substantiae, non qualitatis, nec uti appendix seu reliquia Lineae Masculinae.*

5. *Idem est vocare* proximiorem, *qui* succedat ultimo, *ac vocare* proximiorem ultimo.

„ *Si enim proximitas commensuraretur quoad gravantem, gravatus esset organum successionis, non autem proximitatis, quod incongruum est. n. 6.*

„ *Nec attenditur ad vocationem hujusce proximioris in altera sede explicitam, ubi clare explicata fuit successio proximioris ultimo decedenti. n. 7. & 8.*

„ *Praecipue si verbum* „ succedat „ *usurpatum fuerit a Testatore pro altero* „ substituit „ *nec ulla distinctio facta fuerit inter jus & factum successionis. n. 9. 10. 11.*

12. *Interpretatio desumitur maxime a solita loquendi ratione a Testatore adhibita.*

„ *Amplia, quamvis concurrat diversitas rationis, aut materiae aut verbum aliter additum fuerit connotatis minus dubiis; Unicitas enim conceptus excludit multiplicitatem cogitationum. n. 13.*

14. *Ex quibus desumatur voluntas Disponentis, quod successio fiat ratione habita proximitatis gravato, non gravanti. Et per tot.*

15. *Dictio* „ alius, alium „ *inducit perfectam similitudinem inter subjecta correlativa.*

16. *Substituto in defectum Lineæ Masculinae primi Masculi* ALIO *proximiore ultimi Descendentis, bene infertur quod etiam in ingressu successionis primus Masculus debuerit esse proximior ultimo Possessori.*

17. *Inter aequiparata nulla difformitas potest admitti.*

18. *Si non obstante ingressu ad novum genus quoad secundum substitutum jussa fuit successio inspecta proximita-*

*mitate quoad Gravatum, idem judicium debet efformari quoad primum substitutum,*

» *Amplia etiamsi agatur de Ingressu ad novum genus, ubi constans fuit Testatoris voluntas, quod proximior gravato semper succederet. n. 19.*

20. *Ea interpretatio reiici debet, quae incoherentem sibi reddit Testatorem.*

21. *Si Testator habuit justum fundamentum regulandi proximitatem a Gravato, tam in ingressu, quam in progressu, disparitas etiam voluntatis evanescit.*

» *Hoc iustum fundamentum reperitur habita ratione dispositionis, in qua Cum ex defectu primordii vocationis: Tam primi substituti, quam secundi, haberi debeant uti novum Personarum genus, & de secundis justum sit proximitatem dimetiri ab ultimo Possessore, legitime infertur etiam de primis ita fuisse praedicatum. n. 22.*

» *Id confirmatur ex apposita conditione, ut ita observaretur in quacumque nova successione. n. 23. & 24.*

» *Clausula „ Quacumque, quaecumque „ de quolibet ingressu loquitur. n. 25.*

26. *Argumentum pariformis determinationis quando locum habeat. Et n. 22.*

» *Infert praesumptionem legalem tantum, & cedit argumentis & conjecturis contrariis. n. 28.*

29. *Lineae Masculorum vocatio idem est ac mentio Linee Masculinae, & utraque excludit feminas, earumque Descendentes.*

30. *Successor in vim Vulgaris Anomalae tunc succedere dicitur ultimo saltem habitualiter vocato, quum Disponens usus fuerit vulgari seu expressa, seu implicita, non autem si de vocatione fideicommissaria agatur.*

31. *In successionibus duplex vinculum conjunctionis sanguinis quoad Gravantem, ac Gravatum, ut succedatur habita ratione proximitatis Gravato, tunc attenditur, quum Testator de sua cognatione tantum locutus fuerit, non autem de familia adoptiva.*

» *Et cum hac discretiva intelligenda est procedere Senen. Libertatis Bonor. 10. Iunii 1794. ibid. remissive.*

32. *Ut pariformitas determinationis habeat locum, determina-*

*minabilia debent admittere pariformitatem non tantum possibiliter sed etiam congrue.*

„ *Nec locum habere potest, ubi conflictetur aliis argumentis. n. 33.*

34. *Eadem providentia Testatoris quae praedilexit stipitem adoptivum praesumitur perseverare favore ejus descendentiae.*

35. *Substitutio* compendiosa, *quamvis pariformis quoad substitutum sit difformis quoad haeredem juxta diversa tempora mortis.*

„ *Haec autem Propositio applicari potest casui factae vel non factae adoptionis, de quo Testator fuerit loquutus. Remiss.*

36. *Sub mentione* Gentis *alicujus vel* Familiae *venit ex proprietate Sermonis tam naturalis, quam adoptivus.*

NE massimo fervore della clamorosa Controversia, che già si agitava nel Clarissimo Magistrato Supremo fra il Sig. Principe D. Cammillo Borghese, e il Sig. Conte e Senatore Carlo Caprara sopra la prelativa successione nella locupletissima Primogenitura istituita dal celeberrimo Cardinale Antonio Maria Salviati con Testamento del dì 9. Aprile 1593. per rogito del Notaro Romano Girolamo Fabbri, ed aumentata dal Duca D. Francesco Maria Salviati, inaspettato sopravvenne al Giudizio il Sig. Principe D. Urbano Barberini Colonna di Sciarra con una petizione indirizzata ad escludere l'uno, e l'altro dei Contendenti. Vantava egli, ed adduceva per base della propria intenzione la sua derivazione dalla *vera, ed originaria* Famiglia Salviati per mezzo di Donna Vittoria figlia del nominato Duca D. Francesco Maria giuniore, che fu nipote del Duca D. Lorenzo pro-cugino del Testatore, ed uno de' primi invitati. E con questo carattere agiva il Sig. Principe D. Urbano per conseguire la preferenza ai prelati Sigg. Borghese, e Caprara, i quali non riconoscevano la loro respettiva origine, se non da una Femmina egressa dalla Famiglia *artificiale* Salviati, che con la facoltà conferitagli dal Cardinale Testatore era piaciuto di *adottare*, e di *arrogare* al Duca D. Anton Maria ultimo maschio della *naturale* Salviati.

II. Sudarono i Torchi, si affaticarono i più sublimi ingegni, e si

si stancarono le penne più valorose dei primari Giureconsulti per pubblicare, e sostenere i pretesi diritti del Signor Principe D. Urbano. Ma la vittoria non fu per lui. Prevalsero presso i meritissimi Sigg. Auditori del Magistrato Supremo le più solide, più robuste, e più potenti ragioni, che rilevarono i non meno stimabili, e non meno valenti Scrittori per gli altri Collitiganti, onde nel dì 16. Febbraio 1796. emanò la Sentenza a favore di questi. Intanto aveva finito di vivere il Sig. Principe D. Urbano Colonna di Sciarra. Non per altro finì la contesa. Entrò nell' Arena Giudiciale il Sig. Principe D. Maffeo suo primogenito, e deducendo prima la *nullità* dell' enunciata Sentenza, come proferita contro il Sig. Principe D. Urbano dopo la già pubblicata sua morte, ed intentando dipoi l' ordinario rimedio della *restituzione in intero* per il capo dell' ingiustizia, riassunse gli atti paterni, e rinnovò la domanda della prelazione a succedere nella vacata Primogenitura. La sorte del Figlio non differì da quella del Padre. Trattata, proseguita, e discussa la Causa in rapporto soltanto al merito, ed al preteso aggravio col solito treno, ed apparato di strepitose pubbliche allocuzioni, e di dottissime, e voluminosissime Stampe, il Magistrato Supremo per la seconda volta canonizzò in quest' oggi il buon diritto dei Sigg. Borghese, e Caprara in forza dell' unanime voto definitivo, che noi dal Regio Consiglio di Giustizia gli abbiamo trasmesso.

III. Estinta alla morte del sopraddetto Duca Anton Maria la serie dei Maschi di maschio della *vera Famiglia* Salviati, e similmente estinta nel Cardinale Gregorio ultimamente defunto anche la Linea masculina del Marchese Antonio Salviati, che per l' adozione, o arrogazione fattane dal prenominato Facoltatario Duca Anton Maria formò la *nuova*, e *artificiale* Famiglia Salviati, la vacata Primogenitura doveva trapassare *in un Maschio più prossimo*, e *maggiornato* derivante *da qualche Femmina della Famiglia Salviati*, e successivamente di Primogenito in Primogenito in infinito finchè durasse la Linea masculina di questo *Maschio più prossimo*, coll' obbligo ingiunto a ciascun Primogenito di assumere, e di ritenere il nome di Antonio Maria, e le insegne, ed il cognome Salviati. Questa era la Legge con cui doveva regolarsi la successione attuale, e che

l' illustre, e culto Testatore dettò nei seguenti termini „ *Si vero contingat ( quod Deus avertat ) omnes Masculos de Familia Illustrissima de Salviatis legitimos, & naturales, & de legitimo matrimonio conceptos, & natos decedere, & non extare, & ultimo morientem non adoptasse, vel non adrogasse, aut post factam adoptionem, seu adrogationem pariter lineam masculorum, & ut supra, & ipsius Adoptati, & Adrogati defecisse, tunc substituit, & instituit Masculum proximiorem, & maiorem natu ex aliqua Fœmina similiter legitima, & naturali, ac de legitimo matrimonio concepta, & nata de Familia Salviata, qui pariter teneatur assumere nomen Antonii Mariae, & cognomen, & arma, ac insignia Familiae de Salviatis simpliciter, & ut supra dictum fuit de Adoptatis, & Adrogatis.* „

IV. Al presente esistevano nel ceto dei Maschi di femmina di questo cospicuo cognome *tanto* il Sig. Principe D. Urbano Barberini Colonna di Sciarra, essendo egli nipote di Donna Vittoria figlia dello spesso menzionato Duca Francesco, come accennammo, *quanto* i Sigg. Principe D Cammillo Borghese, e Carlo Caprara, mentre il primo ebbe i natali dalla Sig. Principessa Donna Anna Salviati consorte del Sig. Principe D. Marco Antonio Borghese, e figlia del Duca D. Averardo, ed il secondo da Donna Ippolita Virginia sorella del medesimo Duca Averardo, e del Cardinale Duca Gregorio. Non erano però fra questi Discendenti di femmine uguali le *condizioni*, e le *qualità*. In questa ineguaglianza, ed in questo concorso dovevasi rintracciare, e investigare chi di loro realmente mostrasse di essere il chiamato, ed il preferito nell'attualità della successione primogeniale. Consultato, esaminato, e analizzato colla maggior scrupolosità eccitata dal nostro dovere, e dalle più profonde osservazioni dei respettivi dottissimi Difensori, il disposto del Cardinale Antonio Maria non potemmo persuaderci, che la sostituzione, a cui nel caso accaduto aprivasi l'adito e che parlava *del più prossimo Maschio di qualche Femmina della Famiglia Salviati*, si appropriasse al Sig. Principe D. Urbano Barberini Colonna di Sciarra, ed alla sua Descendenza.

V. Quantunque al Sig. Principe D. Urbano non mancasse la *qualità* di Maschio di femmina Salviati, gli mancava però quel-

quella di più propinquo all' *ultimo* Possessore della Primogenitura. Si verificava bensì questa *qualità* nei suoi Contradittori, giacchè Essi in rapporto a Lui godevano della *prerogativa* del grado, ed anche della linea ingressa stante la loro respettiva prossimità al Duca Averardo, ed al Cardinale Duca Gregorio Salviati, dai quali valutandosi ancora l'accidentale, e remotissima sua provenienza, si ritrovava il Sig. Principe D. Urbano distante per venti gradi. Mancavagli dunque la qualità *necessaria*, *e preponderante*, da cui dipendeva il diritto di vocazione, e senza di cui si aspirava invano all' attuale successione. E' ormai pacifica, e famigerata nel Foro la proposizione, che la sostituzione indefinita del *Prossimiore*, e non accompagnata da alcun rapporto, o connotato personale regolarmente si accomoda, e si referisce a quel soggetto, a cui compete la prima causa di succedere per la maggiore *propinquità* all'ultimo Defonto. Poichè non avendosi altra norma speciale voluta dall' Uo-
1 mo, conviene ricorrere in supplemento a quella saggiamente prescritta dall' immortal *Giustiniano*, da cui nell' incertezza nessun Testatore si dee supporre allontanato. Così riflette l'elaborata *Decisione dei primi Giudici al* §. 55., e così stabilisce la *Ruota Romana nella Firmana Immissionis* del dì 9. *Febbraio* §. 5., *e del dì* 22. *Giugno* 1759. §. 9. *avanti Ubaldo*, *nella Romana Primogenituræ Alexandri Coccini del dì* 2. *Giugno* 1780. §. *av. Mannelli*, *nella Romana Immissionis del dì* 6. *Giugno* 1783. § 7, *e del dì* 18. *Giugno* 1784. *av. Flangini*, *e nell' altra del dì* 14. *Giugno* 1790. §, 6. *av. Malvasia*.

VI. Tutto lo studio, e tutti gli sforzi dei Difensori del Sig. Soccumbente si rivolgevano principalmente a insinuare, che il ceto cognatizio sostituito si restringesse a quello soltanto avente origine della Famiglia *naturale* Salviati, di cui faceva parte il Cardinale Testatore, escluso ogn' altro Maschio procedente da Femmina della Famiglia Salviati *adottiva*. Se questo assunto si fosse potuto legalmente dimostrare, sarebbe stato evidente, che al Sig. Principe D. Maffeo Barberini, e non al Sig. Principe Borghese, o al Sig. Conte Caprara apparteneva la disputata Primogenitura. Ma questo appunto sembrava il nodo più complicato, e la potissima difficoltà della Causa. Il Testatore usurpò certamente nel contesto del-

la

la sostituzione del Maschio cognato la menzione di *Famiglia Salviati* in segno promiscuo, e propriamente adattato a indicare la Famiglia non meno *originaria*, e *naturale*, che *l' arrogata*, e *artificiale*. Di questa duplice intelligenza non potevasi dubitare da alcuno, e pareva anche ammessa senza contrasto dagli stessi Difensori del Sig. Prin-
2 cipe D. Maffeo, che avanti di Noi non si azzardarono mai d'impugnarla, e di contradire alle ben ragionate osservazioni, colle quali venne accertata nella *Decisione della prima Istanza al* § 14. *e molti seg.*

VII. Dovevamo pertanto dirigere la nostra indagine a verificare a quale dei *due sensi* si fosse applicato il concetto del Cardinale Fidecommittente qualificando il primo Maschio cognato col *requisito* della derivazione da Femmina della Famiglia Salviati. Per giungere a discoprire questo speciale *concetto* parve a Noi, che la strada migliore, e non fallace consistesse nel riconoscere, se nella sostituzione che ci occupava, avesse il Testatore voluta nel Maschio invitato la *prossimità* piuttosto *a se stesso*, che *all' ultimo Erede gravato*. Assicurata la volontà del Disponente in rapporto alla *prossimità*, si assicurava per necessaria conseguenza, e fuori di ogni pericolo di cadere in errore una giusta risoluzione. Infatti nessuno poteva negare, e nessuno negava anche fra i respettivi Scriventi, che qualora il Maschio sostituito nel caso accaduto di fatta adozione, o arrogazione, dovesse essere *il più prossimo all' ultimo* Possessore, la successione spettasse al Sig. Principe Borghese, o al Sig. Caprara, nei quali concorreva la contemplata *prossimità*, e che altresì si dovesse la Primogenitura al Sig. Principe Barberini Colonna di Sciarra qualora all' opposto il Testatore avesse considerato il grado di maggiore attinenza rispetto a *se medesimo*. Poichè concedendosi ancora l' immedesimazione, o incorporazione della Famiglia *adottata* con la Famiglia dell' *Adottante*, non si potevano mai nondimeno ammettere i più piccoli rapporti di *grado*, e di *prossimità* tra l' una, e l' altra, essendo questi prodotti dalla reale ragione del san-
3 gue, e non dalla causa estrinseca di una *finzione* civile, qual' è l' adozione, o l' arrogazione specialmente impropria, ed irregolare, *Leg.* 23. *ff. de adopt. Heinec. element. iur. lib.* 1. *tit.* 11. §. 180. *Brunemann. comment. in Pandect. lib.*

*lib. 1. tit. 7. leg. 23. Voet. ad Pandect. lib. 1. tit. 7. n. 6. Rot. Rom. dec. 992. num. 13. e seg. av. Molin. e nella Romana Dotis del dì 8. Marzo 1754. §. 9. avanti Molin., e nella Interamnen. Primogenitur. de Peculis del dì 29. Aprile 1763. §. 13. av. Olivazzi.*

VIII. Presentata la Causa in questo suo vero aspetto, e fissato in questi termini lo stato della questione, qui fu dove spaziarono le più minute, ed astruse speculazioni dei Consulenti per l'una, e per l'altra parte, e quì fu dove si aprì un largo campo al più caloroso conflitto. Si faceva gran pompa contro i Sigg. Borghese, e Caprara delle altre *regole* Forensi, che limitando la diversa regola premessa al §. V. richiedono la misura della prossimità dal *Gravante* piuttosto che dal *Gravato*, mentre si tratta d' *ingresso*, e non di progresso della successione, e mentre trattasi di passaggio della medesima ad un nuovo genere di chiamati, e ad una nova linea di *sostanza*, e non di *qualità*, e non considerata dal Disponente come *reliquia*, e come appendice delle Linee precedentemente onorate. Regole delle quali noi pienamente sapevamo il valore, ed il peso, e delle quali fu
4 fatto un buon uso nel Voto del Magistrato Supremo nella celebre Causa *Florentina seu Progen. Primogenitur. de Piccolomini dell' anno 1786. scritto da me Relatore, e nel Voto Rotale del medesima anno distesa dal Signor Aud. Simonelli, e nella Florentina Consuccessionis, & Fideicommissi de Incontris del dì 13. Settembre 1796. av. questo Primo Turno me Relatore.* Regole in fine, che non resistendo d' altronde la contraria palese volontà del Testatore, avrebbero meritata, e meritarono nei primi esordj della Causa la nostra più seria considerazione, attese appunto le *circostanze* ora indicate, atteso il difetto di ogni *primordio* di vocazione dei Maschi cognati nelle sedi anteriori, attesa l'esclusione assoluta, e regolare di tutte le Femmine, ed attesa la pluralità, e diversità degli stipiti di vocazione, e di origine rispetto alle distinte, e separate sostituzioni dei Primogeniti successibili nei moltiplici preveduti tempi, ed eventi.

IX. Non ostanti però queste *regole* ricevutissime, ed altre volte da Noi seguitate, fummo costretti dalla predominante *volontà* del Cardinale Antonio Maria, da cui la giustizia vie-

vietava di dipartirci, a ritornare all'altro surriferito diverso *principio* abbracciato, e prescelto dal Disponente non solo per presunzione legale, ma anche esplicitamente, e con riscontri indubitati di dovere aderire alla maggior *prossimità* coll'ultimo Possessore. La vocazione del *più prossimo* Maschio di Femmina Salviati contiene più parti, che però tutte combinano in quel Primogenito, in cui dovevasi radicare il *primo ingresso* della successione. La parte iniziale nei casi prefigurati si legge collettivamente diretta *al Maschio prossimiore* di qualche Femmina della Famiglia Salviati „ ivi „ *substituit, & instituit masculum proximiorem, & maiorem natu ex aliqua fœmina similiter legitima, & naturali, ac de legitimo matrimonio concepta, & nata de Familia Salviata* „ Nella seconda parte s'impone a questo maschio *l'onore* di nominarsi Antonio Maria, e di usare l'Armi, ed il Casato Salviati colla penale sostituzione di un altro simile Maschio in caso di inadempimento „ ivi „ *qui pariter teneatur assumere nomen Antonii Mariae, & cognomen, & arma, ac insignia de Salviatis simpliciter, & ut supra dictum fuit de Adoptatis, & Adrogatis, alias si praedicta non observaverit, substituit, & succedere voluit alium pariter proximiorem ex fœmina ut supra de Familia de Salviatis* „ Nella terza parte poi si esprime a chiare note *la qualità* voluta in questo *primo Maschio* cognato di più prossimo all'*ultimo* Defonto nella maniera che segue „ QUI PROXIMIOR, *& maior natu ut supra donec vixerit, succedat, & succedere debeat* ULTIMO DECEDENTI *in omnibus dictis Castris, Bonis, Locis montium, & tota hæreditate praedicta & ut supra.* „

X. Questo Maschio più prossimo, *che doveva succedere all'ultimo decedente*, qual Maschio era mai se non quello stesso, se non quel *primo* Maggiornato, in cui doveva ingredere la Primogenitura, e in cui dovea costituirsi lo *stipite* della futura linea cognatizia? Il dubitarne sarebbe stato un delirio, e facilissimo appariva il modo di restarne convinti. *Al primo* Maschio del genere cognatizio sicuramente si referiva l'obbligo di rinnovare il nome, e la Famiglia del Testatore, perchè il pronome „ *qui* immediatamente seguente doveva riportarsi alla persona prossimamente nominata,

nata, la quale era appunto il *primo* Maschio cognato, perchè non si poteva referire effettivamente ad alcun altro, non parlandosi di altri in questo luogo dispositivo, e perchè altrimenti il *primo* ammesso del genere cognatizio sarebbe rimasto esente dall' onere espresso dell' assunzione del nome di Anton Maria, e dell' Armi, e del Cognome Salviati, che leggesi espressamente ingiunto ad ogni chiamato, e di cui risuona in principio, in mezzo, ed in fine il Testamento del Porporato. Investiva ugualmente *il medesimo primo Maschio* di femmina la terza di dette parti per essere concepita per unico, e continuato contesto, per essere colle parti precedenti congiunta colla copulativa dizione „ *Et* „ unita all' identifico pronome „ *qui* „ che ripete, e non varia il soggetto prenominato, concorrendo particolarmente la repetitiva „ *ut supra* „ e per essere impossibile ogni rapporto ad un *prossimiore* diverso dal *primo*, giacchè, come abbiamo avvertito, l' intera orazione dispone del primo soltanto, e non dei successivi sostituiti; e giacchè il *prossimiore* quì contemplato doveva succedere all' *ultimo decedente*, e non al *contravveniente*, che era l' altro solo prossimiore oltre al *primo* nella parte intermedia enunciato.

XI. Ecco dunque decisa inappellabilmente la gran questione della *prossimità* dalla viva voce del Cardinale Testatore; Ecco innegabile, ed evidente, che egli nel *transito* della sua Primogenitura dal genere masculino agnatizio, ed anche adottivo, al genere cognatizio, e precisamente nel *primo ingresso* volle, e prescelse la *prossimità* del Maschio sostituito all' *ultimo* Possessore, e non altrimenti *a se stesso*, allorchè invitando il primo più prossimo Maggiornato di Femmina dichiarò senza equivoco, che questo *primo* Maggiornato più prossimo „ *qui proximior* „ dovesse succedere, e succedesse all' ultimo Erede gravato „ SUCCEDAT, ET SUCCEDERE DEBEAT ULTIMO DECEDENTI „ Tanto legalmente importa la volontà, che il Sostituto più prossimo *succeda, e succedere debba all' ultimo* Possessore, quanto la volontà, che il Sostituto riconosca dall' *ultimo Possessore il suo grado*, reputandosi in questo tema l' ultimo Possessore per l' unico, ed individuo relato in rapporto non meno *alla successione*, che alla prossimità. Così in termini *simili* ai nostri

tri giudicò costantemente con tre conformi *Decisioni la Rota Romana nella Romana Immissionis del dì 6. Giugno* 1783. §. 7. *e del dì 28. Giugno* 1784. §. 7. *av. Flangini, e nell' altra conferm. del dì 14. Giugno* 1790. §. 7. *av. Malvasia.*

XII. Qualora infatti il designato *Prossimiore* per Legge testamentaria succede, e deve succedere all' *ultimo decedente*, sembra assolutamente irregolare, ed incongruo che egli debba, e possa essere un Prossimiore al Gravante, anzi che a quello stesso *ultimo decedente* da cui riceve, e dee ricevere la successione, e di cui deesi nuncupare il *Successore*. Poichè sanno tutti, che qualunque volta con sistema discorde dall' Editto Successorio sia stato chiamato il più prossimo al *Disponente*, questo si caratterizza per Successore, e si dice succedere più propriamente al Disponente medesimo, da cui desume il suo grado, che all' ultimo Erede gravato, il quale non servendo di termine di rapporto per la misura della prossimità, nemmeno può convenientemente servire di mezzo a trasmettere la *successione legale*, che deriva *dal grado*, ed a formare un *suo Successore*, che
6 debba essere più prossimo *ad altri*, e non *a lui*. Bene al proposito, benchè ad altro effetto in questa guisa ragionano dopo la *Leg. Cohaeredi §. Quod si ff. de vulgar. & pupillar. Leg. Sancimus §. Cum autem Cod. ad Sen. C. Trebell. Bartol. nella Leg. Marcellus §. Quidem liberis ff. al medesimo tit. Natt. cons.* 673. *n.* 24. *Menoch. cons.* 164. *n.* 2. *Gratian. discept. for. cap.* 493. *n. n.* 13. *Knipschildt de fideic. cap.* 9. *n.* 77. *Constantin. vot. decis.* 355. *n.* 36. *& segg. io Relat. nella Florentina, seu Pragen. Primogenituraе de Piccolominis dell' anno* 1786. §. *e la Rota Rom. nella Bononien. Consuccessionis quoad Fideicommissum Jacobi de Antiis, alias Formaliari del dì* 5 *Febbr.* 1790. §. 17. *e seg. av. Porracciani.*

XIII. A questo concludente discorso non si scoraggirono gli egregj Difensori del Sig. Principe soccumbente. Sottilmente rilevarono, che intanto la *Rota Romana nelle precitate tre Decisioni av. Flangini, e Malvasia* credè mensurabile la prossimità *dal Gravato*, in quanto che il Sostituto non poteva mostrare la sede di sua vocazione in altro luogo del Testamento, fuori che in quello in cui stava scritta

la

la successione voluta del più prossimo della Famiglia all' ultimo, che fosse sopravvissuto, onde non si applicassero *le dette Decisioni* al caso nostro, nel quale il primo Maschio cognato fondava la sua vocazione letterale nella sede ante-
7 riore, ove il Testatore „ *Substituit, & instituit* ( adopriamo le sue parole ) *masculum proximiorem, & maiorem natu ex aliqua faemina &c. de Familia Salviata* „ Rilevavano ancora, che la successione all' *ultimo decedente* indicata dal Testatore riguardava *il fatto fisico, e materiale* del trapasso dei Beni primogeniali in tutta la loro integrità dall' ultimo Possessore agnato, o adottivo *nel primo Sostituto* cognato, e che perciò niente influiva nei rapporti di prossimità *coll' ultimo decedente*, facendosi a quest' oggetto gran conto delle parole „ *In omnibus dictis castris, bonis, locis montium non vacabilium, & tota haereditate praedicta* „ le quali immediatamente susseguono a quelle „ *qui proximior, & maiornatu ut supra donec vixerit succedat, & succedere debeat ultimo decedenti* „ Ma un breve riflesso, e la volontà del Cardinale Antonio Maria sempre fatale al Sig. Principe D. Maffeo rispondeva mirabilmente a questi rilievi, e li distruggeva dalle radici.

XIV. Si mosse forse *l' Auditorio Romano nelle Decisioni* preallegate da quella *specialità* che ora opponevasi, e che si faceva consistere nella insignificante combinazione di trovarsi in quel caso la successione all' ultimo complicata col diritto di vocazione del Sostituto? Nò senza dubbio. La ragione di decidere presso quei rispettabilissimi *Giudici* fu ben' altra, e ben diversa. Gli stessi *Decidenti* la spiegarono apertamente, e la fondarono unicamente nella *parificazione* fra la prossimità, e la successione del Sostituto all' *ultimo* predefonto, senza avere essi lasciata la più piccola traccia di contraria opinione allorchè fosse stata distinta la
8 vocazione dall' ordine di succedere all' *ultimo*. Ne assicurano le ridette *Decisioni*, e particolarmente la seconda del dì 28. Giugno 1784, la quale si esprime così „ Idem est dicere „ *All' ultimo che resterà succedano quello, o quelli più prossimi* „ ac dicere „ *Succedano quello, o quelli più prossimi a quello che resterà* „ Ergo non est dubitandum, quin sicuti hoc dictum certe praesefert substitutionem

„ proximorum gravato, scilicet „ *all' ultimo che resterà* „
„ ita eorumdem plene substitutionem praeseferat, et illud a-
„ liud, in cuius specie versamur „ Questa stessa ragione che militava appunto eziandio nel caso nostro, potè muovere, e mosse giustamente ancor noi. E ciò bastava ad escludere la pretesa disapplicazione delle sopralodate *Decisioni Romane*.

XV. Penetrando poi nella mente del Porpotato, ad evidenza costava, che egli usurpò costantemente i verbi „ *succedat* „
„ *& succedere debeat* „ in ogni patte della Disposizione, e quasi fino alla nausea per sinonimi del verbo *substituit* „ o dell' altro simile „ *substitutus sit* „ oppure „ *substitutus existat* „ Incominciamo a vederlo dalla prima sostituzione. Alla morte del Duca Francesco Erede istituito,
9 il Sostituto immediato esser doveva il suo Primogenito. Questa sostituzione si legge scritta col verbo „ *succedat* „ e non con quello „ *substituit* „ La lettera del Testamento è la seguente „ *post mortem praedicti Illustrissimi Haeredis* SUCCEDAT *illius primogenitus* „ E chi revocherebbe in dubbio, che in questa parte il verbo „ *succedat* „ non equivalesse al verbo „ *substituit*? „ Nessuno sicuramente, come nessuno potrebbe dubitare della medesima *equipollenza*, ove per la mancanza di qualunque Primogenito senza figli maschi si chiama il *Prossimiore* all' ultimo defonto della Linea primogeniale del Duca Francesco, et indi il Primogenito successivo in questi termini, *substituit*, *&* SUCCEDERE VOLVIT *ipsius primogenitum*, *& primogeniti primogenitum* „ ove dandosi la regola dell' ulteriore progresso, ripetesi „ *& ultimo primogenito morienti* SUCCEDAT, *& substitutus existat proximior maiornatu*, *& deinde illius primogenitus in infinitum*, *ut supra*, *in omnibus*, *& singulis castris*, *bonis*, *locis montium non vaeabilium*, *& integra haereditate praedicta* „ Ove al Patruo si preferisce sempre il Figlio del premorto Primogenito, dicendosi „ SUCCEDAT, *& substitutus sit* „ ed ove alla totale deficienza della Linea del Primogenito si deviene ad invitare il Secondogenito dello stesso Duca Francesco, e i di lui Primogeniti in perpetuo colla solita frase „ *substituit*, *&* SUCCEDERE *voluit in dictis castris*, *locis montium*, *bonis*, *& integra haereditate* „

XVI.

XVI. Tenne lo stesso linguaggio il Cardinale Disponente nella sostituzione del Duca Lorenzo in difetto del Duca Francesco senza figlioli maschi, e della sua Linea masculina, ed anche nell'esclusione de' Sacerdoti, degli insigniti degli Ordini Sacri maggiori, dei Claustrali, e degli Impetranti qualunque deroga, e assoluzione dall'osservanza di alcun precetto del Testamento, con avere respettivamente ordinato „ *& alius eidem proximior, & maiornatu* SUCCEDAT, *qui* SUCCESSURUS FUISSET *si talis Clericus, vel Regularis non fuisset in medio, & alius proximior in gradu maiornatu masculus legitimus, ut supra* SUCCEDAT „ Nè punto variò questo linguaggio il Testatore, anzi lo continuò identificamente nella sede di vocazione del primo Maschio adottivo. Concessa all'ultimo superstite agnato maschio Salviati la facoltà di adottare, o di arrogare un Maschio legittimo, ancorchè estraneo a suo beneplacito, ed imposto all'Adottato, o Arrogato il carico di chiamarsi Antonio Maria, e di portare l'Armi, e il Casato Salviati, il Testatore scende a chiamare lo stesso Adottato, e i suoi Primogeniti con queste parole „ *Et non extantibus aliquibus filiis illius ultimo superstitis de Familia Salviata,* SUCCEDAT, ET SUCCEDERE DEBEAT *ille sic adoptatus, vel adrogatus in praesenti Primogenitura in omnibus castris, bonis, locis montium, et in tota haereditate ut supra &c. & post eum* SUCCEDAT *illius primogenitus &c. et deinde de primogenito in primogenitum ordine successivo &c.* „ Lo continuò geminatamente nella sostituzione contravvenzionale di un altro Adottato „ ivi „ *quo casu privationis* SUCCEDAT, ET SUCCEDERE DEBEAT *alius adoptatus, vel adrogatus maiornatu, qui praemissa observaverit; si non extiterit alius, tunc* SUCCEDAT *descendens masculus legitimus, & naturalis ipsius adoptati, vel adrogati* „ Lo continuò nella dichiarazione della preferenza del maggiore di età nel concorso di più prossimi in egual grado „ ivi „ *Si contingat in singulis casibus ordinatae successionis praedictae plures existere eodem gradu agnationis coniunctos* SUCCEDAT *dumtaxat ex ipsis ille fuerit maiornatu tempore successionis* „ E lo continuò finalmente ( lo che sembrava assai più notabile ) nella parte finale e dichiarativa di quella stessa sostituzione dei Maschi cognati, della quale si dispu-

sputa „ ivi „ *& omnibus deficientibus semper* SUCCEDAT *unus ex faemina de Salviatis* „

XVII. Se pertanto il nostro Fidecommittente sempre, e mai sempre inrese, e concepì promiscuamente in un solo, e in un medesimo *senso*, con indicare insieme la prossimità del Sosrituro all' *ultimo* Possessore i verbi „ *succedat* „ *succedere debeat* „ *substituit* „ *substitutus sit* „ *Substitutus existat* „ o sia col rapporto alla totale marerialira dei Beni primogeniali, o sia rispetto al progresso, o *all' ingresso* in nuovi Stipiri, o sia relativamente a Persone *già chiamate* abitualmente, o a Persone *non per anche onorate*, siccome risulta dall' analisi del Testamento finora fatra, e risulta in modo da non potersene dubitare, se non con ingiuria alla verità conosciuta, la legale necessità costringeva a rigettare, e non attendere qualunque *differenza*, e *distinzione*, che l' acume Forense tentasse d' indurre nel concreto della presenre disquisizione fra gli antedetti verbi „ *succedat*, *& succedere debeat* „ e i verbi assimilati „ *substitutus sit* „ *substitutus existat* „ fra il *dritto* a succedere, e il *fatto* effettuale della successione nei Beni, e fra la *prima*, e la *progressiva* sostituzione nella Famiglia artificiale. Il consueto eloquio dei Testatori definisce, e determina l' intelligenza che si dee seguitare nella interpetrazione delle ultime loro volontà, non ostante qualunque diversa intelligenza volgare, o comune, talchè conviene attribuire *allo stesso vocabolo* adoprato forse talvolta equivocamente un *significato* del tutto *uniforme* a quello attribuitogli dal Proferente in altre sedi, o in altri luoghi più chiari della Disposizione. Questa è massima presso di noi non sottoposta alla minima contradizione, avendola tante e
12. tante volte fermata, inerendo al *Testo nella Leg. Qui filiabus, e nella Leg. Si Servos plurium §. fin. ff de legat.* 1. *la Ruota nostra, e segnatamente nella Romana, seu Praten. Fideicommissi Primicerii Inghirami de Inghiramis del dì* 29. *Settembr.* 1786. §. 7. *av. me Relat., nella Pisana, seu Petrasanden. Fideicommissi de Tommasinis del dì* 13. *Agosto* 1796. §. 10. *av. questo Primo Turno Relat. il Sig. Audit. Simonelli, e nella Pisana Fideicom. de Bercis del dì* 30. *Settemb. pr. pass.* §. 7. *e* §. 9. *av. il medesimo Turno me Relatore.*

XVIII.

XVIII. Massima che procede indistintamente, benchè concorra *una diversità* di ragione, e di soggetta materia nelle respettive parti della Disposizione, e benchè si trovi altrove il controverso vocabolo, o verbo associato ad *altri connotati* meno dubbiosi, per cui potesse farsi luogo all' argomento della discretiva locuzione in opposto, imperocchè tutto cessa a fronte della *unicità* del concetto, col quale il Disponente ha manifestati i suoi respettivi sentimenti, e col quale anche per vari, e discrepanti rapporti, ed effetti
13 non può conciliarsi la *moltiplicità* delle idee, e delle significazioni, come per comune opinione stabiliscono *Mantica de coniect. ult. volunt. libr.* 6. *tit.* 13. *n* 10. *Mans. cons.* 77. *num.* 20. *e cons.* 691. *num.* 10. *Palma nep. dec.* 198. *num.* 16. *Rota Romana nelle rec. dec.* 237. *n.* 12. *part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 40. *num.* 6. *e* 20. *par.* 9. *e av. Caprara dec.* 113. *num.* 10. *e la Rota nostra nella Florentina Primogenituræ de Strozzis del dì* 12. *Settemb* 1727. §. *Ac quoties av. l' Audit. Venturini Relat. nella Florentina Pretensae Primogenituræ del dì* 5. *Apr.* 1740. §. *Ac in casu, e* §. *Discretivam av. l' Audit. Mari Relat, e nella Florentina Fideicommissi de Martellinis del dì* 17. *Settemb.* 1745. *num.* 74. *e segg. av. il Senatore Uguccioni Relat. nel Voto decisivo di me Relat. nella Florentina Fideicommissi de Gaetanis del dì* 28. *Settembr.* 1781. §. 23. *e nella citata Pisana, seu Petrasanten Fideicommissi de Tommasinis d.* §. 10.

XIX. Quindi si rovesciavano a terra tutte le difficoltà che si suscitavano contro i Signori Borghese, e Caprara, e che proponemmo al §. XIII., e stava altresì ferma, ed inconcussa la nostra Tesi, che il Cardinale Antonio Maria Salviati allorchè pronunziò „ *& qui proximior, & maiornatu ut supra succedat, & succedere debeat ultimo decedenti* „ volle assolutamente aver riguardo alla prossimità del primo Maschio cognato coll' ultimo Possessore, come se avesse pronunziato „ *& qui proximior substitutus sit* „ o sivvero *substitutus existat ultimo decedenti* „ obbligandoci, e autorizzandoci a questa equipollente lettura la *identità* del senso assegnato dal medesimo Cardinale all' una, ed all' altra sua maniera di esprimersi, conforme abbiamo testè dimostrato, consolidando il più stabile fondamento

su

su cui posava il buon diritto dei Vincitori. Questo però non era solo. Il contesto della Disposizione somministrava le riprove più luminose della stessa già da noi dimostrata *volontà* del Cardinale Anton Maria di aver favorito il più propinquo *al Gravato*, e non a se stesso Gravante nella sostituzione che ci occupa, del *primo Maschio* di Femmina destinato a rinnovare *artificialmente* la spenta Famiglia vera Salviati.

XX. Tralascieremo di ragionare sopra le sedi di vocazione delle Linee masculine de' Duchi Francesco, e Lorenzo, e sopra le parti penali, ed esclusive, in cui si contempla incessantemente il Prossimiore *al Gravato*. Non parleremo della dichiarazione per modo di regola, colla quale si chiude la Disposizione, che concerne la serie dei Maschi della Famiglia arrogata, e che esige sempre, ed in ogni tempo la prossimità *all' ultimo* Primogenito decedente. Taceremo le notissime *Teorie Legali*, che aborriscono il corso retrogrado nelle Successioni Primogeniali. Da tutto ciò noi ci asteremo, benchè tutto avesse forza di contribuire alla conferma di quel Voto effrenato, e universale di propinquità relativa *al Gravato*, che poteva verisimilmente comunicarsi a tutti, e singoli i Prossimiori sostituiti in ogni, e qualunque luogo del Testamento. Non bisognavano le vaghe, e meno urgenti illazioni, ove abbondavano i riscontri speciali, e della più efficace potenza, che emanano dalla stessa sorgente, d'onde nasceva la nostra questione. Il Cardinale Salviati, prevedendo la terminazione della Linea masculina primogeniale del primo Maschio cognato più prossimo, designò per secondo Stripite un altro Maschio di Femmina più prossimo *all' ultimo* Descendente „ *Quibus omnibus* (è la lettera del Testamento) *deficientibus substituit alium proximiorem ipsius* ULTIMI DESCENDENTIS *ex faemina legitima, & naturali* „ Due quanto semplici, altrettanto sicure osservazioni derivavano da questa sostituzione, per cui si accertava, che nella sede precedente immediata del primo Maschio di Femmina fu considerato, e sostituito il più prossimo all' *ultimo* Possessore.

XXI. *Una* ne derivava dalla perfetta *parificazione*, che il Testatore, invitando „ *alium proximiorem ipsius ultimi descendentis* „ indusse fra il *primo*, ed il *secondo* più prossimo

simo Maschio cognato, e che pose in essere per mezzo del-
15 la dizione „ *alium* „ la quale di sua natura produce una completa, ed eguale *somiglianza* di rapporti, e di qualità nei correlativi soggetti, come insegnano *Menoch. de præsumpt. lib.* 4. *praesumpt* 104. *num.* 14. *Peregrin de fideicomm. art.* 21. *num.* 38. *Fusar de substit. quaest.* 311. *num.* 21. *Torr. de maiorat. part.* 2. *quaest.* 23 *n.* 43. *la Rota Romana av. Priol. dec.* 221 *num.* 6. *av. Falconer. de fideicom. dec.* 37. *n.* 8. *e nella Fulginaten Immissionis del dì* 11. *Iebb.* 1757. §. 10. *av. Canilliac. e la Ruota nostra av. Bonfin. dec.* 13. *num.* 17. *e nelle select. tom.* 1. *part.* 1. *dec.* 43. *num.* 33. Or come dunque nel *secondo* Maschio cognato sostituito in difetto della Linea masculina del *primo* si richiedeva infallibilmente la prossimità coll' *ultimo Descendente*, così la stessa prossimità doveva verificarsi nel *primo* Maschio chiamato all' estinzione de' Maschi agnati, e
16 dei Maschi adottivi, nè poteva esser quello più prossimo al Gravato, e questo al Gravante con una *discrepanza*, e *dif-*
17 *formità*, che non si ammette, e che non è ammissibile tra gli *equiparati*, siccome riflettono *Peregrin. de fideic. art.* 26. *num.* 114 *Polit. de miscell. dissert.* 1 *num.* 20. *e la Rota Romana nelle rec. dec.* 298. *num.* 3. *par.* 11. *e av. Ratto dec.* 74. *n.* 2. *e nella Bononien. Fideicommissi de Barberiis del dì* 17. *Genn.* 1710. §. *Praesumptioni av. Aldovrandi*.

XXII. Derivava *l' altra* osservazione dalla mancanza di ogni *primordio* di vocazione non tanto nel primo Maschio di Femmina della Famiglia Salviati, in cui doveva ingredere la Primogenitura dopo i Maschi agnati, ed adottivi, quanto ancora nel secondo Maschio del Genere cognatizio. Il primo Maschio cognato non riconosceva alcuno benchè minimo dritto, se non che dalla sostituzione del Prossimiore di qualche Femmina Salviati. Lo sostenevano con plauso gli stessi Difensori del Soccumbente; Ed il secondo unicamente riconosceva ogni suo diritto dalla susseguente sostituzione, in cui si chiama „ *alium proximiorem ipsius ultimi Descen-*
„ *dentis ex Faemina* „; non potendo assolutamente in abito, o in atto essere incluso nella precedente sede ristretta ai Primogeniti maschi di maschio del primo ammesso cognato. Il difetto di *primordiale vocazione* in altre sedi rende onni-

namente estraneo il Sostituto dai ceti altrove onorati, e lo caratterizza per un individuo di nuovo, e diverso genere, onde la sua prossimità si calcola dal *Gravante*. Anche i principj largamente addotti dai lodati Difensori del Sig. Principe Maffeo non discordavano. Ma bensì discordavano quelli, coi quali il Cardinale Salviati, regolò la sostituzione di questo secondo Maschio cognato, avendolo voluto più prossimo all' *ultimo* Descendente. Dunque conveniva presumere regolata anche la sostituzione *pel primo* con gli stessi principj per non supporre altrimenti una incostanza ed una
18 volubilità non mai presumibile in quel Disponente, che al contrario gli esternò, e gli adottò con tanta sollecitudine in rapporto al secondo Maschio cognato, ed in molti altri luoghi del Testamento. Ottimamente *la Rota Romana nella Atten. Beneficii del dì 6. Dicembre* 1741. §. 6. *vers. quoties autem avanti Canilliac. e nella Lauretana Primogeniturae de Spina del dì* 11. *Giugno* 1759. §. 7. *vers verum enim avanti lo stesso.*

XXIII. E per quanto l' ordinata propinquità del secondo Maschio cognato all' ultimo Discendente sembrasse in certo modo relativa al *progresso* nella Linea cognatizia già formata da un solo stipite, cioè dal *primo* Maschio di Femmina, siccome esclamavasi a difesa del Sig. Principe D. Maffeo, non perciò si debilitava la nostra osservazione, se c' inoltravamo coi nostri riflessi nell' altra immediata sostituzione della quale ecco il contenuto „ *& omnibus deficientibus semper succedat unus ex Faemina de Salviatis proximior ultimo decedenti* „. Si fatta sostituzione quanto meno assisteva i contrari clamori, tanto più, ammessa anche l' Ipotesi del supposto progresso, fortificava il nostro assunto. Mancati tutti i Maschi di Maschio *del primo* Prossimiore cognato, e mancati parimente i Maschi di Maschio *del secondo* più prossimo all' ultimo Descendente il Cardinale Salviati risalì colla ulteriore trascritta sostituzione a quel Fonte, da cui si era partito in principio, vogliamo dire *ad un nuovo Maschio di Femmina* più prossimo *all' ultimo decedente*. Con questa sostituzione il Testatore per ogni caso, e per ogni tempo, e come egli si espresse „ semper „ dettò la Legge di prossimità *al Gravato* per un *nuovo ingresso*, e in un nuovo, e diverso *ceto* di persone certamente spogliate di qualun-

lunque preordinato primordio di vocazione, e che potevano provenire da qualsivoglia incerta Femmina de' Salviati, e da stipiti non comuni ai Maschi cognati compresi nelle sedi anteriori, e dei quali non potevano mai reputarsi *accessioni, o reliquie* nel caso prefigurato della totale estinzione della Linea masculina prima agnatizia, e poi cognatizia del *primo* prossimiore cognato.

XXIV. Con avere disposto il Cardinale Salviati in questa guisa fece chiaramente comprendere di essere stato bene alieno da immaginare alcuna differenza fra *progresso*, *ed ingresso*, e di essere stato altresì desideroso della prossimità al *Gravato* sì nel progresso, che nell' ingresso, giacchè chiamò nel progresso (stando alla presupposta Ipotesi) un' altro più prossimo all' ultimo Descendente „ivi „ *Substituit alium proximiorem ipsius ultimi Descendentis* „; e chiamò similmente nel nuovo ingresso un nuovo Maschio di Femmina Salviati più prossimo all' *ultimo* decedente „ *succedat unus ex Fœmina de Salviatis proximior ultimo decedenti* „. Ciò posto restava annichilata e distrutta la magnificata distinzione fra l' *ingresso*, ed il progresso, mentre andava ad urtare di fronte il sistema osservato dal Testatore, e mentre le resisteva lo spirito che animava la serie di tante sostituzioni. Per conseguenza secondando noi lo stesso sistema, e lo stesso spirito, dovevamo leggere anche nella sostituzione *del primo* Prossimiore di qualche Femmina della Famiglia Salviati quella medesima relazione *al Gravato*, che si leggeva nelle successive sostituzioni del *secondo* più prossimo, e dell' *altro* nuovo Prossimiore d'un altra Femmina Salviati, supplendo con tale interpetrazione il
19 rapporto di prossimità non rammentato in un solo caso col sussidio di quello espresso, e ripetuto più volte negli altri in mente del Testatore non dissimili casi. A proposito così fu notato dalla *Rot. nost. nella Montis Fosculi Fideicommissi del dì* 26. *Giugno* 1744. §. *Ma troppo avanti Venturini, e Meoli, e nella Romana seu Praten. Fideicomm. Primicerii Inghirami de Inghiramis del dì* 29. *Settembre* 1796. §. 11. *e segg. avanti me Relat. ove i concordanti*.

XXV. Riceveva il nostro ragionamento la più valida corroborazione dalle susseguenti solenni dichiarazioni del Testatore.

re. Temendo egli forse, che ad onta di tante speciali disposizioni potesse un giorno insorgere qualche dubbio, riassunse in compendio, ed in resultato il metodo, e l'ordine consueto, e opportunamente aggiunse la più ampia protesta di non aver mai voluto recedere dalla prossimità all' *ultimo* Gravato, e di averla anzi voluta costantemente nella più rigorosa osservanza. Contemplò in complesso tutti i casi, tutti i tempi, e tutti gli eventi possibili, e sottopose tutti questi casi, tempi, ed eventi ad una *medesima determinazione*, prescrivendo per Legge normale, e generale delle successioni future, che sempre si dovesse intendere chiamato il Maggiornato più prossimo all' *ultimo* moriente „ ivi „ *Ita quod semper, & quandocumque defecerit Linea omnium masculorum praedictorum vocatorum, ut supra, vocetur* SEMPER PROXIMIOR *Maiornatu ex Fœmina proximiori* ULTIMO DECEDENTI „. E come se neppure fosse stata bastante questa dichiarazione, che informava ogni, e qualunque sostituzione del Genere cognatizio, volle anche togliere ogni pretesto a proporre la distinzione fra il progresso, e l'ingresso essendo passato a soggiungere che in *qualunque nuova successione*, e così in qualunque *nuovo ingresso* si avessero sempre per ripetute, ed inserite tutte le condizioni, tutti i patti, e tutte le pene, e quant' altro aveva di sopra ordinato „ ivi „ *Ita quod omnes conditiones, omnia pacta pœnae, & alia ordinata* SEMPER *censeantur, & sint* REPETITA *in quacumque* NOVA SUCCESSIONE, *& in omnibus & per omnia, ut supra dispositum fuit* „.

XXVI. Poteva egli il Cardinale Anton Maria Salviati spiegarsi meglio, e con maggiore chiarezza? Si poteva mai credere, che del primo Maschio di qualche Femmina de' Salviati, a cui spettava la successione dopo i Maschi agnati, ed adottivi dovesse commensurarsi la prossimità col Gravante, quando il Porporato si dichiarò di avere *sempre* chiamato il Prossimiore Maggiornato della Femmina più propinqua all' *ultimo* decedente? „ ivi „ *Vocetur semper proximior Maiornatu ex Fœmina Salviata proximiori* ULTIMO DECEDENTI. „ Era mai concepibile, che il caso ed il tempo del *primo ingresso* della Primogenitura nel Ceto cognatizio fosse eccettuato dalla regola illimitata indistinta, e universale di doversi attendere „ semper la prossimità *al Gravato*,

e che

e che nell' accennato caso, e tempo *del primo ingresso*, o sia di nuova successione in nuovo genere la sostituzione cadesse nel più prossimo al Testatore, quando „ *in quaecumque nova successione* „ dovevano intendersi ripetute tutte le condizioni, e tutte le cose superiormente ingiunte, e così la qualità già prescritta di più prossimo *all' ultimo* trapassato? Per verità violentava all' opposto giudizio la lettera incavillabile, ed il volere manifestissimo del Disponente, e più l' incongruenza, o per dir meglio l' assurdo, Poichè coll' ammettere che al difetto dei Maschi agnati, ed adottivi fosse sostituito il Maggiornato di Femmina prossimiore al Gravante nel tempo stesso che in tutte le altre sostituzioni, ed anche in tutte le *nuove successioni*, o siano *nuovi ingressi* dominava il favore del più prossimo *all ultimo* Possessore, si riduceva il saggio Testatore ad essere inconseguente, incoerente, ed in conflitto con se medesimo contro ogni giusto, e legale criterio, e contro il fissato in circostanze meno significanti *dalla Rota Romana nella Romana seu Urbevetana Immissionis del dì 9. Dicembre 1757. §. 7. avanti Canilliac., nella Ariminen. Primogenitur. de Gambalunga del dì 1. Febbrajo 1765. §. Neque avanti Zelada, e nella Romana Primogenitur. Alessandri Coccini del dì 2. Giugno 1780. §. avanti Mannelli.*

XXVII. Ma internandoci anche di più nell' animo del Testatore a noi parve di rinvenire un ben fondato motivo, onde egli trattasse con rapporto *uniforme* di prossimità tanto *l' ingresso* principale nel primo Maschio di Femmina, quanto ogn' altro posteriore ingresso nei respettivi nuovi Maschi cognati. Perlochè veniva a togliersi ogni contrario pretesto di opporre, come effettivamente opponevasi, la *diversità* di ragione fra questi ingressi, ed altresì subentrava un nuovo argomento di voluta prossimità al Gravato non meno nel primo che in tutti gli altri Stipiti cognatizi, attesa l' *identità* anzi la *poziorità* di ragione, che militava fra loro, e che non soffriva *disparità* di opinione *Leg. Lucius ff. de vulgar. & pupillar substit. Leg. Illud. ff. ad Leg. Aquil. Bald. in Leg. De quibus ff. de Legat. 1. Rota Rom. avanti Falconer. dec. 63. n. 1. in fin. e dec. 69. n. 9. de Fideic.* Infatti se il *primo Maschio* cognato non poteva desumere

al-

alcun primordio di vocazione negli ordini antecedenti delle sostituzioni dei Maschi agnati; o adottivi, anche il *secondo Maschio* cognato non poteva desumerlo non solo da quelli ordini stessi, ma neppure dalla sostituzione del medesimo primo Maschio cognato, e dalla di lui Linea masculina. Se il Testatore aveva a quello assegnata per Stipite di origine una qualunque non certa Femmina della Famiglia Salviati, anche a questo lo aveva parimente assegnato in una Femmina ugualmente incerta della stessa Famiglia. E se era possibile che rispetto ad uno l'incerta Femmina non fosse della Linea dell' ultimo Possessose, era anche possibile, che accadesse la stessa combinazione rispetto all'altro.

XXVIII. Dunque le sostituzioni del *secondo* del *terzo*, e d' *ogn' altro* ulteriore Maschio di Femmina risentivano di que' medesimi rapporti, e partecipavano di quelle medesime caratteristiche, che concorrevano a senso ancora de' chiarissimi Difensori del Sig. Principe D. Maffeo nella sostituzione
22 del *primo Maschio* cognato, ed in cui si sostanziano gli estremi del *nuovo ingresso*, e della essenziale *novità* del genere sostituito. Dunque in mente del Testatore non potevasi essere risvegliata alcuna idea ragionevole, che lo portasse a differenziare il *primo* dagli *altri* non differenti, e non dissimili ingressi. E che più? Avendo il Cardinale Salviati richiesta negli ulteriori Maschi di Femmina la prossimità dello Stipite originario coll' *ultimo* Gravato „ *vocetur semper proximior ex Fœmina Salviata* PROXIMIORI ULTIMO DECEDENTI „ benchè fossero quasi incommensurabili i gradi fra l' ultimo Possessore, e la Femmina della Famiglia Salviati per la intermediazione delle intere Linee del primo, e del secondo Maschio cognato, le quali potevano durare anche per molti secoli, con quanta maggior ragione doveva il Cardinale medesimo richiedere la stessa prossimità col *Gravato* nel *primo Maschio* cognato successibile in un epoca assai meno remota, in cui facilissima si rendeva la commensurazione dei gradi fra l' ultimo Agnaro della Famiglia vera, o della Famiglia artificiale Salviati, giacchè lo stesso primo cognato più prossimo poteva verisimilmente trovarsi nel Figlio di una Figlia, o d' un Sorella dell' ultimo Agnato maschio, e possessore immediato delle Primogenitura?

XXIX.

XXIX. A che per altro diffondersi in sì lunghe, ed ardue disquisizioni, ove piana, e spedita abbiamo la via per arrivare al propostoci scopo? Il Cardinale Salviati allorchè volle ripetere „ *in quacumque nova successione* „ tutte le condizioni, tutti i gravami, e tutte le pene anteriormente individuate, fra le quali si conta la prossimità al *Gravato*, o dispose dei soli *subalterni* ingressi nei nuovi Maschi di Femmina, non compreso il primo, o dispose *universalmente* di tutti gl' ingressi dal primo all' ultimo, veruno escluso, nè eccettuato. Nel primo supposto per avere il Disponente colla propria sua bocca definite per *nuovi ingressi* tutte le *nuove successioni*, e per averle regolate colla ripetuta prossimità al *Gravato* dimostrò apertamente di non curare la prossimità a se stesso anche nei *nuovi ingressi*, onde da questi dovevasi mutuare la definizione, e il regola-
23 mento ancora del *primo* per non discostarci dalla *consuetudine*, e dal *fiasario* del medesimo Disponente. Nel secondo supposto, che a noi pareva il più vero, ci trovavamo eppieno convinti della voluta prossimità al *Gravato* anche nel principale *ingresso* della Primogenitura nel primo Maschio cognato, subito che quella parte del Testamento in cui si legge „ *ita quod omnes conditiones, omnia pacta prnæ, & alia ordinata censeantur, & sint repetita, in quacumque nova successione, & in omnibus & per omnia ut supra dispositum fuit* „ si referiva a tutte le dispositive interessanti le singole sostituzioni di ogni e ciascuno Stipite di vocazione, incominciando dal primo, cui competeva la successione alla mancanza dei Maschi agnati della originaria, e della aggregata Famiglia Salviati.

XXX. Che poi questo secondo supposto fosse il più vero, ci sembrava abbastanza giustificato. La repetizione delle qualità, e delle condizioni, e così della prossimità al *Gravato* doveva aver luogo „ *in quacumque nova successione* „. Il principale ingresso della Primogenitura nel *primo* Maschio cognato annoveravasi certamente fra i casi di *nuova suc-*
24 *cessione*. Dunque la prossimità al *Gravato* si ricercava anche in questo principale *ingresso* nel primo Maschio cognato: Al che particolarmente aggiungevasi la dizione „ *quacumque* „ che universalmente include ogni contingibile *ingresso*

di

di qualsivoglia immaginabile specie, e propriamente non è
25 conciliabile coll'esclusione di alcun caso possibile. Egregiamente *la Rot. Romana nella Ariminen. Primogenitur ae de Gambalunga del dì 26. Marzo* 1764. § *Perperam &c. e del dì* 15. *Giugno del medesimo anno* §. *Haec avanti Herreros, e del dì* 1. *Febbr.* 1765. § *Quamquam avanti Zelada* E si aggiungeva inoltre la susseguente dichiarazione, alla quale immediatamente discese il Testatore, e colla quale inibì qualunque domanda, e qualunque impetra di Dispensa, e per fino qualunque uso di grazia derogatoria ancorchè concessa per Motuproprio, e ancorchè munita delle cautele, e clausule più salutari per esimersi dall'osservanza dei precetti, e degli oneri da esso imposti, con aver fulminata contro gl' inosservanti la pena della privazione dei Beni primogeniali da deferirsi al seguente più prossimo in grado.

XXXI. Veramente pareva innegabile, che questa dichiarazione proibitiva, e penale investisse, ed affliggesse dal primo all' ultimo tutti i Possessosi della Primogenitura, e precisamente *il primo* Maschio di Femmina, e l'ultimo Maschio della Famiglia anche adottiva, per la cui morte la medesima Primogenitura faceva il *primo nuovo ingresso* nel detto primo Maschio cognato. E pensando altrimenti ne seguirebbe con implicanza e contradizione intollerabile, che ad alcuno dei Possessori sarebbe stato vietato, e ad altri nel medesimo tempo permesso di contravvenire impunemente ai voleri del Testatore, mediante una Dispensa, o un Indulto derogatorio. Nè per dubitare in contrario giovava il ricorso all'*estrema* parte del Testamento, in cui si comanda, che il primo Erede, ed ogn' altro chiamato avanti di prendere il possesso della Primogenitura e di perciperne il frutto fosse tenuto a prestare il giuramento speciale in mano del Senatore di Roma colla promessa del puntuale adempimento di tutto il contenuto nel medesimo Testamento, previa la lettura da farsene di parola in parola in quell' atto, e con sottoporsi alla caducità dalla Primogenitura nel caso di assoluzione da tal giuramento in qualunque forma concessa, implorata, ed implorabile, quasi che questa, e non l' altra anteriore, di cui parlammo, fosse la *prima e generale disposizione* concernente il divieto delle Dispense, e degl' Indulti.

XXXII.

XXXII. Imperocchè questa parte di Testamento serviva bensì a procurare il mezzo più efficace, e più operativo per ottenere l'esecuzione, e l'osservanza di tutti i gravami, e carichi già ingiunti, e non altrimenti ad ingiungerli per la prima volta. Per bene schiarirsi diamo un'occhiata al principio di quel periodo „ ivi „ *Et pro maiori omnium* PRAEMISSORUM OBSERVANTIA EFFICACIORI *idem Illustrissimus Dominus Testator voluit, disposuit, ac ordinavit &c.* „ dal qual principio non dubbiamente appariva, che quì i precetti si *supponevano* anteriormente *imposti*, e non s'imponevano allora, non potendo disporsi dell'osservanza di tutte le *cose premesse* „ *omnium premissorum* „ senza supporle *per necessario antecedente* già poste in essere. Ma questa estrema parte effettuale del Testamento attentamente considerata in vece di ostare al nostro assunto al contrario lo presidiava, perchè se il primo, e ciascun' altro chiamato alla Primogenitura doveva giurare, e promettere di uniformarsi interamente a tutte le Leggi testamentarie, conveniva ammettere, e confessare, che similmente al *primo*, e ad ogn' altro Chiamato si applicassero le medesime Leggi, e segnatamente quella fra queste, che proibiva l'uso, e la domanda di qualunque Dispensa, e di cui disponeva la *precedente* surriferita *dichiarazione*, per non incorrere col senso opposto nella elusione almeno parziale del giuramento, e per non credere stranamente, che si estendesse a tutti, ed altresì tutti non perquotesse la proibizione delle Dispense.

XXXIII. Siccome dunque la precitata anteriore Disposizione riguardante queste dispense feriva tutti e singoli gl' Invitati alla Primogenitura, non esclusone alcuno, e perciò tanto l'ultimo Maschio agnato vero, o artificiale Salviati, quanto il *primo Maschio* di Femmina, in cui si purificava il primo ingresso nel nuovo genere cognatizio, conforme poc' anzi dicevamo al §. XXXI. *in princ.* e siccome la stessa dichiarazione, oltre al vedersi congiunta, aderente, e collegata colle altre due prossime, ed immediate dichiarazioni disponenti della propinquità *all' ultimo* defonto, leggevasi ancora incoata colle stesse identifiche iniziali „ *ita quod* „ ed era distesa per modo talmente continuato, e non interrotto, da presentare una *sola*, *ed unica orazione*, così ci

sembrava ridotto a legale certezza, che *le due suddette* prossime, ed immediate dichiarazioni relative alla prossimità al *Gravato*, ed alla repetizione di tutti gli oneri, e carichi in qualunque *nuova successione*, si riportassero alla stessa *universalità* dei Chiamati, compreso anche il primo Maschio cognato, alla quale si riportava la terza dichiarazione concernente le deroghe, e le dispense per le note regole della connessione, e complicazione, e dell'unità, e conformità delle locuzioni, e disposizioni.

XXXIV. Ma quale fu la ragione, e l'oggetto del Cardinale Anton Maria Salviati di aggiungere le tre soprascritte dichiarazioni dopo di avere esaurite tutte le vocazioni, e le sostituzioni agnatizie, e cognatizie alla sua Primogenitura? „ *Quia sic fuit* (sono le sue parole) *& est enixa voluntas Illustrissimi Domini Testatoris, quod sua bona castra, & hæreditas, loca montium ut supra conserventur in Agnatione sua, & in Primogenitura ordine, & modis, & conditionibus superius expressis, & non alias aliter, nec alio modo &c.* „ Nessuno ardirebbe di contrastare, che questo oggetto, e questa ragione si dilatasse, e si propagasse *universalmente* in ogni sede, ed in ogni membro del Testamento, e specialmente nelle predette tre dichiarazioni, alle quali sussegue, ed in conseguenza nel primo, ed in ogni altro subalterno *ingresso* della Primogenitura nei respettivi Maschi di Femmina. Sempre più dunque accertavasi, che le stesse dichiarazioni, e così quella relativa alla prossimità col *Gravato*, appellavano a ciaschedun Sostituto anche del genere Cognatizio senza esenzione del *primo*, essendo assioma presso i Sensati, e presso i Legisti, che le disposizioni si debbano intendere latamente estese, ed ampliate fino a que' termini ai quali può giungere la ragione, e l'oggetto che le ha promosse, dirette ed animate.

XXXV. Alla forza, e violenza di tanti, e sì vigorosi argomenti, o siano dimostrazioni che abbiamo fin quì cumulate, e che convincono ogn' intelletto anche il più scettico della *prossimità al Gravato* voluta, e comandata dal Cardinale Salviati in tutte le sostituzioni, ed anche nel nuovo passaggio della Primogenitura nel *primo* Maschio cognato, anzi che cedere il campo, e darsi per vinti gli esimj Consulenti del Sig. Principe Don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, con-

contraponevano qual loro invulnerabile Achille la *figurazione* di più casi, e la *pariforme* determinazione, lusingandosi con questo sussidio di acquistarsi il trionfo. I casi immaginati, ed addotti erano molti. Ma detratti, e tenuti a parte quelli, che al primo intuito si ravvisarono per non allegabili, e non facienti a Causa, i meritevoli della nostra ispezione si residuavano *a soli due*. Proponevasi *per primo* caso la contingibile premorienza al Testatore degli Eredi istituiti, cioè dei Duchi Don Lorenzo, e Don Francesco Salviati senza figlioli maschi, e femmine, e loro descendenti. In questo caso (avvertivasi) mancava di fatto la possibilità del concorso di un Maschio di una Femmina Salviati più prossimo al Gravato, perchè supposto non esistito, con un Maschio superstite di Femmina più prossimo al Disponente. Quindi inferivasi, che in tale evento spiegato con quella negativa „ *non extare* „ dovendosi indispensabilmente reputare sostituito il propinquiore al Gravante, la necessità coartasse a credere similmente voluta la stessa prossimità negli altri eventi della esistenza, e del successivo difetto delle Linee masculine dei prefati Eredi istituiti, e della Famiglia adottiva, giacchè non meno quello, che questi eventi furono sottoposti dal Testatore ad *una sola*, e *pariforme determinazione*, avendo egli scritto per tutti gli eventi enunciati „ *tunc substituit*, & *instituit masculum proximiorem ex aliqua femina de Familia Salviata* „

XXXVI. Colla stessa ragione si sosteneva, che anche nella contingenza accaduta, di cui ragioniamo, si dovesse attendere la prossimità al *Testatore* in veduta dell' altro *caso* (e questo costituiva il secondo) della *inesistenza* dei Descedenti maschi, e femmine del maschio estraneo, che avesse adottato l' ultimo Marchio facoltario (inesistenza asserta espressa col comune indeterminato infinito „ *defecisse* „). Atteso che convenendo *in questo caso* per certificare il Sostituto necessariamente rimontare al Maschio di Femmina più prossimo al Testatore, ed essendo un tal caso *pariformemente* determinato coll' altro che è il nostro, della estinzione della Linea masculina naturale, e artificiale Salviati coll' unica sostituzione poco fa riportata „ *tunc substituit &c.* „ perciò convenisse accomodare ancora al *caso nostro* quella stessa determinazione, a cui soggiaceva l'

altro casó parificato, onde *nell' uno*, e *nell' altro* si valutasse ugualmente la prossimità al *Gravante*. Considerati per altro questi *due casi* colla più matura attenzione, li ritrovammo del tutto inconcludenti, irrilevanti, ed inetti a condurre al buon esito la malagevole impresa di chi gli adduceva.

XXXVII. Vogliamo premettere, che quando anche l'argomento della *pariforme* determinazione, desunto dal *Responso*
26 *di Modestino* nella *Leg. Jam hoc jure ff. de vulg. & pupill.* valesse, ed operasse a fronte di una *diversità* di materia, e di ragione tra i varj determinabili, o di una *necessaria* intelligenza in rapporto ad uno di essi, e non agli al-
27 tri, siccome a seconda della fattispecie stessa di *detto Testo* dopo molti *Interpetri*, e molti *Forensi*, opinò la *Ruota nostra nella Florentina Praet. Primogenituraе del dì* 5. *April.* 1740. *av. gli Auditori Giuseppe Bizzarrini, Girolamo Finetti, e Francesco De Mari Relat. §. Conclusio e segg. e nella Florentina Fideicommissi de Martellinis del dì* 17. *Settembre* 1745. *av. gli Auditori Del Riccio, Ricci, e Uguccioni Relat. §. Et quamvis & seg.* non per questo i Signori Arguenti avrebbero giustificata la loro proposizione per la prossimità al *Gravante*. Il loro argumento non eccedeva i limiti di una semplice presunzione
28 Legale, nè poteva mai formare una prova non elidibile con presunzioni, e con argomenti in contrario. Lo forma la stessa *nostra Rota nella citata Florentina Praet. Primogenituraе §. Aut si aliquid. av. De Mari, e nella Florentina Fideic. de Martellinis &c. §. Quapropter av. Uguccioni*. Sicchè nella affluenza, e ridondanza dei riscontri, e dei rilievi superiormente da noi combinati per la prossimità al *Gravato*, rimaneva abbattuto, e distrutto il troppo esaltato argomento della *pariforme determinazione*. Bastava questa sola premessa a disimpegnarci da analizzare minutamente *i due casi* prefigurati. Ma siamo stati di avviso di passare a svilupparli per meglio schiarire, ed illustrare la verità, e per dissipare ogn' ombra di equivoco, che potesse oscurarla.

XXXVIII. Pochissima pena costava il discoprire la fallacia dell' induzione appoggiata al secondo caso. Non si verificava il supposto, che il Testatore avesse preveduto, e determinato coll'

coll' unica sostituzione „*Tunc substituit, & instituit masculum proximiorem ex aliqua foemina de Familia Salviata* „ anche l' avvenimento della *non esistenza dei Descendenti maschi, e femmine* dell' Estraneo adottato sotto quella condizionale „ *Si vero contingat &c. post factam adoptionem, seu adrogationem pariter lineam masculorum, & ut supra, & ipsius adoptati, & adrogati defecisse* „ Infatti questa condizionale strettamente si limitava alla deficienza degli adottivi Maschi di Maschio, e non si estendeva alla deficienza delle *Femmine*, *nè dei loro Descendenti*, mentre la menziene della *Linea de' Maschi* usata in detta condizionale, importa lo stesso che la
89 menzione della *Linea masculina*, in cui non si cumprendono giammai le Femmine, e molto meno i loro Descendenti, come provano *Dond. cons. 3. num 23. e segg Calderon. resol. 97. n. 114. vers. Testatorem, Rota Romana nella nuperr. decis. 180. n. 38. tom. 9. vers. non attento, e la Rota nostra nel Tesor. Ombros dec. 43. n. 34. vers. siquidem tom. 12.* Maggiormente perchè il Testatore nel nominare *la Linea de' Maschi* ritornò in virtù delle relative dizioni „ *& ut supra* „ a quella anteriormente invitata, e e così alla serie *de' Maschi di Maschio* non interrotta da Femmine in avanti escluse onninamente, ed in modo assoluto. Ognuno dunque, che non abusi del semplice lume naturale, ben si accorgeva di quanto cattiva tempra esser dovesse una conseguenza dedotta da un antecedente *non vero*, o sia dalla figurazione *di un caso* dal Disponente in alcuna maniera *non figurato*.

XXXIX. Ad uguali, anzi a più forti ostacoli andava incontro *il primo proposto caso*. Parimente in questo non si verificava il supposto, repugnando il Testamento alla pretesa cogitazione *alla premancanza* al Testatore dei due primi Stipiti Don Francesco, e Don Lorenzo, onde neppure rispetto a tal caso reggeva la conseguenza dedottane. In tutti i casi compresi nell' unica determinazione di cui si disputa, il Cardinale Salviati caratterizzò il sostituto Maschio di Femmina più prossimo per Successore all' *ultimo decedente*, e Possessore dei Beni „ ivi „ *Et qui proximior succedat, & succedere debeat ultimo decedenti in omnibus dictis castris, bonis &c.* „ Non ebbe dunque presente il Porporato

il

il predecesso in vita sua de' primi Stipiti delle due Linee agnatizie, giacchè a niuno di essi come non succeduto, non poteva succedere nei Beni il più prossimo Sostituito, e non si adattava la qualità adietta di ultimo decedente, che richiedeva la sopravivenza necessaria ad iniziare il corso della successione. In riprova di ciò riflettevamo inoltre a quelle parole „ *& ultimo moriente non adoptasse* „ adoprate nella medesima, ed unica *condizionale* insieme colle altre „ *omnes masculos de Familia Illustrissima de Salviatis &c. decedere, & non extare* „ dalle quali sembravaci resultare, che l' appellazione dell' ultimo decedente, o moriente nel concetto del Testatore non potesse riferirsi, se non a chi fosse esistito dopo la di lui morte, perchè nel premancato non era immaginabile *l' arbitrio* di procedere, o di non procedere all' adozione.

XL. Eliminava in fine qualunque benchè leggiera esitazione *la legittimità della nascita*, e del concepimento contestualmente individuata in ordine a tutti quei Maschi della Famiglia Salviati, dei quali ponevasi in condizione la non esistenza, e la susseguente mancanza „ ivi „ *Si vero contingat ( quod Deus avertat ) omnes masculos de Familia Illustrissima de Salviatis legitimos, & naturales, & de legitimo matrimonio conceptos, & natos decedere, & non extare* „ Questa *legittimità* quanto conveniva ripetersi nella condizionale intesa nel senso ristretto agl' incerti Descendenti dei Duchi Don Francesco, e Don Lorenzo Salviati, i quali appunto erano stati nelle dispositive anteriori chiamati con tale requisito, altrettanto disconveniva ai prenominati Fratelli D. Francesco, e D. Lorenzo, che il Testatore sapeva bene, e doveva sapere essere *nati, e concepiti di legittimo Matrimonio*. Dunque la condizionale ove esprimevasi la *non esistenza* non parlava, nè poteva parlare in alcun modo dei *due primi* Stipiti del ceto agnatizio onorato, non parlando di essi la caratteristica annessa, ed inerente di nati, e procreati di *legittimo Matrimonio*.

XLI. Senza che giovasse l' opporre l' indole del verbo diretto „ *instituit* „ e dell' altro „ *non extare* „ indicante inesistenaza, e l' inverisimiglianza, che il Testatore si esponesse al pericolo di morire intestato col non aver provveduto

al

al possibile accidente della *premanenza* nel dì della sua morte dei due Fratelli Salviati privi di posterità masculina, e femmina. Che che sia della proprietà del verbo „ *instituit* „ in astratto si rimarcava nel nostro concreto, che il Testatore lo aveva più volte obliquato, e fatto sinonimo del verbo „ *substituit* „ usurpandolo replicatamente per denotare la fidecommissaria progressiva, e susseguente all' adizione, come apparisce dalla sostituzione dei Primogeniti del Primogenito del Duca D. Francesco, dalla sostituzione del Duca D. Lorenzo, e di nuovo dalla immediata vocazione del suo Primogenito, e dei Primogeniti successivi, e finalmente per lasciarne tante altre dalla sostituzione contravenzionale al precetto di non alienare „ ivi „ *Et ex tunc ipsum haeredem substituit, & instituit irrevocabiliter* „ Laonde senza offendere la congruità potevasi, e per dir meglio, dovevasi nel luogo che esaminiamo, ascrivere a questo stesso verbo quel medesimo senso *obliquo*, che in altri luoghi gli ascrisse il Testatore. Oltrechè basta qualunque indizio di fidecommissaria per inflettere i verbi di simil natura; E noi ne abbiamo già ponderato più d' uno al §. *XXXVIII. e seg.* Era poi conciliabile colla nostra intelligenza l' altro verbo „ *non extare* „ restingendolo alla non esistenza dei *Descendenti* dei Fratelli Salviati, sempre che tutta la condizionale abbracciasse soltanto quelli, e non questi, conforme provammo. Nè in questo sistema il Testatore correva alcun rischio di morire *intestato*, perchè premancando, esso tuttora vivente, i Fratelli Salviati senza alcuna progenie, gli rimaneva libero il diritto, e l' arbitrio di rinnovare la disposizione, e di surrogare ai premancati altri nuovi, e diversi stipiti, ed altri nuovi, e diversi Eredi.

XLII. Cadeva dunque il supposto ancora del *primo* caso ideato a difesa del Sig. Soccumbente. Ma si conceda per un momento: Sia per ipotesi preveduta dal Cardinale Salviati la premanenza nel giorno della sua morte dei primi *due stipiti*. Sia pure questa determinata *pariformemente* al successivo difetto dei Maschi agnati, ed adottivi. Qual però questo all' effetto di arguirne la prossimità al *Gravante* nella nostra questione? Taceva ogni sorte di argumentazione al solo riflettere, che nell' asserta ipotesi il Maschio di qual-

che

che Femmina della Famiglia Salviati, a cui devolvevasi la Primogenitura, premorendo al Testatore i fratelli D. Francesco, e D. Lorenzo senza alcun descendente, sarebbe stato ammesso alla successione in virtù di altro sussidiario rimedio indipendente dalla *prossimità*: vale a dire per operazione della *volgare anomala*, che agisce per via di subingresso legale nel grado, e gradi resi caduchi per la premancanza dei precedenti chiamati. Non valutata la replica, che il Succedente per la *volgare* si possa in certa maniera apprendere anche per Successore più prossimo *all' ultimo* almeno *abitualmente* invitato, nel di cui luogo subentra, perchè di fatto il Cardinale Salviati ebbe in mira la successione *effettiva* dell' anteriore in grado dicendo „ *qui proximior succedat, & succedere debeat ultimo decedenti in omnibus Bonis Castris &c.* „ e perchè l' obiettata proposizione non procede nella volgare, che *sia dubbia*, o che sia più interpetrabile, come nel caso, per la *fidecommissaria*, procedendo forse al più nella volgare diretta *espressa*, e *letterale*, o nella impropria significazione datale dal Disponente secondo i termini delle stesse inapplicabili *Autorità*, che si adducevano, ed in specie della *Ruota nostra nella Florentina praetensi Fideicommissi* dal dì 17 *Agosto* §. *minus relevat. avanti gli Auditori Vieri, e Marzio Venturini, e nella Florentina seu Ianuen. Locorum Montium* del dì 11. *Luglio* 1714. §. *nec quidquam avanti l' Auditor. Conti*.

XLIII. Per compimento dell' opera intorno alla questione della *prossimità* ci rimaneva a dare qualche discarico della *Decisione di questo nostro primo Turno Rotale nella Senen. Libertatis Bonorum* del dì 10. *Giugno* 1794. *relatore il Sig. Aud. Simonelli* §. 36., in cui si propose, che non fosse attendibile la prossimità *al Gravato*, se non allorquando si verificasse una congiunzione di sangue anche in rapporto al *Gravante*. Talmentechè considerandosi (come obiettavasi) i Sigg. Borghese, e Caprara spogliati di congiunzione col Cardinale Disponente, e non essendo apprezzabile il vincolo *casuale* in essi trasfuso dall' Adottato Marchese Antonino Salviati, non suffragasse ad alcuno di loro la qualità di prossimiore *al solo* Gravato, ed altresì preponderasse a profitto del Sig. Principe D. Maffeo la sua qua-

qualità di congiunto, e di prossimo allo stesso Cardinale Fidecommittente. Noi concordavamo la proposizione in genere, ma non mai l'applicazione. Srava bene in quel caso, di cui trattammo nella citata *Decisione Senen. Libertatis Bonorum &c.* il copulativo concorso *delle due prossimità* col Gravato, e col Gravante, perchè nel medesimo si sostanziava la vocazione *nel più prossimo Parente maschio del Testatore, e di sua parte e linea*. Non stava però bene ugualmente nel caso nostro, perchè lungi dall'avere il
31 Cardinale Salviati contemplata la *sua parentela* nei successori cognati, all'incontro non la curò, la disprezzò, e la pospose dopo la consumazione delle Linee masculine dei prediletti Francesco, e Lorenzo all' *incognito*, ed *estraneo*, che avesse adottato l'ultimo superstite di dette Linee, ed ancora di più ai descendenti maschj dello stesso Adottato. Nei quali termini a differenza degli altri, in cui la successione dovesse sempre decorrere nei *Parenti* del Tesratore, e non in *Estranei* da nominarsi, e da adottarsi, non occorreva nel prossimiore sostituito dopo i Descendenti del Nominato, ed Adottato il *duplice vincolo*, bastando soltanto *quello* di congiunto più prossimo *all' Erede gravato*, per le cose in punto fissate dalla *Ruota Romana nella Perusina Primogenituræ Francisci Signorelli del dì* 16. *Maggio* 1788. §. 4 *av. de Bayane, e nella confermatoria del dì* 17. *Marzo* 1790. §. 3. *av. lo stesso*.

XLIV. In aumento degli argumenti fin quì confutati ne compariva in scena un altro similmente composto colla *pariforme determinazione*, col quale tentavasi di concludere, che il Testatore nella sostituzione del più prossimo maschio di qualche Femmina della *Famiglia Salviati* avesse intesa la Famiglia in senso ristretto *alla vera ed originaria*, esclusa la *Famiglia artificiale*, da cui derivavano appunto i Sigg. Borghese, e Ciprara. Poichè (dicevasi) il Cardinale Anton Maria Salviati sostituì il più prossimo Maschio con *eguale determinazione nel duplice caso di adozione fatta, e non fatta* dall'ultimo Agnato maschio facoltario, ed avendo in quello della *non fatta adozione* infallibilmente inclusa la sua *sola naturale Famiglia*, per conseguenza dovesse credersi contemplata la *stessa famiglia sua naturale* anche nell'*altro caso* avvenuto della *fatta adozione*,

*ne*, e della successiva terminazione della Linea masculina dell' Adottato. Sembrava in vero molto imponente al primo aspetto questo argumento, che non interessava la semplice dispura della prelazione all' attuale successione coi rapporti della *prossimità* al Gravante, che attaccava di fronte e radicalmente la sostanza dell' azione dei Sigg. Borghese, e Caprara, dirigendosi a renderli estranei per sempre dal ceto dei Sostituti cognati, e che perciò richiamava alla maggiore attenzione. Ma sottoposto un tale argomento al rigore d' un esatto scrutinio, ci riuscì facilmente di discoprirne la debolezza, la vanità, e la fallacia.

XLV. Crediamo con sicurezza di avere perfezionata la prova mercè l' evidenti ostensioni di volontà del nostro Fidecommittente a piena mano riunite dal §. XI. fino al §. XLII., che il *primo Maschio* cognato sostituito all' estinzione della Linea masculina agnatizia, ed adottiva esser doveva il più prossimo all' *ultimo* Primogenito moriente, e Possessore, e che non reluttavano i riflessi, e le induzioni recate in contrario per insinuare la contemplazione della prossimità col *Gravante* nell' enunciato primo Maschio di Femmina. E se ormai non poteva più dubitarsi di questa prova, chi potrebbe dubitare della futilità, e della totale inefficacia dell' argomento della pariformità dei due casi della fatta, e non fatta adozione? Per dubitarne non ci voleva meno, che il superare un *impossibile*. Esaurita le serie dei Maschi della finta, e della vera Famiglia la seguita adozione non era realmente *possibile*, nè *escogitabile*, che il primo Maschio di Femmina fosse più prossimo *all' ultimo* Primogenito decedente degli Adottati, e riconoscesse insieme *per stipite* una Femmina della vera Famiglia Salviati. Avvengachè la Femmina della vera Famiglia non essendo congiunta con alcun legame naturale di consanguineità all' Estraneo adottato, non poteva giammai produrre, nè generare un Maschio avente il vincolo di legale propinquità coll' *ultimo* Possessore della non sua Famiglia adottiva, come già si premesse in principio al §. VII., e come notò la dotta *Decisione di prima Istanza* §. LII. Per la qual cosa si risolveva in fumo il magnificato argumento, perchè questo per operare ha bisogno che i *determinabili* siano congruamente, non che possibil-
32 mente suscettibili dell' *unica pariforme* determinazione, da

cui

cui si argumenta. Così avverte con molti concordanti il *Bonfin. de iur. fideic. disp. 9. n. 25.*

XLVI. Di più questo argomento non è nella classe di quelli, che necessariamente concludono. Lo conflittano anzi, e gli
33 prevalgono al confronto gli altri più validi argomenti indicanti nel Disponente la volontà della *difforme determinazione*, come prosegue il citato *Bonfin. d. disput. 9. n. 26.* Or quali più forti argomenti di quelli che possono allegarsi nel caso nostro? Quella mancata *non curanza* del Cardinale Salviati per la propria naturale cognazione, cui preferire gli piacque nell'ordine della vocazione la persona qualunque sebbene incognita, ed estranea, che l'ultimo Agnato maschio avesse adottata, non dimostrava ella forse nel Cardinale la *dissimile* determinazione di sostituire il Maschio prossimiore di Femmina della Famiglia dell'Adottato, qualora nel giro, ed evoluzione dei secoli la Linea masculina di questo fosse venuta finalmente ad estinguersi? Quando il Cardinale Anton. Maria non volle usare il *minimo riguardo* ai suoi Consanguinei nel giorno dell'adozione fino al punto di anteporre l'Adottato anche estraneo non tanto agli altri Agnati maschi delle rimanenti Linee contentive remote, quanto ancora alle *Femmine delle Linee ammesse*, ed ai figlioli, e descendenti maschi delle medesime, quale stravaganza, e quale assurdo mai non sarebbe il credere, che il medesimo Disponente avesse concepita l'idea di reintegrare alla vocazione i medesimi Maschi cognati *già negletti, ed esclusi*, nell'occasione più congrua, e più opportuna, e di reintegrarli allorchè dopo il lasso di forse cento e mille anni si fosse verificata la deficienza della Linea masculina dell'Adottato?

XLVII. La stravaganza, e l'assurdo cresceva considerando, che la successione del Prossimiore di Femmina della Famiglia Salviati fu differita, e protratta ad un'epoca *doppiamente remotissima*, cioè alla rifinizione delle due Linee masculine del Duca Francesco, e del Duca Lorenzo, e dell'altra Linea masculina dell'Adottato. Pareva affatto Inpresumibile, che in sì gran distanza di tempi il Testatore trasvetsale volesse aver riflesso *alla ragione del sangue*, ed a quella *congiunzione di gradi*, che si sarebbe smattita, e obliterata nelle tenebre dei secoli, durante la possibile pro-

gressione successiva delle antedette Linee precedentemente vocate. In egual modo era lontano da ogni ragionevole presunzione, e verisimiglianza, che il medesimo Testatore si fosse rivolto dopo lo stesso spazioso intervallo di tante generazioni al Descendente di Femmina *della sua naturale Famiglia*, con esporre in tal forma la sua Primogenitura ad una celere, e troppo sollecita *spirazione* per la contingibile *premancanza* dei Descendenti maschi da femmina della vera Agnazione Salviati, o per la massima *difficoltà*, e quasi *impossibilità* di rintracciare nella polvere degli Archivj la prova distinta della descendenza, non ostante che per mezzo del più prossimo Maschio di femmina della *Famiglia artificiale* dell' Adottato si fosse potuto con molta maggiore probabilità conseguire il fine desiderato di perpetuare la successione primogeniale „ *Nedum usque ad tertiam, quartam, quintam, sextam, & septimam generationem, sed usque ad millesimam, & ulteriorem usque in perpetuum, & in infinitum* „ come sta scritto nel Testamento.

XLVIII. Quì non finivano i paradossi. Chiunque abbia sano intendimento dovrà facilmente comprendere, e confessare, che un Testatore non fatuo, non delirante, ma illuminato, giudizioso, e prudente, come era il Cardinale Anton Maria Salviati, non poteva aver voluto *escludere* i Descendenti *degli inclusi* nel contemplato lontanissimo tempo della evacuazione della Linea masculina dell' Adottato in grazia dei Descendenti *del genere escluso*. Poichè quella stessa *predilezione*, che lo aveva indotto a posporre i suoi collaterali Agnati, e Cognati all' Estraneo adottato nel più prossimo tempo di successione, vale a dire al termine della Linea masculina dei Duchi Francesco, e Lorenzo, doveva *ugualmente*, e *maggiormente* indurlo nell' altro caso della cessazione della Linea masculina dell' Adottato medesimo, a *preferire* ai Maschi di Femmina della sua naturale Famiglia originati dagli stessi Agnati, e Cognati collaterali, *posposti*, ed *esclusi* i Maschi di Femmina derivanti dalla Famiglia artificiale Salviati. E non dovevasi credere diversamente *per non* condannare l' intero Ceto Cognatizio della Famiglia *anteposta* ad una eterna onnimoda *privazione* di qualunque anche più tarda, e sussidiaria speranza di *succes-*

*sio-*

*sione; per non* ammettere viziosamente un corso retrogrado successorio giammai non ammesso in alcuna parte del Testamento, e riprovato altamente, ed aborrito da tutte le regole primogeniali, che il Testatore *Legale* non ignorava, e che tante, e tante volte, ed in ogni sede di sostituzione, e con effrenata premura aveva espressamente prescritte, ed inculcate; e finalmente *per non* discordare dalla presunzione comunemente abbracciata, che quella *prelativa*, e *bene-*
34 *fica provvidenza* esternata dal Testatore a vantaggio del *primo Stipite* adottivo fosse continuata, e progredita anche in favore di *tutta la sua Famiglia*, e *Descendenza*, conforme insegnano *Altograd. cons.* 93. *n.* 28. *De Nigr. de denominat. lib.* 1. *quaest.* 25. *n.* 40. *vers. hinc quaestio*, *Peregrin. de fideicomm. art.* 20. *n.* 2. *Fusar. de substit. quaest.* 484. *n.* 18. *Fredian. de fideicomm. dissert.* 29. *n.* 45. *Rota nostra presso il Conti dec.* 114. *n.* 17. *tom.* 3 *e la Rota Romana av. Tanar. dec.* 132. *n.* 5 *e av. Lancett. dec.* 1166. *n.* 52. *e dec.* 1185. *n.* 20. *e nella Romana Primogeniturae de Capizucchis del dì* 14. *Febbr.* 1721. §. *Si quae av. Corio*, *e nelle confermatorie del dì* 2. *Maggio* 1783. §. 14. *e del dì* 15. *Giugno* 1784. §. 10. *avanti De Bayanne*.

IL. In queste circostanze speciali la volontà del nostro Fidecommittente usciva dai termini di ogni immaginabile ambiguità, nè sopportava la congettura *della pariforme* determinazione, comparendo all' opposto apertamente preordinata, e diretta a determinare con norabile differenza *i due casi* della fatta, e della non fatta adozione colla *difforme sostituzione* in quello negativa del Maschio di Femmina della *vera Famiglia* Salviati, che anch' essa aveva così la sua sede particolare di vocazione, ed altresì nell'altro affermativo del Maschio di Femmina della *Famiglia artificiale*, che in questo sistema non rimaneva per sempre, e assolutamente esclusa, e che non meritava di essere in effetto di condizione peggiore della Famiglia *originaria*, attesa la preferenza, e la predilezione con cui la distinse il Testatore al paragone di quella *proposta*, e *meno diletta* nell'ordine precedente di sostituzione alla mancanza delle Linee masculine agnatizie in prima sede invitate. E questa nostra interpetrazione, che si appoggiava al volere del Disponente, si conciliava

anche

anche benissimo *colla unicità* della pariforme sostituzione, scritta all' oggetto di determinare il *doppio caso* della seguita, e non seguita adozione. Abbiamo l' esempio della sostituzione *compendiosa* analogo, e confaciente alla nostra specie. Questa sostituzione benchè debbasi sempre prendere per *pariforme* in quanto al Sostituto, ed alle qualità richieste in esso dal Testatore, nulladimeno diviene *difforme* in rapporto ai tempi diversi della respettiva purificazione, risol-
35 vendosi in una *pupillare* diretta se impubere muore l' Erede, e risolvendosi in una *Fidecommissaria*, se manca l' Erede in età maggiore. Individualmente la *Rota nostra presso Magon. dec.* 134. *n.* 11. *e presso il Conti de fideicomm. dec.* 22. *n.* 36. *e seg.*

L. Quella sostituzione dunque, che favoriva il più prossimo Maschio di Femmina della *Famiglia originaria* Salviati alla terminazione delle Linee masculine dei Duchi Francesco, e Lorenzo, e che doveva aver luogo *alla unica contingenza* in cui l' ultimo Superstite agnato non avesse dedotta all' esercizio la facoltà di adottare, e nominare un nuovo Successore alla Primogenitura, era del tutto svanita, e caducata per l' opposto avvenimento della *fatta adozione*. In conseguenza si apriva l' adito a succedere a quel Maschio maggiornato di Femmina della *Famiglia aggregata*, che fosse stato il più prossimo all' *ultimo Erede* gravato, e che essere non poteva il Sig. Principe Don Matteo Barberini Colonna di Sciarra proveniente da Femmina della *vera Agnazione* Salviati, e costituito in un grado accidentale, e infinitamente distante dagli *ultimi Possessori*, cioè dal Duca Don Averardo, e dal Cardinale Gregorio Salviati, di cui sono Nipoti i Signori Borghese, e Caprara per mezzo della respettiva loro Madre, che quantunque nata nella *Famiglia adottiva*, tuttavolta restava compresa anche *per proprietà di lettera* sotto l' appellazione di Femmina della *Famiglia Salviati*, tanto per la particolare *nomenclatura* del Cardinale Anton Maria, quanto per l' opinione *Forense*, di cui fanno testimonianza la *Ruota Romana av. Molin. dec.* 590. *n.* 15. *e av. Ansald. dec.* 39. *n.* 27. *Mart. Vot. Pisan.* 71. *n.* 27. *e la Ruota nostra nella Florentina Praet. Caducitatis del dì* 12. *Settembre* 1749. §. 19. *avanti gli Auditori Bonfini, e Meoli, e l' Avvocato Attilio Maria Bruni Relat.*,

*lat., e nella confermat. del dì 13. Giugno 1777. §. Ed ogni qualvolta av. gli Auditori Bizzarrini, e Salvetti, ed il Sig. Aud. Ulivelli Relat.*

E così non recedendo nel rimanente da quant' altro si contiene nella sullodata *Decisione di prima Istanza*, fu risoluto ambe le Parti col maggiore, e più vivo impegno informanti &c.

BARTOLOMMEO RAFFAELLI
*Aud. di Ruota, Potestà, e Relat.*
GUIDO ARRIGHI
*Audit. di Ruota.*
TOMMASO SIMONELLI
*Audit. di Ruota.*

# DECISIO XVI.

## *BIBIENEN. PRÆTENSÆ VENDITIONIS.*

DIEI 26. SEPTEMBRIS 1797. COR. MAGGI ec.

### ARGUMENTUM.

*Venditionis Perfectio respuitur, utpote quae deducebatur ex Positionibus non realiter, sed ficte confessis. Iis contumaciae primo perpenditur, & in casu deficere judicatur ex defectu citationis; ex justa causa, quae restitutioni in integrum viam aperit. Substantia Positionum deinceps ad examen revocatur, & ejus non invenitur roboris, quod perfectionem obligationis pariat. Qualitas praedii Ecclesiastico Patrimonio subjecti, vel nullitatem in venditione inducit, vel conditionem suspensivam consensus ab initio, usque eo quod Decretum Ordinarii intervenerit. Incertitudo Personarum quod Peritos per quos pretium est definitum imperfectam efficit venditionem, fortius si dictum fuerit* per le stime da farsene *„ nec de Peritis ab utra-*

*que*

*que parte eligendis ne in genere quidem convenerit. Contraria sententia optime refellitur.*

## SUMMARIUM.

1. *Emptio, & Venditio deduci nequit ex Confessione ficta inducta a legibus in paenam contumaciae.*
2. *Ad effectum inducendi contumaciam non sufficit scientia praesumpta sed requiritur scientia ex citatione exoriens.*
» *Et citatio fieri debet & mitti ad eam domum, in qua actualiter degit citandus, non autem ad domum originarii Domicilii: n. 3.*
4. *Ut aliquis ad respondendum Positionibus dicatur contumax, quae requirantur. Remiss.*
» *Excusatio a contumacia admittitur, ubi qui respondere debuerat, credidit forum, ad quod vocabatur, non esse competens. n. 5.*
» *A Decreto Positiones pro confessis habendas declarante datur appellatio ex aequitate, ubi aliqua dignoscatur causa excusatione digna. n. 6.*
» *Citatis personalis ad contumaciam hanc decernendam requiritur. n. 7.*
» *Et quid in Casu* Decis Tertiae novae *Aquarum* 8. *Maii* 1699. *n.* 8.
9. *Nulla & infecta haberi debet vendio fundi Ecclesiastico Patrimonio obnoxii, absque conditione impetrandi ab Ordinario facultatem alienandi.*
10. *Venditio fundi non venalis ex praescripto Canonicarum legum, nulla est.*
11. *Conditio suspensiva Consensus quoad venditionem reddit venditionem ipsam imperfectam & resolubilem ob paenitentiam unius ex Contrahentibus.*
12. *Absque certitudine pretii, Venditio & Emptio perfectione caret.*
» *Pactum existimationis, & pretii per peritos non designatos determinandi per nonnullos DD. inducit hanc certitudinem. n.* 13.
» *Contrarium tamen verius est, & ad perfectionem requiritur, ut Periti absque dubio designentur. n.* 14.

» *Con-*

„ *Ex incertitudine Personarum tollitur ea spes iudicii quoad Peritos, in qua fundatur certitudo pretii. n.* 15.

„ *Et quid censendum de Auctoritatibus in contrarium allatis. n.* 16. 17. 18. 19.

„ *Rota nostra semper hanc distinctionem admisit, & absque definitione Personae quoad Peritos nullum pretium, & venditionem imperfectam censuit. n.* 20.

„ *Fortius, si dictum fuerit simpliciter, quod venditur, & emitur pro Existimatione facienda* „ per le stime da farsene „ *quo casu nullum arbitrium dici potest collatum, nullaque perfectio potest esse. n.* 21.

22. *Iuramentum tanti non est ut obligationem contractumve nullum validum efficiat.*

23. *Obligatio generica & indefinitâ quamvis vallata Iuramento, nullum vinculum parit, ubi in posterum definitionem, & certitudinem non receperit.*

COmparso al Tribunale del Sig. Potestà di Bibbiena il Molto Reveren. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore con sua Scrittura di Domanda esibita sotto dì 2. Settembre 1792., espose che fino da quattro anni indietro, e segnatamente nel mese di Settembre dell' anno 1787., frà esso Comparente, et il Rev. Sacerdote Don Francesco Alessandrini era stata già fissata, e stabilita la Compra, e respettivà Vendita di una Casa posta in Bibbiena *Luogo detto il Fondaccio* d' attenenza del nominato Don Francesco Alessandrini, il quale, ad insinuazione del proprio fratello Sig. Gio. Batista, e del Sig. Pier Francesco Gherardi, aveva pienamente acconsentito a questa vendita medesima; giurando anche di effettuarla per il prezzo da determinarsi da due Periti, da eleggersi uno per parte, o da Terzo in caso di lor discordia, con l' aumento però del cinque per cento sopra le future stime, e con la condizione di più, che dovesse *precedere* l' opportuno Decreto di licenza dell'Ordinario Aretino, attesochè la detta Casa formava parte del Patrimonio Ecclesiastico, sopra di cui era stato promosso al Sacerdozio il suddetto Venditore: espose inoltre che poco dopo la seguita stipulazione della prenarrata vendita, pentitosi lo stesso Venditore Don Francesco Alessandrini dichiarò di non volere altrimenti procedere alle stime nel modo convenuto,

e chiedendo anzi una somma eccessiva in luogo del prezzo da stimarsi ricusasse ostinatamente assieme col Fratello Sig. Gio. Batista di devenire alla celebrazione del Contratto sul piede delle già fermate condizioni, e che fossero anco inutili le amichevoli interpellazioni tentate più volte per richiamare all'osservanza dei patti i rammentati Signori Fratelli Alessandrini.

Da tutto ciò preso motivo di concludere la sua Giudiziale petizione il medesimo Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore, dicendo, che era suo interesse di agere contro i ridetti Signori Fratelli Alessandrini, affinchè venisse dichiarato, e sentenziato doversi procedere alle stime di detta Casa, secondo il tenore dell' esposte convenzioni, per poi devenire alla celebrazione dell' Instrumento di Vendita, previa la debita licenza dell' Ordinario Aretino.

Una tal Domanda quantunque diretta contro ambedue i suddetti Sigg. Fratelli Alessandrini, fu notificata per altro al solo Sig. Gio. Battista commorante in Bibbiena, il quale comecchè non aveva interesse alcuno sopra la Casa in questione tutta propria del Rev. Sig. Don Francesco Alessandrini, che la possedeva col titolo di suo Patrimonio Ecclesiastico, e ne teneva cantante la descrizione in proprio suo conto ai Pubblici Libri dell' Estimo, fu sollecito a protestarsi di non volere contestar lite col Rev. Sig. Dott. Pier Lorenzo Del Signore sopra l' asserta vendita, rispondendo di più che gli Atti per tale oggetto dovevano in ogni caso dirigersi piuttosto contro lo stesso Rev. Don Francesco unico Padrone di detta Casa, ed abitante da lungo tempo non già in Bibbiena, ma bensì nella Potesteria di Subbiano.

Disprezzata onninamente questa formale protesta il Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore, e disprezzata la scienza in esso anche giudizialmente indotta con tal protesta, che il Rev. Sig. Don Francesco Alessandrini dimorava in Subbiano, volle continuare gli atti contro lo stesso Sig. Gio. Batista Alessandrini in Bibbiena, replicando, che egli era corrèo unitamente col Fratello Don Francesco per non essere mai tra di loro seguita divisione alcuna del Comun Patrimonio, e che non ostante l'assenza di quest' ultimo, già domicialiato per origine in Bibbiena, bastava, che uno solo di loro Fratelli esistesse in luogo suddito alla Giurisdizione del

Tri-

Tribunale, ove era stata introdotta la Causa, ed in fine domandò che la Causa medesima si decidesse col voto di un savio Consultore della Città di Firenze, conforme lo decretò poi il Signor Potestà di Bibbiena sotto dì 16. Settembre 1790., essendone stata trasmessa la Notificazione al suddetto Sig. Gio. Batista Alessandrini.

Frattanto persuaso bene il detto Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore, che gli bisognava in qualche maniera giustificare la seguita stipulazione dell'asserto Contratto di Vendita di cui non eravi nè provante testimonianza, nè scritta di sorte veruna, ricorse perciò al compenso di esibire ai Signori Fratelli Don Francesco, e Gio. Batista Alessandrini con sua Scritta del dì 14. Marzo 1791. una Cedola di sigillate Posizioni relative al fatto dell'asserta contrattazione.

Standosene ad abitare nella Giurisdizione di Subbiano il detto Rev. Don Francesco Alessandrini, non ricevè mai per solenne nessuna delle citazioni, ed intimazioni relative tutte alla Casa di Bibbiena in persona del di lui Fratello Sig. Gio. Batista, senza che glie ne venisse trasmessa alcuna per via di lettera sussidiaria al luogo di sua attuale dimora in Subbiano; sicchè non citato, nè intimato legalmente non comparve egli mai a rispondere alle posizioni, come non comparse mai a rispondervi neppure lo stesso Sig. Gio Batista, che aveva già protestato di non voler contestar lite col Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore, e di non avere alcuna parte, nè interesse nel preteso Contratto di Vendita.

Irritato il Sig. Abate Del Signore, e fondandosi nella non comparizione dei Sigg. Fratelli Alessandrini, insistè al Tribunale di Bibbiena, perchè si decretasse doversi avere per confessate, e respettivamente per negate a comodo di Esso Ponente le già esibite posizioni; così in fatti decretato venne sotto dì 28. Maggio 1791., durante sempre il silenzio dei suddetti Sigg. Fratelli Alessandrini, ma senza alcuna personale citazione di detto Rev. Don Francesco, giacchè quel Decreto contumaciale fu preceduto da altra nuova Citazione diretta bensì ad ambedue i Sigg. Fratelli, ma rilasciata dal Messo in persona del solo Sig. Gio. Batista alla di lui Casa di Bibbiena, mentre lo stesso Rev. Don Francesco trovavasi tuttavia di permanenza in Subbiano.

Ebbe stragiudicial notizia il Sig. Don Francesco Alessandrini de-

degli Atti, che andavano facendosi contro di se al Tribunale di Bibbiena, ed allora fu, che comparendo Egli per la prima volta con sua scrittura del dì 29. Marzo 1791. allegò subito l'incompetenza del Foro, e protestò anche la nullità del Processo, e di qualunque Decreto, che dichiarasse per confessate le posizioni, in sequela di che il medesimo Signor Potestà di Bibbiena proferì altro Decreto sotto dì 5. Maggio 1791., coll cui dichiarando incompetente il suo Tribunale, rimesse la causa al Foro del Domicilio di detto Don Francesco Alessandrini abitante in Subbiano.

Porse supplica al Regio Trono il Sig. Abate Del Signore domandando la revisione del Decreto emanato sull' incompetenza del Foro, e sotto dì 16. Novembre 1791. ne riportò benigno Rescritto, col quale secondo la proposizione del Sig. Vicario di Poppi, fu rimessa la domandata revisione in quel soggetto, che le parti avessero nominato per savio Consultore.

Fu eletto in seguito il savio Consultore, ed in coerenza al voto di esso il Sig. Potestà di Bibbiena pronunziò poi definitiva sentenza, con la quale previa la reposizione dal suddetto Decreto del dì 5. Maggio 1791., che aveva dichiarata l' incompetenza del Foro, ed inerendo al primo Decreto, che aveva dichiarato doversi avere per confessate a comodo del Sig. Abate Del Signore le posizioni, nelle quali esso aveva posto, che era stata fissata la vendita dell' enunciata Casa, decise esser costato dalla Compra, e respettiva Vendita della Casa medesima, infra i molto Rev. Sigg. Francesco Alessandrini da una, e Piet Lorenzo Del Signore dall' altra parte, e perciò doversi astringere il medesimo Reveren. Sig. Alessandrini a celebrarne l' opportuno Contratto per il prezzo resultante dalle stime da farsi nel modo, e con le condizioni, che spiegate si leggono nella sentenza predetta.

Reclamò da questa sentenza avanti il Clarissimo Magistrato Supremo coll' ordinario rimedio il prefato Rev. Sig. Don Francesco Alessandrini, appellandosi insieme anco dal Decreto contumaciale proferito dal Sig. Potestà di Bibbiena sotto dì 28. Marzo 1791., che dichiarava dovetsi avere per confessate, e respettivamente negate le posizioni a comodo del Ponente Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore. Quindi commesso a me l' ulteriore esame della causa, credei indispensabile di referire per la revoca, e di detto Decreto, e

di

di detta sentenza, e per l' assoluzione del Rev. Sig. Don Francesco Alessandrini dalle cose contro di esso pretese, e domandate per parte del suddetto Rev. Sig. D. Pier Lorenzo Del Signore.

Tanto esigeva la giustizia, mentre non era in Processo alcuna giustificazione del preteso Contratto di Compra, e Vendita. Non si leggeva autentica scrittura, non si leggeva testimonianza, che concludesse esser preesistita di questa compra, e vendita una perfetta stipulazione; tutta la prova della medesima dedurre si voleva unicamente da una confessione non reale, e di fatto seguita, ma da una confessione finta, e supposta dalla Legge in pena della contumacia, e posta in essere dal Decreto parimente contumaciale del dì 28. Maggio 1791., che dichiarò doversi avere per confessate, e negate a vantaggio del Ponente le esibite posizioni.

Quindi facilissima cosa ella era il conoscere, che mancava d' ogni stabile fondamento l' azione promossa dal Sig. Abate Del Signore, non solo perchè le più comuni regole di ragione, nelle particolari circostanze del caso persuadevano chiaramente, che all' odioso efferto di cui trattavasi nulla meritasse di essere valutata in pregiudizio del Sig. Don Francesco Alessandrini, la finta confessione, che dedurre si voleva dall' asserta sua contumacia nel rispondere alle posizioni suddette, ma ancora perchè comunque avesse potuto nuocergli il proferito Decreto contumaciale, neppur l' istesse confessate posizioni somministravano prova bastante, onde giudicare conclusa in realtà la pretesa esistenza del Contratto in questione.

Qualunque fosse il Giudizio; che far si dovesse della contumacia del Sig. Gio. Batista Alessandrini, ed il determinare se fossero, o non fossero confessate quanto ad esso le posizioni, poco importava il cercarlo. Per l' intento dell' azione promossa dal Rev. Sig. Dott. Pier Lorenzo Del Signore, ed affinchè potesse veramente giudicarsi costare del supposto contratto di Compra, e Vendita, nel modo che lo dichiarò la sentenza del Sig. Potestà di Bibbiena, era d' uopo, che la contumacia si verificasse precisamente rapporto alla persona del Signor Don Francesco Alessandrini unico proprietario della Casa sopra di cui facevasi disputa, e che questa contumacia sua fosse anco tale da doverlo necessariamente re-

reputare per confesso sopra gl' Articoli delle posizioni predette.

Or questo era appunto quello, che ammettere non si poteva di ragione, a fronte dei giusti motivi, che scusavano lo stesso Signor Don Francesco Alessandrini, e rimovevano da esso ogni colpa punibile con la severità delle Leggi, che parlavano dei contumaci, mentre dal Processo appariva, che neppure una sola volta era stato egli citato, o intimato personalmente a rispondere alle posizioni, e che non ostante il suo attuale Domicilio in Subbiano, fuori della Giurisdizione del Sig. Potestà di Bibbiena, tutti gli Atti della Causa avanti quel Tribunale promossa, cominciando dalla domanda principale dell' Attore, fino alla pronunzia del contumaciale Decreto, furono sempre notificati per via di Citazioni, e Cedole rilasciate alla Casa paterna di Bibbiena, dove abitava il solo Sig. Gio. Batista, senza che l' Attore medesimo sciente, e giudizialmente avvertito dell' assenza di detto Sig. Don Francesco reo convenuto gli facesse mai pervenire alcuna di tali citazioni a Subbiano col solito mezzo delle Lettere sussidiarie.

E pure la contumacia, e la pena di essa non può cader mai sopra quello, il quale non è citato personalmente, e che con
2 questa personal citazione non sia costituito nella scienza positiva del comando del Giudice, ed è giusto, e certo, che in questa materia di così grave pregiudizio non servono gli argumenti della scienza presunta altronde che dalla citazione precisa trasmessa alla Casa propria del preteso contumace, e non già alla Casa, che non è di suo attual Domici-
3 lio, come ad una voce rispondono, dopo il Testo nella Legge *ex Consensu §. final. ff. de appellation.*, *& ibi Bartol. Angel & Alexandr. Scacc. de Iudic. lib. 2 Cap. 7. pag. 214. Mich de Posit. Cap. 61. n. 15. Sabell. in summ. in §. Citatio num. 13. Gratian. Discept. Forens. cap. 707. num. 8., e 9. Rota Rom. in Recent. Dec. 29. par. 9. tom. 1. num. 29. 30., & cor. Penn. Decis. 218. num. 2.*

Che anzi la pena della Contumacia, vale a dire, che essa tenga luogo di confessione contro di quello, che citato ricusa di rispondere alle Posizioni, allora solo può affliggere alcuno, quando nel Processo Giudiciale siano rigorosamente osservate certe formalità, che sebbene la pratica universale le abbia

bia introdotte, furono di fatto tutte trascurate nel caso presente, e che bene si annoverano nella Decisione della Rota Nostra in Florent. Praetensae relationis del dì 23. Maggio 1794. av. il già Sig. Auditore Maccioni con l' Autorità
4 della quale restava tolta ogni disputa essendo notabile ciò che ivi fu stabilito con ampia serie di concordanti autorità al §. Per verità ec. „ ivi „ Per verità siccome la pena di
„ tal Contumacia incognita al Gius Civile deriva dalle disposizioni del Gius Canonico, e precisamente *dal Test. nel cap. 2. de Confess. in 6.*, come osserva con altri DD. *Constant. ad Stat. Urb. detta Annot 8. art. 3. n. 359.*, così
„ perchè abbia luogo la pena di tal Contumacia è di necessità essenziale, che l' obbligato a rispondere sia avvertito dal Giudice, da cui li si leggano in faccia le Posizioni, che non sia
„ scusato da alcuno impedimento, e che segua dipoi la dichiarazione del Giudice sopra la Contumacia, i quali requisiti si prescrivono comunemente dai DD., e si praticano
„ dai Tribunali, come risparmiando l'allegazione di molti riferiti *dal Constant. loc. supracit. art. 3. n. 355, & seq. ferma Gio. Pietro Ferran. Pratic.* Papiens in forma *Except. contra Position. in Art. eidem transmissarum pag. mihi* 125. ove che per giustificare la Contumacia di chi deve
„ rispondere alle Posizioni, e perchè abbia luogo la pena NON SERVE, CHE LE POSIZIONI SIANO NOTIFICATE ALLA DI LUI CASA „ Sed requiritur quod pars sit praesens in Iudicio, &
„ per Iudicem personaliter iubeatur, & admoneatur, ac interrogetur respondere ipso positionibus, alioquin non reputaretur contumax in respondendo, nec possent positiones haberi pro confessatis „ *Gratian. Dec. March. decis. 171. per tot. Michalor. de Positionib. cap. 61. n. 1. & seqq.* molti altri riportati *dal Savell. resolut. 78. n. 14., & seqq.* o-
„ ve stabilisce la stessa regola per dichiarare il reo contumace nel rispondere alle Posizioni, quando non sia indotta dallo
„ Statuto altra forma, ed è notabile, che soggiunge „ de qua
„ forma diversa a Iure communi nullibi docetur „

Oltre poi il non essersi osservata niuna di tali formalità, concorreva di più a scusare dalla pretesa Contumacia il Reverendo Don Francesco Alessandrini, la considerazione, che
5 egli si trovò nella giusta credulità di non dover riconoscere per Tribunale competente quello di Bibbiena; fuori della cui

Giu-

Giurisdizione viveva domiciliato da lungo tempo, e questa credulità tanto maggiormente fu giusta per lui, & adattata a scusarlo, quanto che avendo esso allegata di fatto l'incompetenza del Foro, e protestata insieme per tal ragione la nullità di qualunque Decreto, che dichiarasse confessate le Posizioni, ottenne dal medesimo Singor Potestà di Bibbiena, che non ostante il già proferito Decreto contumaciale gli fosse canonizzata l'incompetenza del Foro, e venisse rimessa la Causa al Foro del suo Attual Domicilio in Subbiano, onde ne seguirono i reclami del Sig. Abate Del Signore, ed emanò in fine il Benigno Rescritto, che rilasciò alla cognizione del savio Consultore da eleggersi il giudicare anche sulla stessa competenza del Foro. Sicchè fosse, o non fosse erronea l' opinione del Reverendo Don Francesco Alessandrini, la verità si è che quell' opinione medesima la credè giusta, e ben fondata anco il Giudice Sig. Potestà di Bibbiena; nè in simili circostanze poteva per certo chiamarsi indegna affatto di scusa, e condannabile inappellabilmente la Contumacia nel rispondere alle Posizioni, aggiunto massime il difetto d'ogni personale citazione, ed il non uso di veruna delle ordinarie formalità. Data quindi la preesistenza di Motivi tanto ragionevoli per scusare la contumacia, esigeva senza dubbio l'equità, e la giustizia, che si accordassero al Sig. Don Francesco Alessandrini i Legali rimedi da lui implorati, tanto nella prima quanto in questa seconda Istanza con formale appello, e con solenni protestazioni di nullità per sottrarlo dal nocumento, che apportar gli poteva la pretesa confessata verità delle Posizioni, essendo comunemente ricevuto, che non debba denegarsi la restituzione in intiero, o l'ammissione dell'Appello contro simili Decreti contumaciali, tutte le volte, che in qualche maniera apparisca scusabile la Contumacia del non rispondente alle Posizioni per quell'equità sopra di cui riposa il Benefizio
6 della purgazione della mora siccome lo attestano i referiti dal *Michalor. de Position. cap.* 46. *n.* 12, *& cap.* 48. *n.* 12., e 15., *& cap.* 61. *n* 29., e pienamente in più forti termini di recusazione *la Rota post. Gratian. Decis.* 171. *n.* 1. *& seq.* „ ivi „ Statutum mandat non respondentem posi-
„ tionibus haberi pro confesso prout secundum illius dispositio-
„ nem Iudex declaravit recusantem illis respondere haberi pro tali,

„ tali, & tanquam confessum condemnavit ex Causa, de qua
„ in Actis, ex quo dicebatur huiusmodi Sententiam ob contu-
„ maciam non respondentis transire in Iudicatum, ita ut ab
„ ea non possit appellari, ut in specie concludit *Bald. ec.* Con-
„ trarium tamen conclusum fuit, quod immo recusans respon-
„ dere ad mandatum Iudicis, licet habeatur pro confesso, &
„ tamquam confessus possit condemnari, tamen potest appella-
„ re, & in Causa appellationis iustificare suam recusationem,
„ non enim est verus contumax si citatio eum non apprehen-
„ dit, & posito quod esset talis, non est in jure cautum ut
„ appellatio denegetur. *Castrens. ec.*, ubi subdit, quod in
„ Causa appellationis licet purgare moram, & contumaciam,
„ cum appellatio reponat appellationem ad Statutum in quo
„ erat ante Litem contestatam; idem voluit *Bald. ec.* Immo
„ Sententia, quae fert contumacem habitum pro confesso,
„ & convicto ad formam Statuti non transit in Iudicatum *A-*
„ *mans ec* & ratio est quia Sententia non transit in Iudicatum,
„ quando fertur ex præsumptione, & privilegiatis probationi-
„ bus, poterit enim quandocumque retractari ex novis, & for-
„ tioribus „ E così fu anco giudicato *a relazione dell' Illu-*
*striss. Sig. Audit. Cosimo Ulivelli con Sentenza del dì* 26. *Marzo* 1782. *nella Causa Micheli, Ancilotti, Romoli, e Parenti.*

Invano perciò s'allegavano Autorità dalla parte del Reverendo Sig. Dott. Pier Lorenzo del Signore, onde comprovare, che fosse inappellabile la giudiciale dichiarazione di doversi avere per confessate le Posizioni, e che non vi bisognasse alcuna personale citazione, quando era stato il Sig. Don Francesco Alessandrini citato nel luogo della Casa Paterna, o sia dell' originario Domicilio; Poichè per quello riguarda la non ammissione dell'appello l'addotte Autorità procedevano tutte col supposto della rigorosa osservanza delle debite formalità omesse nel caso in questione. E per quello riguarda l'asserta equipollenza della citazione nel Luogo di Domicilio d'Origine alla citazione personale, non solo non s'allegava Autorità alcuna nel preciso tema della Contumacia in rispondere alle Posizioni essendo speciale in questa materia
7 la necessità della Citazione Personale; Ma nulla poi aveva di applicabile al caso l'antica Decisione, che dicevasi puntuale emanata nella *Terrae Solis Aquarum del dì* 8. *Mag-*

8 *gio* 1699. *avanti il già Auditor Carlo Bizzarrini*, riscontrandosi, che quella non trattava di Posizioni, e che intanto fu ivi ammessa la sufficienza della Citazione alla Casa Paterna del Sansoni, quantunque assente, ed impiegato in Uffizio di Vicario a Poppi, in quanto che appunto per ragione della di lui carriera non poteva egli citarsi personalmente al Luogo di sua attuale Abitazione: Al che si aggiunse anco per fondamento ulteriore di decidere, che lo stesso Sansoni veniva opponendo la nullità degli Atti col pretesto della non legittima citazione, dopo essere già comparso in Tribunale a dedurre le sue ragioni, e così dopo avere ormai riconosciuto di essere stato citato legittimamente, laddove all'opposto il Sig. Don Francesco Alessandrini fece quì la sua prima comparizione in Giudizio solamente per protestare la nullità degli Atti, e l'incompetenza del Foro.

Non sussisteva per tanto la pretesa confessione delle Posizioni, e tolto di mezzo l'appoggio di tale confessione nulla restava al Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore da dedurre per la necessaria prova dell'asserto Contratto di Compra, e Vendita, che era il principale fondamento della promossa Azione.

Passando ciò non ostante al supposto più vantaggioso all'intento del medesimo Sig. Dott. Pier Lorenzo Del Signore a quello cioè di considerare come voleva per confessate le Posizioni, il supposto medesimo neppure sarebbe servito di fondamento bastante alle pretensioni del Sig Abate Del Signore, mentre anco in questo supposto ipotetico ne veniva sempre la stessa conseguenza, ed il preteso Contratto non sarebbe stato giustificato in forma da meritare la domandata esecuzione.

Primieramente scorrendo tutto il tenore delle Posizioni, le quali nella figurata Ipotesi avrebbero tenuto luogo della Scrittura esprimente la pretesa stipulazione, non si vedeva mai parlato della circostanza, che la Casa caduta in Contratto formava parte del Patrimonio Ecclesiastico del Sacerdote Venditore. Una tale avvertenza necessitava a rispondere, che co-

9 munque vi fosse stato il preteso Contratto di Vendita, questo soggiaceva all'insanabile nullità prodotta dalla deficienza del Decreto dell' Ordinario l' impetra di cui a tenor delle Posizioni non formava neppur condizione alla Vendita; talchè era da aversi per annullata *ipso lure*, e per non fatta l'alie-

l'alienazione di un Fondo non venale, posto fuori del Commercio, e della Contrattazione, secondo il prescritto delle Leggi Canoniche, e del Sacro Concilio di Trento, come in punto fermano *Riccius in Prax. par.* 1. *Resol.* 82. *per tot. Barbos. de Offic. Episcop. Allegat.* 19. *n.* 75. *Antonell. de Rigimin. Eccles. lib.* 1. *cap* 4. §. 4. *Begnudell. Bibliotec. praet. peris. Canonic., & Civil. verb. Episcopus. pag.* 485. *n.* 30. *Fargna de Iur. Patronat. tom.* 3. *quaest.* 6. *Canon.* 22. *Cas.* 2. *n.* 1. *Polit. de Donat. tom.* 3. *disp.* 12. *num.* 4. *Constant. vot. decisiv.* 133. *num.* 1. *Sacr. Rot. cor. Priol. in Monopolitana Bonorum* 10. *Iunii* 1661. *inter eius imprest. decis.* 188. *num.* 2.

Ed anco a dissimulare tal nullità faceva sempre una sensibile impressione, che il Sig. Dott. Pier Lorenzo Del Signore, mentre nella sua principal Domanda aveva narrato tra i patti della supposta vendita quello d'impetrare la licenza dell'Ordinario Aretino, tralasciasse poi di rammentare questo Patto, allorchè dando le Posizioni si sottoponeva al giuramento della verità di tutto il contenuto delle Posizioni medesime, e quindi nasceva un forte dubbio sulla pretesa perfezione del Contratto, e persuadeva piuttosto a credere, che vi fosse stato un mero trattato di Vendita condizionale, sospeso, e revocabile fino alla sopravenienza del necessario Decreto; Anzi dal dubbio si passava all'evidente dimostrazione, perchè di fatto, nella stessa sua principal Domanda, il nominato Reverendo Sig. Dott. Pier Lorenzo Del Signore aveva spiegata l'ingenua confessione solenne, che l'asserto stabilimento della vendita fu accompagnato dalla *Condizione* di ottenere *precedentemente* l'opportuna licenza di Monsignor Vescovo di Arezzo „ ivi „ E come in fatti detto Sig. Francesco Alessandrini nel Dicembre del 1787. convenne, fissò, „ e *stabilì* col Comparente *la detta vendita, e respettiva compra* per il prezzo da determinarsi come sopra, e con l'aumento del cinque per cento sopra le stime, con LA CONDIZIONE *di ottenerne precedentemente l'opportuna licenza dell'Illustriss., e Reverendiss. Monsignor Vescovo d'Arezzo*, giacchè proponevasi da detti Alessandrini essere detta Casa porzione del Patrimonio Ecclesiastico di detto Sig. Francesco„ dopo questa rimarcabile confessione propria del Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore, essendo certo, che

l'IMPETRA del Decreto dell'Ordinario Aretino formò condizione, non già alla Celebrazione dell'Instrumento, o della Scrittura, ma bensì alla stessa sostanza della Vendita, ed al Consenso nella medesima, come lo dichiarano l'espressioni della principale domanda di sopra trascritte, cessava ogni disputazione, nè altro vi bisognava per escludere l'asserta perfezione del Contratto, rimasto così nei puri termini di semplice trattato, o promessa di vendere retratrabile col pentimento finchè non sopravveniva la riservata licenza del Ordinario posta per modo di condizione sospensiva del Consenso, e dell'Obbligazione, che è il carattere, che assumono di regola tutti i patti, e turte le convenzioni, che concernono un fatto da adempirsi *a parte antea*, perciò che parlando individualmente della penitenza lecita quanto alla ven-
11 dita condizionale, benchè munita del concorso di tutti gli essenziali requisiti, stabiliscono sulla scorra dei Testi *nella Leg. si quis fundum 37. ff. de Contrahend. Emption. vers. ideoque similis erit ec. e nella Leg. necessario 8. ff. de Pericul., & commod. rei vendit. vers. Et id quod venerit ec. e nella Leg. si haec venditio ec. vers. Conditionalis autem ec. ff. eod. Cuyac. lib 33. Paul. ad Edict. tom. 1. impress. di Lione pag. 1286. Gerard. Not. Commentar. ad Pandect. lib 18. § Satis de Priori part ec.* ed egregiamente il dottissimo *Fabr. nei razionali alla Leg. 7. ff. de contrahaend. Emption. lib. 18. tit. 1., e con ampio numero di Concordanti la Rota Nostra cor. Urceol. dec. 1. n. 21. e nella Florent. Retractus del dì 7. Febbrajo 1624. coram Bazzardo Libr. Motiv. 124. a —— 149 § Nam primum ec., e latamente nella Pisana seu Clannen. Bonorum 23. Settembre 1789 avanti l'Illustriss. Sig. Audit. Cosimo Ulivelli Relat. §. 69. & seq.*

Non era però il solo difetto del Decreto dell'ordinario, che annullando il Contratto, o lasciando luogo al pentimento portasse ostacolo alla pretesa perfezione della vendita anco nell'erroneo supposto della confessata verità delle posizioni. Altro non meno potente ostacolo frapponeva a renore delle posizioni medesime l'assoluta incertezza del prezzo, stante la quale, siccome sarebbe mancato uno dei requisiti essenziali al Contratto di compra, e vendita, così immaginar non si poteva l'esistenza dell'asserto Contratto

in

in quello stato di perfezione, da cui ne nascono i diritti esperibili dal Compratore contro il Venditore giusta gl' Ele-
12 mentarj principj fondati sulla letterale disposizione del *Test. in §. Præcium, & vendit. con i Concordanti*.

E veramente per confessione dello stesso Attore Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore, nulla più erasi convenuto tra di esso, ed il Sig. Don Francesco Alessandrini rapporto al prezzo della controversa Casa, se non quel tanto esptimeva la decima terza delle posizioni, con le parole „ ivi „ Po-
„ ne, e quantunque come in tale occasione fu fissata la ven-
„ dita, e respettiva compra di detta Casa fra il Sig. Ponente,
„ e il Sig. Rispondente con un aumento di prezzo sopra le
„ stime da farsene; *e il Sig. Rispondente disse, che prima*
„ *di celebrarne Scritta, o Contratto voleva scrivere al*
„ *Signor Pier Francesco Gherardi, per un Atto di conve-*
„ *nienza, e per fissare due Periti uno per parte* „

Quantunque sia stata controversia infra i Dottori, se al Requisito del prezzo certo nella Compra, e Vendita supplisca il patto di rimetterne la determinazione in genere al giudizio di due Periti da eleggersi uno per la parte del Compratore l'altro per la parte del Venditore, senza che dei Periti medesimi abbiano i Contraenti designato il Nome, ed indivi-
13 duata la Persona, siccome lo credè il *Fachin Controv. Iur. lib. 2. Cap. 1. §. Denique quod attinet ad Tertium &c.*, e dietro lui ad oportunità lo sostennero pochi altri Forensi, l'opinione per altro meglio fondata, ed applaudita fu sem-
14 pre quella *del Pinell. nella L. 2. Cod. de rescind. Vendit.*, *il* quale con ragioni solidissime dimostrò non potersi dire perfetto il Contratto *ante examinationem*, e non concorrer mai la certezza del prezzo ovunque la determinazione di esso aspettando il giudizio di persone incerte depende dalla eventualità della loro futura elezione, e dall'eventualità pure della stima da eseguirsi da tali persone da eleggersi, stima che può anco non esser mai realmente effettuata, nel caso cioè in cui non si trovino Periti, che accettino la commissione, e che è incerta di fatto al tempo della stipulazione, ignorandosi per fino dal Compratore qual sarà il Perito del Venditore nello stesso modo che il Venditore ignora qual sarà il Perito del Compratore, onde il prezzo rimane in quello stato d'assoluta incertezza, che le

Leg-

Leggi condannano, e che non si toglie punto per virtù della fiducia, o della relazione al giudizio di persone incognite presso i Contraenti, a differenza della fiducia in persone certe e determinate, come insegna lo stesso *Pinell. in Rubr. Cod. de rescind. Vendit. quæst.* 2 *Cap.* 1. *per tot.*, *& signanter ex num.* 6. *ad seq.* „ ivi „ Ex quibus videtur „ verius dicendum, ut nec dicatur valida emptio si contradetur sub ea forma duorum eligendorum, alterum a te alterum „ a me; vigent enim verba, & ratio legum, ut ob incertitudinem pretij non consistant Emptio. Idque suadet regula luris in hoc contractu quae non reperitur limitata nisi ad terminos dictorum jurium ac proinde in non expressis stabitur „ regulae juxta doctrinam veram, & receptam de qua per „ Dec.; non enim Iura in hoc tantum funditur ex timore „ quod contrahentes discordabunt circa electionem, sed potius fundantur ex incertitudine in preatio quod est substantiale ejusdem contractus, ut aperte colliges ex detto §. praecium „ ibi „ Certum esse debet ut ea appareat mens Impetratoris, ne aliter talis conventio consistat „ e ad una voce rispondono attestando della più vera, e più comunemente ricevuta sentenza *Vinn. Com.* §. *Comment. ad institut. lib.* 3. *tit.* 24. *Praetium autem &c. num.* 4. *Voet. in Pandect. Tom.* 1. *lib.* 18. *Tit.* 1. *de Emption*, *& vendit. num.* 23. *Gerard. Nood. Comment. ad lib.* 18. *ff. tit. de contrah. empt. pag.* 304. *Caldas de Empt. & Vendit. Cap.* 18. *num.* 15. *Possidon. de Emption.*, *& locat. lib.* 1. *dub.* 6. *num* 22. *Valasc. de Jur. Emphyt. quest.* 11. *num.* 12. 13. *&* 14. *Card. de Luc. de Emption. & Vend. par.* 2. *lib* 7. *num.* 9. *Mans Tom.* 2. *Cons. ult.* 164. *num.* 10. *Sacr. Rot. cor. Crescent. Dec.* 47. *num.* 12. §. *si vero &c.* „ ivi „ Si vero agatur de pretio quod substantiam venditionis „ constituir, non aliud in hypotesi conventum fuerat, quam „ quod iudicatum, seu liquidatum fuisset a duobus peritis „ hinc inde eligendis, nec non a tertio in casu eorum discordiae. In his autem circumstantiis quiquid sit an pretij definitione collata in arbitrium incertae Personae substineri possit venditio, cum negativam sententiam in precisis terminis „ venditionis factae eo pretio quantum constituent duo Periti eligendi alter ab emptore, alter a venditore tueantur „ *Pinel. in Leg.* 2. *Cod. de rescind. Vendit. in* §. *prima Rub.*

*Rub. Cap.* 1. *num.* 6. *Vinn. in* §. *praetium autem Inst. de Empt. & Vend. num.* 4. „ Satis erat ad effectum de quo „ agitur nullam fuisse Peritis emissam pretij declarationem „ quinimmo NEC EORUM ELECTIONEM FUISSE SECUTAM ad hoc ut „ perfecta dici non possit venditio, cui deficit substantiale „ constitutivum &c. *Rot. Nostr. in Florent. press. Caball. Cons. decisiv.* 130. *num.* 4., *& seqq.*

Ne la Rota di Roma, e nemmeno la Rota nostra ha mai tenuta altre volte, o solennemente canonizzata sopra quest' Articolo l'opinione del Facchineo, e de i di lui Partigiani, come tentavasi d'insinuare per parte del Sig. Abate Pier
16 Lorenzo del Signore, al quale oggetto si allegavano in linea di puntualissime *la Dec.* 40. tralle raccolte *Cor de Veris.*, *e la Castilonien. Venditionis* 30. *Settembre* 1776. *avanti Pellegrini*, *e la Florent. Executionis Contractus* 9. *Febbr.* 1774. *avanti Vinci Relat. ec.* Ben ponderate in fatti queste Decisioni nulla giovano al preteso assunto; perchè il Caso esaminato *cor. de Veris*, non solo portava la già seguita elezione dei Periti, i quali avevano anche dichiarata la loro stima, dopo di che non era certamente più luogo ad opporre il difetto della sopravvenuta certezza del prezzo, ma di più in quel caso medesimo il prezzo della vendita era certo in sostanza fino da principio, perchè i contraenti pattuirono doversi compensare con la valuta del fondo contratto l'importare di un liquido debito preesistente, che il venditore teneva col compratore, salva la refezione del più, o del meno, secondo la futura stima dei Periti, talmentechè come rileva bene la Decisione, e come da altri ancora s'insinua per cautela, onde ottenere la fermezza del Contratto, d'enunciare cioè una somma certa, e rimetter poi all'arbitrio dei Periti da nominarsi, il diminuire o accrescere la somma medesima in queste circostanze, e in quelle di detta Decisione, il prezzo della vendita, era tanto certo, quanto era certa la somma del debito preesistente. E questi sono i termini, nei quali procede pure la Castilionen. revenditionis avanti Pellegrini, ove il Contratto era di Dazione in soluto per l'estinzione di un determinato debito del Venditore col patto, *che chi si dovrà rifere si rifaccia* per il più, o per il meno a giudizio di due Amici comuni, rimarcandosi inoltre dal Decidente la speciale

cir-

circostanza della seguita tradizione reale convalidante il Contratto nullo, a senso di molti Dottori, sopra di che si fondano la massima parte dei seguaci del Facchineo, tra quelli che s'allegavano assieme con le preindicate Decisioni, senza parlare degli altri, che o riferiscono specialmente le diverse opinioni, come *il Savell.* §. *Venditio num.* 1. e l' *Altimaro de nullitat.*, il quale anzi sebbene nella *quaest.* 39. *del Tom.* 6. *Rub.* 1. sembri contrario al Pinello, inclina poi nella di lui opinione contradicendo se stesso per quanto si raccoglie dalla *quaest.* 8. *num.* 348. ; O si ritorcono, perchè citati nella parte obiettiva, come il *Cepparel. resolut. Fiscal.* 84, e perchè ammettono essere imperfetto il Contratto fintantochè i Periti non abbiano certificato con la stima il prezzo come se ne dichiara *Ca areg. Commerc. disc.* 34. *sotto il num.* 29. §. *verum admittebamus indistincte ec.* O parlano della pratica Mercantile di remote ragioni, come *il binn. in Comment. ad tit. de Empt., & Vendit.* §. *Pretium &c*, che tenendo assolutamente per falsa in punto di ragione la sentenza del Facchineo rammenta solo il particolare uso Germanico fra i Mercanti di rimettere la determinazione del prezzo ad incerti Periti; O sono in fine contro la Comune, Scriventi a mera opportunità di Causa confutati sostanzialmente dalle Autorità di sopra cumulate: et inapplicabile finalmente ravvisavo anco l'altra Decisione *Florent. executionis Contractus* nel Tenia di cui i Periti erano stati nominati, e designati nel momento del Contratto, che è un caso diverso affatto da quello in disputa, ne soggiace a dubbio, sapendosi da tutti che la nomina dei Periti certi equivale all'espressa specifica determinazione del prezzo.

Del resto, tanto è lontano, che la nostra Rota abbia in alcun caso deciso formalmente, e con seria discussione d'Articolo, doversi reputare perfetta, & obbligatoria la vendita stipulata per un prezzo determinabile da Periti incerti, che anzi in tutte le occasioni, nelle quali è occorso esaminare la verificazione della certezza del prezzo come uno dei requisiti essenziali, alla validità del contratto di Compra, e Vendita, ha proceduto sempre con la distinzione fra il caso in cui il prezzo sia stato rimesso in genere alla stima de' Periti non nominati, nè specificati dai Contraenti, ed il caso

so diversissimo, nel quale siano stati contestualmente eletti, e nominati i Periti per la determinazione del prezzo medesimo, & in questo solo caso ha dichiarato valido il contratto, siccome può vedersi dalle concordanti Decisioni riportate *nella Florent. Venditionis Praedii del dì 12. Settembre* 1781. *avvanti il già Sig. Senatore Vincenzo de Ricci, e nella Montis Varchi Confirmationis Disdittae 22. Giugno* 1785. *Relatore l'Illustriss. Sig. Auditore Bricherì Colombi, e nella Florent. seu Bibienen. Executionis Contractus del dì 9. Settebre* 1786. *Relatore l'Illustriss. Sig. Auditore Tommaso Simonelli.*

Che se mancava indubitatamente la necessaria certezza del prezzo, anco nella stima della vendita fatta per le stime rimesse a due Periti incogniti da eleggersi uno per parte, molto più era da giudicarsi incerto il prezzo medesimo, quando non si verificava neppure secondo le date posizioni, che tra i Sigg. Don Francesco Alessandrini, e Abate Pier Lorenzo Del Signore vi fosse realmente una convenzione reciproca di elggere un Perito per parte, ma anzi resultava fissata la vendita semplicemente per la *stima da farsene*, e proposta l' elezione dei Periti dal solo Sig. Don Francesco Alessandrini Venditore per modo di mero progetto, senza intervento di alcuna stipulazione sopra di ciò per parte del Sig. Abate Pier Lorenzo del Signore Compratore, come porta il tenor Letterale della stessa Decima terza Posizione trascritta di sopra „ ivi „ Pone, & quatenus, come in tale occasione fu fissata la Vendita, e respettiva Compra di detta Casa fra il Sig. Ponente, ed il Sig. Rispondente con un aumento di prezzo sopra *le stime da farsene*, soggiungendosi di poi continuamente „ ivi „ Ed il Sig. Rispondente disse, „ che prima di celebrarne Scritta, o Contratto voleva scrivere al Sig. Pier Francesco Gherardi per un Atto di convenienza, e per fissare due Periti uno per parte „ Sicchè prese nel suo senso naturale le parole di questa posizione, egli è chiaro, che la stipulazione cadde solo rapporto alla Vendita con un aumento di prezzo *sopra le stime*, e che il modo delle stime, e dell' elezione dei Periti non passò in Contratto nè accompagnò la stipulazione medesima, anzi rimase nel pensiero del solo Venditore, che disse volere prima scrivere per convenienza al mediatore Sig. Gherardi.

In questi termini pacifica è l' opinione dei Classici DD.; siccome accordavasi per anco per la parte dell' Attore, che la vendita pattuita semplicemente per *le stime da farsene*, non vale, ne si sostiene punto, attesa l' incertezza assoluta del prezzo, in ordine al quale nessun mezzo di bastante giustificazione somministra la generica relazione alle stime da farsi per le ragioni convincentissime, che ne adducono
81 gli stessi Contraditori *del Pinello*, i quali da lui discordano nel solo caso, che i Contraenti abbiano convenuto, e pattuito con formale stipulazione di eleggere un Perito per parte, ed in specie il medesimo *Fachin. nella detta sua controversia*, *Sabell. §. Vendit. sub num.* 1. *Circ. Med. Mantic. de Tacit. & Ambig. lib.* 4. *tit.* 9. *num.* 39. *Altimar. de nullit. Contract. Tom.* 3 *Rub.* 1. *quaest.* 7 *n.* 34.; Aggiungendosi a questi il suffragio unanime dei riportati presso il *Trentacinque Var. resol. lib.* 3. *tit. de Iur. Dot. resolut.* 1. *num.* 16. *Mans. Consult. vol.* 2. *Consult.* 164. *num.* 5. „ ivi „ Et cum in Instrumento Venditionis mihi tra„ dito ista a legibus statuta praetii certitudo deficiat, NAM „ EAM PENDERE VOLUERUNT AB AETSIMATIONE FACIENDA per *aestimatores amicabiles*, vel Communis Florentiae, conse„ quens est, ut defecta substantia substineri nequeat dictus „ venditionis contractus, tamquam non potius in esse perfe„ cto, ubi notant communiter DD. *in Leg.*; *& Consult.* 169. *num.* 15., *& seq.* „ ivi „ Non obstat modo, quod in vendi„ tione pretio etiam incerto facta emptor lucratum fructus per„ ceptos ante pretii liquidationem, & declarationem, ut per „ *Gratian &c.* hoc enim intelligunt in casu quo pretii quan„ titas declaranda est a certa persona communi consensu ele„ cta, & nominata; tunc enim speciali legis decisione habetur „ pro certo, & venditio perfecta transfert dominium in em„ ptorem, ita ut tamquam dominus consequi possit fructus, „ non secus ac ipsimet contrahentes certo praetio convenis„ sent ex particulari Iustiniani dispositione *in Leg. fin. Cod. de contract. Empt.* in quibus terminis loquuntur citati DD., „ prout e contra nullus esset Contractus Venditionis factus. „ pro pretio aestimando nulla addita persona quae aestimare „ deberet „ *Fontanell. de Pact. Nuptial. Claus.* 5. *Gloss.* 8. *par.* 13. *num.* 52., *& seqq. Surd. Decis.* 114. *num. final. Ferentill. ad Burat. Decis.* 898. *num.* 21. „ ivi „ Et Nullus

„ in-

„ insuper contractus venditionis quando res fuit vendita pro
„ pretio *aestimando* nulla addita certa persona quae aestimaret „ *Sacr. Rota in Romana Pretensae Venditionis Capsulae auri, & argenti filati* 23. *Ianuar.* 1589. *cor. Penia inter eos impress. Decis.* 6. *pag.* 7. *sub. n.* 7.

Tanti ostacoli alla pretesa perfezione della vendita non si toglievan per certo col refugio all' esaltata potenza del giuramento, che nulla operava, nè di ragione, nè di fatto. Non di ragione perchè il giuramento accessorio, ed aggiunto ad un Contratto invalido, o imperfetto, è oramai certo che non altera la natura sua, e non estende l' obbligazione, che da esso resulta, operando soltanto *intensive*, ma non *extensive*, sicchè quando l' Atto è nullo, resta il Contratto medesimo nella sua originaria nullità, o imperfezione, non ostan-
22 te qualunque più speciale, o solenne giuramento, secondo le cose più volte fermate dalla *Rot. nostra*, ed in specie nella *Florent. seu Pisana nullitatis Obbligationis Filii Familias* 12 *Luglio* 1782. *pag.* 7. §. *Questa stessa &c. av. i Sigg. Auditori Tommaso Simonelli, Bartolommeo Raffaelli, e me Infrascritto Relatore, e nella Confermatoria del dì* 10. *Luglio* 1784. *pag.* 6. §. *Ciò posto &c. av. gl' Illustriss. Sigg. Auditori Giuseppe Vinci, Ignazio Maccioni, e Benedetto Brichieri Colombi, e con infiniti Concordanti, nella Florent. seu Castrocaren. Praetensi retractus conventionalibus* 16. *Aprile* 1785. *av. l' Illustiss. Sig. Auditore Tommaso Simonelli* §. 21., *& seq.*, Non di fatto, perchè deducendosi il supposto giuramento dalla pretesa confessione delle posizioni, queste spiegavano, che il giuramento medesimo, non accompagnò la stipulazione della vendita, ma fu posteriore, ed inserito in un foglio, il quale nulla più conteneva per asserzione dello stesso Ponente, che un mero obbligo di devenire alla Scritta dopo le stime *sotto la condizione espressa che si facesse un aumento alle stime medesime*, senza che tale aumento fosse dichiarato, ne specificato. Onde posto anco per vero, che in avanti precedesse altro patto di aggiungere il cinque per cento sopra le stime, siccome però questo patto non fu giurato, anzi il giuramento si appose soltanto nel posterior foglio condizionato dal generico riservo di un aumento da concordarsi, così vana rimase di fatto la nova giurata promessa di celebra-

re la Scritta, subitochè non erano state mai d' accordo le parti in determinare con un novo consenso quel preciso aumento di cui parlava la supposta obbligazione munita del
23 giuramento: *Leg. ex his cod. quando dies legat. cod. Leg. hoc iure ff. de Verb. obligat. Leg. qui haeredi* 44. §. *ult. ff. de condit., & demonstrat. Leg. certi conditio, & ibi Bartol. n.* 3. *ff. si cert. petat. Ruin. con.* 35. *n.* 13. *lib.* 5. *Galganet. de condit. par.* 1. *cap.* 1. *quaest.* 92. *n.* 5., *& sequen. Altimar. de nullit. rub.* 1. *quaest.* 3., *e quaest.* 31. *num.* 1179. *Sacr. Rot. in Recent.* 293. *num.* 1. *p.* 4. *tom.* 1. *& Decis.* 639. *num.* 2. *p.* 4. *tom.* 3., *e la Rot. nostr. nelle raccolte nel Tesor. Ombros. decis.* 53. *n.* 10. *tom.* 2.

Non erano per tanto in alcun modo da credersi confessate le posizioni in pregiudizio del Sig. Don Francesco Alessandrini; E dalla pretesa confessione non sarebbe neppur nato a favore del Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore diritto veruno per astringere il Sig. Francesco Alessandrini ad effettuare il supposto Contratto di una vendita nulla assolutamente fino da principio, o almeno retrattabile col pentimento. Laonde riconosciuto, che l' Attore Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore aveva provocato in Giudizio il Sig. Don Francesco Alessandrini senza legal fondamento, e senza azione, era indispensabile la plenaria assoluzione di questo, per la quale ho in questo giorno referto l' una e l' altra Parte acremente informando.

*Cav.* Ubaldo Maggi
*Audit. di Rota.*

DE

# DECISIO XVII.

## *PISCIEN. PACTI RESOLUTIVI.*

DIEI 29. SEPTEMBRIS 1797. COR. CERCIENANI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*De Natura Pacti resolutivi in Cessione Emphiteutica appositi; An hoc pactum per se licitum sit valeat absque ope conjecturarum, quae excludant dolum. Quid de opinione* Card. De Luca in Tractatu de Servitut disc. 98. *sentiendum. Quae conjecturae sufficiant. Quaestio favore Cessionarii & contra Dominum directum resolvitur, habita ratione contemplatione cessionarii; Et ex quibus haec contemplatio resultet.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Contractus, in quo appositum fuit pactum resolutivum sub certa conditione, nullus, & extinctus remanet, ubi purificatur conditio.*
2. *Iura quae stante cessione Emphiteusis in Domino directo essent, destructa cessione, cadunt & pereunt.*
3. *Pactum Resolutivum appositum in cessione Emphiteusis an queat operari in praejudicium Domini directi.*
„ *Distinguitur inter cessionem absolute factam absque ullo reflexu alienatarii, quo casu pactum dicitur infructuosum. n.* 4.
„ *Et alteram casum, in quo specialiter fuerit contemplata Persona Alienatarii; & tunc pactum dicitur cautio licita. n.* 5.
„ *Ex appositione pacti ipsius, ex contextu Instrumenti, ex defectu odii & aemulationis in Dominum directum, dicitur contemplata Persona Cessionarii. n.* 6
7. *Confessio nuda Cedentis, se Cessionem facere favore alienata-*

*natarii, non autem in odium Domini directi volet si in ipso Contractu apponatur, secus si ex intervallo.*

„ *Pactum enim resolutivum licitum est & operatur absque praesidio conjecturarum. n. 8.*

„ *In Permutatione sola contemplatio Alienatarii sufficit absque praesidio conjecturarum.*

„ *In Permutatione sola contemplatio Alienatarii sufficit absque ope aliarum conjecturarum ad reddendum licitum Pactum Resolutivum. n. 9.*

10. *Non prohibentur cautiones adhibitae ad impediendum retractum, nisi dolo inficiantur, qui tamen numquam praesumitur.*

11. *Societas colonica inducit relationem aptam ad excludendum dolum in pacto resolutivo apposito in Cessione Emphiteusis inter eosdem inita.*

12 *Societas fraternitati similis habetur.*

13. *Pactum Resolutivum operatur, ut si Dominus directus velit pro se emphiteusim, cessio emphitentica resolvatur, & manentibus rebus in eodem statu nequit Dominus directus praelationem assequi.*

VIncenzo Aitanti per i pubblici rogiti di Ser Pietro Campione cedè sotto dì 8. Gennajo 1796. le ragioni livellarie che aveva sopra un Podere di dominio diretto del Signore Antonio Marchi, e siccome procedè a tale Atto senza alcuna di lui requisizione, o saputa, così vedendo possibile, ed anche probabile il caso, che il Marchi per il titolo della Caducità della prelazione avesse preteso di spogliarne l' antedetto Alienatario, fu cauto di convenire all' Atto istesso della cessione, che qualora per parte dell' istesso Marchi fosse stato intentato lo spoglio, il Contratto di cessione dovesse aversi per non fatto, ed Esso cedente dovesse ritornare ai primieri Diritti.

Come era stato preveduto, così di fatto avvenne; poiche appena erano passati pochi giorni, che il Signore Marchi intimò il Sig. Vettori per il rilascio dell' Effetto; Ma Egli in vece di obbedire all' Intimazione devenne a forma del Patto alla petrocessione del Livello a favore dell' Aitanti.

Questo nuovo Atto peraltro non servì a far desistere il Marchi dalla sua domanda, ma all' incontro prese egli quindi motivo

vo per chiamare a Causa anche l'Aitanti, il quale con avere opposto la declinatoria del Foro schivò l'incerta sorte di quel Giudizio. Perlochè il Signore Vicario di Pescia passò sotto dì 17. Agosto 1796. a proferire il seguente definitivo
» Decreto „ Delib., e Delib. disse, dichiarò, e decretò per la
» retrocessione dal Sig. Giuseppe Vettori fatta a Vincenzo Ai-
» tanti del Podere Livellare, di che in atti ec. non essere stato,
» nè esser luogo alla risoluzione delle cose contro l'istesso Sig.
» Vettori pretese, e domandate dal Sig. Antonio Marchi, e
» con sua principale Domanda de 20. Gennaio 1796., ma es-
» sersi dovute riservare, conforme gli riservò, le ragioni tali
» quali esperibili unitamente ai danni di che pure in Atti al
» Tribunale competente contro il prelodato Aitanti; bensì dis-
» se, e dichiarò non avere potuto, nè potere la retrocessio-
» ne suddetta in conto, e modo alcuno ostare, e ledere i
» Diritti, e ragioni dallo stesso Sig. Marchi pretese, e con-
» seguentemente non essere stato, nè essere il Sig. Vettori te-
» nuto ad altro, che alla refezione di quelle spese, cui per le
» resultanze degli Atti è stato il Sig. Marchi da lui medesimo
» astretto affine di porre in essere la verità della stessa retro-
» cessione secondo la liquidazione da farsene, al quale effetto
» condannandolo, come lo condannò, e condanna, ora per al-
» lora, gli rilasciò contro ogni più opportuno, e necessario Man-
» dato; E tutto in ogni ec, mand. ec.

Qualunque fosse il genuino senso di quest'oscuro, e meno intelligibile Decreto, avendo appellato il Sig. Vettori al Magistrato Supremo, e caduta la Commissione nel nostro Turno, fummo di unanime sentimento di referire per la libera assoluzione, non tanto del Sig. Vettori, quanto anche dell'Aitanti stato legittimamente citato agli Atti del presente Giudizio.

Il patto resolutivo, che fu convenuto nel Contratto di Cessione, e che in seguito verificatasi la condizione da cui dipendeva fu sinceramente portato ad effetto mediante la retrocessione seguita frà i Pariscenti medesimi, somministrò a noi il fondamento di decidere nella guisa accennata. Avvegnachè tale è l'indole, e la natura del Patto resolutivo, che per mezzo di Esso il Contratto, nel quale è stato apposta, verificata la condizione da cui il Patto medesimo dipenda, rimane abolito, estinto, ed annientato, come se stato mai

cele-

celebrato non fosse: *Gratian. discept. cap.* 786. *num.* 3., *& seq. Rot. decis.* 378. *num.* 3. *par.* 3., *& decis.* 32. *n.* 20. *p.* 9., *& decis.* 21. *num.* 13. 14. *p.* 17.

Dal qual principio applicato all'ipotesi nostra chiaramente ne derivava, che siccome se l'Alienazione non fosse stata mai fatta, nessun diritto sarebbesi potuto acquistare al Sig. Marchi, l'istesso dovesse succedere per essere la Cessione rimasta risoluta, fingendosi dalla Legge, che mai sia stata fatta,
2 come puntualmente ferma *Conrad. de Prelat. q.* 16. *n.* 63.

Ma quì per altro non pareva, che cessasse del tutto la difficoltà, e che un altro ostacolo rimanesse a superare, nascente dal potersi revocare in dubbio la validità di un simil patto,
3 in quanto che potesse avere la resistenza della Legge, e fosse diretto al pregiudizio del Terzo, vale a dire del Padrone diretto, il quale con tal mezzo veniva a rimanere privo del diritto prelativo conferitogli dalla Legge medesima.

Ma questo dubbio, che noi medesimi stimammo di dover promuovere, riconobbamo poscia, che quanto avrebbe potuto avere di forza quando l'Aitanti senza alcun speciale reflesso alla particolar Persona dell'Alienatario, ed indifferente del tutto per rapporto all'Alienatario stesso qualunque potesse essere, si fosse generalmente determinato all'Alienazione del Dominio utile, e non ostante questa sua totale indifferenza nel devenire in seguito all'Atto dell'Alienazione avesse dedotto in Patto la resoluzion del Contratto, e il ritorno ai primieri diritti, qualora il Padrone diretto valendosi del suo diritto avesse voluto essere preferito; poichè in tal caso l'eselusione del Padrone diretto contenuta nel Patto avrebbe avuto senza dubbio veruno la resistenza della Legge, e il Patto si sarebbe dovuto presumere apposto in elusione della medesima Legge, e diretto a privare il Padron diretto dell'
4 esercizio del suo diritto, come evidentemente si raccoglie da tutto il contesto del *disc.* 98. *de Servit. dell'Eminentiss. de Luc.*

Altrettanto ci persuasamo, che si rendesse del tutto estraneo, e affatto inapplicabile nell'avverso caso, in cui eravamo, per essersi cioè l'Enfiteuta determinato all'alienazione in vista unicamente della Persona dell'Alienatario, fuori del quale non sarebbe devenuto all'alienazione; Non avendo in tali circostanze l'apposizione del suddetto patto nulla di con-

dan-

5 dannabile, e di vizioso, e venendo reputato una plausibile, e lecita cautela: *Tiraquel retr. sign. gl 2 n. 58. Nigr. de Laud. q. 9. n. 21., & seq. tom. 1. Cald. de Iur. Emph. lib. 4. cap. 13. n. 33. Corrad. de Prelat. q. 15. n. 6., e 7.*

Che poi noi fussimo nei termini del secondo caso, che così l' Aitanti si fosse determinato alla Cessione ad inruito, e contemplazione, ed avuto riguardo alla Persona del Cessionario, noi credemmo, che all'effetto massime di sostenere la validità del Patto s' inferisse bastantemente dall'intrinseco del Patto reversivo medesimo. Perchè considerammo, che se un riguardo particolare per la Persona del Vettori non fosse stato quello, che aveva determinato l' Airanti a cedere il Livello, e se conseguentemente fosse stato indifferente per l' Aitanti il trasferire il detto Livello tanto nel Vettori, che in qualunque altra Persona, non avrebbe egli avuto la premu-
6 ra di apporre, e stipulare questo altronde non solito Patto, e molto meno di riportarne il tenore in altro Capitolo separato dal medesimo Contratto, non essendo immaginabile veruna anche meno verisimile ragione, per cui quando fosse stato indifferente per Esso il vendere il Livello, o al Vettori, o a qualunque altro, egli potesse muoversi ad escludere dall'acquisto il Padron diretto, verso del quale non è stato neppure sospettato, che l' Aitanti avesse odio, o animosità di veruna sorte.

E quantunque il *Card. de Luc. disc. 98. tit. de servit.* sembri, che per la prova del personale riflesso per l' Alienatario non reputi basrante neppure l' esplicita asserzione dell' Alienante, non che implicita, e virtuale resultante dal Patto reversivo, ma ricerchi di più al concorso di qualche amminicolo, la ragione per altro che Egli ne adduce, cioè, che le confessioni tendenti al pregiudizio del terzo sono sempre sospette, ed hanno perciò bisogno di essere amminico-
7 late, quanto sarebbe concludente, qualora la dimostrazione dell' animo propenso a favorirer privatimemnte la Persona dell' Alienatario si fosse voluto rilevare dalla confessione, o dichiarazione, che ex-intervallo ed ex post ne avesse fatto l' Enfiteuta, altrettanto si rende inesplicabile, quando una tal prova si desume dal Patto convenuto nell' atto medesimo del Contratto, mentre in tal caso l' implicita, e virtuale manifestazione d' animo, che resulta dal patto istesso, di non vo-

volere trasferire, che nell' Alienatario le proprie ragioni Livellarie, essendo fatta in tempo non sospetto e nel quale non si era per anche acquistato alcun principio di diritto al Padrone diretto, parve a noi, che dovesse servire a pienamente accertare qual fosse l' animo dell' Alienante fino da principio.

Ed in fatti il *Corradin. d. q.* 15. *num.* 6. 7. lungi dall' esigere il fomento degli Amminicoli, assolutamente, e indistintamente stabilisce, che il Patto di cui si ragiona è lecito, e
8 valido, e come tale deve essere portato ad esecuzione, ed avere il suo pieno effetto.

E nell' esempio analogo della permuta in cui non ha mai luogo il diritto prelativo perchè si presume, che il Permutante non avrebbe verisimilmente alienata in altra Persona il solo
9 riscontro, che si desume dalla natura del Contratto, dall' istesso *Card. de Luc. d. disc.* 98. *num.* . . . . è reputato bastante a render certi, che tale sia stata la determinazione, e l' idea del medesimo Permutante.

Ed in fatti se è vero come crediamo verissimo, che lecito sia, e da niuna legge vietato l' uso delle cautele diretto a sfuggire il retratto, semprechè siano disgiunte dalla frode, o sia dall' animo, di far passare il fondo in altri ad esclusione *di* quello, cui compete la prelazione, la qual frode per altro
10 e per qual animo mai si presume, ma debbesi concludentemente dimostrare, come citata una gran catena di Dottori stabilisce il medesimo *Corrad. q.* 15. *num* 1. „ibi „ si non
" constet Iudici de Animo præciso fraudandi ex concludenti-
„ bus conjecturis desumpto Contractus substinetur quamvis
„ Contrahentes actu contractum verum non fictum iniverint eo
„ modo, & forma ad effectum effugiendi retractum, vel jus-
„ prælationis, quando enim quis querit effugere verba legis,
„ ut utilitatem propriam quærat, & augeat non fraudat, sed
„ potius prudens inist consilium, „ si rende indubitata la conseguenza, che il patto di cui si tratta non giustificandosi fraudolento, e doloso, dovesse sostenersi e giudicarsi valido, non ostante il difetto di amminicoli ricercato dal solo *Card. de Luc.*, come se fosse però dell' Enfiteuta Paciscente il far la prova esclusiva della frode, e non piuttosto del Padrone diretto il provare la frode medesima.

Qualora per altro si fosse dovuto procedere con la particolare opi-

opinione del *De Luc.* non sarebbe mancato nel caso nostro
11 l'Amminicolo anche grave nascente dalla relazione personale che passava fra l'Aitanti e il Sig. Vertori, stante l'essere il primo anche attualmente Colono del secondo, il che spiega un rapporto e relazione di società, che secondo la fra
12 se testuale racchiude una specie di diritto di *Fratellan. L. verum ff. pro loc.*, e così un titolo di affezione, e benevolenza, per cui l'Aitanti possa essersi mosso a cederli il Livello.

Precisivamente per altro anche da tutto questo, qualunque fosse stata l'idea e l'intenzione dell'Aitanti, ricorreva sempre la considerazione fatta in principio, che la Cessione di cui si tratta essendo stata fatta sotto l'espressa condizione, se il Padron diretto non si fosse valso del diritto di prelazione, dal momento, che il medesimo Padrone dichiarò il suo animo di voler essere preferito per la Cessione medesima
13 venne a risolversi, e ad aversi per non fatta, cosicchè mancata la detta Cessione, e ridotta per ministero, e finzione della Legge in quello stato, nel quale era prima, che fosse fatta, non poteva mai esser luogo in favore del Padrone diretto, al diritto di prelazione, come quello, che presuppone il precedente fatto dell'Alienazione, giusta le puntuali Autorità riportate al *Vers. Il Patto*.

E così l'una, e l'altra Parte informando fu risoluto.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi
*Auditore di Ruota.*
Anton Maria Cercignani
*Aud. di Rot., e Relat.*
Cav. Ubaldo Maggi.
*Aud. di Rota.*

# DECISIO XVIII.

## *FLORENTINA EMPHYTEUSIS SEU VENDITIONIS AD LINEAM.*

DIEI 30. MARTII 1798. COR. MAGGI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Enecleutur natura Contractus, & ad Emphiteusim pertinere decernitur, quamvis venditionis nomen assecutus sit, cessa fuerint jura, promissa sit evictio; ubi concessio fuerit temporaria, reversio Bonorum cum omnibus meliorationibus exacto tempore fuerit conventa, & annuus census sit præstandus, praecipue si concurrat observantia utriusque Contrahentis, & stylus Notarii qui Emphiteusim fovet.*

*Concessio temporaria antiquitus facta a manu mortua ita postea declarata, non impedit regressum Bonorum in eamdem sive agatur de Emphiteusi, sive de venditione duratura in lineam masculinam. Distinguitur a reversione conditionali, in qua conditio post legem Amortizationis purificata sit. Lex autem sapienter declaratur, explicatur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Lex amortizationis non impedit reversionem Bonorum in manum mortuam sive agatur de Emphiteus, sive de emptione & venditione ad tempus, non autem perpetuum.*
2. *Contractus quando Emphiteusis potius quam venditio & emptio dicendus sit. Remiss. & per tot.*
3. *Contractus talis dicendus est, qualem Contrahentes ex observantia judicarunt.*
4. *Ex Descriptionibus in libris Domini directi desumitur titulus Emphiteusis, quoad Contractum de quo quaestio est.*

5. *Li-*

5. *Libri Creditoris probant contra Debitorem, si sint legaliter inscripti, & ex conjecturis deducatur diligentia, & bona fides.*
6. *Ex Confessionibus Contrahentis bene deducitur natura Contractus.*
7. *Iusta est ea interpretatio, quae ab ipsis Contrahentibus dimanet.*
8. *Ex Stylo Notarii bene deducitur contractum pertinere, ad Emphiteusim, potius quam ad venditionem, ubi & in aliis eodem conceptu usus sit.*
» *Stylus Notarii bene attenditur, ubi de propriis formulis, non de formulis aut usu loquendi Testatoris questio sit. n. 9.*
10. *Titulus emptionis generieus est, & quamcumque speciem alienationitis includit.*
» *Ideoque & Emphiteusim, in qua Dominium utile alienatur. n. 11.*
12. *Pretium est quid correspectiorum rei quae accipitur.*
» *Optime autem adhibetur ad explicandum, quod in correspectivitatem fructuum Domino Directo datur. n. 13.*
14 *Promissio Evictionis & Cessio Iurium non repugnant contractui Emphiteusis, & antiquitus solebant adhiberi.*
15. *Non conventa Caducitas ob non solutionem Canonis non excludit Emphiteusim, quia de jure etiam non conventa debetur.*
16. *Nomen* census *non male usurpatur pro* Canone *in Emphiteusis Contractu, praecipue si de Emphiteusi antiqua sit sermo.*
17. *Census, nil aliud est quam annua Praestatio.*
18. *Recognitio, seu bonorum, seu dominii semper explicat recognitionem in Dominum ob dominium Bonorum in eo inhaerens.*
19. *Pretium tanti non est ad dignoscendum, an contractus sit potius Emphitensis, quam venditionis, quum agatur de loco Pio in cujus utilitatem & magnum pretium poterat stipulari.*
20. *Pactum Reversionis Bonorum cum omnibus melioramentis bene distinguit Emphitensim a venditione.*
» *Idem dicendum est de tenui annua recognitione unius librae cerae. n. 21.*

*Idem*

„ *Idem de possessione Bonorum capienda ex propria auctoritate Domini Alienantis n.* 22.

„ *Idem de traslatione Bonorum non absoluta sed limitata ad durationem lineae Masculinae n.* 24.

23. *Natura venditionis & emptionis ea est, ut tradita re, & soluto praetio transferatur absolute res in Emptorem.*

„ *Et quamvis sub eventu alicujus conditionis resolvi queat, tamen id non evenit, ubi pura & simplex fuit venditio & emptio. n.* 24.

25. *Concessio absoluta & perpetua, sed resolubilis ob eventum nonnullius Conditionis obstat manui Mortuae ne obtineat bona, si conditio verificata fuerit post declaratam Amortizationem. Et n.* 28.

„ *Non sic evenit si concessio fuerit ab initio temperaria, & per spirationem temporis cesset titulus in Concessionario, maneat titulus in Manu Mortua concedente. n.* 26. *Et. n.* 29.

27. *Impleto, & exacto titulo concessionarii manet integer titulus concedentis.*

30. *Legis dispositio procedit in casibus non expressis, ubi eadem viget ratio, ac in expressis.*

31. *Lex amortizationis demonstrative de Emphiteusi loquuta est, & ad alium quemcumque Contractum bene adplicatur.*

32. *Traslatio Dominii si temporaria sit, per temporis spirationem non impedit Manui mortuae regressum in Bona, utpote ab quae initio praeservat jura Manui mortae ita postea declaratae.*

„ *Idem dicendum est de Reservatione Dominii sub eventu conditionis, quae usque ab initio impeditiva sit translationis, ejusdem Dominii. n.* 33.

„ *Actiones Reales in Bona laicorum, Manui mortuae sunt reservatae. n.* 34.

35. *Translatio Dominii de uno in alium non verificatur absque legitimo titulo.*

LA morte del Signor Francesco Strozzi, che avvenne ne' 13. Febbrajo 1792, e che pose termine alla Linea del Sig. Camillo di Matteo Strozzi richiamò le Reverende Monache di Monticelli ad assegnare a S. Eccellenza il Sig. Duca Don Lo-

Lorenzo Strozzi Erede Proprietario di detto Signor Francesco, e alla Signora Margherita Lenzoni Erede di esso usufruttuaria il termine di giorni otto, affinchè dentro di questo dichiarassero se volevano ricondurre il Podere della Cava, e l' altro Podere di Via Piana, che originariamente era stato conceduto dalle Monache stesse al detto Camillo Strozzi.

Lontani da una capricciosa contradizione i medesimi Signori Eredi Strozzi consultarono i loro Giureconsulti, e fu col voto di essi che replicarono non essèr passati i Beni predetti nel nominato loro Autore con titolo di Livello reversibile per Linea finita, ma bensì con titolo di compra, e che perciò il patto della reversione contenuto nell' orignario Contratto come opposto alle veglianti Leggi d' Amortizazione non poteva attendersi, nè avere effetto.

Questo sentimento portò alla conseguenza dell' esperimento giudiziale delle respettive ragioni, ma non a determinare le resoluzioni dei Tribunali, e l'animo d' alcun Giudice, onde il Magistrato Supremo nella prima istanza col Voto dei tre suoi Sigg. Auditori fino de 3. Febbraio 1797. dichiarò all' opposto, che s' era fatto luogo a favore di dette RR. Monache a poter pretendere i Beni suddetti, e nella seconda istanza col Voto del nostro Turno Rotale dovè confermare pienamente la dichiarazione medesima.

Il Contratto originario rogato da Ser. Pietro del Ponte a Sieve ne 21. Novembre 1564. diceva, che i detti due Poderi le dette RR. Monache „ dederunt, & vendiderunt Cammillo olim „ Matthæi de Strozzis, & pro se, & suis Filiis, & descendentibus masculis legitimis, & naturalibus, per rectam lineam „ masculinam duraverit, *& non ultra* recipienti, & ementi „ e diceva che „ prædictam vanditionem fecerunt d. Abbatissa, „ & Moniales venditrices prædictæ pro pretio, & nomine veri, „ & iusti pretii medietatis d. predii florenorum 570. ad ratio„ nem librarum septem pro floreno, & Predii della Cava flo„ renorum 1000. similium, & sic in totum flor. 1570. ad me„ dietatem gabellæ communi Florentiæ solvendam. „

Aggiungeva per altro. „ Cum pacto, & onere quod d. Cammil„ lus emptor NN. quibus emit teneatur, & debeat durante li„ nea masculina prædicta dare anno quolibet nomine *census*, „ & pro *recognitione bonorum* eorumdem libram unam ceræ

„ albæ

„ albæ laboratæ in falculis in festivitate omnium sanctorum „ ed aggiungeva finalmente. „ Cum pacto quod finita linea „ masculina d. Cammilli emptoris, bona ut supra vendita cum „ omnibus melioramentis in eis factis quantumcumque maxi„ mis, & excessivis; ac superficie libere revertantur ad d. Mo„ nasterium, liceatque Abbatissæ, & Monialibus pro tempore „ existentibus, & earum Sindaco, & Procuratorii etiam sua pro„ pria authoritate dd. bonorum tenutam, & corporalem pos„ sessionem accipere. „

Dal complesso di tutte le divisate espressioni i Difensori dei SS. Eredi Strozzi dedussero, che fino del 1564. nell'Autore loro fosse stato dal Monastero trasferito il pieno dominio dei controversi due Poderi, e fosse stato trasferito per titolo assoluto di compra, e vendita; Che perciò sebbene si fosse oggi verificato il caso in cui era espressamente convenuta la reversione a favor del Monastero, vale a dire l' estinzione della Linea masculina di Cammillo Strozzi, questo patto non dovesse attendersi, nè eseguirsi, perchè avrebbe indotto per se medesimo un' acquisto del tutto novo a favore del detto Monastero, e perchè novi acquisti non sono in alcun modo permessi alle Manimorte, senza la special grazia Sovrana a forma delle Leggi nostre veglianti adattando anche a questo caso le cose giudicate nella Causa Padri di S. Croce, e Monache di Gattaiola di Lucca.

Due erano perciò l' ispezioni, che cader potevano in quest' affare, e la risoluzione delle quali interessava egualmente l' eccezione dei Sigg. Eredi Strozzi, sebbene una sola di esse servir potesse a canonizzare il diritto del Monastero di Monticelli; la prima se il titolo con cui i Beni passarono dalle dette RR. Monache in Cammillo Strozzi, e sua Linea mascolina, fosse di compra, e vendita, oppure di Livello. La seconda se qualunque egli fosse questo titolo, e così anche di compra, e vendita, essendo ciò nonostante in forza del patto temporario, e non perpetuo, la sua resoluzione, e il conseguente acquisto al Monastero de' Beni potesse stare in opposizione colle Leggi veglianti.

Se i Signori Eredi Strozzi non giustificavano, e che il titolo con cui questi Beni erano passati nel loro Autore fu di fatti assoluto di compra, e vendita, e che di più questo titolo dopo le LL. delle Manimorte, nonostante la stipulazione

ne

delle Parti non potesse cessare nè terminare a riguardo dei Laici, ed in favore del Monastero, ognuno facilmente apprende, che i medesimi Signori Eredi negar non potevano al Monastero medesimo la restituzione de' Beni stessi, comecchè Cammillo Strozzi gli aveva conseguiti *per durante la sua Linea mascolina, e non più oltre*; Ed ognuno intende all' opposto, che serviva al Monastero medesimo, o il giustificare, che il titolo originario fu di Livello, giacchè le Leggi d' Amortizazione non si oppongono alla riconsolidazione dell' utile col diretto dominio salva la riconcessione
1 in favore di Persone Laiche, ovvero il giustificare, che il titolo comunque di compra, e vendita era ciò nonostrante temporario, e non perpetuo, mentre le Leggi stesse d' Amortizazione per quanto impedischino alla Manomorta i novi acquisti, non rolgono ad essa gli acquisti gia fatti, e le azioni reali per conseguire di fatto i Beni, che loro appartengono.

Assumendo pertanto la prima Ispezione ci sembrò chiaro abbastanza, che il titolo della concessione originaria del 1564.
2 fosse quello di Livello, o sia d' Enfiteusi, e non gia di compra e vendita, perchè questo appunto dimostrava la successiva osservanza che sopra tutto deve attendersi, qualunque
3 volta si dubita della natura d' alcun Contratto, dovendosi sempre creder tale, quale è stato di fatti creduto dalle persone, che nel Contratto stesso avevano interesse *Menoch. cons.* 28. *num.* 26. *& seqq. Peregr. cons.* 12. *num.* 15. *De Luc. de regal. disc.* 49. *n.* 4. *Rot. Roman. coram Olivat. fra le sue raccolte la decis.* 62. *num.* 11., *& in Romana Manutent.* 16. *Martii* 1759. *coram Herreras* §. 6. *Rot. nostr. in Tesor. Ombros tom.* 11 *dec.* 18. *n.* 18. *& in Pisan. iur. vectigal.*, *& Praetens. Relevat.* 9. *Septembris* 1777. *coram Brichieri pag.* 8. *versic. quoniam &c.*

Gli atti ripetuti di questa osservanza canonizzavano di fatti la concessione del 1564. fatta dalle RR. Monache di Monticelli a Cammillo Strozzi, e alla sua Linea mascolina per un Livello, imperocchè fin dall'epoca soli due anni posteriore alla concessione istessa, e così nel 1566. nel Libro del Monastero di Monticelli intitolato „ Creditori, e Debitori „ si leggeva ripetutamente impostato lo stesso Acquirente Cammillo di Matteo Strozzi come „ Livellario „ e nel novo Li-

bro parimente intitolato „ Debitori, e Creditori „ che cominciava dal 1664. si leggeva riportato sempre il conto del medesimo Cammillo di Matteo Strozzi come Livellario coll'aggiunta di più, che erano stati pagati scudi ventisette, e lire una *per il Livello* d'anni novantacinque decorsi dal 1575., e „ *per l'annuo Canone* di libbre una cera ec., che ci de-
„ ve pagare per il Podere *concessogli a Livello*.„
Similmente in altro Libro „ Debitori, e Creditori „ segnato di Lettera B. si leggeva nell'Anno 1671.„ Signor Cammillo di
„ Matteo Strozzi Livellario di due nostri Poderi. „ Uno cioè quello della Cava, e l'altro quello di Guardavia, o Viapiana, si leggeva il suo debito, e la causa di esso espressa„ Per
„ l'annuo canone che ci deve come Livellario „ ed altrettanto si leggeva nell'Anno 1672., e nell'Anno 1677. si chiamavano „ nostri Livellari „ Cammillo di Matteo Strozzi, e suoi descendenti fino a tutta la seconda generazione, e si diceva, che i detti due Poderi erano stati loro concessi „ a Livello sotto dì 27. Novembre 1564. „ Si narravano le condizioni di questo Contratto, e quella segnatamente, che alla terminazione della Linea mascolina „ ci deve ritornare detti Poderi „ e finalmente in altri due Libri di Debitori, e Crediri segnati di Lettera C., e di Lettera D. gl' Eredi del Sig. Cammillo Strozzi erano impostati sempre come Livellarj.

Tante descrizioni uniformemente sempre ripetute in libri tenuti esattamente da terze persone, che non avevano in queste descrizioni alcun interesse, vale a dire dagl' Amministratori del
4 Monastero, e fatte in tempo non sospetto, quando nulla interessava al Monastero medesimo di canonizzare il Contratto per Livello piuttostochè per compra, e vendita, erano presso di noi d'un peso infinito, e le credemmo sufficienti a concludere la divisata osservanza in favore di detto Monastero, e contro i Sigg. Eredi Strozzi, per quanto queste descrizioni esistessero nei Libri del Monastero medesimo, mentre anche i Libri del Creditore s'attendono contro il Debitore, quando son tenuti legalmente, e quando i riscontri che gl' ac-
5 compagnano giustificano l'esattezza, e la bona fede, colla quale furono scritti, e tenuti *Gait. de Credit. cap.* 2. *tit.* 5. *num.* 900. *Genu. de script. privat. tit.* 1. *num.* 56. *libr.* 4. *Viv. decis.* 64. *num.* 8. *Surdo decis.* 5. *num.* 6. *Caroc. decis.* 104. *num.* 7. *Ursil. ad Afflict. decis.* 40. *num.* 8. *Magon.*

*gon. decis. Flor.* 45. *num.* 5. *e nelle due conformi Decisioni Rotali nella Florent. seu Bibienen. nullitatis Campi nella prima de* 28. *Agosto* 1783. proferita nel secondo Turno Rotale *e nella seconda de* 22. *Giugno* 1785. *avanti i Sigg. Auditori Maccioni, Simonelli, e Bargilli* §. *Ma la proprietà &c.*

Non erano però solamente i Libri come sopra tenuti dagl' Amministratori del Monastero, che giustificavano l'osservanza suddetta; l'istesso Sig. Cammillo Strozzi in occasione della voltura dei Poderi suddetti acquistati da dd. Monache ai libri delle Decime disse, che pagava libbre una di Cera bianca „ di Livello „ e così riconobbe la concessione, che di essi teneva dal Monastero medesimo per concessione livellaria; Et esso, et i suoi Eredi conservarono le ricevute del Canone annuo in un Libro intitolato „ Ricevute dei Livelli „ e nelle ricevute che furon solleciti di riportare annualmente si contentarono, che fosse espressa la Causa del pagamento ora coi termini „ per recognizione del Podere, che tiene „ espressione anticamente equivalente al tenere a Livello, ora coi termini „ per recognizione del Podere, che tengono a Livello dal Convento „ ora coll' altre espressioni „ Per recognizione del Podere che tengono del Convento. „

Quando per tanto all' indicazione del Contratto espressa dopo di esso da uno dei Contraenti s'uniformava anche l'indicazione espressa dall'altro dei Contraenti istessi, e dai successori di esso con ripetuti atti successivi, l'osservanza non poteva esser meglio giustificata, e conclusa, e quindi meglio non poteva esser dimostrata, e conclusa la natura del Contratto di cui disputavasi, giacchè i Contraenti stessi, che posero in essere col consenso loro il Contratto, son quelli, che posson dare al medesimo la più giusta interpetrazione *Scaccia de Commerc. & Cambi* § 2. *Gloss.* 3. *n.* 2. *Casareg. de Commerc. disc.* 30. *n.* 28. *& disc.* 38. *n.* 26. *&* 27. *Torr. Var. iur. quest. tom.* 2 *tit.* 11. *de mercat.* 7. *n.* 14. *Rot. Ianuen. de Mercatur. decis.* 71. *n.* 6. *& decis.* 152. *n.* 6. *Rota Romana cor. Rezzonic. decis.* 309 *num.* 11. *& in Recollect. in Tesor. Ombros. decis.* 35. *num.* 18. *tom.* 5.

A fronte dell'osservanza, e della intelligenza del Contratto adottata dai Contraenti istessi, e dai loro successori, poco erano valutabili i riscontri che in opposto si deducevano onde

concludere, che il Contratto del 1564. non fosse un Livello, ma bensì una compra, e vendita: Prima però di annoverarli meritava di essere avvertito generalmente, che il Notaro Ser
8 Pietro del Ponte a Sieve, conforme restò giustificato, all' occasione di rogarsi d'altri Contratti indubitatamente enfiteutici, e Livellarii si valse quasi dell'istesse espressioni, e di patri al nostro uniformi; E che giustamente quindi argomentar si poteva, che la volontà ad esso manifestata dai Contraenti fosse stata appunto di distendere un Contratto non già di compra, e vendita, ma bensì di livello, giacchè inserito aveva l'espressioni, le formule, e i patti, che soleva adoprare nei Contratri enfiteutici, e Livellari, e che finalmente l'argomento non lasciava di esser concludente, perchè appunto deve attendersi allo srile del Notaro, allorchè si tratta di
9 spiegare le formule sue, a differenza del caso in cui si tratti di spiegare le parole usate, o dai Testatori, o da Contraenti, conforme osservai nel mio Voto *in Florent. Fideicom: de Macchiavellis degl' 11. Septembris 1795. §. Ma oltre &c. e §. confessar. bisogna, e distinguono Bartol. in L. Gallus §. Idem credendum ff. de liber & posthum. num. 1. Mantic. de tacit. lib. 2. tit. 10. num. 19. Polit. de lurepatr. disc. 13. num. 23. & 24. tom. 5. Rot. in recen. par. 3 decis. 658. num. 2. cor. Eich. decis. 19. num. 16. & 17. & coram Coccin. decis. 1785. num. 2.*

I riscontri, che si adducevano in prova della pretesa compra, e vendita erano specialmente la denominazione appunto di compra, e vendita data al Contratto, la denominazione di compratore, e respettivamente di venditore data ai Contraenti, la denominazione di vero, e giusto prezzo data al denaro, che intervenne nell'atto, la promessa dell'evizione, la cessione di tutti i diritti, la mancanza di convenzione di caducità in caso di Canone non pagato, e finalmente il Censo annuo convenuto per la recognizione de Beni, e non per la recognizione del Dominio diretto; In conseguenza doverono comparirci, e ciascuno per se stesso, e nel loro complesso equivoci, e inconcludenti.

Irrelevante è di fatti la denominazione di compra, e vendita, e di compratore, e venditore, perchè questi vocaboli sono as-
10 solutamente generici comprensivi, et indicanti qualunque specie d'alienazione, come *dopo il Text. nella L. statu liberi a Cete-*

*Ceteris* §. 5. *ff. de stat. liber. & seq. sicut.* §. *Venditionis ff. quib. mod. pign. vel hypotec. solvat. Gratian. Discept. for. cap.* 460. *num.* 26. *Rot. in recent. in annot. ad decis.* 131. *num.* 25. *par.* 8. *e nella Roman. Manutentionis* 16. *Marzo* 1759. *cor. Herrera* § 6., e nominatamente anche i Contratti di locazione, enfiteusi, e livello, come che
11 in questi pure si aliena, e si vende il dominio utile *L. veteres* 20. *ff. de act. empt. & vend. Cujac. osservat. lib.* 9. *cap.* 15. *circ. medium vers. nec enim &c. Voet. in Pandect. libr.* 18. *tit.* 1. *de Contraend. empt. n.* 1. *vers. emptionis verbo &c.*

Irrilevante la menzione di prezzo, perchè diretta come ella è ad indicare il denaro, che alcuno de' Contraenti dà all'altro
12 in correspettività di quello che riceve, *come per i Testi nella L* 28. §. 1. *ff. de locat. L.* 52. §. 2. *ff. pro socio, avvertono Brisson. Lessicon. Iur. verb. pretium* §. 3. *vers. pretium Calvin. Lessicon. Iur. verb. pretium Rot. Rom. cor. Kaunitz decis.* 216. *num.* 4. *& Rot. nostr. libr. Motiv. a* 102. egualmente bene si adopra per indicare nei livelli, e nell' enfiteusi quello che il livellario, e l'enfiteuta danno al Padron diretto fin da principio in correspettività dei frutti,
13 che devon percipere successivamente dal fondo *Bartol. in L.* 1. *Cod. de Iur. emphyt. Natt. cons.* 49. *n.* 17. *tom.* 1. *vers. Nam ab initio Corvul. de Iur. emphyt. de Caus. Privat. omm. solut. Canon. ampliat.* 10 *num.* 1. *& ampliat.* 12. *n.* 10. *pag. Mihi* 363. *vers. Et nedum.*

Irrilevanti parimente la promessa dell'evizione, e la cessione di tutti i diritti, e simili clausule, mentre non repugnano esse alla natura dei Contratti enfiteutici, e solevano di fatti appor-
14 si nei Contratti di questa sorte, massimamente in passato, come stabilì *la Sacr. Rot. Raman. in Nuperrim. decis.* 166. *n.* 16. *tom.* 8. *vers. promissios Fulgin.* ove *molti altri Concordanti*: et irrilevante pure la non convenuta caducità in caso di non pagamento di Canone, perchè questa essendo dalla Legge prescritta, et avendo luogo di ragione non ostante la mancanza del patto, l'omissione di esso si riduceva a mera omissione di ciò che tacitamente, e legalmente dove-
15 va dirsi scritto, e sottinteso nonostante; onde il preteso riscontro, non solo mancava di forza, ma per fino di base *Natt. cons.* 49. *num.* 19. *e* 20. *& cons.* 114. *num.* 9. *Redoan.*

*de*

*de reb. Eccles. non Alienand. pag.* 529. *num.* 5. *e* 6. *Fulgin. de Iur. emphyt. tit. de Var. caducit. quaest.* 1. *n.* 2.

Irrelevante finalmente si era la denominazione di Censo in luogo della denominazione di Canone, perchè avanti l'introduzione dei Contratti proprj di Censo, che è d'un' epoca po-
16 steriore al nostro Contratto, vale a dire del 1569 in cui fu promulgata da S. Pio V. la sua celebre Bolla, l'annue prestazioni giustamente, e propriamente s'indicavano colla parola „ Censo „ usata appunto dai Latini per significare le presta-
17 zioni annue, che si pagavano al Governo *Abbat. in cap. constitutus ex de reb. domin. Clar §. Emphyt. queast.* 1. *verb. Contractus. Valasc. de Iur. emphyt. quaest.* 32. *n.* 26. *Fulgin. de Iur. emphyt. in praelud. quaest.* 8. *n.* 7. *vers. Licet. hodie Roderig. de Ann. reddit. quaest.* 1. *n.* 1. Talmentechè nei tempi appunto del nostro Contratto si vede usata e dalle Monache stesse, e dagli altri promiscuamente ora la parola „ Censo „ ora la parola „ Canone „ a denotare l'annua responsione enfiteutica, e livellare, come resulta dalle ricevute, e da altri Documenti esistenti in Processo.

Senza che facesse amarezza il vedere convenuta la detta annua prestazione, o sia il detto Censo „ pro recognitione bono-
„ rum „ e non „ pro recognitione dominii „ L'una, e l'altra frase in sostanza sono adattate a spiegare la recognizione in dominum, che è la caratteristica essenziale dei Contratti d'enfiteusi, o di livello; Nell'una manca la relazione al Dominio, nell'altra manca la relazione ai Beni, ma l'una, e l'altra sebbene sembrino a prima vista incomplete, sono per altro proprissime ad indicare la detta recognizione in Dominum, imperocchè la forza per significarla non sta nell'espressione del Dominio, o de' Beni, ma bensì nella parola „ Riconoscere „ la quale di sua proprietà, e natura spiega retenzione di cosa, la quale sia in dominio altrui, et importa una confes-
18 sione di non avere proprietà sulla cosa medesima *Giason. cons.* 55. *num.* 3. *e* 4. *vers. Item recognoscere &c. e nella Pistorien. Regressus* 24. *Settembre* 1784. *av. i Sigg. Auditori Arrighi Vernaccini, e Ulivelli Relatore §. Non meno rilevante vers. Ed essendo certo &c.*

Stretti i Sigg. Eredi Strozzi dal complesso delle già fatte riflessioni insistevano assai, perchè fosse riconosciuta la giustizia del prezzo, che era stato sborsato in occasione del Contrat-

to

to del 1564, e che si leggeva nell' Istromento, lusingandosi che se questo si fosse trovato o superiore, o almeno equivalente al giusto valore dei Beni, il Contratto istesso dovesse canonizzarsi per vendita, e non per enfiteusi, o Livello; ma oltre la difficoltà di determinare la giustizia dell' intrinseco valore de Beni, ed il loro giusto valore, dopo un tempo così lungo, sembrò a noi, che questa fosse inutile impresa, quando l' odierna nostra questione non era sulla giustizia, o ingiustizia del Contratto, ma solamente sulla natura di esso, e quando alla natura ancora dell' Enfiteusi, o del Livello stipulato massime da un Luogo Pio a vantaggio di cui si ri-
19 chiede utilità evidente nell' alienazioni, anche il più rigoroso prezzo poteva esser coerente, e come tale poteva in detto Contratto ancorchè enfiteutico essere stato convenuto *Gabriel. cons.* 84. *num.* 12. *lib.* 2. *Pacion de locat. & cond. cap.* 3. *num.* 24. *Surd dec* 198 *num.* 22.

Se irrelevanti, o almeno di poco momento erano tutti i riscontri, che per concludere la convenzione di una compra, e vendita nel Contratto del 1564. si cumulavano dai Sigg. Eredi Strozzi, non poteva controvertersi, che la convenzione stessa dovesse dirsi di Enfiteusi, o di Livello, quale lo dimostrava, come abbiamo giustificato, la successiva osservanza: Ad accertarlo però maggiormente concorreva il patto della
20 reversione dei Beni con tutti i miglioramenti comunque massimi, ed eccessivi, che quanto poco sembrava poter convenire ad un Contratto di vendita, altrettanto era proprio, e connaturale al Contratto di enfiteusi, e di livello *Gratian. discept forens.* 810. *n.* 7. *tom.* 5 *addit. ad vot. decis Constant. tom.* 4. *& vot. decis.* 265. *Rot. Romana in Romana Laudemii, & Quindenniorum* 4. *Luglio* 1755. §. 5. *con Bus io vers. dubietas;* il patto del pagamento dell' annua prestazione di una libbra di cera quanto insolito nelle stipu-
21 lazioni di compra, e vendita, altrettanto regolare nelle stipulazioni enfiteutiche, e livellari *Natt. cons.* 49. *n.* 17. *tom.* 1. *Corbul. de iur. emphyt. de caus. privat. ob non solut. canon. ampliat.* 10. *num.* 1. *& ampliat.* 12. *n.* 10. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 22. *tit.* 6. *num.* 23. *& tit.* 21. *num.* 21. *De Luc. de emphyt. disc.* 54. *num.* 7. ed il patto di prendere la tenuta, ed il possesso corporale de' Beni di propria autorità, che pure è analogo alla natura dell' Enfiteu-

si,

22 si, e de' Livelli; e che suppone un diritto reale in tutti quelli a favor dei quali è convenuto *Calvin. Lessicon. iur. litt. T. Brisson. de verbor. signif. in verb. tenere De Luc. de feud. disc. 76. num. 2. & disc. 44. num 33. Rot. Rom. in rec. dec. 146. par. 9. num. 1. e 2. e in Tesor. Ombros. dec. 55. num. 50. tom. 3.*

Sopra tutto per altro rimaneva determinata la natura di questo Contratto dalla maniera istessa colla quale fu concepita la sua dispositiva, e la sua sostanza, imperocchè l'usate frasi di vendita, e la traslazione de' Beni non si leggevano apposte assolutamente in favore del Compratore, ma bensì limitatamente a favor di esso, e dei suoi Figli, e Descendenti maschi per retta Linea masculina, per tutto quel tempo anche perpetuo, che ella fosse durata, ma non per tempo ulteriore „ ivi „ Dedederunt, & vendiderunt Cammillo olim Mathæi „ de Strozzis &c. & pro se, & suis Filiis, & Descendentibus „ masculis legitimis &c. per rectam Lineam masculinam in per- „ petuum, & quousque dicta Linea masculina duraverit, *& non* „ *ultra* recipienti, & ementi „

Ognun sa, che la natura, e la sostanza del Contratto di compra, e vendita porta alla conseguenza, che consegnata la cosa venduta, e fatto, ed eseguito il pagamento del prezzo il 23 dominio della cosa medesima trapassa assolutamente, e perpetuamente nel Venditore *Frideric. Martin. cap. 7. n. 136. et 137. Rota in rec. decis. 52. num. 5. par. 6. et decis. 51. num. 10. par. 9. tom. 1.* per il che quando si leggeva all' opposto, che il dominio passar non doveva in Cammillo Strozzi, e ne' suoi Descendenti assolutamente, e perpetuamente, ma con modificazione, e per il solo tempo, che fosse durata la sua Linea masculina, e non più oltre, convenir bisognava, 24 che i Contraenti non avevano avuta intenzione di celebrare un Contratto di compra, e vendita, ma bensì un Contratto temporario, quale è appunto l'Emfiteusi, o il Livello *Rocc. Episc. disput. select. cap. 65. num. 1. et 2. Fulgin. de iur. emphyt disc. 44. num. 28. et 44. Corbul. de iur. emphyt. tit. de caus. privat. ob ten. finita n. 1. et seqq Rot. cor. Ludovis. dec. 567. n. 1. & cor. Duran. dec. 402. n. 1 & cor. Molines dec. 924. num. 3. tom. 3. par. 2. & in Melevitana Associationis 13. Maii 1792. §. 2. cor. De Bayanne.*

An-

Anche i Contratti perpetui, e che di lor natura trasferiscono il dominio perpetuamente possono o stipularsi sotto condizione, o stipularsi puramente, e ciò nonostante risolversi per l' evento di alcuna condizione, ma questo non era il prospetto del caso presente, poichè la traslazione dei Beni in Camillo Strozzi per se, e suoi Descendenti maschi, non poteva dirsi fatta sotto condizione veruna, ma bensì semplicemente, e puramente conforme semplicemente, e puramente erano di fatti passati i Beni nei medesimi, e poichè il regresso ai Beni stessi, non si domandava già dalle RR. Monache in forza di un patto resolutivo, che fosse stato apposto di fronte ad una semplice perpetua concessione, ma in forza della concessione medesima, la quale essendo fatta a soggetti determinati, e per un tempo determinato non poteva dare diritto ulteriore di retenzione ai Sigg. Eredi Strozzi, che non erano nè fra i soggetti contemplati, nè dentro il tempo prefisso.

84

Stava dunque fermo, che si trattava di una cessione, e traslazione di Beni temporaria, e non perpetua, e stava fermo in conseguenza, che ella fosse più analoga al Contratto di Enfiteusi, o di Livello, che al Contratto di compra, e vendita secondo quello che abbiamo ereduto, e che abbiamo finora dimostrato; qualunque però ella fosse la natura di detto contratto o di enfiteusi, e livello, o di compra, osservava specialmente alcuno di noi che appunto per esser questo Contratto in qualunque sistema, vale a dire anche nel sistema di compra, e vendita temporario, e non perpetuo, sarebbe derivata sempre la conseguenza medesima, che le RR. Monache di Monticelli per la terminazione della Linea masculina di Camillo Strozzi avrebbero potuto pretendere giustamente di conseguire il possesso di questi Beni non ostanti le Leggi veglianti.

Somma, ed essenziale è la differenza, che passa fra il caso in cui la dispositiva del Contratto porti la concessione senza determinazione di tempo alcuno, e perciò perpetua, comunque il Contratto stesso contenga poi il patto del regresso ai Beni, o sia della resoluzione del Contratto istesso in qualche evento determinato, ed il caso in cui la dispositiva del Contratto sia determinata ad alcun tempo, o per una serie parimente determinata di soggetti anche senza patto successivo

sivo di regresso, e molto più con questo patto: Nel primo caso la concessione per se medesima, comecchè perpetua, dà diritto al Concessionario, ed ai suoi Successori di ritenere i Beni perpetuamente, e sebbene avvenga la verificazione del caso in cui è convenuto il regresso ai Beni medesimi, e la risoluzione del Contratto, questo regresso, e questa resoluzione di Contratto nascendo unicamente dal patto reversivo, che fu stipulato, pone in essere un diritto affatto nuovo, il di cui principio nasce soltanto dopo la verificazione della condizione medesima, così, che il Concedente, che si era spogliato assolutamente, ed in perpetuo dei Beni stessi viene a fare acquisto di essi novamente, fondato sul patto del regresso, e sul compimento di quella condizione, colla quale era stato stipulato.

Nel secondo caso all' opposto la concessione per se stessa, comecchè temporaria non dà diritto al Concessionario, e suoi Successori di ritenere i Beni ottenuti perpetuamente, ma solamente per quel tempo per cui fu stipulata la concessione medesima, o fintantochè esistono quei soggetti a favore dei quali la concessione fu diretta. Terminato il tempo, e mancati i soggetti medesimi, non è già il patto reversivo, che dia un nuovo diritto al Concedente sopra i Beni, nè di questi tratta egli di fare un acquisto nuovo, ma è la concessione stessa, che manca in sostanza in radice, e fin da principio; quindi manca ogni diritto, ed ogni titolo nel Concessionario, e nei suoi Successori per ritenere tali Beni, quindi necessario diviene, che il Concedente cui tali Beni appartenevano prima di questa temporaria concessione, o alienazione si consideri il vero Padrone di essi, e quello, che ha delli stessi il dominio mentre terminato il totolo nell' Accettore, o sia nel Concessionario è di necessità, che resti intiero, ed illeso il titolo nel Datore, o sia nel Concedente *Ramon. cons.* 6. *n.* 63. *Roland. ad Vall. cons.* 71. *n.* 33. *Larrea allegat.* 12. *tom.* 1. *num.* 22. *Pitonio allegat.* 24. *n.* 16. *De Ros. consult.* 59. *n.* 34. *Surd. dec.* 44. *num.* 10. *Constant. vot. decis.* 23. *n.* 15. *Ludovis. dec.* 577. *n.* 1. *& coram Molin. dec.* 924. *n.* 4.

Al primo dei suddetti due casi possono fare ostacolo le Leggi di Amortizzazione in quanto vietano alla Mano Morta il fare acquisti nuovi per un titolo nuovamente sopravvenuto, e die-

dietro questa massima poterono giustamente esser rigettate l' istanze delle RR. Monache di S. Chiara di Lucca, le quali dopo la soppressione del Monastero dei Padri Minoriti di Fucecchio domandavano d' esser messe in possesso dei Beni, che al Monastero medesimo avevano esse donati fino del 1299.; imperocchè la Donazione medesima era concepita nella sua dispositiva puramente, semplicemente, ed in perpetuo, secondo la natura delle Donazioni, e solamente era stato apposto fra gl' altri patti successivi, anche il patto del regresso ai Beni donati qualunque volta i Religiosi
28 medesimi lasciassero d' abitare, ed abbandonassero il Monastero come può vedersi dalle due Decisioni conformi intitolate *Florentina seu Ficeclen. Praetensi Regressus*, la prima *del dì* 8. *Agosto* 1788. *avanti i Sigg. Auditori Ulivelli, Arrighi, e Vernaccia relat.* e la seconda *del dì* 18. *Giugno* 1790. *avanti i sigg. Auditori Brichieri, Cercignani, e Maccioni Relat.*

Al secondo dei casi distinti appartengono l' Enfiteusi, i Livilli, i Precarii, gl' Affitti nei quali la Legge d' Amortizzazione in lettera preserva i diritti loro alle Mani Morte, ed ap-
29 partiene il caso presente ancurchè voglia considerarsi una vendita, giacchè per la lettera chiara del Contratto, non può fare meno di considerarsi per una vendita fatta per durante la linea mascolina di Cammillo Strozzi, e non più oltre, e così per una vendita temporaria, e non perpetua oltre la linea stessa, e sebbene la Legge d' Amortizzazione non parli espressamente di questa specie di Contratto, comecchè insolito, deve egli ciò nonostante regolarsi coll' istesso metodo, che la detta Legge prescrive nei divisati Contratti, che espresse, sì perchè la disposizione della Leg-
30 ge procede egualmente anche ne casi non espressi, quando in questi concorre la ragione stessa, che milita ne casi espressi *Altograd. cons.* 61. *num.* 24. *& seq. Rocc. disput.* 194 *num.* 137. *Mantic. de coniect lib.* 6. *tit.* 14. *num.* 7. *& seq. Card. De Luca de dot. disc.* 109 *n.* 4. *Bich. dec.* 129. *n.* 14. *& 15. & in recent dec.* 19. *Rota Florentina in Thesaur. Ombros. dec.* 28. *num.* 14. *et* 15 Sì perchè la Legge nell' individuare l' Enfiteusi, i Livelli, i Precarii, e gl' Affitti perpetui non procede tassativamente, ma solo de-
31 monstrativamente conforme avvertono l' istruzioni a questa

Legge pubblicate contemporaneamente per comando del Legislatore medesimo § V. Articolo I. „ ivi „ Lo spirito del §. „ XVIII. della Legge del 1769. è quello di assicurare il libe- „ ro commercio di tutto il Gius superficiario presente, e fu- „ turo preso in tutta l' estensione di cui è capace; e che ivi „ è accennato *dimostrativamente* sotto i nomi di Enfiteusi, „ di Livello, di Precario, d' Affitto perpetuo, che ora è pres- „ so i Laici, o che in avvenire si acquisterà ad essi sopra i Be- „ ni di diretto dominio delle Mani Morte.

Senzachè potesse fare difficoltà quello, che si avvertiva in contrario, vale a dire, che nei nominati Contratti d' Enfiteusi, di Livello, di Precario, e d' Affitto rimanesse certamente nel Concedente il dominio diretto dei Beni, e che all' opposto nella vendita, che come essi pretendevano era contenuta nel Contratto del 1564. fosse stato trasferito non meno il dominio utile, che il dominio diretto ancora, a talchè fra gl' uni, e l' altro Contratto passasse una differenza sostanziale, nè potesse perciò aver luogo una disposizione uniforme, poichè la supposta traslazione anche del dominio diretto sebbene si fosse potuta dedurre dalla natura della compra, e vendita, che parimente si supponeva sarebbe stata anch' essa temporaria, e non perpetua, come temporaria, e non perpetua era la vendita istessa, valè a dire per quel tratto solo di tempo in cui fossero esistiti Individui della determinata linea mascolina, ma dopo questo corso di tempo, e dopo questa serie di Persone, mancando la concessione in sostanza, non poteva certamente dirsi trasferito neppure il dominio, ma doveva dirsi esistente presso le RR. Monache di Monticelli, egualmente chè dir si dovrebbe se fosse stata fatta dalle Monache istesse una vendita colla riserva del dominio espressa sotto una qualche condizione la quale per se stessa impedisse la traslazione
33 del dominio medesimo fin da principio nel caso della condizione contemplata egregiamente lo avverte il *Malineo* trattandosi delle Leggi di Francia nei suoi Commentari *ad Consuet. Parisiens. tit.* 1. *de feud.* §. 2. *Glos.* 1. *num.* 4. *Pech. de amortizatione bonorum cap.* 35. *num.* 2. e fu stabilito nella *Volaterrana Locationis quoad Praerensam Allodialitatem* 20. *Giugno* 1775. *avanti gl' Auditori Luci, Vinci, e Mansilli relat.* § *Senzachè &c.*

E come certamente le Leggi d' Amortizzazione non impedirebbero

bero alla Mano Morta l'esercizio del riservato dominio nel caso cui facesse luogo la verificazione della condizione, sot-
34 to la quale fosse riservato, giacchè in lettera le Leggi stesse e nominatamente quella del 1769. preserva alle Mani Morte al §. XXII. le azioni reali, che loro competono sopra i Beni dei Laici „ ivi „ Accordiamo alle Mani Morte però il libero
„ esercizio delle azioni tutte sì reali, che personali, che lor
„ competono, e competeranno in avvenire a forma della Leg-
„ ge d'Amortizzazione veruna eccettuata contro i Beni, e Per-
„ sone dei Laici, e sia loro dai Tribunali competenti amministrata la dovuta giustizia „ così le Leggi stesse impedir non potevano alle Monache di Monticelli, che i due Poderi, dei quali si trattava fossero dichiarati di loro pertinenza, ed a loro per diritto antico, ed originario spettanti, quando avevano giustificato di fatto, che era trascorso il tempo per cui soltanto gl'avevano alienati, ed erano mancati tutti i soggetti a favore, ed in contemplazione dei quali unicamente l'alienazione era seguita, giacchè in sostanza in questo caso i Sigg. Eredi Strozzi nessun titolo legittimo potevano addurre per giustificare il loro dominio sopra di essi, e giacchè la traslazione del dominio medesimo da uno in altro soggetto, non può mai verificarsi, nè canoniazarsi senza legittimo titolo *Heinecc. instit. lib. 2. tit. 1. §. 381. cap. 4. Vinn. in instit. lib. 2. tit. 1. §. 40. num. 4. Huber. pralect. inst. lib. 2. tit. 1. §. 52. Cravet. cons. 435. num. 33. & 34.*

Per la qual cosa ci siamo creduti in dovere di esaudire anche in questa seconda Istanza la domanda del Monastero, e delle RR. Monache di Monticelli salvo, e preservato ai medesimi Sigg. Eredi Strozzi il diritto della rinnovazione, a forma degl'Ordini veglianti, l'una, e l'altra Parte informando &c.

GIO. BENEDETTO BRICHIERI COLOMBI
*Auditore di Ruota.*
ANTON MARIA CERCIGNANI.
*Aud. di Ruota.*
CAV. UBALDO MAGGI.
*Aud. di Ruota, e Relat.*

DE-

# DECISIO XIX.

## *FLORENTINA SEU ROMANA PECUNIARIA.*

DIEI 28. APRILIS 1798. COR. GRANDETTI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Ea respuitur solutio, quae in Cedulis Romanis a Debitore Florentino Romam transmittendis fieri pretendebatur, & per quas minus justo pretio reapse solvebatur. Natura conventionis expenditur, & locus solutionis esse Florentia decernitur, & ideo moneta ibi currens solvenda est. Deinceps de pretio aut augmento extrinseco monetae agitur, & an cedat commodo Debitoris. Quid de discrimine inter monetam realem, aut praetensam* imaginariam. *Quid si solutio in Cedulis sit stipulata; Hec omnia tamen non liberant Debitorem a solvendo in moneta quae representet valorem verum tempore contractus, absque eo quod laesio absurde admitteretur. Observantia praescriptiva in hac materia rejicitur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Argumentum valoris monetarum extrinseci quid utilitatis aut damni in aliqua ditione pariat.*
2. *Debitor non tenetur ferre pecuniam debitam ad domum debitoris, nec ad locum ubi habitat, sed eam debet solvere vel in loco Contractus, vel in loco ubi ipse debitor degit.*
„ *Nisi aliter inter Contrahentes fuerit conventum Et quid in casu. n. 3. remiss.*
„ *Pactum remittendi pecuniam debitam, in Patriam Creditoris quandoque favore Creditoris adjicitur, & ipsi potest renunciare. n. 4.*
5. *Quisquis potest renunciare Pacto in sui favorem apposito.*
6. *Solutio fieri debet in ea monetae specie quae currit in loco*

*loco solutionis, quamvis species in Contractu expressa, in loco Domicilii Creditoris valorem suum imminuerit.*

„ *Et species dicitur in Contractu apposita ad mensuram seu commodum, non ad solutionis methodum n 7.*

8. *Observantia quoad modum solvendi etiam ex unico actu inducitur, quum affertur ad declarandam tacitam contrahentium voluntatem.*

9. *Materia variationis Monetae, obscura est ac perdifficilis.*

10. *Quando in contractu stipulata est solutio in pecunia reali & effectiva, si postea valor monetae variatus fuerit, & moneta aerosa ac minimi intrinseci valoris fuerit substituta, solutio fieri debet in moneta quae respondeat effectivae in Contractum deductae*

11. *Nulla est distinctio inter valorem intrinsecum & extrinsecum monetae; Unus enim eis valor est qui commensuratur vel ex pondere auri & argenti eis inhaerente, vel ex facultate emendi ad vitam necessaria.*

12. *Creditor aut eamdem speciem monetarum debet consequi quae in Contractu fuerint deductae aut aliam monetarum speciem quae eumdem habeat valorem.*

„ *Perdita enim monetae specie subrogandum est genus in metallo quod primitive specie, in numero, in mensura, in pondere respondeat. n. 13.*

„ *Et quid de contrarium sentientibus. n. 14.*

„ *Auda pretio arbitrario seu extrinseco monetae augentur & pretia rerum. n. 15.*

„ *Et fallitur qui putat ex pretio auda plus solvi creditori. num. 16.*

17. *Iulius Caesar jussit ut Creditores acciperent septuaginta tantum pro quolibet centenario ab eorum debitoribus.*

18. *Augmentum valoris in moneta quod fit. ad publicam utilitatem, ne moneta extrahatur, non debet praejudicium afferre privatis.*

„ *Nec extendi ad contractus ante Legem per quam augumentum jubetur, stipulatos. n. 19.*

20. *Quum solutio stipulata fuit in moneta vera & existenti, augmentum extrinsecum non cedit commodo debitoris.*

21. *Nulla moneta imaginaria extat.*

„ *Et quamvis deperdita sit aliqua species monetae valorem*

*rem habet repraesentivum. num.* 22.

23 *In contractibus, quaelibet species monetae seu realis, seu repraesentativa fuerit stipulata, solvendum est in moneta reali & existenti absque ulla ratione augmenti extrinseci.*

24. *Metallum est unicum constitutivum pretii monetae.*

25. *Qui in contractu solutionem stipulatur in Cedulis, contrahit tamen habita ratione monetae realis, & solutionem recipere debet in eo valore quem tum Cedula habebat.*

„ *Adde, quamvis Cedula sit species monetae per Principem approbatae. n.* 26.

„ *Nemo enim cogitur eam solutionis speciem recipere quae sibi nocet. n.* 27.

„ *Et distinguendum est inter publicum & privatum. n.* 28.

„ *Princeps debitor est privatis valoris realis quem Cedula repraesentat, neque renuere potest solutionem in Cedulis utpote sunt. n.* 29.

„ *Angustum usum, quod habet moneta, suae pravitatis indicium est. n.* 30.

31. *Moneta est mensura rerum omnium signum repraesentans valorem omnium mercium.*

„ *Ejus usus debet esse publicus, & undique receptus. n.* 32.

„ *Et perpetuam in se debet habere aestimationem. num.* 33. *&* 34.

„ *Haec de Cedulis dici nequeunt, quum continuo variet.*

35. *Creditor cogi nequit accipere cedulas pro reali moneta, aut saltem debet eam aestimare uti mercem.*

36. *Observantia interpretativa locum non habet, ubi Contractus per se clarus est.*

„ *Ut habeat locum observantia praescriptiva, quae requirantur. n.* 37.

„ *Ut praescribat solutionem aliter ac in Contractu fuit stipulatum, debet esse continua, nec interrupta per annos triginta. n.* 38.

„ *Declara, ut nec millenaria observantia sufficiat, ubi cedula, aut moneta, cum qua solvebatur post hoc tempus imminuta sit, & viluerit. n.* 39.

40. *Depositum factum cum mala fide, & in contemptum iudicii, clandestinum est, nullum, & attentatum.*

41.

41. *Quem petitorium clarum est, possessorium turbidum utrumque debet cumulari, spreto deposito pro quasi possessione solutionis facto.*
42. *Sub appellatione expensae pro permutatione venire nequit lucrum enorme, quod retraheretur solvendo cum cedulis, potius quam in moneta.*
43. *Non admittenda est ea solutionis species, quae contractum redderet laesivum.*
44. *Laeso in dimidia pretii affictus, eum potest rescindere.*
45. *In Contractibus habentibus tractum successivum, justitia non expenditur ab initio sed actualiter.*

LA moneta di carta, cattiva invenzione del Secolo XII, e sorgente fecondissima d' infiniti pubblici, e privati disastri, cominciò a conoscersi nello Stato Pontificio in tempi molto recenti, e allorchè Benedetto XIII. con suo Chirografo del 31. Luglio 1724. odinò il corso libro delle *Cedole*, che altro non erano state in addietro, che mere fedi di credito, che rilasciavano i due Banchi di Roma detti di Pietà, e di S. Spirito a favore di chi vi portava in deposito il proprio denaro, o riguardo al Monte a favore dei Portatori di pegni. Deposta adunque dopo la Legge Benedettina l'antica veste di apoche, o ricevute, e munite in ultimo luogo dell' espressione *vaglia per tutto lo Stato Ecclesiastico*, si viddero correre queste carte come tante monete, ed ebbero da principio credito rispettabile, perchè giravano assicurate sopra i grandiosi fondi dei due Banchi, e sopra tutti i Beni della Camera Apostolica; ma in seguito, e specialmente nel Pontificato di Clemente XIII, quando per rimediare alla carestia del 1763. e 1764. colla provvista dei grani, fu emessa tal quantità di Cedole, che superava di gran lunga il numerario dei Banchi, ove venivano realizzate, cominciarono a decadere a poco a poco dalla pubblica stima. Tuttavia il loro vistoso decadimento non si può fissare, che sotto il presente Pontificato di Pio VI, in cui essendo state accresciute all' immane somma di circa trenta milioni, si sono viste perdere persino dall' Estate del 1796. la metà del loro valore nominale.

II. Per porre un argine a questa perdita smisurata, che affliggeva tutto lo Stato, si pensò di devenire all' amortizzazione

delle Cedole, e allo scioglimento del debito pubblico con diversi temperamenti. Il primo, e più memorabile fu quello di coniare delle monete deboli, e scadenti, e di dare alle buone, che erano già in corso, un valore ideale di un 30. per cento, colla falsa lusinga di ritirare in tal guisa la carta dalla circolazione col minore scapito del pubblico Erario già esausto, e di trattenere nello Stato tanto contante, che servisse almeno alle piccole quotidiane contrattazioni. Ma questa operazione monetaria, benchè eseguita con mirabile successo in quella stessa Roma venti secoli innanzi nelle urgen-
I ze delle due Guerre Puniche prima, e seconda, allorchè si ridusse l' Asse dalla libbra a due sole once di peso; *Plin. Hist. Nat. lib. 33. cap. 3*, ora altro non fece, che accrescere i disordini: le nuove monete furono esportate negli esteri Stati dalli Speculatori, crebbe sempre più l'aggio a danno delle Cedole, e queste s'incamminarono a passi rapidi alla loro totale deperizione. Altro provvedimento fu preso dal Governo Romano coll' Editto del 23. Novembre passato, con cui furono levate di corso le Cedole alte, fu dichiarato non potere esse valere, che per la compra dei Beni nazionali, e nell'istesso tempo furono messi in vendita i vasti Latifondi dei Banchi, e della Camera; e questa savia provvidenza fece istantaneamente tornare in circolo molta moneta, che si teneva nascosta, restituì il credito alle Cedole, e fece tornare quasi alla pari i cambj colle estere Piazze. Ma siccome il lodato Editto per circostanze a tutti note non fu poi mandato ad esecuzione, quindi si ritornò agli antichi mali, e l'economia pubblica, e privata andarono sempre più peggiorando.

III. Fra questi mali non fu il più piccolo la frequenza delle questioni forensi moltiplicate in tutti i Tribunali dello Stato a cagione dell'alzamento delle monete, e della perdita immensa delle Cedole, pretendendo i Debitori di pagare coll' aumentata moneta, colla moneta debole, e colle Cedole ciò che aveano ricevuto in buona, e giusta moneta, e ricusando per il contrario i Creditori di accettare tali difettosi pagamenti. Di simile argomento è anche la presente controversia, che fu già portata avanti di Noi per la combinazione d' esser Suddito Toscano il Debitore, e situata in Toscana la cosa, da cui nasce il debito. Il fu Sig. Duca Don Giuseppe Maria D' Altemps autore del presente Sig. Duca D' Altemps

temps di Roma con Istrumento stipulato il dì 16. Novembre, e ratificato solennemente in Firenze il dì 6. Dicembre 1701. concesse in affitto perpetuo la sua Fattoria d'Arena, ed altri Beni posti nella Provincia Pisana al Nobile Sig. Marchese Pier Antonio Guadagni autore dell'attuale Sig. Marchese Niccolò Guadagni di Firenze, e ai suoi discendenti maschi per l'annuo canone di *scudi* 1550. *moneta romana da giuli X. per scudo*, da farsi pervenire in Roma ogni semestre la rata, *defalcata però da d. somma la solita provvisione per la rimessa, che sarà in tutto scudi* 6, *e baiocchi* 20 Le cose passarono pacificamente fra Locatore, e Conduttore per lo spazio di quarant'anni, ma nel 1741. trovandosi arretrata la Casa Guadagni nel pagamento dei canoni, e pretendendo altronde alcuni defalchi per certe terre portate via dal fiume Arno, seguirono dall'una parte, e dall'altra alcune contestazioni, che furono poi sopite da una concordia, mediante la quale furono ridotti gli annui canoni da decorrere a scudi 1500, e fu liquidato il credito della Casa D'Altemps in sc. 12698, e baiocchi 81.

IV. Di questo vistoso debito ecco in che forma fu stipulato il modo del pagamento. Fu convenuto, che la Casa Guadagni pagasse alla mano quì in Firenze, come pagò di fatti scudi 500. in tanti ruspi effettivi agli Agenti del Sig. Duca D'Altemps; duemila scudi fu convenuto, che dovesse rimettere a proprie spese in Roma dentro l'anno; ed ogni restante si stabilì, che fosse pagato in Firenze a 400. scudi all'anno ai Nobili Sigg. Marchesi Rinuccini, che andavano creditori di rispettabile somma dalla Casa d'Altemps. E' rimarcabile per la presente questione il cap. 15. dell'istrumento di concordia portante la data del 19. Dicembre 1741. in cui si dice „ *Che fino a tanto dureranno i Sigg. Marchesi Guadagni a fare il pagamento quì in Firenze a detti Sigg. Marchesi Renuccini*, O ALTRI, CHE FOSSE ORDINATO, *non sia dovuto a' detti Sigg. Marchesi Guadagni alcuno emolumento, e provvisione, ma dovendosi poi rimettere a Roma, si stia sopra di ciò al patto primiero espresso nel detto contratto d' affitto*. Di fatti da un conteggio del 1786. contenente il dare, ed avere della Casa Guadagni colla Casa D'Altemps d'undici anni avanti apparisce, che molti pagamenti furono fatti dalla prima per ordi-

ne di questa quì in Firenze a moneta fiorentina da paol X, calcolata semplicemente tal moneta un cinque per cento sopra la romana, e senza mai parlarsi d'aggi, di cambi, o d' altro profitto sul denaro. Dal che era facile l' inferire, che la mente dei Contraenti manifestata nel contratto d' affitto del 1701., dichiarata più apertamente nella concordia del 1741., e ridotta alla pratica con tanti atti ripetuti era stata di contrattare a moneta effettiva, e suonante della Toscana, ove erano situati i Beni, aggiundendosi a puro comodo del Creditore il patto di pagare in Roma, e in moneta romana, senza rinunziare alla libertà, quando gli fosse parso, e piaciuto di essere pagato in moneta fiorentina in Firenze.

V. Ciò non ostante gli Agenti del Sig. March. Niccolò Guadagni appoggiati a due erronei principj, che chi rimette denaro da Piazza a Piazza possa appropriarsi il benefizio del cambio, cioè non solo quel prezzo, che è mercede del trasporto, e che si appropriano giustamente i Banchieri, ma anche quello, che resulta dal cambio, o baratto d' una cattiva moneta contro una buona; e che fosse indifferente per chi stava in Roma l'avere lo scudo d' Argento, o quello di carta, essendo ambedue spendibili, specialmente contro il Governo in pagamento di dazi &c.; seguitarono ad onta dei reclami della Casa D' Altemps anche in questi ultimi calamitosissimi tempi, in cui le Cedole perdevano due terzi del loro valore nominale, a rimettere in Roma questa cattiva moneta, facendo essi in tal guisa un guadagno di quasi un settanta per cento, e pagando gli annui canoni di scudi 1500 con soli scudi cinque, o seicento. Fu pertanto costretto il Sig. Duca Don Marco sitico D' Altemps per respingere così grandiosa perdita, giacchè per realizzare le Cedole, e ridurle spendibili in Roma soffriva uno scapito eguale appunto al guadagno, che si faceva in Firenze, fu costretto ricorrere all'autorità pubblica, come di fatti ricorse al nostro Tribunale sotto dì 15. Settembre scorso, domandando contro il Sig. Marchese Guadagni, che gli si pagasse il contante buono, ed effettivo, o che gli si pagassero tante Cedole da poter ricomprare con esse in Roma i scudi 1500 di moneta fine, e spendibile.

VI. Ma niente curando la contestazione della lite, siccome scadeva a tutto Ottobre passato il semestre dei canoni, furono pun-

puntuali gli Agenti della Casa Guadagni a rimettere in Roma sopra i Banchieri Scultcis, e Papiani la solita cambiale di scudi 750, che venendo ricusata, e rimandata indietro dal Sig. Duca, i prelodati Agenti fecero depositarne il valore nel sacro Monte di Pietà di Roma in tante Cedole facienti la detta somma, a tutto risico, e conto del Creditore. Questo fu sollecito a protestare in atti contro tal deposito, che andava a decidere la lite col fatto; onde Noi avendo dovuto pigliar cognizione anche di questa pendenza, abbiamo riferito oggi al Magistrato dei Pupilli tanto per la nullità del deposito, che di qualunque altro pagamento, che volesse darsi in avvenire dal Sig. Marchese Guadagni in moneta non equivalente in peso, e bontà, o nella sua forza rappresentativa allo scudo antico Romano di paoli X dedotto in contratto.

VII. E così dovea giudicarsi per la verità, e per la giustizia, perchè è principio noto, che il Debitore non è obbligato a portare il pagamento alla Casa del Creditore, se questo abita in estero Foro, e Dominio, essendo solamente tenuto a
2 pagare nel luogo del contratto, e del proprio domicilio, quando si presenta il Creditore a ricevere. *Arg. Leg. item illa* 18. *ff. de constit. pecun. Faber in Codic. lib.* 8. *tit.* 30. *defin.* 4. *Voet. ad Pandect. lib* 46. *tit.* 3. *n.* 12. *Christin. dec.* 176 *num.* 11. *tom.* 4. Quindi allorchè si disputa quale sia stato il luogo destinato al pagamento, sempre deve intendersi la casa del Debitore, che prescindendo dalla chiara volontà dei Contraenti, e il luogo di pagamento destina-
3 to dalla Legge. Nel contratto in questione non può esser dubbio, che la Toscana, o sia il luogo del Debitore fosse secondo la mente dei Contraenti destinato per luogo di pagamento. Di fatti l'obbligo stesso assuntosi dalla Casa Guadagni di far pervenire il denaro in Roma, assuntosi come un peso, ed espresso in quella parte d'Istrumento, ove sono riferiti tutti gli altri oneri, e aggravi, ne è una prova evidente. Altra prova ne è il nessuno interesse, che resultava alla Casa D'Altemps da questo coattivo pagamento in Roma, e il nessun utile, che portava alla medesima Casa Guadagni, perchè sul principio del secolo è certissimo, che i cambi di Roma erano quasi alla pari con tutte le Piazze, e che vi era in quella Città tanta copia di monete d'oro, e d'argento, che rendeva impossibile qualunque speculazione, e qualunque mercimo-

cimonio, che si fosse voluto tenere sulle rimesse da farsi dalla Toscana. Il patto finalmente, che per la rimessa in Roma si dovesse ritenere il Debitore scudi 620 mostra chiaramente, che il luogo destinato al pagamento fu Firenze, e non Roma, perchè se fosse dovuto essere Roma, siccome il denaro finchè non giungeva in mano del Creditore, era sempre in Dominio del Debitore; a questo, e non a quello toccava la spesa del trasporto.

VIII. Se dunque il luogo destinato al pagamento, non solo non è dubbio, ma sembra certo essere stato Firenze, l' obbli-
4 go assuntosi dalla Casa Guadagni di pagare in Roma si deve credere indotto in solo favore, e vantaggio della Casa D' Altemps; e perciò non vi poteva esser ragione, per cui
5 non fosse a questa permesso in qualunque tempo di rinunciarvi. *Leg. Si Judex* 42. *ff. de minor. Leg. Si quis* 29. *Cod. de Pact. Leg. Quoties* 11. *Cod. de fideicomm.* Di fatti ella ci rinunciò senza alcun reclamo anche nel 1741, allorchè ebbe bisogno di far pagare in Firenze il debito che teneva coi Signori Marchesi Renuccini; e nella concordia che seguì in detto anno fra le due Case D' Altemps, e Guadagni si dichiarò espressamente, che era sempre in libertà della prima di commettere il pagamento dei canoni qui in Firenze, non ostante il patto della rimessa da farsi in Roma, e che in tal caso non doveva accreditarsi il Sig. Marchese Guadagni dei scudi sei, e baiocchi venti per il cambio. Dietro quei fatti interpretativi, e molto più dietro questa espressa dichiarazione, non si poteva più dubitare dell' obbligo che aveva il Sig. Marchese Guadagni di pagare in Firenze, e non in Roma, subito che così piaceva al Sig. Duca D' Altemps; e la conseguenza del pagamento da farsi in Firenze era, che si doveva pagare in tanta moneta Fioren-
6 tina ragguagliata a moneta romana, o sia che si dovevano pagare 1425 dei nostri Scudi da paoli 10, quanti fanno appunto gli scudi romani 1500 dedotti in contratto. E in questa guisa veniva a cessare ogni questione, perchè con un Agente che avesse tenuto in Firenze la Casa D' Altemps, incaricato di risquotere o rimettere fedelmente in Roma, o in contante, o per cambiale tutta la somma degli scudi 1425 di paoli 10, il creditore venendo a conseguire o la stessa moneta, o quattromila dugento scudi di cedole, si met-

metteva al coperto di qualunque perdita, e scapito, e perciò non ricusava che si fosse risoluta la questione con questo preciso temperamento.

IX. Nè si dica, in caso di pagamento da farsi in Firenze, esser lecito al Sig. Marchese Guadagni di poter mandare a comprare nella Piazza di Roma le cedole, e l'altra cattiva moneta, e di pagare con queste il Sig. Duca per motivo di esser caduta in contratto la moneta Romana. Si dedusse in contratto la moneta Romana più per misura, e per comodo, che per sistema assoluto di pagamento, e perchè più co-
7 munemente i pagamenti dovevano succedere in Roma, ma ciò non esclude, che si avesse riflesso a qualunque buona moneta, che avesse potuto legalmente sostituirsi con conguagli alla romana in caso di pagamento che si fosse dovuto effettuare in Toscana. E di fatti, in che moneta pagò la Casa Guadagni nel 1741., e negli anni successivi i dodicimila scudi, di cui andava debitrice per canoni arretati? In che moneta fecero gli stessi signori Marchesi Guadagni i molti pagamenti che gli furono ordinati quì in Firenze dal 1775. per sino al 1786.? E' fuor di dubbio, che tutto fu pagato in moneta Toscana, valutata un semplice cinque per cento sopra la Romana. Dunque non era più lecito, dopo un osservanza così diuturna, e così moltiplice di revocare in questione la specie di Moneta, che si dovea credere convenuta in caso di pagamento da eseguirsi in Toscana, restando indotta la detta osservanza anche da un
8 unico atto, perchè diretta ad interpetrare la volontà tacita dei Contraenti, che non hanno lasciato scritto qual moneta dovesse usarsi, quando fossero pagati i canoni in Firenze. *Aquil de monet. theor* 10. *Garat. de monet. theor.* 10 *Garat. de monet. quaest.* 1. *num.* 31. *Gob de monet. quaest.* 6. *num.* 26. *& seqq Ansald. de commerc. disc.* 89. *num.* 34.

Sembrava a noi pertanto, che la Causa restasse decisa nel suo stesso vestibolo dal patto di pagare in Firenze, quando così fosse piaciuto alla Casa D' Altemps, e dall' osservanza di pagare in tal caso in Moneta Fiorentina; e ci sembrava per conseguenza di poterci esimere dall' entrare nella spinosa disputa della
9 variazione di moneta; disputa, che i nostri Dottori chiamano

an-

*antica*, *alta*, *oscura*, *e profonda*, e che è così di fatto. perchè essi, come ha lasciato scritto il *Voet. ad Pandect. lib.* 12. *tit.* 1. *num.* 24. hanno travagliato moltissimo a renderla tale. Tuttavìa per non mancare di diligenza, e di accuratezza, non tralasciammo di considerare la presente questione anche nel solo aspetto di pagamento da farsi necessariamente in Roma, e in moneta Romana, nel qual caso poteva appunto aver luogo l'accennata disputa della mutazione della Moneta: Ma anche in questa ipotesi credemmo, che non si potesse dispensare il Sig. Marchese Guadagni, o dal pagare il vero scudo Romano all' antico prezzo, o dal dare tanta quantità di cedole, ed altra moderna moneta da poter comprare con queste lo scudo dedotto in stipulazione.

XI. E' certo, che nel principio del corrente Secolo vi era in Roma lo scudo d'argento, e che vi erano i giulj, e paoli, così detti dà Giulio II. e Paolo III. che ne furono gl' inventori. E certo ancora, che lo scudo Romano conteneva un oncia di peso, e che tanto esso, che le altre monete d' argento che ne formavano le frazioni, erano di quella bontà, che si chiama *giusta* nell' uso comune d' Europa, e che vien composta d' undici oncie, e due denari d' argento puro, e 18. denari di lega per libbra. Quando adunque il Sig. Duca D' Altemps stipulò a suo favore nel 1701 l'annua prestazione di scudi 1550 moneta romana da giulj 10 per scudo, stipulò una moneta non già ideale, e imaginaria, ma reale, ed effettiva, e che esisteva non tanto nella sua integrità, quanto anche ne' suoi frammenti in altrettante più piccole monete di giusto peso, e di giusta lega. Che se è stato stipulato il contratto a moneta reale, e di bontà conosciuta, non è oggi lecito al Sig. Marchese sotto qualunque pretesto di surrogare o la nuova moneta erosa di Roma di bassissima lega, o la cedola altra cattiva moneta, che perde quasi un settanta per cento, o lo stesso antico scudo romano a prezzi alterati, ma deve pagare esattamente lo stesso numero, peso, e bontà delle monete dedotte in contratto, o tanta moneta nuova che basti per comprare le convenute, e patruite. *Leg.* 99. *ff. de solut. Ansald. de commerc. disc.* 88. *num.* 2. *& disc.* 89. *num.* 3 *De Luca de regal. disc.* 126. *num.* 5. *Gob. de monet. quæst.* 6. *n.* 4. *&*

4. & seq. Panimol. adnot. 1. ad dec. 44. num. 11. Rota in nuperr. dec 161. per tot. & dec. 261. per tot. tom. 7.

XII. Nè si dica, che la presente teoria non è applicabile alla Causa, perchè si tratta di monete, che se si eccettuano le plateali, ed erose, sono state alterate solamente nel valore *estrinseco*, nel qual caso il benefizio dell'alterazione va a profitto del debitore, che resta liberato, subito che paga la moneta corrente ai prezzi correnti. Tal distinzione fra valore intrinseco, ed estrinseco, che ha servito moltissimo ad attenebrare tutta la materia monetaria, facendo considerare la moneta dal numero, e nome, piuttosto che dalla sua vera indole, e natura, è totalmente chimerica, e ideale, perchè la moneta non ha che un sol valore tutto intrinseco, ed inerente, e che dipende dall'essenza del metallo in quanto serve ad infiniti comodi, e bisogni, e dall'uso che si fa della moneta in quanto serve all'acquisto di tutte le cose necessarie alla vita. Fuori di questo valore stabilito non già dal caso, o dalla convenzione degli Uomini, come hanno pensato alcuni, ma dalla Natura; qualunque altro prezzo vien dato alle monete (eccettuato quello della spesa di co-
11 nio, o quel poco più che si paga per diritto di Zecca, e che per la sua esiguita non merita alcun riflesso) va a risolversi in una pura voce, non atta ad alterare la moneta, che nel solo nome. Quindi come ha osservato il dotto *Carli dissert.* 8. tutta la disputa che si può fare in caso di alzamento di moneta è di vedere, se il debitore debba restituire il *metallo*, o l'*uso*, cioè se resti liberato con dare tanto metallo che equivalga in bontà, e quantità al ricevuto, oppure se debba darne più, o meno, secondo che possino essere variati i prezzi delle cose: Per esempio Tizio diede a censo a sempronio cento scudi quando il grano valeva quattro paoli lo stajo; oggi che il grano vale paoli dodici, cioè due terzi di più, e che tutte le altre cose sono cresciute in proporzione; si domanda, se possa estinguersi il censo con altrestanto argento monetato, oppure se debbano darsi scudi trecento, quanti oggi si ricercano per comprare le stesse cose, che potevano aversi con cento nel giorno del contratto.

XIII. Proposta la questione in questa sua vera, e germana semplicità, e senza mai perdere di vista il vero costitutivo del

valore della moneta, non può risolversi che a favore del creditore, che niente importando che l'alterazione sia piuttosto seguita sull'estrinseco, che sull'intrinseco, deve sempre conseguire se non l'uso del metallo, o lo stesso numero, peso, e bontà di monete dedotte in contratto, o
12 quando queste più non esistino, altrettanta moneta che abbia in commercio il medesimo prezzo, e valore, come in punto *Carl. loc cit. Du Tot Reflessions Politiques sur le Finances tom.* 1. *Curt. de monet.* §. 13. *&* 14. *Faber de variat. numism. cap.* 5. *&* 6. *per tot. Ann. Robert. rer. judic. lib.* 1. *c.* 16. E' ciò per l'evidente principio, che i contratti si devono adempire scrupolosamente; che i contratti cadono sul metallo unico constitutivo del valore delle monete, che non si può a meno di prestare la specie convenura; e che persa la specie, siccome non si può mai smarrire il genere, si deve perciò surrogare questo a quella
13 dando tanto metallo equipotente, e capace a stabilire i termini della vera surrogazione, che si ha solamente allorchè *pondus ponderi qnantitas quantitati, qualitas qualitati, usus usui exaequatur*, come dice il *Gothofr. ad Leg.* 2. § 1. *ff. de reb. credit.*

XIV. Nè sono d'alcun peso le ragioni di quei Dottori, che sostengono contraria Sentenza appoggiati perlopiù al riflesso, che se il Creditore potesse appropriarsi il benefizio dell'alzamento della moneta, conseguirebbe più di quello, che è stato convenuto, ricevendo il centodieci, centoventi &c. in vece del cento. Non è vero, che riceva di più chi riceve la stessa quantità di metallo, dato a censo, a cambio, a mutuo, o in altra maniera stipulato, ed è un errore vera-
14 mente puerile il far consistere questo *di più* in quel nome, che i cento scudi hanno acquistato, stante l'alzamento, di scudi 120. 130., e 140. Questi venti, trenta, e quaranta scudi sono una ricchezza di sogno, e di fantasia, perchè non possono alterare il valor vero della moneta, nè in quanto è metallo nè in quanto rappresenta i generi necessari alla vita, essendo dimostrato che alzata la moneta, e datole un valore arbitrario superiormente a quello che le abbia dato la natu-
15 ra; alzano subito nella stessa proporzione tutti i generi, e la differenza va a residuarsi nella semplice nomenclatura *Genoves. Econom. Civil. part.* 2. *cap.* 4. §. 7. Del che non si può

può addurre maggior prova, che l'istesso fatto di Roma, dove l'alterazione delle monete fatta nel 1796., e l'enorme perdita sulle cedole, che ne fù in gran parte la conseguenza, vennero seguite istantaneamente dall' alzamento delle derrate, e manifatture, senza che però queste operazioni producessero alcuno effetto sulla vera moneta, che seguitò sempre ad avere contro i generi l'istessissimo prezzo, e valore:
16 Con dieci scudi moneta fine si comprò tanto prima che dopo l'alzamento un rubbio di grano, e la sola differenza fu che dopo l'alzamento questi dieci scudi si chiamarono scudi tredici. Se pertanto l'alzamento della moneta altro non è, che un *abuso di voci*, come lo chiama il dotto *Galliani delle monete lib. 5. cap. 3.* hanno errato fra i nostri Forensi tutti quelli, che con queste voci hanno lasciato scritto potersi pagare i Creditori, e il loro abbaglio è confutato fra gli altri dall' Elegante *Ann. Robert. rer. iudicat. libr. 1. cap. 16. in fin.* „ ibi „ Fallitur autem quisquis in æstima-
„ tione aurei, cuius valor nunc decem solidis auctus est, lu-
„ crum aliquod accedere Creditori existimat, ut & vulgus falli
„ solet, dum se ditari credit quoties crescit aurei valor. Sicut
„ enim nummi precium augetur, ita etiam crescunt, & augen-
„ tur tam mercium, quam ceterarum rerum precia. Unde fit
„ ut generali, & publico cujusque nummi incremento, privatis
„ neque accedat, neque decedat quidquam. Nam contractæ
„ obligationis tempore sexcenti aurei valebant quidem mille
„ quingentas libras Tauronnenses. Nunc autem mille octingen-
„ tis libris Tauronensibus æstimatur. At vero nullum in eo
„ lucrum est, nullaque accedit adiecti emolumenti utilitas.
„ Quæcumque enim aliquis tempore contractus 1500 libris com-
„ parare poterat, vix hoc tempore 1000. libris emere, & con-
„ sequi liceret; atque ideo seu jus, seu æquitatem spectes, po-
„ tior est Creditoris causa. „

XV. L'altra ragione di quei, che dicono dovere andare a benefizio del Debitore l'alzamento della moneta è fondata sull'autorità del Principe, che quando ha dato un prezzo alle monete, o sia giusto, o arbitrario, deve rispettarsi, ed osservarsi, senza reclamo dai Sudditi. La proposizione è sommamente rispettosa, ed è anche vera; e quando l'alzamento, che non è altro che una violenza fatta alla natura, viene ordinato per sollevare i debitori dello Stato, come già

fece Solone coi suoi Ateniesi, alzando la mina da 73 a 100 dramme, e che costa evidentemente, che il Sovrano ha voluto che i debitori restino liberati con pagare due terzi, o la metà dei loro debiti; niente vi è di più doveroso, che
17 di obbedire alla Legge, come già alla Legge di Cesare obbedirono i Romani, contentandosi di ricevere dai loro debitori il 70 per 100. *Sveton. in Jul. Cæs. cap.* 42.; ma se si eccettuano questi, e pochissimi altri esempj di Legislatori, che vollero evitare con tali temperamenti il caso di una Legge agraria, cioè un male molto maggiore; tutti gli altri alzamenti di moneta hanno avuto per scopo di sgravare i debiti dello Stato, e non quelli dei Particolari, come con questa mira fu fatto anche quello di Roma del 1796. Si volle con queste diminuire d'un buon quinto i debiti della Camera, e ritenere dentro lo Stato la moneta, che non si poteva salvare dalla continua esportazione. Quindi non si è mai visto alcun Editto pubblicato dal Governo Romano, che obbligasse i Privati, che avessero dato moneta buona,
18 a ricevere o moneta cattiva, o quella stessa moneta a prezzi alterati; nè si potevano vedere simili Editti, perchè l'oggetto dell'alzamento era di sgravar la Camera dirimpetto ai Privati, non i Privati verso gli altri Privati. Che se mancava nel caso nostro lo spirito, e la lettera della Legge per obbligare i Creditori a ricevere con sommo pregiudizio moneta cattiva, e scadente, tanto più bisognava ritenere nei giusti limiti la stessa Legge, e non portarla contro ogni regola d'interpretazione ai casi passati, ed ai contratti, come era quello della Casa D'Altemps, stipulati a moneta
19 novantaquattro anni avanti come in termini appunto di Bandi monetarj decise la *Rota Rom. post. Cenc. de censib. dec.* 217. *num.* 5.

XVI. Sembrava pertanto, che sotto il pretesto di essere state aumentate solamente nell'estrinseco le monete Pontificie, non potesse esser lecito al Sig. Marchese Guadagni d'ascrivere a suo prò questo aumento, e non potesse esser lecito specialmente, perchè si trattava, che era stata dedotta in contratto moneta vera, ed esistente, nel qual caso conviene
20 anche la più sana parte dei Dottori, che si debba pagare la medesima moneta nell'istesso numero, peso e bontà, senza punto curare il valore estrinseco, come si può vedere da-

dagli allegati dal *Gob. de monet. quæst. 6. num.* 4. Ridotti a questo passo i Difensori del Sig. Marchese, quel vantaggio che non potevano sperare dall' alzamento della moneta, tentavano di ottenerlo dalla cedola, moneta immaginaria, che essi dicevano inalterabile, che corre sotto la garanzia dello Stato, che vien ricevuta dal Governo per il suo valore nominale in pagamento di dazj, gabelle &c. e che non può ricusarsi da nessuno, come esprime la stessa frase che porta indosso, e che dice „ *la presente cedola di scudi . . . . . vaglia per tutto lo Stato Ecclesiastico*. E tanto più aggiungevano doversi contentare il creditore di tal moneta, perchè così esigeva la *lunga osservanza*, e il *quasi possesso*, in cui era il debitore di pagare con queste carte. Ma questo giuoco, che era tanto rovinoso al Sig. Duca D' Altemps, quanto il ricevere o le monete erose, o le monete fine a prezzi alterati, noi credemmo costantemente, che non potesse ammettersi senza evidente lesione dell' equità, e della giustizia.

XVII. E primieramente è falso, come ha notato il *Carli nel-*
21 *la citata dissert.* §, che esistino, o che siino mai esistite
monete *imaginarie* nel Mondo. Ogni moneta, esiste real-
mente, o in un sol pezzo di metallo, o in tanti pezzi, che
combinati fanno la moneta, che per essersi persa, l'uso ha
fatto chiamare immaginaria. Quindi lo scudo di Firenze, la
pezza di Livorno, lo scudo d'oro di Camera di Roma, la
lira sterlina d'Inghilterra, e tante altre monete, che sono
però tutte esistite, e che più non esistono in un sol prezzo,
sono monete reali, come quando esistevano, perchè si sa
22 precisamente di che oro, ed argento, e di che quantità di
metallo vanno composte. Ma si chiamino tali monete reali,
o imaginarie, la sostanza è questa, che la mente di quei
Contraenti, che per servire all'uso del Commercio fanno i
loro affari in tali monete, o nelle monete rappresentative, e
di carta, che poco da quelle differiscono, è diretta all'oro,
e all'argento, che viene sotto quella denominazione, e non
già al nome, o alle parole, che non hanno mai conciliato
alcun contratto, e nemmeno al valore estrinseco delle mo-
nete, che mercè la saviezza dei Principi Europei, e mercè
i lumi sparsi da *Lock* su questa delicatissima materia, si è
reso da molto tempo in quà disprezzabile, e di nessun con-

to

to. Che se ciò è vero, come è indubitato, le stesse teorie, che hanno luogo nei contratti fatti a moneta reale hanno luogo anche in quelli fatti a moneta imaginaria, o rappresentativa, nè si dee dare otecchio a quei nostri Pratici, che
23 hanno insegnato nei primi contratti in caso di alzamento di monete, doversi prestare la specie convenuta, e nei secondi il solo numero di monete, purchè abbino la stessa denominazione. Se fosse vero questo insegnamento, bisognerebbe supporre, che chi contratta a moneta imaginaria, più curasse il nome, e la figura delle monete, che la loro essenza, e sostanza, il che è apertamente assurdo, perchè chi stipula qualunque moneta, intende di stipulare una mallevadrice, come la chiama *Aristotele*, di tutti i nostri bisogni, quale attributo non si può conseguire, che con avere in vista il metallo, e non i segni del metallo; quel metallo, che come si è detto di sopra, è l'unico costitutivo del pregio delle monete per la sua utilità, e comodità, e che (per servirmi
24 delle eloquenti espressioni del *Galliani delle monete lib.* 1. *cap. ult. in fin.*) „ La divina Provvidenza . . . . . di tanta
„ bellezza ornò, che nè la volubilità delle usanze, nè la barbarie de' costumi, nè la povertà, nè la soverchia ricchezza
„ hanno avuto forza di spiantare dal concetto degli uomini,
„ con sostituirvi altre merci, e che nè i Filosofi faranno mai
„ vilipendere, nè gli Alchimisti sapranno moltiplicare „

XVIII. Se pertanto chi contratta in moneta chiamata imaginatia, o rappresentativa, contratta assolutamente in moneta reale, e il contratto casca sulla verità, cioè sul metallo rappresentato; chi contrattò in cedole Romane nel 1701., deve avere ciò che rappresentava allora la cedola, e non ciò che
25 rappresenta adesso, come deve avere centotrenta scudi romani d'argento chi contrattò allora quella somma, benchè i cento d'allora potessero chiamarsi per Editto del Principe centotrenta adesso. E siccome è certo che in detta Epoca le cedole si spendevano per il vero loro valore nominale, quindi il Sig. Marchese Guadagni deve pagare o in moneta reale, o in tante cedole, che rappresentino la moneta reale, per esempio centosessanta scudi cedola per ogni centinaio, se vale in oggi in Roma sedici paoli in carta il pezzo duro. E ciò se nel 1701. esistevano le cedole; ma con più forte ragione se non esistevano, perchè allora il contratto è caduto

duto sicuramente sulla moneta effettiva; e non esistevano di fatto, che per mere fedi di credito, portando indossata la frase „ *si dà credito al Sig. . . . . di scudi . . . . . recò contanti &c.* e non essendosi cominciate a conoscere per cedole forzose, che sotto il Pontificato di Benedetto XIII.

XIX. Nè vale il dire, che le cedole sono una moneta pubblica, approvata dal Principe, e che hanno la garanzìa dello Stato, in faccia a cui ottengono tutto il loro valore. Meno una Leg-
26 ge espressa del Sovrano, come dimostra il chiarissimo Autore della *dissertazione della Moneta* §. 392. *Roma* 1750 dettata alle volte, come si è notato di sopra da imperiose circostanze, non si può obbligare nessuno contro i patti, e contro l'eguaglianza naturale de' contratti a ricevere con som-
27 mo pregiudizio la cedola invece della convenuta moneta suonante „ *Paulus* respondit creditorem non esse cogendum in
„ alia forma nummos accipere si ex ea re damnum aliquod
„ passurus sit „ stà scritto nella *Leg. 99. ff. de solut.* Una Legge del Governo Romano, che obbligasse il creditore di moneta suonante a ricevere cedola, non s'è mai affacciata in tutto il decorso della Causa, e non si poteva affacciare, perchè non s'è mai pubblicata. Anzi dopo che le cedole cominciarono a perdere, nei molti contratti che si fecero a moneta nello Stato Pontificio, si espresse per cautela dai Contraenti, che il contratto era fatto a moneta suonante, e che il debitore dovea restituire la stessa specie di moneta; e i Giudici di quello Stato, legittimi interpetri delle Leggi del Governo, non hanno mai negata pienissima esecuzione a simili stipulazioni, nè hanno mai costretto il creditore a ricever cedola per moneta suonante. Tal cautela non era necessaria, e non poteva inserirsi senza spirito di previsione nei contratti, che si facevano su i principj del Secolo negli Stati della Chiesa, come si fece quello della Casa D'Altemps, perchè là allora tutto era denaro, e non si conosceva carta monetata, e perciò l'indicata cautela s'intendeva inserita *ipso jure*: lo stipulo 1500. scudi romani, quando non si conoscono in Roma, che scudi effettivi d'un oncia d'argento l'uno di giusta
28 bontà, dunque devo avere scudi veri, e non cedola, argento, e non carta, moneta, e non segni. Nè perchè la cedola non viene ricusata dal Governo per il suo valore nominale, deve

per-

perciò riceversi con gravissimo scapito anche dai privati, che hanno dato moneta: Il Governo non la recusa, perchè è de-
29 bitore in faccia al Pubblico della moneta reale che rappresenta, il che non potendosi dire dei Privati, questi possono benissimo ricusarla in pagamento di moneta effettiva.

XX. Non importa poi, che la Cedola si spenda per l'intiero suo valore nominale in pagamento di Dazi, Gabelle ec. Questo ristretto Ufizio è appunto quello, che la caratterizza per cattiva moneta, e che anzi la leva dal rango della pecunia, che
30 essendo, come la chiama *Lock* „ *misura di tutti i valori*
31 *delle cose*, o come la definisce *Montequieu* „ *segno rappresentante il valore di tutte le Mercanzie*: Il di lei uso, e la di lei estimazione devono essere pubblici, e deve esse-
32 re *generalmente* accettata *Gallian. della moneta lib.* 1. *cap.* 4. Egregiamente il nostro *Paolo nella Leg.* 1. *ff. de Contrah empt.*, dove parlando della mirabile invenzione del-
33 la moneta fatta dagli Uomini per riparare agli incomodi delle permute, dice *electa materia est cujus* PUBLICA AC PERPETUA ÆSTIMATIO *difficultatibus permutationum . . . subveniret*. Dice il Giureconsulto, che la stima della moneta deve essere non solo pubblica, ma anche *perpetua*, cioè non soggetta a quelle ondulazioni, e incostanti variazioni, cui so-
34 no soggette le mercanzie, come spiega dottamente *Cujac. t.* 7. *Oper. pag. mihi* 685. *litt. E.* „ ibi „ perpetuam vacat com-
„ paratione ceterarum rerum, quæ permutantur veluti vini,
„ olei, frumenti, & ceterarum rerum. Perpetua igitur nummi
„ æxtimatio est non simpliciter, sed ad alias res relata. „ La Cedola Romana ha sofferto dal momento della sua decadenza e soffre anche attualmente le stesse vicende delle più minute derrate, non arrivando Corriere in Roma, che non alteri il di lei valore, talchè si può dire con verità di lei, ciò che dicea *Cicerone* di quel certo numero *jactabatur nummus sit ut nemo scire posset quod haberet*. Dunque questa carta mancando de due caratteri, ed essenziali attributi della moneta, cioè universale accettazione, e stima costante, non
35 si può dir moneta, e non può fare pagamento; ò al più quando per qualche circostanza si debba accettare, non può essere obbligato ad accettarla il Creditore di vera moneta, che per quel prezzo, che corre alla giornata, come se fosse mercanzia.

XXI.

XXI. Ne potè fare presso di noi alcuna difficoltà l'*osservanza* reclamata dal Sig. Marchese Guadagni, e che si diceva nascere da moltissimi pagamenti da lui fatti in Cedole alla Casa D'Altemps, valutando sempre queste carte per il loro valore nominale. Essendo chiaro il contratto d'Affitto del 1701, e chiari i fatti posteriori passati fra la casa D'Altemps, e Guadagni, nè esssedo lecito dubitare, che il Canone degli
36 annui scudi 1500 fosse convenuto a moneta reale, e suonante; non poteva portarsi in linea *interpretativa* l'allegata osservanza *Rot. cor. Lancetta decis.* 228. *num.* 19. *tom.* 1. cor. *Eminent. Herzan. decis.* 72. *num.* 29. *tom.* 1., *& decis.* 167. *num. ultim. tom.* 3. *cor. Eodem* Restava pertanto, che si affacciasse in linea *prescrittiva*, e che si dicesse legittimamente prescritta contro il Creditore la consuetudine di
37 pagare in Cedole al loro valore nominale. Ma questa prescrizione mancava di *atti uniformi, e del tempo*. E' certo dal Contratto di concordia del 1741. sopra memorato, che la Casa Guadagni pagò per la massima parte in Firenze, e in *moneta suonante* il suo debito residuato in dodici mila, e più scudi, e proveniente da Canoni. E' certo ancora dal conteggio del 1786, che la Casa Guadagni per tutto il decennio anteeedente fece moltissimi pagamenti in Firenze, pagando al solito i Canoni in moneta suonante, e valutando semplimente un cinque per cento sopra la Romina la nostra moneta di Paoli X. Mancava pertanto dal 1741 fino ai tempi più recenti la decantata consuetudine, o seppur v'era, si dimostrava da più, e diversi atti interrotta, quando per far l'effetto, che avrebbe voluto il Signor Marchese Guadagni, cioè di prescrivere una moneta non dedotta in Contratto, si
38 richiedeva, che i pagamenti si provassero tutti fatti costantemente nella pretesa moneta, e così continuati senza interruzione per lo spazio di *trent'anni*, come nei precisi termini *Faber. in Cod. lib.* 8. *tit.* 30. *definit.* 30. *num.* 16. *Gall. de fruct. disp.* 10 *num.* 67. *& seqq. Budel. de monet. cap.* 24. *num.* 18. *&* 37. *Thesaur. de Augon. monet. par.* 1. *num.* 73. *& seqq.*, *Gob. de monet. quaest.* 8. *num.* 11. *Rot. in nuperrim. dec.* 161. *n.* 9. *tom.* 7.

XXII. Osservavamo in oltre in destruzione di questa consuetudine, che quand' anche ella fosse stata non solo trentenaria, ma millenaria, non solo avrebbe potuto ciò nonostante operare

alcuno effetto, secondo il vero punto di vista, in cui dovea considerarsi la Cedola. Di fatti se questa carta fosse stata tanto felice, come lo sono stati i Viglietti dello Scacchiero di Inghilterra da mantenersi in credito anche per mille anni, e da venir cambiata per l'intiero valor nominale; questi mille anni non si potrebbero tenere a calcolo per quel tempo, in cui avesse cominciato a perdere un cinquanta, o sessanta per cento. E perchè? Perchè la carta quantunque ritenga la stes-
39 sa forma, e figura, non è più la stessa, subitochè diminuisce il valore rappresentativo. Quindi niente importa, che la casa D' Altemps abbia per molto tempo ricevuto Cedole per contante. Le ricevè fino a quando o rappresentavano a puntino il loro valor nominale, o finchè la perdita fu tollerabile, il che si può dire, che succedesse dalla loro instituzione per sino al 1794. ed anche 1795. ma dopo l'Estate del 1796 in cui si viddero perdere quasi due terzi del loro valore, come si può dire, che il Sig. Duca sia obbligato in forza di consuetudine di seguitare a ricevere le stesse carte come prima? Se è stata introdotta consuetudine, non può esser caduta, che sul ricevere Cedole, che rappresentassero a puntino, ò quasi a puntino la moneta; dunque tal consuetudine nun può estendersi alle cedole d' oggi, che non rappresentano più che a lunghissima distanza la moneta.

XXIII. Come poi non ci fece specie la consuetudine, o l'osservanza, così non credessimo, che meritasse alcuna considerazione il *quasi possesso*, in cui diceva d' essere il Sig. Marchese Guadagni di pagare in Cedole in vece di moneta suonante, e in virtù del quale sosteneva doversi almeno ricevere dalla casa D' Altemps gli scudi settecentocinquanta da esso depositati nel Monte di Pietà di Roma in pagamento di un semestre di Canoni a tutto Ottobre passato. Questo Deposito fu fatto nel Novembre scorso, vale a dire quarantacinque giorni in circa dopo la contestazione della presente Lite promossa dal Sig. Duca D' Altemps col preciso scopo di scansare le Cedole nel vicino pagamento, che andava a scadere nell' Ottobre, e negli altri pagamenti successivi. Dun-
40 que il deposito fu *clandestino*, *attentato e nullo*, perchè fatto in mala fede, e in disprezzo del Giudizio già introdotto. *Rot. coram Riminal. Decis. 93. num. 30., & dec. 117. num. 25. cor. Eod.* Inoltre la causa era stata contestata sul

me-

merito, e sul petitorio, nel quale aspetto essendo stata accettata dal Sig. Marchese Guadagni col suo Libello di Eccezioni, non gli era più permesso di restringere la cognizione al mero sommarissimo possessorio, e molto meno di decidere la Causa col fatto. E finalmente, siccome si trattava di merito chiaro, e di possessosio reso dubbio da una vicina incostanza di atti: perciò ogni regola esigeva, che si cumulasse insieme il petitorio col possessorio, e che si con,
41 dannasse tanto nell' uno, che nell' altro il reo convenuto, non sostenendogli il fatto Deposito: *Rot. cor. Olivat. dec.* 458. *num.* 1. *tom.* 4.

XXIV. Nè meritava maggior riflesso la Sentenza del nostro Magistrato del 1788., in cui inerendosi al patto espresso inserito nell' Istrumento del 1701. fu detto doversi abbuonare al Sig. Marchese Guadagni la spesa del Cambio. Convenivamo ancor noi, che questa spesa si dovesse ascrivere a debito del Sig. Duca D' Altemps, ma non potevamo convenire, che sotto questo titolo si attribuisse il Sig. Marchese un lu-
42 cro di quasi un sessanta per cento, che veniva a fare, con pagare in cedole, piuttostochè in moneta. Subitochè nel citato Istrumento fu fissato questo lucro a titolo di *provvisione per la rimessa*, che è lo stesso che dire per il Cambio, in scudi sei, e baiocchi venti, non era lecito alla Casa Guadagni di appropriarsi altro profitto per rimettere franchi in Roma gli annui scudi millecinquecento. Ma per assicurarsi, che l' enorme vantaggio, che veniva a risentire il Debitore, rimettendo Cedole, era cosa affatto staccata dal Cambio, bastava riflettere, che andava a colare nella tasca del medesimo Debitore, e non del Banchiere; e per assicurarsi, che era indoveroso, ed ingiusto, bastava convenire, che a chi è obbligato a rimettere una data somma da Piazza a Piazza, non è lecito appropriarsi sotto un giro misterioso di parole un terzo, o una metà della somma, ma deve passarla tutta al Banchiere ritirandone una Cambiale al prezzo della settimana. E di fatti altrimenti facendosi, succederebbe, che un Romano, che avesse nelle mani di un suo Agente, in Firenze un sacchetto di mille scudi, che volesse tirare oggi a Roma per Cambiale, sarebbe pagato con scudi trecentotrentatre, e qualche paolo, perchè con tal somma si ha una Cambiale di scudi mille per Roma, e l' Agente molto più fortuna-

to del Principale, lucrerebbe due terzi, cioè più di scudi seicento, il che quanto sia iniquo, ed assurdo, lo vede chi ha fior di senno. E quindi appariva qual conto dovesse farsi di quella massima, con cui si diceva *esser lecito a chi rimette denaro da Piazza a Piazza l'appropriarsi il benefizio del Cambio*, intendendosi per tal benefizio quella immane differenza, che passava fra scudo cedola, e scudo moneta, e che dipende da tutt'altra causa, fuori che dalla ragione dei Cambi. E cosa era mai in questo senso il benefizio del Cambio, fuori che una diminuzione, che si cagionava senz'alcun titolo alla moneta altrui con danno, e pregiudizio del Proprietario? Dunque non poteva ammettersi questo lucro, il quale andava anche a ridursi in un puro sogno, subito che si ricordava al Sig. Marchese, che il suo obbligo era di rimettere moneta suonante, e non carta, e facendo così la rimessa, non poteva più trovarsi nè lucro, nè scapito.

XXV. Pareva pertanto, che nè il riflesso dell'alzamento delle monete Pontificie caduto sull' estrinseco, nè l'inalterabilità delle Cedole, nè la consuetudine dei pagamenti, nè le altre considerazioni affacciate dai Difensori del Sig. Marchese Guadagni potessero formare alcuna eccezione a quel gran principio fondato sulla natura, e sulla giustizia, che chi stipula una data moneta, non possa mai restar liberato, che con dare la specie convenuta, o con pagare l'equivalente in altrettanta moneta contenente la stessa bontà, e quantità di metallo, e la stessa forza rappresentativa. Al qual principio, benchè per se stesso sicurissimo, onde appoggiarci la risoluzione della Causa, si aggiungeva un altro fondamento egualmente stabile, e legale, nascente dall'immensa *disuguaglianza* del contratto d'affitto del 1701, che andava ad aver luogo, se veniva permesso al Sig Marchese di pagare in Cedole; disuguaglianza, che la Religione del Giudice non poteva lasciare incorretta. Di fatti essendo ora il Cambio di Firenze con Roma circa al 300., vale a dire trovandosi tanto decaduta la Cedola, e reso raro il contante in quella Città, che con un nostro scudo si comprano tre scudi cedole; il Sig. Mar-
43 chese Guadagni pagando in carta, verrebbe ad estinguere con scudi cinquecento gli annui scudi millecinquecento, cioè a liberarsi con un terzo della vera somma, e il Sig. Duca D' Altemps conseguirebbe annualmente una sola terza parte del

suo

suo credito, perchè è certo, che scudi millecinquecento Cedole non si spendono adesso in Roma, che per cinquecento, cioè non più di quello, che gli valuta il Cambio, vero, ed indubitato Barometro non solo dello stato del commercio delle nazioni, ma anche del valore della carta monetata. Stante adunque tal perdita, che veniva a fare il Locatore nei suoi Canoni, era chiara a suo danno la lesione perlomeno *enor-*
44 *me*, e l'azione, che per conseguenza gli competeva a termini della *Leg. 2. Cod. de rescind. vend.*, o di rescindersi il contratto d'affitto, o di ridursi all'eguaglianza, cioè ai scudi millecinquecento effettivi convenuti.

XXVI. Nè era valutabile la replica, che si dava dai Difensori del Sig. Marchese per evitare la conseguenza di questa azione, dicendo, che la stipulazione si doveva considerare nel suo inizio, e che non essendo allora occorsa alcun'ombra di lesione, se questa vi si era introdotta col tratto del tempo, non poteva tenersi a calcolo, nè se ne doveva far capitale. Si doveva anzi fare capitale grandissimo dell'enorme diminuzione nata nel canone in progresso di tempo perchè i Contratti; che hanno tratto successivo, come appunto la locazione perpetua, e che si considerano giustamente per tanti contratti annui, vuol l'equità, e la giustizia, che si riduchino all'eguaglianza, subito che la pensione stabilita diventa iniqua per il Locatore, o per il Conduttore, per la ragione che in simili contratti s'intende sempre inserita la clausula *rebus sic stantibus*, talmentechè variate per qualunque accidente le circostanze, s'intende subito variata anche la volontà dei Contraenti, e si deve ridurre il Contratto all'eguaglianza: *Leg. Quidam 17. ff. de usur. Merend controv. lib. 1. cap. 42. n. 22. Zanch de Læsion. part. 2. cap. 8. n. 99. & seq Rota coram Emerix. Iun. dec. 1130. n. 2. & 42.* E nei precisi termini di Canoni, che resi lesivi per l'alzamento, o abbassamento della moneta, devono ridursi all'eguaglianza: *Card. De Luc. de regalib. disc. 42. n. 10. & Thesaur. dec. Pedemont. 226. n. 3 et 4.*

E così ambe le Parti virilmente informando &c.

NATALE MARTELLINI BENEDETTI *Auditore.*
PIETRO PARDINI *Auditore.*
GIOVANNI GRANDUTTI *Audit., e Relat*

DE-

# DECISIO XX.

## *PONTIS ERÆ AFFRANCATIONIS ET CALCULATIONIS PRETII.*

DIEI 12. AGOSTO 1798. COR. LAMI.

### ARGUMENTUM.

*Methodus adhibenda in Affrancationibus Emphiteuticis justis per Legem anni* 1783. *quoad Emphiteusim huic anno praecedentibus, discutitur, declaratur, constituitur. Princeps cum rescripserit precibus, super hujusce sistematis declaratione,* Iudex decernat prout de jure super detractionibus, in Peritorum dissensu, *jussisse intelligitur, ut ea Peritia diligatur quae justitiae consona est, non ut nova Peritia conficiatur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *Commercium parit divitias & felicitatem.*
„ *In Regionibus Agricolis nequit promoveri commercium, nisi Agricultura promoveatur. num.* 2.
3. *Alienandi praedia facultas, quae antea erat prohibita alienari, divitias ditionibus auget.*
4. *Absurdum est, Populos ex paupertate industriam acuere.*
5. *Emphiteusis est concessio praedii ad meliorandum, retento dominio directo & recepta annua tenui recognitione pro hoc dominio.*
6. *Lex Patria anni* 1783. *indicat quomodo Emphiteusis antiqua a Communitatibus Dominis directis stipulata, reduci possit ad instar novae, & redimi Dominium Directum.*
„ *Difficile tamen fuit semper pretium hoc statuere causa detractionum. num.* 7.
8. *Detractiones quae sunt de jure omnes & quoscumque comprehendunt nulla exclusa; Et ei contra restringunt & comprehendunt eas tantum quae non ex arbitrio sed ex jure proveniunt.*

9. *Iu-*

9. *Iurisprudentia est Ars adplicandi justitiam casibus obvenientibus.*
10. *Peritus, in quo eum spectat, judex est.*
11. *Preces ad Principem ut in dissensu Peritorum eas declarationes super Peritiis faciat, quasi iuri coherentes anthumet, & Rescriptum, ut in hoc dissensu Iudex faciat id quod justitiae consonum est, indicat eam peritiam deligendam esse, quae Iustitiam foveat, non autem ut ad novam Peritiam deveniatur.*
12. *In Rescriptis Principis ea interpretatis sumenda est quae Rescriptum non reddat elusorium.*
„ *Rescripta sunt semper precibus coherentia. num. 13.*
14. *In Emphiteusi praecedenti Instructionibus anno 1783 per Principem datis duo requiruntur ad redimendam Emphiteusim, seu ad Affrancationem, pretium Affrancationis, & detractiones quae sunt de jure super pretio adhuc bonorum.*
„ *Casus enumerantur, in quibus Instructiones procedunt, num. 15.*
„ *Inter Detractiones quae sunt hoc casu faciendae, inest Bonificatio debita Domino directo ob anticipatam Solutionem, quam nequiret exigere nisi cum cessasset Emphiteusis. num. 16. & 17.*
18. *Quomodo calculari debeat Bonificatio anticipatae solutionis in Affrancatione. Et n. 19 ac 23.*
„ *Fructus & Canon qui annuatim percipiuntur in calculo annuatim bonificandi sunt, non autem exacta Emphiteusi. n. 20. & 22.*
21. *In contractibus correspectivis correlatio & aequalitas adamussim debet servari.*
24. *Usurae, super Capitali ad multiplicum, dato exacto tempore solutionis assumunt naturam Capitalis ipsius, absque ulla late anatocismi.*
25. *In Ditione Etruriae pecunia semper praesumitur fructifera, & requisita Pauli De Castro habentur pro probatis.*
26. *In alienatione Dominii directi, seu in Affrancatione praesumitur datum esse pretium Reversionibus culposis, melioramentis futuris, & cuicumque Rei accidere potest.*
27 *Alienatio Dominii directi jussa per Legem 1783 non est ordinata ad favorem Communitativum ec. sed ad favorem Com-*

*Commercii , & ad distributionem potissimum Bonorum inter subditos.*

I. DA chè si è conosciuto essere il Commercio la sorgente
1 delle Ricchezze de' Popoli, e queste della loro Felicità; (L'effet du Commerce sont les richesses. *Montesq. Tom. 2. liv. 21. artic. 6.* Sono necessarie le ricchezze alla felicità degli uomini perchè tutti naschiamo con maggiori bisogni, e appetiti che non sono le nostre forze *Genov. Lez. del Comm.*) egli è divenuto un' oggetto essenziale all' organizzazione, ed all' esistenza dei Corpi politici. Quindi tutte le principali premure dei ben regolati Governi si son dirette a favorirlo, e in special modo a proteggerlo con togliere quegli ostacoli, che o lo inceppavano, o gli erano, per via, di funestissimo inciampo, e fatale. Le Leggi, la bontà delle quali è sempre una bontà di rapporto all' indole, e allo stato delle Nazioni, lo hanno viepiù incoraggito proporzionando le loro Sanzioni alle circostanze de' Popoli governati.

II. Favorire il commercio ne' Paesi agricoli senza favorire l' A-
2 gricoltura, e le Arti fu però veduto esser lo stesso, che volere eccitare il *moto* senza *materia*, e senza forma. L' Agricoltura, dice *Filangeri*, dà la *materia* con i suoi prodotti, le Arti adattando questi al comodo, ed al piacere della Vita umana somministrano la *forma*, ed il Commercio è quello, che dando *moto* ai prodotti del suolo, e all' industria manefatturiera riempie gli Stati di ricchezze. (La ricchezza di uno Staro consiste nell' annua riproduzione. Ricchezza vera, e stabile de' Popoli è l' *Agricoltura* . . . . Ella è il fondamento più solido dello Stato. *Disc. sull' Econom. pub. di Franc. Milizia pag.* 4.)

III. L' alienabilità accordata con la massima saviezza ai fondi immensi che erano immortali nelle mani di alcuni Corpi. (La mano-morta è una voragine che assorbe senza ridare, dice il *Gen. Lez. del Comm. par. I. cap. X. in not.*) è stato
3 un dovizioso fonte di ricchezze per quelli Stati che l' hanno adottata.

IV. E una massima falsa, e perniciosa, dice Montasquieu, quella che alcuni Politici senza molta considerazione hanno spac-
4 ciata, che un popolo tanto più sia industrioso quanto più è povero (Déja découragés par l' accablement du travail ils fon-

fonte consister toute leur félicité dans leur paresse, *Livr. treiz. Art.* 2. )

V. L' essersi sottratta la maggior parte delle Terre dal numero delle cose permutabili, e dal giro del commercio ha fatti mendichi alcuni Stati. ( Bernardo Davanzati nella postilla 38. al secondo libro degl' Annali di Tacito, che egli mandava volgarizzati a M. Baccio Valori, nel 1599. trattando di Firenze scriveva „ *non più che il quarto dei Beni Stali rimane ai privati Laici, come mostra il Catasto, e camminasi oltre*). Dove le Terre sono in Commercio ognuno spera a forza di fatica di poterne col tempo possedere una porzione: e questa speranza è la molla principale che fa gl' uomini attivi, industriosi, e faticanri. Ove questa manchi deve necessariamente la Classe indigente abbandonarsi alla spensieratezza, alla vita oziosa, e vagabonda, e passar quindi all' estremo della miseria. (Diverse Leggi pubblicate in Italia specialmente nel XV. Secolo, con le quali si proibiva ai Rustici di comprar Fondi, sono contro tutta la buona Economia, e non hanno altra scusa che la durezza dei tempi.

VI. L' invenzione de' Contratti di *Enfiteusi*, o come volgarmente dicesi di Livello ( L' Enfiteusi veramente differisce dal Livello, ma il comune linguagio ha resi sinonimi questi due Vocaboli. *Fulgin. de Emph. in praelud. quaest.* 7. *num.* 5. ) non era valevole di natura sua a compiere l' importantissimo oggetto di eccitare l' industria, e di animare l' agricoltura: Il nome appunto di *Enfiteusi* secondo che ne accenna la sua Greca Etimologia, dimostrando *miglioramento* fa vedere, che i gran Proprietarj non potendo far coltivare tutte le loro tenute, vedendole semprepiù decadenti, e sterili per mancanza di Coloni, e dall' altra parte non volendosene privare, cominciarono a darle ad altre persone perchè le coltivassero, e migliorassero, ritenendosene però il Dominio, in recognizione del quale l' *Enfiteuta* o *Livellario* pagar doveva un' annua tenuissima pensione. Intanto nè si resero più vantaggiose le condizioni de' piccoli proprietarj, nè si avvalorarono le speranze de' poveri faticanri, che contro voglia irrigando fondi non suoi con mal ricompensati sudori dovevano esser languidi, e trascurati nella coltura di essi ogni volta che la vedevano disgiunta da' preziosi diritti di Proprietà.

VII. Tanto persuaso di questi sicurissimi principj quanto amante della pubblica utilità il profondo Politico, e gravissimo Legislatore LEOPOLDO I. nel tempo, che resse la Toscana, procurò; ( Con la Legge del 1769. ) di aumentare, ed estendere la Paterna Sanzione emanata fino del 1751. non solo quanto alla quasi libertà, e allodialità de' Beni Enfiteutici delle *Manimorte*, ma relativamente ancora alla ristretta loro incapacità d'acquistar Beni di Suolo. Circoscrisse prima il perpetuo corso de' Fidecommissi; ( Motup. de' 14 Marzo 1782. ), e troncò in seguito la Succession progressiva di quelli, e delle Primogeniture; ( Con la Legge de' 23. Feb. 1789. Dalla prima delle Dissertazioni che compongono il primo Volume della bell' Opera stampata in Milano nel 1792. e 1793. che ha per titolo „ *Delle Antichità Longobardico-Milanesi* resulta che le Primogeniture, e i Fidecommissi non erano conosciuti presso i Longobardi, e che essi non permettevano, che un Padre senza un evidente motivo lasciasse de' suoi Beni più ad un suo Figlio che agli altri; lo che veramente non conferma l'idea che abbiamo di cotesta gente ) e dopo aver promossa la pubblica Economia, e la più facile ed esatta amministrazione delle Comunità dello stato, e distrutte le Catene che vincolavano con *privative*, e *servitù* i Beni Comunitativi ( Col regolamento del del 1775. ) ne comandò l'allivellazione, o alienazione a piccole porzioni perchè i meno facolrosi ancora potessero attendere all'acquisto de' medesimi, ed accrescere così il numero delle Famiglie Rurali ( Dopo questa benintesa utilissima riforma si videro rapidamente in Toscana le Campagne floride, ricche, e Popolate. Si contano ora settecento mila Possessori per milione d' Abitanti ).

VIII. Impresso pure a questi Beni il carattere di *quasi allodiali, e come appodiati* ( Istruzione a' Migistrati de' 17. Giugno 1776. „ ivi „ *I Beni che saranno dati a livello si reputeranno a tutti gl' Effetti di ragione come appodiati, e quasi allodiali, e perciò i Livellari, e Conduttori de' medesimi ne potranno disporre per gl' Atti tanto tra vivi, che di ultima volontà* ), restava che di questa stessa qualità tanto vantaggiosa a' progressi dell' Agricoltura per l'aumento del numero dei Proprietarj fossero rivestiti ancora quei Beni delle medesime Comunità che erano stati allivellati in antico, cioè, prima dei nuovi accennati Regolamenti.

6 ti. E di fatto col Motuproprio, e Istruzione de' 24. Maggio 1783. sempre con lo spirito di *facilitare le contrattazioni, e promuovere le affrancazioni* fu prescritto il metodo per ridurre gl'antichi Livelli al sistema dei nuovi, ed anche per affrancarli in guisa, che l'util Dominio restasse sempre consolidato col Diretto nella persona dell'Affrancante.

IX. Difficili per altro ed intricatissime nella concorrenza dei casi sono state le Operazioni che diverse Amministrazioni pubbliche, e Corpi Morali han dovuto fare, sia per determina-

7 re il nuovo Canone degl'antichi Livelli ridotti a' moderni usi, sia per fissare il prezzo dell'Affrancazione. La discrepanza delle opinioni sulle *Detrazioni che siano di ragione* a mente dell'enunziate Istruzioni del 1783. quanto al primo, e la supposta impossibile esattezza di calcolo quanto al secondo (L'affrancazione non è altro in sostanza che un' alienazione del Dominio Diretto che si compra dal Padrone utile. *I Livelli de' quali si tratta*, dice la Legge de' 4. Settembre 1788, *sono d' una natura sostanzialmente diversa dalla vera Enfiteusi, e sono a tutti gl' Effetti più analoghi alla compra e vendita, e alla Locazione, e Conduzione perpetua.* Vedasi anche la L. de' 10. Settembre 1789. Il diritto dell'annuo Canone, del Laudemio grosso e piccolo, la speranza della reversione de' miglioramenti, le caducità colpose, e diversi altri diritti vantaggiosi devono tutti calcolarsi nel fissare il giusto valore del Dominio diretto), hanno prodotta una varietà di sistemi, e l'incostanza del sistema lunghe, e dispendiose questioni.

X. Della natura di queste era la Controversia insorta fra i Signori Faustino, e Giovanni Lucchesini contro la Comunità di Pontedera, a favore dei primi risoluta da me con Sentenza di questo giorno della quale richiesto fo palesi i Motivi.

XI. Venderono i Signori Lucchesini alla Nob. Sig. Antonia Franceschi nata Contessa Galletti un Podere nel Comune di Montecastello, ed altro ivi posto al Sig. Valentino Conti.

XII. Erano in questi due Poderi otto Appezzamenti di Terra Livellarj della Comunità di Pontedera, dalla quale dovevano per patto con i Compratori ricondursi dalli stessi Sigg. Lucchesini per renderli quasi allodiali secondo i nuovi Regolamenti, o affrancarli. Ciascuno di detti Capi di Beni era sta-

to condotto per differente Contratto in varj tempi, e con diversi patti, e qualcuno ancora da' primi Livellarj ceduto.

XIII. A quest'oggetto fatte le debite Istanze, e quindi le stime dietro le quali doveva regolarsi il nuovo Canone, o il prezzo per l'Affrancazione, non ostante che i Periti fossero stati perfettamente concordi, e non ostante l'omologazione delle loro Relazioni col Decreto de' 31. Agosto 1795. piacque al Magistrato Comunitativo di Pontedera di credere ingiuste le Stime, anche perchè i Periti non avevan reso conto delle Detrazioni che avevano fatte.

XIV. Espostene le ragioni al Provveditore dell'Uffizio de' Fossi, nell'atto di partecipar l'affare onde ottenere pel di lui canale la Sovrana Approvazione, Questi propose a S. A. R. che „ *Si devenisse a nuova Perizia per mezzo di due Soggetti abili, e onesti da eleggersi uno per parte delle Comunità, e l'altro per quella dei Lucchesini: I quali Periti presa in considerazione la stima che servì per l'alienazione dei Beni, de' quali si tratta, facessero quei defalchi che sono di ragione dal prezzo in essa fissato ad oggetto di determinare il Canone dovuto per la nuova Investitura con rimettere al Magistrato Comunitativo la loro Relazione, dalla quale si dovesse procedere al conveniente partito da sottoporsi all' approvazione di S. A. R.*

XV. Con Sovrano Rescritto de' 10. Ottobre 1795. restò approvata la proposizione del Provveditore dell'Uffizio de' Fossi, e dalla Comunità fu eletto in suo nuovo Perito il Sig *Giovanni* Andreini, e dai Sigg. Lucchesini il Sig. *Francesco* Bombicci, i quali dopo lunghe, e sottili discussioni convennero finalmente in tutte le Detrazioni reali, e accidentali da farsi dalla stima seguita già fra le altre persone, ma *discordarono nel prodotto del Conteggio*, onde rimessero le loro Relazioni separate alla Magistratura accennando ciascuno la sede della discordia e i respettivi fondamenti del diverso opinare.

XVI Credendo la Magistratura, che ambedue i Periti fossero caduti in abbagli notabilissimi, nè volendo devenire all'Elezione di un Terzo, (conforme fece dipoi siccome vedremo al §. LXVII. benchè stragiudicialmente), *sul fondamento che* avrebbe potuto *ancor esso incorrere in abbagli per non essere prescritte ed ordinate in lettera le detrazioni*

ni

*ni che di ragione devono farsi in simili casi, e per essere state fino ad ora fatte in varie maniere dai Periti eletti per gl'oggetti che sopra, e persuasa poter'esser utile, e di generale interesse della Comunità che fossero con Sovrano Ordine determinate e prescritte*, con suo partito de' 24. Maggio 1797. commesse, rimettersi al Provveditore dell'Ufizio de' Fossi le Relazioni dell'*Andreini*, e del *Bombicci* acciò facesse a S. A. R. quelle parrecipazioni che avesse credute convenienti.

XVIII. Anche i Signori Lucchesini supplicarono perchè l'affare fosse rimesso al Corso della Giustizia, e la risoluzione delle diverse Istanze fu „ *che si stesse al disposto del Motuproprio, e delle Istruzioni de' 24. Maggio 1783., e nel caso di dissenso dei Periti rispetto alle Declarazioni il Tribunal competente facesse quelle dichiarazioni, che sono di Giustizia* „ Rescritto de' 3. Agosto 1797.

XVIII. In una materia sempre incerta, e fluttuante anche presso i nostri Tribunali non poteva l'Ottimo, e Giustissimo Principe rescrivere diversamente. Nella notabile diversità dei metodi (§. IX) stabiliti, e praticati da varj Luoghi Pii della Città di Firenze, ed in specie dai Regj Spedali di S. Maria Nuova, di Bonifazio, e del Bigallo, e dall'istesso Patrimonio della R. Corona dalla Sacra Religione di S. Stefano, dal R. Spedale di S. Chiara in Pisa, e da tutti i Luoghi Pii, Regie, e Pubbliche Aziende, e Comunità del Gran-Ducato mille volte avrebbe potuto sanzionare uno di questi metodi benchè privati, comandandone l'inviolabile osservanza. Ma era della sua Sovrana Giustizia il rimetterne l'Esame ai Giudici competenti, conforme ha fatto ogni volta che è stato richiesto del suo Oracolo sopra le tante questioni insorte per la difformità di sistema, comecchè dependano queste dal fatto, e dalle operazioni dei Periti.

XIX. Non era ispezione del presente Giudizio l'esaminare, e decidere in generale quale di tanti metodi praticati nelle Affrancazioni fosse il più plausibile, ed il più giusto. Questo solamente doveva farsi sopra le due Relazioni del Sig *Andreini*, e del Sig. *Bombicci* dove fossero discordi a norma del riportato Rescritto (§. XVII.). E su questo proposito era imperdonabile l'abbaglio preso dalla Comunità di Pontedera, la quale interpetrava il prelodato Rescritto in guisa, che la

men-

mente del Sovrano fosse stata, che nè l'una nè l'altra Relazione dovesse essere approvata, come contrarie ambedue al Motuproprio, e Istruzioni del 1783,, dando per ragione, che se l'una o l'altra fosse stata coerente al suddetto Motuproprio, e Istruzioni, sarebbe stata sanzionata con Rescritto d'approvazione.

XX. E per provare che tutti due i Periti si erano scostati dagl'Ordini, e Istruzioni veglianti, dicevasi, che queste sotto la generica espressione „ *fatte le detrazioni che saranno di ragione* „ non avevano inteso di comprendere *la detrazione degli utili a favore del Livellario per tutta la durata presuntiva del Livello, che rimane a maturare*, conforme avevano fatto i Periti *Andreini*, e *Bombicci*. Che anzi in vece di portare a questa intelligenza il Motuproprio de' 24 Maggio 1783, si sosteneva che doveva considerarsi esclusa una tal Detrazione per questo perchè ordinandosi ivi di fissare il Canone sullo stato attuale dei Beni, *doveva intendersi lo stesso, come se la Comunità dovesse fare una concessione livellaria* ex integro, *e conseguentemente con quelle Detrazioni di ragione solite farsi in simili casi*.

XXI. Le Istruzioni del 1783. non dicono già che si faccia una Detrazione piuttosto che un'altra, ma rimettono ai Periti il fissarle. Nella generalità dell'espressione „ *fatte le detrazioni che saranno di ragione* „ non può dirsi compresa una Detrazione, ed esclusa un'altra. La dizione condizionale „ *che saranno di ragione* „ restringendo la supposta equivoca generalità, e nel medesimo tempo l'arbitrio dei Periti, viene ad autorizzar questi a far *tutte* quelle Detrazioni non già che essi vogliono, ma *tutte quelle* che da essi sono credute *di ragione*. ( La supplica umiliata dalla Comunità di Pontadera di sopra accennata al §. XVI. con la quale pretendeva che il Principe ordinasse in lettera, e determinasse quali erano le *Detrazioni di ragione*, voleva in sostanza che il Sommo Imperante facesse le parti di Periro. Il Principe è il Fonte della Giustizia, ma l'arte di applicare questa Giustizia praticamente ai casi che occorrono Egli
9 la lascia ai Professori della Filosofia del giusto, e dell'ingiusto, come è chiamata la Giurisprudenza da *Senec. Ep.* 89.
o che sono i Giudici, e in questi casi ai Periti, i quali in qual-

che

che modo si equiparano ai Giudici. *Riminal. cons.* 212. *num.* 16. *Vol.* 2. *Rot. Rom. in Recen. dec.* 229. *num.* 4. *pag.* 4. *& Rot. nostra in Paten. Transact. & Laesion.* 28. *Settembre* 1792. *cor. Cercignani Relat.* §. *Sebben noi.*

XXII. Dunque tutte le volte cha i Periti avevano fatte quelle *Detrazioni* che avevano credute *di ragione*, fra le quali ancor quella degl' utili a prò del Livellario per tutta la presunta durata del Livello sopra i miglioramenti o avanzo trovato nelle nuove stime, ed avevano in tutto il resto osservata la *forma* litteralmente prescritta per la rettitudine, e validità di simili Atti, doveva dirsi che le loro Relazioni nè punto nè poco si opponevano all' approvazione Sovrana, la quale intanto non
11 fu *litteralmente*, ed *esplicitamente* manifestata nel mentovato Rescritto de' 3. Agosto 1797. in quanto che fu rilevato dalle preci, che i Periti nell' esecuzione del conteggio sopra le già convenute Detrazioni, essendo andati per vie diverse, erano discordi. Fù perciò creduto giusto di rimettere l' Affare al corso ordinario di Giustizia perchè il Giudice competente approvasse quella delle due discordi Perizie che fosse stata trovata più coerente alle regole *di ragione* tenuto fermo il disposto del *Motuproprio e Istruzioni de'* 24. *Maggio* 1783.

XXIII. Anzi con tutta la ragionevolezza deve dirsi che il prelodato Rescritto contenga *virtualmente* l' approvazione delle perizie in questione, se si rifletta che in quella parte dove ordina che si devenga alle Dichiarazioni di Giustizia sopra il *Dissenso dei Periti* se fossero state ambedue reputate indegne della Sovrana Approvazione rimarrebbe il Rescritto medesimo elusorio, ed inoperativo, lochè doversi sem-
12 pre evitare nell' interpretazione dei Rescritti de' Principi è regola elementare del Gius nostro. ( Comunemente i Canonisti tutti *in Cap. Si Papa de Privil. in VI. Rom Cons.* 372. *in princ.* Non si comprende come dalle Suppliche della Comunità, e dei Lucchesini dovesse aspettarsi un Rescritto di approvazione delle Perizie quando la prima, e i secondi avevano domandato tutt' altro. V. i §§. XVI e XVII. I. Rescritti son sempre analoghi alla proposizione che si racchiude nelle Preci, e in una parola sono la risposta alla doman-
13 da umiliata. *Leg. Libellus prima ff. de divers. Rescript. & ibi Jason. & cæter. DD. Florentina Commendae* 20. *Jun.*

*Jun.* 1783. *cor. Maggi Relat. & in Pisan. seu Blentinen. Confirm. Disdictae* 25. *Sept.* 1790. *cor. Rossi, Franceschi, e Pura Relat.*.)

XXIV. Sebbene sembrasse, che vi fosse poco da divagare in una Causa come questa, nella quale tutto l' Esame dovea portarsi sopra *il dissenso* dei Periti per quindi determinare quale delle due Perizie meritasse di esrer preferita, e proposta per tessera simbolica, e distintiva, su cui regolare le nuove riconduzioni o affrancazioni tra' Signori Lucchesini, e la Comunità di Pontedera, tuttavolta superata la prima objezione che andava a togliere il subietto della Controversia col pretendere egualmente inattendibili ambedue le Perizie, l' importanza della materia esigè l' esame ancora della questione incidentale „ *Se veramente sia di ragione che fra le Detrazioni da farsi ai Livellarj Affrancanti si debba far quella ancora degli utili che averebbero essi percetti sopra l' avanzo per tutta la durata presuntiva del Livello.* „

XXV. Per verità tale ispezione era meramente *incidentale*, giacchè su questo punto essendo concordi i Periti *Bombicci* e *Andreini*, in forza della discretiva che si rileva dall' espressioni del Rercritto de' 3. Agosto 1797. non poteva formarsene un soggetto di disputa. Pur non ostante, un tal' Esame oltre al togliere radicalmente il fondamento della rejezione di ambedue le Perizie proposta per parte della Comunità, venendo anche a sviluppare i principj, che servono di appoggio alla risoluzione dell' affare nel medesimo principale non sarà inopportuno di riportarne il resultato.

XXVI. Secondo il disposto del più volte rammentato *Motuproprio e Istruzioni del* 1783. in tutte le affrancazioni (Quello che si dice delle Affrancazioni conviene anche alla riduzione dei Livelli antichi a Livelli moderni, giacchè anche il Laudemio, e nuovo Canone deve stabilirsi *sul valore attuale de' Beni* fatte le debite detrazioni a favore del Livellario), dei Livelli contratti con le Comunità, Luoghi Pii Laicali &c. in tempi anteriori all' Epoche dei moderni Regolamenti approvati per nuovi Livelli di dette Aziende, due sono gli
14 Elementi, o Estremi necessarj da osservarsi per le stipulazioni de' nuovi Contratti. La determinazione, cioè, del *prez-*

*zo*

*zo dell' Affrancazione* medesima, e le *Detrazioni che siano di ragione* da farsi dalle Stime stabilite da Perizie regolari *sopra il valore attuale dei Beni che si volessero affrancare*.

XXVII. Tre sono i casi che possono verificarsi nei Livelli fatti anteriormente all' Epoca dei moderni Regolamenti dei quali
15 fanno menzione le surriferite Istruzioni.

XXVIII. Vi può esser quello, che la stima attuale del Fondo non corrisponda al Capitale del Canone, e agl' altri diritti, dei quali è rivestito a forma del primitivo Contratto il Padrone del Dominio Diretto, che venendosi in sostanza a comprare per mezzo dell' Affrancazione sono tutti calcolati a di lui favore (. Ved. la Not. 14. ) Vi può esser l'altro, che la Stima corrisponda agl' accennati Diritti, e che dia un Capitale precisamente corrispondente al Canone, alle recognizioni *in Dominum* ai piccoli Laudemi, ed alla Reintegrazione della Sesta quando sia stata detratta in principio. E vi può essere finalmente il terzo caso di una Stima superiore agli oneri che porta seco il Livello, o perche il Fondo abbia avuti dei connaturali aumenti, o perchè i prodotti nel corso del tempo, e per le variate circostanze siano aumentati di prezzo, o perchè dai Livellarj medesimi siano stati migliorati i Beni a proprie spese in guisa, che siano stati capaci tali miglioramenti di dare una rendita maggiore a favore dei chiamati durante il tempo dell' Investitura, benchè terminata questa, debbano per patto trapassare nel Dominio del Concedente.

XXIX. I primi due Casi nulla possono interessare la questione, che si esamina, giacchè nel primo se manca l' avanzo del Fondo manca l' idea ancora d' ogni pretensione per parte dei Livellarj, e quando il fondo non è capace di dare un frutto corrispondente agl' oneri è ben difficile che il Livellario il quale secondo il disposto delle Leggi avrebbe un diritto per ottenere la Reduzione del Canone, voglia determinarsi all' Affrancazione, e così dare al Padrone diretto un Capitale, che non si trovi nel Fondo conceduto a Livello.

XXX. Nel secondo caso i rapporti saranno sempre eguali per l' esatta corrispondenza tanto se il Possessore affranchi durante l' Investitura, quanto se l' Erede dell' ultimo chiamato, a

cui spetta il gius della rinnovazione, domandasse l' Affrancazione.

XXXI. Ma nel terzo caso per altro i rapporti stessi del Contratto mutano di aspetto. Se il fondo ha ricevuto un connaturale aumento nell' intrinseco suo valore, o se il Livellare vi ha fatti dei notabili miglioramenti, tanto l' uno che gl' altri, secondo i patti della primitiva concessione, non possono trapassare nel Padrone Diretto se non che terminato il Contratto, e mancate tutte le persone investite. Onde qualora un Possessore intermedio del Livello, o alcun' altra Persona investita, prevalendosi della facoltà che gli dà la Legge, affranca durante l' Investitura, egli è chiaro che viene a pagare a comodo del Padrone Diretto l' aumento connaturale, e i miglioramenti in un tempo, nel quale mancherebbe ogni diritto di pretenderli.

XXXII. Per ridurre adunque alla Giustizia, ed all' Eguaglianza un Contratto di questa natura, in cui l' onere, ed il lucro dovrebbe ritrovarsi in bilancio tanto per l' una che per l' altra parte, deve fra le *detrazioni di ragione*, alle quali ha di-
16 ritto il Livellario, annoverarsi, e computarsi quella ancora del *Bonifico* o *Sconto* per l' anticipato pagamento, che egli viene a fare dei miglioramenti. Egli altrimenti soffrirebbe un manifesto danno, ed avrebbe il Padron Diretto un manifesto lucro esigendo oggi quell' aumento di valore che secondo la Legge di concessione non gli sarebbe dovuto se non al tempo della Reversione del Livello, vale a dire, dopo il lasso di tutti quegli anni, che dovrebbero formare il corso della presunta durata del Livello medesimo.

XXXIII. Non accordando un tal *Bonificio* o *Sconto* fondato sul principio di ragione che *quello che paga anticipata-*
17 *mente ciò dovrebbe restituire dopo il corso di qualche tempo paga di quello che deve, e dà di più di quello che importa la sua obbligazione*, si verrebbe a pretendere, che il Livellario senza correspettività alcuna donasse al Padron diretto senza avere animo di donare, ed elargisse senz' alcuna ricompensa ciò che non deve in un Contratto correspettivo, e di perfetta Eguaglianza. elargizione, e Donazione sconosciuta affatto dalle Leggi Civili nei Contratti di questa natura, onninamente contraria alla lettera delle più volte mentovate Istruzioni, che prescrivano a favore dell'

Af-

Affrancante quelle *Detrazioni* che gli sono dovute *di ragione*, ed opposta finalmente allo spirito, e causa finale dei Veneratissimi Ordini Sovrani, nei quali essendo stata presa di mira *la facilitazione delle Contrattazioni* non è immaginabile che siasi voluto annoverare frai mezzi di *facilitare* ciò che in sostanza non è altro che spoglio, e Donazione per parte del Livellario. ( Per questi stessi fondamenti secondo il parere dell' Avv. Regio lo Scrittojo delle RR. Possessioni revocato il contrario sistema tenuto fino al 1791. fu approvato con Biglietto della R. Segreteria della Corona de' 15. Luglio 1792. lo sconto dell' anticipato pagamento alla Nob. Famiglia Franceschi di Pisa. )

XXXIV. Veduto che era una *Detrazione* veramente *di ragione* quella del bonifico, e dello sconto dal prezzo dell' Affrancazione a favore dei Livellarj per tutto quello che anticipano, e preventivamente restituiscono, perchè altrimenti fuor d'ogni principio, e fuori affatto dello spirito, e della cagion motrice delle Sovrane Providissime Disposizioni venivano a rimaner lesi, ed aggravati, i due Periti *Andreini*, e *Bombicci* non poterono fare a meno di non esser concordi ad ammettere ancor questa fra le Detrazioni, uniformandosi così anche al sistema praticato da diversi Luoghi Pii, Comunità, e Aziende Regie, e costantemente osservato dal Magistrato Supremo, quale è quello di bonificare a favore di chi affranca la durata presunta della concessione, e così *il premio dell' anticipato pagamento*.

XXXV. Ma per quanto fossero concordi nel modo di fare tutte le altre Detrazioni inerenti alla qualità de' Fondi, nella Stima del valore attuale de' Fondi medesimi, e nella liquidazione del Fondo dell' annuo Canone, si trovarono di discorde sentimento quanto alla liquidazione del prezzo dell' Affrancazione sull' avanzo, che resultava dalle Stime superiormente alle mentovate detrazioni, cioè, ognuno di essi tenne un diverso metodo nell' assegnare ai Livellarj Lucchesini il *Bonifico*, e lo *Sconto* dell' avanzo trovato sopra le Stime nette degli otto pezzi di Terra che questi volevano affrancare ( §. XII. ).

XXXVI. Una tal discrepanza di sentimenti per la diversità del modo di operare è in sostanza il nodo della questione, la soluzione del quale a' termini di Giustizia veniva comanda-

ta col prelodato Rescritto de' 3. Agosto 1797, giacchè questa è la sede del dissenso dei Periti (§. XXVI.), che portava a una vistossima differenza; venendo dal Conteggio del Perito *Andreini* a resultare la somma di Sc. 1244. 2. 7. 10. per il prezzo dell'Affrancazione, e Sc. 37. 2. 4. 8. per il nuovo Canone, e da quello del perito *Bombicci* Sc. 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$ per Affrancazione, e per nuovo Canone Sc. 24. 6. 4. 6. $\frac{3}{5}$. L' analisi ed il parallelo delle operazioini d'ambedue i Periti ci lusinghiamo, che giustificherà pienamente la preferenza data alla Relazione del *Bombicci* Perito dei Signori Lucchesini.

XXXVII Il Perito *Andreini* allegando la pratica e gl' esempj della Cancelleria di Lari pretende, che debba abbuonarsi all' affrancante Livellare una somma, che messa al cambio semplice del tre per Cento faccia col cumulo dei Frutti *nel tempo che tuttavia resta alla terminazione del Livello* un prodotto eguale alla somma dei Frutti che il Livellare medesimo dovrebbe percipere dall'aumento del valore attuale dei Beni, lasciando tutto il rimanente di questo in vantaggio della Comunità. Quest'operazione dice egli, importa l' istesso che „ *dare ora alla Comunità un capitale che posto a cambio nella maniera che sopra faccia col cumulo dei frutti alla scadenza dell' Enfiteusi quella somma, che è stato ora ritrovato importare l' Effetto, dopo detratto il Fondo del Canone, e delle gravezze*, ( La Legge de' 10. Settembre 1789. vuole che nelle Affrancazioni per i Livelli di Patrimonio o Regio, o Pubblico, o Comunitativo debba pagarsi il solo Capitale del Canone alla ragione di Sc. 3. per Cento con imputarsi in questo Capitale il Laudemio, e qualunque altra somma pagata dal Conduttore. *Ved. Fierl. Dei Livelli &c. pag* 143.)

XXXVIII. Per esempio, e per dilucidare una tal Teoria egli prende il primo fra gli otto Appezzamenti di Livello goduti da' Signori Lucchesini (§. XII.), e ragiona così. Si appartiene ai Livellarj Lucchesini di godere il Frutto dell' aumento del valore ritrovato al netto nel primo pezzo di Terra in Sc. 326. 6. 13. 5. per altri anni 157. quanti ve ne occorrono per evacuare gl' anni dugento, che è la presunta durata del Livello
18 perpetuo; ( La presunta durata de' Livelli perpetui è di anni dugento, quella dei Livelli a terza linea è di anni cento.

*Fierl.*

*Fierl. Dei Liv. pag.* 141. *in not.*), come è questo pezzo di Terra. Questo Frutto per il corso di 157. anni alla ragione del tre per Cento ammonta a Sc. 1539. 6. 12. 4, e tanto appunto verrebbero i Livellarj ad incassare *alla fine di detti anni*, o sia *alla terminazione del Livello*.

XXXIX. Si cerchi adunque, diceva il Sig. *Andreini* un Capitale, che messo a frutto semplice del tre per Cento nel corso di 157. anni dia il prodotto di Sc. 1539. 6. 12. 4. Egli trova questo Capitale nella somma di Sc. 269. 4. 17., e sostiene, che questo deve darsi ora ai Livellarj a titolo di Bonifico, e Sconto per una volta tanto in luogo dei Frutti sopraddetti. E rimanendo Sc. 57. 1. 16. 5. per fare il compimento delli Sc. 326. 6. 13. 5. totale dell'avanzo antedetto, assegna questi alla Comunità, provando col calcolo, che alla terminazione degli anni 157. una tal somma di Sc. 57. 1. 16 5. cumulata ai Frutti che averà prodotti alla ragione del tre per Cento darà appunto alla Comunità la somma di Sc. 326. 6. 13. 5. avanzo trovato nella Stima del Fondo, e a lei dovuto al tempo della Reversione del Livello.

XL. Facendo la stessa calcolazione sopra tutti gli altri appezzamenti sebbene il totale avanzo, che concordemente è stato trovato sopra i medesimi sia di Sc. 2346. 1. 10. 7. sopra della qual somma i Livellarj Lucchesini sarebbeso nel diritto di pretendere quei Frutti, che avrebbero percetti fino alle respettive scadenze non affrancando, tuttavolta il Sig. *Andreini* trova mediante l'operazione suddetta, che deve a' Livellarj farsi il defalco di soli Sc. 1101. 6. 2. 9. e li rimanenti Sc. 1244. 2. 7. 10. vorrebbe che fossero rilasciati alla Comunità nel caso della totale Affrancazione, o sivvero fosse fissato il nuovo Canone per tutti gli appezzamenti in Sc. 37. 2. 4. 8.

XLI. Il Sig. *Bombicci* per altro rileva con la massima aggiustatezza, e persuasiva l'irregolarità di questo sistema, col quale viene a stabilirsi contro tutte le buone regole, che l'Enfiteuta sia Creditore di una certa somma *alla terminazione del Livello*. In fatti nel nostro caso, parlandosi del primo appez-
19 zamento (§. XXXVIII.) il Perito *Andreini* darebbe ai Livellarj Lucchesini *alla fine* di cento cinquanta sette Anni li Sc. 1539. 6. 12. 4. che essi dovrebbero ricavare dal medesimo

Pez-

Pezzo a Sc. 9. 5. 13. 2. l'anno, quanto è appunto il frutto sull'avanzo concordato in Sc. 326. 6 13. 5.

XLII. Per non farci illusione in una materia così astratta, e così fluttuante per le infinite opinioni non mai finora state determinate a un metodo stabile, e costante, facciamoci l'idee più chiare che sia possibile sui diversi rapporti d'interesse che debbono avere i Livellari, e la Comunità Padrona Diretta nel caso d'Affrancazione, acciò il Contratto sia giusto, e correspettivo.

XLIII. La Comunità è Creditrice del Canone che ha diritto di esigere anno per anno dagl'Affrancanti, ed è di più Creditrice dell'aumento trovato oggi sulla stima attuale del Fondo, ma al momento però della terminazione dell'Enfiteusi.

XLIV. Il primo Appezzamento di cui si è sempre parlato per ragion di esempio, al netto di tutte le gravezze è valutato Scudi 446. 1. 13. 5. Da questo valore va defalcato per la Comunità il Fondo del Canone di Lir. 25. 1. che al tre per Cento fa la somma di Sc. 119. 2. e con questa somma ella resta sodisfatta del primo suo Credito annuale. L'avanzo è Scudi 326. 6. 13. 5. cui, come abbiam detto, non ha diritto la Comunità d'incassare se non dopo il lasso di anni 157. tempo in cui termina la presunta durata di questo Livello.

XLV. I Livellarj poi hanno diritto a una certa determinata somma *in ciascun' anno* vale a dire, ai frutti sopra l'avanzo, o aumento trovato nei Fondi, come sarebbe nel suddetto primo Pezzo, al frutto di Sc. 9. 5. 13. 2. annui sopra l'avanzo trovatovi di Scudi 326. 6. 13. 5. per il corso di anni 157., che è l'istesso che dire va dato ai Livellari il *Bonifico*, o *Sconto* in ricompensa dell'anticipato pagamento, che fanno alla Comunità di quei miglioramenti che hanno prodotto l'avanzo, e che non possono trapassare nel dominio della Comunità medesima se non dopo i suddetti 157. anni, altrimenti sbilancerebbe subito il Contratto mentre una parte verrebbe a lucrare con enorme pregiudizio dell'altra (§. XXXIII.).

XLVI. L'istesso Sig. *Andreini* nella sua Relazione §. *Si appartiene* accorda che i Livellarj debbano avere l'annuo Frutto sopra l'avanzo di Scudi 326. 6. 13. 5, ma voleva poi che per dar questo Frutto fosse tenuto un metodo, che averebbe fatto cadere in due vistosissimi errori.

XLVII. Il primo errore era quello di assegnare ai Livellarj un Ca-

Capitale di Sc. 269. 4. 17. il quale producendo il solo Frutto di Sc. 8. -- 12. 8. ½ in vece degli Sc. 9. 5. 13. 2. che hanno diritto di esigere (XLV.) alla più grossolana, e superficiale intuizione risveglia subito l'idea di danno, pregiudizio, e lesione. Ma molto più poi se sopra di questa capricciosa assegna si approfondiscano i riflessi dietro al calcolo di confurazione fatto con la più laboriosa esattezza dal Sig. *Bombicci*, il quale dimostra chiaramente, che in sessant' anni verrebbe a consumarsi il Capitale delli Sc. 269. 4. 17. giacchè ogn'anno bisognerebbe diminuirne una porzione per supplire a ciò che giustamente, e fuori d'ogni questione dovrebbero incassare i Livellarj.

XLVIII. Non può meglio ciò dimostrarsi che con le parole medesime dello stesso Sig. *Bombicci*, che giova riportare *Relaz. Bomb.* §. 21. „ ivi „ Ma chi non vede che se il Sig. „ *Andreini* voleva destinare una somma che tra Capitale, e „ Frutti compensasse il Livellario degl' annui profitti doveva „ anche necessariamente avvertire, che questo Capitale doveva „ inevitabilmente decrescere a misura che se ne toglieva in „ in ciascun' anno una porzione per supplire a quest' annua somma a cui i soli Frutti non bastavano? Così nel caso proposto del primo pezzo la somma di Sc, 269. 4. 17. da esso stabilita per l' Affrancazione renderebbe al Livellario al tre per „ Cento solamente Sc. 8. -- 12. 8. ½ l'anno, mentre deve „ averne in abbuono del profitto, che ne ricava adesso Scudi 9. 5. 13. 2. ½, cioè Sc. 1. 5 -- 6. di più al detto Frutto. „ Per supplire a questa mancanza convien prendere porzione del „ Capirale, quale perciò si ridurrebbe nell' anno secondo a „ Sc. 267. 6. 16. 6., e così seguitando verrebbe in anni sessanta questo Capitale a mancare affatto come apparisce dall' „ annessa Dimostrazione di lettera A, ed in conseguenza di „ Livellario resterebbe privo di quel lucro che ha diritto di „ percipere per anni 157. cioè per altri anni 97. anche dopo „ la suddetta total mancanza del Capitale „

IL. L'altro errore si sostanziava nel supposto che dovesse oggi assegnarsi ai Livellarj un Capitale, che posto al Frutto semplice del tre per Cento facesse ad essi trovare alla terminazione del Livello tutti gl' utili come se dovessero percipersi *allora*, *e non di anno in anno*. Quasichè il Fruttuario o
20 l' Enfiteuta potessero obbligarsi ad aspettare a ricevere in

una

una sola volta, ed in massa tutti i Frutti de' Beni alla scadenza del Livello invece di perciperli ogn' anno, come è di ragione.

L. Il diritto che ha il Livellario di percipere *annualmente* il Frutto dell'avanzo è uguale al Diritto che ha il Padrone diretto di esigere *annualmente* il suo Canone (§. XLIII. e §. XLV.). Or come direbbesi ingiusto, e stravagante quel metodo che proponesse di assegnare alla Comunità una somma, che messa al frutto del tre per Cento producesse alla terminazione del Livello un quantitativo eguale, e perfettamente corrispondente all'importare dei Canoni presi in massa, costringendola in tal guisa alla necessità di aspettare un lunghissimo tempo per potere incassare in una sola volta quella stessa somma, della quale anno per anno in tutto il tempo della durata del Livello dovea percipere la rata; Così per parità di ragione deve dirsi, e rispondersi a favore dei Livellarj, i quali volendo affrancare se son costretti a pagare un Capitale, che *ogn' anno* produca in ragione del tre per Cento un Frutto corrispondente al Canone del Livello (§. XLIV.), deve per giustizia assegnarsi oggi ai medesimi una somma, che parimente al tre per Cento produca *ogn' anno* quell' istesso utile, che essi ricaverebbero annualmente dall'avanzo del prezzo, o sia dagl'aumenti, e miglioramenti del Livello me-
21 desimo se non seguisse l'Affrancazione, altrimenti cesserebbe quella correspettività, ed eguaglianza tanto inculcata dalle Leggi nei Contratti specialmente di questa natura (XXXII.); (*Leg. secundum naturam ff. de reg. Julianus §. venditio ff. de action. Empt. & Leg.* 1. §. *fin. ff. de aqu. pluv. arc. Rot. Rom. in Rec. P.* 13. *Dec.* 58. *num.* 5. *& par.* 18. *tom.* 2. *Dec.* 742. *num.* 8. *& in Nuperr. tom.* 4. *Dec.* 219. *num.* 6. „ ivi „ Unde cessante pariformi correlatione cessit eriam dicta correspectiva Aequalitas „ *Et Dec.* 260. *num.* 25. „ ivi „ Adeo ut cessante pariformi correlatione cesser inter ipsos ra-
„ tio æqualitatis correspectiva „ *Rot. nost. in Thes. Omb. tom.* 5. *Dec.* 26. *num.* 44.

LI. Il Perito *Bombicci* tenendo ferma la proposizione che il Livellare non ha crediro di somma certa al tempo, in cui finirebbe il Livello; ma bensì di certe somme ne' respettivi anni, per i quali deve aver vira la concessione, ha immaginato con semplicità, e giustizia il metodo di trovare una somma,

ma, la quale unitamente al frutto del tre per Cento dia all' Enfiteuta *annualmente* il lucro che ricava dai Pezzi di Terra che tiene a Livello fino alla respettiva terminazione del tempo, che deve goderli, e questa somma tolta dal valore degl' Effetti lasci un residuo, da cui possa ricavar la Comunità l' importare degl' annui Canoni fissati, ed in oltre al terminare di ciaschedun Livello una porzione la quale equivalga al prezzo di ciaschedun' appezzamento di Terra che va a ricadere con la emulazione dei Frutti, e questo residuo, dice egli, essere il vero prezzo dell' Affrancazione.

LII. Prova la giustizia di questo metodo con una scrupolosa Operazione di Calculo portata all' ultima esattezza sino alle più minute frazioni, quindi così ragiona „ La sopradderta „ somma per l' Enfiteuta è stata da me trovata essere di Sc. „ 2287. 3. 11. 1. $\frac{13}{100}$, e per la Comunità Sc. 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$, „ che in tutto fanno la somma di Sc. 3107. 1. 3. 10. valore totale dei sette pezzi di Terra ; ( Sopra uno degli otto Livelli „ de' Sigg. Lucchesini ( §. XII. ) cadendo altre Ispezioni, ed altre Controversie di una natura diversa, si è omesso di conoscerne in questo Giudizio ) dei quali si tratta, come dai Calcoli B. „ C. La detta somma di Sc 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$ sarà dunque il prezzo dell' Affrancazione dei suddetti pezzi di Terra, ed il frutto che può aversene al tre per Cento, cioè, Sc. 24. 6. 4. 6 $\frac{3}{5}$ „ sarà il Canone che dovrà pagarsi nel caso, che in vece di affrancazione voglia farsene semplicemente la reduzione a Livelli alienabili „.

LIII. Dal calcolo che annetto, prosegue il Sig. *Bombicci*, fatto „ per maggior chiarezza anno per anno, benchè potesse aversi „ il resultato che si ricercava con un' operazione molto più breve, apparisce, che data alla Comunità la detta Somma di „ Sc. 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$ resta al Livellare il lucro che farebbe „ ogni anno, e la medesima Comunità viene a incassare o per fondo per una volta, o per nuovo Canone da cominciare adesso i Canoni annuali che deve percipere secondo gl' attuali „ Contratti, e inoltre alla terminazione presunta del Livello di „ ciascun' Effetto trova formata presso di se, atteso l' annuo frutto del tre per Cento ricavabile dal detto aumento di Canone, „ o pagamento di sorte una somma precisamente corrispondente al prezzo di detti Beni da noi liquidato a forma del Sovrano Rescritto.

LIV. In questa guisa, così conclude, non rimane aggravata la Co-
„ munità, giacchè questa ricava il suo frutto da tutte quelle
„ somme, che tiene a disposizione dell'Enfiteuta per dei paga-
„ menti non per anche scaduti, e viceversa l'Enfiteuta medc-
„ simo viene a ricevere le annue rate dovuteli. Così tutto spi-
„ ra Giustizia, e correspettività e siccome nella semplicità del
„ caso qualora la Comunità avesse assegnato all' Enfiteuta una
„ sicura rendita di Sc. 70. 2. 14.. ( Questa somma è il totale
„ de' frutti annui che dovrebbero percipere i Livellari fino al-
„ le respettive scadenze dei sette Livelli de' quali si parla. )
„ Per il corso di anni 52. (Epoca più prossima della scadenza
„ di uno dei Livelli. ) di Sc. 66. 2. per il corso di altri An-
„ ni 56. susseguenti come ho detto &c. nessuno potrebbe mai
„ porre in dubbio la Giustizia di quest'assegno, che conqua-
„ glia appunto tanto nelle somme che nelle scadenze i lucri
„ che averebbe fatto il Livellario, così assegnata una somma
„ certa che distribuita poi in questo lungo corso d'anni, e te-
„ nuti a calcolo i frutti dia in resultato le rate istesse alle stes-
„ se scadenze, non può esservi persona così indocile da non
„ convincersi della Giustizia del sistema, e persuadersi della
„ palpabile erroneità del metodo proposto dal Sig. *Andreini*„

LV. Infinite incongruenze, ed assurdi han creduto di ritrovare in questo sistema del *Bombicci* i Difensori della Comunità. Queste *infinite* incongruenze, ed assurdi si riducono in sostanza a due ingegnose sottigliezze da me reputate insussistenti, ed incapaci di vulnerare il buon senso, l'Eguaglianza, e la Giustizia delle proposizioni del prelodato *Sig. Bombicci*.

LVI. La Comunità, si diceva, perderebbe il suo Dominio Diretto, e tutti i Diritti, ed emolumenti compresi in quello, ed in ricompensa *averebbe e' vero alla presunta spirazione dei Livelli un capitale equivalente al valore attuale dei Fondi*, ma per porre insieme questo Capitale converrebbe che tenesse sempre impiegato per tutto il tempo della presunta durazione del Livello non solo il tenuissimo Capitale ricevuto nell'atto, ma anche gl'annui Frutti, ed i Frutti di questi, e che così in ciaschedun'anno facesse un impiego sopra impiego di piccolissime frazioni, che qualche volta sarebbero di pochi denari o soldi, il che sarebbe affatto impossibile ad eseguirsi, e quando potesse ciò eseguirsi ne verrebbe la con-

conseguenza che appoco appoco si anderebbe consumando tutto il prezzo del Dominio Diretto senza che la Comunità ne risentisse alcun vantaggio.

LVII. A tutta questa Iliade di disgrazie, alle quali si temeva che sarebbe andata incontro la Comunità abbracciando il metodo *Bombicciano* servirebbe la fatalissima risposta, che quando i Livellarj hanno dato alla Comunità un Capitale che impiegato al tre per Cento le porta gl'annui Canoni finchè il Livello deve durare, e alla terminazione le porta il prezzo intero dei Fondi, cioè, il valore attuale trovato adesso, quando in una parola i Livellarj danno alla Comunità tutto quello che precisamente può pretendere (§. XLIII.), poco, anzi nulla affatto dee interessarli l'uso che sia per farne o non farne la Comunità. Che Ella realmente ottenga dai Livellarj tutto quel più che poteva pretendere non vi è riscontro più trionfante della confessione da lei fatta, che col metodo proposto dal *Bombicci* Ella senza dubbio *alla spirazione dei Livelli viene a ottenere un Capitale equivalente al valore attuale dei Fondi* (§. *antec.*)

LVIII. La difficoltà d' impiegare le piccole frazioni è totalmente fuori di concerto in questo caso dove non si danno simili frazioni. (Per quanto piccole potessero essere le somme da doversi dare, e ridare a Cambio dalla Comunità non potrebbe mai mancare chi le ricercasse, e ricevesse con avidirà. Ovunque il profitto dell' Agricoltura, delle Manifatture, e del Commercio è maggiore dell' interesse del denaro, il denaro si prende a gara dagli speculatori a interesse anche minore del profitto che vede poterne fare. I ben regolati Governi tengono, e terranno sempre il fondo dell' industria più lucroso del fondo borsale.) Ma qualora fossimo in questi termini, non è egli vero che la Comunità oltre il Capitale, che le produce anno per anno il suo Canone ha ricevuto anche un soprappiù perchè col moltiplico dei Frutti le dia ancora il valore attuale dei Beni alla terminazione del Livello? Ora questo soprappiù, questo nuovo Capitale che la Comunità non ha diritto di esigere oggi (§. XLV.) non deve permettersi, che con sommo pregiudizio dei Livellarj resti ozioso, e fin quì se ne conviene. Ma se deve fruttare a prò dei Livellarj in sconto di quella somma che dovrebbero sborsare alla terminazione del Livello, e se è certo come è certissimo, che la

Comunità non può perciper nulla per il titolo di questa somma sino al tempo predetto, non è egli giusto, che questi Frutti ancora di qualunque tenuissima importanza essi siano non debbano stare oziosi, anzi che debbano di anno in anno moltiplicare il Capitale?

LIX. Altrimenti opinando, come pretendeva il Sig. *Andreini*, sarebbe l'istesso, che la Comunità incassasse per sè ogn'anno un tal frutto, e si servisse contro tutte le regole dell'equità, e della giustizia del denaro non per anche suo, nè si verificherebbero i veri termini del moltiplico a cui è destinato quel Capitale che nel corso di più anni deve aumentarsi, e produrre una determinata somma. ( Non vi è chi ignori che i Frutti d'un Capitale moltiplicabile divengono
84 ancor'essi, ed assumono al tempo della loro scadenza la natura, ed il carattere di un nuovo Capitale fruttifero senza incorrere nei difetti, e nella censura dell'*Anatocismo*, come in termini analoghi di mutuo fruttifero, di Cambio e simili stabiliscono dopo il *Test. nella L. Singularia ff. Si cert. per Leotar, de usur. quæst.* 87. *num.* 19. *Gibalin. eod. Tract. lib.* 2. *cap.* 50. *art.* 9. *consect.* 5. *per. tot. Scacc. de Commerc.* §. 6. *glos.* 1. *sub. num.* 55. *De Luc. de Soc. Offic. disc.* 10. *per tot. & dis.* 12. *num.* 31. *& de Camb. dis.* 3. *num.* 8 *&* 9. *Gait. de Cred. p.* 2. *tit.* 7. *num* 1499. *Casareg. de Com. dis.* 49. *num.* 5 vers. „ Certum est quod ubi
„ haberur quantitas fructuum decursorum certa & liquida possunt ipsi converti in capitale novum & a primo distinctum
„ mediante aliquo Contractu licito, & tunc ex isto Contractu
„ tamquam inito cum Credito vero, liquido & præexistenti u-
„ suræ conventæ debentur. *Rot. cor. Coccin. dec.* 1021. *num.*
„ 52. ivi„ Ita ut hæc ultima verba *quandocumque investiendis* referantur ad pretium & multiplicum, & sensus sit super
„ pretio & bonis investiendis, ut nomine bonorum veniant fructus multiplici qui erant investriendi „ *Rot. in Thes. Omb.*
„ *Tom.* 3. *Dec.* 61. *num.* 8. *&* 9. )

LX. Qualunque somma pertanto benchè tenue, qualunque frazione se non può incassarsi dalla Comunità, e se non è giusto che resti oziosa in danno dei Livellarj, deve considerarsi per fruttifera e capace dell'annuo moltiplico. La Comunità che hà in mano per l'affrancazione un'anticipato Capitale, ne risente un *Comodo*, e un'*Utile*. Questo *Comodo*,

com-

e quest'*Utile* ha un prezzo, cioè, un *valore che merita ricompensa*, e questa ricompensa, che stà a favore dei Livellari è loro dovuta anche sopra i frutti di questo Capitale per la stessa ragione del *Comodo* che si verifica in tutte le frazioni.

LXI. Più fortemente se si rifletta ancora, che il Denaro nel Gran-Ducato di Toscana si presume sempre fruttifero e tutti i luoghi e Città di questa Provincia riguardandosi per mercantili, quando si parla di frutti di Denaro si hanno per provati i requisiti di *Paolo di Castro* come è Notorio. ( *Ansald. de Comm. dis.* 65. *num.* 77. *Casareg. de Comm. dis.* 41. *num.* 15 *Rot. Lucen. ap. Palm. dec.* 111. *num.* 18. *Mart. Med. dec.* 14. *num.* 29 *Magon. dec.* 103. *num.* 8.

LXII. Un'altra incongruenza, che si è creduto di ritrovare nel metodo del Sig. Bombicci ( §. LV. ) è quella, che per soli Scudi 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$ i Signori Lucchesini venivano a saldare li Scudi 3107. 6 1. 3. ai quali ascende l' attual valore dei Beni Enfiteutici, e senza esser più soggetti a devoluzioni colpose si trovavano esenti dal pericolo della più sollecita reversione de' Fondi al Padrone Diretto per l' estinzione della Linea prima dell' Epoca presunta della durazione dei Livelli, acquistavano tutti i Diritti dello stesso Padron diretto, facevano proprj tutti i miglioramenti futuri, e si assicuravano in fine i frutti de' miglioramenti senza dependere dall' eventualità delle circostanze, e dall' intemperie delle stagioni. Si concludeva che tutte queste incongruenze, ed assurdi non erano punto combinabili *colla volontà del Legislatore nè colla sua veduta di promovere il vantaggio delle Comunità, e delle Regie e pubbliche Aziende.*

LXIII. Quando si era confessato per parte della Comunità ( §§. LV. LVII. ) che col Fondo di Sc, 819. 4. 12. 8. $\frac{67}{100}$ ERA VERO, che Ella *veniva ad ottenere un Capitale equivalente al valore attuale dei Fondi*, e quando abbiamo veduto, che i frutti di questo Capitale possono e devono fare il cumulo di detto valore, a quel tempo, in cui può la Comunità medesima con Giustizia esigerlo, sembrava una vana esagerazione da imporre a quelle persone, le quali secondo l'espressione di Tacito, *magnificano tutto ciò che non intendono*. ( *Tacit. Agric. cap.* 30. ) il dirsi che per ottocen-

cento Scudi si acquistano Beni, Diritti, Privilegj &c. del valore di sopra Scudi tremila.

LXIV. L'acquisto dei Diritti del Padrone diretto, la liberazione dal pericolo delle caducità colpose ò premature, l'Appropriazione dei miglioramenti futuri, e quant'altro può tra-
26 passare nei Livellarj per l'Affrancazione si presume valutato, e pagato al Domino Diretto, giacchè si ripete l'affrancazione non è altro che un'Alienazione del Dominio Diretto. (Vedasi la nota 14.)

LXV. Nè debbono tali affrancazioni unicamente rignardarsi come ordinate, e promosse *per vantaggio delle Comunità* &c. mentre il vero spirito del Legislatore espresso chiaramente in
27 lettera nel Motuproprio, e Istruzioni, già mentovate del 1783. è stato quello principalmente di porre in commercio. (Questo Commercio ha divise le grandi Tenute e fatti molti piccoli proprietarj. L'Agricoltura risorta „ *Exiguum colito* „ le ricchezze moltiplicate, e diffuse per le campagne hanno aumentata la popolazione, e la felicità dello Stato. Questo era, come abbiamo a bella posta fatto osservare in principio lo spirito d'una così ben meditata legislazione, ed il fine ottenuto n'è il suo più bello elogio.) Quei Beni che per natura delle primarie concessioni erano reversibili alle Comunità &c. e dando ad essi la qualità di *appodiati*, e *quasi allodiali* facilitarne le contrattazioni col preciso avvertimento che *resti sempre consolidato l'utile col Diretto dominio nella persona dell'affrancatario, il quale come compratore di tutti i diritti ragioni, ed azioni competeuti al Padron diretto sul fondo affrancato verrà ad esserne l'unico Proprietario, e sarà come tale riguardato e trattato a tutti gl'Effetti.* (§. VIII.)

LXVI. Il dire che l'affrancare depende unicamente dalla volontà del Livellario, come pur si diceva, non vuol dire, che si debba fare un'ingiustizia, e che il Livellario invitato dalle rammentate Istruzioni. (O si considera una Comunità come membro particolare d'uno Stato, e non bisogna conoscere del suo vantaggio in una maniera isolata, e circoscritta, ma dee portarsi il riflesso all'armonìa di tutto l'*Insieme*, e al ben Pubblico, il di cui vantaggio quando è certo non va curato se vi sia o nò quello del Membro. Perchè sebbene l'interesse della Società sia un composto degl'interessi

di

di tutti i Membri non ne viene però che debba essere una corrispondenza immediata e costante tra l' interesse generale, e particolare. O dee la Comunità considerarsi come un *Essere sociale* a cui debba aver rapporto il *vantaggio*, e questo vantaggio appunto si ottiene col procurar quello de' suoi Membri.) Invece di devenire ad un Contratto correspettivo debba anzi perdere il suo, e fare un Contratto che sostanzierebbe in una renunzia a quell' utile; che egli diversamente potreabe percipere, ò sivvero fare una Donazione senz' aver volontà di donare (§. *XXXIII.*)

XVII. Non meritava finalmente attenzione l' asserta generale osservanza del metodo istesso tenuto nel calcolo del Sig. *Andreini* di tutte le Aziende Pubbliche, per quindi dedurne l' infallibilità, e la rettitudine, poichè quando ancora non fosse notorio di fatto che nello spazio di quindici anni si sono immaginati, e posti in pratica forse tanti sistemi di affranear quanti sono stati gl' affrancatarj sarebbe servito a darci una riprova dell' erroneità di quello dell' *Andreini* il fatto stesso della Comunità di Pontedera che avendo fatta fare una Perizia strajudiciale per mezzo d' un terzo Calculatore, e questa rimessa con la *Risposta ai Lubbj*, con la notabile discrepanza che passa tra questa, e quella ha dimostrato, che sono instabili, e capricciosi i fondamenti dell' una, e dell' altra. (Lo stesso Perito Sig. *Andreini* in altre relazioni d' Affrancazione ha tenuto un sistema diverso da quello che ora proponeva per la Comunità di Pontedera, e precisamente ha praticato quello del Sig. *Bombicci*. Nella Relazione per la *Comunità di Pisa, e Janer Menor* affrancante egli si espresse così „ La qual somma di Sc. 2133. appartiene tutta al Padrone diretto *da percipersi però alla terminazione delle Linee* contemplate nel Contratto di prima investitura quale essendo a terza linea si considera legalmente durabile per anni cento, dei quali ne sono passati 30., ed in conseguenza la surriferita somma di Sc. 2133 *deve prevenirli fra anni* 70. Però seguendo ora la rinnovazione del Livello, ò la totale Affrancazione, *deve darseli quella somma che posta a frutto alla ragione del tre per cento in anni* 70. *abbia formato tra Capitale, e guadagno la suddetta somma di Sc.* 2133. *che secondo i calcoli fatti sono scudi trecento*.

LXVIII.

LXVIII. Quando adunque costava che col metodo ora proposto dal Sig. *Andreini* veniva a cessare tra le parti la dovuta correspettività, ed eguaglianza perchè la Comunità risentiva tutto il vantaggio nel mentre che i Signori Lucchesini averebbero dovuto soccombere a troppo evidenti pregiudizj: Quando dall' altra parte esaminata scrupolosamente, anche per mezzo di un abilissimo intendente eletto per istruzione dell' animo mio, la relazione del Sig. *Bombicci* in ciò che discordava dall' altro Perito (§. *XXXVI.*) si era trovata appoggiata ad un metodo di calculazione quanto giusto altrettanto regolare, e corente alle regole di ragione, e dell' Arte, altro non restava, che in adempimento del Sovrano Benigno Rescritto de' 3. Agosto 1797. fosse dichiarato, esser di giustizia nel *dissenso dei Periti Andreini e Bombicci* essersi dovuto, e doversi preferire, attendere, ed approvare in tutte le sue parti la Relazione del Sig. *Bombicci*.

Conforme &c., l'una, e l'altra Parte con sommo impegno, e Dottrina informante. &c.

PIETRO LAMI
*Vicario.*

# DECISIO XXI.

## *LIBURNEN REFECTIONIS DAMNORUM.*

DIEI 11. SEPTEMBRIS 1798. COR. SIMONELLI.

### ARGUMENTUM.

*Principis Gratia quando sit Revocationi obnoxia; quande indemnitati favore concessionarii sit locus; Et quomodo damna calculo subjiciantur.*

SUM-

## SUMMARIUM.

1. *Inobservantia Contractuum praebet jus indemnitatis favore alterius contrahentis contra inobservantem.*
2. *Quae Causae a Caducitate excusare possint.*
3. *Absque petitione caducitatis caducitas non datur.*
4. *Absque scientia certa & absoluta privilegj non praesumitur Princeps illud abrogasse.*
5. *Quomodo calculo possit subjici privilegium exemptionis a Gabellis, & privativae facultatis construendi materias vitreas. Et num. 6.*
7. *Pecunia subrogata in locum privilegii exemptionis a Gabellis, & privativae facultatis construendi materias vitreas assumit conditiones, & qualitates ipsius privilegi, cui subrogatur.*
8. *Gratia Principis, nulli titulo oneroso alligata revocabilis est ad placitum Principis, aut successoris, maxime concurrente aliqua iusta causa.*
9. *Gratia quatenus transcendit correspectivitatem fit gratuita & ideo revocari potest ad nutum Principis concedentis.*
10. „ *Maxime si gratificatus negligat adimplere onera quae Gratiae inherent. num. 10.*
11. *In conductoribus Praediorum fiscalium datur praelatio.*
12. *Constructio muri concessa a Principe dummodo non inferat praejudicium publico, revocari potest, ubi hoc, praejudicium inest.*
13. *Datum sub aliqua conditione, hac deficiente negatum intelligitur.*
14. *Mensura stat demonstrative praecipue si adsit dictio* „ in circa „ *ubi concessio facta fuerit cum designatione Confinium, & ad normam plantae, seu mappae.*

LA Fabbrica di Cristalli, Lastre di Vetro da Finestre, e Bottiglie nere posta nel Subborgo di S. Iacopo della Città di Livorno, intrapresa da Alessio Schmidt con il favore di molti privilegi, e grazie speciali ottenute dalla Sovrana Munificenza con il Rescritto dei 3. Marzo 1777., ed altri successivi, e proseguita poi da diversi Impresari, l'ultimo dei quali

li è stato il Sig. Andrea Racchetti, è ormai divenuta celebre nella Curia nostra per le molte giudiciali contese, delle quali ha formato il Soggetto. Serve però al presente di rammentare quella agitata negl' ultimi tempi tra il medesimo Sig. Racchetti, e la Real Dogana di Livorno, che pretendeva essere già spirata la privativa, ed ogni altra grazia, questione, che sebbene fosse decisa con molta diversità di sentimenti, pure restò risoluta a favore del Sig. Racchetti con le due Sentenze del Magistrato Suprema de' 19. Settembre 1794, e 22. Marzo 1796., mediante le quali, revocata la precedente Sentenza del Sig. Aud. Vicario del Tribunale di Livorno de' 23. Agosto 1792., fu stabilito, che la privativa della fabbricazione dei Cristalli, Lastre di Vetro, e Bottiglie continuava ad avere il suo corso fino al dì 5. Marzo 1796, e che le altre Grazie, e Privilegi dovevano intendersi concessi senza alcuna prefinizione di tempo, e finchè fosse continuata la lavorazione della Fabbrica; con essere però nell' ultima delle enunciate Sentenze stato aggiunto il seguente riservo „ ivi „ Senza pregiudizio del diritto, che può esser
„ competuto in passato, e può competere in futuro al Supremo Concedente di revocare per giuste cause in tutto, o in
„ parte nei modi, e forme di ragione le concessioni e grazie,
„ di cui si tratta. „

II. Terminati che furono questi Giudizi, il Sig. Andrea Racchetti umiliò una Supplica a S. A. R. nella quale domandava la rinnovazione della privativa, che in quel tempo era venuta a spirare, e rilevando una moltiplicità di danni, e pregiudizi, che diceva di aver sofferti, implorava, che fosse destinato un Giudice avanti il quale dovessero esaminarsi, alle quali preci sotto dì 21. Ottobre 1796. emanò il seguente Re-
„ scritto „ quanto alla domandata rinnovazione della privati-
„ va „ agl' ordini „ E perchè l' industria resti nella sua libera
„ concorrenza, si attenda perciò, che riguarda l' esenzione del-
„ le Gabelle il Motuproprio de' 30. Agosto 1781., con cui fu-
„ rono approvati i Regolamenti Doganali e si abbia per revo-
„ cato l' uso gratuito dello stabile già concesso ad Alessio Schmidt, e dipoi trapassato nel Supplicante Andrea Racchetti
„ col Rescritto de' 5. Maggio 1781, salvi i diritti d' indennizazione che di ragione gli potessero competere, da esaminarsi
„ e decidersi dall' Auditore di Ruota Tommaso Simonelli ai

ter-

„ termini di giustizia, sommariamente, e senza formalità di
„ giudizio. „

III. In sequela pertanto dei Sovrani comandi fu introdotto avanti di me il Giudizio di refezione di danni tra il mentovato Sig. Racchetti, e la Real Dogana di Livorno. Molte, e complicate erano le pretensioni dell' Attore, il quale desumeva il diritto alla sua indennizzazione da più, e diversi titoli, quali in sostanza si riducevano ai capi seguenti.

Primo perchè con Rescritto de' 4. Gennaio 1793. fosse stata concessa al Sig. Giuseppe Caire la facoltà di erigere altra simil Fabbrica in Livorno, ed in tal forma fosse rimasta vulnerata la privativa, che in quel tempo competeva al Sig. Racchetti, e che secondo le riferite Sentenze del Magistrato Supremo era durevole fino al dì 5. Marzo 1796.

Secondo perchè attesa l'erezione della suddetta nuova Fabbrica, e la pretensione suscitata dalla Real Dogana della cessazione di ogn'altra Grazia, e Privilegio, che competeva in avanti al Sig. Racchetti, egli fosse rimasto impedito di proseguire le sue lavorazioni, e di ottenere quei lucri, che gliene sarebbero potuti derivare.

Terzo perchè con il Rescritto dei 21. Ottobre 1796 gli fosse stata tolta tanto l'esenzione dalle Gabelle, quanto l'uso gratuito dello stabile, che serviva per comodo della Fabbrica, grazie state già concesse ad Alessio Schmidt, e poi riconfermate a favore del medesimo Sig. Racchetti.

Quarto perchè nell'Anno 1789. fossero stati demoliti due muri fatti costruire dai precedenti Impresari alle due estremità del mentovato stabile.

Quinto finalmente perchè la Real Dogana lo avesse spogliato di un appezzamento di terra, che egli sosteneva essere stato concesso ai precedenti Impresari con Rescritto dei 7. Novembre 1780.

IV. Assunto da me l'esame delle riferite pretensioni restai persuaso, che per il primo, e secondo capo fosse dovuta una indennizzazione al Sig. Racchetti nel modo però, e forma, che dichiarai nella mia Sentenza di questo giorno, e che esporrò anche in appresso, ma fui all' incontro convinto, che nulla gli fosse dovuto per gli altri Capi ulteriori.

V. Dovendo ora palesare le ragioni del mio sentimento dividerò la materia in due diversi Articoli, nel primo dei quali parlerò

lerò di quelle indennizazioni, che nella Sentenza da me proferita sono state accordate al Sig. Racchetti, e nel secondo tratterò di quelle che gli sono state negate.

## ARTICOLO I.

### *Delle indennizazioni accordate al Sig. Racchetti.*

VI. Dopo le Sentenze del Magistrato Supremo de' 19. Settembre 1794., e 22. Marzo 1796. conveniva stabilire, ed ammettere, che la privativa spettante al Sig. Racchetti durar doveva fino al dì 5. Marzo 1796. Altronde era certo, che prima del lasso del tempo predetto con Rescritto de' 4. Gennaio 1793. era stata concessa al Sig. Giuseppe Caire la facoltà di erigere in Livorno altra Fabbrica dello stesso genere di manifatture, e che questi di fatto si era valso della ottenuta facoltà, con avere fabbricata una rispettabile quantità di Bottiglie nere.

VII. Risultava parimente dagli atti, e più specialmente dalla relazione del Perito Calculatore Sig. Giovanni Boccini stato eletto per istruzione dell'animo mio, che in questo tempo il Sig. Racchetti aveva tenuta spenta la sua Fornace ad eccettuazione soltanto di alcune lavorazioni dal medesimo fatte dal dì 25. Novembre 1795. al pr. Febbraio 1796.

VIII. Da questi fatti egli deduceva, che per lungo lasso di tempo non aveva goduto, nè potuto godere di quelle Grazie, e Privilegi, che gli competevano, e in conseguenza di ciò aveva perduto tutti quei lucri, che dalla prosecuzione delle sue lavorazioni avrebbe potuti ottenere. E quantunque niuno gli avesse vietato di continuare le sue manifatture, tuttavolta faceva riflettere, che egli ne era stato impedito almeno indirettamente, perchè essendo stata aperta una nuova Fabbrica, e venendogli nel tempo stesso contrastata dalla Real Dogana la continuazione delle altre Grazie, e Privilegi già ad esso concesse, tutto questo produceva una sostanziale alterazione a quelle condizioni, con le quali egli aveva intrapreso l'esercizio delle enunciatae manifatture, e faceva si, che non potesse più convenire al di lui interesse la continuazione delle medesime.

IX. E poichè tanto la Privativa, quanto gl'altri Privilegi stati

ad

ad esso accordati traevano la loro origine da un pubblico Istrumento de' 15. Maggio 1781, e da altro de' 27 Maggio 1786. celebrati tra il medesimo Sig. Racchetti, e la Real Dogana di Livorno in esecuzione di altretanti Rescritti; così egli reclamando i diritti, che gli somministravano i mentovati Contratti, insisteva per un conveniente restauro a quei pregiudizi, che dall' inosservanza dei medesimi gli erano derivati, secondo le proposizioni in questa materia stabilite, dal *Pacion. de locat. cap.* 47. *num.* 18, e dalla *Rota nostra* nella *Volaterranea Remissionis Mercedis de'* 10. *Maggio* 1749. §. 8. *avanti Bizzarrini*, e nella *Pisana Refectionis Damnorum de'* 26. *Settemb e* 1752. §. 8. *avanti Finetti*, *Bonfini*, *e Bizzarrini Relat.*

X. Molti però erano i riflessi, che si proponevano per parte della Real Dogana. Il primo, che la Fabbricazione delle Bottiglie stata fatta dal Sig. Giuseppe Caire non aveva lesa la privativa spettante al Sig. Racchetti, perchè questa era ristretta ai soli Cristalli, e Lastre di Vetro da Finestre, rilevando ciò dallo stesso Rescritto de' 3. Marzo 1777. emanato prima a favore di Alessio Schmidt, e poi esteso a favore del Sig. Racchetti, nel quale si legge quanto appresso „ „ Quarto finalmente li concede il privilegio, che nessun altro „ nel Territorio di Livorno nè di Pisa possa erigere Fabbri- „ che di Cristalli, e Lastre di Vetro per lo spazio di quin- „ dici anni. „

Il secondo, che il Sig. Racchetti fosse già decaduto tanto dalla Privativa, quanto ancora da tutte le altre Grazie, che gli erano state concesse, e ciò in conseguenza del di lui inadempimento dei patti, e delle condizioni, sotto le quali gli erano state accordate.

Il terzo, che in ogni caso fosse in facoltà del Sovrano Concedente di revocare le Grazie medesime.

XI. Ma queste obiezioni non mi sembrano rilevanti nelle circostanze del caso presente. E quanto alla prima, anche ai puri termini del Rescritto de' 3. Marzo 1777. potevasi dubitare, che in quella parte del medesimo, nella quale parlando della Privativa si enunciano solamente le Fabbriche di Cristalli, e Lastre di Vetro, ciò fosse detto per via di semplice dimostrazione, e non in esclusione delle Fabbriche di Bottiglie nere, attesochè il Rescritto medesimo nel suo proemio abbrac-

bracciò espressamente anche questo Capo di manifattura „ „ ivi „ S. A. R. volendo fare attenzione alle Suppliche di A- „ lessio Schmidt per lo stabilimento di una Fabbrica Cristalli, „ e Lastre di Vetro da Finestre, *e Bottiglie nere* ne contor- „ ni di Livorno, gli concede le Grazie, e Privilegi seguenti &c.„

XII. Inutile peraltro si rendeva l'esame di tale questione, perchè quanto al Sig. Racchetri era incontrovertibile l'estensione della Privativa anche alla manifattura delle Bottiglie nere, risultando ciò con la massima evidenza dall'altro Rescritto de' 7. Dicembre 1785., col quale restò incaricato l'Amministrator Generale del Primo Dipartimento „ Di stabilire „ nelle debite forme le nuove condizioni proposte con Andrea „ Racchetti *per la privativa Fabbricazione di Bottiglie*, „ Lastre di Vetri, e Cristalli &c. „ e dal successivo Istrumento de' 26. Maggio 1786. celebrato in esecuzione del Rescritto medesimo tra il Sig. Direttore della Real Dogana di Livorno, e il prefato Sig. Racchetti, nel quale il primo confermò a favore del secondo „ La privativa Fabbricazione del- „ le *Bottiglie*, Lastre di Vetro, e Cristalli già stabilita nel „ Subbrogo di S. Iacopo &c.„

XIII. Quanto alla supposta caducità, non era questa la prima volta, che dalla Real Dogana deducevasi tal pretensione. Essa l'aveva proposta nell'anno 1789, e non senza l'appoggio del fatto, giacchè contro i patti stipulati nell'Istrumento de' 26. Maggio 1786. aveva il Sig. Racchetti interrotte le sue lavorazioni, la manifattura delle Lastre di Vetro specialmente contemplata nelle Sovrane concessioni era stata totalmente da lui trascurata, ed altre mancanze alle convenzioni gli venivano imputate. Ma la Sentenza proferita in quel Giudizio dal Sig. Auditor Vicario del Tribunale di Livorno ne' 18 Gennajo 1790. lo ammesse al benefizio della purgazione della mora, avendoli a tale effetto assegnato il termine di otto mesi. Dentro questo tempo egli pose in essere una lavorazione di 32963. Lastre di Vetro, ed in seguito fu anche sollecito di notificare giudicialmente alla Real Dogana il suo adempimento ai contratti impegni, senza, che per parte di questa fosse allora fatta ulteriore opposizione; onde in tal forma restarono tolti di mezzo quei pregiudizj, nei quali avesse potuto essere incorso.

XIV. Vero è, che negli anni 1791, e 1792. aveva il Sig. Rac-

chet-

chetti tenuta spenta la sua Fornace, e questo era ciò, che potevasi dedurre per sostenere la di lui già incorsa caducità nel dì 4. Gennaio 1793, in cui emanò il Rescritto, che permesse al Sig. Giuseppe Caire l'erezione di altra simile Fabbrica. Ma non per questo mancavano difese al Sig. Racchetti. Egli già rilevava, che nel dì 10. Marzo 1792. erasi dal Sig. Direttore della Real Dogana instaurato il Giudizio, nel quale pretendendosi già spirate tutte le Grazie, si domanda-
2 va la restituzione dello stabile destinato per uso della Fabbrica, ed abitazione dei Manifattori, onde non doveva recar maraviglia, se nell'incertezza dell'esito della Lite, egli dopo quel tempo non intraprese ulteriori lavorazioni. Altri impedimenti pure adduceva relativi al precedente anno 1791, che potevano determinare l'animo del Giudice a scusarlo dalla pretesa caducità, o ad ammetterlo a nuova purgazione di mora. Ma mi persuase sù questo punto il riflesso, che non solamente mancava sopra di ciò qualunque giudiciale dichiarazione, ma di più mancava in quel tempo la stessa domanda di caducità; onde io non potevo considerare il Sig. Rac-
6 chetti per decaduto dal godimento delle Grazie, e con tale supposto ammettere, che egli potesse esserne spogliato, giusta ciò, che insegnano *Mantica dec.* 194. *per tot. Gob. consult. dec.* 77. *num.* 6. *tom.* 1. *la Rota nostra nel Tesor. Ombros. dec.* 32. *num.* 38. *tom* 6.

XV. Inutile poi mi sembrò all'effetto del quale ragiono presentemente la questione, che si proponeva della facoltà del Sovrano di revocare le Grazie una volta concesse Imperocchè per adattare tale questione al Rescritto de' 4. Gennaio 1793. che vulnerò la Privativa spettante al Sig. Racchetti, bisognava prima d'ogn'altra cosa, che costasse chiaramente della *volontà* del Principe di togliere tal Privativa: Ciò peraltro non resultava in modo alcuno, perchè ne la Supplica del Sig. Giuseppe Caire, ne la Informazione stata fatta alla medesima, fecero mai menzione del privilegio competente al Sig. Racchetti. O sia, che allora si supponesse spirato, come in fatti aveva deciso la Sentenza del Sig. Auditor Vicario del Tribunale di Livorno de' 23. Agosto 1792. o qualunque altra ne fosse la ragione, il vero si è, che in quella congiuntura non fu rappresentato al Sovrano il pregiudizio, che ridondare poteva al Sig. Racchetti dall'apertura di altra Fab-

brica

brica domandata dal Sig. Caire. Quindi trattandosi di cosa di mero fatto, non era luogo a presumere la scienza, e senza di questa inferire non potevasi, che la volontà del Sovrano fos-
4 se diretta all' abolizioone del privilegio, cui resiste la presunzione di ragione, onde è necessario, che ne costi espressamente *Crot. cons.* 371. *num.* 12. 18. *&* 19. *& cons.* 380. *num.* 24. *&* 25 *lib.* 3. *Rot. Romana dec.* 139. *num.* 5. *part.* 2. *divers. & dec.* 239. *num.* 19. *part.* 8. *recent.*

XVI. Tolte così di mezzo quelle difficoltà, che si proponevano per parte della Real Dogana, restava a determinare quale veramente fosse quella indennizzazione, che poteva competere al Sig. Racchetri. E quì mi sembrò evidentissimo, che nulla potesse pretendere per ragione del Giudizio mossoli contro della Real Dogana, giacchè le Sentenze a di lui favore emanate non contenevano la condanna nei danni, anzi avevano espressamente assolute le Parti dalle spese, conforme era regolare in una controversia, che per la gravità degli Articoli venne decisa con molta diversità di sentimenti. Altronde era osservabile, che queste Sentenze non senza gravi spese ottenute dal Sig. Racchetti rimanevano inutili per lui, tanto rispetto alla Privativa, quanto relativamente alla esenzione dalle Gabelle, perchè l' ultima di esse, che pose il termine alla questione, essendo stata proferita nel dì 22. Marzo 1796. venne a cadere in un tempo, nel quale la Privativa era di fatto spirata, e nel quale il Sig. Racchetti non era più in grado di godere, ne di questa, nè dell' esenzione dalle Gabelle specialmente dopo l' altro Rescritto de' 21. Ottobre 1796. riferito al §. 2. E poichè a forma del Rescritto medesimo non era in mia facoltà, nè di prorogare la Privativa, nè di ripristinare l' esenzione dalle Gabelle; così all' efferto, che le mentovate Sentenze avessero la loro esecuzione, altro compenso non vi era, se non quello di ridurre a contanti l' importare di detti Privilegi, e con tale equipollente far godere dai medesimi al Sig. Racchetti per tutto quel tempo, che le dette Sentenze avevano prescritto.

XVII. In questo sistema la difficoltà si riduceva a determinare la valutazione da darsi a tali Privilegi. Quanto all' esenzione predetta, che comprendeva le Gabelle d' introduzione di tutte le materie prime, e degl' Istrumenti, e utensili neces-
5 sari, e inservienti alle manifatture di Cristalli, Lastre di Ve-

tro,

tro, e Bottiglie, come pure le Gabelle di tali manifatture, che fossero state trasportate fuori di Stato, potè somministrare un dato da seguitarsi la Scrittura tenuta dal medesimo Sig. Racchetti dal 1781. al 1784., tempo nel quale egli era in società col Sig. Giuseppe Caire, ed in cui furono fatte regolarmente le annuali lavorazioni. Su questo dato adunque essendo state fatte dal Sig. Giovanni Boccini le opportune operazioni, si venne in cognizione, che l'esenzione dalle suddette Gabelle era importata nell'enunciato Triennio la somma di l. 1039. 7. 8. che ragguaglia ogn'anno l. 346. 9. 3. qual somma perciò dichiarai doversi pagare dalla Real Dogana al Sig. Racchetti annualmente dal dì 4. Gennaio 1799. a tutto il dì 15. Agosto 1802. che viene ad essere il tempo corrispondente a quello, nel quale il Sig. Racchetti non ha goduto dell'esenzione dalle mentovate Gabelle, detratte le lavorazioni, che egli aveva fatte dal dì 25. Novembre 1795. al primo Febbraio 1796.

XVIII. Molto più difficile si rendeva la valutazione della privativa, tantochè lo stesso Perito Istruttore si espresse nella sua Relazione non aver dati sufficienti per determinarla: Quindi in questa materia di sua natura arbitraria avendo fatte
6 tutte quelle considerazioni, che suggerir potevano le resultanze degl'Atti, venni nel sentimento, che l'importare della privativa dovesse rassarsi nell'annua somma di sc. 160, e condannai perciò la Real Dogana a pagare annualmente la detta somma al Sig. Racchetti dal dì 4. Gennaio 1799. a tutto il dì 4. Marzo 1802. tempo corrispondente a quello, nel quale non ha il Sig. Racchetti goduto della Privativa.

XIX. Da una Supplica presentata dal medesimo Sig. Racchetti nel mese di Luglio 1792. si rilevava l'offerta da lui fatta di renunziare al diritto della Privativa, qualora gli fosse stato condonato il debito, che come Cessionario di Gio. Batista Potestà egli teneva con la Real Dogana di Livorno, quale in quel tempo era residuato alla somma di sc. 900. Considerando perciò il tempo che tuttavia rimaneva a consumare la Privativa, che era di anni tre, e mesi sette circa, ne seguiva che nel sistema della predetta offerta venisse il Sig. Racchetti ad aver valutato l'importare della Privativa medesima nell'annua somma di sc. 251. 1. 3. --

XX. Mi sembrò per altro di non potere totalmente abbracciare

l'opinione che a proprio vantaggio ne aveva formata il Sig. Racchetti, tantopiù che la di lui offerta non fu creduta accettabile, e non sortì alcuno effetto. Infatti oltrechè il detto Privilegio era circoscritto ai Territorj di Pisa, e di Livorno, nè impediva, che altre simili Fabbriche potessero essere erette in altre parti del Gran-Ducato, era specialmente da osservarsi, che il Privilegio medesimo non portava alla conseguenza di vietare l'introduzione delle manifatture forestiere di quella medesima specie, che si era assunto di fabbricare il Sig Ricchetti: Nè tale introduzione si riduceva ad un mero possibile, perchè anzi parlando appunto delle Bottiglie, che erano l'oggetto più speciale delle di lui lavorazioni fu giustificato per parte della Real Dogana, che in quei tempi, nei quali per la nuova Fabbrica eretta dal Sig Caire, non fu più in grado il Sig. Racchetti di godere della Privativa, ne fu introdotta in Livorno una cospicua quantità per la via di Mare ascendente a numero 746755 dall'anno 1792. a tutto l'anno 1795.

XXI. Sul riflesso pertanto, che le manifatture del Sig. Ricchetti, anche qualora non fosse stata aperta la Fabbrica del Sig. Caire, non avrebbero potuto evitare il corso di altre simili in rispettabile quantità procedenti dai Paesi esteri, e sull'altra considerazione ancora che le di lui Lavorazioni secondo gl. esempi dei tempi decorsi potevano un anno per l'altro ascendere a Num. 60000 Bottiglie, credetti, che la somma equipollente al di lui Privilegio non potesse esser maggiore degl' annui scudi 160., che ragguagliati sopra il divisato numero di Bottiglie danno un prodotto di poco inferiore alle due lire il cento.

XXII. Siccome poi le somme dichiarate come sopra a favore del Sig. Racchetti, venivano ad essere surrogate alla esenzione dalle Gabelle, ed alla Privativa, delle quali Grazie egli non era in grado di risentire il frutto, se non facendo le Lavorazioni contemplate nei Rescritti, che le avevano concesse, così aggiunsi nella mia Sentenza la dichiarazione, che in tanto fossero dovute al Sig. Racchetti nei tempi suddivisati le somme predette, in quanto egli avesse continuato la Fabbricazione delle enunciate manifatture, acciò le somme surrogate ritenessero quelle medesime condizioni, e quelle qualità, che erano inerenti a quei Privilegi, che stavano a rappresentare, giusta la

z

nota

nota regola, di cui il Testo nella *Leg. Filiae* §. *Avia ff. de condit. & de condit. & demonstrat. Mandell. Alb. cons.* 77. *num.* 28. *la Rota avanti Molines decis.* 720. *num.* 7. *e decis.* 750. *num.* 4. *tom.* 3. *par.* 1.

## ARTICOLO II.

*Delle Indennizzazioni state negate al Sig. Racchetti.*

XXIII. Il Rescritto dei 21 Ottobre 1796 avendo tolta al Sig. Racchetti l'esenzione dalle Gabelle, e l'uso gratuito dello Stabile che serviva per comodo della Fabbrica, e per abitazione dei Manifattori ( §. II. ) credette esso di dovere essere indennizzato del pregiudizio che risentiva per l'abolizione di tali Grazie nel tempo futuro. Diversamente però è stato da me creduto, essendo rimasto persuaso, che fosse il Sovrano in piena facoltà di revocare le Grazie medesime, senza alcun obbligo di indennizzazione, attesa la natura di quelle, ed il concorso di giuste cause, che diedero luogo a tale Sovrana risoluzione.

XXIV. Infatti mi sembrò non potersi dubitare, che quei diversi Privilegi, che erano stati concessi ai precedenti Impresari, poi di nuovo confermati a favore del Sig. Andrea Racchetti, dovessero specialmente nel giorno del mentovato Rescritto considerarsi per mere liberalità del Principe Concedente, disgiunte da ogni titolo oneroso, e correspettivo, nel qual caso essere revocabili a piacimento del Principe stesso, e del di lui Successore, massime nel concorso di qualche ragione-
8 vole causa concordemente lo stabiliscono la *Gloss. nel cap. decet. de reg. iur. in* 6. *verb. permansurum. Gozadin. cons.* 62. *num.* 9. *Decian. cons.* 25 *num.* 3. *vol.* 1. *Surd. cons.* 419. *num.* 10. *Peregrin. de iur. fisc. lib.* 1. *tit.* 3. *num* 20. *versic. potest tamen Princeps &c. Mastrill. de Magistrat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 318. *& seqq. Adden. ad dec.* 2 *par.* 3 *Rec n.* 237 *& seqq. Afflict. dec.* 128. *n.* 11. *Osach. dec.* 139. *n.* 10.

XXV. Non ostante che nel Contratto dei 15. Maggio 1781. restasse accollato al Sig. Racchetti il Debito di Gio. Barista Potestà, e Compagni verso la Real Dogana ascendente a sc. 1961. 2. 10. 6. coll'obbligo al medesimo di pagare nell'atto di detto Contratto la somma di sc. 61. 2. 10. 6., ed ogni restante a sc. 100. l'anno, col carico del frutto al 3. per cento

to sopra la somma, di cui di mano in mano fosse rimasto debitore. Imperocchè avendo in correspettività di tale accollo ottenuta il Sig. Racchetti dalla Real Dogana la cessione delle Ragioni, che le competevano contro il Patrimonio del suddetto Gio. Batista Potestà, e Compagni, e segnatamente sopra un Capannone da loro costruito nel subborgo di S. Iacopo di Livorno per servizio della Fabbrica di Vetri, e Cristalli, e sopra il corpo universale, ed assegnamenti della Fabbrica stessa; Con questa cessione di ragioni egli ottenne ben presto il rimborso del Debito che si era accollato, perchè per una gran parte del medesimo gli venne assegnato il suddetto Stabile del Capannone, e suoi annessi, ed una quantità di attrazzi, ed utensili, con essergli il tutto stato rilasciato per la stima di sc 1971. 3 mediante un Decreto del Tribunale di Livorno de 19. Giugno 1781., e per ogni rimanente di detto Debito, siccome ancora per suo rimborso delle spese giudiciali, che gli erano occorse ricevè sotto dì 16. Settembre 1785. la somma in contanti di lir. 1595. 5 8. in vigore di altro Decreto dei 28. Febbraio 1785. onde venne in sostanza a godere di un vantaggio, quale fu quello di conseguire in breve tempo l'importare dell' accollo, e di pagare all'incontro il Debito accollatosi in composizione a sc. 100. l'anno col tenue frutto del 3. per cento.

XXVI. Nè per ritrovare nelle Grazie concesse al Sig. Racchetti un titolo oneroso, correspettivo, giovar poteva il ricorrere, o all'asserte grandiose spese da lui fatte per la montatura della Fabbrica, o al rischio e pericolo dell' Impresa, o al merito di avere stabilita in Toscana una nuova manifattura.

XXVII. Poichè il fatto portava, che le spese necessarie alla montatura della Fabbrica erano state fatte dai precedenti Impresari, e specialmente da Gio. Batista Potestà, e Compagni, e che tutto restò aggiudicato al Sig. Racchetti nel carattere di Cessionario della Real Dogana mediante il riferito Decreto dei 19. Giugno 1781. L' Impresa era di una utilità non indifferente, in vece di essere pericolosa, resultando dai Libri medesimi del Sig. Racchetti, che nel primo Triennio dal 1781. al 1784. vi fu un lucro al netto di tutte le spese, che raggualia alla ragione di sc. 866. 4. 13. 4. per ciascun anno, come riferì nella sua Relazione il Perito Istruttore Sig. Giovanni

vanni Boccini: Ed il merito di avere stabilito in Toscana una nuova manifattura, era di gran lunga ricompensato dall' importare delle Grazie ottenute.

XXVIII. E qui ripetendo che si esamina questo punto relativamente al Rescritto dei 21 Ottobre 1796, col quale fu tolto al Sig. Racchetti per il tempo avvenire l'uso grauito dello stabile, e l'esenzione dalle Gabelle, e scendendo quindi a rilevare l'importare fino al suddetto tempo delle Grazie predette, ammonta questo secondo la Relazione del mentovato Perito Istruttore a lir. 51884. 19. 2, alle quali debbono aggiungersi le seguenti Partite, non comprese nella somma predetta. In primo luogo il valore del Terreno sul quale fu fabbricato il Capannone, e suoi annessi, che secondo una stima del Petito Francesco Bozzoli importa la somma di lire 4750. 17 11: In secondo luogo il valore della Privativa, che considerata tanto per gli otto anni, nei quali fu accesa la Fornace del Sig. Racchetti, quanto ancora per gl' altri tre anni, per i quali è in sua facoltà di conseguire l'equivalente, secondo le cose avvertite nel precedente Articolo, alla ragione stabilita di sopra di scudi 160. l'anno, ammonta a sc. 1760., o siano lire 12320. Ed in terzo luogo le lir. 346. 9 3 accordate al Sig. Racchetti in luogo della esenzione dalle Gabelle da lui non goduta fino al suddetto dì 21 Ottobre 1796. e pagabili al medesimo annualmente dal dì 4 Gennajo 1799. a tutto il dì 15 Agosto 1702, che ascendono ad altre lire 1250 circa, tutte le quali partite insieme coacervate formano la somma di lir. 70205. 17. 1.

XXIX. Questo calculo mi persuase, che il Sig. Andrea Racchetti fosse stato abbondantemente premiato del merito, che aver poteva nello stabilimento di una nuova manifattura, quale di più era in buona parte dovuto ai precedenti Impresari, e che perciò al giorno del Rescritto de' 21. Ottobre 1796. non fosse proponibile alcun titolo oneroso, o correspettivo capace di rendere irrevocabili le Grazie state ad esso una volta concesse, giacchè in questa materia è ricevuto, che in quanto la Grazia prepondera, o ai meriti del Concessionario, o anche alle spese, ed aggravi dal medesimo assonti, riti ne sempre il carattere di atto meramente liberale, e gratuito, e perciò revocabile, a piacimento del Sovrano con-

9 cedente, conforme stabiliscono dopo il Testo nella *Leg. Titius 3. ff. de obseq.*, *e liber. praest. Peregrin. de iur. Fisci lib. 1. tit. 3. n. 28. e 29 Capyc. Galeot. resp. Fiscal. 23. n. 259., e seqq. Larrea allegat. Fiscal. 77. n. 24. Antunez. de Donat. reg. lib. 2. cap. 11. num. 57. Caren. resolut. 59. n. 13. Cepparell. resolut. Fiscal. n. 26. nell' Adden. alla dec. 2. n. 243 part. 3 rec la Rot. Rom. decis. 457. n. 17. part 1. divers e avanti Emerix. Iun. decis. 1029. num. 8. e decis. 1057. num. 20.*

XXX. Non si può peraltro tralasciare di avvertire, che il Sig. Racchetti non aveva neppur corrisposto almeno in gran parte a quella aspettativa che si era formara il Sovruno nell' atto della concessione di tanti Privilegi, e a quegli obblighi, che egli si era assunti. Imperocchè non era stata contemplata solamente la manifatrura delle bottiglie, ma anche quella delle Lastre di vetro da finestre, e dei Cristalli almeno ordinarj, e comuni, e questi oggetti pure erano stati espressamente convenuti nei Contratti de' 15. Maggio 1781., e de' 27. Maggio 1786. Per vedere dunque se egli avesse adempito esattamente alle sue obbligazioni, bastava referire quanto sopra di ciò fu rappresentato a S. A. R. dal Sig. Amministratore generale delle Regie rendite in una rappresentanza de' 28. Novembre 1792., che corrisponde a quanto resultava ancora dagl' atti „ ivi „ premessa pertanto la surriferita esposizione di fatti, che ho creduta necessaria per maggiore intelligenza dell' oggetto dalle annesse Preci del Racchetti, mi dò l' onore di umilmente rappresentare a V. A. R., che egli in vista delle facilità stateli accordate ha avuto turti i mezzi possibili onde fare prosperare la sua Fabbrica, quando egli al contrario non ha adempito intieramente alle condizioni stateli ingiunte, mentre queste non si limitavano soltanto allo stabilimento della manifattura delle Bottiglie, che il medesimo ha eseguita con un certo grado di perfazione; ma si riferivano ancora alla fabbricazione delle lastre di vetro, e di cristallo, come pure di altre manifatrure di tale minerale; *Lavori, che non sono stati da esso eseguiti, o lo sono stati molto imperfettamente, e più per mostra che per commercio.* „

XXXI. Era parimente stato convenuto nei mentovati Contratti, che il Sig. Racchetti dovesse tenere impiegati nella Fabbrica

ca almeno per una quarta parte dei Sudditi Toscani, e che egli dovesse istruirli nell' arte di fabbricare tutte le manifatture, che si fossero eseguite nella Fabbrica stessa; Ed era finalmente stato convenuto che il Sig. Racchetti dovesse tenere ogni anno nelle solite stagioni accesa la Fornace.

XXXII. Anche queste convenzioni non furono adempite dal Sig. Racchetti; egli non tenne impiegati nella Fabbrica dei Sudditi Toscani nel numero convenuto, e quei pochi che vi tenne non furono da esso istruiti in quelle manifatture; essendosene valso solamente nelle operazioni più ovvie, e di minore importanza; Parimente non accese la Fornace in tutti gli anni; ma nel quindicennio che corse dal 1781. al 1796., si contano interrottamente sette anni, nei quali la fornace fu spenta, e non eseguì alcuna lavorazione.

XXXIII. In tali circostanze adunque come potevasi pretendere dal Sig. Racchetti che fossero irrevocabili le Grazie dell' uso gratuito dello stabile, e della esenzione dalle Gabelle, o che altrimenti fosse ad esso dovuta una corrispondente indennizzazione. Al diritto di revocarle, che competeva al Sovrano per natura delle Grazie medesime, si univa la giusta causa fondata nella contravvenzione ai patti, e nell' inadempimento di una gran parte di quelli oggetti, che ne formavano la causa finale, e si aggiungeva di più la forza, e l' efficacia del patto resolutivo contenuto nello stesso Istrumento de' 26. Maggio 1786., nel quale fu espressamente stabilito, che qualora il Sig. Racchetti avesse mancato, in tutto o in parte alle stipulate convenzioni s' intendesse decaduto dalla privativa, e dalle altre grazie state ad esso concesse. Talmentechè a fronte di questo patto cessava ogni ulteriore questione, che avesse potuto proporsi, giacchè in conseguenza del medesimo dipendeva soltanto dalla volontà del Sovrano la cessazione delle Grazie, subitochè erano verificate le contravvenzioni, e questa volontà si aveva spiegata nel Rescritto de' 21. Ottobre 1796.

XXXIV. Dichiarai però nella mia Sentenza, che volendo la Real Dogana tenere a pigione il mentovato stabile dovesse per quella pigione, che dai Periti fosse stimata giusta, preferire ad ogni altro il Sig. Racchetti, conforme se ne era protestata negli atti la stessa Real Dogana con sua Scrittura de' 26. Luglio 1797., applicando a questo caso quella equità che ha luo-

luogo nei Conduttori dei Predj Fiscali, secondo la disposi-
11 dei Testi nella *Leg Congruit. e nella Leg. Final. Cod. de lo at. Praed Civil. lib.* 11. *di cui latamente il Pacion. de locat. cap.* 20 *n.* 112. *e seqq.*

XXXV. Prendendo ora a parlare degli altri due capi, rispetto ai quali ho creduto non essere dovuta al Sig. Racchetti la presa indennizzazione, e cominciando da quello che riguarda la seguita demolizione dei muri costruiti alle due estremità dello stabile, del quale il Sig. Racchetti godeva l'uso gratuito, premetterò che nell'Anno 1778. quelli che allora erano interessati nella Fabbrica di Vetri, e Cristalli fecero istanza di potere costruire tali muri a loro spese, per il motivo da loro spiegato di chiudere il passo ai curiosi, che vi concorrevano in gran numero, e cagionavano del disturbo, e imbarazzo ai Lavoranti.

XXXVI. Restarono infatti autorizzati ad eseguire il suddetto lavoro con Lettera della Real Segreteria di Finanze dei 29. Settembre 1778. diretta al Sig. Direttore della Real Dogana di Livorno, concepita però con le condizioni seguenti „ ivi „ non „ trovo alcuna difficoltà che VS. Illustrissima accordi la doman„ da suddetta, *quando tale clausura non rechi pregiudizio* „ *al Pubblico*, e con che gl'Interessati si obblighino a demoli„ re il detto muro, e a rimettere il tutto a suo tempo nello sta„ to attuale a loro spese. „ Nell'Anno 1789. essendo occorso alla Real Marina di mettere in purgo nel fosso del subborgo di S. Iacopo una quantità di legname da costruzione, incontrò a tale operazione un ostacolo nei predetti due muri, i quali chiudevano la strada avanti il mentovato stabile, ed insieme chiudevano lo scalo che conduce al fosso, nel quale doveva tenersi in purgo il suddetto legname. Il getto del medesimo dalle sponde diveniva assai più costoso, parte del legname si rompeva in tale operazione, e si rompeva pure tutta la Panchina del Fosso, onde per evitare tali inconvenienti, non avendo neppure il Sig. Racchetti giustificato con qual diritto fosse stato impedito il passo pubblico fu ordinata dal Sig. Governatore di Livorno la demolizione di detti muri, conforme apparisce da una di lui rappresentanza de' 21. Gennaio 1790., e resta anche confermato da diversi Testimoni indotti dalla Real Dogana.

XXXVII. Il Sig. Racchetti che nel corso di molti anni

in silenzio sopra tale demolizione, reclamava presentemente contro la medesima, asserendo essere stata eseguita di ordine del Sig. Direttore di detta Real Dogana, e deducendo, che della medesima gli erano derivati dei danni considerabili. Ma oltrechè questi danni non avevano alcuna giustificazione, e comparivano del tutto esagerati solochè si riflettesse, che l'oggetto della costruzione dei muri fu solamente quello di chiudere il passo ai curiosi, il fatto vero si è, che furono i medesimi demoliti d'ordine del Sig. Governatore di Livorno, e con tutto il fondamento, subitochè in conseguenza di essi restava impedito lo scalo al Fosso del Subborgo di S. Iacopo,
12 e resa assai più difficile, e più dispendiosa l'operazione di mettere in purgo i legnami da costruzione per servizio della Real Marina, giacchè in questo caso veniva a mancare quella condizione, sotto la quale era stata concessa la facoltà di costruire i muri predetti, e che si contiene nella riferita Lettera della Real Segreteria di Finanze de' 29 Settembre 1778. in quelle parole „ *quando tale clausura non rechi pregiudizio al Pubblico* „ essendo di regola, che ciò
13 che è concesso sotto una certa condizione, s'intenda negato nel caso della mancanza della condizione medesima *l. si is qui ducenta §. cæterum ff. de reb. dub. Angel. cons. 53. num 2. Falconer. de Fid. Instrument. decis. 9. num. 3. & de Fideicommiss. dec. 60. num. 4.*

XXXVIII. L'ultimo reclamo finalmente del Sig. Racchetti aveva la seguente dependenza. Erano dalla Sovrana Clemenza state già concesse agl' Interessati nella Fabbrica con [illegible] versi Rescritti braccia 210 di Terreno per fabbricare [illegible] zone, del quale ho parlato più volte, e per aggiungere [illegible] comodi per uso della Fabbrica stessa, quando [illegible] umiliarono nuova Supplica, nella quale espo[illegible]
„ rebbe adesso necessario di fabbricare altre [illegible]
„ gue a detto stanzone per ivi poterci fare [illegible]
„ Vetri, con più un recinto di muro attorno [illegible]
„ *come dall' annesso disegno*, che si dimo[illegible]
„ re a V. A. R. per assicurare dai ladri [illegible]
„ fossile, che di già hanno fatto scem[illegible]
„ rono S. A. R. che volesse degnarsi [illegible]
„ quel poco di Terreno incolto [illegible]
„ stanzo[illegible] sarà in ci[illegible]

„ fare a loro spese tutti quei comodi necessarj per detta loro „ Fabbrica, e maggior sicurezza delle loro mercanzie. „

XXXIX. Questa Supplica fu rimessa all' Amministratore Generale del primo Dipartimento, perchè informasse, e dicesse il suo parere, conforme di fatto egli eseguì sotto dì 4. Novembre 1780 Nella di lui Informazione fu detto, che gli interessati nella Fabbrica supplicavano S. A. R. „ a volersi „ degnare di loro concedere tutto quel poco di Terreno incolto, „ *che come dimostra l'annessa Pianta resta tra la Strada*, „ *che va a S. Iacopo, ed il predetto stanzone*, che farà in circa „ a due saccate „ e quindi passando ad esporre il proprio sentimento propose la concessione della Grazia nel modo seguente „ per sempre più contribuire al vantaggio, e più facile riuscita di detta Fabbrica V. A. R. potrebbe degnarsi „ di rilasciare a detti Associati senza alcuna spesa quella maggior quantità di detto Terreno, che *in conformità dell' inserta Pianta* essi domandano „ In seguito di che emanò sotto dì 7. Novembre 1800. il seguente favorevole Rescritto „ Concedesi in conformità di quanto si propone. „

XL. Il Sig. Racchetti come succeduto nalle ragioni dei predetti Interessati pretendeva presentemente di dover possedere non solamente quel Terreno, che era stato delineato nella Pianta data annessa alla mentovata supplica, e che è situato tra la strada, che va a S. Iacopo, ed il predetto Stanzone, lochè non gli era mai stato contrastato per parte della Real Dogana; ma fondato nella enunciativa contenuta tanto nella supplica, che nella informazione, nelle quali fu detto, che il mentovato Terreno „ sarà in circa due saccate „ pretendeva di più, che gli fosse dovuta l' enunciata misura, e di avere perciò diritto di possedere tutta quella maggiore estensione. Terreno, che era attorno al mentovato Stanzone, ed al recinto di muro stato delineato nella pianta predetta.

XLI. Questa sua pretensione a me parve, che non avesse la minima sussistenza, persuaso, che il possesso del Sig. Racchetti dovesse ristringersi a quel solo spazio di Terreno, che era stato delineato nella Pianta. A questa infatti si era riferito il Ministro nel proporre la concessione di quella maggior quantità di Terreno „ che in conformità dell'inserta Pianta essi „ domandano „ con avere anche rilevato precedentemente, che si trattava di quel poco di Terreno incolto „ che come di- [illegible], che va a S. Iaco-

„ copo, ed il predetto Stanzone „ talchè il Rescritto che aveva approvata tale proposizione veniva ad essere ristretto al Terreno descritto nella Pianta, e nulla più di questo potevasi pretendere dal Sig. Racchetti. Non concludendo l'enunciativa della misura, perchè quando era stata formata la Pianta, e nominati anche i Confini, la menzione della misura fatta con la dazione *in circa* si risolve in una semplice dimostrazione, che niente pone in essere; e non estende
14 la concessione al di là di quello che determina la Pianta, e che si contiene dentro i Confini espressi, conforme stabilisce la *Rota nostra nel Tesor. Ombros. dec.* 71. *num.* 13. *&* 14. *tom.* 3.

E così &c.

Tommaso Simonelli
*Aud. di Ruota, e Giudice Delegato.*

# DECISIO XXII.

## *ARETINA NULLITATIS CONTRACTUS.*

die 21. Septembris 1798. Cor. Simonelli Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Nullitas Contractus declaratur, explorato detrimento Ecclesiae a qua fuerat stipulatus, nec locus aperitur Reductioni ad Institiam. Elementa restitutionis fructuum & Refectionis meliorumentorum expenduntur.*

### *SUMMARIUM.*

1. *In Contractibus Ecclesiæ ad eorum subsistentiam concurrere debent solemnitates, & evidens utilitas.*
2. *Et si Ecclesiae sit in damno, contractus sit irritus. n* 2.

» *Nec contractus corrigitur, aut ad Iustitiam reducitur, sed omnino destruitur. num.* 3.

» *Remedium enim extraordinarium quod Ecclesiae conceditur, pinguius est, quam quod ex* L. 2. Cod. de Rescind. Vendit. *derivat. num.* 4.

5. *Ex die publicationis Peritiarum fit locus restitutioni fructuum in Contractibus, qui laesivi declarantur.*

6. *Melioramenta reficienda laedenti aestimantur in eo quod minus est inter expensum & melioratum.*

7. *In discordia Peritiarum Iudicis est sistema deligere quod sibi placet.*

8. *Coacervatio Peritiarum in casu discordiae adoptanda est juxta Theoricam Salyceti.*

9. *Fructus melioramentorum spectant melioranti etiam in Contractu Laesivo.*

10. *Absolvitur ab Expensis condemnatus sub conditione dummodo non acquiescat, ubi series rerum rigorem temperandum expostulat.*

11. *Expensarum materia arbitraria est, & in Iudicis facultate reponitur.*

I. DOpo la morte del Sacerdote Sig. Gio. Batista Rossi stato Pievano della Venerabil Chiesa di S. Lorenzo a Piantravigne posta nella Diogesi Aretina, essendo succeduto al governo di detta Pieve il Molto Reverendo Sig. Don Ellero Mazzotti, comparve questi nel dì 24. Aprile 1795. avanti il Magistrato Supremo, e domandò, che fosse dichiarata la nullità di un Contratto celebrato sotto dì 22. Settembre 1787. per i rogiti di Ser Lorenzo Alberti, mediante il quale il mentovato suo Antecessore aveva concesso a Livello a Pietro Bigazzi, e sua Linea mascolina in infinito i Beni spettanti alla suddetta Chiesa per l'annuo canone di scudi 118. 3 18. 10., ed altrettanta somma di Laudemio, e con altri patti, di che nel Contratto medesimo. E dopo la compilazione di un voluminoso Processo ottenne la dichiarazione della domandata nullità con Sentenza de' 29. Agosto 1797., quale non ostanti i reclami, e l'eccezioni proposte per parte di detto Pietro Bigazzi, è stata in questo giorno a nostra relazione confermata, salve soltanto alcune moderazioni, delle quali parleremo in appresso.

II. Quan-

II. Quantunque l'enunciato Contratto di Livello fosse nella sua origine celebrato senza l'intervento di alcune solennità necessarie, pure non vi è luogo presentemente a trattare di questo difetto, essendo stato sanato con Sovrano Rescritto de' 6. Dicembre 1787. Somministrò però il fondamento di decidere la mancanza di utilità, anzi il positivo danno, che dal riferito Contratto era derivato alla Chiesa. Ciò resulta manifestamente dalle Perizie giudiciali state fatte nella prima Istanza di questa Causa. Imperocchè essendo stati eletti per la parte del Sig. Pievano Mazzotti il Perito Gio. Batista Sassolini, e per l'altra parte di Pietro Bigazzi il Perito Giovacchino Catolfi, determinò il primo l'annuo canone nella somma di scudi 202. 6. 15. 6., ed il secondo nella somma di scudi 128. -- 19. 6. Quindi attesa la di loro discordia essendo stato proceduto alla elezione del terzo Perito nella persona del Sig. Gaspero Bellini, fu da questi stabilito l'annuo canone in scudi 177. 4. 19. -- Talmentechè, o si abbracciasse il sistema della coacervazione di queste tre Perizie, oppure si attendesse il sentimento del terzo Perito, ne veniva sempre la conseguenza che alla Chiesa era stato inferito un pregiudizio notabile, e rilevante, perchè nel primo caso si evava un resultato di scudi 179. 4. 4. 8., e nel secondo di scudi 177. 4. 19. -- e così il giusto Canone compariva sempre di gran lunga maggiore di quello stato convenuto di Livello in soli sc. 113. 3. 18. 10.

III. Da ciò derivava la patente nullità del Contratto medesimo, giacchè trattandosi di Beni di Chiesa, e di una alienazione meramente volontaria, avrebbe dovuto per la di lui sussi-
1 stenza concorrere il doppio requisito dell'intervento delle solennità, e della utilità per la Chiesa medesima, e quì all'incontro risultava il danno gravissimo, che Essa aveva risen-
2 tito, onde non potevasi negare al Sig. Pievano Mazzotti la dichiarazione della nullità di tale Contratto, che egli istantemente domandava, conforme avvertono *Card. De Iuc. de alienat. disc.* 1. *sotto il num.* 45 *e disc.* 15. *n.* 6. *Zanch. de loesion. par.* 1. *cap.* 7. *num.* 75. *e seg. Rot. Roman. decis.* 94. *num* 52. *e num.* 72. *e* 73. *part.* 7. *e decis.* 336. *num.* 8. *e num.* 18. *par.* 10. *recen. Constant. vot. decis.* 312. *n.* 7. *e num.* 9. *tom.* 2.

IV. Senza che potesse neppure ammettersi il Bigazzi all'aumento

del

del Canone fino alla giusta quantità, per tener fermo con tal mezzo il Contratto: Imperucchè questo compenso ha luogo,
3 ove si procede con il rimedio ordinario della *Leg. 2. Cod. de rescind. vendit.*, ma non milita egualmente in quei casi, nei quali valendosi la Chiesa del rimedio straordinario, che gli accordano le Leggi, domanda la rescissione di un Contratto meramente volontario stato fatto in grave suo pregiudizio; attesochè questo rimedio straordinario è più pingue di
4 quello procedente dalla disposizione della citata *Leg.* 2. come stabiliscono *Covarruv. var. resolut. lib.* 1. *cap.* 3 *sotto il num.* 11. *vers. tertio hinc deducitur &c. Franch. dec.* 248 *sotto il num.* 5. *e per totum*, e con altri concordanti lo *Zanch. de lesion part.* 1. *cap.* 7. *num.* 146. *e* 147.

V. Tutto lo sforzo dei Difensori del Bigazzi nella presente Istanza consistè nel pretendere erronee le Perizie giudiciali, e specialmente quelle del Sassolini, e del Bellini. E in prova di tale assunto produssero avanti di Noi un Libro scritto di mano del defunto Pievano Giov. Batista Rossi, nel quale dicevano essere stata esattamente scritturata anno per anno la vera rendita dei Beni della Pieve di S. Lorenzo a Piantravigne, che compariva in una quantità molto minore di quella stata valorata dai soprad.detti Periti, ed all'incontro combinava presso a poco con l'annuo Canone stato convenuto nel Contratto de' 22. Settembre 1787., concludendo perciò, che dovevasi attendere la verità del fatto resultante dal Libro medesimo, piuttosto che l'opinione dei Periti in se stessa fallace.

VI. Assunto però l'esame del Libro surreferito, si riconobbe agevolmente, che non poteva farsene alcun capitale. Ed in vero, oltre che questo Libro anche nella sua materialità non comprendeva più di sette, o otto anni, onde era insufficiente alla formazione di un decennio; in quel medesimo tempo, del quale si aveva la scrittura, trovavasi mancante di molti capi di entrata, che dal Pievano Rossi si consumavano per proprio uso; Mancavano in alcuni anni le raccolte dell'olio, e del vino, in altri tutte le raccolte erano promiscuate, e confuse con quelle provenienti da altri Beni spettanti al privato Patrimonio del Pievano Rossi. I prezzi delle grasce comparivano dati per comodo, e molte volte si tro-

trovavano valutate ad una somma minore di quello che era stata conteggiata con i Lavoratori: Mancava l'utile del Beatiame, il prodotto dei Boschi, e terminando lo scritturato nell'anno 1785, anche per questa ragione era incapace a dimostrare la rendita dei Beni della Pieve nel tempo del Contratto, o sia nell'anno 1787., tanto più, che in questo tempo dovevano essere in frutto alcune nuove coltivazioni, che fatte vi aveva lo stesso Pievano Rossi: Talchè concludendo, questo Libro tanto decantato altro non era, che uno scartafaccio informe destinato soltanto dallo Scrivente a contenere dei particolari ricordi per proprio comodo, e non meritevole di alcuna attenzione per l'effetto, del quale trattavasi presentemente.

VII. All'incontro poi per confermare, che il terzo Perito Gaspero Bellini senza alcuno aggravio del Bigazzi aveva stabilito l'annuo canone in scudi 177. 4 19. —, concorrevano i tre seguenti riscontri: In primo luogo una stima stragiudiciale del Perito Giuseppe Lapini, fatta di commissione di Monsignore Vescovo di Arezzo prima dell'introduzione della Causa, e per il solo oggetto di rilevare, se veramente la Chiesa fosse stata pregiudicata nel Contratto di Livello, il qual Perito fece ammontare il giusto canone a Scudi 205. lire 2. 19. 8. In secondo luogo il deposto del Molto Reverendo Sig. Curato Gaspero Bonci stato Economo della suddetta Chiesa, e perciò verisimilmente informato delle vere rendite della medesima, il quale nella risposta all'interrogatorio 21. francamente asserì la tenuità del canone convenuto col Bigazzi dal Pievano Rossi: E in terzo luogo l'offerta stata fatta dal Perito Sassolini di subentrare esso nel Livello con pagare l'annuo canone di scudi 202. 6. 15. 6., e con rifare al Bigazzi l'importare dei miglioramenti dal medesimo fatti.

VIII. In queste circostanze pertanto, nelle quali niun riscontro plausibile si dava per parte del Bigazzi della pretesa erroneità della stima del terzo Perito, e tutto anzi combinava a dimostrarla moderatissima, non abbiamo potuto ascoltare le istanze avanzate dai di lui Difensori per ottenere una nuova Perizia, e ci siamo creduti in dovere di confermare la precedente Sentenza in quella parte, nella quale aveva dichiarato la reintegrazione della Pieve di Piantravigne al possesso dei Beni stati nullamente allivellati dal Pievano Rossi, e condan-

nato

nato il Bigazzi alla restituzione dei frutti percetti per la parte dominicale dal giorno della pubblicazione delle mentovate Perizie, giacchè almeno da questo tempo bisognava considerare il Bigazzi posto in mala fede; e quindi necessariamente
5 facevasi luogo alla condanna della restituzione dei frutti, come stabilisce lo *Zanch. de læsion. part. 1. cap. 7. n. 148.*

IX. Quanto ai miglioramenti, che il Bigazzi aveva fatti nei sopradetti Beni, erano stati i Periti nelle istruzioni loro date con molta precisione incaricati di riconoscergli, e valutargli, siccome ancora erano stati respettivamente incombenzati di riscontrare, e stimare i deterioramenti. E ciascheduno di essi aveva soddisfatto alla propria incombenza, ma con molta discrepanza di opinioni, onde i Giudici della prima Istanza crederono espediente di ordinare la coacervazione delle Perizie, con doversi quanto ai miglioramenti avere riguardo almeno tra lo speso, ed il migliorato, dichiarando creditore il Bigazzi di quella somma, nella quale, fatta l'opportuna liquidazione nel divisato sistema, fossero resultati i miglioramenti superiori all'importare delle dererioramenti.

X. E noi pure abbiamo adottato il medesimo sentimento, giacchè era coerente alle regole di ragione, che i miglioramenti si valutassero nel meno tra lo speso, ed il migliorato, come nella soggetta questione prosegue lo *Zanch. de læsion. d. cap. num.* 150, e nella discordia dei Periti essendo rimesso al regolato arbitrio del Giudice il determinare qual sistema possa essere più conveniente, conforme insegna *Pacion. de locat. cap.* 31. § 5. *num.* 94 e *seg.* trovammo nelle circostanze del caso presente molto ragionevole quello della coacervazione delle Perizie stato abbracciato dai passati Giudici, che trae la sua origine dalla teorica del *Saliceto nella l. 2. Hac editali num.* 10. *Cod. de secund. nupt.* seguita da molti Dottori referiti dallo stesso *Pacion. de locat. d.* 31. § 5. *num.* 90.

XI. Abbiamo aggiunta però l'assoluzione del Bigazzi dalla restituzione dei frutti dei detti miglioramenti per la rata, nella quale fossero questi superiori alle dererioramenti, atteso che questi frutti spettano di ragione al Migliorante. *Leg. Cæterum 22. ff. de rei vindicat. Mangil. de evid. quæst.* 153. *num.* 24. *Bersan. de compensat. cap.* 2. *quæst.* 19. *num.* 21. *e seg. Rot. Roman. decis.* 217. *n.* 4 *e decis.* 405. *n.* 11.

*num.* 11. *e* 12. *part.* 14. *decis.* 94 *num.* 11. *e decis.* 564. *num.* 12. *part.* 18. *rec.* E quantunque la precedente Sentenza lo avesse condannato alla refezione delle spese, qualora non si fosse acquietato alla medesima, e perciò atteso il di lui reclamo potesse facilmente farsi luogo a condannarlo nelle spese tanto della prima, che della seconda Istanza, tuttavolta avendo noi fatta considerazione a tutta la serie del fatto, ci è sembrato di poter temperare alquanto questo rigore; ristringendo tale condanna alle sole spese del presente Giudizio, secondo quella facoltà, che in questa materia viene riservata al prudente arbitrio del Giudice, come ne attesta la *Rota nostra fra le raccolte nel Teor. Ombros. decis.* 42. *num.* 3. *e seg. tom.* 6. *e dec.* 5. *num.* 27. *tom.* 11.

10

11

E così &c.

GUIDO ARRIGHI
*Auditore di Ruota.*
TOMMASO SIMONELEI
*Auditore di Ruota, e Relatore.*
BARTOLOMMEO RAFFAELLI
*Auditore di Ruota.*

# DECISIO XXIII.

## *FLORENTINA FIDEICOMMISSI*

DIE 25. SEPTEMBRIS 1798. COR. ANT. MARIA CERCIGNANI *Rel.*

### ARGUMENTUM

*Vocatis* filiis, filiabusque alicuius certae Personae, eorumquem Descendentibus Masculis & Foeminis respective & pro aequa portione *inter descendentes habet locum jus accrescendi, ita ut uno ex descendentibus vita functo superstes succedat. Collegialis vocatio descendentium in una eadem-*

*que linea, Clausula in stirpes & non in capita, prohibitio generica alienationis de voluntate convincunt, ut admittatur Jus accrescendi. Nec clausulae „ respective „ pro aequali portione huic admissioni resistunt.*

## *ARGUMENTUM.*

1. *Ius Accrescendi habet locum, etiam post quaesitum emolumentum.*
„ *Ius accrescendi quod ex hominis Dispositione derivat, utpote a regularitate declinans eget ut inducatur, ultra consueta requisita, hominis Dispositione tacita. n 2.*
„ *De hac voluntate constat, ubi a Disponente vocatum fuerit Collegium Descendentium, quorum quisque ad solidum Ius habet. num. 3.*
„ *Adde e iamsi adsint in dispositione verbb* „ Respective, pro aequali portione. *num. 4. & per tot.*
5 *Ratione congruitatis Relatio fit ad remota, non ad proxima.*
6. *Verbum* „ Respective „ *exprimit relationem extrinsecam a subiecto, cui additur.*
„ *Dicitur adjectum filiis, non descendentibus, ubi in primis verbum operatur, in Descendentibus fit superfluum. num. 7.*
8 *Argumentum deductum ex superfluitate parvi penditur in Actibus supremae voluntatis.*
9 *Verbrm* „ Loro „ *non est sufficiens ad inducendam Distributionem.*
10. *Divisio intellectualis haereditatis fideicommissae non obstat juri accrescendi.*
„ *nonnulli vero DD. contrarium senserunt, distinguentes ens physicum ab incorporeo num. 11.*
„ *Verius tamen Divisio intellectualis non operatur omnimodam realem disjunctionem, nec disrumpit solidum, in quo constat jus accrescendi. num. 12. & 13.*
14 *Clausula* „ In stirpes „ *inducit jus accrescendi inter vocatos.*
15 *Suspensio temporaria vinculi, & transitus resolubilis in extraneos monstruosus & incongruus est.*
„ *Et si admissus fuit quandoque ad excludendam reciprocam*

*cam linearem, non admittitur aeque in reciproca simplici, quae minus odiosa est. n. 17.*

18. *Quum agitur de eadem linea, idem est substituere ultimo morienti, ac post mortem ultimi morientis, ut substitutio operetur reciprocam.*

19. *Prohibitio alienandi directa aequaliter ad omnes substitutos inducens conservationem fideicommissi in vocatis est argumentum necessarium reciprocae.*

LA Sig. Giorgia Gentili Vedova Lorenzi trovandosi con una unica Figlia per nome *Maria* Moglie del Capitano Giovan Francesco Cardi, e questa abbenchè Madre di quattro Figlie, ed in grado di procrearne anche altre, priva ancor essa di Prole masculina, sotto dì 3. Dicembre 1671 ordinò la Testamentaria sua disposizione in questi precisi termini „ ivi „ In
„ tutti gli altri suoi Beni Mobili, et Immobili, e semoventi,
„ nomi, ragioni, crediti, ed azioni di qualunque sorte, e presen-
„ ti, e futuri, sua Erede universale istituì, esser volse, e di sua
„ propria bocca nominò la detta Sig. Maria sua, e del quandam
„ Sig. Carlo Lorenzi Figlia legittima, e naturale, e Moglie del
„ Sig. Capitano Giovan Francesco Cardi, alla quale dopo la di
„ lei morte sostituì per Fidecommisso, et in ogni miglior mo-
„ do tutte le sue Figlie, e Figli nati, e da nascere, *e li loro*
„ *Discendenti Maschi, e Femmine respettivamente ciasche-*
„ *dano per egual porzione*, senza distinzione di sesso in in-
„ finito, l'uno dopo l'altro per ordine successivo: Proibendo
„ tanto à detta Sig. Maria, quanto alli suoi sostituti come sopra
„ in infinito, ogni, e qualunque sorte di alienazione, tanto per
„ Atti fra i vivi, che di ultime volontà ec. „

Morta la Maria Erede istituita, i Beni dell'Eredità della Giorgia, soggetti come sopra al vincolo del Fidecommisso, furono divisi in quattro distinte porzioni, quanto appunto era il numero delle Figlie della detta Maria; E la porzione dell'Anna Maria una dell'antedette quattro Figlie, maritata al Marchese Obizo Malaspina avendo in ultimo luogo fatto passaggio nel Marchese Cesare Malaspina Nepote ex Filio di detta Anna Maria, dopo la morte del prefato Marchese Cesare seguita in quest'ultimi anni ha formato soggetto di disputa fra i creditori di detto Marchese Cesare, che petendevano spirato il vincolo Fidecommissario, e la Marchese An-

netta di lui Sorella, e stante la di lei morte avvenuta mentre pendeva il giudizio fra le di lei Figlie, e Nepote, che sostenevano la durazione, e il progresso del vincolo in loro favore.

Ed essendo state emanate due contrarie Sentenze, che una a relazione dei Segg. Residenti legali del Magistrato de Pupilli, che opinarono per la libertà dei Beni, e per la spirazione del Fidecommisso, e l'altra revocatoria della precedente a relazione del Primo Turno Rotale per la continuazione, e progressività del Fidecommisso nella Persona della Marchesa Annetta, e delle di lei Figlie, e Nepote, noi incaricati nella terza Istanza del nuovo esame non esitammo a rispndere per la confermia dell' ultimo giudicato.

La ragione fondamentale della nostra Decisione, nel modo, che lo era stato anche dell'altra del primo Turno, fu il *Gius accrescendi*, o *non decrescendi*, cui nulla dubitammo, che potesse esser luogo anche dopo il quesito emolumento, secondo le
1 autorità riportate al §. VI. della precedente Decisione alle quali possono aggiungersi *Bellon. de iur. accr. q.* 37. *num.* 12. *& seqq. Palm. Nepot. alleg. post. de Fid.* 4. *num.* 1., *& seqq. Rot. par.* 9. *recen. dec.* 358 *num* 9. *& seqq.*

Bene è vero, che in questo caso il *Gius accrescendi* degenerando alquanto dalla regolare sua indole, e natura, e avendo per fondamento non più la disposizione della Legge, ma unicamente quella dell' Uomo, ha bisogno oltre i soliti requisiti del Gius accrescendi della volontà almeno tacita, e congetturata del Disponente, al quale effetto vengono reputati bastanti quei riscontri di volontà, che servono per l' induzione del-
2 la semplice reciproca Fidecommissaria, con cui in tal caso il *Gius accrescendi*, o *non decrescendi* in certo tal qual modo si medesima e si confonde *Zanch. in L. haeredes mei* §. *cum ita p.* 8. *num.* 278. *& seqq. ad Trebell. Cancer. Variar. res. lib.* 3. *cap.* 22. *num.* 60. *Tom. de pact. futur. success. cap.* 17. *num.* 65. *Bellon. de iur. accresc. cap.* 7. *q.* 59. *num.* 85., *& seqq. Rota in Bononien. Fideicommissorum de Herculinis.* 13. *Giugno* 1701. *cor Muto relata a de Comit. post. decis. Senen.* 35. §. 1. *num.* 38. *& Rota Senen. cor. de Comit. decis. Senen.* 35. *num.* 12.

Ma non ostante questa avvertenza, che non fu fatta all' occasione della passata Istanza, e che noi stimammo di non dover dis-

dissimulare, ci persuasamo facilmente, che avesse luogo il *Gius accrescendi* per questo appunto, che costava dalla volontà della Giorgia Gentili stante l'avere ella portato la vocazione all'intiera collettiva *de Descendenti*, e formato in tal guisa un sol corpo, e collegio di chiamati, ciascuno de quali aveva diritto al solido, e il Gius abituale di succedere
3 nelle porzioni degli altri, fintantochè vi fosse stato alcuno de superstiti in detta collettiva *Bellon. de iur. Accresc. cap. 6. q. 21. num 15. & q. 32. num. 35. & seq. Rot. decis. 754. n. 12 part. 11. d. Bononien. Fidecommissorum De Herculinis 13. Giugno 1701. §. Non obstante cor. Muto, de Comitib. d. dec. Sen. 35. num. 10.*

Questa elementare proposizione nel modo, che non potè esser revocata in dubbio avanti i passati Giudici, fu egualmente riconosciuta per vera, ed incontrastabile anche avanti di noi. Tutto il nervo dell'avversaria Difesa fu fatto consistere nelle parole „ Respettivamente a ciascuno per egual porzione „ soggiunte dalla Testatrice immediatamente dopo la vocazione dei *Descendenti*, sostenendosi col massimo vigore, che tali dizioni prese anche separatamente, non che unite insieme, distruggessero affatto l'idea del *solido*, e della *congiunzione reale*, senza della quale non è dato di concepire il Gius accrescendi.

Noi però dopo d'avere preso nel più accurato esame l'importanza di ciascuna delle riferite Clausule, dovemmo in vero convenire, ed andare d'accordo col disertissimo Difensore, che la parola „ Respettivamente „ abbia la forza di disgiun-
4 gere, e separare. Ma quest'astratto distributivo concetto, che viene attribuito alla detta dizione dalla scorta dell'autorità, che si allegavano, non può, come ognuno intende, ed apparisce ancora dal riscontro delle suddette autorità, produrre il suo connaturale effetto di *dividere, e separare* se non fra le Persone alle quali l'accennata dizione ha rapporto. Tutto il momento pertanto della questione dipendeva dal vedere se la forza della detta Clausula andasse ad investire i singoli Individui compresi nella collettiva dei Descendenti, dimodochè l'uno rimanendo disgiunto, e separato dall'altro per mezzo della medesima Clausula venisse a mancare quella congiunzione, su cui si sostanzia il *Gius accrescendi*, o piuttosto fosse referibile, ed avesse unicamente rapporto agli stipiti, o sia alle

*Fi-*

*Figlie*, e *Figli* della Maria. Il Difensore dei crediti insistendo nella regola, che la relazione deva farsi alla parte più prossima, ed in altre osservazioni più ingegnose, che solide, sosteneva, che il rapporto dovesse farsi alle persone dei Descendenti. Noi per altro in vista della maggior congruenza stimandoci autorizzati a recedere dalla divisata regola, ci determinammo nell' opposto sentimento, che la relazione dovesse farsi alle *Figlie*, o *Figli* abbenchè espressi nella parte più remota, e conseguentemente, che la parola „ Respettivamente „ stasse a separare le *Figlie*, e *Figli*, e non già i Descendenti.

Imperciocchè considerammo, che il Vocabolo „ Respettivamente „ per propria indole, e natura esprime ordinariamente un rapporto estrinseco dal soggetto, cui prossimamente si vede aggiunto; E di fatti qualora la Testatrice in vece di fare individua, ed espressa menzione delle Figlie, e Figli della Maria avesse a questa sostituito i suoi *Descendenti in infinito*, quantunque il non essere le dette *Figlie*, e *Figli* state espressamente menzionate, non avesse nulla detratto alla loro vocazione, ed alla progressione del Fidecommisso in infinito, averebbe per altro resa del tutto inutile, ed anco incongrua, ed affatto insignificante l'aggiunta dell'Avverbio „ Respettivamente „ segno chiarissimo, che *le Figlie*, e *Figli*, e non i *Descendenti* furono quelli, ai quali la Testatrice mirò nell' aggiungere il tante volte accennato termine di rapporto, e che però quelli, e non questi intese ella di separare, e di disgiungere coll' aggiunta del medesimo. Ebbamo inoltre luogo di osservare che fra le tante autorità, e decisioni allegate in prova del contrario assunto, niuna se ne trovava, la quale percuotesse il caso, in cui, come nel nostro, unica essendo la linea onorata, la dizione di cui si ragiona fosse stata usata per dividere, e separare i Descendenti della medesima linea.

Senza che valesse il replicare che avendo già la Testatrice mediante la dizione distributiva „ loro „ segregato, e distinto gli stipiti designati nelle Persone delle *Figlie*, e *Figli* della Maria cessasse la ragione di tornare nuovamente a separali, e distinguerli, onde per non supporre che la detta Testatrice volesse inutilmente ripetere quelchè aveva di sopra bastantemente spiegato, fosse gioco forza attribuire il rapporto del termine „ Rispettivamente „ ai Discendenti nominati alla parte

te più prossima, piuttosto che alle *Figlie*, *e Figli* menzionati nella parte più remota. Avvegnachè niuno vi ha, il quale ignori quanto poco conto soglia farsi dell' argumento dedotto dalla superfluità, specialmente nell' interpretazione degli Atti
8 d' ultima volontà, come più e più volte ha avvertito la Ruota nostra, e segnatamente nella *Decis. 7. num. 47. e decis. 22. num. 10. tom. 2. decis. 40. num. 34. tom. 11. in Thes.* Oltre di che non sussisteva neppure in fatto l' asserta superfluità per non mancare degli esempi, che il Pronome „ loro „ non sia stato reputato bastante ad accertare la volontà
9 di *separare*, *e distribuire*, come apertamente convincono la *Romana Immissionis del dì 30 Aprile* avanti Vai §. 4. *& seqq. e la confermatoria 18. Marzo 1737. avanti lo stesso §. 6. e la Bononien. Fideicommissi de Bologninis del dì 4. Marzo 1743. avanti Bassi §. 3. e 4 con la confermatoria de' 21. Giugno dello stesso anno avanti al medesimo.*

Abbenchè ammettendo ancora che la parola „ respettivamente „ investisse direttamente i DESCENDENTI la conseguenza sarebbe stata l' istessa. Siccome nel momento, che la Testatrice fece uso di detta parola dirigendola secondo l' ipotesi avversaria all' universale collettiva dei Descendenti, la detta collettiva in forza del pronome „ loro „ antecedentemente pronunziato, era già rimasta scissa, e divisa in tante subalterne collettive, e in tanti corpi subalterni, quante potevano essere le discendenze, che dai designati Stipiti sarebbero potute derivare, così parve a noi, che con aver poscia la medesima Testatrice aggiunta la particola „ respettivamente „ avesse inteso invero di esprimere il riguardo ai Descendenti, ma non come formanti più un solo corpo, ma come già separati, e divisi in tante discendenze in proporzione del numero degli Stipiti, cosicchè la vocazione dei Descendenti coll' adietto
„ respettivamente „ in mente della Testatrice suonasse lo stesso che la vocazione dei *respettivi Descendenti*, o sia delle Descendenze derivanti dai respettivi Stipiti. Nè spiegata anche in questo senso la parola „ respettivamente „ può dirsi, che mancasse ogni ragione di aggiungerla. Poscia, che premendo alla medesima Testatrice di accertatamente distinguere, e non confondere fra loro le respettive Descendenze, non contenta di avere usata la dizione „ loro „ della quale appena quei,

che

che sono alquanto versati nella Giurisprudenza, e nella pratica del Foro apprendono la forza, per spiegare con maggior chiarezza il proprio concetto, passò a fare uso della particola „ respettivamente „ di cui ovvia, e cognita anco ai più ignari è la forza discretiva, che nel comune linguaggio gli viene attribuita.

Ma quando ancora per semplice comodo di discorso si fosse dovuto accordare, che il tante volte ramentato termine relativo fosse stato usurpato per sapere, e distinguere le *singole Persone* e gli Individui di ciascuna descendenza, altra conseguenza non sarebbesi potuta trarne, che quella dell' *intellettuale divisione* dell' Eredità fidecommissa in tante distinte porzioni, quanti fossero stati i Descendenti compresi nell' universa collettiva onorata. Ma non per questo il Gius accrescendi, di cui unicamente vendichiamo l'esistenza, avrebbe cessato di sussistere, mentre conforme adesso nel rendere ragione dell'altra espressione „ciascuno per egual porzione „ ci accinghiamo a dimostrare alla giuridica sussistenza del diritto di accrescere, non è di alcuno ostacolo l' intellettuale separazione delle Parti, ricercandosi a tale effetto che la divisione sia fatta materialmente, ed in maniera che si renda percettibile per mezzo dei sensi corporei.

Niuno al presente vi ha, che osi di assolutamente impugnare la verità della proposizione, che venghiamo da accennare, come
10 apparisce dalle infinite autorità citate dal *Bonfin. de fidecomm. in Append. ad disp* 20 *n.* 95. *e dal Conti dec. Senen.* 35. §. 2. *n.* 4. Alcuni bensì, sottili forse anche più del dovere, i quali si vedono citati, e seguitati dal *Conti d. dec. Senen.* 36. *n.* 33. *& seqq* si sono avvisati di scorgere un' essenziale differenza fra l'*ente fisico corporeo*, e l'*ente incorporeo*, accordando perciò, che quando si tratta di ente fisico, la semplice divisione intellettuale come quella, che a voglia del Dispo-
11 nente sarebbesi potuta realizzare, non accertando abbastanza la volontà contraria al *Gius di accrescere*, non alteri in nulla il sistema del detto Gius, e che all' inverso trattandosi di *ente incorporeo* quale è l' Eredità, il Fidecommisso universale, il semplice mentale reparto, di cui l'*ente incorporeo* è solamente suscettibile, tolga quella cogiunzione reale, che informa il Gius accrescendi, e senza di cui il Gius accrescendi non può sussistere.

Ma

Ma l'acutezza di questi Giusperiti più atta ad esercitare gli ingegni nelle Scuole, che a portare degli utili lumi nel Foro, non ha in sostanza prodotto altro vantaggio, che quello di far meglio conoscere, e più accertatamente stabilire, che specialmente quando si tratta di Fidecommissi universali, o di altri enti di simigliante natura, la semplice congiunzione verbale non sia bastante per l'effetto di indurre il Gius accrescendi, ma insieme con questa sia duopo, che si unisca almeno una tale quale congiunzione reale, e come i più accurati coerentemente alla frase del Testo si esprimono, una non *onnimoda disgiunzione reale*, quale appunto si considera quella, che resulta dalla semplice divisione intellettua-
12 le, la quale altera in vero, ma non per altro corrompe, o distrugge il *solido*, che è l'anima, e l'elemento del Gius accrescendi, come profondamente osserva *Bonfin. nell' append. alla disp.* 20. *num.* 96. *& seqq.* Ed in questo sentimento convengono ancora i seguaci della surriferita distinzione, specialmente il *Conti* che appresso di noi può dirsi
13 l'Antesignano della medesima distinzione, nella detta Decisione *Senen.* 35. *num.* 38. *e la Rota Romana dec.* 406. *par.* 19. *num.* 2. *dec.* 321. *par.* 15. *num.* 8. *&* 9. *rec. cor. Crescent. dec.* 66. *num.* 9. *& seq. tom.* 1. *Spoletana Immissionis* 30 *Apr.* 1736. *cor. de Vais Maceraten. Immissionis* 25. *Febbraio* 1771. *cor. Riminald.* §. *Frustra: Bononien. Fideicommissi Herculis de Elephantutiis* 27. *Febbrio cor. Aldovrando* fra le imprese dopo il *Bon. dec.* 4. *num* 39. *&* 40. *Romana Successionis* 21. *Iunii* 1757. *cor. Mattheio* §. 9. *e la Bonanien. Fideicommissi de Bolognini* 4. *Marzo* 1743. *av. Busat.* §. 3 *&* 4. *&* 21. *Jun eiusdem anni cor. eod.* 4. *e* 5.

Alcuno fra noi inoltrando anche più avanti la considerazione, e il reflesso, e ragionando sulle tracce medesime del Bonfini nel luogo sopracitato, motivò, che una qualche ragione di differenza potesse apprendersi, ed anche giuridicamente stabilirsi fra il caso, in cui essendo certo il numero dei Sostituiti, fosse stato nella facoltà del Fidecommittente il dividere fisicamente i Beni, con assegnare a ciascuno una porzione certa, e determinata dei medesimi, e l'altro caso in cui, come nel nostro, a causa della totale incertezza del numero dei Sostituiti, si fosse reso moralmente impossibile di pro-

cedere ad una congrua assegna, e distribuzione di Beni a favore dei medesimi.

Ma non essendo riuscito neppure all' istesso Difensore, che aveva l' interesse di sostenere questa altronde ragionata distinzione d' avvalorarla con alcuna autorità, ed all' inverso per la parte del Difensore avversario essendo state portate diverse decisioni, nelle quali era stato canonizzato il Gius accrescendi, non ostante, che anche in quei casi fosse del tutto incerto il numero dei Sostituti, noi non ci credemmo autorizzari a porer fare un giusto fondamento sopra di esso.

Checchè peraltro dovesse giudicarsi di una tale distinzione, come ancora nell' altra, di cui si è superiormente ragionato, qualunque dubbio, che fosse potuto rimanere intorno all' efficacia della divisione intellettuale resultante dalla clausula „ ciascun per egual porzione „ ed anche, se così si voglia, dall' altra clausula , respettivamente „ veniva indubitamente tolto non solo dall' avere la Giorgia Gentili in un successivo Codicillo dichiarato, che nel Fidecommisso da essa *in*dotto dovesse succedersi *in stirpes*, *& non in capita*, essendo in tal modo venuta a far conoscere, che l' enunciato Fidecommisso doveva aver progresso anche fra i collaterali, rispetto ai quali, come ognun sa nel concorso del patruo i nipoti ex fratre consuccedono *in stirpi*, e *non in capi* nell' Eredità del Patruo predefonto, nel modo istesso, che in stirpi, e non in capi senza alcuna limitazione di grado succedono i descendenti nell' Eredità de' loro ascendenti, quanto ancora dall' avere la stessa Giorgia Gentili nell' enunciato Codicillo disposto, ed ordinato, che alla mancanza di tutti i descendenti maschi, e femmine della Maria Erede istituita l' annue rendite della Eredità dovessero erogarsi nella celebrazione di tante messe, e nella distribuzione di tante limosine.

Ognuno intende, che per adempire ad un simil precetto si rendeva indispensabile, che i beni nella loro totalità si conser-
14 vassero sotto il vincolo a favore dei Sostituti fintantochè ne fosse esistito alcuno non solo dell' istesso, ma anche di altro colonnello. Senza che nel caso potesse comparire ammissibile l' altronde incongruo, e mostruoso sistema della *sospensione temporale* del vincolo, e del passaggio resolubile negli estranei. Mentre per quanto in linea di mero possibi-

sibile legale per un ossequio alle nostre Leggi fidecommis-
15 sarie si trovi un tale sistema ammesso, e canonizzato non senza una grave sciasura di sentimento nella celebre *Emporien. Successionis Reciprocae de' 16. Aprile 1780. e de 27 Aprile 1782.*, assai disparati erano i termini della nostra fattispecie da quelli della lodata Decisione. Trattavasi in quella della rigorosa *reciproca lineare*, laddove nell'ipotesi non
16 era questione, che della *semplice reciproca fidecommissaria* fra persone del medesimo grado, e dell'istesso colon-
17 nello, e perciò assai meno odiosa, e molto più facile a porsi in essere: *Mant. de tacit. lib. 7. tit. 5. sub. n. 15 Bonfin. de iur Fid. disp. 47. n. 49. & seqq.*, nei quali termini anche quei votanti, che nella causa Ricci opinarono in esclusione della reciproca lineare, ebbero l'ingenuità di confessare, che non averebbero proceduto coll'istesso rigore.

Senza che per accreditare l'ammissibilità del divisato sistema niuna impressione facesse nell'animo nostro l'intercalare, che di tratto in tratto dal sagacissimo, e dottissimo Difensore si faceva risuonare all'orecchio dei Giudici, che la sostituzione fatta non già all'*ultimo moriente*, ma *impersonalmente* alla mancanza dei chiamati, come appunto nella Causa Ricci, e nella nostra, lasciava sempre l'adito al possibile legale, che il Testatore piuttostochè dar luogo alla reciproca quantunque semplice, avesse voluto, che sospeso il vincolo, i Beni resolubilmente facessero passaggio negli Estranei; passandosi quindi ad inferire, che l'argomento tratto dall'*impersonale* sostituzione fatta all'estinzione della linea, o linee chiamate, quantunque molto urgente, ed appoggiato alla massima verisimiglianza non può reputarsi necessario, nè conseguentemente tale da doversi attendere a fronte della nostra Legge, che proscrive l'uso delle congetture. Poichè oltre il rispondersi, che trattandosi della medesima linea non mancano Decisioni nelle quali adesivamente alla regola, che „ *pacta sunt subscituere ultimo morienti, & post mortem ultimi morientis* „ su questo fondamento è
18 stato risposto per la reciproca fideconmissaria come appunto è la *Clusina Fideicommissi de Boncis 17 Maggio 1773. avanti Signorini pag. 8. vers. „ Primogenitura & seq.* „ ed altrettanto in sostanza, come di sopra abbiamo avvertito, fu ingenuamente accordato dai Decidenti stessi nella

Causa Ricci, e Ricci, noi tornammo tutte le volte a replicare, che mai eramo stati nel bisogno di valerci di detto riscontro di volontà in linea di *argomento necessario*, ma l' intenzione nostra era sempre stata di farne uso soltanto per avvalorare maggiormente la *regola* su cui principalmente ci siamo fondati, e che apparisce solidamente stabilita al *versima non ostante* della presente nostra Decisione.

Qualora peraltro in aggiunta della *regola avessimo* per mera esuberanza, e fuori d' ogni esempio desiderato il concorso anche del *necessario argumento*, noi eramo in circostanze così felici da poter rendere pago ancora questo nostro desiderio. A tale oggetto noi non dovemmo, che ridurci alla memoria la rigorosa *proibizione di alienare* diretta generalmente ai Sostituti, e comprensiva in lettera anche degli atti di ultima volontà, fatta dalla Georgia Gentili nel suo Testamento di cui fino da principio abbiamo referito il preciso tenore. *Mentre se tutti i Sostituti*, fra i quali indubitatamente era anche il Marchese Cesare, erano per mezzo di un' assoluta proibizione inabilitati a trasferire anche per atto di ultima volontà i Beni negli Estranei, finantochè nell' ordine
19 dei chiamati, ed in specie nell' istesso colonnello, ve ne fosse stato alcuno, pareva a noi, che a fronte di un divieto così preciso, e letterale non potesse promuoversi, non che ostinatamente sostenersi, come fu fatto per il corso di tre Giudizj, la libertà dei Beni, ed il passaggio dei medesimi, come liberi a favore dei Creditori di detto Marchese Cesare, e che perciò fosse incontrastabile la *necessità dell' argumento* dedotto da detta proibizione.

E così l' una e l' altra Parte vigorosamente informando fu risoluto.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi *Aud. di Ruota.*
Anton Maria Cercignani *Aud. di Ruota Rel.*
Cav. Ubaldo Maggi *Aud. di Ruota.*

# DECISIO XXIV.

## CASTILION. FLORENTINI PRÆTENSARUM DETRACTIONUM.

Diei 26. Septembris 1798. Cor. Raffelli Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Denegatur Detractio Legitimae, & Trebellianicae. Legitima non debetur, ubi filio relictus fuerit ususfructus loco legitimae, & filius hunc acceptaverit, hec auditur filius, vel ex eo quod ususfructus valorem legitimae non aequiparet, vel quod Cautela Socciti non bene fuerit adhibita. Trebellianica denegatur Nepotibus quamvis cum Filio institutis haeredibus, ubi fructus perceperint haereditatis, quos in Trebellianicam tenentur imputare. Exceptio hujusce regulae exoriens ex elevatione Nepotum in locum filiorum, hic locum non habere decernitur.*

### SUMMARIUM.

1. *Filius, cui relictus fuit ususfructus haereditatis, & legitima tantum si non esset contentus, mediante fruitionis ususfructus sibi relicti censetur renunciasse legitimae.*
2. *Adde etiamsi legitima excederet valorem ususfructus; Quod enim illi placuit olim, amplius non debet displicere. n. 2.*
3. *Amplia etiamsi Testator non reiteraverit in relinquenda legitima institutionis titulum, quem in relinquendo usufructu adhibuerat. n. 3.*
4. *Difformiter judicari non debet in pariformi Dispositione.*
5. *Nequit induci dissimilitudo inter subjecta alternata.*

*Cau-*

6. *Cautela Soccini a Testatore adhibita vim non perdit, vel Legitima in pecunia relicta fuerit, vel legitima non fuerit integra.*
7. *Filius cui non relicta fuit integra legitima* ex l. Omnimodo Cod. de Inoffic. Testamento *habet jus supplementi*
„ *Et hoc supplementum semper intelligitur volitum a Patre. n.* 9.
9 *Filius qui acceptavit usumfructum sibi relictum loco legitimae, quamvis Cautio Soccini non bene fuerit adhibita, nequit amplius reclamare.*
„ *Acceptatio desumitur ex translatione bonorum in proprium Computum ad libros Æstimales, cum relatione ad Testamentum Patris. n.* 10.
„ *Secus foret, si ex Testamento Paterno prohibita foret detractio legitimae, sed nec apposita esset alternativa, nec relicta esset proprietas quoad legitimam. n.* 11.
12. *Nepos ex filio non tenetur compensare Trebellianicam cum fructibus ab haereditate perceptis, sed intelligitur illam avulsisse a reliqua haereditate.*
„ *Intellige tamen, ubi agatur de Nepotibus substitutis, non autem institutis haeredibus. n.* 13.
14 *Quisquis Gravatus tenetur imputare in Trebellianicam fructus haereditatis pendente conditione restitutionis perceptos.*
„ *Filii tantum primi Gradus ex hac regula excipiuntur per constitutionem Zenonis* in l. Iubemus ec. *n.* 15.
„ *Nepotes vero communi regulae subjacent. n.* 16.
„ *Idque verum est, sive Nepotes Subingrediantur in locum patris Avo praemortui, sive haeredes ob premorientiam Patris ab Avo fuerint instituti. n.* 17.
„ *Contraria Sententia innixa Iuris spitatis rejicitur. n.* 18.
19 *Privilegium non imputandi fructus in Trebellicam concessum fuit filiis non ratione Suitatis, sed ratione Propinquitatis & filiationis.*
„ *Ideoque parificatio Filiorum & Nepotum ad hunc effectum nullius pretii est. n.* 21.
20. *Filii quoad Matrem non habent jura Suitati.*
22. *Nepotes tunc tantum non imputant fructus in Trebellianicam, quum ab Avo elevantur ad gradum Nepotum.*

„ *Quae*

„ *Quae requirantur ad hanc elevationem decernendam. n. 24. & seqq.*

„ *Non sufficit, quod Avus Nepotes una cum Filio haeredes instituerit. n. 23.*

„ *Sed requiritur, quod Testator illos uti filios consideraverit, & expresse declaraverit. n. 25*

26. *Prohibitio alienationis ad conservandam haereditatem & substitutio Causae Piae indicant Testatorem noluisse dectractionem Trebellianicae.*

A Seconda delle domande del Procuratore alla Massa dei Creditori in concorso dei Sigg. Cammillo, e Antonio Giuseppe Polvani, il Magistrato dei Pupilli con sua Sentenza del dì 28. Aprile ultimamente scorso dichiarò competersi a prò loro dal Fidecommisso universale indotto da Pier Lorenzo Polvani nel Testamento del dì 7 Decembre 1727. a rogito di Ser Giovanni Vincenzio Paglicci le detrazioni non tanto della Legittima, che poteva spettare a Giovan Paolo figlio del Fidecommittente, quanto anche della Legittima, e Trebellianica pretesa dovuta ai nominati Cammillo, e Antonio Giuseppe Polvani nipoti del medesimo Fidecommittente. Oggi peraltro al giusto reclamo dei Sigg. Francesco e Fratelli Polvani Figlioli, e non Eredi di Antonio Giuseppe, e sostituiti all' enunciato Fidecommisso nel Magistrato stesso a nostra relazione emanò una diversa Sentenza con cui ferma stante la non controversa parziale detrazione della Legittima pertinente ai prefati Cammillo, e Antonio Giuseppe, e per Essi ai loro Creditori; fu dichiarata al contrario l' incompetenza della Legittima a Giovan Paolo, e della Trebellianica ai mentovati Cammillo, e Antonio Giuseppe Polvani.

II. Usando di quel libero arbitrio, con cui Pier Lorenzo Polvani poteva legalmente disporre delle sue sostanze, istituì suoi Eredi universali coll' onere restitutorio i sopraddetti Cammillo, e Antonio Giuseppe Polvani suoi di figliolo nipoti, ed onorò nel tempo stesso il suo figlio Giovan Paolo col titolo di *istituzione* di una terza parte dell' usufrutto ereditario, e non essendo contento, della somma di scudi dugento per sua Legittima. Trascriviamo le sue parole „ *Item iure legati institutionis &c. lasciò, e legò l' altra ter-*

*terza parte dell' usufrutto di tutta la sua Eredità da ricavarsi dai suoi Beni a Giovan Paolo suo figliolo durante la sua vita naturale, e del quale non contentandosi lo priva di detto Legato di terzo di usufrutto, e gli lascia scudi dugento da darseli dai suoi Eredi per una sol volta, e per sua Legittima* „ Alla morte del Padre trovandosi Giovan Paolo in questa *alternativa* di godere del terzo dell' usufrutto ereditario, che divenne maggiore fino alla metà per essere premorta la Francesca Faralli sua madre, o di conseguire la sola Legittima, non esitò punto all' agnizione, e scelta del primo. Infatti nel dì 25 Ottobre 1739. procurò la voltura dei Beni stabili provenienti dal Padre morto nel dì 20. Agosto dello stesso anno in testa, e conto proprio, e in testa, e conto di Cammillo, e Antonio Giuseppe suoi nipoti in vigore del Testamento di Pier Lorenzo nei rogiti di Ser Giovanni Vincenzio Paglicci. Sopravvisse in seguito per il corso di venti, e più anni, e in tutto il tempo della sua vita senza mai domandare la Legittima lasciatagli dal Padre, nè il suo supplemento, proseguì pacificamente nel possesso, e nel godimento dell' usufrutto della Eredità unitamente, ed in famiglia colla Cognata, e Nipoti.

III. A fronte di questi fatti, che significano anche più di qualunque dichiarazione espressa, a noi sembrava per vero dire una vanità la pretensione di detrarre la porzione della Legittima, che appartenuta sarebbe a Giovan Paolo. Se Pier Lorenzo Polvani suo padre ponendo in pratica quella salutare cautela, che dai *Forensi* dicesi del *Soccino* per esserne egli stato il promotore, conferì al suo Figlio la libera ozione di prescegliere, o il relitto dell' usufrutto, o quello della Legittima, e se il Figlio costituito in questa alternariva elesse il godimento usufruttuario, e lo preferì al conseguimento della Legittima, come dimostra l' atto della voltura estimale dei Beni a forma del Testamento paterno, e come conferma l' effettiva percezione delle rendite patrimoniali, incomparibile assolutamente colla refutazione dell' usufrutto; conveniva concludere, che non era ormai più permesso ai Creditori degli Eredi di Giovan Paolo di scorporare, e di detrarre la pretesa Legittima, la quale anche in difetto della esplicita accettazione del Testamento paterno s' intende,

1 de, e si considera come abdicata dal Figlio mediante la sola agnizione, e fruizione dell' *alternato* relitto dell' usufrutto. Così puntualmente insegnano *Fusar. de substit. quaest.* 296. *n.* 38 *& seq. Peregrin. de fideicommiss. art.* 36. *n.* 97. *Menoch. de praesumpt. lib.* 4. *praesumpt.* 96. *num.* 23. *Castill. controvers. iur. lib.* 3 *cap.* 107. *sotto il num.* 74. *versic. similiter Simon de Praet. de interpetrat. ultim. voluntat. lib.* 3. *dub.* 6. *solut.* 3. *n* 5. *pag.* 222. *Gratian. discept. forens.* 983. *n.* 5. *Adden. all' Ansald. dec.* 77. *n.* 23. *e Rota Romana avanti Carill. dec.* 141. *n.* 223. *quasi per tutto.*

IV. E questa proposizione procede ancora nel caso, che l' usufrutto non equivalesse all' importare della Legittima, lochè però non si verificava nella nostra fattispecie atteso il cumulo non indifferente dei frutti percetti da Giovan Paolo per la metà di un Patrimonio non minore di scudi dodicimila in circa, come non impugnavasi. Poichè anche nel caso suddetto, e figurato della superiorità della Legittima all' usufrutto, allorchè il Figlio si è contentato di questo senza alcuna querela, e con una lunga, e diuturna acquiescenza, non è più permesso a lui, nè a chi abbia causa dal medesimo di scrupoleggiare sul più, e sul meno dell' importanza della disposizione, perchè si debbe credere, che il Figlio si sia voluto uniformare al desiderio paterno, o che abbia apprezzato per verità, o per opinione il valore dell' usufrutto al pari della stessa Legittima, onde ciò, che gli è piaciuto una volta non può dipoi dispiacergli, nè dispiacere ad altri

2. in cui siano trapassati i suoi diritti, conforme stabiliscono concordemente dopo il *Testo* espresso nella *Leg. Imperator. §. 1. ff. de legat.* 2. *Bald. nella Leg.* 1. *colun. penult. versic. item pone filio Cod. de iur. fisci lib.* 10. *Brunemann. alla detta Leg. Imperator versic. sic etiam, Menoch. cons.* 206. *n.* 95. *& seq. Cyriac. controvers.* 128. *n.* 72. *& seq. Mart. de success. legal. part.* 4. *quaest.* 18. *artic.* 3. *n.* 57. *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 2. *quaest* 10. *n.* 14. *Castill. controvers. iur cap.* 107. *sotto n.* 64. *versic. merito ergo, Rota Romana dec.* 459. *sotto n.* 2. *part.* 9. *nelle recent. e avanti Ansald. nell' addit. num.* 63. *dec.* 77.

V. Per alienare dal caso nostro le premesse regole i Signori

Difensori dei Creditori Polvani presero a sostenere, che Pier-Lorenzo avesse illegalmente usata la *cautela Socciniana* per mancanza del titolo onorevole di *Istituzione*, e per la quantità *pecuniaria*, e troppo *scarsa* del relitto, e che la lunga taciturnità di Giovan Paolo, e il suo godimento dei frutti ereditarj non importassero l' *Agnazione* dell' usufrutto colla renunzia della legittima, per cui si richiedono atti univoci, e positivi, equiparabili ad un' espressa dichiarazione. Ma noi non ritrovammo tanto solide queste osservazioni, qnanto occorreva per farne conto. Il Testatore lasciò a Giovan Paolo il terzo dell' usufrutto ereditario „ *Iure Legati institutionis &c.* „ e non contentandosi gli lasciò scudi dugento „ *per sua legittima* „ combinando il principio
3 di questa Orazione contenente il titolo espresso d' *istituzione* colla qualità aggiunta al relitto alternato, vale a dire colla menzione espressa della legittima, non ci pareva dubitabile l' intenzione di Pier Lorenzo di distinguere il Figlio col carattere di Erede legittimario, e di distinguerlo con quello stesso titolo *istituzionale* che aveva congiunto al lascito del *usufrutto*, e che conviene presumere repetuto o sotto inteso nel lascito della legittima per non giudicare altrimenti con difformità una pariforme disposizione contro
4 la buona sintassi, e contro la *Leg. Iam hoc iur. ff. de vulgar. & pupillar.*, e per non indurre dissomiglianze fra i su-
5 bietti alternati contro ciò che avverte la *Rot. Roman. nelle recent. decis.* 161. *n.* 3 e 4. *part.* 10.

VI. Fu parimente bene, e rettamente usata la sopradetta *cautela* da Pier Lorenzo Polvani anche in rapporto alla quantità lasciata a Giovan Paolo per sua legittima, benchè non consistesse in specie, o in corpi, e benchè fosse inferiore alla metà del triente dell' asse ereditario, conforme si supponeva. Poichè per la più comune, e più ricevuta opinione
6 presso i *Legisti*, e nel *Form la cautela Socciniana* non perde la sua efficacia ancorchè la legittima sia lasciata in denaro contante per essere questo non meno che gli altri fondi, a capitali una parte integrale della sostanza ereditaria, ed ancorché non pareggi appunto la quota legale spettante al legittimario, perchè la formula del *Soccino* non esige la *ta-*
7 *talità* della legittima, e perchè al Figlio in virtù della *Sanzione Giustinianea nella Leg. Omnimodo Cod. de inoffic.*

*Te-*

*Testam.* compete l' azione al supplemento, la quale ha luogo non contro, ma secondo la volontà del Testatore, che si presume sempre uniformato alle Leggi, con cui si vive,
8 onde per giudizio del Padre si ha per concesso al Figlio quell' aumento che gli è di ragione dovuto. In questa guisa si trova fermato dalla *Rot. Rom. nelle recent. decis* 585. *n.* 13. *e seq. e dec.* 594. *n.* 16. *e seq. e decis.* 624. *num.* 14. *part.* 19. *avant. Carill. dec.* 167. *n.* 1. *e nella Romana Legittimæ del dì* 28. *Marzo* 1729. §. *Minusque obstat, e seqq. avanti Calcagnino.*

VII. Ma qualunque si fosse il modo, e la frase, con cui Pier Lorenzo Polvani lasciò l'usufrutto, o la legittima a Giovan. Paolo suo Figlio, oggigiorno cessava ogni diritto a detrarla, subito che non potevamo dubitare dell' accettazione del medesimo colla preelezione dell' usufrutto in luogo della legittima, giacchè questa accettazione impone silenzio al Legittimario accettante non meno che ai suoi Successori, anche
9 nel caso di *cautela* del *Soccino* non bene usata, conforme inerendo al *Testo nella Leg. Si quando Cod. de inoffic. Testam.* concordemente assicurano *Card. De Luc. de legittim. discors.* 17. *num.* 5 *discors.* 18 *num.* 7 *e* 8 *e Polit. de Fideicomm. quest.* 10. *num.* 18, *e la Rot. Roman. avant. Celso dec* 235. *num.* 4. Nè ci sembrò sussistente la difficoltà, che sopra accennammo, e che proponevasi contro i Fidecommissari Polvani col mettersi in forse l'accettazione dell' usufrutto per parte di Giovan-Paolo Polvani. Avvengachè avendo Giovan-Paolo alla morte del Padre fatti descrivere in suo conto i Beni, come già superiormente rimarcammo con espressa relazione al Testamento Paterno, venne a spiegare in tale occasione un atto solenne, dal quale resulta l' incavillabile volontà di accettare il Testamento, e in compensazione della legittima il relitto dell' usufrutto, che non aveva rapporto alcuno coll'altro quantitativo e pecuniario Legato da non sodisfarsi come rendite ereditarie, che
10 Giovan-Paolo avrebbe dovuto domandare, e ricevere dalla mano dei suoi Eredi a forma del prescritto paterno, che dice „ *gli lascia scudi dugento da darsegli dai suoi Eredi* „ e a forma di quanto insegnano *Cirocch. disceptat.* 33. *num.* 36. *Menoch. de arbitr. cas.* 163. *num.* 16. *Tusch. Litt. L. conclus.* 202. *num.* 2. *Conciol. allegat.* 10. *num.* 18. *e seqq.*

*seqq. Marz. de Testamen. tit.* 12. *quaestion.* 5. *num.* 1. *Gratian. decis.* 181. *n.* 18.

VIII. E inutilmente si ricorreva dai Difensori dei succumbenti alle cose decise nella *Pisana Detractionum del dì* 1. *Marzo e del dì* 9. *Agosto* 1782. Si trattava in queste del Testamento di Matteo Stefanini, che aveva effrenatamente proibita ai Figli qualunque specie di detrazione, e nominatamente della legittima del suo Fidecommisso universale con obbligo di osservare in tutte le sue parti la sua disposizione, accordando nell'inosservanza il solo usufrutto della legittima. Mancava dunque in quel caso la disposizione *alternativa*, in cui si sostanzia appunto *la cautela Socciniana*, e mancava il requisito della proprietà nel relitto della legittima assegnata soltanto nell'usufrutto. Non doveva perciò recar ma-
11 raviglia se in sì fatto caso fu giudicato per la competenza della legittima, e se non fu creduto sufficiente per renunziarla il possesso, e il godimento dei Beni Ereditari nei Figli, poichè in essi concorreva il giusto titolo di Eredi, che non stava in esclusione della legittima, della quale dovevano godere l'usufrutto anche a forma del Testamento Paterno. E chi non vede la differenza enorme che passa fra questo Testamento, e quello di Pier Lorenzo Polvani, nel quale all'incontro si legge in Lettera *l'alternativa* dell'usufrutto ereditario, o della legittima? E chi non vede di più quanto sia diverso il fatto del possesso di Giovan-Paolo unicamente referibile all'usufrutto, che non si concilia colla legittima lasciata in quantità, dal possesso dei Fratelli Stefanini, in cui risedeva il doppio diritto di godere dei frutti dei Beni come Eredi, e come Legittimari? Queste palpabili differenze disapplicavano pienamente le precitate ed opposte *Decisioni nella Pisana Detractionum*.

IX. Abbiamo dimostrata l'incompetenza della Detrazione della Legittima a Giovan Paolo: ora dimostreremo l'eguale incompetenza della Trebellianica a Cammillo, e Antonio Giuseppe. Non si agitava qui la questione se il Nipote sostituito, e succeduto al Padre suo nel Fidecommisso dell'Avo potesse allegando le ragioni paterne, detrarre la Trebellianica in corpi ereditarj, o se fosse all'incontro obbligato a compensarla coi frutti dei Beni Fidecommissari, percetti dopo la morte del Padre. Questione stata nei tempi andati assai con-

tro-

troversa, e con varietà di opinioni risoluta, ma poi modernamente decisa a comodo del Nipote esentato dalla compensazione, e per diritto paterno autorizzato a detrarre la Trebellianica. Poichè si è creduta con buona ragione appoggiata alla presunta, e verisimile volontà del Padre primo erede gravato, ch' egli in grazia del maggior vantaggio dei propri Figli abbia inteso di profittare della benignità del *Testo nella Leg. Iubemus cod. ad Trebellian.*, e che abbia in conseguenza tacitamente avulsa dal Fidecommisso del Padre suo
12 la Trebellianica per trasmetterla libera, e non sottoposta all'onere dell'imputazione dei frutti, e del Fidecommisso ai suoi Figlioli più prediletti degli ulteriori sostituti Fidecommissari. Questa è l'opinione non più fra noi soggetta a dubbio alcuno dopo la Decisione Magistrale *nella Florentina Trebellianicae de Temperanis del dì* 13. *Agosto* 1743. *avanti Farsetti, e Meoli, e nella Florentina Detraction. del dì* 21. *Giugno* 1776. *num.* 82. *e seg. avant. Maccioni, e Spannocchi.*

X. Si agitava bensì avanti di noi l'altra questione diversa, se i Nipoti primi eredi istituiti, e primi gravati di restituzione dall'Avo loro, per proprio diritto, e non per diritto paterno godessero della facoltà di detrarre la Trebellianica senza l'obbligo d'imputarla nel cumulo dei frutti ereditarj per lungo
13 tempo percetti. In questa questione noi non trovammo scissure di sentimenti forensi, che ci ponessero in grave esitazione, nè ritrovammo motivi plausibili per inclinare, e molto meno per determinarci a favore dei Nipoti, e della non imputazione dei frutti nella Trebellianica. Ad ogni erede gravato è prescritto l'obbligo d'imputare nella Trebellianica le
14 rendite Fidecommissarie godute pendente la condizione della restituzione per la generale censura della *Leg. in Fideicomm.* §. 1. *e nella Leg. Mulier* §. 2. *ff. ad Trebellian.* L'Imperatore *Zenone* credè degni di eccettuazione da questa
15 generale censura i *Figlioli* del Fidecommittente, e a questo effetto dettò la celebre *suddetta Leg. Iubemus cod. ad Trebellian.* Ma questa Legge eccettuativa, ed induttiva di un privilegio non soffre alcuna estensione, nè può trarsi a comprendere i *Nipoti* per lato dei Figli, e altro qualunque
16 grado ulteriore di Descendenti, per i quali stà sempre ferma la precedente, e non derogata disposizione delle *sopracitate*

*Leg-*

*Leggi*. Così stabiliscono i più classici *Dottori*, e così hanno fissato i nostri, e gli esteri *Tribunali*, onde si è costituito un *Teorema* di pratica Giurisprudenza contraria all'inclusione dei Nipoti.

XI. E questo *Teorema* non si ferma soltanto nel semplice caso, in cui per la premorienza del Padre al Testatore occupino i Nipoti il primo grado di successione per subingresso legale, ma abbraccia anche l'altro caso, che è appunto il nostro, di Nipoti aventi nel Testamento dell'Avo la prima se-
17 de d'instituzione per essere premancato all'epoca del Testamento il loro Genitore, conforme si ha presso *Bart. nella L. Quod de bonis §. Quod Avus ff. ad Leg. Falcid. Alciat. alla leg. Filii appellatione ff. de verb. signif. Donell. nella repetit. alla detta Leg. Iubemus al §. Final. num.* 1. *Cujac. repetit. del tit. ad S C. Trebell. colon.* 2. *tom* 5. *nelle post. Perez. nel Cod. lib.* 6. *tit.* 49. *num.* 17. *e segg Alexander consil.* 201. *lib.* 6. *nell' epithom. Gabbriel. conclus.* 112. *num.* 8. *e segg. Merend. controvers. jur. lib.* 2. *cap.* 46. *num.* 101 *e segg.*, *Urceol. consult.* 53. *num.* 21 *Mangil. de imputat. question.* 125. *num.* 18. *e segg. Carval. de una, & altera quarta part.* 4. *cap.* 3. *num.* 112. *Barri de success. lib.* 15. *tit.* 5 *num.* 6. *de Luc. ad Gratian. cap.* 265. *num.* 10. *e segg*, *Peregrin. de Iidcicom. artic.* 48. *num.* 62. *Cirocc. discept.* 1. *num.* 2. *e segg. e num.* 48 *Sande decis. aureae lib.* 4 *tit.* 7. *definit.* 6. *Vivi decis* 402. *num.* 8. *e segg. e la Ruot. nostr. avant. Accaris decis.* 98. *num.* 17. *e seg. presso il Conti decis. Florentina* 93 *tom.* 2. *part.* 1. *num.* 2. *e seg. e nel Tesor. Ombros. tom.* 12. *decis* 42. *num.* 6. *e la Ruot. Roman. avan. Molin. decis.* 678. *num.* 17. *e segg. e avanti Crescen. decis.* 479. *num.* 41. *e segg.*

XII. Non s'impugnava, che nell'Immensa turba dei *Forensi* si rittrovasse qualcuno, che si era azzardato a sostenere la proposizione opposta per favorire i Nipoti dietro alle traccie dell'antica interpetrazione del *Bellapertica* nella *Leg. Iubemus Cod. ad trebellian.* Ma il *Bellapertica* errò gravemente, e con esso errarono i suoi pochi seguaci, i quali perciò
18 meritarono giustamente di essere dalla comune Sentenza rigettati, e disapprovati. Si mossero costoro dalla *falsa* ragione che i Nipoti per la premorienza del Padre ricadendo sotto

sotto la pratica *potestà* dell'Avo e venendo ad essere promossi ai diritti di *suità*, ed abilitati a partecipare di alcuni benefizi accordati ai Figli potessero imitare, ed assumere la condizione dei Figli medesimi anche rispetto al privilegio introdotto dalla prefata *Leg. Iubemus*. Imperocchè questo tal privilegio non fu conferito ai Figli ad intuito dei diritti di *suità*, ma piuttosto a riguardo della maggiore *propinquità*, e della *Filiazione*. Infatti l'esenzione scritta nella *detta Leg. Iubemus* giova ancora ai Figli per non imputare i frutti nella Trebellianica detraibile dal Fidecommisso materno. Eppure nessuno ignora, che non è data alla Madre la legittima *potestà* sopra i Figli, e che
20 questi non hanno i diritti di *suità* per rapporto alla Madre, per la *Leg. Nulla Mulier ff. de suis, & legitim. hered. e per instit. §. Coeteri tit. de hered. qualit. & different.* Per questo dunque non ebbe mai, nè poteva avere alcun plauso la fallace opinione, che parifica ai Figli i Nipoti per ammettergli all'indulto *della Leg. Iubemus*, conforme ar-
21 gumentano tutti i *Dottori* trascritti nel *precedente §. XI.*, e più partecolarmente fra questi *Gabbriell. conclus.* 112. *num.* 10. *e seg. De Luc. ad Gratian cap.* 365. *num.* 11. *Viv. detta decis* 402. *num.* 9. *e seg. Sand. decis. aur. detto lib.* 4. *tit.* 7. *definit.* 6. *vers. Fundamentum, e la Ruot. nostr presso Accaris. decis.* 98. *num.* 16. *e segg.* Eravamo dunque costretti da questa *comune Sentenza* a denegare ai Creditori Polvani la Trebellianica, che domandavano dal Fidecommisso di Pier Lorenzo Polvani colle ragioni di Cammillo, e Antonio Giuseppe *Nipoti*, e non Figli del Fideeommittente, e perciò tenuti a compensarla col godimento per molti anni continuato delle rendite fidecommissarie. Non dissimulavamo, che talvolta anche ai Nipoti si attribuisca il privilegio di detrarre la Trebellianica dal Fidecommisso dell'Avo non ostante la lunga percezione dei frutti. Ma questo è un caso assai raro, e speciale; e a questo appunto tentavano i Difensori dei Creditori Polvani di ridurre i termini della presente controversia. Dicevano essi, che Pier Lorenzo Polvani elevò al grado di suoi Figliuoli i nominati Nipoti avendoli istituiti eredi universali in concorso di Giovan Paolo suo Figlio, ed avendoli anzi predistinti colla piena proprietà dei suoi Beni, lasciando al Figlio

sud-

detro il solo usufrutto, o la sola Legittima. Quindi inducevano la conseguenza, che questi Nipoti considerati dall'
Avo come Figliuoli, dovevano considerarsi per tali anche,
22 in faccia alla Legge, e non addebitarli della consunzione della Trebellianica colla percezione dei frutti, allegando a questo effetto le Autorità della *Ruota Roman. avanti Lancetta dec.* 982. *num.* 11. *e avanti Ansald. dec.* 859. *num.* 18. *e seqq.*

XIV. Noi peraltro stimammo inconcludente tutto questo discorso. Ci parve di niun momento la circostanza di essere i nipoti i primi istituiti, perchè questa non basta per farli godere del privilegio della *Leg. Iubemus*, come si è già dimostrato nel §. *X. e seqq.* Non ci sembrò parimente apprezzabile la concorrenza dei Nipoti col Patruo, perchè questa non trasforma in Figli i Nipoti, i quali o sieno soli a succedere, o consuccedino egualmente, o inegualmente col loro Patruo nell'Avito Fidecommisso, non divengono mai par-
23 tecipi dei diritti della *filiazione* nè resi immuni dalla imputazione dei frutti nella Trebellianica, come molto a proposito insegna il *Voet. in Pandect. lib.* 36. *tit.* 1. *ad S. C. Trebellian* §. 31. *circa il mezzo vers. diversum non est.* L'aver poi Pier Lorenzo lasciato al Figlio o la Legittima, o il terzo dell'usufrutto, e così meno che ai Nipoti istituiti in proprietà, non ci sembrava una prova sufficiente ad esaltare i Nipoti al grado di Figli, potendo essersi egli mosso da altra Causa, e segnatamente da quella dell'età quadragenaria di Gio. Paolo non tanto adattata quanto l'età dei Nipoti a propagare la Famiglia, o da sospetto in lui di mala amministrazione, o di dilapidazione, o dal desiderio di non dividere il Patrimonio in più parti.

XV. Ma ci voleva ben altro, che questi equivoci, e insignificanti riscontri per credere inalzati i Nipoti al grado, ed alle prerogative di Figli per volontà del Testatore, e per l'og-
24 getto, di cui trattiamo. Pier Lorenzo Polvani istituì Cammillo, e Antonio Giuseppe col nome loro appellativo, e naturale di „ *suoi di Figliolo Nipoti* „ senza alcun altro connotato di più speciale, o di filiale distinzione; Sicchè non li considerò in altro carattere fuorchè di Nipoti, mentre per giudicarli veramente surrogati ai Figlioli, ed ammessi al benefizio della *Leg. Iubemus*, si richiede l'espressa, e

par-

particolare dichiarazione del Testatore di avere contemplati i Nipoti in figura, e in qualità di Figliuoli. E questi erano appunto i termini del singolarissimo caso risoluto nelle
25 sopradette *Decisioni* 98a. *avanti Lancetta*, e 859. *avanti Ansaldo*, conforme spiegando, e dichiarando queste medesime *Decisioni* opportunamente avverte la stessa *Ruota Romana*, *decis.* 1296. *num.* 19. *e seqq. e decis.* 1330. *num.* 8. *e seqq. avanti lo stesso Lancetta*, *e nella Romana Successionis del dì* 21. *Giugno* 1751. §. 13 *avanti Mattei*.

XVI Oltre a ciò consideravamo che nel Testamento del nostro Fidecommittente si legge un' espressa, e generale proibizione di alienare diretta tanto agli Eredi istituiti, che sostituiti, volendo il medesimo Fidecommittente „ *che la sua Eredità* (così egli si spiega) *si mantenga* ILLESA, ED INTATTA, ed aggiungendo di più, che con questa ne siano erette tre Cappellanie dopo la morte dell' ultimo Sostituto. Questa proibizione di alienare, che investe anche i Nipoti come eredi istituiti, essendo specialmente congiunta alla sosti-
26 tuzione finale della Causa Pia, per se stessa poteva mostrare una volontà repugnante alla detrazione della Trebellianica, siccome non senza fondamento sostengono dopo il *Testo nell' Auth. sed in ea Cod. ad Leg. Falcid. Corsett. del Trebell.* §. 2. *num.* 4. *Crass. sentent.* §. *Trebell. q.* 8. *num.* 4. *Fusar. de substitut. q.* 241. *num.* 76. *Molin. de primogen. lib.* 1. *cap.* 17. *num.* 15. *Ciriac. controv.* 11. *num.* 21. *Gratian. discept.* 609. *num.* 3. *Polit. de fideicomm. q.* 7. *num.* 13. *Ruota Romana dec.* 289. *num.* 4. *tom.* 3 *nelle nuperr. dec.* 179. *n.* 10. *av. Tanara e dec.* 63. *n.* 13. *av. Roverella*: oppure somministrava per lo meno un violentissimo indizio di non *voluta surrogazione* dei Nipoti ai Figlioli, giacchè per mezzo di questa surrogazione rendevasi detraibile la Trebellianica, e si escludeva l' imputazione in quella dei frutti percetti, e così si distruggeva con manifesta contradizione il Voto del medesimo Fidecommittente di mantenere ILLESA, ED INTATTA la sua eredità dal primo fino all' ultimo sostituto.

E così fu giudicato ambe le Parti informando &c.

GUIDO ARRIGHI *Auditore di Ruota.*

TOMMASO SIMONELLI *Auditore di Ruota.*

BARTOLOMMEO RAFFAELLI *Aud. di Ruota e Relat.*

# DECISIO XXV.

## CASTILION. FLORENTINI MANUTENTIONIS ET REINTEGRATIONIS ET EXPENSARUM.

MERCUEII 26. SEPTEMBRIS 1798. COR. RAFFÆLLI Relat. ec.

### ARGUMENTUM.

*Expenditur Textus in* L. Marcell. ff. ad Trebellian. *& alienationes a Fideicommissarie elicitae salvantur a nullitate in judicio manutentionis, & consumptarum Detractionum examen in Iudicium liquidationis refunditur.*

*Emptor, contra creditorem qui pretium venditionis exegit sub promissione restituendi in casu evictionis, nequit plenam relevationem expetere; Nec Creditor teneri potest de expensis & damnis. Et quid de Expensis Iudicialibus.*

### SUMMARIUM.

1 *Possessio & jus possessionis legitimum praebent titulum reintegrationi.*

2. *Ad sustinendas alienationes, in eas imputatur quidquid juris vel detractionum vel melioramentorum Fidecommissarius alienans habet. Et n.* 3.

„ *Adde, quamvis jam alienata fuerint mobilia, & alia quae hanc imputationem superfluam reddere possint, idque Iudicio liquidantis rejiciendum. n.* 4. *&* 5.

6. *Creditor qui obtinet venditionem praedii ad Debitorem spectantis, & qui pretium exigit sub promissione restitutionis in casu evictionis, cogi nequit ad eam plenam relevationem refusionemque damnorum, qua non promisit,*

*sit, & ad quae ex natura, & venditionis pacto tenebatur Patrimonium Debitoris. Et n. 7*

8 *Promissa Pretii restitutio nequit extendi ad refusionem Damnorum expensarumque debitarum ab eo qui evictionem promittit.*

9 *Emptor qui praetendit plenem relevationem ab eo qui pretio tantum restitutionem promisit, nequit obtinere expensas Iudiciales.*

„ *Imo ipse damnandus est in expensas favore Intimati, quamvis bene petierit pretium sibi restitui. n.* 10.

I. COl carattere, e coi diritti di Creditore Cambiario del Sig. Cammillo Polvani il Sig. Benedetto Corsi ottenne dal Tribunale di Castiolion-Fiorentino la vendita all' Asta pubblica di un Tenimento di Terre denominato i *Fitti* spettante al suo Debitore. Ne fu il Liberatario e Compratore il Sig. Michele Francioli a forma dell' Istrumento Pretorio del dì 21. Maggio 1784. per Rogito del Notaro Gio. Batista Moneti, e ne pagò il prezzo in somma di scudi novecento quarantadue, lire quattro, soldi diciannove, e denari otto al prefato Sig. Benedetto. Così, previa la cessione delle Ragioni, e la promessa di restituirlo per una volta tanto nel caso che il detto Sig, Francioli soffrisse evizione nei fondi comprati, senza però che il medesimo Sig. Corsi si caricasse di tutte le altre conseguenze della evizione alla pienezza di cui per detto Istrumento restarono obbligati, come era di ragione, i Beni presenti, e futuri del Debitore Sig. Cammillo Polvani.

II. Seguita la morte di Antonio Giuseppe Polvani fratello dell' antedetto Cammillo i suoi Figli astenendosi dalla paterna Eredità conseguirono dal Magistrato dei Pupilli con sentenza del dì 16. Marzo 1793. l' immissione al possesso nei Beni soggetti al Fidecommisso di Pier Lorenzo Polvani a forma della divisione da farsene col loro Zio Cammillo. Nella porzione assegnata ai nominati Figli di Antonio Giuseppe in conformità delle perizie fu compreso erroneamente il tenimento appellato i *Fitti*, benchè venduto. Crederono questi Figli di essere autorizzati ad impossessarsene, onde di fatto, e senza alcuna citazione ne spogliarono il Sig. Michele Francioli, il quale ignorava del tutto la precedente

te sentenza del Magistrato dei Pupilli, per non essere stato mai richiamato a quel Giudizio. Il Sig. Francioli quasi acquitandosi allo spoglio in vece di notificarlo ai Rappresentanti il Patrimonio del Sig. Cammillo Polvani già sottoposto al concorso dei Creditori nel Magistrato dei Pupilli, e di domandare contro il medesimo la sua piena rilevazione in virtù del Contratto di acquisto, si diresse malamente contro il Sig. Benedetto Tavanti come stato mallevadore al Signore Benedetto Corsi nel citato Istrumento di compra, e pretese da Lui con sua domanda esibita nel Tribunale di Castiglion Fiorentino nel dì 27. Giugno 1794. non solo la promessa restituzione del prezzo, ma ancora la non promessa refezione dei danni, e delle spese occorse, e da occorrere per lo spoglio sofferto.

III. Avendo il Sig. Corsi opposte le sue eccezioni, il Signore Francioli si rivolse contro gli spogliatori Signori Polvani, i quali riportarono nel nominato Tribunale una favorevole sentenza. Venuta questa in grado di Appello al Magistrato Supremo, che la rimesse al Magistrato dei Pupilli, atteso il concorso, e chiamati a causa dal Sig. Benedetto Corsi, i Procuratori alla Massa, e al Patrimonio del Sig. Cammillo Polvani, e per Benigno Rescritto di S. A. R. cumulata la causa di detto appello coll' altra fra il medesimo Sig. Corsi, e Sig. Francioli in rapporto ai danni, ed alle spese a relazione del Turno Ruotale con sentenza del dì 30. Settembre 1796. fu dichiarato essersi appartennto, ed appartenersi la manutenzione, & quatenus la reintegrazione al Sig. Michele Francioli nel tenimanto detto dei *Fitti*, e fu altresì condannato a favore del Sig. Michele Francioli il Sig. Benedetto Corsi solidalmente coll' Erede del suo Mallevadore in tutte le spese tanto del passato, quanto di quel Giudizio. Commessa a noi la Causa nella successiva Istanza credemmo giusta la Rotale Sentenza nella prima parte, e non giusta all' incontro nella seconda, onde riferimmo al Magistrato dei Pupilli per la conferma, e respettiva revoca, condannando il Signore Michele Francioli in tutte le spese dei precedenti giudizj, ed anche di questo a favore dei Signori Corsi, e Tavanti.

IV Il fatto del *Possesso*, e il *legittimo titolo* di possedere
1 conferiva al Sig. Michele Francioli il più fondato diritto al-

la

la concessagli manutenzione, o reintegrazione per le regole a tutti note. Non si dubitava del primo, nè si poteva ragionevolmente dubitare del secondo attesa la *validità* della vendita delle Terre dei *Fitti* comunque soggette in origine al vincolo Fidecommissario. Il Sig Cammillo Polvani andava Creditore del Fidecommisso da lui posseduto di scudi mille cinquanta per causa di miglioramenti fatti nei fondi Fidecommissarj: miglioramenti riconosciuti da una giudiziale Perizia, e canonizzati solennemente da una sentenza del Magistrato Supremo. Esso dunque, e per Esso il suo creditore Benedetto Corsi aveva tutto il diritto di farsi sodisfare di questo Credito mediante l' alienazione del Terreno dei Fitti appartenente al Fidecommisso debitore, e per sostenere la fatta alterazione potevasi giustamente addurre il celebre
2 disposto *nella Leg. Marcellus ff. ad Trebellian.*, il quale è pacificamente, e giornalmente applicato alla salvezza di qualunque distratto di fondi Fidecommissarj, sempre che concorra qualche legittima causa di scorporo, e segnatamente quella proveniente dal Credito di miglioramenti, come insegna la pratica costante del Magistrato Supremo a niuno ignota, e molto meno a *me Relatore*, che per molti, e molti Anni ho esercitato nel medesimo l' onorevole impiego di *Auditore*, come portano anche le Leggi veglianti, e la co-
3 mune opinione dei *Dottori*, e come latamente dimostra *la detta Decisione Rotale del dì 30. Settembre 1796. col titolo di Castilionen. Florentini, manutentionis, seu Reintegrationis artic. 1. §. Non si negava, e molti seqq. avanti il meritissimo Sig. Auditore Brichieri Colombi.*

V. Ed in vano si proponeva anche avanti di noi la difficoltà, che in conto del Credito dei miglioramenti dovessero imputarsi al Sig. Cammillo Polvani la consunzione dei mobili, e delle Grascie trovate in essere alla morte del Fidecommittente dal medesimo destinate al rinvestimento per impinguare il Fidecommisso, e più l' incasso di alcuni capitali Cambiarj, e l' alienazione di altri fondi Fidecommissarj, che si supponevano di un' epoca anteriore alla vendita del fondo dei Fitti, nel quale perciò non poteva mantenersi il compratore. Noi credemmo inopportuno l' internarci
4 minutamente nell' analisi di questi fatti, e la riservammo al separato Giudizio di Liquidazione dell' Asse Fidecommissario,

rio, della relativa reintegrazione del Fidecommisso, qualora fosse mancante della sua integrità, sembrandoci bastanti all' effetto, di cui si tratta, le solide riflessioni che si leggono *nella citate Decisione nel detto articol.* 1. *al* §. *Finalmente con più segg.*

VI. Ma ci acquietò sopra tutto in questa discussione un altro fondamento, a cui si acquietarono anche i Difensori dei Signori Fratelli Polvani, che si appoggiava ad un nuovo fatto non dedotto nelle anteriori istanze. Domandarono in giudizio distinto avanti il Magistrato dei Pupilli i Difensori dei Creditori di Cammillo, e di Antonio Giuseppe Polvani le detrazioni legali della Legittima, e della Trebellianica competenti ai loro Definitori del Fidecommisso dell' Avo, e furono loro accordate con sentenza del medesimo Magistrato del dì 28. Aprile prossimo passato, che fu poscia portata al nostro esame coll' ordinario rimedio della restituzione in intero, e per cui restò sospesa la spedizione della presente causa fino a questo soprascritto giorno, in cui spedimmo anche l' altra. Benchè formasse soggetto di disputa *nella* suddetta causa la detrazione della Trebellianica, non si promosse per altro alcun dubbio sopra la competenza a Cammillo, e Antonio Giuseppe Polvani della Legittima. Or questa sola esuberava a consolidare l' alienazione dei Terreni dei Fitti al Sig. Francioli in vigore dell' *allegato Testo nella Leg. Marcellus ff. ad Trebellian.* Nè occorreva con questo fatto in sicuro divagare nel lungo dettaglio della pretesa imputazione dell' altre asserte anteriori alienazioni, e consunzioni, di cui si voleva addebitare il Sig. Cammillo alienante, e che restavano tutte assorbite dall' importare della Legittima senza contrasto dovuta, e che perciò meritavano di essere rimesse al congruo Giudizio di una più scrupolosa liquidazione.

VII. Si convenne fin quì coi Sigg. Auditori del secondo Turno in rapporto alla questione fra i Sigg. Francioli, e Polvani per la respettiva pretesa *manutenzione*. Ma non si potè convenire egualmente rispetto all' altra interessante i Sigg. Corsi, Tavanti, e Francioli. Noi ci sarebbomo uniformati anche su questa al sentimento loro, se si verificava il supposto, col quale Essi procederono, e sul qual si posa principalmente la *Decisione Rotuale all' artic.* 2. §. *Quella*, *e più*

*e più segg.* Suppone la *Decisione* che il Venditore dell'appezzamento dei *Fitti* fosse il Sig. Benedetto Corsi, e che il Sig. Benedetto Tavanti promettesse tanto per Lui, quanto come suo Mallevadore solidale la restituzione del prezzo per ogni caso *di spoglio, e di evizione*, e che fosse perciò tenuto alla rilevazione del Sig. Francioli per patto, e per disposizione legale. Noi però non trovammo assistita dal fatto questa supposizione, nè applicabile al caso la regola di ragione, che fu abbracciata. L' Istrumento Pretorio del dì 21. Maggio 1784. a Rogito di Ser Giovan Batista Moneti mostrava a chiare note il Venditore nel Sig. Vicario Regio di Castiglion-Fiorentino, e mostrava altresì che da Lui si dipartiva la promessa in forma amplissima, e generale della difesa, e della evizione, che accadesse sul Fondo venduto sotto l' ipoteca dei Beni del Debitore Camillo Polvani; Dallo stesso Istrumento ad evidenza appariva ancora, che il Signore Tavanti in qualità di Procuratore, e di Fidejussore del Sig. Corsi nient' altro promesse, che l' unica, e sola restituzione del prezzo nel caso della evizione.

VIII. Quanto dunque si applicava a pregiudizio del Patrimonio
7 Polvani la Regola addotta da *Me Relatore nella Decisione inserita nel tom. 9. del Tesor. Ombros in ordine la 39. num. 2., e nella confermatoria in ordine la 41. num. 2. del medesimo tom.*, le quali si allegano contro i Signori Corsi, e Tavanti nella *Decisione* che si rivede al *detto artic. 2. §. Ma tanto più*, perchè appunto in quella contingenza trattavasi di promessa, di generale difesa procedente dagli Autori mediati dei Rei convenuti, e condannati, altrettanto disconveniva al caso presente, nel quale il Signore Tavanti non si era obbligato per se, nè in nome del Sig. Corsi alla generalità della difesa del Fondo, nè allo spoglio, nè all' evizione, che debbe sempre prestare il Venditore, e non un terzo, che procura la vendita del fondo obbligato in qualità e colle ragioni di Creditore, e ch' è soltanto tenuto a restituire il prezzo secondo il convenuto, sotto il di cui significato non è legalmente possibile di comprendere il più esteso, ed esorbitante aggravio non pattuito
8 di difendere, e di rilevare indenne il Compratore, conforme insegna il *Mangil. de Eviction. quaest. 46. num. 5.. e quaest. 163. num. 27.*

IX. Non

IX. Non essendo pertanto tenuto il Sig. Tavanti, nè il Sig. Corsi per patto, o per Legge ad assumere la difesa del Sig. Francioli per lo spoglio sofferto delle Terre dei Fitti, e nè meno alla sua rilevazione; il medesimo Sig. Michele Francioli doveva intimare i Rappresentanti il Pattimonio del Sig. Cammillo Polvani, contro il quale, e per patto, e per Legge gli competeva l' azione per essere alterato dalle molestie, e pienamente indennizzato, qualora si fossero realizzati gli esttemi della evizione. E se piacque più tosto al Sig. Francioli d' intimare il Sig. Tavanti, Egli incotse in un errore imperdonabile, esercitando un' azione del tutto incomperente; E il Sig. Tavanti, e il Sig. Corsi giustamente sempre risposero alle indebite intimazioni di non essere tenuti alla pretesa rilevazione del Sig. Francioli, e perciò non potevano merirare la condanna nelle spese del primo Giudizio agitato fra lo stesso Sig. Francioli, e Fidecommissarj Polvani, e molto meno quelle di seconda Istanza, nella quale assunsero le difese i Rappresentanti il Patrimonio del Debitore intimati dal Sig. Corsi quantunque non obbligato, e nella quale emanò nel merito la Sentenza da Noi confermata a favore del Sig. Francioli, il quale in conseguenza restò fermo nel suo Possesso del fondo acquistato senza che il Sig. Francioli potesse scusarsi col pretesto di avere intimato il Sig Tavanti anche alla promessa restituzione del ptezzo, perchè la questione vertè sempre sopra la rilevazione, e l' assunzione di difesa, e non sopra la restituzione del prezzo; e perchè non era luogo a questa restituzione in uno spoglio
9 arbitrario, e dichiarato ingiusto per due confotmi, e per la quale doveva aspettarsi la dichiarazione del Giudice, onde potesse dirsi avvenuta la contemplata evizione, come fermò *la Rot. Roman. avant. Falconer. de pact. decis.* 8. *n.* 12., *e de Empt. decis.* 19. *num.* 10.

X. In queste circostanze di quella condanna di spese, di cui si disputava, e da cui credemmo assolvibili i Sigg. Corsi, e Tavanti, ci sembrò degno all' incontro il Sig. Michele Francioli. Poichè Egli solo dette causa in principio, in progresso, ed in fine alle spese di questi Giudizj in rapporto ai detti Signori Corsi, e Tavanti una azione male intentata contro di Essi, onde eta giusto a forma dei primi elementi Legali, e della consuetudine di giudicare della nostra Curia,

ria, di cui attesta *la Rota nelle Select. Rot. Florentin. Tom.* 5. *part.* 1. *decis.* 17. *num.* 30., che queste spese andassero a carico suo, e non dei suoi Contradittori che non dovevano soffrire alcun danno dall' altrui capricciose molestie, ed indebite vessazioni. Nè vi era luogo a condannare alcun altro dei Litiganti in queste medesime spese, mentre tra Corsi, e Fidecommissarj, e Creditori Polvani non vegliò mai, ne vegliava alcuna Causa, e rispetto a Francioli, e Fidecommissarj Polvani concorreva l' assoluzione non meno nella prima, che nella seconda sentenza, e finalmente quanto ai Creditori Polvani, e Francioli mancava l' intimazione ad assumere la difesa in prima Istanza, e dopo l' intimazione militava per loro la replicata ottenuta Vittoria a vantaggio del Sig. Francioli, il quale doveva imputare a se stesso quel pregiudizio, che poteva evitare con una migliore, e meno irregolare procedura, e direzione degl' Atti. Così fu risoluto, e tutte le Parti respettivamente informanti ec.

GUIDO ARRIGHI
*Audit. di Rota.*
TOMMASO SIMONELLI
*Audit. di Rota.*
BARTOLOMMEO RAFFAELLI
*Audit. di Rot., e Relat.*

# INDEX CONCLUSIONUM

## QUÆ IN HOC SECUNDO TOMO RECENTIORUM CONTINENTUR.


### ACCESSORIUM.

Accessorium retinet naturam principalis. Dec. 2. n. 40.

### ACTOR.

Actor probare debet concludenter fundamentum suæ intentionis. Dec. 4. n. 1.

Actore non probante Reus absolvitur Dec. 4. n. 2.

Spernenda est nuda Actoris assertio negatione Rei conventi elisa. Dec. 4. n. 3.

Etiam excipiendo aliquis fit Actor. Dec. 6. n. 26.

Actor concludenter probare tenetur suam Intentionem. Dec. 10. n. 50.

### ADMINISTRATIO.

### ADMINISTRATOR.

Pluribus Sociis administrantibus, nequit unus alterum provocare ad redditionem rationis, nisi ipse prius de rebus a semetipso administratis rationem reddiderit. Dec. 4. n. 6.

### ADOPTIO.

### ADOPTIVUS.

Sub mentione *Gentis* alicujus vel *Familiæ* venit ex proprietate Sermonis tam naturalis, quam adoptivus. Dec. 15. n. 36.

Adoptio seu arrogatio impropria, uti fictio, non admittit examen gradus, aut proximitatis inter descendentes aut consanguineos veros adoptantis, & adoptatum, ejusque descendentiam. Dec. 15. n. 3.

Eadem providentia Testatoris quae praedilexit Stipitem adoptivum praesumitur perseverare favore ejus descendentiæ. Dec. 15. n. 34.

## AFFRANCATIO.

### V. EMPHITEUSIS.

Quarta non detrahitur, quum redimuntur vulgo *Affrantatur* bona emphiteutica, sed detrahi debet quum venduntur jura Emphiteusis. Dec. 11. n. 9.

Quomodo calculari debeat Bonificatio anticipatae solutionis in Affrancatione. Dec. 20. n 18. Et n. 19. ac 23.

Fructus & Canon qui annuatim percipiuntur in Calculo annuatim bonificandi sunt, non autem exacta Emphitheusi. Ib. n. 20. & 22.

In alienatione Dominii directi, seu in Affrancatione praesumitur datum esse pretium Reversionibus culposis, melioramentis futuris, & cuicumque rei quæ accidere potest. Dec. 20. n. 26.

## AGNATI.

Causa conservandi Bona in Familia praesumere facit destinationem proprietatis Bonorum favore Agnatorum. Dec. 5. n. 39.

## ALIENATIO.

### V. AFFRANCATIO.

Post acquisitionem licet Possidenti alienare fundum super quo jus praelationis habebat. Dec. 9. n. 32.

Limita tamen si alienatio brevi post acquisitionem intervallo locum habeat, quo casu fraus praesumitur. Ib. n. 33.

Nulla major probatio quam quae resultat ex obligatione transferendi in alium propria jura. Ib. n. 34.

Ex conjecturis, & praecipue ex causa simulando apta, & congrua desumitur fraus. Ib. n. 35.

Quo casu nequit attendi jurata declaratio cedentis pro se retinere volentis, quum haec facile Legem eluderet. Ib. n. 36.

Alienandi praedia facultas, quae antea erant prohibita alienari, divitias ditionibus auget. Dec. 20. n. 3.

Alienatio Dominii directi jussa per Legem 1783. non est ordinata ad favorem Communitatum ec. sed ad favorem commercii, & ad distributionem potissimum bonorum inter subditos. Dec. 20. n. 27.

## AMORTIZATIO.

### V. LEX AMORTIZATIONIS.

Concessio absoluta & perpetua, sed resolubilis ob eventum nonnullius conditionis obstat manui Mortuae ne obtineat bona, si conditio verificata fuerit post declaratam Amortizationem.

nem. Dec. 18 n. 75. Et n. 28.

Non sic evenit si concessio fuerit ab initio temporaria, & per spirationem temporis cesset titulus in concessionario, maneat titulus in manu mortua concedente. lb. n. 26. Et n. 29.

## APOCHA. V. TESTIS.

Si in Apocha aliter scriptum sit, aliter conventum, non quod scriptum fuit, sed quod constitutum reapse fuit, sequi debemus. Dec. 2. n. 3.

Et si veritas conventionis lucide appareat, materialis Apocae difformitas non attenditur. lb. n 4.

## ARGUMENTUM. V. DETERMINATIO.

Argumentum deductum ex superfluitate parvipenditur in Actibus supremæ voluntatis. Dec. 23. n. 8.

## CADUCITAS.

Quæ Causæ a Caducitate excusare possint. Dec. 21. n. 2.

Absque petitione caducitatis caducitas non datur.

## CAUTIO.

Non prohibentur cautiones adhibitae ad impediendum retractum, nisi dolo inficiantur, qui tamen numquam praesumitur. Dec. 17. n. 10.

## CEDENS.

Confessio nuda Cedentis se cessionem facere favore alienatarii non autem in odium Domini Directi valet, si in ipso Contractu apponatur, secus si ex intervallo. Dec. 17. n 7.

Pactum enim resolutivum licitum est & operatur absque praesidio conjecturarum. lb. num. 8.

In Permutatione sola contemplatio Alienatarii sufficit absque ope aliarum conjecturarum ad reddendum licitum Pactum Resolutivum. ib. n. 9.

## CESSIO.

Quodcumque Ius prælationis innixum certae qualitati Personali, cedi nequit. Dec. 9. n. 25.

Sed non privat cedentem jure suo, & apud eum jura illaesa manent. ib. n. 26.

Iudexque ut removeat fraudem potest obligare cedentem sub cautione, ne jus in alium transferat. lb. n. 27.

Limita tamen ubi fraus cedendo intervenerit, quo casu cedens jure privatur; ib. n. 28.

Et jus transfertur in eum, in quem transiret si defuisset cedens. lb. n. 29.

Fra-

Fraus autem consistit in destinatione transferendi in extraneum jura quae competerent personaliter. ib. n. 30.

## CENSUS.

Census, nil aliud est quam annua Praestatio. Dec. 18. n. 17.

## CHARACTER.

Recognitio Charactheris utilius fit per Testes scribenris manum agnoscentes. Dec. 6. n. 19.

## CLAUSULA CODICILLARIS.

An Clausula Codicillaris salvet Testamentum a ruptura in quam incidit per agnitionem Posthumi remiss. & per tot Dec. 9. n. 2.

In vim cogitationis implicitae ad Posthumos quae ex Clausula Codicillari desumitur Testamentum non obstante agnitione substinetur. lb. num. 2. & 3.

Clausula codicillaris indefinite concepta cogitationem habet implicitam Posthumorum. lb. n. 4.

Actus Iuvenilis Testatoris, uxorque fæcunda contemplationem implicite extendit ad posthumos. in vim Clausulae ipsius. lb. n. 5.

„ Præcipue si Testator confectioni Testamenti supervixerit; ib. n. 6.

Vel Uxor posthumo ætate infantili vita functo superstes fuerit, quo casu non praesumitur Testator præferre velle extraneos uxori, praesertim quum cohaeres cum alio Filio uxor fuerit instituta. ib. n. 7. 8.

Clausula Codicillaris indefinite concepta non est nisi infirmum argumentum implicitae cogitationis ad posthumos. Dec. 9. n. 7. 8.

Maxime si agatur de admittenda ad haereditatem uxore, quae extranea habetur. lb. n. 9.

Praeteritio posthumi praesupponit idoneitatem generandi, ideoque nihili faciendum est argumentum aetatis, quoad posthumos praeteritos. lb. n. 10.

Voluntas Testatoris qui praeterit posthumos praesumitur esse ea ut ab intestato decedat, cum ruptum fuerit ob agnationem Posthumi Testamentum. lb. n. 11.

Mors posthumi matri præmorientis uti inopinata Testatori, & post ejus mortem eveniens nil refluit in voluntatem Testantis. lb. n. 12.

Clausula Codicillaris non salvat Testamentum a nullitate, quum posthumus praeteritus fuit ignoranter. lb. n. 13.

Haec clausula Testamentum invertens in Codicillos facit, ut

hi

hi non viticatur agnatione Posthumi. lb. n. 14.

Non facit tamen, ut convalidetur institutio, sed successio fit ex lege favore haeredis intestati cum onere Restitutionis detracta Quarta. lb. n. 15.

Verus haeres est *legitimus* non is qui in Testamento nullo sed munito clausula codicillari reperitur Scriptus. lb. n. 16.

Et haeres scriptus accipit Bona non ex Dispositione hominis, sed ex providentia legis lb. n. 17.

COMMERCIUM.

Commercium parit divitias & felicitatem. Dec. 20. n. 1.

In Regionibus Agricolis nequit promoveri commercium, nisi Agricultura promoveatur. lb. n. 2.

CONCEDENS.

Impleto, & exacto titulo concessionarii manet integer titulus concedentis. Dec. 18. n. 27.

CONDITIO.

Datum sub aliqua conditione, hac deficiente negatum intelligitur. Dec. 21. n. 13.

CONDITIO SI SINE LIBERIS.

Conditio *si sine filiis* quae per Patriam legem anni 1747. semper subintelligitur, an operetur etiam quum aperte repugnat Testatoris voluntas. Dec. 5. n. 1. Remiss. ac. n. 3. & per tot.

Extranei, in concursu quorum haec tacita conditio operatur, dicuntur ii qui sunt extra gradus Successionis quoad morientem lb. n. 2.

Conditio si sine filiis non operatur, quando mens Testatoris diluculo resistit. Dec. 5. num. 7.

Contraria refelluntur. n. 21. & seqq.

*Articulus* 1. *in Pisana Fidecommissi diei* 18. *Aug.* 1783. *cor. Montordi* uti ad Pompam, non autem ad rem, non constituit auctoritatem judicandi, ita ut conditio si sine filiis ad quam respexit *lex anni* 1747. operetur contra expressam Disponentis voluntatem. Dec. 5. n. 10.

Lex 1747. directa est ad extendendam tacitam conditionem si sine filiis, etiam ad fideicommissa transversalia. lb. n. 11.

In hoc enim resistit praesuntae voluntati Disponentis, sed non expressae. lb. n. 12.

Conjectura pietatis, per quam praesumitur Ascendentem praeponere noluisse extranæos descendentibus non habet locum in transversalibus Fideicommissis. Ita explicantur *lex cum avus*

*avus &c lex cum Acutissimi &c.* Dec. 5. n. 13.

Comprobatur exemplis Patriam legem 1747. quoad conditionem *si sine liberis* non operari in fideicommissis ascendentalibus, ubi repugnat expressa Testatoris mens. Dec. 5. n. 15. 16. et 17.

Vocatio Filiae, & ejus quartæ Generationis ad Abnepotes restrictae excludit tacitam conditionem *si sine liberis*. Dec. 5. n. 25.

Omnia fideicommissa sive ascendentalia, sive transversalia conditionem tacitam *si sine liberis* continent, quamvis obstet Disponentis voluntas, ex disposito patriae Legis anno 1747. latæ; Idque ex Dictione Univetsali „ Tutti „ Dec. 7. num. 1.

Adde etiam ex Dictione „ *semper erit conditio si sine liberis* „ quae includit omnem casum & ita voluntatem repugnantem Disponentis. Ib. n. 2.

Aliter enim legis præscriptum fuisset inoperosum, cum gravamen ex jure communi prosequatur favore extraneorum, etiamsi filii exrent, cum ita jusserit Testator. Ib n. 4.

Leges „ *cum Avus* „ *cum acutissimi* „ *Generaliter* liberos tacite inclusos voluere pro extraneorum exclusione, pietatem Patris aut Avi, sanguinisque conjunctionem perpendentes. Ib. n. 5.

Lex vero anni 1747. unice mota est ex volita restrictione vinculi, & libertate bonorum Ib. n. 6.

Nec attenditur voluntas Disponentium, cum lex sit clara Ib. n. 7.

In Fideicommissis *Transversalibus* conditio tacita *si sine liberis* per legem patriam anni 1747. apposita operatur contra voluntatem Testatoris. Dec. 7. n. 9

Ergo idem intelligendum est quoad Fideicommissa ascendentalia inter se parificata Ib. n. 10.

Lex anni 1747. quoad tacitam conditionem *si sine liberis* cum ad Filios respexit, voluit tamen Bona in Possessore libera fieri, ita ut liberi conditionem facientes ea libera accipiant. Dec. 7. n. 17.

## CONDUCTIO.

In conductoribus Praediorum fiscalium datur praelatio. Dec. 21. n. 11.

## CONFESSIO.

Confessio qualificata scindi nequit, aut saltem illius partialis error concludenter probari debet. Dec. 4. n. 8.

Confessio pura, & simplex de-

destrui nequit ex subsequenti declaratione, quæ spontè fiat a Respondente Dec. 4. n. 9.

Limita, si declaratio coactè fuerit emissa respondendo præcise interrogationi Ponentis, nam tunc huiusmodi declarationi standum est. Dec. 4. n. 10.

Extende limitationem hanc, quotiescumque declaratio pluribus facti circumstantiis roboratur, & verisimilis reddatur. Ib. n. 14.

CONSTRUCTIO.

Constructio muri concessa a Principe dummodo non inferat praejudicium publico, revocari potest, ubi hoc praejudicium inest. Dec. 21. n. 12.

CONSUETUDO.

IUDICANDI.

Quae in decidendo non ad substantiam quaestionis, sed ad ornatum afferuntur, non continent judicandi auctoritatem. Dec. 5. n. 9.

CONTRACTUS.

Contractus interpretantur semper ex circumstantiis in quibus fuerunt stipulati. Dec. 14. n. 9.

Contractus, in quo appositum fuit pactum resolutivum sub certa conditione, nullus, & extinctus remanet, ubi purificatur conditio. Dec. 17. n. 1.

Contractus talis dicendus est, qualem Contrahentes ex observantia judicarunt. Dec. 18. n. 3.

In contractibus habentibus tractum successivum, justitia non expenditur ab initio sed actualiter. Dec. 19. n. 45.

Ex confessionibus contrahentis bene deducitur natura contractus. Dec. 18. n. 6.

In contractibus correspectivis correlatio & aequalitas adamussim debet servari. Dec. 20. n. 21.

Inobservantia contractuum praebet jus indemnitatis favore alterius contrahentis contra inobservantem. Dec. 21 n. 1.

CONTRACTUS.

ECCLESIÆ.

In contractibus Ecclesiae ad eorum subsistentiam concurrere debent solemnitates, & evidens utilitas. Dec. 22. n. 1.

Et si Ecclesiae sit in damno, contractus fit irritus. Ib. n. 2.

Nec contractus corrigitur, aut ad iustitiam reducitur, sed omnino destruitur. Ib. n. 3.

Remedium enim extraordinarium quod Ecclesiae conceditur, pinguius est quam quod ex *L. 2. Cod. de Rescind. vendit.* derivat. Ib. n. 4.

## CREDITOR.

Inverisimile nimis est, ut Creditor omissa crediti sui exactione, aut compensatione, velit debitum cum proprio debitore contrhaere. Dec. 4. n. 15.

Qui se Creditotem asserit alicujus, cum quo Debitum subindè contrhaxit, elidere tenetur legalem praesumptionem, quae stat contta ipsum, videlicet, quod assertum ejus Creditum numquam extitit, aut si forte extiterit opportuna solutione fuerit extinctum Dec. 4. n. 17.

Iulius Cæsar jussit ut Creditores acciperent septuaginta tantum pro quolibet centenario ab eorum Debitoribus. Dec. 19. n. 17.

## CREDITUM.

Crediti probatio desumi nequit ex positionibus impugnatis Dec. 4. n. 5.

Propria confessione non constituitur Creditum Dec 6. n. 20.

Nec Juridicam habet subsistentiam lb. n. 21

## DEBITOR.

Debitor non tenetur ferre pecuniam Debitam ad Domum Debitoris, nec ad locum ubi habitat, sed eam debet solvete vel in loco contractus, vel in loco ubi Debitor degit. Dec. 19. n. 2.

Nisi aliter inter Contrhaentes fuerit conventum Et quid in Casu. lb. n. 3. remiss.

Pactum remittendi pecuniam debitam, in Patriam Creditoris quandoque favore Creditoris adiicitur, & ipsi potest renunciare. lb. n. 4.

## DEPOSITUM.

Depositum factum cum mala fide, & in contemptum ludicii, clandestinum est, nullum, & attentatum. Dec. 19. n. 40.

## DESCENDENTIA

## V. ADOPTIO ADOPTIVUS.

Disjunctis Descendentiis, non operatur disjunctio inter Personas ex una & eadem Descendentia derivantes. Dec. 13. n. 6.

## DETERMINATIO.

Argumentum pariformis Determinationis quando locum habeat. Dec. 15. n. 26. & n. 22.

Infert præsumptionem legalem tantum, & cedit argumentis & conjecturis contrariis. lb. n. 28.

Idem proferendum est judicium quoad plura determinabilia, quæ sub unica determina-

na-

natione comprehenduntur. Dec. 7. n. 11.

DETRACTIO.

Detractiones quæ sunt de Iure omnes & quoscumque comprehendunt nulla exclusa; Et e contra restringunt & comprehendunt eas tantum, quæ non ex arbitrio sed ex jure proveniunt. Dec. 20 n. 8.

DICTIONES IN SPECIE.

Dictio „ *alius*, *alium* „ inducit perfectam similitudinem inter subjecta correlativa Dec. 15. n. 15.

Dictionis „ *Cum* „ Ea est vis ut reduplicet, non autem jam constitutum adimat. Dec. 12. n. 8.

*In omnibus casibus*, *ac temporibus* nequit restringi haec dictio ad substitutos in ultima sede vocatos, sed de omnibus praedicat, ut sit utilis. Dec. 7. n. 30.

Locutio indefinita „ *Mancati i chiamati* „ aequipollet relationi universali „ *tutti i chiamati*. Dec. 7. n. 27.

Dictiones „ NEI „ FRA „ quæ inter se sunt Sinonimae relativae sunt Personis non autem rebus. Dec 12. n. 4.

Dictiones „ *non solo* „ *ma ancora* „ Augmentativae sunt & ampliativae. Dec. 12. n. 5.

DIFFORMITAS.

Inter aequiparata nulli difformitas potest admitti. Dec. 15. n. 17.

Difformiter Iudicari non debet in pariformi Dispositione. Dec. 24. n. 4.

DISSIMILITUDO.

Nequit induci dissimilitudo inter subjecta alternata. Dec. 24. n. 5.

DIVISIO.

Divisio Bonorum species est permutationis & alienationis. Dec. 10. 11.

Et certam methodum, ac formalitatem exigit. Ib. n. 12

Actus Iudiciales ad divisionem assequendam tribui nequeunt odio condividentium. Dec. 10. n. 13.

Nec referri debent Repulsae extrajudiciali, nec iis qui de divisione exquiruntur causam dant, ut male de Petente mereantur. Ib. n 14.

Divisio inter plures Communionem Dominii & possessionis praesupponit. Dec. 10. n. 15.

Appellatio in Iudicio divisionis, ubi intersint Pupilli non ad machinationem aut malam voluntatem referri debet, sed ad impediendam in posterum volubilitatem. Ib. n. 16.

## DOCUMENTUM.

Documentnm errore infectum stipulanti non præjudicat. Dec. 2. n. 10.

Nec enim intervenit consensus, ubi est error. Dec. 2. n. 10.

Consensus enim habetur tamquam non intervenerit. Ib. n. 22.

## DOLUS.

Qui agendi Rationem irregularem absque ulla causa suscipit, doli suspicionem praebet. Dec. 10. n. 22.

Fortius si ab initio nullam reddit rationem sui facti, postea hanc significat, sed nec cohærentem, nec persuadendo aptam. Ib. n. 23.

## DOMINIUM.

Translatio Dominii de nno in alium non verificatur absque legitimo titulo. Dec. 18. n. 35.

## DONATIO.

Donatio sæpe sæpius extorquetur dolis & calliditate illius in quem confertur. Dec. 10. num. 1.

Eo magis si sit universalis, utpote, quae imprudentissima. ib. n. 2.

Etiamsi Donatio contineat reservationem usufructus, et summae ad testandum. Ib. n. 3. & 4.

Dolosa præsumitur, si conferatur in extraneum omni qualitate destitutum ad eam accipiendam. Ib. n. 5.

Maxime si adsint propinqui, in quos amor Donantis dirigi debuerat. Ib. n. 6.

Merita Donatarii ex quibus probentur, seu excludantur. Ib. n. 7. & seqq.

Ad eam arguendam sinceram requitur causa vehemens ad donandum impellens. Ib. n. 8.

Qui diligit divitias non praesumitur momento temporis factus prodigus omne suum Patrimonium donando perdere velle. Dec. 10. n. 21.

Inverisimiles donandi causæ a Donatario allegatae praebent suspicionem doli ac machinationis in donatione. Dec. 10. n. 27.

Conquestiones Donantis super falsitate aut dolo donationis, quanti habeantur ad infringendam donationem. Remiss. Dec. 10. n. 33.

Donatio dolosa praesumitur si Donatarius absque ulla causa participem aliquem fecerit emolumenti ex ea desumpti. Dec. 10. n. 35.

Eo magis si pro tenui quantitate paratus fuerit, ut se donatione expoliaret. Ib. n. 35.

Donatio penitus scripta manu Donatarii, nullatenus Donanti lecta; iuncta Donantis confessioni se Donationes minime subscripsisse dolosa aut falsa

præ-

praesumitur. Dec. 10. n. 37.

Nec declaratio Donantis se donationem legisse ullo habenda est in pretio, quum constet Donantem ratum esse, non donationem, sed quemvis alium Chirographum subscripsisse. lb. n. 38.

Confessio Donatarii, Donantem paratum fuisse die donationis actui praecedente actum praeparatorium donationi subscribere, subscriptio Donantis die subsequenti donationem praeferens dolosam, falsamque praesumere faciunt Donationem. Dec. 10. n. 39.

Quod ab expressis resultat, pro expressa donatione habetur. Dec. 10. n. 40.

Donatio, & donandi promissio idem non sunt. Dec. 10. n. 43

Praecipue si agatur de supponenda donatione eius, qui inficiatus est se donasse, & tantum nudam exarasse promissionem. lb. n. 44.

Confessio implicita Donatarii super machinatione & falsitate ob quam quis ad donandum impulsus fuit, sufficit ad rescindendam donationem. Dec. 10. n. 45.

Et omnem dubitationem super nullitate adimit. lb. n. 46.

## ELECTIO.

Necessitas Electionis, quae habet locum in ordinata nominatione Personae ex genere certo eligendae evanescit, ubi Testator contemplatus fuerit casum non factae nominationis. Dec. 2. n. 21.

Sic enim intellexit imperatam fuisse & necessario volitam nominationem. lb. n. 22.

Necessitas electionis evanescit item, quum duo arbitria collata fuerint in eligentem; uti si dixerit; POSSIT nominare SI LIBUERIT. lb. n. 23.

Atque ita explicantur Auctoritates DD. & Trib. lb. n. 24. & seqq. usque ad 33.

Quum committitur alicui eligere quempiam de genere incerto illaquearetur ejus arbitrium, si facultas libera in eo non esset; Nec ulla in Disponente causa finalis esse potest. Dec. 8. n. 7.

E contra vero quum electio in genere certo debeat esse, tunc intrat Praedilectio Testatoris, ciusque propensio ac causa finalis, ex qua dimanat praeceptum. lb. n 8.

Quid *Lex utrum §. cum quidam ff. de Rebus dubiis; Lex unum ex familia ff. de legat. & fideicomm.* disponant Remiss. n. 9 10. & 11.

Quum iubetur eligere aliquem de genere certo; hic quamvis incertus eligendus est necessario, & per VIRTUALE fideicommissum. lb. n. 12.

Amplia etiamsi nulla expressio

sio fideicommissi in nominationis ordinatione legatur; Inest enim tacite id quod materialitet legitur in Textibus *unum ex familia ff. de legat. utrum §. cum quidam ff. de reb. dubiis* lb. n. 13.

Electio in successorem quum hic est eligendus ex genere certo, fit necessaria. Dec. 8. n. 15.

Amplia etiamsi concipiatur ordinatio, sub ea dictione „ *facoltà di poter nominare* „ n. 17. & 19.

Praecipue si genus super quo cadere debet nominatio, sit certum. n. 20.

Verbum „ *possa* „ *potere* „ in ultimis Dispositionibus explicat votum & inducit praeceptum. Dec. 8. n. 18.

## ELIGENDUS.

Eligendus de genere certo dicitur haeres certe existens, ita ut usque a principio haereditas habitualiter in quemvis de genere certo deferatur. Dec. 5. n. 50.

## EMPHITEUSIS.

Æstimatio bonorum Emphiteuticorum fit, uti de liberis, ut postea onera detrahantur. Dec. 11. n. 1.

Onera emphiteutica quomodo computentur, aut quaenam sint Remiss. lb. n. 2.

Emphiteusis concessa Patrifamilias intelligitur concessa & caeteris qui in eadem vivunt societate familiae. Dec. 14. n. 3.

Contractus quando Emphiteusis potius quam venditio & emptio dicendus sit. Dec. 18. n. 2. Remiss. & per tot.

Ex descriptionibus in libris Domini directi desumitur titulus emphiteusis, quoad Contractum de quo quaestio est. Dec. 18. n. 4.

Ex stylo Notarii bene deducitur contractum pertinere ad Emphiteusim, potius quam ad venditionem, ubi & in aliis eodem conceptu usus sit. Dec. 18. n. 8.

Stylus Notarii bene attenditur, ubi de propriis formulis, non de formulis aut usu loquendi Testatoris quaestio sit. lb. n. 9.

Promissio evictionis & cessio iurium non repugnant contractui emphiteusis, & antiquitus solebant adhiberi. Dec. 18. n. 14.

Non conventa caduciras ob non solutionem canonis non excludit emphiteusim, quia de iure etiam non conventa debetur. Dec. 18. n. 15.

Nomen *census* non male usurpatur pro *Canone* in Emphiteusis Contractu, præcipue si de Emphyteusi antiqua sit sermo. Dec. 18. n. 16.

Pactum Reversionis Bonorum cum omnibus melioramentis bene distinguit Emphiteusim a ven-

ven-

ditione. Dec. 18. n. 20.

Idem dicendum est de tenui annua recognitione unius libræ cerae. Ib. n. 21

Idem de possessione Bonorum capienda ex propria auctoritate Domini alienantis. Ib. n. 22.

Idem de translatione Bonorum non absoluta, sed limitata ad durationem Lineæ Masculinae. Ibid. n. 24.

Emphiteusis est concessio prædii ad meliorandum retento Dominio directo, & recepta annua tenui recognitione pro hoc dominio. Dec. 20. n. 5.

Lex Patria anni 1783. indicat quomodo Emphiteusis antiqua a Communitatibus Dominis directis stipulata, reduci possit ad instar novae, & redimi Dominium directum. Dec. 20. n. 6.

Difficile tamen fuit semper pretium hoc statuere causa detractionum. Ib. n. 7.

In Emphiteusi præcedenti Instructionibus anno 1783 per Principem datis duo requiruntur ad redimendam Emphiteusim; seu ad Affrancationem, Pretium Affrancationis, & Detractiones quae sunt de jure super pretio Actuali Bonorum. Dec. 20. n. 14.

Casus enumerantur, in quibus Instructiones procedunt. Ib. n. 15.

Inter Detractiones quae sunt hoc Casu faciendae; inest Bonificatio debita Domino Directo ob ar...patam solutionem, quam nequiret exigere nisi cum cessasset Emphiteusis. Ib. n. 16. & n. 17.

EMPHITEUSIS

QUOAD CESSIONEM.

Iura quae stante cessione Emphiteusis in Domino directo essent, destructa cessione, cadunt & pereunt. Dec. 17. n. 2.

Pactum Resolutivum appositum in cessione Emphitheusis an queat operari in praejudicium Domini Directi. Dec. 17. n. 3.

Distinguitur inter cessionem absolute factam absque ullo reflexu alienatarii, quo casu pactum dicitur infructuosum. Ib. n. 4

Et alterum casum, in quo specialiter fuerit contemplata Persona Alienatarii, et tunc pactum dicitur cautio licita. Ib. n 5.

Ex appositione pacti ipsius, ex contextu Instrumenti, ex defectu odii et æmulationis in Dominum Directum, dicitur contemplata Persona cessionarii. Ib. n. 6.

EMPHITEUSIS

QUOAD RENOVATIONEM

Tempus ad petendam Renova-

vationem ex Bartoli aequitate initium sumit a die certae et indubitatæ scientiae, sine qua non probatur animus renunciandi huic luri. Dec. 9. n. 22.

Credulitas successionis adimit quamcumque scientiam devolutionis. Ib. n 23.

Ius Renovationis emphiteuticæ cedi nequit. Dec. 9. n. 24.

## EMPTIO.

Emptio, et Venditio deduci nequit ex Confessione ficta inducta a legibus in poenam contumaciae. Dec. 16. n. 1.

Titulus emptionis genericus est, & quamcumque speciem alienationis includit, Dec. 18. n. 10.

Ideoque et Emphiteusim, in qua Dominium utile alienatur. Ib. n. 11.

## ERRANS. ERRONEUS ERROR.

Veritas rerum per actus erroneos non vitiatur. Dec. 2. n. 1.

Et Iudicis est quidquid huic veritati obstat, diluere et corrigere. Ib. n. 2 & 21.

Actus erroneus non prejudicat veritati aliunde plenissime demonstratae. Dec. 2. n. 5. et n. 17.

Quidquid erroneum reperitur, nullo est in pretio habendum. Dec. 2. n. 6.

Error dicitur probatus, statim ac res aliter se habet, nec cum scriptura concordat. Dec. 2. n. 15.

Errantibus in facto facilius subvenitur, quam errantibus in jure Dec. 2. n. 19.

## EXPENSAE.

Facilius Idiotae, ignorantes ec. absolvuntur ab expensis judicialibus, ob credulitatem boni juris, quamvis Articulus sit clarus. Dec 3. n 14.

Idque eo magis si moderata accedat conditio Iudicialiter apposita „ *dummodo acquiescat.* Ib. n. 15.

In expensas iudicialer damnandus est qui credito se opponit, & vexat inutiliter Creditorem juste petentem. Dec. 6. n. 24.

Actor minus cautus in probatione suae intentionis subicit se condemnationi in expensas. Dec. 6. n. 28.

Absoluto Reo ab observantia Iudicii fit locus condemnationi Actoris in expensas. Dec. 6. n. 29.

Qui læsionis Iudicium provocat in expensas damnandus est, praecipue in secunda istantia, et attenta animositate qua usus fuerit. Dec. 9. n 15.

Sub appellatione expensæ pro permutatione venire nequit lucrum

crum enorme, quod detraheretur solvendo cum cedulis, potius quam in moneta. Dec. 19. n. 42.

Absolvitur ab Expensis condemnatus sub conditione dummodo non acquiescat, ubi series rerum rigorem temperandum expostulat. Dec. 22 n. 10.

Expensarum materia arbitraria est, & in Iudicis facultate reponitur. Dec. 22 n. 11.

Emptor qui praetendit plenam relevationem ab eo qui pretii tantum restitutionem promisit, nequit obtinere expensas iudiciales. Dec. 25. n. 9.

Imo ipse damnandus est in expensas favore intimati, quamvis bene petierit pretium sibi restitui. Ib. n. 10.

F A C T U M.

Factum asserere non licet, sed probari debet. Dec. 10. n. 41.

Declaratio contraria facto nullam meretur fidem. Dec. 10. n. 25.

F A L S I T A S.

Falsitas desumitur ex probatione Artificiali, ac coniecturali. Dec. 10. n. 47.

Praecipue ad effectus civiles, ut adimatur fides Instrumento, non ad paenam; Hoc etenim casu minores, levioresque sufficiunt conjecturæ. Ib. n. 48.

Amplia contra actorem, & pro reo convento. Ib. n. 49.

Quo casu non expetuntur conjecturae urgentes, seu ex Lege. Ib. n. 51.

Sed sufficiunt conjecturae leves, seu Hominis. Ib. n. 52.

F O E M I N A E.

Faeminarum mentio, quamvis illae omnino a fideicommisso fuerint exclusae, sufficit, ut conditionem faciant substituto penitus extraneo. Dec. 5. n. 24.

Faeminae substitutae sub hoc verbo „*succedant*„ plenam acquirunt haereditatem, quae est succedendi jus. Dec. 7. n. 22.

Faeminae quamvis generaliter fuerint exclusae a successione, possunt tamen reintegrari, ubi agatur de extinctione Lineae agnatitiae. Dec 7. n. 47.

Lineae masculorum vocatio idem est ac mentio Lineae masculinae, & utraque excludit foeminas, earumque descendentes. Dec. 15. n. 29.

FIDEICOMMISSUM.

V. FÆMINÆ

Causa conservandi bona in Familia inducit fideicommissum progressivum & restitutorium in casu mortis. Dec. 5. n. 38.

Fideicommissa ascendentalia etiam contra expressam Ascen-

dentis voluntatem descendentes foeminas dotare tenentur. Dec. 5. n. 40.

Limita tamen in Fideicommissis transvetsalibus. lb. n. 41.

Fideicommissa Romanorum tempore quacumque ratione instituebantur, & quacumque formula, voluntas enim plus quam verba inspiciebatur. Dec. 8. n. 14.

Fideicommissum institutum favore plurium personatum, quibus jubeatur bona junctim possidere cum facultate dividendi non autem alienandi, dicitur reale restitutorium, ac reciprocam intet has personas. Dec. 12. n. 1. Et n. 2. ac. per tot.

Nec reciproca inter vocatos excluditur ob digressum in Descendentes, quando eorum vocatio omnino distincta ac separata est a prima. lb. n. 3.

Fideicommissum reciprocum inter primos nominatos non resolvitur in Descensivum eo quod Testator primæ institutioni adjecerit verba „*Con gl' infrascritti carichi ed obblighi*„ quando haec appellant & referuntur oneribus communibus tam primis institutis, quam substitutis. Dec. 12. n. 6.

Non est absurdum Fideicommissum reciprocum praeferre descensivo, cum unum & alterum compatibile sit, hoc enim non impedit, ne filii succedant in portionem patris praedefuncti, sed efficit, ut praemortuo alteto absque successione, in portionem morientis alter succedat. Dec. 12. n. 11.

## FIDEICOMMISSUM.

## QUOAD ALIENATIONEM.

Ad substinendas alienationes, in eas imputatur quidquid juris vel Detractionum, vel melioramentorum Fideicommissarius alienans habet. Dec. 25. n. 2. Et n. 3.

Adde, quamvis jam alienata fuerint mobilia, & alia quae hanc imputationem superfluam reddere possint, idque *ludicio* liquidationis rejiciendum. lb. n. 4. & 5.

## FIDEICOMMISSUM.

## QUOAD CAUTELAM SOCCINI.

Cautela Soccini a Testatore adhibita vim non perdit, vel Legitima in pecunia relicta fuerit, vel legitima non fuerit integra. Dec. 24. n. 6.

Filius qui acceptavit usumfructum sibi relictum loco legitimae, quamvis Cautio Soccini non bene fuerit adhibita, nequit amplius reclamare. Dec. 24. n. 9.

Ac-

Acceptatio desumitur ex translatione bonorum in proprium comparum ad Libros Æstimales, cum relatione ad Testamentum Patris. lb. n. 10.

Secus foret, si ex Testamento Paterno prohibita foret detractio legitimae, sed nec apposita esset alternativa, nec relicta esset proprietas quoad legitimam. lb. n. 11.

## FIDEICOMMISSUM QUOAD LEGEM ANNI 1747.

Per patriam Legem 1747 beneficium *Auth. res quae* extensum fuit ad Transversalia fideicommissa. Dec. 5 n. 18.

Sed non idcirco extrahi poterunt Dotes a fideicommissis etiam si extent Bona Libera. lb. n. 19.

Haec lex declaravit non autem evertit regulas super fideicommissariis successionibus. lb. n. 20.

Causa finalis Legis anni 1747. restituere volens quam primum bona in libertatem operari debet etiam contra voluntatem disponentis, quoad taciram conditionem *si sine liberis*. Dec. 7. n. 12.

Et ita recepta fuit lex per continuam observantiam interpretativam. lb. n. 13.

Imo operatur etiam haec lex, ubi filii vocatione non caerant, sed praepostero ordine fuerint vocati. lb. n. 14. et 16.

Lex patria de fideicommissis anno 1747. lata prohibet conjecturarum usum, sed necessaria argumenta, sicuti explicitam voluntatem, in pleno robore linquit. Dec. 8. n. 1.

Regula quae a Legis prohibitione excluditur, ea dicitur, quaevis legalis Theorica, quae vigebat tempore latae Legis. lb. n. 2.

Seu haec regula oriatur ex praesumpta disponentium voluntate, seu ab argumento aut extensione Legis, seu ex Iurisconsultorum responsis. lb. n. 3.

## FIDEICOMMISSUM QUOAD PROXIMITATEM.

Vocato Proximiore, absque ullo connotato aut relatione successio iuxta praescriptum ab Iustiniano defertur ei, qui proximior est ultimo morienti. Dec. 15. n. 1.

Amplia etiamsi agatur de Proximiore in familia adoptiva comparato cum proximiore de familia naturali, si testator nullam in vocando hunc Proximiorem distinctionem fecerit inter familiam naturalem & artificialem. lb. n. 2. ac per tot.

Proximitatem dimerimur a *Gravante non a Gravato*, ubi fit digressus ad novum genus,

nus, faeminarumque caetus habetur, uti nova Linea substantiae, non qualitatis, nec uti appendix seu Reliquia Lineae masculinae. Dec. 15. n. 4.

Idem est vocare *proximiorem*, qui *succedat ultimo*, ac vocare *proximiorem ultimo*, Dec. 15. n. 5.

Si enim proximitas commensuraretur quoad gravantem, gravatus esset organum successionis, non autem proximitatis, quod incongruum est. lb. n. 6.

Nec attenditur ad vocationem hujusce proximioris in altera sede explicitam, ubi clare explicata fuit successio proximioris ultimo decedenti. lb. n. 7. & 8.

Praecipue si verbum „ *succedat* „ usurpatum fuerit a Testatore pro altero „ *substituit* „ nec ulla distinctio facta fuerit inter ius & factum successionis. lb. n. 9. 10. 11. & 12.

Ex quibus desumatur, voluntas disponentis, quod successio fiat ratione habita proximitatis gravato, non gravanti. Dec. 15. n. 14. Et per tot.

Substituto in defectum lineae masculinae primi masculi ALIO proximiore ultimi Descendentis. bene infertur quod etiam in ingressu successionis primus masculus debuerit esse proximior ultimo Possessori. Dec. 15. n. 16.

Si non obstante ingressu ad novum genus quoad secundum substitutum jussa fuit successio, inspecta proximitate quoad gravatum, idem judicium debet efformari quoad primum substitutum. Dec. 15. n. 18.

Amplia etiamsi agatur de ingressu ad novum genus, ubi constans fuit Testatoris voluntas, quod proximior gravato semper succederet. lb. n. 19.

Si Testator habuit iustum fundamentum regulandi proximitatem a Gravati, tam in ingressu, quam in progressu, disparitas etiam voluntatis evanescit. Dec. 15. n. 21.

Hoc iustum fundamentum reperitur habita ratione dispositionis, in qua cum ex defectu primordii vocationis tam primi substituti, quam secundi, haberi debeat, ut novum Personarum genus, & de secundis iustum sit proximitatem dimetiri ab ultimo Possessore, legitime infertur etiam de primis ita fuisse praedicatum. lb. n. 22.

Id confirmatur ex apposita conditione, ut ita observaretur in quacumque nova successione. lb. n. 23. & 24.

Clausula „ *Quacumque*, *quacumque* „ de quolibet ingressu loquitur. lb. n. 25.

Fi-

## FIDEICOMMISSUM. QUOAD THEORICAM CUMUNI.

Vocatio filiorum ac Descendentium juncta Clausulis „ *in infinitum* „ *ordine successivo* „ *unus post alium* „ & prohibitioni alienandi, fideicommissaria est, & excludit Theoricam Cumani. Dec. 13. n. 1. Et n. 2.

## FIDEICOMMISSUM. QUOAD TREBELLIANICAM.

Nepotes ex filio non tenentur compensare Trebellianicam cum fructibus ab haereditate perceptis, sed intelligitur illam avulsisse a reliqua hæreditate. Dec. 24. n. 12.

Intellige tamen, ubi agatur de Nepotibus substitutis, non autem institutis haeredibus. Ib. n. 13.

Quisquis Gravatus tenetur imputare in Trebellianicam fructus haereditatis pendente conditione restitutionis perceptos. Dec. 24. n. 14.

Filii tantum primi Gradus ex hac regula excipiuntur per constitutionem Zenonis *in L. iubemus &c.* Ib. n. 15.

Nepotes vero communi regulae subjacent. Ib. n. 16.

Idque verum est, sive Nepotes subingrediantur in locum patris Avo præmortui, sive haeredes ob premorientiam Patris ab Avo fuerint instituti. Ib. n. 17.

Contraria Sententia innixa iuris suitatis rejicitur. Ib. n. 18.

Privilegium non imputandi fructus in Trebellianicam concessum fuit filiis non ratione suitatis, sed ratione Propinquitatis & filiationis. Dec. 24. n. 19.

Ideoque parificatio filiorum & Nepotum ad hunc effectum nullius pretii est. Ib. n. 21.

Nepotes tunc tantum non imputant fructus in Trebellianicam, quum ab Avo elevantur ad gradum Filiorum. Dec. 24. n. 22.

Quae requirantur ad hanc elevationem decernendam. Ib. n. 24. & seqq.

Non sufficit, quod Avus Nepotes una cum filio haeredes instituerit. Ib. n. 23.

Sed requiritur, quod Testator illos uti filios consideraverit, & expresse declaraverit. Ib. n. 25.

Prohibitio alienationis ad conservandam haereditatem & substitutio Causae Piae indicant Testatorem noluisse detractionem Trebellianicae. Dec. 24. n. 26.

## FIDEICOMMISSM.

### QUOAD CONDITIONEM SI SINE LIBERIS.

*V. Conditio si sine liberis.*

## FIDES.

Fides fidem non facit. Dec. 6. n. 13.

## FILIA.
## FILII.
## FILIUS.

*V. fideicommissum quoad Cautelam Soccini V. Legitima.*

Sub Appellatione filiorum veniunt tam masculi quam foeminae. Dec. 3. n. 1.

Id tamen mensuram recipit ex voluntate Disponentis. lb. n. 2.

Si Disponens agnationis habuerit rationem, si de successione mentionem fecerit, foeminae exclusae remanent. lb. n. 3. & 4.

In locis ubi Statuta a successione excludunt faeminas in concursu masculorum, nomen filiorum de solis masculis prædicat. lb. n. 5.

Disponens enim praesumitur se conformasse Statutariae dispositioni. lb. n. 6.

Amplia etiam si agatur de dispositione ex Testamento, non autem intestata, in dubio enim ad statuta fit recursus. lb. n. 7.

Eo magis si de Idiota ac Vulgari homine agatur, qui ignorasse praesumitur distinctionem inter masculos & foeminas. lb. n. 8.

In contractibus nomen filiorum restrictive sumitur, & ad solos masculos adplicatur. Dec. 3. n. 10.

Sive dispositio de Universitate Bonorum praedicet, sive ad specialia Bona fuerit directa. lb. n. 11. Et quare remiss. ec.

Praecipue cum Tribunalium Auctoritas neglexerit hanc distinctionem, & recursum ad Statutum in quocumque Contractu, aut Testamento dubio admiserit. lb. n. 12.

Ex dispositione textus in *L. Patroni appellat. ff. de V. Signif.* appellatio filiorum non ex regula faeminas comprehendit, sed tunc tantum, quum dispositio non repugnat. lb. n. 13.

Filia ex praesumpta praedilectione Testatoris dicenda est invitata ad verum fideicommissum quamvis sub appellatione *usus & ususfructus*, ne Testator videatur dilexisse magis remotiores & extraneos quam propriam filiam. Dec. 7. n 48.

Filii quoad matrem non habent iura suitatis. Dec. 24. n. 20.

FRA-

FRATER.

Quisque fratrum, cui dimidium spectat communis Patrimonii dicitur constituere separatam Domum & familiam. Dec 1. num. 5.

FRAUS.

Ad justificandam fraudem in cessione personali etiam conjecturae & minus urgentes sufficiunt. Dec. 9. n. 31.

FRUCTUS.

*V. Fideicommissum quoad Trebellianicam.*

Qui rem fructiferam emit, & ea recepta pretium non solvit, fructus debet solvere. Dec. 6. n. 12.

Fructus bonorum stabilium taxatur ratione quinque scutorum pro centenario. Dec 6. n. 14.

Quamquam in posterum hic fructus reductus & habitus fuit taxandus ratione scutorum quatuor pro centenario. lb. n. 15.

Et hic fructus eo magis justus est, si reapse a Possessore in hac quantitate percipiatur. lb n. 16. & 17.

In ditione Hetruriae pecunia semper praesumitur fructifera, & requisita Pauli de Castro habentur pro probatis. Dec. 20. n. 25.

Ex die publicationis Peritiarum fit locus restitutioni fructum in Contractibus, qui laesivi declarantur. Dec. 22. n. 5.

GRATIA.

Gratia Principis nulli titulo oneroso alligata revocabilis est ad placitum Principis, aut successoris, maxime concurrente aliqua justa causa. Dec. 21. num. 8.

Gratia quatenus transcendit correspectivitatem fit gratuita & ideo revocari potest ad natum Principis concedentis. Dec. 21. num. 9.

Maxime si gratificatus negligat adimplere onera quæ Gratiae ahærent. lb. n. 10.

IMBECILLITAS.

Vir callidus quemvis minus sagacem capere potest facillime. Dec. 10. lb. n. 28.

Eo magis si agatur de homine parum frugi, qui hominem imbecillem circumveniat. lb. n. 29.

Imbecillitas a Principe declarata nequit in dubium revocari. Dec. 10. n. 30.

Praecipue si non ex supposito Consanguineorum petentium, sed ex veritate cognita Princeps motus sit. lb. n. 31.

Haec autem Principis Declaratio ad omnes effectus operatur

ratur inducitque imbecillitatem etiam quoad donandum. lb. n. 32.

## INIMICITIA.

Inimicitia aut alienatio animi non præsumitur inter consanguineos ex Divisione Bonorum. Dec. 10. n. 12. e 13.

Nec ex lite quae fortuito, non ex facto consanguineorum evenerit. lb. n. 10.

Remota causa inimicitiae nemo dici debet abalienatus a charitate prætensi inimici. Dec. 10. n. 17.

Pupilli nequeunt dicit causa inimicitiae ob litem inter eos ac alium agitatam, dum nec velle nec nolle habent, lb. n. 18.

## INSTRUMENTUM.

Res magni momenti solemus committere pubblico Instrumento, non autem privatae singraphae: Præcipue si de Donatione gravissima agatur &c. Dec. 10 n. 24.

## INTERPRETATIO.

In interpretando non exemplum, aut alienum Iudicium sed rationem sequi debemus. Dec. 5. n. 8.

Omnis interpretatio sumenda est ad evitandum superfluitatis vitium. Dec. 7. n. 3.

Interpretatio desumitur maxime a solita loquendi ratione a Testatore adhibita. Dec. 15. n. 12.

Ampliat, quamvis concurrat diversitas rationis aut materiae aut verbum aliter additum fuerit connotatis minus dubiis; unicitas enim conceptus excludit multiplicitatem cogitationum. lb. n. 13.

Ea interpretatio reiici debet, quae incohærentem sibi reddit Testatorem. Dec. 15. n. 20.

Iusta est ea interpretatio, quae ab ipsis Contrahentibus dimanat. Dec. 18. n. 7.

## INVERISIMILE.

Inverisimile æquiparatur *falso*. Dec. 4. n. 16.

Inverisimile est factum fuisse una die ea omnia quae multum temporis spatium exigunt. Dec. 6. n. 18.

Inverisimile est imago falsisitatis. Dec. 10. n. 26.

## IUDEX.

Iudex sequi debet quod actum fuit, non quod ex scriptura apparet. Dec. 2. n. 18.

## IUDICIUM.

Quisquis ad Iudicium paratus debet venire. Dec. 6. n. 27.

## IURAMENTUM.

Iuramentum tanti non est ut ob-

Obligationem, contractumve nullum validum efficiat. Dec. 16. n. 22.

IURAMENTUM IN LITEM.

Iuramentum in litem defertur, quotiescumque constat de substantia Crediti, cujus quantitas probari nequit ob culpam Rei conventi. Dec. 4. n. 18.

Iuramentum in Litem non admittitur super Credito simpliciter asserto, non autem probato. Dec. 4. n. 19.

IURISPRUDENTIA.

Iurisprudentia est Ars aplicandi justitiam casibus obvenientibus. Dec. 20. n. 9.

IUS ACCRESCENDI.

Ius accrescendi locum habet [illegible] quæsitum emolumentum, non ita jus non decrescendi. Dec. 13. n. 3.

Inter Personas collegialiter vocatas sub vocabulo Descendentium habet locum conjunctio realis et verbalis, quæ inducit ius accrescendi. lb. n. 4.

Exclusio iuris accrescendi, attenuans Fideicommissum & in tenuissimas partes secans male collimat cum onere post successionem ac deficentiam omnium vocatorum ordinato. Dec. 13. n. 14.

Ius Accrescendi habet locum, etiam post quæsitum emolumentum. Dec. 23. n. 1.

Ius accrescendi quod ex hominis Dispositione derivat, utpote a regularitate declinans eget ut inducatur, ultra consueta requisita, hominis Dispositione tacita. lb. n. 2.

De hac voluntate constat, ubi a Disponente vocatum fuerit Collegium Descendentium, quorum quisque ad solidum Ius habet. lb. n. 3.

Adde etiamsi adsint in Dispositione verba *Respective ; pro æquali portione*. lb. n. 4. et per tot.

Divisio intellectualis hæreditatis Fideicommissae non obstat juri accrescendi. Dec. 23. n. 10.

Nonnulli vero DD. contrarium senserunt, distinguentes ens phisicum ab incorporeo. lb. n. 11.

Verius tamen divisio intellectualis non operatur omnimodam realem disjunctionem, nec disrumpit solidum, in quo constat ius accrescendi. lb. n. 12. et 13.

Clausula „ *in stirpes* „ inducit ius accrescendi inter vocatos. Dec. 23. n. 14.

IUS PRAELATIONIS. V. CESSIO ALIENATIO.

## LAUDEMIUM.

Laudemium magnum in Bonis Emphiteuticis Capituli Aretini æstimatur duabus tertiis partibus pretii ipsorum Bonorum. Dec. 11. n. 7. Et n. 8.

## LEGITIMA.

Filius, cui relictus fuit ususfructus haereditatis, & legitima tantum si non esset contentus, mediante fruitione ususfructus sibi relicti censetur renunciasse legitimae. Dec. 24. n. 1.

Adde etiamsi legitima excederet valorem ususfructus; Quod enim illi placuit olim, amplius non debet displicere. Ib. n. 2.

Amplia etiamsi Testator non reiteraverit in relinquendâ legitima institutionis titulum, quem in relinquendo usufructu adhibuerat. Ib. n. 3.

Filius cui non relicta fuit integra legitima *ex L. Omnimodo cod. de Inoffic. Testam.* habet jus supplementi. Dec. 24. n. 7.

Et hoc supplementum semper intelligitur volitum a Patre. Ib. n. 8.

## LÆSIO. LÆSUS.

Læso in dimidia pretii affictus, eum potest rescindere. Dec. 19. n. 44.

## LEX.

Testatoribus non licet obniti in Legem, quae nullam interpretationem admittit. Dec. 7. n. 8.

Lex ad impediendum aliquem effectum directa semper habet locum, ubi contrarius sequeretur effectus. Dec. 17. n. 15.

Legis dispositio procedit in casibus non expressis, ubi eadem viget ratio, ac in expressis. Dec. 18. n. 30.

## LEX AMORTIZATIONIS.

Patria Lex amortizationis curat non solum commercium ampliari, sed etiam cohiberi licentiam disponentium Propinquis auferentium successionem vel maximam partem bonorum. Dec. 1. n. 8.

A libertate disponendi *de quantitate* favore operum piorum, nulla habita ratione Propinquorum non licet arguere ad facultatem disponendi *de Bonis*, in detrimentum Propinquorum. Ib. n. 9.

Exemplis probatur non licere de Bonis disponere favore Operum ad Pietatem publicam spectantium in præjudicium Propinquorum. Dec. 1. n. 10. Et seqq.

Lex amortizationis non impedit reversionem Bonorum in manum mortuam sive agatur de

Em-

Emphiteusi, sive de emptione & venditione ad tempus, non autem perpetua Dec. 18. n. 1.

Lex amortizationis demonstrative de Emphiteusi loquuta est, & ad alium quemcumque Contractum bene adplicatur. Dec. 18. n. 31.

LIBRI.

Libri Creditoris probant contra Debitorem, si sint legaliter inscripti, & ex conjecturis deducatur diligentia, & bona fides. Dec. 18. n. 5.

MANUS MORTUA.

Translatio Dominii si temporaria sit, per temporis spirationem non impedit Manui mortuæ regressum ad Bona, utpote quæ ab initio præservat jura Manui mortuæ ita postea declaratæ. Dec. 18. n. 32.

Idem dicendum est de Reservatione Dominii sub eventu conditionis, quæ usque ab initio impeditiva sit translationis ejusdem Dominii. Ib. n. 33.

Actiones reales in bona Laicorum, Manui mortuæ sunt reservatæ. Ib. n. 34.

MELIORAMENTA.

Melioramenta reficienda laedenti æstimantur in eo quod minus est inter expensum & melioratum. Dec. 22. n. 6.

Fructus melioramentorum spectant melioranti etiam in Contractu læsivo. Dec. 22. n. 9.

MENSURA.

Mensura stat demonstrative præcipue si adsit dictio „ *in circa* „, ubi concessio facta fuerit cum designatione confinium, & ad normam Plantae, seu mappæ. Dec. 21. n. 14.

MERCES.

Qui locat operam suam in re forensi quamvis in albo non sit descriptus, meretur mercedem, benignitate magis Iudicis, quam rigore Iuris. Dec. 6. n. 22.

Qui mercedem operis exigit, mandatum probet necesse est ab eo profectum in quem dirigit actionem. Dec. 6. n. 23.

MONETA.

Augumentum valoris monetarum extrinseci quid utilitatis aut damni in aliqua Ditione pariat. Dec. 19. n. 1.

Materia variationis Monetæ, obscura est ac perdifficilis. Dec. 19. n. 9.

Nulla est distinctio inter valorem intrinsecum & extrinsecum monetae; Unus enim eis valor est, qui commensuratur vel ex ponderc auri, & argenti eis inhaerente, vel ex facultate e-

mendi ad vitam necessaria. Dec. 19. num. 11

Creditor aut eamdem speciem monetarum debet consequi quæ in Contractu fuerint deductæ, aut aliam monetarum speciem quæ eumdem habeat valorem. Dec. 19. n. 12.

Perdita enim monetæ specie subrogandum est genus in metallo quod primitivae speciei, in numero, in mensura, in pondere respondeat. Ib. n. 13.

Et quid de contrarium Sentientibus. Ib. n. 14.

Aucto pretio arbitrario seu extrinseco monetæ augentur & pretia rerum. Ib. n. 15.

Et fallitur qui putat ex pretio aucto plus solvi creditori. Ib. n. 16

Augmentum valoris in moneta quod fit ad publicam utilitatem, ne moneta extrahatur, non debet praejudicium afferre privatis. Dec. 19. n. 18.

Nec extendi ad contractus ante Legem, per quam augumentum jubetur, stipulatos. Ib n. 19.

Quum solutio stipulata fuit in moneta vera & existenti, augmentum extrinsecum non cedit commodo debitoris. Dec. 19. n. 20.

Nulla moneta imaginaria extat. Dec. 19. 21.

Et quamvis deperdita sit aliqua species monetae valorem habet repræsentativum. Ib. n. 22.

Metallum est unicum constitutivum pretii monetae. Dec. 19. n. 24.

Moneta est mensura rerum omnium, signum repraesentans valorem omnium mercium. Dec. 19. n. 31.

Ejus usus debet esse publicus, & undique receptus. Ib. n. 32.

Et perpetuam in se debet habere æstimationem. Ib. n. 33. & 34.

Haec de Cedula dici nequeunt, quum continuo variet.

Creditor cogi nequit accipere cedulas pro reali moneta, aut saltem debet eam æstimare uti mercem. Dec 19. n. 35.

## NOMINATIO.

Facultas nominandi cum libera est & omnino arbitraria in Facultatario, ita ut nominare quempiam e genere certo queat, aut etiam non nominare, obstat voto conservandi agnationem. Dec. 2. n. 34.

Conremplatio descendentium quoad nominatum indicat necessitatem nominationis in facultatario. Dec. 2. n. 39.

Certum Genus designatum in nominatione jus habet petendi nominationem ab Iudice, ubi Facultatarius necessaria eligendi facultate usus non fuerit. Dec. 2. n. 41.

Facultas nominandi, alicui per disponentem collata aut per-

Personas incertas de incerto genere respicit, aut incertas de genere certo. Primo Casu collatio libera est, altero vero est necessaria. Dec. 8. n. 4.

Primo casu nominatus substitutionem, & emolumentum a facultatario agnoscit, & hic addere aut detrahere potest quod libet. lb. n. 5.

Altero vero facultatarius eligere debet arbitrio boni viri, nec quippiam addere, aut detrahere potest. lb. n 6.

OBLIGATIO.

Obligatio generica & indefinita quamvis vallata Iuramento, nullum vinculum parit, ubi in posterum definitionem, & certitudinem non receperit. Dec. 16. n. 23.

OBSERVANTIA.

Qui liberatur ob observantia Iudicii actu se liberat, tamen aperta via est Actori melius comprobandi intentionis suae fundamentum. Dec. 6. n. 25.

Observantia quoad modum solvendi etiam ex unico actu inducitur, quum affertur ad declarandam tacitam contrahentium voluntatem. Dec. 19. n. 8.

Observantia interpretativa locum non habet, ubi Contractus per se clarus est. Dec. 19. n. 36.

Ut habeat locum observantia praescriptiva, quæ requirantur. lb. n. 37.

Ut praescribat solutionem aliter ac in contractu fuit stipulatum, debet esse continua, nec interrupta per annos triginta. lb. n. 38.

Declara, ut nec millenaria observantia sufficiat, ubi cedula, aut moneta, cum qua solvebatur post hoc tempus imminuta sit, & viluerit. lb. n. 39.

PACTUM.

Conventiones & pacta inter Contrahentes stipulata servari debent, quamvis in Instrumento post aliquod intervallum exarato non appareant. Dec. 6. n. 1. Et n. 2.

Quae tamen requirantur, ut hoc procedat. lb. n. 3.

Pactum jam stipulatum executioni debet mandari. Dec. 6. num. 6.

Pactum Resolutivum operatur, ut si Dominus directus velit pro se emphiteusim, cessio emphiteutica resolvatur, & manentibus rebus in eodem statu nequit Dominus directus praelationem assequi. Dec. 17. n. 13.

PARIFORMITAS.

Ut pariformitas determinationis habeat locum, determinabilia debent admittere pariformitatem non tantum possibiliter, sed etiam

etiam congrue. Dec. 15. n 32.

Nec locum habere potest, ubi conflictetur aliis argumentis. Ib. n. 33.

## PATRUUS,

Patruus natura impellitur ad Nepotes diligendos. Dec. 10. n. 19.

## PAUPERTAS.

Absurdum est Populos ex paupertate industriam acuere. Dec. 20. n. 4.

## PECUNIA.

Pecunia subrogata in locum privilegii exemptionis a Gabellis, & privativæ facultatis construendi materias vitreas assumit conditiones, & qualitates ipsius privilegj, cui subrogatur. Dec. 21. n. 7.

## PERITIA.

## PERITUS.

Iudici non licet recedere a concordi Peritorum sententia, eamque sequi debet. Dec. 1. n. 4.

In casu discordiæ Peritorum fit locus coacervationi juxta *Theoricam Salicet*. Dec. 11. n. 3.

Tunc fit coacervatio, quum Relatio tertii Periti media est inter discordes Peritias, non autem quum maxime distat, ne gravetur quam plurimum una ex partibus. Ib. n. 4.

Relatio tertii Periti quae concors est cum Peritia partiali, potissimum est amplectenda. Dec. 11. n. 5.

Relatio Periti quæ rationibus & argumentis majoribus suffulta est, debet praeferri. Dec. 11. n. 6.

Licet Procuratori in Causa concordare Peritum absque consensu Principalis, quia actus est indifferens. Dec. 11. n. 10.

Tertio Perito non licet discordare a praecedentibus utrisque Peritiis. Dec. 11. n. 11.

E contra verius est, quod Tertius non debeat adhaerere uni ex factis Peritiis, ne cogatur *errorem* sequi. Ib. n. 12.

Tunc coacervationi Peritiarum fit locus, quum tertius Peritus maxime distat a duobus antecedentibus, & coacervando obtinetur ea summa, quae est in Peritia repugnantis coacervationi Dec. 11. n. 13.

Preces ad Principem ut in dissensu peritorum eas declarationes super Peritiis faciat, quas iuri coherentes authumet; & Rescriptum, ut in hoc dissensu Iudex faciat id quod justitiae consonum est, indicat eam peritiam deligendam esse, quae Iustitiam foveat, non autem ut ad novam Peritiam deveniatur. Dec. 20. n. 11.

Peri-

Peritus, in quo eum spectat, judex est. Dec. 20. n. 19.

In discordia Peritiarum Iudicis est systema deligere quod sibi placet. Dec. 22. n. 7.

Coacervatio peritiarum in casu discordiae adoptanda est *juxta Theoricam Salyceti*. Dec. 22. num. 8.

PETITORIUM.

Quum petitorium clarum est, possessorium turbidum utrumque debet cumulari, spreto deposito pro quasi possessione solutionis facto. Dec. 19. n. 41.

POSITO. PONENS.

Positio si fuerit negata obstringitur Actor ad probandam aliunde suam assertionem. Dec. 4. n. 4. & 12.

Non licet Actori confessionem Rei acceptare, adjectamque qualitatem rejicere Dec. 4. n. 7.

Ponentis assertio nihil probat, nisi Rei conventi confessione fulciatur. Dec. 4. n. 11.

Positio impugnata prodesse nequit Actori, nam aliter sequeretur absurdum, ut Reus semper contenta in positionibus, fateretur. Dec. 4. n. 13.

Ut aliquis ad respondendum Positionibus dicatur contumax, quae requirantur. Remiss. Dec. 16. n. 4.

Excusatio a contumacia admittitur, ubi qui respondere debuerat, credidit forum, ad quod vocabatur, non esse competens. Ib. n. 5.

A Decreto Positiones pro confessis habendas declarante datur appellatio ex æquitate, ubi aliqua dignoscatur causa excusatione digna. Ib. n. 6.

Citatio personalis ad contumaciam hanc decernendam requiritur. Ib. n. 7.

Et quid in casu *Decis Terrae Novae Aquarum* 8. *Maji* 1699. Ib. n. 8.

POSSESSIO.

Possessio & jus possessionis legitimum praebent titulum reintegrationi. Dec. 25. n. 1.

POSTHUMUS.

Posthumus dicitur etiam ille, qui post confectionem Testamenti in lucem venit, & hic nascens rumpit Testamentum Patris aut Avi. Dec. 9. n. 1.

PRECES.

*Quoad obreptionem & subreptionem.*

Patens dicitur obreptio & sur-

re-

reptio in iis precibus in quibus proberur exposita falsitas, præterita veritas. Dec. 1. n. 14.

Ut ad nihilum redigatur Rescriptum obreptitium ac surreptitium, probetur oportet, principem, si cuncta scivisset, nullam gratiam concessurum fuisse. Ib. n. 15.

Quando dicenda sint subsistere extrema obreptionis ac subreptionis & quomodo moderandum veniat Rescriptum. Ib. n. 16. ac seqq.

## PRETIUM.

Non licet argumentum trahere ex quantitate Florenorum eorumque valore ad Bonorum pretium. Dec. 1. n. 1. Et n. 2.

Et quantitas florenorum judicatur infirmum iudicium valoris bonorum. Ib. n. 3.

Pretium illud dicitur, de quo inter Partes jam convenit. Dec. 6. n 4.

Nec post conventionem datur Recessus. Ib. n. 5.

Declaratio alterius ex Contrahentibus, quamvis ad alium finem emanata, si vallata fuerit juramento, pretium quale fuerit bene explicat. Dec. 6. n 8.

Si promittatur venditio justo pretio, si postea de hoc pretio convenerit, hoc dicitur iustum pretium. Dec. 6. n. 10.

Ideoque executionem meretur illud Instrumentum in quo de pretio constat. Ib. num. 11.

Iustitia pretii nequit desumi ex singulari oblatione seu æmulativa, seu affectionis, sed ex communi Peritorum Sententia. Dec. 11. n. 14.

Pretium est quid correspectivum rei quæ accipitur. Dec. 18. n. 12.

Optime autem adhibetur ad explicandum, quod in correspectivitatem fructuum Domino directo datur Ib. n. 13.

Pretium tanri non est ad dignoscendum, an contractus sit potius Emphiteusis, quam venditionis, quum agatur de loco Pio in cuius utilitatem & magnum prétium poterat stipulati. Dec. 18. n. 19.

## PRIVILEGIUM. V. PECUNIA.

Absque scientia certa & absoluta privilegj non præsumitur Princeps illud abrogasse. Dec. 21. n. 4.

Quomodo calculo possit subjici privilegium exemptionis a Gabellis, & privativae facultatis construendi materias vitreas. Dec. 21. n. 5. Et n. 6.

## RECIPROCA. V. FIDEICOMMISSUM.

Collectiva Vocatio Descendentium ex uno Stipite in modum collegj habitorum infert voca-

vocationem reciprocam inter omnes hos descendentes, & conjunctionem realem ac verbalem. Dec. 12. n 9.

Portio cohæredis, quæ reconsolidatur in Cohærede reciprocato per substitutionem reciprocam linearem inter Descendentes plurium Cohæredum, fit libera. Dec. 12. n. 12.

Non ita tamen evenit, ubi reciproca sit inter primos vocatos, & alter accipiat bona praedefunctorum in vim praemorientiae Cohaeredum, & portio originaria sit obnoxia fideicommisso etiam inter suos Descendentes. lb. n. 13.

Quo casu portiones adjectae idem vinculum recipiunt, ac portio quæ usque ab origine huic eohæredi contigit. lb. n. 14.

Vocatis filiis ac descendentibus Masculis & fœminis alicujus personæ, quilibet descendentium habet jus successionis in portionem alterius, praecipue si sit ex eodem columnello. Dec. 13. n. 5. lbi ac per tot &c. remiss.

Amplia etiamsi adsint clausulae „ *Respettivamente*„ *Ciascheduno per ugual porzione*„ l. n. 6.

Et quid hae clausulae importent. Remiss.

Onus appositum in casu deficientiae omnium Vocatorum inducit Reciprocam linearem. Dec. 13. n. 15.

Limita juxta praescriptum a patria lege Anni 1747. haec enim una circumstantia non habita est tanti, ut induceret reciprocam linearem. lb. n. 16.

Suspensio temporaria vinculi, & transitus resolubilis in extraneos monstruosus & incongruus est. Dec. 23. n. 15

Et si admissus fuit quandoque ad excludendam reciprocam linearem, non admittitur æque in reciproca simplici, quæ minus odiosa est. lb. n. 17.

Quum agitur de eadem linea, idem est substituere ultimo morienti, ac post mortem ultimi morientis, ut substitutio operetur reciprocam. Dec. 23. n. 18.

Prohibitio alienandi directa æqualiter ad omnes substitutos indueens conservationem fideicommissi in Vocatis est argumentum necessarium reciprocæ. Dec. 23. n. 19.

RECOGNITIO IN DOMINUM.

Recognitio seu bonorum, seu dominii semper explicat recognitionem in Dominum ob dominium Bonorum in eo inhærens. Dec. 18. n. 18.

REGULA.

Quod in vim regulae generalis appositum est in quolibet casu operari debet. Dec. 13. n. 13.

## RELATIO.

Ratione Congruitatis relatio fit ad remota, non cum proxima. Dec. 23. n. 5.

Relatio extenditur ad remotas rationis partes, ut absurda evitentur. Dec. 7. n. 28.

## RELEVATIO.

Creditor qui obtinet venditionem praedii ad Debitorem spectantis, & qui pretium exigit sub promissione restitutionis in casu evictionis, cogi nequit ad eam plenam relevationem refusionemque damnorum, quam non promisit, & ad quae ex natura, & venditionis pacto tenebatur Patrimonium Debitoris. Dec. 25. n. 6. Et n. 7.

Promissa pretii restitutio nequit extendi ad refusionem Damnorum expensarumque debitarum ab Eo qui evictionem promittit. Dec. 25 n 8.

## RENUNCIATIO.

Quisquis potest renunciare Pacto in sui favorem apposito. Dec. 19. n. 5.

## RESCRIPTUM.

Quando Rescriptum dici possit obreptitium, ac subreptitium. Dec. 1 n. 6. Remiss. ac per tot. & praecipue n. 7.

Rescriptum declaratorium legis tam casus post declarationem evenientes, quam praeteritos respicit. Dec. 14. n. 4.

In Rescriptis Principis ea interpretatio sumenda est, quae Rescriptum non reddat elusorium. Dec. 20. n. 12.

Rescripta sunt semper precibus cohærentia. Ib. n. 13.

## SCIENTIA.

Ad effectum inducendi contumaciam non sufficit scientia praesumpta sed requiritur scientia ex citatione exoriens. Dec. 16. n. 2.

Et citatio fieri debet & *mitti* ad eam domum, in qua *actualiter* degit citandus, non autem ad domum originarj Domicilii. Ib. n. 3.

## SENTENTIA.

Sententia prolata cum facultate arbitrandi vulgo „ *di stralcio* „ æquiparata Transactioni nequit rescindi, quin probetur alteram ex partibus laesam fuisse ultra sextam. Dec. 14. n. 1.

Nec licet Judicibus, ad quos appellatur, hanc sententiam revocare, nisi demonstretur hæc laesio. Ib. n. 2

In sententiis latis cum facultate arbitrii, *seu* „ *di stralcio* „ plus dari debet ei qui majoribus innixus est rationibus. Dec. 14. n. 10.

SO-

## SOCIETAS.

Societas familiae potest subsistere etiamsi Socii nec habitent insimul, nec eadem mensa semper fruantur. Dec. 14. n. 5.

Habitantes extra familiam ratione Officii, nec animum exuentes redeundi uti socii haberi debent, nec diverso Iure debent a cæteris judicari. lb. n. 6.

Et acquisitio facta ab Altero eorum favore etiam hujusmodi absentium debet dividi. lb. n. 7. & per tot &c.

Etiamsi dicatur defecisse pecunia ad acquirendum, qua de omnibus idem judicium debuerit efformari. lb. n. 8.

Societas colonica inducit relationem aptam ad excludendum dolum in pacto resolutivo apposito in Cessione Emphiteusis inter eosdem inita. Dec. 17. n. 11.

Societas fraternitati similis habetur. Dec. 17. n. 12.

## SOLUTIO.

Solutio fieri debet in ea monetæ specie quae currit in loco solutionis, quamvis species in Contractu expressa in loco Domicilii Creditoris valorem suum imminuerit. Dec. 19. n. 6

Et species dicitur in Contractu apposita ad mensuram seu commodum non ad solutionis methodum. lb. n. 7.

Quando in contractu stipulata est solutio in pecunia reali & effectiva, si postea valor monetae variatus fuerit, & moneta aerosa, ac minimi intrinseci valoris fuerit substituta, solutio fieri debet in moneta, quae respondeat effectivae in Contractum deductae. Dec. 19. n. 10.

In contractibus, quælibet species monetae seu realis, seu repræsentativa fuerit stipulata, solvendum est in moneta reali & existenti absque ulla ratione augmenti extrinseci. Dec. 19. n. 23

Qui in Contractu solutionem stipulatur in Cedulis, contrahit tamen habita ratione monetae realis, et solutionem recipere debet in eo valore quem tum Cedula habebat. Dec. 19. n. 25.

Adde quamvis Cedula sit species Monetae per Principem approbatae; lb. n. 26.

Nemo enim cogitur eam solutionis speciem recipere quae sibi nocet. lb. n. 27.

Et Distinguendum est inter Publicum et privatum. lb. n 28.

Princeps debitor est privatis valoris realis quem Cedula repraesentat, neque renuere potest solutionem in cedulis utpote sunt. lb. n. 29.

Angustum usum, quod habet moneta, suæ pravitatis indicium est lb n. 30.

Non admittenda est ea solutionis, quae contractum redderet læsivum. Dec. 19. n. 43.

## STATUTUM.

In successionibus intestatis statutum operatur ex imperio & auctoritate, in Testatis vero interpretative. Dec. 3. n. 9.

## SUBSCRIPTIO.

Qui declarat se signasse et subscripsisse certas apochas TANTUM a se enumeratas, cæteras quascumque subscriptiones excludit. Dec. 10. n. 36.

## SUBSTITUTIO.

Substitutionis effectus est, ut transferantur in substitutum jura quae gravato competebant. Dec. 7. n 23.

Substitutio ad unicum tempus, et sub unico casu concessa ad alium casum, ac tempus protrahi nequit. Dec. 7. n. 40.

Substitutio facta iisdem Personis in eodem casu debet intelligi in eo sensu, in quo semel acceptam fuisse constat. Dec. 7. n. 39.

Substitutio *compendiosa*, quamvis pariformis quoad substitutum, fit difformis quoad hæredem jux a diversa tempora mortis. Dec. 15. n. 35.

Haec autem Propositio applicari potest casui factae vel non factae adoptionis, de quo Testator fuerit loquutus. ibid Remiss.

## SUCCESSIO.

Successio sanguinis non verificatur in Transversalibus sed in Descendentibus. Dec. 5. n. 14

In successione intestata non veniunt Bona Emphiteutica ex pacto et providentia, uti veniunt in generali institutione. Dec. 9. n. 18.

Adde, quod Emphiteusis non veniat ex institutione in Testamento nullo contenta, quamvis per Clausulam codicillarem factum fuerit salvum. Ib. n. 19.

Ad hunc enim effectum requiritur specialis et explicita dispositio, nec sufficit ea quae ex providentia legis, et *implicita* fit per dispositionem hominis. Ib. n. 20. et 21.

Successio in stirpes et non in Capita admittit nepotes ex Fratre cum fratre superstite. Dec. 13. n. 11.

Nec coarctari potest ad casum successionis nepotum ex filio cum filio. Ib. n. 12.

Successor in vim Vulgaris Anomalae tunc succedere dicitur ultimo saltem habitualiter vocato, quum Disponens usus fuerit vulgari seu expressa, seu implicita, non autem si de vocatione fideicommissaria agatur. Dec. 15. n. 30.

In successionibus duplex vinculum conjunctionis sanguinis quoad Gravantem, ac Gravatum,

cum, ut succedatur habita ratione proximitatis Gravato, tunc attenditur, quum Testator de sua *cognatione* tantum locutus fuerit, non autem de familia adoptiva. Dec. 15. n. 31.

Et cum hac discretiva intelligenda est procedere *Senen. libertatis Bonor.* 10. *Iunii* 1794. Remiss.

TESTATOR.

Testator legibus civilibus, ac municipalibus disponendo debet se subjicere. Dec. 5. n. 5.

Declara tamen, ubi leges sint claraе; nec sensus earum torqueatur ad inducendam inobservantiam. Ib. n. 6.

TESTIS.

Testis mediator plenam fidem facit, qualis fuerit transactio per eum stipulata. Dec. 2. n. 7.

Praecipue si plenam reddat rationem suae reminiscentiae. Ib. n. 8.

Testes Apocae subscripti si de erroneitate apocae uniformiter deponant, apocae fidem destruunt. Dec. 2. n. 12.

Plus enim creditur Testibus, quam scripturae a dicto Testium difformi. Ib. n. 13.

Nec relevat si aperte contrarium ex apoca appareat, in eo enim est error, ut aliter scriptum fuerit ac scribi debuerat. Ib. n. 14.

Est verisimile Testes jam bene instructos de qualitate conventionis non amplius attentos se praebere lecturae Apocae, eo magis si ita unus ex his deponat. Dec. 2. n. 16.

Testis unicus, exceptionibus gravissimis obnoxius nil probat. Dec. 10. n. 42.

Per Testes optime probatur defectus inimicitiae. Dec. 10. n. 20.

TRANSACTIO.

Inutile est ad conjecturas confugere, ubi habetur veritas erroneitatis in Transactione demonstratae. Dec. 2. n. 20.

VENDITIO.

Nulla & infecta haberi debet venditio fundi Ecclesiatico Patrimonio obnoxii, absque conditione impetrandi ab Ordinario facultatem alienandi. Dec. 16. num. 9.

Venditio fundi non venalis ex praescripto Canonicarum legum, nulla est. Dec. 16. n. 10.

Conditio suspensiva consensus quoad venditionem reddit venditionem ipsam imperfectam & resolubilem ob poenitentiam unius ex contrahentibus. Dec. 16. n. 11.

Absque certitudine pretii, Ven-

Venditio & Emptio perfectione caret. Dec. 16. n. 12.

Pactum existimationis, & pretii per peritos non designatos dæterminandi per nonnullos DD. inducit hanc certitudinem. lb. num. 13.

Contrarium tamen verius est, & ad perfectionem requiritur, ut Periti absque dubio designentur. lb. n. 14.

Ex incertitudine Personarum tollitur ea spes judicii quoad Peritos, in qua fundatur certitudo pretii. lb. n. 15.

Et quid censendum de Auctoritatibus in contrarium allatis. lb. n. 16. 17. 18. 19.

Rota nostra semper hanc distinctionem admisit, & absque definitione personae quoad peritos nullum pretium, & venditionem imperfectam censuit. lb. n. 20.

Fortius si dictum fuerit simpliciter, quod venditur, & emitur pro Existimatione facienda *per le stime da farsene*, quo casu nullum arbitrium dici potest collatum, nullaque perfectio porest esse. lb. n. 21.

Natura venditionis & emptionis ea est, ut tradita re, & soluto praetio transferatur absolute res in emptorem. Dec. 18. num. 23.

Et quamvis sub eventu alicujus conditionis resolvi queat tamen id non evenit, ubi pura & simplex fuit venditio & emptio. lb. n. 24.

## VERBA.

### IN GENERE.

Eam intelligentiam quam receperunt verba a Testatore in una dispositionis parte etiam in altera debent recipere. Dec. 12. num. 7.

Verbà quae in se summum & infimum genus comprehendunt, non debent per interpretationem ad infimum genus coarctari, sed utrumque continere dicenda sunt. Dec. 5. n. 78

Ita verbum „ *Filii* „ tam de filiis primi gradus quam de descendentibus praedicat. lb. *n. 29.*

Sic tamen non evenit de verbis univocis, quorum significatio simplex & una est. lb. n. 30.

Verbum *Ususfructus* univocum est. lb. n. 31.

### VERBA IN SPECIE. V. VERBA IN GENERE.

Verba „ *Ciascheduno per ugual porzione* „ inducunt divisionem intellectualem, sed non admunt ius accrescendi inter verbaliter coniunctos. Dec. 13. n. 7.

Idque admittitur, sive agatur de Fideicommisso universali, sive de particulari; Nisi vel Testator vocatos etiam verbis di-

disiunxerit, sive ius accrescendi respuerit. lb. n. 8.

Praecipue si appossita fuerint haec *verba prout de iure* lb. num. 9.

Et declarata fuerit successio *in stirpes & non in capita* quae praesupponit consuccessionem Patrui cum Nepotibus ex fratre. lb. n. 10.

Verba „ *debeat succedere* „ quoad nominatum apposita indicant necessitatem nominationis in faculatario. Dec. 2. n. 35.

Limita tamen in casu, quo duo arbitria fuerint collata, & huic verbo DEBEAT de nominato predicanti opponatur verbum „ *libeat* „ quoad nominantem. lb. n. 36.

Declara e contra, ubi verbo „ *possit* „ simpliciter opponatur verbum „ *debeat* „ lb. num. 37.

Verba „ *Finita Linea substituit* „ non apta sunt deferre proprietatem bonorum Lineae ad usumfructum vocatae, sed indicant tempus reconsolidationis ususfructus cum proprietate in haeredibus a principio contemplatis. Dec. 5. n. 43.

Verba „ *in quolibet casu* „ comprehendunt casum deficientiae tam Lineae in proprietate institutae, quam vocatorum ad usumfructum. Dec. 5. n. 44

Verbum „ *Loro* „ non est sufficiens ad inducendam distributionem. Dec. 23. n. 9.

Verbum „ *Respective* „ exprimit relationem extrinsecam a subiecto, cui additur. Dec. 23. n. 6.

Dicitur adiectum filiis, non descendentibus, ubi in primis verbum operatur, in descendentibus fit superfluum. lb. n. 7.

Verbum „ *revertatur* „ importat reditum rei cum iisdem iuribus, quae antea competebant. Dec. 7. n. 26.

Verba „ *stiano per fidecommisso* „ inducunt reciproeam, si in altera parte Testamenti ita adhibita sunt, ut reciprocam inducerent ob qualitatem dispositionis. Dec. 12. n. 10.

## VOCATIO.

## VOCATUS.

Indefinita locutio „ *i chiamati fin' allora* „ non ad aliliquos vocatos, sed ad omnes extenditur, nec impropriatur absque vi. Dec. 7. n. 29.

Qui gravatus esr de restitutione haereditatis, ad eam intelligitur vocatus. Dec. 7. n. 38.

## VOLUNTAS.

Conceptus disponentis bene colligitur ex verbis, quae materialem diversam constructionem recipientia bene explicant eiusdem voluntatem. Dec. 2 n. 38.

In ambiguis sermonibus loquen-

quentis voluntas inspici debet. Dec. 5. n. 54.

Voluntas etiam ex actu nullo disponentis eruitur. Dec. 6. num. 7.

Voluntas ex actu desumpta ultra limites illius actus nequit extendi. Dec. 6. n. 9.

## USURA.

Usurae, super Capitali ad multiplicum dato, exacto tempore solutionis assumunt naturam Capitalis ipsius, absque ulla labe anatocismi. Dec. 20. n. 24.

## USUSFRUCTUS.

### V. LEGITIMA.

Quando Usufructus dicatur potius causalis quam formalis, et e contra. Dec. 51. num. 4. Remiss. ac per tot.

Frequentius Usufructus usurpatur pro causali in fideicommissariis substitutionibus, ubi quamdam cognationem habent, & affinitatem usufructus & fideicommissum. lb. n. 19.

Ex quibus circumstantiis eruatur Testatorem de usufructu Causali intellexisse. lb. n. 20. & per tot &c.

Successionis titulus inducit translationem proprietatis. lb. num. 21.

Vocabulum Usufructus per se indicat relictum fuisse usumfructum formalem. Dec. 5. n. 26.

Nec hujusce vocabuli proprietas mutatur, quamvis adjecta fuerit conditio *non alienandi* lb. n. 27.

Ut in usufructu relicta intelligatur proprietas, vehemens requiritur argumentum hujusce comprehensionis. Dec. 5. n. 32. Et n. 35.

In fideicommissis progressivis hujusmodi verbum accipitur pro resolubili proprietate bonorum, quorum prohibita est alienatio. lb. n. 33.

Limita tamen ubi proprietas a morte Testatoris destinata fuerit Personis in Testamento designatis. lb. n. 34.

Quae sint argumenta *hujusce* destinationis, lb. n. 35. & seqq.

Dotationis privatio quoad filiam, ejusque Descendentes praesupponit hosce ad usumfructum formalem fuisse tantum invitatos. Dec. 5. n. 42.

Heredis incerti institutio non repugnat intelligentiae usufructus formalis in alium translati. Dec. 5. n. 45.

Reconsolidatio usufructus cum proprietate, quae habet locum, cum haeres non fuit institutus, cessat, ubi haeres destinatus fuit, quamvis in longissimum tempus nequeat actualiter existere, & haerediras sint jacens. lb. n. 46. & seqq.

Relictum usufructus *Causalis* in uno casu trahi nequit ad re-

relictum ususfructus *Causalis* etiam in casu disparato. Dec. 5. n. 51.

Ut recedatur a vera significatione vocabuli *Ususfructus* quod de *formali* tantum praedicat, non simplex usus disponentis sufficit, sed exiguntur vehementes circumstantiae. Dec. 5. n. 56.

Vocabulum „ *Ususfructus* „ quamvis persaepue indicet perceptionem fructuum absque proprietate & sic usumfructum *formalem*, ubi tamen circumstantiae id ferant importat proprietatem cum fructibus iuncram, & sic usumfructum caussalem. Dec. 7. n. 18.

Ususfructus relictus alicui, ita ut post mortem usufructuarii *reverti* debeat in alium quam in haeredem indicat reversionem proprietatis. Dec. 7. n. 24.

Et parificat usumfruetum revertentem usufructui praeexistenti. Ib. n. 25.

Ad determinandam intelligentiam vocabuli „ *Ususfructus* nulla melior interpretatio, quam quae desumitur ex usu loquendi Testatoris. Dec. 7. n. 31.

Usufructus intelligitur *Caussalis*, ad evitandum absurdum quod proprietas in incerto sit, ac fluctuet longo temporis intervallo. Dec. 7. n. 36.

Eo magis *Causalis* intelligitur, si usufructuarius gravatus sit de restitutione haereditatis, quod praesupponit collationem. Ib. n. 37.

Non datur sterilis proprietatis translatio pendente usufructu in substitutum incertum e genere valde extenso. Dec. 7. n. 41.

Ex volita Citatione vocatorum in casu reinvestimenti a Testatore praescripti non arguitur ad usumfructum formalem; aeque enim de causali potest intelligi. Dec. 7. n. 43.

Si substitutiones *extremae* non de Usufructu *formali* sed de *caussali* loquantur, ita intelligi debet etiam *intermedia*, nisi evidens sit discrimen. Dec. 7. n. 44.

Si foeminae a successione fuerint exclusae, usufructus foeminae relictus ejusque Descendentiae formalis tantum intelligitur. Dec. 7. n. 45.

Contra vero, ubi aliqua praedilectio insit pro hac foemina. Ib. n. 46. & seqq.

## USUS LOQUENDI.

Usus loquendi maxime valet ad arguendam Disponentis voluntatem. Dec. 5. n. 52.

Distingue tamen ubi agatur impropriandi significationem vocabuli ex lege definitam. Ib. n. 53

Et ubi Testator non ambigue locutus fuerit, sed iuxta signifi-

ficationem legitimam vocabuli. lb. n. 55. & 56.

Argumentum usus loquendi non habet locum in distinctis dispositionis partibus, ubi disponentis voluntas, disponendi ratio ac materia differat. Dec 5. n. 55.

Legatum usus & ususfructus latius est, quam legatum ususfructus simplicis, in primo enim etiam proprietas legata intelligitur. Dec. 7. n. 42.

Argumentum ab usu loquendi sumtum dicitur necessarium, & aptum est protrahere fideicommissum etiam habita ratione legis Anni 1747. Dec. 7. num. 33.

Nec diversitas rationis, aut Personarum valet ad hoc argumentum infringendum. lb. n. 33.

Et an locum habeat cum una pars loquutionis sit clara ob qualitates adjectas, altera vero non; Et an potius discretiva proveniat. b. n. 34.

Quum in altera Dispositionis parte loquutio sit clara in altera vero dubia, fit locus argumento usus loquendi, ut pars dubia per claram elucescat. lb. num. 35.

## VULGARIS ANOMALA

### VID. SUCCESSIO.

Successor in vim vulgaris Anomalæ, tunc succedere dicitur ultimo saltem habitualiter vocato, quum disponens usus fuerit vulgari sive expressa, sive implicita, non autem si de vocatione fideicommissaria agatur. Dec. 15. n. 30.

# ESITO
# DELLE CAUSE
## CONTENUTE NEL PRIMO E SECONDO TOMO DELLE RECENZIORI.

*SEguitando quì ancora il metodo osservato nelle* Selette, *col nulla dire delle Cause che rimasero ultimate, quelle soltanto si accennano che subirono un nuovo esame.*

*Si avverte però, che anche in questa Collezione, s'indicherà l'esito di alcune Cause solamente ne' Tomi successivi, benchè sieno esse inserite in qualche antecedente Volume; e ciò perchè, dopo essere state in riposo per alcun tempo, e talora eziandio per degli anni, ritornarono le medesime ad agitarsi, ed incontrarono o una nuova sorte, o la conferma del precedente giudicato. Ond' è che sarà sempre utile, per vie più assicurarsi dell'esito finale di una Causa, il ricercarlo ancora nei susseguenti Volumi nella notizia, che, come in questo, si darà alla fine di ogni due Tomi, finchè formatosi l'Indice generale delle Conclusioni, si troverà unitamente ad esso anche l'intiero ragguaglio del successo che avrà avuto ciascuna Decisione inserita in tutta la serie dei precedenti Volumi Veggasi il Manifesto posto al principio del Tomo I, e segnatamente i due capoversi „ Ma stante „ Le* Recentiores *„ colle sottoposte note (b) (c) (d) e (g).*

# TOMI PRIMI
## DECISIO II.

FLorentina Libertatis Bonorum; die 1. Februarii 1797; Cor. Illustriss. DD. AA. Martellini Benedetti, Raù Rel. & Pardini. *Revocata colla* Florentina Fideicommissi, diei 16. Septem-

ptem. 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli, Arrighi, et Simonelli Relat. *che è la XIII del Tomo II. quì sotto indicata.*

## DECISIO XX.

Florentina Successionis ab intestato; Die 26. Augusti 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Martellini Benedetti Relat. et Pardini. *Confermata colla* Florentina Successionis ab intestato del dì 3. Ottobre 1798. Cor. Illustriss. DD AA. Arrighi, Simonelli, et Raffaelli Relatore, *la quale si riporterà nel progresso della Collezione.*

## DECISIO XXI.

Montis Varchi Divisionis; Die 13. Septembris 1797., Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Cercignani, et Maggi Relat. *Confermata colla* Montis Varchi Divisionis; Diei 26. Septem. 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi, Simonelli, et Raffaelli Relat.

## DECISIO XXII.

Florentina Pecuniaria; Diei 28. Septem. 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Cercignani, et Maggi Relat. *Confermata colla* Florentina Pecuniaria, 22. Augusti 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi Relat. Simonelli, et Raffaelli.

## DECISIO XXIV.

Pisana Affictus super Onere Collectarum, 21. Iunii 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi et Simonelli Relat. *Revocata colla* Florentina seu Pisana Pecuniaria, 29. Septem. 1798, Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Cercignani, et Maggi.

# TOMI SECUNDI

## DECISIO V.

FLorentina Fideicommissi de Arrighis; Die 18. Augusti 1797; Cor. Illustriss. D. Aud. Salvetti. *Voto di Scissura nella seguente*

## DECISIO VII.

Florentina Libertatis Bonorum, 18. Augusti 1797; Cor. Illustriss. DD. AA. Felici et Fenzi Extens. *Revocata, con un fondamento però nuovo e diverso, dagli Illustriss. Sigg. Auditori Arrighi, Simonelli Relat., et Raffaelli nella* Florentina Fideicommissi de Arrighis; Diei 29. Septembris 1798. *che si riporterà nel progresso della Raccolta.*

## DECISIO XI.

Montis S. Sabini prætensæ Læsionis; Diei 6. Septembris 1797; Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli Relat. ec. *La parte succombente appellò al secondo Turno Rotale per l' assoluzione dalle spese: ma inutilmente, essendo stata anche su questo punto confermata la Decisione del primo Turno con Sentenza del dì 28. Marzo 1798.*

## DECISIO XIII.

Florentina Fideicommissi; Die 16. Septem. 1797. Cor. Illustriss. DD. AA. Raffaelli, Arrighi, et Simonelli Relat. *Confermata nella* Florentina Fideicommissi, 25. Septem. 1798. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Cercignani Relat. et Maggi, *la quale è la XXIII del presente Tomo secondo.*

*FINIS TOMI SECUNDI.*

# ERRATA.

*Nel precedente Tomo I alla pag.* ***XXII****, sotto la lettera* **V** *dell' Indice per Dioeceses, manca la seguente Decisione:*

Vici-Pisani Pecuniaria super Prælationem, diei 9 Sept. 1797. cor. Illustris. DD. AA. Maggi Relat. ec. *la quale si trova nel medesimo Tomo I. a pag.* 240.

*In questo Tomo II. a pag.* 24. *nell' ultima riga dopo la parola ultima*, insinuare, *vi manca quanto quì segue:*

era questo un riscontro fallace, ed incerto, perchè il Podere di *Pozzodonico* potesse essere o di una qualità inferiore di terra, o meno coltivato del Podere di *Pisanica*, e degli altri spettanti ai Sigg. Vannuccini. Imperocchè non sfuggirono ai Sigg. Bombicci queste necessarie considerazioni, mentre ebbe cura di osservare, se il terreno dell' uno corrispondeva in bontà a quello dell' altro, ed avendo potuto conoscere che erano perfettamente simili tra *loro*, prendendo la corrispondente misura di terreno, determinò la quantità dei prodotti del Podere di *Pisanica*, come lo avverte nella sua Relazione „ ivi „ Avend' io esaminati i „ fondamenti dell' una e dell' altra stima, ho creduto, rispetto „ a detti cinque Poderi, di dovere aderire a quella del *Rontani*, perchè fondata sopra le quantità raccolte in un corso „ di anni in altri terreni simili, e particolarmente rispetto al „ Podere di Pisanica, i prodotti del quale sono determinati „ sopra un ventennio di ciò che ha reso il Podere detto di „ Pozzodonico, del Capitolo di S. Martino di Pietrasanta, di „ qualità niente inferiore.

XXXVI.

---

Fine del Errata.

Z
1277 Vol II

507

1217 Vol II

00563648I

Digitized by Google